MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione Generale Servizi Logistici
UFFICIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

1777

ANNO 1933 (XII)

volume 1

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1933

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 giugno 1932	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2067. – Norme interpretative del R. decreto 18 luglio 1930, numero 1455, relativo alle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione	210	851
8 sett. 1932	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Decreto ministeriale che detta le norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, recante provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali	39	157
22 »	COLONIE. — R. decreto n. 1415. – Varianti all'ordinamento delle legioni libiche permanenti della M.V.S.N.....	83	329
20 ottobre 1932	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1960. – Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	84	335
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.	42	167
17 nov. 1932	COLONIE. — R. decreto n. 1755. – Spostamento della data di inizio di un ciclo di operazioni militari in Cirenaica.....	40	163
17 »	COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto numero 1840. – Estensione alle colonie della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà della istruzione premilitare	53	179

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 nov. 1932	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto n. 2051. – Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale	183	691
1 dic. 1932	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1926, col quale la « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti » viene devoluta, in seguito allo scioglimento del 1° reggimento genio radiotelegrafisti a cui favore era destinata, a favore dei soldati della specialità radiotelegrafisti del genio	85	341
5 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1933 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori	34	129
5 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2002 col quale la « Fondazione 1° capitano Vladimiro Tosgobbi », costituita col capitale iniziale nominale di L. 10.000 e destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	133	461
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi	26	95
14 »	FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	4	11
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1647. – Modificazione dell'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare	1	5
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1648. – Ordinamento del corpo veterinario militare ...	2	7
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1836. – Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	54	183

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1932	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2016 col quale sono modificati gli articoli 4 e 5 dello statuto della «Fondazione Capo Sile», eretta in ente morale col R. decreto n. 1922 del 23 dicembre 1920 ...	134	465
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno castorino per gli allievi delle accademie militari	211	853
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1626. – Provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito	15	47
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Legge n. 1695. – Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico d'artiglieria	22	87
20 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Legge numero 1694. – Rafferme dei carabinieri reali ...	23	89
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1933	43	168
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1915. – Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei	68	239
20 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1849. — Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari ...	69	241
20 »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Legge n. 1814 che istituisce il servizio dei pacchetti postali	125	445
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 17 posti di vice ragioniere di artiglieria	226	899
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	5	12
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1909	6	12

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1932	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 30 gennaio 1932	27	95
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1933, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	7	13
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1713. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ad alcuni bilanci speciali per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario ...	35	130
30 »	SCUOLE MILITARI. — Esami per il completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	8	14
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi per esami a diciotto posti di assistente aggiunto del genio militare ed a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi	44	169
31 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che sostituisce il segretario delle commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria	9	39
31 »	CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna	10	40
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica	24	91
4 gennaio 1933	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambio di guarnigione dei reggimenti di cavalleria ...	14	43
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, ai vice brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali – Norme esecutive	3	9

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 gennaio 1933	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata da 210	11	41
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 152/37 per la granata da 152/37	12	41
5 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	13	42
5 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1. – Prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito	16	69
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo M di cui al capo III – art. 20 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti	17	75
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo capitani consegnatari di cui al capo IV art. 43 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti	18	77
5 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 133. – Proroga di una norma transitoria circa la formazione dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica	147	495
9 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e del corpo di amministrazione	28	99
9 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli in S.P.E. del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e dei tenenti colonnelli in S.P.E. del corpo di amministrazione	29	99
12 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel R. M. per il 1933	19	81

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 gennaio 1933	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo consegnatari per il 1933	20	82
12 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Collocamento in ausiliaria a domanda di maggiori e di capitani delle armi di fanteria e di cavalleria	21	83
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dipendenza amministrativa degli enti trasferiti da uno ad altro corpo d'armata	25	93
16 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	30	101
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Raccolta e conservazione dei documenti di stato civile degli impiegati civili	31	123
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Staffa con falsa staffa per bardatura a sella da truppa	32	125
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Servizio delle decorazioni al valor militare, al valor civile e delle distinzioni onorifiche di guerra	33	127
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	36	132
19 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale carabinieri reali	37	132
19 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito	38	133
19 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 39. – Modificazioni al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. esercito	95	369
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio apertura dei colli in arrivo	41	165

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 gennaio 1933	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a 3 posti nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, di cui uno per chimico aggiunto e due per fisico aggiunto, e a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare	86	345
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	51	175
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	73	259
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	74	259
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 26. – Disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito	70	247
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 14. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario	87	355
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio dei portaferiti, degli infermieri e degli aiutanti di sanità	50	174
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1933	88	358
26 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S.P.E. sui quadri di avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1933 ...	45	170
62 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione dell'allegato VI al volume I dell'istruzione sul servizio automobilistico – Trattore pesante campale « 26 » e « 30 »..	46	172

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 gennaio 1933	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Terza serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria » ediz. 1931	47	173
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata di ghisa acciaiosa da 210	48	173
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sull'esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione approvato con R. decreto 14 agosto 1931, n. 1249	49	174
26 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1933 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	52	175
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 135. — Disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della R. guardia di finanza e all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al corpo medesimo	148	497
26 »	TRASPORTI. — R. decreto-legge n. 154 che stabilisce l'obbligo della indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua	184	717
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	99	381
28 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno scolastico 1932-33	65	207
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni - Edizione 1932	60	226
31 »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande per l'ammissione alle prove (facoltative) per l'avanzamento anticipato	62	229

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 gennaio 1933	AVANZAMENTO. — Limiti per l'iscrizione dei tenenti in S.P.E. sul quadro d'avanzamento anticipato per esami, per l'anno 1933	63	229
31 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni relative alla prova per l'avanzamento anticipato per esami dei tenenti	64	230
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande per il trasferimento nel ruolo consegnatari	66	233
31 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	67	234
31 »	RECLUTAMENTO. — Commissione consultiva di cui all'art. 37 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito	75	260
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra...	116	428
2 febbraio 1933	SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali capi-radiotelegrafisti del genio	55	185
2 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Verona – 16 marzo 1933 – Anno XI	57	217
2 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 63° concorso (1933-36) della scuola di guerra	58	218
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato	59	226
2 »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933	61	227
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di coltura zootecnica ed agronomia per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni	65	232

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 febbraio 1933	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale. – Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda	111	396
2 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto che reca varianti al R. decreto 17 aprile 1930 relativo agli studi presso la R. accademia e la scuola di applicazione di artiglieria e genio	135	467
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti con mansioni tecniche al servizio automobilistico	126	447
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	117	429
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale ...	124	440
6 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 164 col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto della « Fondazione Carlo Cavallini Bono », approvato con R. decreto 20 marzo 1924, n. 581	185	721
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	118	430
8 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	81	269
9 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	71	249
9 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali e militari di truppa in ciascun mese	72	251
9 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Asti – 30 aprile e 2 maggio 1933 – Anno XI	76	260
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia	77	262

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 febbraio 1933	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia	78	266
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ed errata-corrige al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio e automobilistico »	79	268
9 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti dell'arma dei CC. RR. in S.P.E. per l'anno 1933-XI	80	269
10 »	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S.P.E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	112	404
10 »	RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S.P.E. nel corpo veterinario militare	113	412
11 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1912 e loro assegnazione ai corpi	82	271
15 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Esami presso i reggimenti del genio di corpo d'armata (battaglioni e compagnie R. T.) dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito	94	364
15 »	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	110	393
16 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	89	359
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento sciistico	90	360
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti al « Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni »	91	360
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	92	360

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 febbraio 1933	SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione a un corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1933	93	361
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	100	381
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 109. - Variazioni allo stato di previsione della entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario	127	448
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1933	128	450
18 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi	101	384
20 »	SOTTUFFICIALI. — Norme per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali ...	98	379
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami, per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11° - gruppo *C*).	138	473
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO VETERINARIO. — Varianti alla circolare 320 del *giornale militare* 1928, contenente le norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario	114	425
23 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	96	373
23 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rilascio di certificati provvisori mod. 1 e 2 per l'idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare	97	375
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	102	384
23 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Firenze - 21 aprile 1933- Anno XI	103	385

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febbraio 1933	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » — edizione 1933	104	385
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito – edizione 1932	105	386
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni delle ferrovie concesse e società lacuali. – Tabelle polimetriche	106	386
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento delle sezioni fototelegrafisti	107	387
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	108	387
23 »	TRASPORTI. — Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali e cavalli destinati al reggimento cavalleggeri Aosta	109	393
2 marzo 1933	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C* del servizio di artiglioria	115	427
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	119	430
2 »	MATRICOLA. — Ex legionari fiumani	121	432
2 »	COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali	120	431
2 »	TRASPORTI. — Viaggi per licenza dei sottufficiali e militari di truppa sulle autolinee Teramo-Giulianova e Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto	122	433
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore	123	434
7 »	AVANZAMENTO. — Commissioni per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S.P.E. dell'arma dei carabinieri reali	129	452

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 marzo 1933	AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S.P.E. del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e del corpo veterinario	130	453
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni	131	456
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento della sezione mitragliatrici mod. 14 per artiglieria	132	457
15 »	AVANZAMENTO. — Prove per l'avanzamento anticipato per esami dei tenenti	151	509
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Comunicazioni dei contratti stipulati agli uffici finanziari	136	469
16 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti	137	471
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	139	473
16 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	140	474
16 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	141	478
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria da assegnare all'ufficio A. P. dell'ispettorato dell'artiglieria ed alla sezione esperienze per fanteria	142	482
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare per l'anno 1933-XI. - Volume I - Parte 1ª	143	487
16 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato	144	488

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 marzo 1933	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	145	488
16 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	146	489
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 243. – Istituzione di un magazzino di deposito e di transito delle derrate per i servizi dell'amministrazione militare	186	723
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale ...	191	735
16 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 340 con il quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali »	261	961
20 »	PERSONALE OPERAIO. — Assunzione di mano d'opera	149	505
20 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 415. – Norme riguardanti le procure per esigere le indennità dovute a causa di infortuni sul lavoro	285	1059
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio	192	736
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami, a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi	193	738
23 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Sezioni staccate ed uffici staccati permanenti e provvisori degli uffici fortificazioni di corpo d'armata e delle isole	150	507
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	152	510
23 »	AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei CC. RR.	153	511

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 marzo 1933	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S.P.E. dell'arma dei carabinieri reali	154	511
23 »	AVANZAMENTO. — Capitani delle armi combattenti dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato	155	512
23 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Napoli - Aprile 1933 - Anno XI	156	513
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici	157	515
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 75/13 per la granata da 75, $h_0 = 1000$	158	515
23 »	TRASPORTI. — Ammissione di militari di truppa ammogliati nei treni diretti	159	516
23 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	160	516
23 »	TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie	161	517
23 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio agli ufficiali in S.P.E. da e per le colonie	162	518
23 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia	163	518
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale	164	519
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 227. — Elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi	187	725
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 253 - 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 ...	214	875

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 marzo 1933	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 254. – Variazioni allo stato di previsione della entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario	215	876
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 338. – Modifiche al regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato	237	921
23 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 264. — Norme riguardanti l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro	292	1091
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti all'« Addestramento della fanteria » ed. 1929.....	194	738
27 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 371. – Norme riguardanti il coordinamento degli organi amministrativi della cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale »	293	1095
28 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	167	523
29 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1933-1934	168	527
29 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena	181	609
29 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena	182	644

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 marzo 1933	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Modena – 28-29-30 aprile 1933 Anno XI	165	522
30 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Grosseto – 21 maggio 1933-Anno XI.	166	523
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'Unione militare	180	607
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 296. — Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito	235	917
30 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 422. – Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	274	1031
3 aprile 1933	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 255. - Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti	212	857
3 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 287. – Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	221	887
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali	177	595
5 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale si approvano le norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	553	2003
6 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi	169	583
6 »	AVANZAMENTO. — Capitani delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato ...	170	589

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 aprile 1933	AVANZAMENTO. — Prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti delle armi combattenti	171	591
6 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S.P.E. del corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti)	172	593
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle manovre e ripieghi attorno ai carri	173	593
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sulle stazioni fotoelettriche – Stazione autofotoelettrica da 90 cm.	174	594
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Scuola del barcaiuolo e di navigazione	175	594
6 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi, per l'avanzamento e scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza).....	176	595
6 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro di avanzamento per l'anno 1933	178	596
6 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1933	179	601
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 284. — Norme relative alla distribuzione di maschere antigas.....	222	889
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1901	195	739
8 »	COLONIE. — Mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia.....	188	729
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.....	196	739
13 »	ARMI. MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Sciabole dei marescialli	189	731

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 aprile 1933	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Iscrizione alle sezioni di tiro a segno degli agenti di custodia delle carceri.	190	733
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	197	743
13 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	198	744
13 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario.	199	745
13 »	CONCORSI E GARE. — Gare divisionali e gara nazionale di scherma	200	747
13 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare nel concorso ippico di Cagliari - 5-6-7 maggio 1933- Anno XI...	201	748
13 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Casale Monferrato - 19-20-21 maggio 1933-Anno XI	202	749
13 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nelle riunioni di Persano - 4 maggio-15 ottobre 1933-Anno XI	203	750
13 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Torino - 25-29 maggio 1933- Anno XI.	204	751
13 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Conferimento della qualifica di primo capitano	205	752
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice all'istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni - Edizione 1933	206	752
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » ed. 1932-X	207	753
13 »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) e nel corpo veterinario militare.....	208	753

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 aprile 1933	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami e per titoli a 3 posti nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, di cui 1 per chimico aggiunto e 2 per fisico aggiunto, e a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare	238	923
13 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 521 col quale è modificato l'art. 2 dello statuto della «Fondazione Peano» approvato con R. decreto 6 aprile 1911, n. 339	312	1161
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1932-Anno X	264	971
17 »	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1913	209	755
17 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	216	879
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Chiodatura degli stivaletti dei militari delle armi a cavallo	213	873
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	217	879
20 »	CONCORSI E GARE. — Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1933-XI	218	882
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti alla «Istruzione sull'affardellamento della cavalleria» ediz. 1931	219	882
20 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia	220	883
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Armatura da basto per carichi di circostanza (*con una tavola di disegni*)...	223	893
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 389.- Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934	265	973

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 aprile 1933	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 372, - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario	266	989
20 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 699. - Attribuzione ai cancellieri dei tribunali militari di una quota di partecipazione sui proventi per multe, ammende e spese di giustizia	351	1293
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	224	895
26 »	SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso)	239	924
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	225	897
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 *bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni statali ed a privati	227	900
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsioni della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34	228	901
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	229	906
27 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1934	230	906
27 »	CONCORSI E GARE. - - Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna - 25-26-27 maggio 1933 - Anno XI	231	911
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 75/13 per la granata da 75-h_0 = m. 2500	232	912
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata da 100 h_0 = m. 1000	233	912

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 aprile 1933	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	234	913
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 407. — Disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi.	262	967
1 maggio 1933	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami e per titoli, a due posti di fisico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici civili per il servizio chimico militare	317	1175
2 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti)	245	933
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per le riviste e parate - ediz. 1930	246	934
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	254	950
3 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni dei tenenti commissari in S. P. E. per l'anno 1931	403	1502
4 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Certificato d'idoneità mod. 1 e 2 per la condotta di autoveicoli in servizio militare	236	919
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	240	930
4 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chieti - 10-11-12 maggio 1933 - Anno XI.	241	931
4 »	CONCORSI E GARE. — Gara di regolarità per autocolonne militari	242	932
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito »	243	932

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 maggio 1933	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico)	244	933
4 »	SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933	247	934
5 »	AVANZAMENTO. — Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato	248	935
5 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1933	298	1119
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 28 posti di disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X	299	1121
8 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 695. - Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valore militare e delle distinzioni onorifiche di guerra	349	1263
10 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna	256	952
10 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra	257	953
10 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per i colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933-XI	258	954
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute erariali sugli assegni del personale in prova	249	939
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della borraccia in alluminio tipo unico - per armi a piedi e per armi a cavallo - con nervature longitudinali	250	941
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	251	945

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 maggio 1933	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino - 6-7-8 giugno 1933-Anno XI	252	945
11 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio dei foraggi 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934	253	946
11 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	255	950
11 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Udine - 8-9-10 giugno 1933 Anno XI	259	954
11 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Trieste - 13-14-15 giugno 1933-Anno XI	260	955
11 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	267	991
11 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto che determina le attribuzioni del capo ufficio di sanità della Sardegna	294	1107
12 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari in A. R. Q. e delle categorie in congedo	268	993
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso ad un posto di chimico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare	300	1123
14 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Rapporti- situazione annuali delle sezioni di tiro a segno	275	1037
15 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 3° grado o di 1° grado di parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2° grado e la dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità o di bassa statura. – Norme esecutive	301	1124

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 maggio 1933	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che modifica la data anniversaria di fatti d'arme da commemorarsi dal 1°, 2° e 3° reggimento granatieri	263	969
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	269	993
18 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle R. università del Regno	270	994
18 »	SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	271	996
18 »	TRASPORTI. — Ammissione di militari di truppa nei treni diretti	272	996
18 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1933-34	273	1005
18 »	AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per tenenti colonnelli commissari e per primi capitani di sussistenza in A. R. Q.	279	1051
18 »	AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia	280	1051
18 «	FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria	281	1053
25 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	276	1039
25 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Durata minima degli oggetti di corredo	277	1041
25 »	TRASPORTI. — Convenzione per la istituzione e la gestione di biglietterie militari	278	1043
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle offerte per contratti con lo Stato	282	1054
25 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	283	1055

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 maggio 1933	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. e della milizia ferroviaria	284	1055
28 »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Esito del concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1933 - Anno XI.....	402	1501
29 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che modifica la data anniversaria di fatti d'arme da commemorarsi dall'arma del genio	286	1061
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico ».....	288	1063
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1330. — Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, concernente la disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile.....	596	2173
31 »	UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1933-XI.	289	1064
1 giugno 1933	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	287	1063
1 »	UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1933-XI	290	1067
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Capitoli d'oneri per la fornitura di energia refrigerante a merci deperibili poste in ambienti frigoriferi privati occupati dall'amministrazione militare - edizione 1933	291	1073
1 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria.....	302	1128
1 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico	303	1130

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 giugno 1933	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio degli specialisti del genio	304	1133
1 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi all'8° corso superiore tecnico di artiglieria.....	305	1135
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 592. – Divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo	313	1163
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 613. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, per stipendi ed altri assegni al personale...	340	1245
1 «	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 615. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario.....	341	1246
2 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito. – Nomina a sergente.....	306	1136
3 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.....	307	1146
5 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti a veterinari di complemento	359	1300
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Raccolta dei documenti di stato civile occorrenti per la liquidazione delle pensioni e delle altre competenze degli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali ed operai che cessano dal servizio	295	1109
8 «	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti	296	1111
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Bidoni thermos di alluminio-Relative cinghie di cuoio e relative fodere di panno g. v.	297	1113

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 giugno 1933	CONCORSI E GARE. — Esito della terza gara di regolarità per autocolonne militari	308	1155
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il trasporto degli esplosivi - edizione 1932	309	1155
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. - Pubblicazione (2233)	310	1156
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Volume X del modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico. — Istruzioni sul cannone da 149/40 mod. 32, sull'obice da 149/19 mod. 32, e sull'obice da 210/22 mod. 32	311	1157
8 »	PERSONALE OPERAIO. — Assunzione di mano d'opera	314	1167
8 »	ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 1933-34	318	1176
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Conferimento della qualifica di primo capitano	319	1185
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 741. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi	362	1321
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 742. – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n, 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi	363	1323
8 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1128. – Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1933 n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica	494	1819

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giugno 1933	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.	322	1191
12 »	AVANZAMENTO. – Decreto ministeriale riguardante le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria in servizio presso il centro chimico militare	327	1213
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di custodia per piatti e posate degli allievi delle accademie militari	315	1169
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Calzature leggere per truppe alpine	316	1173
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Congedo straordinario per cure balneo-termali agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra	320	1186
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento dei parchi zappatori-minatori	321	1186
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1176. – Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra.....	510	1851
18 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Funzionamento dei consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno	334	1225
18 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Scioglimento di sezioni di tiro a segno	335	1229
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici » – Categoria I e II – e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	323	1193
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo n. 13 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: I. Istruzioni ed esercitazioni militari. II. Difesa contraerei territoriale	328	1214

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giugno 1933	SCUOLE MILITARI. — Concessione di speciali posti gratuiti ad allievi del primo anno dei corsi ordinari delle accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1933-34	329	1214
21 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo da esaminare per le designazioni dei promovibili nell'anno 1933-XI	332	1218
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Semplificazioni contabili	324	1207
22 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Denominazione delle artiglierie in servizio	325	1209
22 »	STATO DEGLI UFFICIALI-DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione relativa ai Regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920 sul matrimonio degli ufficiali	326	1211
22 »	AVANZAMENTO. — Nomina della commissione tecnica per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1934	330	1217
22 »	TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione	331	1217
22 »	AVANZAMENTO. — Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	333	1219
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 930. - Istituzione del « Fondo di previdenza sottufficiali del R. esercito »	407	1509
23 »	MILITARI DI TRUPPA. — Norme per lo svolgimento degli esami per la qualifica di radiotelegrafista delle varie armi (genio escluso)	336	1233
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno castorino per allievi delle accademie militari	337	1237
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare, indetto col decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI	388	1465

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 giugno 1933	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	347	1257
27 »	PENSIONI. — R. decreto n. 703. – Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei Conti	364	1325
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 769. - Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, per stipendi, pensioni ed altri assegni al personale	373	1398
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 770. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari	374	1399
28 »	PENSIONI. — R. decreto n. 704. – Norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni...	365	1333
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della combinazione di tela rasata bleu per i militari rancieri e per i militari macellai delle compagnie di sussistenza	338	1239
29 »	TRASPORTI. — Ammissione dei marescialli sui treni direttissimi	339	1243
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	342	1249
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	343	1250
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul carro armato mod. 32	344	1250
29 »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933-Anno XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	345	1250

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 giugno 1933	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933-Anno XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	346	1255
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	348	1260
29 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 944. – Modificazioni al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari	410	1521
3 luglio 1933	PENSIONI. — Inoltro al ministero degli atti medico-legali espletati ai fini di pensione	350	1291
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distretti di reclutamento per le truppe da montagna, con l'indicazione delle zone dalle quali devono essere tratte le reclute per gli alpini e quelle per l'artiglieria da montagna.	352	1295
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Codice per i collegamenti aereo-terrestri	358	1299
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI .— Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati dello amministrazioni militari ed ai sottufficiali	353	1295
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	354	1296
6 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano - 6-7-8 settembre 1933-Anno XI	355	1297
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro – parte 5ª – fascicolo I (strumenti e mezzi tecnici per il tiro contro obiettivi terrestri) del volume IV dell'addestramento dell'artiglieria	356	1298
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1933-XI »	357	1299
6 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto 6 luglio 1933-Anno XI. - Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	360	1300

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 luglio 1933	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	361	1303
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra	372	1397
6 »	AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	375	1402
6 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione militare	401	1499
6 »	COLONIE. — Legge n. 999. - Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia	470	1731
6 »	STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1050. - Assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio	495	1821
6 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1116 col quale la « Fondazione Luigi Chiampo », costituita col capitale nominale di L. 15.000 e destinata a favore dei militari di truppa della tenenza dei CC. RR. di Ciriè viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	511	1897
7 »	RECLUTAMENTO. - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia	380	1406
12 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Annotazioni, sulle carte personali, degli incaricati di capo gruppo o capo sezione dell'U. N. U. C. I.	371	1395
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 gennaio 1933-XI n. 135, e norme di concorso per l'ammissione di sottufficiali della R. guardia di finanza alla R. accademia di Modena	389	1466

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 luglio 1933	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per granata da 100 G. E. mod. 932	366	1369
13 »	SCUOLE MILITARI. — Esito del corso superiore balistico	367	1369
13 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	368	1370
13 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	369	1371
13 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1912	370	1375
13 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito il presidente dell'Unione militare	395	1475
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è soppressa la divisione pensioni, è costituito nella direzione generale personali civili e affari generali, in via provvisoria, un servizio pensioni e ne vengono determinate le attribuzioni	383	1455
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	390	1471
20 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *A* per ufficiali generali	376	1404
20 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B*	377	1404
20 »	CONCORSI E GARE. — Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1933-XI.	378	1405
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico)	379	1405
20 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per partecipare a speciali corsi di istruzione	381	1409
20 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	382	1411

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 luglio 1933	DIVISA DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Divisa del personale delle musiche presidiarie	384	1459
21 »	TRASPORTI. — Viaggi per licenza degli ufficiali sulle autolinee Teramo-Giulianova e Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto	385	1461
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33	391	1472
21 »	AVANZAMENTO. — Limiti per l'inscrizione dei capitani in S. P. E. sul quadro d'avanzamento anticipato per esami per l'anno 1934	392	1472
21 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovetture Ansaldo durante l'esercizio 1933-34	393	1473
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Copriletti per sergenti e sergenti maggiori	397	1493
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di carica per sottufficiali radiotelegrafisti	398	1495
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che affida a S. E. l'on. Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione del ministero della guerra	386	1463
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra	387	1464
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	400	1497
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a undici posti di vice ragioniere d'artiglieria	474	1757
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	394	1474

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 luglio 1933	COLONIE. — Decreto del ministero delle colonie col quale è approvata l'istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni coi corpi e servizi del R. esercito	413	1545
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1001. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34 e provvedimenti di carattere finanziario	481	1783
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto relativo all'espropriazione dell'uso di brevetti in proprietà o in licenza del sig. Cohen Venezian Carlo	503	1832
29 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1159, col quale la « Fondazione capitano Enea Cavalieri » è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 14.000 fatta dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri per la costituzione di una biblioteca di cultura generale per uso degli ufficiali del 2° reggimento bersaglieri ed è approvato il nuovo statuto della detta fondazione	512	1901
29 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 1236. – Modificazione dell'organico dei carabinieri reali in servizio presso la R. aeronautica	526	1935
2 agosto 1933	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per tenenti di artiglieria in S. P. E. per l'anno 1933	404	1503
3 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) 5 novembre 1933-Anno XII	399	1497
4 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Adozione dell'uniforme estiva per gli ufficiali	396	1491
4 »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande per l'ammissione alle prove (facoltative) per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	405	1503
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	419	1575

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agosto 1933	COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Ammisssione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto Coloniale Fascista di Roma	420	1581
9 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica.....	421	1583
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito	422	1584
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione	423	1587
9 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	424	1589
9 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	425	1592
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria e per il centro chimico militare	426	1593
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria	427	1596
9 »	SCUOLE MILITARI. — 3° corso superiore balistico	428	1598
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso di abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento	429	1603
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	430	1605
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi sulla difesa chimica per ufficiali delle varie armi, corpi e servizi	431	1606
9 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XIII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.....	432	1607
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione	433	1610

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agosto 1933	SERVIZIO SANITARIO. — Corsi preparatori agli esami di avanzamento ad anzianità per i capitani medici e chimici farmacisti ed i tenenti medici e chimici farmacisti in S. P. E. compresi nei limiti di avanzamento ad anzianità per il 1934	434	1613
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di insegnamento di calcolo meccanico	435	1613
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria da assegnare all'ufficio A. P. dell'ispettorato dell'artiglieria ed alla sezione esperienze per fanteria	436	1615
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di geodesia operativa	437	1616
9 »	SOTTUFFICIALI. — Corso di ginnastica militare per sottufficiali	438	1619
9 »	SOTTUFFICIALI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	439	1620
9 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	440	1621
9 »	SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a « Capo radiotelegrafista »	441	1622
9 »	SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	442	1626
9 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzioni di mascalcia	443	1628
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli.	444	1631
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di guardabatteria nei forti.	445	1633
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale	446	1640
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XIV corso artificieri di artiglieria	447	1651

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agosto 1933	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi	448	1654
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per artificieri del genio	449	1659
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per sottufficiali del genio meccanici elettricisti	450	1660
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 1° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista di 3ª classe	451	1662
9 »	SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali aspiranti alla carica di guardia-colombaia aggiunto mobilitabile	452	1664
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio	453	1665
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi	454	1666
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio capi operai motoristi	455	1668
9 »	SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio	456	1669
9 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso di istruzione per aspiranti capi officina reggimentale	457	1676
9 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso di istruzione per sottufficiali meccanici automobilisti presso l'officina automobilistica R. esercito di Bologna	458	1680
9 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso per conseguire l'idoneità a capo-meccanico automobilista	459	1681
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi pratici addestrativi per sottufficiali presso il centro chimico militare	460	1682

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agosto 1933	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento di personale della specialità zappatori minatori del genio sul servizio pompieristico militare	461	1683
10 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Adozione della grande uniforme estiva e dell'uniforme ordinaria estiva per montare a cavallo	406	1507
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta dell'uno per cento sugli stipendi e paghe dei sottufficiali inscritti al fondo previdenza sottufficiali del R. esercito	408	1515
10 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti	409	1519
11 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1297. – Istituzione della compagnia carabinieri reali della Somalia Italiana	569	2081
12 »	AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri d'avanzamento a scelta per il 1934	414	1563
17 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	411	1527
17 »	DISCIPLINA MILITARE – DISPOSIZIONI VARIE. — Modifiche alle norme relative agli onori, al suono degli inni nazionali ed al posto della bandiera negli schieramenti e sfilamenti	412	1543
17 »	SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo-radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe di sottufficiali del genio	415	1564
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per un batteria controaerei da posizione da 76/40 » – Pubblicazione 2411 – Edizione 1932	416	1565
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da 76/45 » - Pubblicazione 2412 – Edizione 1932	417	1566
18 »	EQUIPAGGIAMENTO — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo	418	1566

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 agosto 1933	AVANZAMENTO. — Domando dei capitani in S. P. E. per concorrere all'avanzamento anticipato per esami per l'anno 1934	465	1719
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	497	1827
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito il vice presidente dell'Unione militare	502	1831
24 »	PERSONALE OPERAIO. — Assunzione di mano d'opera	462	1695
24 »	RECLUTAMENTO. — Varianti alla circolare n. 519 del *giornale militare* del 1931	463	1697
24 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Acquisto di immobili per uso militare	464	1699
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1933-34	466	1719
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	467	1722
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riparazione dei materiali del gruppo *C*	468	1722
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	469	1724
24 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento relativi ia colonnelli medici in congedo compresi nei limiti d'anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1933-XI	475	1764
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri effettivi del collegio medico-legale	498	1828
28 »	AVANZAMENTO. — Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	471	1751

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agosto 1933	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami d'idoneità all'avanzamento per anzianità ed a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario in S. P. E. da iscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1934.	476	1765
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ammissione agli esami di concorso per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistente del genio militare	482	1785
30 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Rapporti informativi per gli ufficiali in congedo che rivestono la carica di capo-gruppo o di capo-sezione dell'U. N. U. C. I.	479	1775
31 »	TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie	472	1753
31 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento degli ufficiali	473	1755
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. I. C. A. T. – non in vendita – Edizione 1933-XI	477	1768
31 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Foligno – 14-15-16 settembre 1933-XI	478	1769
31 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1184. – Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	509	1849
4 sett. 1933	AVANZAMENTO. – Prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti delle armi combattenti	493	1810
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Stralcio dell'istruzione sul tiro controaerei delle artiglierie: edizione 1930 » – edizione 1933	563	2061
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stipendi ed altri assegni fissi. Prescrizione biennale	496	1823
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno turchino foderato di pelliccia per carabinieri motociclisti	480	1777

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 sett. 1933	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	483	1786
7 »	CONCORSI E GARE. — Gare nazionali militari	484	1787
7 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.....	485	1789
7 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	486	1795
7 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento di zappatori di fanteria sul servizio pompieristico militare	487	1798
7 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare	488	1801
7 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco nominativo degli ufficiali di artiglieria (capitani e tenenti) che devono frequentare il 1° corso di tiro ed il corso per ufficiali triangolatori di cui alla circolare n. 427 del 9 agosto 1933	489	1802
7 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XIII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.....	490	1805
7 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo - 28-29-30 settembre 1933-Anno XI	491	1808
7 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.	492	1809
7 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1262, col quale la « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone », costituita col legato di L. 10.000 disposto dall'intestatario della fondazione stessa a favore del circolo ufficiali del reggimento Genova cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto...	554	2039
7 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1295. - Modifiche alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.	570	2087

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 sett. 1933	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i componenti il consiglio d'amministrazione ed il comitato dei sindaci del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »	534	1947
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	499	1830
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	500	1830
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	501	1830
14 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.	504	1834
14 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di cinghia per bardatura a basto (*con una tavola di disegni*)	508	1847
14 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale	599	2197
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	527	1937
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	575	2101
17 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale è concessa la medaglia d'oro al valor militare all'arma di cavalleria	538	1959
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti alla circolare n. 596 del 1932 relativa al berretto di panno g. v. di fatica mod. XI	513	1905
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	576	2102

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 sett. 1933	UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme per l'inscrizione di ufficio ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, all'Unione nazionale ufficiali in congedo ...	505	1841
21 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali...	506	1843
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fodera nera per avvolgere abiti per allievi degli istituti militari	507	1845
21 »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1275. - Norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-18	540	1963
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1245. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari	543	1969
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1285. - Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263	555	2043
21 »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1284. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651	556	2045
21 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1278. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629	557	2047
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1273. - Istituzione dell'Ispettorato della fanteria	571	2091
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la sostituzione di un membro della commissione del personale della giustizia militare fino al 31 dicembre 1933-XII.....	600	2198

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 sett. 1933	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto n. 1449. - Norme esecutive per l'applicazione della legge 30 maggio 1932, n. 759, sull'incremento dell'automobilismo pesante	629	2289
26 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra e per capitani presso le scuole centrali	514	1907
28 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distinzioni onorifiche di guerra. — Fissazione di un termine perentorio per l'inoltro di domande nei casi eccezionali nei quali è ancora consentito di sollecitare la concessione di distinzioni onorifiche di guerra	515	1909
28 »	TRASPORTI. — Trasporti di materiali in conto corrente sulle FF. SS.	516	1911
28 »	TRASPORTI. — Trasporti per via ordinaria di materiali per gli enti della milizia per la D. T. C. A. T.	517	1913
28 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli	518	1915
28 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	519	1917
28 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco nominativo degli ufficiali di artiglieria (capitani e tenenti) che devono frequentare il 2°, 3° e 4° corso di cui alla circolare n. 427 del 9 agosto 1933	520	1919
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'affardellamento dei bersaglieri - ediz. 1933-XI	521	1925
28 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al settimo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	522	1926
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1340. — Attribuzioni degli ispettori della fanteria, dell'artiglieria, del genio, delle truppe celeri e delle truppe alpine	572	2093
28 »	COLONIE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 1490. - Approvazione degli organici della divisione carabinieri reali della Tripolitania	649	238

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 sett. 1933	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1477, col quale la « Fondazione dell'Aerostiere », eretta in ente morale con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 851 e destinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, viene devoluta a favore dei militari di truppa del battaglione aerostieri e fotografi dell'8° reggimento genio	672	2437
29 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità dei capitani delle armi combattimenti	523	1926
29 »	AVANZAMENTO. — Promozioni per merito eccezionale e promozioni per merito di guerra	544	1971
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare	577	2102
3 ottobre 1933	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	536	1949
4 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iscritti alla milizia universitaria	532	1946
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione militare	601	2199
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese relative all'intervento degli agenti dell'amministrazione finanziaria nella stipulazione dei contratti per vendita di materiali fuori uso	524	1931
5 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Soppressione degli speciali esami istituiti presso i reggimenti del genio (battaglioni e compagnie r.t.) per i giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito	525	1933
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento formale dei reparti - Volume II dell'addestramento dell'artiglieria	528	1938

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 ottobre 1933	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la statistica sanitaria militare	529	1939
5 »	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	530	1939
5 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi a frequentare il 3° corso superiore balistico	531	1946
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	533	1947
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	535	1949
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento dell'ispettorato di mobilitazione della divisione militare di Chieti e del comando della XXIV brigata di fanteria	537	1952
5 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Carro bagaglio (tipo unico) (*con una tavola di disegni*)	541	1965
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distintivo per gli ufficiali stranieri che hanno frequentato la scuola di guerra in Italia	558	2049
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione di acquisti, di cui all'art. 1 comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.....	695	2523
7 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale che stabilisce come debba essere custodita e portata l'insegna della medaglia d'oro al valor militare concessa all'arma di cavalleria	539	1961
10 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	545	1972
10 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di due membri della commissione speciale nominata per l'anno 1933 per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	564	2061

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 ottobre 1933	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla nomina, per l'anno 1933, dei membri del Consiglio dell'esercito, di cui all'articolo 14, lettera *c*), del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69	582	2109
12 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Spilla di forma ovale, in argento od in metallo bianco, col rilievo di due teste di lupo, per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) appartenenti ai due reggimenti « Toscana » 77° e 78° fanteria di linea	542	1967
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	546	1985
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.	547	1986
12 »	AVANZAMENTO. — Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato	548	1990
12 »	CONCORSI E GARE. — Gara nazionale di scherma tra ufficiali per il titolo di « Campione dell'esercito » ...	549	1991
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia	550	1992
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Note sul tiro contraereo	551	1997
12 »	RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Esperimento teorico-pratico presso il centro rifornimento quadrupedi di Persano per tenenti veterinari di nuova nomina	552	1997
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI .— R. decreto che dichiara sciolto l'« Ufficio coordinamento » ed istituisce una « Segreteria militare »	573	2097
12 »	AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.....	659	2405

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 ottobre 1933	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1510, col quale viene modificato l'art. 12 dello statuto organico del museo storico dei bersaglieri approvato con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879	673	2441
15 »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO, NELLA R. MARINA E NELLA R. AERONAUTICA. — Servizio dei cappellani militari nel R. esercito	559	2051
18 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	578	2105
19 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole la scuola di guerra	560	2053
19 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore.....	561	2055
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Bottoni di metallo per il cappotto di panno castorino per allievi delle accademie militari	562	2057
19 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1933 dei tenenti colonnelli di amministrazione in ausiliaria	565	2062
19 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici	566	2063
19 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare ad ostacoli e categoria di salto (percorso a tempo) comprese nella riunione di Treviso 10 novembre 1933-Anno XII...	567	2063
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare	568	2064
19 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1934	579	2105
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1404. - Modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito ed altre disposizioni in vigore	607	2237

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 ottobre 1933	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI .— Decreto ministeriale che indice l'esame, previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe	610	2247
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1391. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti	617	2261
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1379, - Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo	630	2307
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1465. - Dipendenza e attribuzioni degli ispettori di mobilitazione	631	2309
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto numero 1475. - Attribuzioni dell'ispettore dei servizi di commissariato e degli ispettori di commissariato di zona	632	2311
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in s. p. e.	581	2109
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	594	2163
20 »	DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche ed un componente della segreteria del comitato stesso	618	2263
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in s. p. e. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	580	2107
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli assegni del personale in prova	598	2195

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ottobre 1933	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra dei giovani nati nell'anno 1902	602	2228
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sospensione degli assegni di caroviveri ai pensionati che prestano opera retribuita presso le amministrazioni pubbliche	574	2099
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	583	2110
26 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario	584	2111
26 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed anticipato dei primi capitani e capitani delle varie armi	585	2117
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo capitani consegnatari	586	2127
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	587	2128
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Guida pratica per gli ufficiali ai distretti	588	2129
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito	589	2129
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Tabelle per la liquidazione degli stipendi, paghe e supplemento ai sottufficiali di tutte le armi e corpi, con l'applicazione della ritenuta dell'1 % per il « Fondo di previdenza » dal 1° luglio 1933	590	2130
26 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito	591	2130
26 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito	592	2147
26 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari in s. p. e. ammessi a frequentare il corso d'integrazione	593	2163

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 ottobre 1933	CONCORSI E GARE. — Corsa militare a siepi compresa nella riunione di corse del 4 novembre a Foggia « Premio della Vittoria »	595	2170
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1454 riguardante la determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili. – Norme esecutive.....	702	2537
1° nov. 1933	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Costituzione dell'Istituto superiore tecnico d'artiglieria.....	597	2193
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	603	2228
2 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia	604	2229
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria e d'automobilismo. – Pubblicazione n. 2135 - ediz. 1930 ».....	605	2231
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	606	2231
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari	660	2406
2 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1593. – Modificazioni al programma per l'avanzamento dei capitani del genio.....	687	2507
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Fissazione di un termine perentorio per l'inoltro, in casi eccezionali, delle domande di concessione della croce al merito di guerra per benemerenze acquisite in colonia in periodi di « cicli operativi ».....	619	2264
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di idoneità per la promozione al grado 9ª nei ruoli del gruppo *B* degli impiegati civili dell'amministrazione militare	680	2491

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 nov. 1933	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è nominato un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	661	2409
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme da osservare per le pubblicazioni « non in vendita »	608	2241
9 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Norme circa le assegnazioni degli alloggi demaniali per i personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra	609	2243
9 »	AVANZAMENTO. — Tenenti delle armi combatenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato	611	2249
9 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari in S. P. E...	612	2249
9 »	ORDINAMENTO DEL E. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo *M* per il 1934.....	613	2250
9 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	614	2252
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme ».....	620	2265
9 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che sostituisce il presidente della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.....	662	2410
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito il presidente della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.....	696	2524
10 »	AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi	663	2411
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*)	681	2500

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 nov. 1933	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	621	2266
15 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 115	633	2315
16 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E DELLA TRUPPA. — Distintivo d'onore per ferite o mutilazioni riportate in azioni per la Causa Nazionale	615	2257
16 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Armamento delle guardie d'onore e delle guardie alle caserme fornite dai reggimenti di cavalleria muniti di lancia	616	2259
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva	622	2266
16 »	CONCORSI E GARE. — Campionati militari di campagna, ippico e di tiro	623	2268
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle RR. università per l'anno scolastico 1933-34	624	2275
16 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere, fino al 31 dicembre 1933	625	2275
16 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli di gomma piena con foro per biciclette e di gomme semipneumatiche per auto, durante l'esercizio finanziario 1933-34	626	2279
16 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare	627	2281
16 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame di domande di riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra	628	2282
20 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1610. – Autorizzazione agli ufficiali delle forze armate a fregiarsi del distintivo d'onore di ferite per azioni fasciste	688	2509

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 nov. 1933	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1609. – Ordinamento del comando del corpo di stato maggiore	689	2511
21 »	ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai giovani appartenenti all'O. N. B.	650	2385
21 »	MILITARI DI TRUPPA. — Revoca della misura di sicurezza detentiva della assegnazione a case di lavoro e a colonie agricole per militari alle armi	651	2389
23 »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Spedizione di libri eccedenti il peso di un chilogramma	634	2317
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni particolari dell'ispettore del genio	635	2319
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 1926, n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781	636	2321
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Biblioteche militari di presidio	637	2325
23 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Assegnazione ed impiego degli autoveicoli del R. esercito	638	2327
23 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Cuoio per coperture d'inforcatura e ripari di basto	639	2339
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni per la esecuzione delle norme per l'inscrizione di ufficio all'U. N. U. C. I. ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3242	640	2341
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	641	2353
23 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — XI corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	642	2353
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi. — Ediz 1933	643	2355

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 nov. 1933	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle stazioni fotoelettriche – stazione fotoelettrica carreggiata da cm. 90	644	2356
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle stazioni fotoelettriche – stazione autofotoelettrica da cm. 90	645	2356
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	646	2357
23 »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933	647	2358
23 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	648	2358
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa reggi sciabola per allievi delle accademie militari (*con una tavola di disegni*).	652	2391
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti previsti all'art. 26 del regolamento sulle pensioni civili e militari	669	2415
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto che detta le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, relativo alla istituzione del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »	703	2549
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1603. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari	707	2597
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1709. — Avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'istituto geografico militare	716	2625
27 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1711. – Integrazione della composizione del tribunale supremo militare con la rappresentanza della R. aeronautica	717	2627

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 nov. 1933	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n 1712. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote	718	2629
30 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano.....	653	2393
30 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo d'onore per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano.....	654	2395
30 »	SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alle norme attualmente in vigore per i trasferimenti dei sottufficiali.	655	2397
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pesatura obbligatoria nelle spedizioni di masserizie per trasferimento.....	656	2399
30 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Acquisto di armi di precisione per esercitazioni speciali da parte delle sezioni di tiro a segno	657	2401
30 »	TRASPORTI. — Spese da imputarsi sul capitolo trasporti.....	658	2403
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al «Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico».....	664	2412
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso dello sci	665	2412
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	666	2413
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura di credito concessa dall'«Unione militare» agli ufficiali del R. esercito in S. P. E. e riassunti.....	667	2413
30 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme degli ufficiali di complemento di prima nomina	668	2414
30 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario.....	670	2416

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 nov. 1933	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.. — R. decreto n. 1713. — Cessione gratuita di materiali d'armamento e munizioni del R. esercito alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale	719	2631
6 dic. 1933	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottotenenti di complemento del genio alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, per la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma del genio	671	2419
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali di stato maggiore ed ufficiali impiegati nel servizio di stato maggiore..	690	2513
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Conferimento della qualifica di primo capitano	697	2525
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di registro- fatture di merci	674	2443
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vendita di quadrupedi riformati.....	675	2445
7 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare	676	2447
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della staffa porta bandiera.....	677	2451
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi per copricapi e per controspalline.....	678	2455
7 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Servizio delle riparazioni da effettuarsi nelle officine reggimentali del capo armaiuolo	679	2489
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	682	2501
7 »	AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi.....	683	2502
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche.....	684	2503

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 dic. 1933	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.....	685	2503
7 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato	686	2504
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1706. – Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922	720	2633
14 »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	691	2515
14 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI – COLONIE. — Divisa degli ufficiali dei RR. CC. TT. CC.....	692	2517
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari.	693	2519
14 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Data anniversaria da commemorarsi dal corpo sanitario militare.....	694	2521
14 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambio di guarnigione dei reggimenti di cavalleria....	698	2526
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'« Addestramento formale dei reparti ».....	699	2526
14 »	CONCORSI E GARE. — Corso militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – gennaio-febbraio 1934-XII	700	2527
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di otto ufficiali in S. P. E. al 1° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno accademico 1933-34.....	701	2529
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili...	724	2647
19 »	CONCORSI E GARE. — XXIII campionato militare ippico (1ª prova preolimpionica) – aprile 1934....	725	2648
21 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme degli ufficiali in congedo	704	2559
21 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli	705	2561

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 dic. 1933	UFFICIALI IN CONGEDO. — Dipendenze, destinazione e impiego degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	706	2563
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Facilitazioni per la nuova uniforme agli ufficiali di complemento che debbono iniziare il servizio di prima nomina al 1° febbraio 1934	708	2599
21 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche per il 1934-XII	709	2599
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali ammessi al 3ª corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche.	710	2601
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la costituzione dei depositi di materiali esplosivi » edizione 1931	711	2601
21 »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1878	712	2602
21 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di nafta per motori ad iniezione (petrolina) agli enti dello esercito	713	2602
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	714	2619
21 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	715	2619
28 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo per gli ufficiali a disposizione della R. marina	721	2639
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni dell'ispettore di mobilitazione	722	2641
28 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Materiali del gruppo *C* perduti da militari di truppa	723	2645
28 »	CONCORSI E GARE. — Gare nazionali di scherma fra ufficiali	726	2649
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Codice G – Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito	727	2655
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme pratiche di costruzione delle fosse sistema «Mouras»	728	2655

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *giornale militare* 1933

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LXVII
Amministrazione e contabilità	»	LXXI
Arma dei carabinieri reali	»	LXXVI
Armi, munizioni e bufetterie	»	LXXVII
Avanzamento	»	LXXVII
Cavalli	»	LXXXV
Circoscrizione territoriale militare	»	LXXXV
Colonie	»	LXXXV
Concorsi e gare	»	LXXXVI
Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico	»	LXXXIX
Disciplina militare	»	LXXXIX
Disposizioni varie	»	LXXXIX
Divisa degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa	»	XCII
Equipaggiamento	»	XCIII
Fondazioni	»	XCV
Giustizia militare	»	XCVI
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	XCVI
Istruzione premilitare	»	XCVIII
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	XCIX
Matricola	»	C
Militari di truppa	»	C
Onorificenze e ricompense	»	CI

Ordinamento del R. esercito ..... *Pag.* CII
Pensioni..... » CV
Personale operaio..... » CV
Pubblicazioni militari ..... » CVI
Reclutamento ..... » CXI
Scuole militari ..... » CXIII
Servizio automobilistico..... » CXV
Servizio del genio..... » CXVI
Servizio dell'assistenza spirituale nel R. esercito, nella R. marina e nella R. aeronautica ..... » CXVII
Servizio di artiglieria ..... » CXVII
Servizio di commissariato ..... » CXVIII
Servizio sanitario..... » CXVIII
Servizio territoriale..... » CXIX
Servizio veterinario..... » CXIX
Sottufficiali..... » CXX
Stato degli ufficiali ..... » CXXI
Stipendi, assegni ed indennità..... » CXXIII
Tiro a segno nazionale ..... » CXXIII
Trasporti..... » CXXIV
Ufficiali in A. R. Q. e in congedo ..... » CXXV
Ufficiali e truppa all'estero ..... » CXXVI
Errata-corrige..... » CXXVII

Ordini del giorno all'esercito..... *Pag.* CXXIX
Notificazioni..... » CXXX
Avvisi..... » CXXXI
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1933..... » CXXXII

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
20 dic. 1932	Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1933	43	168
21 »	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 17 posti di vice ragioniere di artiglieria	226	899
22 »	Risultato del concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 30 gennaio 1932	27	95
30 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi per esami a diciotto posti di assistente aggiunto del genio militare ed a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi	44	169
31 »	Note di qualifica	24	91
19 gennaio 1933	Raccolta e conservazione dei documenti di stato civile degli impiegati civili	31	123
20 »	Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a 3 posti nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, di cui uno per chimico aggiunto a due per fisico aggiunto, e a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare.	86	345
25 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1933	188	358
31 »	Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra	116	428
16 febbraio 1933	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	100	381
20 »	Commissione esaminatrice del concorso per esami, per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11° – gruppo *C*)	138	473

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 marzo 1933	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	119	430
22 »	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio	192	736
22 »	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami, a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi	193	738
23 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	152	510
23 »	R. decreto-legge n. 227. — Elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi	187	725
8 aprile 1933	Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva	196	739
13 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami e per titoli a 3 posti nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, di cui 1 per chimico aggiunto e 2 per fisico aggiunto, e a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare	238	923
14 »	Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1932 - Anno X	264	971
28 »	R. decreto-legge n. 407. — Disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi	262	967
1 maggio 1933	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami e per titoli, a due posti di fisico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici civili per il servizio chimico militare	317	1175
7 »	Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 28 posti di disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X	299	1121

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 maggio 1933	Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso ad un posto di chimico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare	300	1123
8 giugno 1933	Legge n. 741. — Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi	362	1321
8 »	Legge n. 742. — Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933. n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi	363	1323
26 »	Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare, indetto col decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI	388	1465
6 luglio 1933	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	353	1295
6 »	Decreto ministeriale che modifica la costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra	372	1397
15 »	Decreto ministeriale col quale è soppressa la divisione pensioni, è costituito nella direzione generale personali civili e affari generali, in via provvisoria, un servizio pensioni e ne vengono determinate le attribuzioni	383	1455
25 »	Decreto ministeriale che indice un concorso a undici posti di vice ragioniere d'artiglieria	474	1757
27 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	394	1474
28 agosto 1933	Ammissione agli esami di concorso per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare	482	1785
7 sett. 1933	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	483	1786

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 sett. 1933	Decreto ministeriale concernente la sostituzione di un membro della commissione del personale della giustizia militare fino al 31 dicembre 1933-XII	600	2198
30 »	Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare	577	2102
3 ottobre 1933	Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	538	1949
4 »	Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione militare	601	2199
12 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	546	1985
12 »	R. decreto che dichiara sciolto l'« Ufficio coordinamento » ed istituisce una « Segreteria militare »	573	2097
19 »	Decreto ministeriale che indice l'esame, previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, d'idoneità all'avanzamento dei Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe	610	2247
26 »	Sospensione degli assegni di caroviveri ai pensionati che prestano opera retribuita presso le amministrazioni pubbliche	574	2099
2 nov. 1933	Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per la promozione di sette ufficiali d'ordine a primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari	660	2406
6 »	Decreto ministeriale che indice gli esami di idoneità per la promozione al grado 9° nei ruoli del gruppo *B*. degli impiegati civili dell'amministrazione militare.	680	2491
10 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*)	681	2500
16 »	Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva	622	2266
27 »	R. decreto-legge n. 1709. — Avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'istituto geografico militare	716	2625

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 dic. 1933	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	682	2501
16 »	Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	724	2647
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
25 ottobre 1932	R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	42	167
23 dic. 1932	Riammissione alle aste	5	12
29 »	R. decreto-legge n. 1713. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ad alcuni bilanci speciali per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario	35	130
12 gennaio 1933	Dipendenza amministrativa degli enti trasferiti da uno ad altro corpo d'armata	25	93
20 »	Servizio apertura dei colli in arrivo	41	165
23 »	R. decreto-legge n. 14. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario	87	355
16 febbraio 1933	R. decreto-legge n. 109. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario	127	448
21 »	Varianti alla circolare 320 del *giornale militare* 1928, contenente le norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario	114	425
23 »	Riammissione alle aste	102	384
16 marzo 1933	Comunicazioni dei contratti stipulati agli uffici finanziari	136	469

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 marzo 1933	Esclusione dalle aste	139	473
23 »	R. decreto n. 253. — 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33	214	875
23 »	R. decreto-legge n. 254. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario	215	876
13 aprile 1933	Esclusione dalle aste	197	743
20 »	Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	217	879
20 »	Legge n. 389. — Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934	265	973
20 »	R. decreto-legge n. 372. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario	266	989
27 »	Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni statali ed a privati	227	900
27 »	Previsioni della spesa per l'esercizio finanziario 1933 1934	228	901
27 »	Esclusione dalle aste	229	906
4 maggio 1933	Esclusione dalle aste	240	930
11 »	Ritenute erariali sugli assegni del personale in prova	249	939
11 »	Esclusione dalle aste	251	945
25 »	Esclusione dalle offerte per contratti con lo Stato	282	1054
1° giugno 1933	Esclusione dalle aste	287	1063
1° »	R. decreto n. 613. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, per stipendi ed altri assegni al personale	340	1245

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 giugno 1933	R. decreto-legge n. 615. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario.....	341	1246
8 »	Raccolta dei documenti di stato civile occorrenti per la liquidazione delle pensioni o delle altre competenze degli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali ed operai che cessano dal servizio.....	295	1109
19 »	Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici » — Categoria I e II — e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale ».....	323	1193
22 »	Semplificazioni contabili.....	324	1207
22 »	R. decreto-legge n. 930. — Istituzione del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito ».....	407	1509
27 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.....	347	1257
27 »	R. decreto n. 769. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, per stipendi, pensioni ed altri assegni al personale.....	373	1398
27 »	R. decreto-legge n. 770. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari.....	374	1399
29 »	Esclusione dalle aste.....	342	1249
29 »	Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.....	343	1250
6 luglio 1933	Esclusione dalle aste.....	354	1296
21 »	Ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33.....	391	1472
29 »	R. decreto-legge n. 1001. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34 e provvedimenti di carattere finanziario.....	481	1783

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 agosto 1933	Ritenuta dell'uno per cento sugli stipendi e paghe dei sottufficiali inscritti al fondo previdenza sottufficiali del R. esercito	408	1515
18 »	Decreto ministeriale col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	497	1827
24 »	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1933-34	466	1719
24 »	Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare	467	1722
24 »	Riparazione dei materiali del gruppo *C*	468	1722
5 sett. 1933	Stipendi ed altri assegni fissi. Prescrizione biennale	496	1823
12 »	Decreto ministeriale col quale sono nominati i componenti il consiglio d'amministrazione ed il comitato dei sindaci del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »	534	1947
14 »	Esclusione dalle aste	499	1830
14 »	Esclusione dalle aste	500	1830
14 »	Riammissione alle aste	501	1830
15 »	Decreto ministeriale col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	527	1937
15 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	575	2101
21 »	R. decreto-legge n. 1245. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nochè ai bilanci di alcune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari	543	1969

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 sett. 1933	R. decreto n. 1285. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263	555	2043
5 ottobre 1933	Spese relative all'intervento degli agenti dell'amministrazione finanziaria nella stipulazione dei contratti per vendita di materiali fuori uso	524	1931
5 »	R. decreto col quale sono effettuati movimenti nei componenti la commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2ª, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	695	2523
19 »	R. decreto-legge n. 1391. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34 ed altri indifferibili provvedimenti	617	2261
25 »	Ritenute sugli assegni del personale in prova	598	2195
26 »	Esclusione dalle aste	583	2110
26 »	R. decreto n. 1454 riguardante la determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili. - Norme esecutive	702	2537
2 nov. 1933	Riammissione alle aste	603	2228
8 »	Decreto ministeriale col quale è nominato un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato	661	2409
9 »	R. decreto col quale è sostituito il presidente della commissione di acquisti di cui all'art. 1 comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	696	2524
23 »	Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.	641	2353
27 »	R. decreto che detta le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, relativo alla istituzione del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »	703	2549

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 nov. 1933	R. decreto-legge n. 1603. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari	707	2597
30 »	Apertura di credito concessa dall'« Unione militare » agli ufficiali del R. esercito in S. P. E. e riassunti	667	2413
7 dic. 1933	Tassa di registro-fatture di merci	674	2443
7 »	Vendita di quadrupedi riformati	675	2445
21 »	Facilitazioni per la nuova uniforme agli ufficiali di complemento che debbono iniziare il servizio di prima nomina al 1° febbraio 1934	708	2599
	ARMA DEI CARABINIERI REALI		
8 sett. 1932	Decreto ministeriale che detta le norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929 n. 1413, recante provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali	39	157
9 febbraio 1933	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	71	249
23 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	96	373
11 maggio 1933	Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	267	991
25 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	276	1039
29 luglio 1933	R. decreto-legge n. 1236. - Modificazione dell'organico dei carabinieri reali in servizio presso la R. aeronautica	526	1935
11 agosto 1933	R. decreto n. 1297. - Istituzione della compagnia carabinieri reali della Somalia Italiana	569	2081
21 sett. 1933	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	506	1843

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 sett. 1933	Ufficiali ammessi al settimo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	522	1926
28 »	R. decreto-legge n. 1490. - Approvazione degli organici della divisione carabinieri reali della Tripolitania	649	2383
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE		
13 aprile 1933	Sciabole dei marescialli	189	731
30 nov. 1933	R. decreto n. 1713. - Cessione gratuita di materiali d'armamento e munizioni del R. esercito alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale	719	2631
	AVANZAMENTO		
5 dic. 1932	Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1933 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori	34	129
12 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi	26	95
20 »	Legge n. 1626. - Provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito	15	47
31 »	Decreto ministeriale che sostituisce il segretario delle commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria	9	39
5 gennaio 1933	R. decreto n. 1. - Prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito	16	69
5 »	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo M di cui al capo III - art. 20 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti	17	75

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 gennaio 1933	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo capitani consegnatari di cui al capo IV art. 43 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti	18	77
9 »	Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e del corpo di amministrazione	28	99
9 »	Esami per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli in S. P. E. del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e dei tenenti colonnelli in S. P. E. del corpo di amministrazione ...	29	99
12 »	Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel R.M per il 1933	19	81
12 »	Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo consegnatari per il 1933	20	82
19 »	R. decreto n. 39. - Modificazioni al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. esercito	95	369
23 »	R. decreto-legge n. 26. - Disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito.....	70	247
26 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1933	45	170
26 »	Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1933 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo ...	52	175
31 »	Commissione per l'esame delle domande per l'ammissione alle prove (facoltative) per l'avanzamento anticipato	62	229
31 »	Limiti per l'iscrizione dei tenenti in S. P. E. sul quadro d'avanzamento anticipato per esami, per l'anno 1933	63	229
31 »	Disposizioni relative alla prova per l'avanzamento anticipato per esami dei tenenti.....	64	230

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 gennaio 1933	Commissione per l'esame delle domande per il trasferimento nel ruolo consegnatari	66	233
2 febbraio 1933	Prosposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933	61	227
9 »	Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti dell'arma dei CC. RR. in S. P. E. per l'anno 1933-XI	80	269
15 »	Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	110	393
18 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi	101	384
7 marzo 1933	Commissioni per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali	129	452
7 »	Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e del corpo veterinario	130	453
15 »	Prove per l'avanzamento anticipato per esami dei tenenti	151	509
16 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	145	488
23 »	Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei CC. RR.	153	511
23 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali	154	511
23 »	Capitani delle armi combattenti dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato	155	512
28 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	167	523
30 »	Legge n. 296. - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito	235	917

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 aprile 1933	Capitani delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato	170	589
6 »	Prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti delle armi combattenti	171	591
6 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti)	172	593
6 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza)	176	595
6 »	Limiti di anzianità per la iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro di avanzamento per l'anno 1933	178	596
6 »	Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta ed ad anzianità per l'anno 1933	179	601
13 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	198	744
13 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione, e del corpo veterinario	199	745
13 »	Conferimento della qualifica di primo capitano	205	752
27 »	Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1934	230	906
2 maggio 1933	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti)	245	933
4 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933	247	934
5 »	Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato	248	935
10 »	Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna	256	952

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 maggio 1933	Giudizi d'avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra.	257	953
10 »	Giudizi d'avanzamento per i colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933-XI	258	954
12 »	Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari in A. R. Q. e delle categorie in congedo	268	993
18 »	Corso di istruzione per tenenti colonnelli commissari e per primi capitani di sussistenza in A. R. Q.....	279	1051
18 »	Corso di istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia	280	1051
25 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	283	1055
1 giugno 1933	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria	302	1128
1 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico...	303	1150
1 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio degli specialisti del genio	304	1133
8 »	Conferimento della qualifica di primo capitano	319	1185
12 »	Decreto ministeriale riguardante le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria in servizio presso il centro chimico militare	327	1213
21 »	Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo da esaminare per le designazioni dei promovibili nell'anno 1933-XI	332	1218

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 giugno 1933	Nomina della commissione tecnica per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari, da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1934.	330	1217
22 »	Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	333	1219
6 luglio 1933	R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.....	375	1402
21 »	Limiti per l'inscrizione dei capitani in S. P. E. sul quadro d'avanzamento anticipato per esami per l'anno 1934	392	1472
2 agosto 1933	Quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per tenenti di artiglieria in S. P. E. per l'anno 1933.....	404	1503
4 »	Commissione per l'esame delle domande per l'ammissione alle prove (facoltative) per l'avanzamento anticipato dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	405	1503
12 »	Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri d'avanzamento a scelta per il 1934	414	1563
18 »	Domande dei capitani in S. P. E. per concorrere all'avanzamento anticipato per esami per l'anno 1934	465	1719
24 »	Giudizi d'avanzamento relativi ai colonnelli medici in congedo compresi nei limiti d'anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1933-XI	475	1764
28 »	Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	471	1751
28 »	Commissioni giudicatrici per gli esami d'idoneità all'avanzamento per anzianità ed a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario in S. P. E. da iscrivere nei quadri di avanzamento per l'anno 1934	476	1765
31 »	R. decreto n. 1184. — Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	509	1849

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 sett. 1933	Prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti delle armi combattenti	493	1810
7 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	492	1809
14 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	504	1834
21 »	R. decreto-legge n. 1275. – Norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-18	540	1963
21 »	R. decreto-legge n. 1284. – Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651	556	2045
29 »	Esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	523	1926
29 »	Promozioni per merito eccezionale e promozioni per merito di guerra	544	1971
10 ottobre 1933	Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di due membri della commissione speciale nominata per l'anno 1933 per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	564	2061
12 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	547	1986
12 »	Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato	548	1990
12 »	R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	659	2405
18 »	Esperimenti per l'avanzamento anticipato e ad anzianità dei capitani delle armi combattenti ...	578	2105
19 »	Quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1933 dei tenenti colonnelli di amministrazione in ausiliaria	565	2062

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 ottobre 1933	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1934	579	2105
26 »	Esami per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario	584	2111
26 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed anticipato dei primi capitani e capitani delle varie armi	585	2117
26 »	Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo capitani consegnatari	586	2127
2 nov. 1933	R. decreto n. 1593. – Modificazioni al programma per l'avanzamento dei capitani del genio	687	2507
9 »	Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato	611	2249
9 »	Esami per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari in S. P. E.	612	2249
9 »	Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo *M* per il 1934	613	2250
9 »	R. decreto che sostituisce il presidente della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	662	2410
10 »	Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi.	663	2411
23 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933	647	2358
30 »	Esami per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario	670	2416
6 dic. 1933	Conferimento della qualifica di primo capitano	697	2525
7 »	Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi	683	2502

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CAVALLI		
20 luglio 1933	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *A* per ufficiali generali	376	1404
20 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B* ...	377	1404
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
4 gennaio 1933	Cambio di guarnigione dei reggimenti di cavalleria	14	43
16 marzo 1933	Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti	137	471
8 giugno 1933	Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti	296	1111
10 agosto 1933	Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti	409	1519
7 dic. 1933	Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare	676	2447
14 »	Cambio di guarnigione dei reggimenti di cavalleria	698	2526
	COLONIE		
22 sett. 1932	R. decreto n. 1415. – Varianti all'ordinamento delle legioni libiche permanenti della M.V.S.N.	83	329
17 nov. 1932	R. decreto n. 1755. Spostamento della data di inizio di un ciclo di operazioni militari in Cirenaica....	40	163
17 » -	R. decreto n. 1840. – Estensione alle colonie della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà della istruzione premilitare	53	179
2 marzo 1933	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali	120	431
8 aprile 1933	Mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia	188	729
6 luglio 1933	R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie ...	375	1402

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 luglio 1933	Legge n. 999. – Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia	470	1731
29 »	Decreto del ministero delle colonie col quale è approvata l'istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni coi corpi e servizi del R. esercito	413	1545
9 agosto 1933	Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto Coloniale Fascista di Roma	420	1581
28 sett. 1933	R. decreto-legge n. 1490. – Approvazione degli organici della divisione carabinieri reali della Tripolitania	649	2383
12 ottobre 1933	R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino e quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	659	2405
5 nov. 1933	Fissazione di un termine perentorio per l'inoltro, in casi eccezionali, delle domande di concessione della croce al merito di guerra per benemerenze acquisite in colonia in periodi di « cicli operativi »	619	2264
9 »	R. decreto che sostituisce il presidente della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	662	2410
14 dic. 1933	Divisa degli ufficiali dei RR. CC. TT. CC.	692	2517
	CONCORSI E GARE.		
31 dic. 1932	Campionato militare di campagna	10	40
2 febbraio 1933	Corsa militare compresa nella riunione di Verona – 16 marzo 1933-Anno XI	57	217
8 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	81	269

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 febbraio 1933	Corse militari comprese nella riunione di Asti – 30 aprile e 2 maggio 1933-Anno XI	76	260
16 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	89	359
23 »	Corsa militare compresa nella riunione di Firenze – 21 aprile 1933-Anno XI	103	385
16 marzo 1933	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	140	474
16 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	141	478
23 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Napoli – Aprile 1933-Anno XI	156	513
30 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Modena – 28-29-30 aprile 1933-Anno XI	165	522
30 »	Corsa militare compresa nella riunione di Grosseto – 21 maggio 1933-Anno XI	166	523
13 aprile 1933	Gare divisionali e gara nazionale di scherma	200	747
13 »	Categoria militare nel concorso ippico di Cagliari – 5-6-7 maggio 1933-Anno XI	201	748
13 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Casale Monferrato – 19-20-21 maggio 1933-Anno XI	202	749
13 »	Corse militari comprese nelle riunioni di Persano – 4 maggio-15 ottobre 1933-Anno XI	203	750
13 »	Corse militari comprese nella riunione di Torino – 25-29 maggio 1933-Anno XI	204	751
17 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	216	879
20 »	Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1933-XI	218	882
27 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna – 25-26-27 maggio 1933-Anno XI	231	911
4 maggio 1933	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chieti – 10-11-12 maggio 1933-Anno XI	241	931

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 maggio 1933	Gara di regolarità per autocolonne militari	242	932
11 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino – 6-7-8 giugno 1933-Anno XI	252	945
11 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Udine – 8-9-10 giugno 1933-Anno XI	259	954
11 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Trieste – 13-14-15 giugno 1933-Anno XI	260	955
8 giugno 1933	Esito della terza gara di regolarità per autocolonne militari	308	1155
6 luglio 1933	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano – 6-7-8 settembre 1933-Anno XI	355	1297
20 »	Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1933-XI	378	1405
3 agosto 1933	Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio) 5 novembre 1933-Anno XII	399	1497
31 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Foligno – 14-15-16 settembre 1933-XI	478	1769
7 sett. 1933	Gare nazionali militari	484	1787
7 »	Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	485	1789
7 »	Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	486	1795
7 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo – 28-29-30 settembre 1933-Anno XI ...	491	1808
5 ottobre 1933	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	530	1939
12 »	Gara nazionale di scherma tra ufficiali per il titolo di «Campione dell'esercito»	549	1991
19 »	Commissari militari ippici	566	2063
19 »	Corsa militare ad ostacoli e categoria di salto (percorso a tempo) comprese nella riunione di Treviso 10 novembre 1933-Anno XII	567	2063
26 »	Corsa militare a siepi compresa nella riunione di corse del 4 novembre a Foggia « Premio della Vittoria »	595	2170

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 nov. 1933	Campionati militari di campagna, ippico e di tiro ...	623	2268
14 dic. 1933	Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – gennaio-febbraio 1934-XII.....	700	2527
19 »	XXIII campionato militare ippico (1ª prova preolimpionica) – aprile 1934	725	2648
21 »	Commissari militari per le gare ippiche per il 1934-XII	709	2599
28 »	Gare nazionali di scherma fra ufficiali	726	2649
	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO		
20 dic. 1932	Legge n. 1814 che istituisce il servizio dei pacchetti postali	125	445
23 nov. 1933	Spedizione di libri eccedenti il peso di un chilogramma	634	2317
14 dic. 1933	Indirizzi convenzionali telegrafici	691	2515
	DISCIPLINA MILITARE		
22 giugno 1933	Varianti all'istruzione relativa ai RR. decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920 sul matrimonio degli ufficiali	326	1211
17 agosto 1933	Modifiche alle norme relative agli onori, al suono degli inni nazionali ed al posto della bandiera negli schieramenti e sfilamenti	412	1543
27 nov. 1933	R. decreto-legge n. 1712. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote	718	2629
	DISPOSIZIONI VARIE		
20 ottobre 1932	R. decreto n. 1960. – Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	84	335

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 nov. 1932	R. decreto n. 1840. – Estensione alle colonie della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare	53	179
20 dic. 1932	Legge n. 1915. – Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane o delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei	68	239
22 gennaio 1933	Funzionari delegati a firmare provvedimenti della amministrazione centrale della guerra	51	175
22 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti della amministrazione centrale della guerra	73	259
22 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	74	259
27 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	99	381
2 febbraio 1933	Corso di coltura zootecnica ed agronomia per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni	65	232
6 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	117	429
7 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	118	430
9 marzo 1933	Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni	131	456
23 »	R. decreto n. 338. – Modifiche al regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato	237	921
6 aprile 1933	Legge n. 284. – Norme relative alla distribuzione di maschere antigas	222	889
27 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	234	913
3 maggio 1933	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	254	950
29 »	R. decreto n. 1330. – Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932, n. 551, concernente la disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile	596	2173

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 giugno 1933	R. decreto-legge n. 592. - Divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo	313	1163
15 »	Congedo straordinario per cure balneo-termali agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra	320	1186
29 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	348	1260
16 luglio 1933	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	390	1471
22 »	R. decreto che affida a S. E. l'on. Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione del ministero della guerra	386	1463
22 »	Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra	387	1464
23 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	400	1497
29 »	R. decreto relativo all'espropriazione dell'uso di brevetti in proprietà o in licenza del sig. Cohen Venezian Carlo	503	1832
9 agosto 1933	Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto Coloniale Fascista di Roma	420	1581
9 »	Corso ferroviario militare di stazione	423	1587
9 »	Corso di insegnamento di calcolo meccanico	435	1613
17 »	Modifiche alle norme relative agli onori, al suono degli inni nazionali ed al posto della bandiera negli schieramenti e sfilamenti	412	1543
20 sett. 1933	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	576	2102
5 ottobre 1933	Funzionari delegati a firmare provvedimenti della amministrazione centrale della guerra	533	1947
5 »	Distintivo per gli ufficiali stranieri che hanno frequentato la scuola di guerra in Italia	558	2049

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 ottobre 1933	Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare	568	2064
20 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche ed un componente della segreteria del comitato stesso	618	2263
25 »	Elenco degli ufficiali in s. p. e. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma	580	2107
11 nov. 1933	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	621	2266
16 »	Corsi di cultura militare nelle RR. università per l'anno scolastico 1933-34	624	2275
24 »	Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti previsti all'art. 26 del regolamento sulle pensioni civili e militari	669	2415
6 dic. 1933	Ufficiali di stato maggiore ed ufficiali impiegati nel servizio di stato maggiore	690	2513
7 »	Corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche	684	2503
13 »	R. decreto-legge n. 1706. — Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.	720	2633
14 »	Ammissione di otto ufficiali in S. P. E. al 1° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno accademico 1933-34	701	2529
21 »	Ufficiali ammessi al 3° corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche	710	2601
	DIVISA DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA		
21 luglio 1933	Divisa del personale delle musiche presidiarie	384	1459
4 agosto 1933	Adozione dell'uniforme estiva per gli ufficiali	396	1491

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 agosto 1933	Adozione della grande uniforme estiva e dell'uniforme ordinaria estiva per montare a cavallo	406	1507
12 ottobre 1933	Spilla di forma ovale, in argento od in metallo bianco col rilievo di due teste di lupo, per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) appartenenti ai due reggimenti « Toscana » 77° e 78° fanteria di linea ...	542	1967
19 »	Distintivo per gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole la scuola di guerra	560	2053
19 »	Distintivo per gli ufficiali che hanno frequentato in guerra i corsi pratici sul servizio di stato maggiore	561	2055
16 nov. 1933	Distintivo d'onore per ferite o mutilazioni riportate in azioni per la Causa Nazionale	615	2257
20 »	R. decreto n. 1610. – Autorizzazione agli ufficiali delle forze armate a fregiarsi del distintivo d'onore di ferite per azioni fasciste	688	2509
30 »	Distintivo per ufficiali osservatori dall'aeroplano ...	653	2393
30 »	Distintivo d'onore per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano	654	2395
30 »	Uniforme degli ufficiali di complemento di prima nomina.....	668	2414
14 dic. 1933	Divisa degli ufficiali dei RR. CC. TT. CC.	692	2517
21 »	Uniforme degli ufficiali in congedo	704	2559
28 »	Distintivo per gli ufficiali a disposizione della R. marina.....	721	2639
	EQUIPAGGIAMENTO		
15 dic. 1932	Cappotto di panno castorino per gli allievi delle accademie militari	211	853
19 gennaio 1933	Staffa con falsa staffa per bardatura a sella da truppa.....	32	125
6 aprile 1933	Pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi	169	583
20 »	Chiodatura degli stivaletti dei militari delle armi a cavallo.....	213	873

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 aprile 1933	Armatura da basto per carichi di circostanza (*con una tavola di disegni*)	223	893
11 maggio 1933	Adozione della borraccia in alluminio tipo unico – per armi a piedi e per armi a cavallo – con nervature longitudinali	250	941
25 »	Durata minima degli oggetto di corredo	277	1041
8 giugno 1933	Bidoni thermos di alluminio – Relative cinghie di cuoio e relative fodere di panno g. v.	297	1113
15 »	Adozione di un nuovo tipo di custodia per piatti e posate degli allievi delle accademie militari	315	1169
15 »	Calzature leggere per truppe alpine	316	1173
24 »	Cappotto di panno castorino per allievi delle accademie militari.....	337	1237
29 »	Adozione della combinazione di tela rasata bleu per i militari rancieri e per i militari macellai delle compagnie di sussistenza	338	1239
21 luglio 1933	Copriletti per sergenti e sergenti maggiori	397	1493
21 »	Distintivi di carica per sottufficiali radiotelegrafisti	398	1495
18 agosto 1933	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo	418	1566
7 sett. 1933	Cappotto di panno turchino foderato di pelliccia per carabinieri motociclisti	480	1777
14 »	Adozione di un nuovo tipo di cinghia per bardatura a basto (*con una tavola di disegni*)	508	1847
18 »	Varianti alla circolare n. 596 del 1932 relativa al berretto di panno g. v. di fatica mod. XI	513	1905
21 »	Fodera nera per avvolgere abiti per allievi degli istituti militari	507	1845
19 ottobre 1933	Bottoni di metallo per il cappotto di panno castorino per allievi delle accademie militari	562	2057
23 nov. 1933	Borsa reggi sciabola per allievi delle accademie militari (*con una tavola di disegni*)	652	2391
7 dic. 1933	Adozione della staffa porta bandiera	677	2451
7 »	Adozione di fregi per copricapi e per controspalline.	678	2455

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	FONDAZIONI		
1 dic. 1932	R. decreto n. 1926, col quale la « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti » viene devoluta, in seguito allo scioglimento del 1° reggimento genio radiotelegrafisti a cui favore era destinata, a favore dei soldati della specialità radiotelegrafisti del genio	85	341
5 »	R. decreto n. 2002 col quale la « Fondazione 1° capitano Vladimiro Tosgobbi », costituita col capitale iniziale nominale di L. 10.000 e destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	133	461
14 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	4	11
15 »	R. decreto n. 2016 col quale sono modificati gli articoli 4 e 5 dello statuto della « Fondazione Capo Sile », eretta in ente morale col R. decreto n. 1922 del 23 dicembre 1920	134	465
6 febbraio 1933	R. decreto n. 164 col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto della « Fondazione Carlo Cavallini Bono », approvato con R. decreto 20 marzo 1924, n. 581	185	721
16 marzo 1933	R. decreto n. 340 con il quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali »	261	961
13 aprile 1933	R. decreto n. 521 col quale è modificato l'art. 2 dello statuto della « Fondazione Peano », approvato con R. decreto 6 aprile 1911, n. 339	312	1161
18 maggio 1933	Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria	281	1053
6 luglio 1933	R. decreto n. 1116 col quale la « Fondazione Luigi Chiampo », costituita col capitale nominale di L. 15.000 e destinata a favore dei militari di truppa della tenenza dei CC. RR. di Ciriè, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	511	1897

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 luglio 1933	R. decreto n. 1159, col quale la « Fondazione capitano Enea Cavalieri » è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 14.000 fatta dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri per la costituzione di una biblioteca di cultura generale per uso degli ufficiali del 2° reggimento bersaglieri ed è approvato il nuovo statuto della detta fondazione.....	512	1901
7 sett. 1933	R. decreto n. 1262, col quale la « Fondazione conte Giovanni Visconti di Modrone », costituita col legato di L. 10.000 disposto dall'intestatario della fondazione stessa a favore del circolo ufficiali del reggimento Genova cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	554	2039
28 »	R. decreto n. 1477, col quale la « Fondazione dell'Aerostiere », eretta in ento morale con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 851 e destinata a favore dei militari di truppa del gruppo aerostieri del genio, viene devoluta a favore dei militari di truppa del battaglione aerostieri e fotografi dell'8° reggimento genio	672	2437
12 ottobre 1933	R. decreto n. 1510, col quale viene modificato l'articolo 12 dello statuto organico del museo storico dei bersaglieri approvato con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879.....	673	2441
	GIUSTIZIA MILITARE		
20 aprile 1933	R. decreto n. 699. — Attribuzione ai cancellieri dei tribunali militari di una quota di partecipazione sui proventi per multe, ammende e spese di giustizia	351	1293
27 nov. 1933	R. decreto-legge n. 1711. — Integrazione della composizione del tribunale supremo militare con la rappresentanza della R. aeronautica.....	717	2627
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI		
19 gennaio 1933	Corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	36	132
31 »	Corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito.....	67	234

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 febbraio 1933	Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia	77	262
9 »	Corso pratico di topografia	78	266
16 »	Addestramento sciistico	90	360
16 marzo 1933	Corso per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria da assegnare all'ufficio A. P. dell'ispettorato dell'artiglieria ed alla sezione esperienze per fanteria	142	482
23 »	Corso pratico di topografia	163	518
11 maggio 1933	Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	255	950
25 »	Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. e della milizia ferroviaria	284	1055
9 agosto 1933	Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	419	1575
9 »	Corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito	422	1584
9 »	Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria	427	1596
9 »	Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio	430	1605
9 »	Corsi sulla difesa chimica per ufficiali delle varie armi, corpi e servizi	431	1606
9 »	Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione	433	1610
9 »	Corso per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria da assegnare all'ufficio A. P. dell'ispettorato dell'artiglieria ed alla sezione esperienze per fanteria	436	1615
9 »	Corso di geodesia operativa	437	1616
9 »	Corso per artificieri del genio	449	1659
9 »	Corso per sottufficiali del genio meccanici elettricisti	450	1660

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agosto 1933	1° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista di 3ª classe	451	1662
9 »	Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio	453	1665
9 »	Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi	454	1666
9 »	Corso per sottufficiali del genio capi operai motoristi	455	1668
9 »	Corsi pratici addestrativi per sottufficiali presso il centro chimico militare	460	1682
9 »	Addestramento di personale della specialità zappatori minatori del genio sul servizio pompieristico militare	461	1683
7 sett. 1933	Addestramento di zappatori di fanteria sul servizio pompieristico militare	487	1798
7 »	Addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare	488	1801
7 »	Elenco nominativo degli ufficiali di artiglieria (capitani e tenenti) che devono frequentare il 1° corso di tiro ed il corso per ufficiali triangolatori di cui alla circolare n. 427 del 9 agosto 1933	489	1802
28 »	Elenco nominativo degli ufficiali di artiglieria (capitani e tenenti) che devono frequentare il 2°, 3° e 4° corso di cui alla circolare n. 427 del 9 agosto 1933	520	1919
12 ottobre 1933	Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia	550	1992
20 »	Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	594	2163
2 nov. 1933	Corso pratico di topografia	604	2229
23 »	XI corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito	642	2353
	ISTRUZIONE PREMILITARE		
8 giugno 1933	Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 1933-1934	318	1176
21 nov. 1933	Disposizioni relative ai giovani appartenenti all'O. N. B.	650	2385

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO		
29 giugno 1932	R. decreto n. 2067. — Norme interpretative del R. decreto 18 luglio 1930, n. 1455, relativo alle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione	210	851
15 dic. 1932	Legge n. 1836. — Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	54	183
20 »	Legge n. 1849. — Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari	69	241
26 gennaio 1933	R. decreto-legge n. 135. — Disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della R. guardia di finanza e all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al corpo medesimo	148	497
30 marzo 1933	Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'Unione militare	180	607
3 aprile 1933	Legge n. 255. — Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti	212	857
15 giugno 1933	R. decreto n. 1176. — Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra	510	1851
6 luglio 1933	R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione militare	401	1499
12 »	Norme esecutive per la prima applicazione del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933-XI, n. 135, e norme di concorso per l'ammissione di sottufficiali della R. guardia di finanza alla R. accademia di Modena	389	1466
13 »	R. decreto col quale è sostituito il presidente dell'Unione militare	395	1475
18 agosto 1933	R. decreto col quale è sostituito il vice presidente dell'Unione militare	502	1831
19 ottobre 1933	R. decreto-legge n. 1379. — Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo	630	2307

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	MATRICOLA		
2 marzo 1933	Ex legionari fiumani	121	432
	MILITARI DI TRUPPA		
20 dic. 1932	Legge n. 1694. — Rafferme dei carabinieri reali	23	89
16 gennaio 1933	Corsi per allievi sottufficiali	30	101
19 »	Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito	38	133
9 febb. 1933	Giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali e militari di truppa in ciascun mese	72	251
15 »	Esami presso i reggimenti del genio di corpo d'armata (battaglioni e compagnie R. T.) dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito	94	364
2 marzo 1933	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali	120	431
20 aprile 1933	Istruzione di mascalcia	220	883
2 giugno 1933	Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito. — Nomina a sergente	306	1136
3 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	307	1146
23 »	Norme per lo svolgimento degli esami per la qualifica di radiotelegrafista delle varie armi (genio escluso)	336	1233
6 luglio 1933	R. decreto 6 luglio 1933-XI. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	360	1300
6 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	361	1303
7 »	Istruzione di mascalcia	380	1406
20 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	382	1411
9 agosto 1933	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	440	1621

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agosto 1933	Istruzione di mascalcia	443	1628
17 »	Invio in congedo illimitato di militari di truppa	411	1527
28 sett. 1933	Corsi allievi ufficiali di complemento	519	1917
4 ottobre 1933	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iscritti alla milizia universitaria	532	1946
5 »	Soppressione degli speciali esami istituiti presso i reggimenti del genio (battaglioni e compagnie r. t.) per i giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito	525	1933
10 »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	545	1972
15 nov. 1933	Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 115	633	2315
21 »	Revoca della misura di sicurezza detentiva della assegnazione a case di lavoro e a colonie agricole per militari alle armi	651	2389
23 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	648	2358
21 dic. 1933	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1878	712	2602
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE		
19 gennaio 1933	Servizio delle decorazioni al valor militare, al valor civile e delle distinzioni onorifiche di guerra	33	127
30 marzo 1933	R. decreto n. 422. — Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	274	1031
8 maggio 1933	R. decreto n. 695. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, sulla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra	349	1263
24 agosto 1933	Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare	469	1724

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 sett. 1933	R. decreto col quale è concessa la medaglia d'oro al valor militare all'arma di cavalleria.....	538	1959
28 »	Distinzioni onorifiche di guerra. — Fissazione di un termine perentorio per l'inoltro di domande nei casi eccezionali nei quali è ancora consentito di sollecitare la concessione di distinzioni onorifiche di guerra	515	1909
7 ottobre 1933	Decreto ministeriale che stabilisce come debba essere custodita e portata l'insegna della medaglia d'oro al valor militare concessa all'arma di cavalleria....	539	1961
5 nov. 1933	Fissazione di un termine perentorio per l'inoltro, in casi eccezionali, delle domande di concessione della croce al merito di guerra per benemerenze acquisite in colonia in periodi di « cicli operativi ».....	619	2264
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO		
15 dic. 1932	Legge n. 1647. — Modificazione dell'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare	1	5
15 »	Legge n. 1648. — Ordinamento del corpo veterinario militare	2	7
20 »	Legge n. 1626. — Provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito.....	15	47
20 »	Legge n. 1695. — Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico d'artiglieria.....	22	87
29 »	R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1933, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.....	7	13
5 gennaio 1933	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo M di cui al capo III - art. 20 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti.....	17	75
5 »	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo capitani consegnatari di cui al capo IV art. 43 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti.....	18	77

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 gennaio 1933	Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel R. M. per il 1933.....	19	81
12 »	Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo consegnatari per il 1933.....	20	82
12 »	Collocamento in ausiliaria a domanda di maggiori e di capitani delle armi di fanteria e di cavalleria.	21	83
23 »	R. decreto legge n. 26 – Disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito	70	247
31 »	Commissione per l'esame delle domande per il trasferimento nel ruolo consegnatari.....	66	233
2 febbraio 1933	Decreto ministeriale – Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda.....	111	396
16 »	R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1933.....	128	450
16 marzo 1933	R. decreto n. 243 – Istituzione di un magazzino di deposito e di transito delle derate per i servizi dell'amministrazione militare.....	186	723
30 »	Legge n. 296 – Conversione in legge del R. decreto legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito.....	235	917
3 aprile 1933	Legge n. 287 – Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.....	221	887
13 »	Conferimento della qualifica di primo capitano	205	752
27 »	Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.....	225	897
11 maggio 1933	Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	267	991
8 giugno 1933	Conferimento della qualifica di primo capitano...	319	1185
12 »	Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.....	322	1191

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 sett. 1933	R. decreto-legge, n. 1273 – Istituzione dell'Ispettorato della fanteria	571	2091
28 »	Ufficiali ammessi al settimo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	522	1926
28 »	R. decreto n. 1340 – Attribuzioni degli ispettori della fanteria, dell'artiglieria, del genio, delle truppe celeri e delle truppe alpine	572	2093
5 ottobre 1933	Trasferimento dell'ispettorato di mobilitazione della divisione militare di Chieti e del comando della XXIV brigata di fanteria	537	1952
11 »	Decreto ministeriale relativo alla nomina, per l'anno 1933, dei membri del Consiglio dell'esercito, di cui all'articolo 14, letttera *c*), del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69	582	2109
19 »	R. decreto-legge n. 1404. – Modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito ed altre disposizioni in vigore	607	2237
19 »	R. decreto n. 1465 – Dipendenza e attribuzioni degli ispettori di mobilitazione	631	2309
19 »	R. decreto n. 1475. - Attribuzione dell'ispettore dei servizi di commissariato e degli ispettori di commissariato di zona	632	2311
26 »	Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo capitani consegnatari	586	2127
9 nov. 1933	Posti disponibili per il trasferimento a domanda nel ruolo *M* per il 1934	613	2250
20 »	R. decreto n. 1609, – Ordinamento del comando del corpo di stato maggiore	689	2511
23 »	Attribuzioni particolari dell'ispettore del genio	635	2319
23 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 1926, n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781	636	2321
23 »	Biblioteche militari di presidio	637	2325
6 dic. 1933	Conferimento della qualifica di primo capitano	697	2525

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 dic. 1933	Sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari	693	2519
28 »	Attribuzioni dell'ispettore di mobilitazione	722	2641
	PENSIONI		
27 giugno 1933	R. decreto n. 703 – Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti	364	1325
28 »	R. decreto n. 704 – Norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni	365	1333
3 luglio 1933	Inoltro al ministero degli atti medico-legali espletati ai fini di pensione	350	1291
6 »	R. decreto-legge n. 1050 – Assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio	495	1821
7 sett. 1933	R. decreto-legge n. 1295 – Modifiche alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana	570	2087
	PERSONALE OPERAIO		
20 marzo 1933	Assunzione di mano d'opera	149	505
20 »	R. decreto n. 415 – Norme riguardanti le procure per esigere le indennità dovute a causa di infortuni sul lavoro	285	1059
23 »	R. decreto-legge n. 264 – Norme riguardanti l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro	292	1091
27 »	R. decreto-legge n. 371 – Norme riguardanti il coordinamento degli organi amministrativi della cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale »	293	1095
8 giugno 1933	Assunzione di mano d'opera	314	1167
24 agosto 1933	Assunzione di mano d'opera	462	1695

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PUBBLICAZIONI MILITARI		
27 dic. 1932	Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1909	6	12
5 gennaio 1933	Tavola di tiro grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata da 210	11	41
12 »	Tavola di tipo grafico-numerica del cannone da 152/37 per la granata da 152/37	12	41
24 »	Istruzione sul servizio dei portaferiti, degli infermieri e degli aiutanti di sanità	50	174
26 »	Distribuzione dell'allegato VI al volume I dell'istruzione sul servizio automobilistico – Trattore pesante campale « 26 » e « 30 »	46	172
26 »	Terza serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria » ediz. 1931	47	173
26 »	Tavola di tiro grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata di ghisa acciaiosa da 210	48	173
26 »	Regolamento sull'esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione approvato con R. decreto 14 agosto 1931, n. 1249	49	174
31 »	Istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni – Edizione 1932	60	226
9 febbraio 1933	Aggiunte e varianti ed errata-corrige al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio e automobilistico »	79	268
16 »	Quarta serie di aggiunte e varianti al « Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni ».	91	360
16 »	Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	92	360
23 »	Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico – edizione 1933 »	104	385
23 »	Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito – edizione 1932	105	386

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febbraio 1933	Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni delle ferrovie concesse e società lacuali. – Tabelle polimetriche	106	386
23 »	Quaderno di caricamento delle sezioni foto telegrafisti.	107	387
9 marzo 1933	Quaderno dei materiali di caricamento della sezione mitragliatrici mod. 14 per artiglieria	132	457
16 »	Annuario militare per l'anno 1933-XI – Volume I – Parte 1ª	143	487
23 »	Quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici	157	515
23 »	Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 75/13 per la granata da 75 h° = 1000	158	515
23 »	Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale	164	519
25 »	2ª serie di aggiunte e varianti all'« Addestramento della fanteria » ed. 1929	194	738
5 aprile 1933	Regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali	177	595
6 »	Istruzione sulle manovre e ripieghi attorno ai carri	173	593
6 »	Istruzioni sulle stazioni fotoelettriche – Stazione autofotoelettrica da cm. 90	174	594
6 »	Scuola del barcaiuolo e di navigazione	175	594
7 »	Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1901	195	739
13 »	Appendice all'istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni – Edizione 1933	206	752
13 »	1ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » ed. 1932-X	207	753
20 »	2ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sull'affardellamento della cavalleria » ediz. 1931	219	882
22 »	Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	224	895
27 »	Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 75/13 per la granata da 75 – h° = m. 2500	232	912

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
27 aprile 1933	Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata da 100 – h° = m. 1000.	233	912
3 maggio 1933	Aggiunte e varianti al regolamento per le riviste e parate – ediz. 1930.....	246	934
4 »	Aggiunte e varianti all'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito».....	243	932
4 »	Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico).....	244	933
18 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	269	993
29 »	Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico ».....	288	1063
1 giugno 1933	Capitoli d'oneri per la fornitura di energia refrigerante a merci deperibili poste in ambienti frigoriferi privati occupati dall'amministrazione militare – edizione 1933.....	291	1073
8 »	Istruzione per il trasporto degli esplosivi – edizione 1932	309	1155
8 »	Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. – (Pubblicazione 2233).....	310	1156
8 »	Volume X del modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico – Istruzioni sul cannone da 149/40 mod. 32, sull'obice da 149/19 mod. 93, e sull'obice da 210/22 mod. 32.	311	1157
15 »	Quaderno di caricamento dei parchi zappatori minatori	321	1186
19 »	Fascicolo n. 13 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: I. Istruzioni ed esercitazioni militari – II. Difesa contraerei territoriale	328	1214
29 »	Istruzione sul carro armato mod. 32.....	344	1250
3 luglio 1933	Distretti di reclutamento per le truppe da montagna, con l'indicazione delle zone dalle quali devono essere tratte le reclute per gli alpini e quelle per l'artiglieria da montagna.....	352	1295

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 luglio 1933	Codice per i collegamenti aereo-terrestri.....	358	1299
6 »	Istruzione sul tiro – parte 5ª – fascicolo I (strumenti e mezzi tecnici per il tiro contro obiettivi terrestri) del volume IV dell'addestramento dell'artiglieria.....	356	1298
6 »	Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° gennaio 1933-XI »	357	1299
13 »	Tavola di tiro-grafico-numerica dell'obice da 100/17 per granata da 100 C. E. mod. 932.....	366	1369
20 »	Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico).....	379	1405
18 agosto 1933	Prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contro-aerei da posizione da 76/40 » – Pubblicazione 2411 – Edizione 1932.....	416	1565
18 »	Prima serie di aggiunte e varianti al « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contro-aerei da 76/45 » – Pubblicazione 2412 – Edizione 1932	417	1566
31 »	Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. I. C. A. T. - non in vendita - edizione 1933-XI.	477	1768
4 sett. 1933	« Stralcio dell'istruzione sul tiro contraerei delle artiglierie: edizione 1930 » - edizione 1933	563	2061
28 »	Istruzione sull'affardellamento dei bersaglieri - ediz. 1933-XI	521	1925
5 ottobre 1933	Addestramento formale dei reparti - Volume II dell'addestramento dell'artiglieria	528	1938
5 »	Norme per la statistica sanitaria militare	529	1939
5 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed ufficici	535	1949
12 »	Note sul tiro contro-aerei	551	1997
25 »	Relazione della leva di terra dei giovani nati nell'anno 1902	602	2228
26 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	587	2128

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
26 ottobre 1933	Guida pratica per gli ufficiali ai distretti	588	2129
26 »	Istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. Esercito	589	2129
26 »	Tabelle per la liquidazione degli stipendi, paghe e supplemento ai sottufficiali di tutte le armi e corpi, con l'applicazione della ritenuta dell'1 % per il « Fondo di previdenza » dal 1° luglio 1933	590	2130
2 nov. 1933	Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria e d'automobilismo. - Pubblicazione n. 2135 - ediz. 1930 ».....	605	2231
9 »	Norme da osservare per le pubblicazioni « non in vendita »	608	2241
9 »	Seconda serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sull'uniforme ».....	620	2265
23 »	Istruzione ai capi delle amministrazioni comunali, per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi. - Ediz. 1933.....	643	2355
23 »	Istruzione sulle stazioni fotoelettriche - stazione fotoelettrica carreggiata da cm. 90	644	2356
23 »	Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle stazioni fotoelettriche - stazione autofotoelettrica da cm. 90	645	2356
30 »	Aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio ed automobilistico »	664	2412
30 »	Istruzione sull'uso dello sci	665	2412
30 »	Testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	666	2413
14 dic. 1933	Aggiunte e varianti all'« Addestramento formale dei reparti »	699	2526
21 »	Prima serie di aggiunte e varianti alle « Norme per la costituzione dei depositi di materiali esplosivi » - Edizione 1931	711	2601
28 »	Codice G. - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito	727	2655
28 »	Norme pratiche di costruzione delle fosse sistema « Mouras »	728	2655

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	RECLUTAMENTO		
19 gennaio 1933	Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito	38	133
31 »	Commissione consultiva di cui all'art. 37 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito	75	260
10 febbraio 1933	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	112	404
10 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	113	412
11 »	Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1912 e loro assegnazione ai corpi	82	271
15 »	Esami presso i reggimenti del genio di corpo d'armata (battaglioni e compagnie R. T.) dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito	94	364
16 marzo 1933	R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	146	489
23 »	R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	160	516
13 aprile 1933	Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) e nel corpo veterinario militare	208	753
17 »	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1913	209	755
20 »	Istruzione di mascalcia	220	883

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 maggio 1933	Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 3° grado o di 1° grado di parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2° grado e la dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità o di bassa statura. - Norme esecutive	301	1124
28 »	Esito del concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1933 - Anno XI	402	1501
2 giugno 1933	Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito. - Nomina a sergente	306	1136
3 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	307	1146
29 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933 - Anno XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	345	1250
29 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933 - Anno XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	346	1255
7 luglio 1933	Istruzione di mascalcia	380	1406
13 »	Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1912	370	1375
20 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	382	1411
9 agosto 1933	Istruzione di mascalcia	443	1628
24 »	Varianti alla circolare n. 519 del *giornale militare* del 1931	463	1697
21 sett. 1933	R. decreto-legge n. 1278. - Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629	557	2047
28 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	519	1917
4 ottobre 1933	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iscritti alla milizia universitaria	352	1946

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 ottobre 1933	Soppressione degli speciali esami istituiti presso i reggimenti del genio (battaglioni e compagnie r. t.) per i giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito	525	1933
10 »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	545	1972
12 »	Esperimento teorico-pratico presso il centro rifornimento quadrupedi di Persano per tenenti veterinari di nuova nomina	552	1997
23 nov. 1933	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	648	2358
21 dic. 1933	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1878	712	2602
	SCUOLE MILITARI		
30 dic. 1932	Esami per il completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	8	14
19 gennaio 1933	Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale carabinieri reali...	37	132
28 »	Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno scolastico 1932-33...	56	207
2 febbraio 1933	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 63° concorso (1933-36) della scuola di guerra	58	218
2 »	R. decreto che reca varianti al R. decreto 17 aprile 1930 relativo agli studi presso la R. accademia e la scuola di applicazione di artiglieria e genio	135	467
16 »	Concorso per titoli per l'ammissione a un corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1933	93	361
29 marzo 1933	Ammissione ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1933-34	168	527

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 marzo 1933	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena	181	609
29 »	Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena	182	644
18 maggio 1933	Ammissione di allievi nei collegi militari; per l'anno scolastico 1933-34	273	1005
1 giugno 1933	Ufficiali ammessi all'8° corso superiore tecnico di artiglieria	305	1135
19 »	Concessione di speciali posti gratuiti ad allievi del primo anno dei corsi ordinari delle accdemie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1933-34	329	1214
29 »	R. decreto n. 944. - Modificazioni al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari	410	1521
13 luglio 1933	Esito del corso superiore balistico	367	1369
13 »	Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	368	1370
13 »	Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	369	1371
9 agosto 1933	Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica	421	1583
9 »	Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	424	1589
9 »	Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	425	1592
9 »	3° corso superiore balistico	428	1598
26 sett. 1933	Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra e per capitani presso le scuole centrali ...	514	1907
5 ottobre 1933	Ufficiali ammessi a frequentare il 3° corso superiore balistico	531	1946
20 »	Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in s. p. e.	581	2109

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 dic. 1933	Ammissione di sottotenenti di complemento del genio alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, per la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma del genio	671	2419
7 »	Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	685	2503
21 »	Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	715	2619
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO		
5 febbraio 1933	Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti con mansioni tecniche al servizio automobilistico	126	447
23 »	Rilascio di certificati provvisori mod. 1 e 2 per l'idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare	97	375
4 maggio 1933	Certificato d'idoneità mod. 1 e 2 per la condotta di autoveicoli in servizio militare	236	919
21 luglio 1933	Rifornimento parti di ricambio per autovetture Ansaldo durante l'esercizio 1933-34	393	1473
9 agosto 1933	XIII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	432	1607
9 »	Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione	433	1610
9 »	Corso di istruzione per aspiranti capi officina reggimentale	457	1676
9 »	Corso d'istruzione per sottufficiali meccanici automobilisti presso l'officina automobilistica R. esercito di Bologna	458	1680
9 »	Corso per conseguire l'idoneità a capo-meccanico automobilista	459	1681
7 sett. 1933	XIII corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	490	1805

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 sett. 1933	R. decreto n. 1449. - Norme esecutive per l'applicazione della legge 30 maggio 1932, n. 759, sull'incremento dell'automobilismo pesante	629	2289
28 »	Censimento autoveicoli	518	1915
26 ottobre 1933	Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito	591	2130
26 »	Rifornimento di lubrificanti äuto agli enti dell'esercito	592	2147
16 nov. 1933	Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere, fino al 31 dicembre 1933	625	2275
16 »	Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli di gomma piena con foro per biciclette e di gomme semipneumatiche per auto, durante l'esercizio finanziario 1933-34	626	2279
23 »	Assegnazione ed impiego degli autoveicoli del R. esercito	638	2327
21 dic. 1933	Censimento autoveicoli	705	2561
21 »	Rifornimento di nafta per motori ad iniezione (petrolina) agli enti dell'esercito	713	2602
	SERVIZIO DEL GENIO		
23 marzo 1933	Sezioni staccate ed uffici staccati permanenti e provvisori degli uffici fortificazioni di corpo d'armata e delle isole	150	507
5 aprile 1933	Decreto ministeriale col quale si approvano le norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	553	2003
9 agosto 1933	Corso per sottufficiali del genio capi operai meccanici-motoristi	454	1666
9 »	Corso per sottufficiali del genio capi operai motoristi	455	1668
24 »	Acquisto di immobili per uso militare	464	1699
20 ottobre 1933	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche ed un componente della segreteria del comitato stesso	618	2263
9 nov. 1933	Norme circa le assegnazioni degli alloggi demaniali per i personali civili e militari dipendenti dall'amministrazione della guerra	609	2243

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO, NELLA R. MARINA E NELLA R. AERONAUTICA		
15 ottobre 1932	Servizio dei cappellani militari nel R. esercito.....	559	2051
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA		
20 dic. 1932	Legge n. 1695. - Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico d'artiglieria.....	22	87
2 marzo 1933	Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C.* del servizio di artiglieria	115	427
12 giugno 1933	Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.....	322	1191
22 »	Denominazione delle artiglierie in servizio.....	325	1209
9 agosto 1933	Ufficiali chimici per il servizio tecnico d'artiglieria e per il centro chimico militare.....	426	1593
9 »	Corso di abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento.....	429	1603
9 »	Corsi allievi armaiuoli	444	1631
9 »	Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di guardabatteria nei forti.....	445	1633
9 »	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale	446	1640
9 »	XIV corso artificieri di artiglieria.....	447	1651
9 »	Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi.....	448	1654
5 ottobre 1933	Carro bagaglio (tipo unico) (*con una tavola di disegni*)	541	1965
1° nov. 1933	Costituzione dell'istituto superiore tecnico d'artiglieria.....	597	2193
16 »	Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare.....	627	2281

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 nov. 1933	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 1926, n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781.....	636	2321
23 »	Cuoio per coperture d'inforcatura e ripari di basto...	639	2339
30 »	R. decreto n. 1713. – Cessione gratuita di materiali d'armamento e munizioni del R. esercito alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale.....	719	2631
7 dic. 1933	Servizio delle riparazioni da effettuarsi nelle officine reggimentali del capo armaiuolo.....	679	2489
28 »	Materiali del gruppo *C* perduti da militari di truppa.	723	2645
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO		
5 gennaio 1933	Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.....	13	42
2 febbraio 1933	Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato	59	226
16 marzo 1933	Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato.....	144	488
11 maggio 1933	Servizio dei foraggi dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934	253	946
2 nov. 1933	Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.....	606	2231
9 »	Servizio della carne congelata	614	2252
7 dic. 1933	Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato.....	686	2504
21 »	Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.....	714	2619
	SERVIZIO SANITARIO		
6 febbraio 1933	R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale	124	440
23 »	Cure balneo-termali.....	108	387

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 marzo 1933	Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore...	123	434
16 »	R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale	191	735
11 maggio 1933	R. decreto che determina le attribuzioni del capo ufficio di sanità della Sardegna.....	294	1107
18 »	Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle R. università del Regno.	270	994
9 agosto 1933	Corsi preparatori agli esami di avanzamento ad anzianità per i capitani medici e chimici farmacisti ed i tenenti medici e chimici farmacisti in S. P. E., compresi nei limiti di avanzamento ad anzianità per il 1934.....	434	1613
24 »	R. decreto col quale sono sostituiti due membri effettivi del collegio medico-legale	498	1828
14 sett. 1933	R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico-legale	599	2197
23 nov. 1933	Cure balneo-termali	646	2357
	SERVIZIO TERRITORIALE		
18 maggio 1933	R. decreto che modifica la data anniversaria di fatti d'arme da commemorarsi dal 1°, 2° e 3°, reggimento granatieri.....	263	969
29 »	R. decreto che modifica la data anniversaria di fatti d'arme da commemorarsi dall'arma del genio....	286	1061
16 nov. 1933	Armamento delle guardie d'onore e delle guardie alle caserme fornite dai reggimenti di cavalleria muniti di lancia	616	2259
14 dic. 1933	Data anniversaria da commemorarsi dal corpo sanitario militare	694	2521
	SERVIZIO VETERINARIO		
21 febbraio 1933	Varianti alla circolare 320 del *giornale militare* 1928, contenente le norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario	114	425
26 ottobre 1933	Ufficiali veterinari in s. p. e. ammessi a frequentare il corso d'integrazione	593	2163

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SOTTUFFICIALI		
20 dic. 1932	Legge n. 1694 – Rafferme dei carabinieri reali.....	23	89
16 gennaio 1933	Corsi per allievi sottufficiali.....	30	101
2 febbraio 1933	Sottufficiali capi-radiotelegrafisti del genio.....	55	185
2 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933.....	61	227
9 »	Giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali e militari di truppa in ciascun mese	72	251
20 »	Norme per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.....	98	379
2 marzo 1933	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali	120	431
26 aprile 1933	Nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso).....	239	924
4 maggio 1933	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933.....	247	934
18 »	Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	271	996
6 luglio 1933	R. decreto 6 luglio 1933 – Anno XI – Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	360	1300
6 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	361	1303
9 agosto 1933	Corso di ginnastica militare per sottufficiali.....	438	1619
9 »	Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria.....	439	1620
9 »	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.....	440	1621
9 »	Corso per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a « Capo-radiotelegrafista »	441	1622
9 »	Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.....	442	1626

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agosto 1933	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale	446	1640
9 »	Corso per sottufficiali aspiranti alla carica di guardia-colombaia aggiunto mobilitabile	452	1664
9 »	Sottufficiali capi-operai radio-elettricisti-montatori del genio	456	1669
17 »	Nomina a capo-radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe di sottufficiali del genio	415	1564
15 nov. 1933	Modificazioni alle norme per la sitemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 115	633	2315
23 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933	647	2358
30 »	Modificazioni alle norme attualmente in vigore per i trasferimenti dei sottufficiali	655	2397
21 dic. 1933	Proscioglimento dal servzio militare dei militari nati nel 1878	712	2602
	STATO DEGLI UFFICIALI		
20 dic. 1932	Legge n. 1626. – Provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito	15	47
5 gennaio 1933	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo M di cui al capo III - art. 20 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti	17	75
5 »	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo capitani consegnatari di cui al capo IV art. 43 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti	18	77
5 »	R. decreto-legge n. 133. – Proroga di una norma transitoria circa la formazione dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica	147	495
12 »	Collocamento in ausiliaria a domanda di maggiori e di capitani delle armi di fanteria e di cavalleria	21	83
23 »	R. decreto-legge n. 26. – Disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito	70	247

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 febbraio 1933	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	112	404
10 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	113	412
30 marzo 1933	Legge n. 296 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 , circa provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito	235	917
13 aprile 1933	Conferimento della qualifica di primo capitano	205	752
13 »	Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) e nel corpo veterinario militare	208	753
3 maggio 1933	Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni dei tenenti commissari in S. P. E. per l'anno 1931	403	1502
5 »	Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1933	298	1119
28 »	Esito del concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1933-XI	402	1501
5 giugno 1933	Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento	359	1300
8 »	Conferimento della qualifica di primo capitano	319	1185
8 »	Legge n. 1128. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica	494	1819
22 »	Varianti all'istruzione relativa ai R. decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920 sul matrimonio degli ufficiali	326	1211
29 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933-XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici)	345	1250

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 giugno 1933	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933-XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare	346	1255
6 luglio 1933	R. decreto-legge n. 1050. — Assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio	495	1821
31 agosto 1933	Trasferimento degli ufficiali	473	1755
12 ottobre 1933	Esperimento teorico-pratico presso il centro rifornimento quadrupedi di Persano per tenenti veterinari di nuova nomina	552	1997
16 nov. 1933	Commissione per l'esame di domande di riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.	628	2282
27 »	R. decreto-legge n. 1712. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote	718	2629
6 dic. 1933	Conferimento della qualifica di primo capitano	697	2525
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ		
5 gennaio 1933	Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, ai vice brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali. Norme esecutive	3	9
5 febbraio 1933	Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti con mansioni tecniche al servizio automobilistico	126	447
30 nov. 1933	Pesatura obbligatoria nelle spedizioni di masserizie per trasferimento	656	2399
	TIRO A SEGNO NAZIONALE		
21 nov. 1932	R. decreto n. 2051. — Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale	183	691

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 aprile 1933	Iscrizione alle sezioni di tiro a segno degli agenti di custodia delle carceri	190	733
14 maggio 1933	Rapporti-situazione annuali delle sezioni di tiro a segno	275	1037
18 giugno 1933	Funzionamento dei consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno	334	1225
18 »	Scioglimento di sezioni di tiro a segno	335	1229
30 nov. 1933	Acquisto di armi di precisione per esercitazioni speciali da parte delle sezioni di tiro a segno	657	2401
	TRASPORTI		
26 gennaio 1933	R. decreto-legge n. 154 che stabilisce l'obbligo della indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua	184	717
23 febbraio 1933	Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali e cavalli destinati al reggimento cavalleggeri Aosta	109	393
2 marzo 1933	Viaggi per licenza dei sottufficiali e militari di truppa sulle autolinee Teramo-Giulianova e Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto	122	433
23 »	Ammissione di militari di truppa ammogliati nei treni diretti	159	516
23 »	Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie	161	517
23 »	Facilitazioni di viaggio agli ufficiali in S. P. E. da e per le colonie	162	518
18 maggio 1933	Ammissione di militari di truppa nei treni diretti	272	996
25 »	Convenzione per la istituzione e la gestione di biglietterie militari	278	1043
22 giugno 1933	Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione	331	1217

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 giugno 1933	Ammissione dei marescialli sui treni direttissimi	339	1243
21 luglio 1933	Viaggi per licenza degli ufficiali sulle autolinee Teramo-Giulianova e Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto	385	1461
31 agosto 1933	Viaggi sulle linee di navigazione da e per Zara degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie....	472	1753
28 sett. 1933	Trasporti di materiali in conto corrente sulle FF. SS ..	516	1911
28 »	Trasporti per via ordinaria di materiale per gli enti della milizia per la D. I. C. A. T.....	517	1913
30 nov. 1933	Spese da imputarsi sul capitolo trasporti.....	658	2403
	UFFICIALI IN A.R. Q. E IN CONGEDO		
31 maggio 1933	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1933-XI	289	1064
1° giugno 1933	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1933-XI	290	1067
12 luglio 1933	Annotazioni, sulle carte personali, degli incaricati di capo gruppo o capo sezione dell'U. N. U. C. I.....	371	1395
20 »	Richiamo alle armi per partecipare a speciali corsi di istruzione	381	1409
30 agosto 1933	Rapporti informativi per gli ufficiali in congedo che rivestono la carica di capo-gruppo o di capo-sezione dell'U. N. U. C. I	479	1775
21 sett. 1933	Norme per l'inscrizione di ufficio ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, all'Unione nazionale ufficiali in congedo.....	505	1841
23 nov. 1933	Disposizioni per la esecuzione delle norme per l'inscrizione di ufficio all'U. N. U. C. I. ai sensi della legge 24 dicembre 1928, n. 3242.....	640	2341
21 dic. 1933	Dipendenze, destinazione e impiego degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo...	706	2563

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO		
6 luglio 1933	R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.....	375	1402
12 ottobre 1933	R. decreto che sostituisce uu membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	659	2405
9 nov. 1933	R. decreto che sostituisce il presidente della commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	662	2410

ERRATA - CORRIGE

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			AVANZAMENTO	
1933	230	908	Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento	25
			CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE	
1931	517	2287	Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto	15
			EQUIPAGGIAMENTO	
1924	608	2536	Prezzi di tariffa per il taglio dei modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo della truppa e dei carabinieri	6
1932	486	1797 1801	Adozione di nuovi tipi di calzature	59
1933	213	874	Chiodatura degli stivaletti dei militari delle armi a cavallo	26
1933	338	1240	Adozione della combinazione di tela rasata bleu per i militari rancieri e per i militari macellai delle compagnie di sussistenza	42
			ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI	
1933	453	1665	Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio	48
1933	594	2165	Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	58
			MILITARI DI TRUPPA	
1933	411	1540	Invio in congedo illimitato di militari di truppa	50
			ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO	
1933	225	897	Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito	25

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			PUBBLICAZIONI MILITARI	
1933	311	1157	Volume X del modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico.....	32
1933	352	1295	Variante al prezzo del fascicolo: « Distretti di reclutamento delle truppe da montagna ecc. ».....	46
			RECLUTAMENTO	
1933	307	1151	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	40
1933	382	1414 1449	Corsi allievi ufficiali di complemento	40 41
1933	380	1408	Istruzione di mascalcia.....	48
			SERVIZIO DI ARTIGLIERIA	
1933	115	427	Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria.....	14
1933	679	2490	Servizio delle riparazioni da effettuarsi nelle officine reggimentali del capo armaiuolo.....	64
			SERVIZIO TERRITORIALE	
1932	579	2167	Modifica del prezzo della bandiera nazionale (drappo) di 3ª categoria.....	26
			SOTTUFFICIALI	
1933	239	926	Nomina a capo radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi.....	30
1933	415	1564	Nomina a caporadiotelegrafista di 1ª e 2ª classe di sottufficiali del genio.....	51
			UFFICIALI IN A. R. Q. ED IN CONGEDO	
1933	289	1066	Richiamo alle armi per istruzione nell'anno 1933-XI.	33
1933	290	1073		40
1933	640	2345	Norme per la iscrizione d'ufficio all'U. N. U. C. I.....	64
			NOTIFICAZIONE	
1933		1480 1484	Premi di studio a favore degli inscritti all'unione militare o dei loro figli e figlie per l'anno scolastico 1932-33	42

ORDINI DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Data dell'ordine del giorno	OGGETTO	Pagina
6 gennaio 1933	Encomio solenne al soldato Ranzani Carlo del 44° reggimento fanteria	1
24 marzo 1933	Encomio solenne al caporale Pellegrini Domenico del 6° reggimento alpini	491
14 aprile 1933	Encomio solenne al capitano di complemento di cavalleria, richiamato in servizio Carlo Bozzi	685
4 agosto 1933	Encomio solenne al capitano Angelo Santi del 51° reggimento fanteria (*alla memoria*)	1487
25 »	Encomio solenne al tenente Maurantonio Gioacchino del 10° fanteria	1691
1 sett. 1933	Saluto ai congedandi	1727
8 »	Encomio solenne al caporale Sala Luigi del 41° reggimento fanteria (*alla memoria*)	1771
15 »	Encomio solenne ad alcuni ufficiali e gregari del 4° reggimento alpini	1815
22 »	Encomio solenne al capitano medico dott. Raffale Confalone	1837
22 »	Encomio solenne al soldato Foschi Achille del reggimento cavalleggeri « Aosta »	1837
13 ottobre 1933	Encomio solenne al soldato Volpi Angelo del 7° reggimento artiglieria pesante campale (*alla memoria*)	1953
17 nov. 1933	Encomio solenne al soldato Polidori Natale del 1° reggimento pontieri del genio	2253
30 dic. 1933	Encomio solenne al soldato Manci Latino del 4° reggimento artiglieria pesante, aggregato al 6° reggimento artiglieria pesante	2621

NOTIFICAZIONI

OGGETTO	Pagina
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	151
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	365
Concorso e premi indetto dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1933-XI	441
Sindaci effettivi e supplenti dell'unione militare	913
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	957
Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di inscritti all'opera di previdenza dei personali civile e militare dello stato	1001
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1187
Concorso per n. 75 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 400 borse di studio, da conferirsi a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti	1313
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1373
Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale in S. P. E. nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica per 225 posti	1476
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1568
Proroga al termine utile per la presentazione delle domande per il concorso a premi di studio a favore di iscritti all'unione militare	1725
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1835
Ristampa della 2ª serie di aggiunte e varianti all' « Addestramento della fanteria »	1998
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2075
Concorso bandito dal ministero delle corporazioni per il conferimento di un premio di L. 10.000	2283
Concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 43 aiuto referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti	2370
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2532
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di 43 aiuto referendari	2656

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e degli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie ...	1074
Credito straordinario agli ufficiali da parte dell'unione militare ...	1770
Concorso a premio bandito dalla « Rivista di diritto e procedura penale militare »	1952

INDICE DELLE TAVOLE COMPRESE
NEL GIORNALE MILITARE 1933

Quantità delle tavole	Specie delle Tavole	Circolari con le quali vennero pubblicate
1	Armatura da basto per carichi di circostanza.....	223
1	Nuovo tipo di cinghia per bardatura a basto.....	508
1	Carro bagaglio (tipo unico).....	541
1	Borsa reggi sciabola per allievi delle accademie militari..	652

(6105877) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1933 - ANNO XI — 6 GENNAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 6 GENNAIO 1933-XI

Tributo un encomio solenne al soldato RANZANI Carlo del 44° reggimento fanteria:

« Gravemente ferito al viso, con perdita di un occhio, da un colpo di cartuccia a salve di mitragliatrice, conservava calma ammirevole e spirito elevato.

Esprimeva salde parole di fede e di conforto ai genitori venuti a visitarlo; a tutti offriva esempio di militare fermezza e di alto senso del dovere ».

Savigliano (Cuneo), 14 novembre 1932-XI.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL' ESERCITO. . . . . *Pag.* 1

PARTE PRIMA

N. 1 - **15 dicembre 1932** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1647. - Modificazione dell'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare . . . . . *Pag.* 5

» 2 - **15 dicembre 1932** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1648. - Ordinamento del corpo veterinario militare . . . . . » 7

» 3 - **5 gennaio 1933** - Anno XI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, ai vice brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali - Norme esecutive . . . . . » 9

PARTE SECONDA

N. 4 - **14 dicembre 1932** - Anno XI — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » . . . . . *Pag.* 11

» 5 — **23 dicembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 12

N. 6 - 27 dicembre 1932 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1909 . . . . . *Pag.* 12

» 7 - 29 dicembre 1932 - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1933, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito . . . . . » 13

» 8 - 30 dicembre 1932 - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Esami per il completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. . . . . » 14

» 9 - 31 dicembre 1932 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che sostituisce il segretario delle commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria » 39

» 10 - 31 dicembre 1932 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Campionato militare di campagna . . . . » 40

» 11 - 5 gennaio 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata da 210 . . . . . » 41

» 12 - 5 gennaio 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 152/37 per la granata da 152/37. . . . . » 41

» 13 - 5 gennaio 1933 - Anno XI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate . . . . . » 42

» 14 - 4 gennaio 1933 - Anno XI — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambio di guarnigione dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 43

PARTE PRIMA

Circolare N. 1. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1647. – Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.** — (Gabinetto). — 15 dicembre 1932 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 31 dicembre 1932 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente « Provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare » è modificato come segue:

« Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:

a) Specialisti tecnici (gruppo A);
b) Capitecnici chimici (gruppo B) ».

Art. 2.

L'art. 2 del citato Regio decreto-legge è modificato come segue:

« L'organico degli specialisti tecnici è il seguente:

Grado	6°	Chimici e fisici	capi	N.	2
»	7°	»	»	superiori	»	5
»	8°	»	»	. . . . .	»	7
»	9°	»	»	aggiunti	»	10
					N.	24 (a)

(*a*) Di cui due possono essere riservati ai laureati in fisica.

Art. 3.

All'art. 5 del citato Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« I posti di fisici aggiunti sono conferiti in seguito a concorso per esami e per titoli a coloro che siano provvisti di laurea in fisica ».

Art. 4.

Agli articoli 7 (3° comma), 9 e 10 all'espressione « personale dei chimici » è sostituita la seguente: « personale tecnico per il servizio chimico militare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 2. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1648. – Ordinamento del corpo veterinario militare.** — (Gabinetto). — 15 dicembre 1932 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 31 dicembre 1932 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 32 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, quale risulta modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è sostituito dal seguente:

« Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari ».

Art. 2.

L'art. 33 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, modificato con R. decreto-legge dell' 8 novembre 1928, n. 2532, e con R. decreto-legge del 23 aprile 1931, n. 539, è sostituito dal seguente:

« L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli (di cui uno capo del corpo)	3
Tenenti colonnelli	14
Maggiori	24
Capitani	70
Subalterni	60
Totale . . .	171

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932, - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 3. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza ai brigadieri, ai vice brigadieri ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri reali. – Norme esecutive.** — (Ragioneria centrale). — 5 gennaio 1933 – Anno XI.

Le norme esecutive per l'applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto n. 309 del 4 febbraio 1927-V (circolare n. 188 del *giornale militare* 1927) sono sostituite dalle seguenti:

1°) ai militari dell'arma dei CC. RR. di qualunque grado, il soprassoldo giornaliero di L. 1 per servizio speciale di P. S. sarà corrisposto, con gli altri emolumenti per essi stabiliti, alla fine di ciascun mese e per tutta la durata del mese stesso;

2°) la somma pari al soprassoldo di P. S. che si versa giornalmente per miglioramento mensa delle stazioni dovrà essere prelevata dal fondo vitto, il quale sarà reintegrato, a fine mese, nei modi consueti previsti dall'art. 532 del regolamento di amministrazione;

3°) i marescialli dei tre gradi, celibi e conviventi alle mense, verseranno a favore del fondo vitto, oltre lo scotto stabilito per gli altri sottufficiali e militari di truppa della stazione, anche l'aumento pari al soprassoldo di L. 1, per servizio speciale di P. S.;

4°) l'ammontare del soprassoldo sarà dimostrato e conteggiato alla fine di ciascun mese, dalle stazioni ove i militari sono effettivi alla fine del mese stesso, in apposita colonna del foglio paga: l'importo dovuto ai militari dispensati dal convivere alla mensa, sarà loro pagato alla mano; sarà invece trattenuto in cassa, per il reintegro al fondo mensa, per coloro che ad essa abbiano partecipato;

5°) nel foglio paga dovranno figurare tutte le variazioni che hanno ripercussione sulla corresponsione del soprassoldo in parola (art. 96 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, R. decreto 3458, circolare 219 *giornale militare* 1929).

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 4. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della «Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 dicembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col qualt la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », destinata a favore degli ufficiali generali del R. E. in congedo, venne eretta in ente morale;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1931, col quale il generale di corpo d'armata in s. p. e. Perris cav. Carlo, comandante del corpo d'armata di Milano, fu nominato presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »;

Visto l'art. 9 dello statuto organico della detta fondazione approvato col succitato R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531;

Considerato che S. E. il generale Perris cav. Carlo ha cessato, dal 6 dicembre 1932, dalla carica di comandante del corpo d'armata di Milano, perchè nominato comandante designato d'armata;

Decreta:

A decorrere dal 6 dicembre 1932, S. E. il generale di corpo d'armata in s. p. e. SANTINI cav. Ruggero, comandante del corpo d'armata di Milano, è nominato presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » in sostituzione di S. E.

il generale comandante designato d'armata PERRIS cav. Carlo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 36 *Guerra. foglio n.* 236. — SCRIVANTE.

N. 5. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 23 dicembre 1932 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 21 novembre 1932, n. 11071, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa di costruzioni, CASTALDO Orlando di Giuseppe, attualmente domiciliato a Casoria (Napoli), che ne fu esclusa con provvedimento ministeriale 12 gennaio 1932, n. 177.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 6. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1909.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 dicembre 1932 - Anno XI.

È stata pubblicata la relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1909.

La pubblicazione sarà distribuita a tutti gli enti indicati nell'elenco LST 1 e 2 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo (L. 55) più le spese postali.

Gli ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, dovranno attenersi alle norme stabilite dalle circolari n. 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare del* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 7. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1933, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 29 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito, è stabilita, per l'anno 1933, come segue:

Due generali di brigata per l'arma di fanteria;
Tre generali di brigata per l'arma di artiglieria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 8. — SCUOLE MILITARI. — **Esami per il completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 dicembre 1932 - Anno XI.

1. — Gli esami per il completamento della cultura tecnico-professionale, che dovranno essere sostenuti nelle sessioni estiva e autunnale del 1933 dagli ufficiali indicati nelle circolari n. 349 del *giornale militare* 1931 e n. 532 del *giornale militare* 1932, verteranno sulle seguenti materie:

Per gli ufficiali di artiglieria.

1. Balistica esterna.
2. Materiale d'artiglieria - Parte II.
3. Elettrotecnica.
4. Meccanica applicata.

Per gli ufficiali del genio.

1. Architettura.
2. Costruzioni del genio.
3. Elettrotecnica.
4. Fortificazione permanente.
5. Meccanica applicata.
6. Resistenza di materiali.

2. — I programmi su cui gli ufficiali delle due armi dovranno rispondere, le modalità e la durata dei singoli esami, il coefficiente assegnato alle varie materie risultano dagli allegati I e II alla presente circolare.

3. — Gli ufficiali che avessero già sostenuto in precedenza, con esito favorevole, sia presso la scuola d'applicazione di artiglieria e genio, sia presso le RR. università o istituti superiori equiparati, qualcuno degli esami indicati al precedente n. 1, saranno dispensati, a giudizio del comando della R. ac-

cademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio, dal sostenerli nuovamente.

4. Gli ufficiali che saranno ammessi a sostenere gli esami sopra citati si dovranno presentare alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino, nelle ore antimeridiane del 20 aprile 1933; detti ufficiali, nel periodo di tempo compreso tra tale data e l'inizio degli esami, potranno completare la loro preparazione sotto la guida degli insegnanti.

5. — Prima della loro presentazione a Torino dovrà essere concessa agli ufficiali stessi una licenza speciale di giorni 15, da non computarsi nella licenza ordinaria.

6. — Per tutto il periodo di tempo trascorso a Torino saranno corrisposte agli ufficiali di cui trattasi le indennità di cui alla circolare n. 460 del *giornale militare* 1925.

7. — Sulle carte personali degli ufficiali che avranno sostenuto con esito favorevole — e con le modalità indicate nella presente circolare ed in quelle nn. 349 e 532 precedentemente citate — gli esami di cui si tratta, sarà apposta la seguente annotazione:

« Ha superato con esito favorevole gli esami per il completamento della cultura tecnico-professionale, riportando la classifica finale di . . . ventesimi e risultando il . . . . . su . . . . . ufficiali esaminati ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1 alla circ. n. 8
del *giornale militare* 1933-XI.

PROGRAMMI D'ESAME PER LE MATERIE OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI DI ARTIGLIERIA.

1° Balistica esterna.

(Coefficiente 10).

PARTE I.

BALISTICA RAZIONALE.

1. *Definizioni e movimento nel vuoto.* — Generalità - Definizioni - Equazioni differenziali del movimento del proietto nel vuoto - Prime conseguenze - Equazione della traiettoria - Varie forme di tale equazione - Principio dell'abbassamento - Gittata - Angoli che danno la stessa gittata - Inclinazione - Velocità - Tempo - Durata - Formule in funzione dell'inclinazione - Gittata sopra un piano inclinato: angoli che danno uguali gittate; gittata massima - Possibilità di colpire un punto dato - Gittata sopra un piano orizzontale e sul mare; gittata massima.

Fascio di traiettorie con la stessa velocità iniziale - Inviluppo - Linee di uguale angolo di partenza - Linee di ugual tempo.

Fascio di traiettorie con lo stesso angolo di proiezione.

Influenza della variabilità nella direzione e nella grandezza della gravità.

2. *Resistenza dell'aria.* — Ipotesi e formula di Newton - Sua conferma sperimentale - Leggi sperimentali della resistenza - Densità balistica dell'aria e sua misura sperimentale - Densità ed altitudine - Ritardazione - Coefficiente balistico - Coefficiente di forma - Funzione resistente - La funzione: K (v) - La funzione: n (v).

Cenno relativo alle esperienze moderne sulla resistenza dell'aria - Risultati sinora conseguiti - Resistenza obliqua - Centro e piano di resistenza - Forza ritardatrice e forza deviatrice - Coppia perturbatrice - Caratteri generali del moto di rotazione - Precessione e nutazione - Influenza sul moto di traslazione - Derivazione e formule empiriche - Forza della proiezione orizzontale della traiettoria.

Cenno sul 2° problema balistico:° « Il movimento del proietto al baricentro ».

3. *Le proprietà generali della traiettoria nell'aria.* — Ipotesi: resistenza diretta - Equazioni differenziali del movimento del proietto nell'aria - Riduzione alla forma loro data dal S. Robert - Proprietà generali della traiettoria studiate sulle equazioni differenziali: ipotesi - Concavità - Velocità orizzontale - Inclinazione ascisse

e tempi dei punti di uguale ordinata - Limiti dell'altezza del tiro - Velocità verticale ed assoluta nei punti di uguale ordinata - La estremità del ramo discendente e verticale - Velocità minima - Velocità finale - Il ramo discendente ha un assintoto - Raggi di curvatura in punti di uguale inclinazione - Punto di massima curvatura.

4. *Casi di integrabilità.* — Generalità e cenno su alcuni casi di integrazione - Integrazione nel caso della resistenza ennesima, traiettorie simili - Caso particolare della resistenza quadratica - Cenno sul metodo d'integrazione di Eulero - Tavole del gen. Otto di Bashforth e di Zaboudski - Resistenza proporzionale alla velocità - Formule in funzione dell'ascissa - Abbassamento - Velocità minima.

5. *Integrazione col metodo Siacci e formule del tiro.* — Metodo Siacci per qualunque forma di resistenza - Pseudo-velocità: suo significato e modo di variare - Alterazione della formula della ritardazione - Integrazione delle equazioni differenziali - Limiti di β - Valori medii di β - Coefficiente balistico ridotto - Formule del tiro - Tavola balistica generale - Tavole balistiche secondarie e fattori di tiro - Formule per il punto di caduta - Problemi principali del tiro - Serie per il β principale: 1° e 2° termine - I β secondari - Tavole relative.

6. *Problemi del tiro.* — Problemi principali e problemi secondari valendosi della tavola balistica generale e delle tavole secondarie ed impiegando il β principale ed i β secondari.

Relazioni fra traiettorie diverse corrispondenti alla stessa velocità iniziale: ipotesi - Relazione fra gli angoli di proiezione, fra le inclinazioni, fra i tempi e fra le velocità - Applicazione a risolvere problemi relativi a punti posti fuori dell'orizzonte del pezzo - Relazioni fra traiettorie di proietti differenti in punti di egual u. - Applicazione - I tre teoremi del tiro teso.

7. *Calcolo della traiettoria per punti.* — Impostazione del problema e formule relative - Valore di β per una resistenza ennesima - Ordinata media - Punti di separazione degli archi - Riepilogo e disposizione del calcolo - Determinazione dei valori medii di β pel punto di caduta e confronti.

8. *Formule in funzione dell'ascissa.* — Eliminazione di u - Le funzioni G - Loro relazioni coi fattori di tiro - La traiettoria nell'aria ricavata da quella del vuoto - Formule esplicite delle funzioni G nel caso della resistenza ennesima - Casi particolari delle resistenze cubica, biquadratica, quadratica - Resistenza quadratica - Fattori di tiro: loro caratteristica - I fattori f_8 ed f_4 ed i nuovi fattori f_7 ed f_5 - Problemi del tiro nel caso della resistenza quadratica - Relazioni fra traiettorie diverse nel tiro ad angolo fisso: ipotesi - Relazione fra le velocità iniziali - Relazioni fra le inclinazioni, fra i tempi e fra le velocità.

9. *Variazione dei parametri della traiettoria* . — Variazioni delle coordinate di un punto - Formula generale - Casi particolari in cui

il punto d'arrivo si debba spostare lungo una orizzontale, una verticale o una data linea di sito - Caso particolare per $\varepsilon = 0$. Variazioni di gittata: variazione dovuta ad una variazione del coefficiente balistico ridotto; ad una variazione della velocità iniziale; ad una variazione dell'angolo di proiezione - Influenza della variazione di β - Variazione della durata - Formula generale - Casi particolari - Deviazioni dovute al vento.

10. *Graduazione della spoletta - Effetti dei proietti.* — Formula della graduazione della spoletta a miccia - Formula pratica - Valori delle costanti per le spolette regolamentari - Influenza di cause secondarie - Variazioni della graduazione della spoletta - Problemi - Cenni sulle spolette meccaniche.

Penetrazione nei mezzi resistenti - Ipotesi sulla resistenza - Formula della penetrazione - Determinazione dei coefficienti - Formula pratica - Durata della penetrazione - Applicabilità delle formule - Perforazione delle corazze - Alcune formule empiriche.

Effetto degli shrapnels - Angolo di apertura del cono di dispersione - Incremento di velocità dovuto alla carica interna - Efficacia delle pallette - Intervallo ed altezza di scoppio - Densità delle pallette - Fronte battuto - Profondità della zona battuta.

Effetto delle granate a tempo - Effetto delle granate in relazione alle spolette impiegate.

PARTE II.

Probabilità di tiro.

1. *Principii del calcolo di probabilità.* — Probabilità semplice - Esempi - Probabilità composta Probabilità totale - Probabilità delle ipotesi - Corollario - Prove ripetute - Probabilità sperimentali.

2. *Teoria degli errori.* — Curva degli errori - Probabilità di un errore dato - Errore medio - Errore quadratico medio - Errore probabile ed errore massimo - Esempio - Errori dovuti a più cause indipendenti - Equazione di Laplace della curva degli errori - Errore medio ed errore quadratico medio - Probabilità di un errore dato - Tavola dei fattori di probabilità e tavola dei percento - Errore probabile - Errore massimo pratico - Media di un gruppo di prove - Errori della media - Valore del modulo di convergenza.

3. *Applicazioni al tiro.* — Ipotesi - Linee di uguale probabilità - Ellisse contenente un dato percento - Caso particolare: raggio del cerchio contenente la metà dei colpi - Tiro a tempo.

Bersagli limitati da rette parallele agli assi della rosa - Tiro centrato - Problemi inversi - Tiro non centrato - Percento dei colpi corti - Posizione del centro dei tiri corrispondente ad un determinato percento di colpi corti - Bersagli obliqui - Deviazioni e striscie nel tiro a tempo - Probabilità nel tiro a tempo.

Correzioni del tiro - Correzione di deviazioni misurate - Correzioni basate sull'osservazione del solo verso delle deviazioni - Forcelle e gruppi di colpi - Forcella semplice e forcella controllata -

Probabile posizione del centro dei tiri quando un colpo isolato colpisce il bersaglio. Gruppi di colpi - Procedimento generale per determinare la probabile posizione del centro dei tiri in base ai risultati di forcelle e gruppi di colpi - Applicazioni ed esempi relativi alle regole dell'istruzione sul tiro.

PARTE III.

TAVOLE DI TIRO ED ESPERIENZE.

1. *Tavole di tiro.* — Generalità - Dati contenuti nelle tavole di tiro - Relazione fra l'angolo di elevazione e l'alzo - Relazione fra lo scostamento e la derivazione - Intervallo ed altezza di scoppio nel tiro a tempo - Striscie - Variazioni longitudinali e verticali - Variazioni di una striscia - Variazioni laterali - Variazioni nell'altezza di scoppio - Coefficienti di correzione - Coordinate del vertice - Tendenze attuali circa le tavole di tiro.

2. *Esperienze varie.* — Descrizione del cronografo « Le Boulengè » - Formule della velocità data dal cronografo - Modo di disporre l'esperienza - Punto cui deve riferirsi la velocità misurata - Applicazioni del cronografo - Misura della velocità iniziale - Misura del coefficiente di forma - Misura della resistenza dell'aria - Misura dell'angolo di rilevamento - Cenni su altri tipi di cronografi.

Tiri con proietti inerti; scopo e modalità di esecuzione - Centro dei tiri - Deviazioni e striscie - Determinazione dello scostamento - Determinazione dell'angolo di proiezione - Determinazione del coefficiente i β - Tiro con proietti scoppianti: scopo e modalità - Camera oscura: descrizione e modo di impiego - Cenni sul rilievo fotografico - Centro degli scoppi - Deviazioni e striscie - Coefficiente *c* per la formula della graduazione della spoletta.

3. *Costruzione delle tavole di tiro.* — Tiri da eseguirsi e norme per la loro esecuzione - Progetto di esperienze - Calcoli preliminari - Sviluppo di una tavola di tiro: caso generale e casi particolari - Cariche intermedie - Velocità iniziali ed angoli di rilevamento - Moltiplicazione dei diagrammi ed interpolazione grafica - Limiti delle tavole di tiro.

Cenno sul dizionario balistico grafico.

Tavole di tiro speciali - Tavole di tiro per batterie da costa - Tavole di tiro per una determinata altitudine.

Tavole di tiro contro-aerei - Serie di tiro da eseguire - Rilevamento dei punti di scoppio - Misura della durata - Calcolo e sviluppo della tavola.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte: una per ciascuna delle tre parti.

2° Materiale d'artiglieria - Parte II.

(Coefficiente 10).

I.

AZIONE DEGLI ESPLOSIVI.

1. — Elementi da cui dipendono gli effetti dell'esplosione - Equazione caratteristica di Sarrau e calcolo della pressione massima sviluppata da un esplosivo in capacità invariabile - Calcolo del volume del gas, temperatura di esplosione, calore svolto nella esplosione - Applicazioni ai principali esplosivi - Potenziale di un esplosivo.

2. — Misura del volume del gas, del calore svolto nell'esplosione, della velocità di detonazione - Valutazione empirica del potere dirompente.

Misura delle pressioni - Descrizione e breve teoria del manometro a schiacciamento (crusher) - Manometro registratore - Tabella di taratura e correzione ai dati sperimentali.

BALISTICA INTERNA.

3. — Leggi di combustione della carica costituita da un esplosivo di lancio - Funzione di forma - Classificazione delle polveri - Legge di variazione delle pressioni in funzione del tempo in capacità invariabile - Legge delle aree - Determinazione dei dati balistici della polvere mediante l'esperimento in capacità invariabile.

4. — Problema principale di balistica interna - Caso della combustione istantanea e della combustione durante il movimento del proietto - Pressione di forzamento - Pressione e velocità nei due periodi del movimento del proietto e pressione massima nel caso più semplice della pressione di forzamento nulla - Grafici relativi e loro pratico impiego - Formole pratiche approssimative dei tempi - Determinazione dei vari parametri delle formole di balistica interna.

5. — Studio sommario di un proietto dal quale si pretendono determinati effetti - Proietto rigato - Dati pratici.

6. — Similitudine balistica generale e casi particolari - Loro applicazione pratica - Moto relativo del proietto e dell'arma - Applicazioni.

7. — Rigatura - Varie specie di rigatura secondo il tracciato e loro proprietà - Passo finale ed iniziale - Forma, numero e dimensioni delle righe - Vampa di bocca e vampa di ritorno - Freno di bocca.

8. — Erosioni nell'anima delle bocche da fuoco - Della ramatura ed acciaiatura - Cause e mezzi per rimuoverle - Durata di una bocca da fuoco.

9. — Formule pratiche di balistica interna (di Brink, Heydenreich) - Formule differenziali - Applicazioni.

10. — Balistica interna sperimentale - Velocimetro - Fotocronografo di Crehore e Squier - Esperienze di Krupp, misura piezoelettrica, misura con manometro a molla delle pressioni in un'arma - Cenno a misure varie col cronografo di Le Boulengé.

II.

RESISTENZA DELLE ARTIGLIERIE.

11. — Resistenza trasversale di cilindri cavi semplici - Tensione longitudinale e sua influenza sulla resistenza trasversale.

12. — Resistenza di cilindri composti - Condizioni di massima resistenza - Resistenza limite.
Tubatura delle artiglierie semplici e composte - Procedimenti pratici - Cenno sulla cerchiatura a nastro, sui suoi vantaggi ed inconvenienti - Cenno sul principio dell'autoforzamento, grafici relativi e loro impiego - Cenno sui cilindri composti autoforzati; tubo dell'anima prontamente ricambiabile.

III.

EQUILIBRIO E RESISTENZA DEGLI AFFUSTI.

13. — Teoria del rinculo di una bocca da fuoco sull'affusto - Azioni prodotte dal tiro sugli affusti - Condizioni di equilibrio - Retta di stabilità.

14. — Freni idraulici - Resistenza del freno e resistenze addizionali; moderne esigenze nella costruzione dei freni - Funzionamento del freno in conseguenza di variazioni delle condizioni costruttive fondamentali e di variazioni di temperatura - Inconvenienti pratici e mezzi per evitarli.

15. — Ricuperatori a molla e ad aria - Dati fondamentali ed energia assorbita - Cenni del ricuperatore idropneumatico, degli equilibratori a molla e pneumatici.

16. — Freno con ricuperatore - Resistenza totale e funzionamento del freno di sparo in unione al ricuperatore - Freno del ritorno in batteria e suo funzionamento - Cenno sugli affusti con rinculo differenziale, con rinculo composto, e sugli affusti semoventi.

17. — Criteri e dati fondamentali tratti dallo studio della balistica interna, della resistenza delle artiglierie e dell'equilibrio e resistenza degli affusti, per formulare il programma costruttivo di un sistema di artiglieria che debba soddisfare a determinate esigenze d'impiego - Applicazioni.

L'esame orale della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte; due fra i numeri dall'uno al 10, una fra i numeri rimanenti.

3° Elettrotecnica.

(Coefficiente 9).

1. — Corrente alternata - Costanti dei circuiti - Studio dei circuiti a costanti localizzate - Circuiti con costanti distribuite - Corrente trifase - Induzione nelle masse conduttive.

2. — Sistemi di misura - Campioni - Misure di intensità, differenza di potenziale resistenza, isolamento, potenza, energia, capacità, autoinduzione - Misure magnetiche.

3. — Alternatori monofasi e trifasi - Costituzione e funzionamento.

4. — Dinamo - Costituzione, funzionamento ed impiego dei vari tipi.

5. — Accumulatori elettrici al piombo ed al ferro-nickel - Costituzione, funzionamento ed impiego.

6. — Trasformatori di corrente alternata - Costituzione, funzionamento ed impiego.

7. — Motori a corrente continua ed alternata - Costituzione, funzionamento ed impiego dei vari tipi.

8. — Convertitori di corrente e di frequenza, rotativi e statici - Tubi elettronici - Studio del triodo.

9. — Trasmissione dell'energia elettrica: scelta della tensione e della corrente - Distribuzione dell'energia elettrica: sistemi principali - Criteri generali per il calcolo delle condutture.

10. — Trazione elettrica - Vari sistemi in uso e loro caratteristiche.

11. — Illuminazione elettrica - Lampade ad incandescenza e ad arco - Impianti di illuminazione.

12. — Riscaldamento elettrico, domestico ed industriale - Forni elettrici - Cenno sulle applicazioni elettrolitiche.

13. — Telegrafia elettrica - Sistema Morse - Cenno sul sistema Hughes e sulla telegrafia duplex multipla - Linee telegrafiche.

14. — Telefonia - Apparecchio telefonico - Commutazione telefonica semplice, multipla, a batteria centrale, automatica - Telefonia e telegrafia simultanea - Telefonia multipla - Linee telefoniche - Telefonia a grande distanza - Portata di una linea telefonica - Intercettazioni telefoniche.

15. — Radiotelegrafia - Onde elettromagnetiche - Correnti e circuiti oscillanti - L'aereo R. T. - Trasmissione e ricezione ad onde

smorzate e persistenti - Trasmissione e ricezione di onde corte - Radiocomunicazioni direttive e radiogoniometria.

16. — Radiotelefonia - La radiotelegrafia a bordo dei velivoli - Altre applicazioni della radiotecnica - Cimometri.
Stazioni R.T. e R.F. militari - Organizzazione del servizio R.T. militare.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte: due fra le prime dodici tesi, una fra le rimanenti.

4° Meccanica applicata.

(Coefficiente 9).

PARTE I.

RESISTENZA DEI MATERIALI.

1. — Integrazione e derivazione grafiche - Composizione e scomposizione di forze - Centro di un sistema di masse - Baricentro di una linea e di una superficie piana - Momenti di secondo ordine e di inerzia.

2. — Tensione e pressione: ripartizione delle forze elastiche - Equazione di stabilità.
Torsione semplice: ripartizione delle tensioni tangenziali in una sezione trasversale di un solido cilindrico - Equazione di stabilità.

3. — Flessione retta e deviata - Ripartizione delle forze elastiche in una sezione trasversale - Equazione di stabilità - Solidi di uniforme resistenza alla flessione.
Taglio - Ripartizione delle tensioni tangenziali in una sezione normale - Equazione di stabilità.

4. — Solidi soggetti a flessione e taglio: tensioni e dilatazioni principali - Equazione di stabilità.
Travi incastrate ed appoggiate agli estremi: linea elastica.
Determinazione del momento flettente e dello sforzo di taglio in una sezione della trave.

5. — Prismi soggetti a flessione e compressione o tensione - Prismi compressi parallelamente all'asse - Prismi caricati di punta.
Altri casi di sollecitazioni composte.

6. — Teoria generale dell'elasticità: tensioni interne - Equilibrio di un parallelepipedo elementare - Equazioni ai limiti di Cauchy - Tensioni e dilatazioni principali.

PARTE II.

CINEMATICA APPLICATA.

1. — Coppie cinematiche - Generalità - Coppie rigide inferiori: vite e chiocciola, vite differenziale e addizionale - Coppie rigide superiori.
Ruote di frizione cilindriche e coniche.

2. — Ruote dentate per assi paralleli e per assi non paralleli.
Rotismi ordinari: cambio di velocità.
Rotismi epicicloidali: paranchi differenziali.

3. — Eccentrici: legge del moto degli eccentrici.
Eccentrici di prima specie - Eccentrici di seconda specie - Eccentrici a collare - Leve rotolanti.

4. — Quadrilatero articolato - Guida degli autoveicoli - Manovellismi - Guide rettilinee esatte ed approssimate.
Giunto articolato di Cardano.

5. — Trasmissione di moto mediante legame flessibile - Sistemi di carrucole e paranchi - Trasmissione di moto mediante legame liquido.

DINAMICA APPLICATA.

6 — Forze agenti sui meccanismi - Teoremi dei lavori virtuali e delle forze vive - Rendimento meccanico.
Attrito radente: innesti di frizione, piano inclinato, cuneo, vite, organi flessibili, perni - Cenno sulla teoria della lubrificazione.

7. — Attrito volvente: trasporti con curri e carri a ruote, cuscinetti a rulli e a sfere.
Resistenza del mezzo; fenomeno del volo.
Resistenza alla trazione dei veicoli - Potenza del motore dei veicoli.

8. — Rigidezza dei cingoli continui e discontinui.
Macchine funicolari: carrucole, paranchi, taglie - Funivie.
Trasmissione del moto con cingoli: tensione dei rami del cingolo, perdite nella trasmissione.

9. — Organi per la regolazione dei motori: regolatori, volanti - Freni ad attrito - Frenatura dei veicoli - Servo-freni.

10. — Cenno sul bilanciamento dei motori - Apparecchi di misura delle forze e della potenza - Freni dinamometrici - Molinello Renard - Dinamometri.
Contagiri - Tachimetri.

PARTE III.

TERMODINAMICA.

1. — Termometria; temperatura assoluta - Richiamo della dilatazione dei solidi e dei fluidi; coefficienti di dilatazione e di tensione - Equazione di stato; trasformazione e cicli, lavoro esterno. Capacità termiche, calori specifici, calori latenti; calorimetria - Propagazione del calore.

2. — Primo principio della termodinamica - Energia interna e calori specifici dei gas perfetti - Trasformazioni più notevoli - Generalità sulle macchine termiche e sul rendimento - Ciclo di Carnot e entropia dei gas perfetti - Cicli dei motori a gas.

3. — Secondo principio della termodinamica: equazioni fondamentali - I gas reali e la liquefazione - Cenni sulla teoria cinetica - Terzo principio della termodinamica - Equazione di stato, energia interna, calori specifici dei gas reali - Macchine frigorifere.

4. — Curva di saturazione - Equazione di stato, capacità termiche dei vapori saturi - Equazioni termiche fondamentali e trasformazioni dei vapori saturi - Variazione dell'entropia - Ciclo di Rankine.

5. — Vapori surriscaldati; capacità termiche, variazioni dell'energia interna e dell'entropia - Linee di trasformazione - Definizione termodinamica della temperatura - Fondamenti della teoria dei gas.
Efflusso dei fluidi compressibili - Calcolo della portata e velocità d'efflusso pel vapore acqueo.

CENNI DI IDRAULICA E DI MACCHINE.

6. — Cenni di idraulica.
Cenni sulle macchine e sugli accumulatori idraulici.

7. — Cenni sui motori a vapore a stantuffo ed a turbina.

8. — Cenno sulle macchine per la lavorazione a freddo dei metalli.

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA.

9. — Linee di trasformazione - Cicli.
Combustibili - Combustibili liquidi - Miscele.

10. — Motori a carburazione a quattro tempi: ciclo teorico e reale - Meccanismo motore - Organi della distribuzione - Motori senza valvole - Motori ad asse spostato.

11. — Carburazione - Carburatore semplice - Carburatori compensati - Accensione con magnete e con accumulatori.

12. — Avviamento dei motori.
Raffreddamento dei motori: Pompe - Radiatori - Ventilatori.
Lubrificazione dei motori: Lubrificanti - Sistemi di lubrificazione - Pompe dell'olio.
Regolazione dei motori: sistemi di regolazione.

13. — Motori policilindrici: motori a cilindri paralleli, a cilindri convergenti a V, a W, a doppia stella.
Potenza sviluppata da un motore - Motori sopralimentati.
Consumo del combustibile - Prova del motore.

14. — Motori a carburazione a due tempi.
Motori Diesel a quattro e a due tempi.
Motori Semi-Diesel a quattro e a due tempi.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte: una per ciascuna delle tre parti.

ALLEGATO N. 2 alla circolare n. 8
del *giornale militare* 1933-XI.

PROGRAMMI D'ESAME PER LE MATERIE OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI DEL GENIO.

1° Architettura.

(Coefficiente 10).

a) *Principali caratteristiche costruttive ed ornamentali delle seguenti architetture*:

1. Architettura egiziana.
» greca.
» etrusca.
» romana-pagana.
» romana-cristiana.
» ravennate.
» bizantina.
» longobarda e prelombarda.

2. Architettura lombarda o romanica.
» gotica.

3. Architettura del rinascimento.
» del barocco.
» neoclassica.
» moderna.

Cenni sugli stili orientali ed arabo.

b) *Composizione architettonica*:

1. Il programma e la sua attuazione - Determinazione dei fabbricati occorrenti, loro caratteristiche, rapporti e distribuzione - Pianta d'assieme.

2. Tipi di fabbricati: a cortile interno, a corpi sporgenti, a padiglioni staccati - Loro caratteristiche, proporzioni ed intervalli in relazione alla economia, alla igiene, alla illuminazione, ecc.

3. Studio della pianta di un fabbricato - Ripartizione degli ambienti - Distribuzione dei vari piani - Dimensioni degli ambienti, loro proporzioni e rapporti - Relazioni tra l'organismo costruttivo e gli ambienti: muri maestri, cadenza dei vani, sovrapposizione delle

piante dei vari piani, tetto - Generalità sugli accessi, scale, comunicazioni, disimpegni, ecc. - Aree utili ed aree perdute - Economia ed igiene - Esposizione ed orientamento - Caratteristiche della illuminazione orizzontale e zenitale.

4. Studio della facciata - Sua relazione organica con la pianta e la destinazione del fabbricato - Norme fondamentali - Delle qualità dell'architettura e dei mezzi per conseguirla.

La decorazione d'assieme: il movimento delle masse, gli avancorpi, le grandi compartimentazioni orizzontali e verticali, la distribuzione e la forma dei vani esterni, i rapporti tra altezza e larghezza, le proporzioni tra le parti, gli effetti di prospettiva, ecc.

La decorazione di dettaglio: cornici, paramenti, intonaci, stipiti e cappelli di porte e finestre, gli aggetti, le fascie, lesene, basamenti, attico, ecc.

5. Ventilazione e riscaldamento dei locali - Impianti vari - Latrine, fognature, cucine, acqua potabile, ecc.

6. Norme per la compilazione dei progetti - Modi di eseguire i lavori - Capitolati e contratti - Prescrizioni di legge e regolamenti - Servitù.

c) *Fabbricati militari e loro principali caratteristiche.*

1. *Accasermamento.* — Criteri generali e dati.

Sistemazione della truppa - Dormitori ed accessori - Locali per l'alimentazione - Locali per la pulizia e l'igiene - Locali per il servizio sanitario - Locali per l'istruzione e la ricreazione - Alloggio degli ufficiali e sottufficiali.

2. *Ospedali militari.* — Criteri generali e dati numerici - Studio sommario relativo alla organizzazione di un ospedale militare - Sistemazione dei vari servizi.

Servizio medico e chirurgico - Servizio dei morti - Servizio di amministrazione e direzione - Servizio ed impianti di uso generale o accessorio: servizio farmaceutico, alimentare, della biancheria, riscaldamento e ventilazione, acqua potabile, fognature, luce e forza.

Sistemazione del personale e del materiale.

3. *Opifici di commissariato.* — Cenni sugli opifici del commissariato - Silos - Magazzini - Panifici - Calzaturifici.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte, una su ciascuna delle parti a), b) e c), e sulla discussione di un progetto di edificio militare (caserma, ospedale, comando, opificio di commissariato, campo di tiro, deposito esplosivi) scelto a volontà dell'esaminando, da presentarsi compilato alla sottocommissione esaminatrice alcuni giorni prima dell'esame stesso.

La sottocommissione esaminatrice farà una sola votazione di idoneità ed assegnerà un sol punto di merito complessivo alla fine della prova orale.

2° Costruzioni del genio.

(Coefficiente 10).

a) *Nozioni sui materiali naturali ed artificiali da costruzione e loro impiego; elementi costruttivi di fabbrica*:

1. *Le roccie.* — Classificazione e descrizione delle principali roccie aventi impiego nelle costruzioni - Requisiti costruttivi delle roccie.

2. *I legnami.* — Descrizione delle varietà più importanti - Requisiti - Difetti - Conservazione.

3. *I laterizi.* — Cenni sulla fabbricazione dei laterizi - Descrizione dei laterizi più comuni - Qualità - Difetti - Il grès ceramico.

4. *Le calci ed i cementi.* — Classificazione e loro costituenti - Calci comuni - Calci idrauliche - Cementi - Pozzolane - La presa e l'indurimento - I difetti e le cause di deperimento - Norme di legge sulla accettazione dei conglomeranti - Il gesso.

5. *Malte e conglomerati.* — Costituenti - Dosature - Preparazione - Requisiti - Pietre artificiali - Eternit - Conglomerati armati - Materiali bituminosi, vernici e vetro.

6. *Lavori in legno e ferro.* — Unioni e connessioni dei legnami - Unioni dei ferri - Ritti - Pilastri - Travi - Armature - Travi armate - Travi composte - Capriate - Cenni sulle grandi incavallature.

7. *Murature.* — Loro costituzione e loro apparecchi.

8. *Archi e volte.* — Descrizione - Apparecchi - Tracciamento - Costruzione - Centine - Disarmo.

9. *Solai.* — Solai di legno, di ferro e laterizi, di conglomerato armato - Soffitti.

10. *Fondazioni.* — Qualità, comportamento e classificazione dei terreni da fondazione.

Fondazioni su terreni resistenti - Fondazioni continue: descrizione, stabilità - Fondazioni discontinue: pozzi, pilastri da fondazione, arconi ed architravi di collegamento - Palafitte di sostentamento, loro stabilità e conservazione.

Fondazioni eseguite previo costipamento del suolo - Scopo del costipamento e mezzi per conseguirlo - Costipamento superficiale e profondo - Palafitte di costipamento, loro stabilità.

Fondazioni a larga base, loro opportunità e necessità - Tipi più comuni di fondazioni a larga base.

11. *L'ossatura murale di un fabbricato.* — Forma, distribuzione e spessore dei muri maestri - Le murature sotterranee - Le murature fuori terra - Il collegamento e la stabilità dei muri - Le loro fun-

zioni - La distribuzione e la forma dei vani, di porte e finestre in relazione al loro scopo, alla stabilità, alla economia, all'estetica - Canne fumarie, di ventilazione, di immondizie, ecc. - I radicciamenti, le catene, le cinture, ecc. - I muri divisori.

12. *Scale.* — Gradini - Alzata e pedata - Rampe e pianerottoli - Sviluppo e larghezza delle scale - Scale a sbalzo - Scale su volte - Scale su ossatura portante - Scale in cemento armato - Scale esterne.

13. *Tetti.* — La forma e tracciamento - Semplificazioni nel tracciato geometrico - Grossa armatura e sua disposizione - Minuta orditura - Materiale di copertura - Guarnizioni convesse, gronde e strutture accessorie - Abbaini - Fumaioli - Tetti piani.

14. *Particolari ed opere di finimento dei fabbricati.* — Porte - Finestre - Balconi - Serramenta interne ed esterne - Intonaci - Tinteggiature, coloriture e decorazioni - Pavimenti.
Impianti accessori - Latrine e fognature - Cucine - Impianti di riscaldamento - Illuminazione e ventilazione.

15. *Impianto di un cantiere.* — Disposizioni generali - Tettoie e magazzini - Ponti di servizio - Macchine edili - Mezzi di trasporto.
Riattamento provvisorio ed utilizzazione di fabbricati lesionati e pericolanti.
Cenni sui fabbricati antisismici.

b) *Provvista e distribuzione delle acque potabili - Costruzioni idrauliche*:

1. *Origine delle acque sotterranee e delle sorgenti.* — Ripartizione delle acque piovute - Cenni di geologia idrica - Vari tipi di sorgenti - Norme per la ricerca delle sorgenti.

Qualità delle acque da impiegarsi per uso potabile. — Cenni sulla composizione delle acque potabili - Durezza e sua determinazione - Prelevamento dei campioni delle analisi chimiche e batteriologiche - Interpretazioni dei risultati delle analisi - Temperatura delle acque potabili - Inquinamento e protezione delle acque sotterranee.
Determinazione dei bisogni. — Fluttuazione del consumo e serbatoio di compensazione - Pressione necessaria per la distribuzione.

2. *Moto delle acque* nei mezzi permeabili e uniformi. — Pozzi ordinari, tubolari e artesiani - Portata di un pozzo e suo raggio d'azione.

Acque diverse con le quali si può alimentare un impianto. — Acqua piovana, acque superficiali di fiume e di lago e di bacini montani - Acque di sorgente - Acque sotterranee - Determinazione della quantità disponibile.

Ordinamento generale di un impianto. — Opera di presa, condotta maestra - Suo tracciato e profilo - Cassette, saracinesche e tubi

piezometrici per la riduzione delle pressioni - Posizione dei serbatoi - Rete di distribuzione.

Filtrazione e depurazione delle acque.

Sollevamento delle acque - Pompe.

Tubazioni - Accessori - Particolari.

3. Opere di sistemazione di fiumi e torrenti. — Bacini - Traverse - Difese di sponda e repellenti - Argini - Rottura degli argini - Loro cause e conseguenze - Ripristino - Rotture provocate per ragioni di guerra - Allagamenti - Dighe mobili e provvisorie - Cenni sulle dighe fisse - Rigurgito - Piene e magre di corsi d'acqua provocate artificialmente per ragioni tattiche - Esempi.

c) *Strade ordinarie*:

1. *Studio di una strada ordinaria.* — Nozioni preliminari - La trazione animale e la trazione meccanica - Pendenze e curve - Portata di una strada, a doppio e semplice transito - Criteri per la scelta di un tracciato - Studio del tracciato stradale.

2. Redazione del progetto.

3. Esecuzione dei lavori. — Tracciamento dell'asse stradale - Nozioni sui lavori in terra: metodi di esecuzione degli scavi e dei rilevati - Trasporti delle terre.

Muri di sostegno - Rivestimento delle trincee e dei rilevati - Opere di consolidamento del corpo stradale.

4. Sistemazione del piano stradale. — Sottofondo e massicciata - Scolo delle acque - Sgombro della neve - Paravalanghe.

Mulattiere e strade per il traino di artiglieria - Loro caratteristiche, tracciamento, esecuzione - Allargamento e miglioramento di strade esistenti.

5. *Opere d'arte e stradali.* — Fondazioni ordinarie e idrauliche - Cenni sulle fondazioni pneumatiche.

Generalità sui ponti - Ubicazione - Luce libera - Rigurgito - Opere di protezione e di difesa delle acque.

Nozioni costruttive sui ponti in muratura.

6. Ponti in ferro - Ponti in cemento armato - Ponti in legno - Ponti su sostegni galleggianti - Ponti sospesi (nozioni costruttive).

7. Ponti scomponibili militari e loro montaggio (la parte descrittiva del materiale regolamentare è svolta nelle istruzioni pratiche dell'arma) - Riattamento di strade e di ponti interrotti.

8. Gallerie per strade ordinarie ferrate - Nozioni generali - Sezione libera - Tracciamento - Sistemi d'attacco - Esecuzione dei lavori - Strutture murarie di rivestimento.

Riattamento di gallerie interrotte.

9. Cenni sulle costruzioni sotterranee di carattere militare Perforazione a mano e maccanica - Illuminazione e ventilazione - Sgombro delle acque e dei materiali - Difesa contro i gas tossici - Calcolo di un impianto di ventilazione.

d) *Costruzioni ferroviarie e teleferiche*:

1. La trazione ferroviaria - Aderenza - Pendenza in curva - Lunghezza virtuale - Soprastruttura ed armamento - Sistemi di sicurezza - Materiale fisso e mobile - Esercizio.
Ferrovie a scartamento ridotto economiche e Décauville.
Ferrovie speciali a dentiera e funicolare (cenni).

(La parte relativa al materiale di armamento, sistemi di sicurezza, materiale fisso e mobile, trazione, limitati a semplici cenni descrittivi, sono svolti nelle istruzioni pratiche).

2. *Teleferiche.* — Sollecitazione a trazione delle funi metalliche - Sollecitazione a flessione delle funi metalliche - Descrizione dei cavi per teleferica - Generalità sul profilo e sui vari tipi di teleferiche.

Il cavo portante - Verifica di stabilità - Abbassamenti - Reazioni d'appoggio, scarpe e cavalletti - Scartamento tra le funi.

Le stazioni, gli ancoraggi ed i contrappesi.
Il cavo traente.

La stabilità dei carelli sulla fune portante e la velocità di esercizio - I vagonetti - La portata della teleferica.
Cenni sui regolamenti e disposizioni di legge.
Caratteristiche e descrizione del materiale regolamentare.
Cenni sugli impianti permanenti.

L'esame orale, della durata massima di 40', verterà su quattro tesi estratte a sorte, una su ciascuna delle parti *a*), *b*), *c*) e *d*), e sulla discussione di un progetto di un tratto di strada ordinaria, o ferrata, o di un progetto di teleferica (a volontà dell'esaminando), da presentarsi compilato alla sottocommissione esaminatrice alcuni giorni prima dell'esame stesso.
La sottocommissione esaminatrice farà una sola votazione di idoneità ed assegnerà un sol punto di merito complessivo alla fine della prova orale.

3° Elettrotecnica.

(Coefficiente 10).

1. Corrente alternata - Costanti dei circuiti - Studio dei circuiti a costanti localizzate - Circuiti a costanti distribuite - Corrente trifase - Induzione sulle masse conduttive.

2. Sistemi di misura - Campioni - Misure di intensità, differenza di potenziale, resistenza, isolamento, potenza, energia, capacità, autoinduzione - Misure magnetiche.

3. Alternatori monofasi e trifasi - Costituzione e funzionamento - Parallelo degli alternatori - Alternatori ad alta frequenza per radiotelegrafia.

4. Dinano - Costituzione, funzionamento ed impiego dei vari tipi - Accoppiamento delle dinamo.

5. Accumulatori elettrichi al piombo ed al ferro-nickel - Costituzione, funzionamento ed impiego.

6. Trasformatori di corrente alternata - Costituzione, funzionamento ed impiego.

7. Motori a corrente continua - Funzionamento ed impiego dei vari tipi.

8. Motori a corrente alternata - Costituzione, funzionamento ed impiego dei vari tipi.

9. Convertitori di corrente e di frequenza, rotativi e statici - Tubi elettronici - Studio del triodo.

10. Trasmissione dell'energia elettrica: scelta della tensione e della corrente - Distribuzione dell'energia elettrica: sistemi principali.

11. Materiali ed apparecchi ausiliari per condutture ed impianti elettrici - Calcolo delle condutture di trasporto e di distribuzione, a corrente continua ed a corrente alternata.

12. Trazione elettrica - Vari sistemi in uso e loro caratteristiche.

13. Illuminazione elettrica - Lampade ad incandescenza e ad arco - Impianti di illuminazione.

14. Riscaldamento elettrico domestico ed industriale - Forni elettrici - Cenno sulle applicazioni elettrolitiche.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su due tesi estratte a sorte.

4° Fortificazione permanente.

(Coefficiente 9).

1. Divisione della fortificazione in epoche storiche e caretteristiche della fortificazione nelle diverse epoche - Il campo trincerato prima della guerra.

2. Particolari delle opere prebelliche: il calcestruzzo ed il ferro.

3. La fortificazione costiera dell'anteguerra.

4. Funzione disimpegnata da sistemazioni difensive permanenti durante la guerra - Forme che potrà assumere la fortificazione per-

manente odierna in relazione ai progressi dei mezzi di attacco e di difesa.

5. La fortificazione permanente odierna in montagna.

6. La fortificazione permanente odierna in pianura e nella difesa delle coste.

7. Studio e compilazione dei progetti di fortificazione.

L'esame orale, della durata massima di 25', verterà su due tesi estratte a sorte, una fra i primi tre numeri e l'altra fra i rimanenti.

5° Meccanica applicata.

(Coefficiente 9).

PARTE I.

CINEMATICA APPLICATA.

1. Coppie cinematiche - Generalità - Coppie rigide inferiori: vite e chiocciola, vite differenziale e addizionale - Coppie rigide superiori.
Ruote di frizione cilindriche e coniche.

2. Ruote dentate per assi paralleli e per assi non paralleli.
Rotismi ordinari: cambio di velocità.
Rotismi epicicloidali: paranchi differenziali.

3. Eccentrici: legge del moto degli eccentrici.
Eccentrici di prima specie - Eccentrici di seconda specie - Eccentrici a collare - Leve rotolanti.

4. Quadrilatero articolato - Guida degli autoveicoli - Manovellismi - Guide rettilinee esatte ed approssimate.
Giunto articolato di Cardano.

5. Trasmissione di moto mediante legame flessibile - Sistemi di carrucole e paranchi - Trasmissione di moto mediante legame liquido.

DINAMICA APPLICATA.

6. Forze agenti sui meccanismi - Teoremi dei lavori virtuali e delle forze vive - Rendimento meccanico.
Attrito radente: Innesti di frizione, piano inclinato, cuneo, vite, organi flessibili, perni - Cenno sulla teoria della lubrificazione.

7. Attrito volvente: trasporti con curri e carri a ruote, cuscinetti a rulli e a sfere.
Resistenza del mezzo; fenomeno del volo.

Resistenza alla trazione dei veicoli - Potenza del motore dei veicoli.

8. — Rigidezza dei cingoli continui e discontinui.
Macchine funicolari: carrucole, paranchi, taglie - Funivie.
Trasmissione del moto con cingoli: tensione dei rami del cingolo, perdite nella trasmissione.

9. — Organi per la regolazione dei motori: regolatori, volanti - Freni ad attrito - Frenatura dei veicoli - Servo-freni.

10. — Cenno sul bilanciamento dei motori - Apparecchi di misura delle forze e della potenza - Freni dinamometrici - Molinello Renard - Dinamometri.
Contagiri - Tachimetri.

PARTE II.

TERMODINAMICA.

1. — Termometria; temperatura assoluta - Richiamo della dilatazione dei solidi e dei fluidi; coefficienti di dilatazione e di tensione - Equazione di stato; trasformazioni e cicli, lavoro esterno. Capacità termiche calori specifici, calori latenti; calorimetria - Propagazione del calore.

2. — Primo principio della termodinamica - Energia interna e calori specifici dei gas perfetti - Trasformazioni più notevoli - Generalità sulle macchine termiche e sul rendimento - Ciclo di Carnot e entropia dei gas perfetti - Cicli dei motori a gas.

3. — Secondo principio della termodinamica: equazioni fondamentali - I gas reali e la liquefazione - Cenni sulla teoria cinetica - Terzo principio della termodinamica - Equazione di stato, energia interna, calori specifici dei gas reali - Macchine frigorifere.

4. — Curva di saturazione - Equazione di stato, capacità termiche dei vapori saturi - Equazioni termiche fondamentali e trasformazioni dei vapori saturi - Variazione dell'entropia - Ciclo di Rankine.

5. — Vapori surriscaldati; capacità termiche, variazioni dell'energia interna e dell'entropia - Linee di trasformazione - Definizione termodinamica della temperatura - Fondamenti della teoria dei gas.

Efflusso dei fluidi compressibili - Calcolo della portata e velocità d'efflusso pel vapore acqueo.

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA.

6. — Linee di trasformazione - Cicli.
Combustibili - Combustibili liquidi - Miscele.

7. — Motori a carburazione a quattro tempi: ciclo teorico e reale - Meccanismo motore - Organi della distribuzione - Motori senza valvole - Motori ad asse spostato.

8. — Carburazione - Carburatore semplice - Carburatori compensati - Accensione con magnete e con accumulatori.

9. — Avviamento dei motori.
Raffreddamento dei motori: Pompe - Radiatore - Ventilatori.
Lubrificazione dei motori: Lubrificanti - Sistemi di lubrificazione - Pompe dell'olio.
Regolazione dei motori: sistemi di regolazione.

10. — Motori policindrici: motori a cilindri paralleli, a cilindri convergenti a V, a W, a doppia stella.
Potenza sviluppata da un motore - Motori sopralimentati.
Consumo del combustibile - Prova del motore.

11. — Motori a carburazione a due tempi.
Motori Diesel a quattro e a due tempi.
Motori Semi-Diesel a quattro e a due tempi.

PARTE III.

Principii di idraulica.

1. — Idrostatica: equazione di equilibrio di una massa fluida - Fluidi pesanti - Pressione sulle superfici immerse in un liquido - Centro di pressione.

2. — Idrodinamica - Equazione del moto dei fluidi pesanti - Equazione del moto permanente - Equazione di Bernoulli - Moto uniforme - Teorema di Torricelli.

3. — Foronomia: luci a battente in pareti sottili e in pareti grosse - Luci a stramazzo.

4. — Condotte forzate: moto permanente e moto uniforme - Perdite di carico - Linee dei carichi - Condotte semplici e complesse.

5. — Canali: modo di variare della velocità - Moto uniforme nei canali a fondo stabilito - Misure di velocità e apparecchi di misura - Misura della portata di un corso d'acqua.

Cenni sulle macchine.

6. — Caldaie a vapore - Condensatori - Incrostazioni e corrosioni nelle caldaie a vapore - Requisiti dell'acqua di alimentazione - Sua depurazione.
Motori a vapore: motori a stantuffo a semplice espansione e ad espansione multipla - Locomotiva ferroviaria - Turbine a vapore.

7. — Motori idraulici: ruote, turbine, motori a colonna d'acqua - Accumulatori idraulici.

8. — Macchine idrofore: ruote, coclee, pompe, pulsometri, arieti, iniettori - Macchine pneumofore: compressori, macchine a stantuffo rotativo, ventilatori, iniettori.

9. — Macchine per la lavorazione a freddo dei metalli: trapani, pialle, torni, alesatrici, fresatrici.
Macchine per la lavorazione del legno: seghe, pialle, sagomatrici, torni, trapani.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna parte.

6° Resistenza dei materiali.

(Coefficiente 10).

a) *Statica grafica*:

1. *Elementi di calcolo grafico.* — Integrazione e differenziazione grafica.

2. *Composizione di forze complanari.* — Poligono funicolare e sue proprietà.

3. *Decomposizione di forze complanari.* — Decomposizione di un sistema di forze in due o in tre altre forze.
Reazioni vincolari.

4. *Travature reticolari.* — Determinazione degli sforzi principali nelle aste di una travatura caricata ai nodi o fuori dei nodi - Applicazione alle incavallature.

5. *Forze ripartite.* — Linea di carico, curva delle forze, curva funicolare.
Baricentri. — Determinazione del baricentro di linee o di superfici.

6. *Momenti di primo e secondo ordine.*
Ellisse centrale d'inerzia - Corrispondenza tra asse e centro relativo; nocciolo centrale d'inerzia.

b) *Elasticità e resistenza dei materiali*:

1. Deformazioni e tensioni elastiche - Sollecitazioni esterne e tensioni elastiche conseguenti.
Solidi soggetti a sforzi assiali.

2. Solidi soggetti a taglio.
Applicazione alle unioni a cerniera ed alle chiodature.
Solidi soggetti a torsione.

3. Solidi soggetti a flessione.

4. Solidi soggetti a flessione ed a taglio.

5. Trattazione analitica delle travi inflesse - Travi semplicemente appoggiate - Travi incastrate - Travi continue - Lastre piane - Caso di travi composte.

6. Trattazione grafica delle travi inflesse - Travi semplicemente appoggiate - Travi incastrate - Travi continue - Travi Gerber.

7. Solidi soggetti a flessione e pressione o tensione - Applicazione alla stabilità delle pile e delle spalle dei ponti, e a quella dei piedritti.

8. Lunghi prismi soggetti a forze parallele all'asse.
Solidi caricati di punta.
Travi inflesse e caricate di punta - Applicazione a cavalletti da ponte, ai pali di sostegni di linee elettriche, alle antenne radiotelegrafiche.

9. Solidi soggetti a sollecitazioni composte - Proprietà elastiche e di resistenza dei materiali da costruzione - Sollecitazioni ripetute e dinamiche.

10. Statica delle costruzioni in conglomerato armato - Norme di calcolo - Prescrizioni regolamentari.

SISTEMI IPERSTATICI.

11. Applicazione del teorema dei lavori virtuali alle travature reticolari.
Teoremi derivanti da quello dei lavori virtuali.

12. Applicazione del teorema dei lavori virtuali alle travi a parete piena.

13. Applicazione del teorema dei lavori virtuali ai sistemi combinati ed agli archi.

14. I sistemi elastici calcolati con l'ellisse di elasticità - Appplicazioni alla trave a parete piena, alla trave reticolare, agli archi ed a travature qualsiansi con speciale riguardo alla verifica di stabilità dei ponti.

c) *Teoria dei ponti*:

1. Sollecitazioni prodotte da carichi mobili nelle travi su due o più appoggi.

2. Stabilità e deformazioni di travi percorse da carichi - Applicazioni ai ponti militari.

3. Procedimenti e dati pratici per la verifica sommaria di stabilità di ponti ad arco od a travata.

4. Rafforzamento di ponti - Sollecitazioni durante il montaggio dei ponti.

d) *Calcolo dei muri di sostegno*:

1. Determinazione della spinta delle terre e delle acque.

2. Calcolo di verifica e calcolo diretto dei muri di sostegno e degli ancoraggi - Cenni sul calcolo delle dighe.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale. Nella prova scritta l'esaminando — nel tempo massimo di sei ore e con la facoltà di consultare qualsiasi testo che abbia presso di sè — dovrà svolgere un tema scelto fra i tre proposti dalla commissione esaminatrice.

Tali temi, di carattere pratico, si riferiranno ad argomenti svolti nelle varie parti del programma.

La prova orale, della durata massima di 40', verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, uno per ciascuna delle quattro parti contrassegnate con le lettere a), b), c) e d).

Dalla sottocommissione esaminatrice sarà fatta una sola votazione di idoneità e sarà assegnato un sol punto di merito complessivo alla fine della prova orale.

N. 9. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che sostituisce il segretario delle commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria. — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 31 dicembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le relative norme esecutive;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge e le successive varianti;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1932-X (circolare n. 283 del *giornale militare* 1932-X);

Decreta:

Articolo unico.

Il colonnello di artiglieria in servizio permanente effettivo DORIA cav. Alessandro, capo ufficio dell'ispettorato di artiglieria, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario, senza diritto a voto, delle commissioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 30 maggio 1932-X, per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, in sostituzione del colonnello di artiglieria BERARDI cav. Umberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 10. — CONCORSI E GARE. — **Campionato militare di campagna.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 31 dicembre 1932 – Anno XI.

Nell'elenco degli ufficiali che superarono tutte le prove del campionato militare di campagna, di cui alla circolare 576 *giornale militare* c. a., devono essere compresi il primo capitano CAMOSSO Luigi, del 77° reggimento fanteria, che è risultato classificato 21° (ex equo col tenente FAILLA Angelo, del 4° bersaglieri), e il sottotenente LUCCARINI Luigi del 51° reggimento fanteria, che è risultato classificato 26° (ex equo col tenente CICCARONE Gaetano del 79° reggimento fanteria).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 11. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata da 210.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 gennaio 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata da 210.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il Regio esercito - parte II artiglieria, pag. 102, numero categorico 2454, prezzo lire 6.

Il Ministro P. GAZZERA.

N. 12. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica del cannone da 152/37 per la granata da 152/37.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 gennaio 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica del cannone da 152/37 per la granata da 152/37.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126, *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell' « Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. », parte 2ª artiglieria, pag. 88, numero categorico 2443, prezzo lire 5 la copia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 13. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi logistici). — 5 gennaio 1933 - Anno XI.

Dal 15 gennaio 1933 le cessioni di generi a privati, alle mense regolarmente costituite — nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore — e alle altre amministrazioni dello Stato, e gli eventuali addebiti per perdite ed avarie dei generi stessi non giustificate da cause di forza maggiore, saranno effettuati ai prezzi seguenti:

Anice correttivo del sapore dell'acqua, al litro	L.	12 —
Avena, al quintale	»	53 —
Cacao, al chilogramma	»	5,50
Caffè crudo, al chilogramma	»	21 —
Caffè tostato, al chilogramma	»	25 —
Carne congelata, al chilogramma (1)	»	4,50
Conserva di pomodoro (concentrato doppio in iscatole da 1, 5 e 10 chilogrammi), al chilogramma	»	1,60
Crusca e cruschello, al quintale	»	40 —
Farina per pane all'80 per cento, al quintale	»	142 —
Fieno, al quintale	»	36 —
Formaggio grana, al chilogramma	»	9,50
Galletta, al chilogramma	»	2 —
Grano, al quintale (2)	»	115 —
Lardo nazionale, al chilogramma	»	6 —
Pane, per razione da gr. 700	»	0,95
Paglia mangiativa e da lettiera, al quintale	»	17 —
Pasta, al chilogramma	»	1,95
Provolone, al chilogramma	»	6,30
Riso, al chilogramma	»	1,15
Sbrinz, al chilogramma	»	6,20
Scatolette di carne bovina, l'una	»	2,15
Zucchero comune, al chilogramma	»	6,20

(1) Vale anche per l'assunzione in carico.
(2) Vale per i soli addebiti.

Per le cessioni i prezzi si intendono franco al magazzino dove i generi si trovano, e quindi le spese per qualsiasi altro titolo sono a carico dei cessionari.

Negli eventuali addebiti di generi che non siano sopra specificati, sarà applicato il prezzo di costo, aumentato del 10 per cento quale ammontare di spese di trasporto, cali, avarie, ecc.

Il prelevamento della crusca e del cruschello da parte degli ufficiali che ne abbiano diritto, dovrà essere limitato al puro necessario, in relazione al numero delle razioni foraggio a ciascuno assegnate.

Il costo della razione viveri ordinaria è stabilito in L. 3,20 (ivi compreso il prezzo del combustibile per la cottura del rancio, calcolato in L. 0,12 per convivente). Il costo dei supplementi a detta razione ordinaria da concedere nelle misure e nei casi previsti dalla circolare 137 del *giornale militare* 1927 dovrà essere computato sulla scorta dei prezzi di cui alla presente circolare.

La precedente circolare n. 563 del *giornale militare* 1931 relativa ai prezzi di cessione viveri ed addebiti s'intende abrogata e sostituita dalla presente.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovrà essere inviata dai rispettivi comandi di corpo, ai quali verrà spedita in congruo numero dal ministero, una copia della presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 14. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambio di guarnigione dei reggimenti di cavalleria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 gennaio 1933 - Anno XI.

Nei primi giorni del prossimo ottobre, dopo le esercitazioni estive, saranno eseguiti i seguenti trasferimenti di reggimenti cavalleria:

regg. Piemonte Reale cavalleria, da Roma a Udine;
regg. Cavalleggeri di Monferrato, da Udine a Voghera;
regg. Cavalleggeri di V. E. II, da Voghera a Bologna;
regg. Genova cavalleria, da Bologna a Roma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1:2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il *numero* dell'abbonamento.**

I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, **di massima,** decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta **almeno 20 *giorni* prima della scadenza di quelli in corso.**

PREZZO L. 2,00

(5105011) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1933 - ANNO XI — 12 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **15 - 20 dicembre 1932** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1626. - Provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito. . . . . *Pag.* 47

» **16 - 5 gennaio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1. - Prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito. . . » 69

» **17 - 5 gennaio 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo M di cui al capo III - art. 20 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti . . . » 75

» **18 - 5 gennaio 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo capitani consegnatari di cui al capo IV art. 43 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti . . . . . » 77

PARTE SECONDA

N. 19 - **12 gennaio 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel R. M. per il 1933 . . . . . *Pag.* 81

» **20 - 12 gennaio 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo consegnatari per il 1933 . . . . . » 82

» **21 - 12 gennaio 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Collocamento in ausiliaria a domanda di maggiori e di capitani delle armi di fanteria e di cavalleria. . » 83

PARTE PRIMA

Circolare N. 15. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 1626. - Provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 299, del 28 dicembre 1932 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Speciali avanzamenti per gli ufficiali inferiori anziani che hanno partecipato alla guerra.

Art. 1.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1916 ed in anni precedenti — possono concorrere all'avanzamento:

a) anticipato per esami, di cui al seguente articolo 2;

b) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;

c) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra;

d) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra e per aver ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Gli anzidetti capitani, per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo in territorio di opera-

zioni col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia, o di reparti corrispondenti per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al grado di capitano.

Art. 2.

L'avanzamento anticipato per esami, di cui al comma *a*) del precedente articolo, viene concesso ai capitani che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo citato, superino le prove che saranno fissate con decreto Reale.

A tali prove i capitani predetti possono concorrere per due volte.

Art. 3.

Non concorrono all'avanzamento di cui al precedente art. 1 i capitani appartenenti al ruolo *M* ed al ruolo capitani consegnatari.

Restano immutate le disposizioni in vigore, relative all'avanzamento dei capitani del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

Art. 4.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devoluti agli avanzamenti dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 1 e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 5.

I capitani in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 4, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma *a*) del precedente art. 1;

nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;

nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra;

nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.

Art. 6.

Nel computo da effettuarsi, in applicazione del precedente art. 4 della presente legge, per i capitani che abbiano già ottenuto spostamenti nel ruolo in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, per aver superato i corsi della scuola di guerra o per essere stati trasferiti nel corpo di stato maggiore, saranno dedotti dal numero dei posti che l'ufficiale dovrebbe guadagnare in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, tanti posti quanti sono gli ufficiali che precedevano il promovendo all'atto dello spostamento nel ruolo sopra ricordato e che ora lo seguono nel ruolo stesso.

Art. 7.

Nell'applicazione della presente legge nessun capitano potrà scavalcare un altro della rispettiva arma, già più anziano, che abbia, negli anni antecedenti, compiuto con successo la scuola di guerra e conseguito, per uguali titoli, i relativi vantaggi in base alle disposizioni degli articoli 119, 121 e 124 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Analogamente nessun capitano, che abbia conseguito il diritto all'avanzamento anticipato per esami od all'avanzamento a scelta per esami facoltativi potrà scavalcare altro ufficiale della rispettiva arma, già più anziano e che abbia superato i corsi della scuola di guerra o conseguito il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Art. 8.

I capitani che, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, godono dalla data di applicazione della presente legge, dei vantaggi fissati dal precedente articolo 5.

Art. 9.

I capitani, che avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 siano stati nominati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o che per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo della rispettiva arma, pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dalla presente legge e se in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge stessa.

Art. 10.

I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — che non appartengono al ruolo *M*, od ai depositi cavalli stalloni — nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1921 od in anni precedenti possono concorrere all'avanzamento:

a) anticipato per esami di cui al seguente articolo 11;

b) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Gli anzidetti tenenti per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al proprio grado.

Art. 11.

L'avanzamento anticipato per esami viene concesso ai tenenti che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente

art. 10, superino le prove che saranno fissate con decreto Reale.

A tali prove i tenenti predetti possono concorrere per due volte.

Art. 12.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti agli avanzamenti dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 10 e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo stesso.

Art. 13.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 12, in ciascun anno in ordine di anzianità, non appena entrino:

a) nel primo nono del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al precedente articolo 10;

b) nel primo ottavo del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esami negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dal presente articolo.

Art. 14.

I tenenti, che in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per aver superato i relativi esami previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, godono, dalla data di applicazione della presente legge, dei vantaggi di carriera fissati dal precedente art. 13, lettera *b*).

Art. 15.

I tenenti nominati ufficiali in S. P. E. dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o per altra causa precedano nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per

nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dalla presente legge e se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa.

Art. 16.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, ed ottenere, se idonei, i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dagli articoli 60 e 80 della legge 11 marzo 1926, n. 398, quando, avendo raggiunto il grado di capitano, si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli citati.

Art. 17.

Le disposizioni, riguardanti l'avanzamento, non in contrasto con la presente legge, rimangono in vigore.

Capo II.

Modificazioni alla legge 17 *aprile* 1930, *n.* 480.

Art. 18.

L'articolo 4 della legge 17 aprile 1930, n. 480, è sostituito dal seguente:

Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo *M*, esclusi quelli dei servizi tecnici (servizio tecnico di artiglieria, specialisti del genio, servizio automobilistico, depositi allevamento quadrupedi, depositi cavalli stalloni) viene effettuato su domanda degli interessati.

Tale domanda può essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purchè abbiano raggiunto o raggiungano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda:

46 anni di età se tenenti colonnelli;
43 anni di età se maggiori;
39 anni di età se capitani;
36 anni di età se tenenti,

e siano compresi nei limiti di anzianità che saranno fissati, con facoltà insindacabile, dal ministero della guerra, nel bando di concorso.

Il trasferimento nel ruolo *M* è definitivo.

Art. 19.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 17 aprile 1930, n. 480, gli ufficiali del ruolo *M*, sino al 1° gennaio 1936, concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nel proprio ruolo, nella proporzione di un terzo.

Gli altri due terzi saranno devoluti al trasferimento a domanda come è detto all'art. 4 della legge sopra ricordata.

Dopo tale data gli ufficiali del ruolo *M* concorreranno a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi e l'altro terzo sarà devoluto al trasferimento a domanda nel ruolo stesso.

Capo III.

Ampliamento temporaneo degli organici del ruolo M *stabiliti dalla legge* 17 *aprile* 1930, *n.* 480.

Art. 20.

Gli organici del ruolo *M* fissati dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, sono temporaneamente aumentati del seguente numero di ufficiali:

GRADI	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totali per gradi
Tenenti colonnelli	20	6	4	—	30
Maggiori	63	9	41	—	113
Capitani	104	12	47	—	163
	187	27	92	—	306

La ripartizione dei predetti ufficiali tra i vari enti e tra i loro elementi, è stabilita dal ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche.

Art. 21.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 20 sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18 e 20 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed inscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella di cui al precedente articolo.

Gli organici anzidetti delle tre armi — fanteria, cavalleria ed artiglieria — esclusi i servizi tecnici di cui al precedente art. 18, sono pertanto ridotti del corrispondente numero di posti devoluto agli ufficiali immessi nel ruolo *M* in conseguenza dell'ampliamento temporaneo previsto dalla presente legge.

Art. 22.

L'aumento degli organici del ruolo *M*, previsto dal precedente art. 20 sarà attuato con successivi concorsi indetti dal ministero della guerra che stabilirà, per ogni concorso, il numero dei posti da coprire tenendo presente le disposizioni contenute nell'art. 19 del precedente capo II circa le aliquote, per ogni grado, dei posti che debbono essere destinati alle ammissioni e di quelli da riservarsi all'avanzamento.

Il completamento degli organici si considererà avvenuto quando il totale dei posti messi a concorso e coperti in attuazione dei concorsi stessi avrà raggiunto gli organici fissati dal precedente art. 20.

Il riassorbimento sarà iniziato dopo completati gli organici, come è detto nel precedente capoverso, in ragione di un decimo delle vacanze che si verificheranno in ciascun grado nel complesso degli organici stabiliti dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, e dal precedente art. 20 del presente capo III.

Tale riassorbimento sarà considerato come ultimato non appena raggiunti gli organici stabiliti per il ruolo *M* dalla legge 17 aprile 1930, n. 480.

Art. 23.

I posti organici del ruolo *M*, riassorbiti in base al precedente articolo 22, saranno a mano a mano riaggiunti agli organici delle tre armi — fanteria, cavalleria ed artiglieria — esclusi i servizi tecnici di cui all'art. 18 del precedente capo II.

Art. 24.

Per la presentazione delle domande e per i requisiti necessari per l'ammissione nel ruolo in conseguenza del temporaneo ampliamento previsto dal precedente art. 20, valgono le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge.

Il trasferimento nel ruolo *M* è definitivo.

Art. 25.

Agli ufficiali ammessi nel ruolo *M*, in base al precedente art. 20, sono applicate tutte le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge.

Art. 26.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse: sono cioè esclusi anche gli ufficiali ammessi nel ruolo *M* in seguito all'ampliamento temporaneo degli organici del ruolo predetto previsto dalla presente legge.

Capo IV.

Istituzione di un ruolo di capitani delle armi combattenti da adibirsi alle funzioni di consegnatari di magazzino e di addetti agli uffici matricola (ruolo capitani consegnatari).

Art. 27.

È istituito un ruolo di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da adibirsi alle funzioni di consegnatari di magazzino e di addetti agli uffici matricola (denominazione: « ruolo capitani consegnatari »).

Art. 28.

Gli ufficiali di cui al precedente art. 27 sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed inscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella annessa.

Gli organici anzidetti, delle armi — fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — sono, pertanto, ridotti del corrispondente numero di posti coperti nel « ruolo capitani consegnatari ». Il ruolo predetto sarà completato entro un periodo non superiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non possono far parte del « ruolo capitani consegnatari » gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, quelli del servizio specialisti del genio, quelli del servizio tecnico automobilistico e quelli dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

Art. 29.

Gli ufficiali del « ruolo capitani consegnatari » devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi per gli ufficiali delle armi combattenti.

Art. 30.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 27 hanno la carriera limitata al grado di capitano.

A tali ufficiali è però applicato il limite di età, per la cessazione dal servizio permanente, di 52 anni.

Art. 31.

Il trasferimento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — esclusi i servizi tecnici, come è detto nel precedente art. 28 — viene effettuato su domanda degli interessati.

Tale domanda può essere presentata dai capitani nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, che abbiano già raggiunto o raggiungano 38 anni di età al 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda stessa.

Potranno, inoltre, presentare domanda di trasferimento nel ruolo, di cui è oggetto la presente legge, i capitani delle armi suddette, esclusi quelli indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 28, che trovandosi nei limiti di età fissati dal precedente comma, siano stati nominati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa,

precedano, nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subìto deduzioni di anzianità.

Il capitano non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità non può presentare domanda per il trasferimento nel ruolo di cui è oggetto la presente legge.

Art. 32.

Le autorità gerarchiche, sulla base delle note personali e della conoscenza che hanno dell'ufficiale dovranno esprimere, sulle domande, esplicito parere circa le reali attitudini dei concorrenti a coprire le cariche di ufficiale consegnatario di magazzino e di ufficiale addetto alla matricola.

Art. 33.

Un'apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra prenderà in esame le domande degli ufficiali, i loro precedenti disciplinari e professionali e proporrà al predetto Ministro i nomi degli ufficiali ritenuti idonei al trasferimento.

La decisione, circa il trasferimento, spetta in modo insindacabile al Ministro per la guerra.

Il trasferimento nel ruolo anzidetto è definitivo.

Art. 34.

I capitani trasferiti nel ruolo di cui è oggetto la presente legge conservano l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, qualunque sia la data di trasferimento nel ruolo.

L'anzianità relativa fra capitani di pari anzianità assoluta è stabilita in modo che preceda nel ruolo il capitano di maggiore età, fermo restando peraltro fra i capitani provenienti dalla stessa arma l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori fino a quella in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontrassero parità anche nelle anzianità di nomina ad ufficiale effettivo, verrà considerato più anziano il capitano che ha maggior servizio come ufficiale.

Nel grado in cui si riscontra parità di anzianità, però, il capitano che ha goduto di avanzamento speciale deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovisi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subìto deduzioni di anzianità.

Art. 35.

Il capitano trasferito nel « ruolo capitani consegnatari » avrà diritto ad aumenti di stipendio nella stessa misura e con la stessa decorrenza con cui vengano ad effettuarsi aumenti di stipendio per la promozione al grado di maggiore conseguita in turno normale dai pari grado ed anzianità, che immediatamente lo precedevano nel ruolo dell'arma di provenienza o che immediatamente lo seguivano nel ruolo stesso.

Per i primi capitani, che conseguono il diritto agli aumenti anzidetti viene assorbita la indennità relativa.

Art. 36.

I capitani del « ruolo consegnatari » vengono esonerati dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età stabilito dal precedente art. 30 e collocati in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

I capitani anzidetti, collocati in ausiliaria, rimarranno in questa posizione sino a quando avranno raggiunto il diritto al massimo della pensione e ad ogni modo per un periodo massimo di 6 anni.

I capitani che cesseranno dal servizio dopo che il ruolo sarà stato completato in applicazione della presente legge, non saranno sostituiti nel ruolo stesso.

I posti organici resisi così vacanti vengono riaggiunti al ruolo dell'arma di provenienza dell'ufficiale che è stato collocato in ausiliaria od a riposo perchè raggiunto dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 37.

Dopo il collocamento nella posizione di congedo di cui all'art. 36 della presente legge gli ufficiali anzidetti possono, se giudicati idonei nelle forme stabilite per gli ufficiali in congedo, essere promossi al grado superiore nella posizione di congedo che loro compete.

La promozione non può, però, aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei delle quattro armi, che avevano pari anzianità a quella dell'ufficiale del « ruolo consegnatari » nel momento in cui questi fu ammesso nel ruolo stesso.

Art. 38.

Per raggiungere gli organici stabiliti dalla presente legge per il « ruolo capitani consegnatari » saranno banditi, in epoca che verrà fissata dal ministero della guerra, successivi concorsi.

Il numero dei posti messi a concorso sarà di volta in volta stabilito dal ministero predetto.

Art. 39.

Il « ruolo capitani consegnatari » sarà istituito dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale entrerà in vigore la presente legge e sotto tale data dovranno avvenire i movimenti relativi alla prima applicazione.

I movimenti relativi ai concorsi successivi avranno luogo sotto la data che sarà fissata dal ministero della guerra per ciascun concorso.

Art. 40.

Tutte le disposizioni attualmente vigenti per gli ufficiali in S.P.E. si intendono integralmente applicate agli ufficiali del nuovo ruolo, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 41.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, arti-

glieria e genio sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse; sono cioè esclusi gli ufficiali ammessi nel nuovo ruolo.

Art. 42.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma tra i vari enti, ai quali sono assegnati ufficiali del ruolo anzidetto e tra i loro elementi, è stabilita dal ministero della guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Per il primo concorso indetto in applicazione della presente legge sarà consentito anche ai capitani già compresi nei limiti per la inscrizione sul quadro di avanzamento, purchè soddisfino alle altre condizioni ed abbiano riportato — se già presi in esame ai fini dell'avanzamento — giudizi favorevoli per l'ammissione ai prescritti esperimenti, di fare domanda per il passaggio nel nuovo ruolo.

I capitani predetti che abbiano sostenuto, o che stiano sostenendo, gli esperimenti sopra ricordati non potranno essere ammessi al concorso qualunque sia l'esito degli esperimenti stessi.

Ruolo ufficiali consegnatari di magazzino e ufficiali addetti agli uffici matricola.

(Ruolo consegnatari).

CATEGORIA	Fanteri	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totale
Capitani consegnatari di magazzino	276	23	73	8	380
Capitani addetti agli uffici matricola	144	12	62	–	218
	420	35	135	8	598

CAPO V.

Collocamento a domanda in ausiliaria di maggiori e di capitani delle armi combattenti.

Art. 44.

Il Ministero della guerra è autorizzato a collocare in ausiliaria a domanda — in un periodo massimo di anni 5 dalla data di entrata in vigore della presente legge — complessivamente 100 maggiori e 600 capitani di fanteria; 40 maggiori e 45 capitani di cavalleria, con le modalità e con il trattamento previsti dai seguenti articoli.

Art. 45.

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge potrà essere concesso esclusivamente a domanda:

a) ai maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) ai capitani di fanteria e cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che, al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria, non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, possono essere collocati a domanda in ausiliaria con il trattamento previsto dalla presente legge, purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono ottenere a domanda di essere collocati in ausiliaria, col trattamento previsto dalla presente legge e nei limiti di numero di cui al precedente art. 44, i capitani di fanteria e cavalleria nominati ufficiali in S.P.E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1916 od in

anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subìto deduzioni di anzianità.

La decisione circa l'accoglimento della domanda spetta in modo insindacabile al ministero della guerra.

Art. 46.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria, in applicazione della presente legge, hanno diritto per la durata di otto anni ai quattro quinti dello stipendio, nonchè ai quattro quinti della indennità militare e dell'aggiunta di famiglia che percepivano all'atto del collocamento in ausiliaria.

I predetti ufficiali non hanno diritto, però, alla indennità di ausiliaria fissata dal R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.

Dopo gli otto anni di permanenza in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo gli ufficiali sopra indicati vengono collocati a riposo

L'aggiunta di famiglia, di cui al primo comma del presente articolo, verrà ridotta qualora si verifichino mutamenti nella situazione di famiglia dell'ufficiale. Detta aggiunta di famiglia non sarà più corrisposta all'ufficiale senza figli minorenni, che durante la permanenza in ausiliaria sia divenuto vedovo.

All'ufficiale che venga a trovarsi in quest'ultima condizione sarà inoltre corrisposta la indennità militare ridotta — com'è indicata nel primo comma del presente articolo — spettante agli ufficiali celibi, anzichè quella spettante agli ufficiali ammogliati.

Art. 47.

I posti resisi vacanti in seguito al collocamento in ausiliaria dei maggiori e dei capitani di fanteria e cavalleria di cui al precedente art. 44 dovranno essere destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al R. decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928 e non daranno luogo al reclutamento del corrispondente numero di ufficiali subalterni finchè gli ufficiali collocati in ausiliaria col trattamento del presente capo non siano collocati a riposo.

Qualora al termine del periodo di cinque anni, previsto dal precedente art. 44, il riassorbimento di cui al precedente comma non fosse ultimato, il riassorbimento stesso

verrà effettuato con le norme fissate dal citato R. decreto-legge n. 2532, modificato dalla legge 17 aprile 1930, n. 480.

La presente legge non modifica, però, le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.

Art. 48.

Per il collocamento in ausiliaria, in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nella ausiliaria i servizi previsti dall'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta di formulare i giudizi di avanzamento.

Art. 49.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento dell'indennità di cui all'art. 46 della presente legge.

Art. 50.

Il collocamento in ausiliaria previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

CAPO VI.

Nomina di commissari di leva.

Art. 51.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, i commissari di leva saranno tratti per concorso per titoli dai maggiori e dai capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria e di cavalleria, sino a quando non risulteranno assorbite le eccedenze di organico esistenti in detti gradi nelle armi su menzionate, conseguenti alle promozioni effettuate ai gradi stessi in base al R decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928.

Art. 52.

Potranno partecipare al concorso di cui al precedente art. 51:

a) i maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) i capitani di fanteria e di cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 51, purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono inoltre partecipare al concorso stesso i capitani di fanteria e cavalleria, che al momento in cui presentano domanda non abbiano compiuto il 46° anno di età e che nominati in S.P.E. dopo il 1916, precedano — per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per altra causa — nel ruolo di appartenenza pari grado i quali siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subìto deduzioni di anzianità.

Art. 53.

All'atto dell'assunzione in servizio i commissari di leva nominati in base al precedente art. 51 saranno trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Art. 54.

I commissari di leva nominati in base alla presente legge non sono assoggettati al periodo di esperimento della durata di un anno, di cui all'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

La loro nomina avviene con decreto ministeriale.

Art. 55

I posti resisi vacanti nei ruoli delle armi di fanteria e di cavalleria in seguito alla nomina a commissari di leva di maggiori e di capitani delle predette armi, effettuata in base alla presente legge, non saranno disponibili per il reclutamento di ufficiali subalterni e saranno destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928.

La presente legge non modifica le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930 n. 1697

Art. 56

Rimangono immutate le disposizioni non in contrasto con la presente legge, contenute negli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto 23 febbraio 1928. n. 327

CAPO VII.

Modificazioni alla legge 11 *marzo* 1926, *n.* 398.

Art. 57

Alla legge 11 marzo 1926 n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del sesto mese dalla data del predetto dispaccio.

I capitani delle varie armi e corpi, che ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneità e risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del dodicesimo mese dalla data del predetto dispaccio;

b) in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 11 marzo 1926, n 398, e successive modificazioni, i tenenti colonnelli che non sono ammessi al prescritto esperimento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento, vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del sesto mese dalla data del predetto dispaccio.

Capo VIII.

Provvedimenti per la carriera degli ufficiali dei CC. RR.

Art. 58

Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli in S.P.E. dell'arma dei carabinieri Reali fissati dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni, sono stabiliti nel modo seguente:

tenenti colonnelli	67
maggiori	90

Per raggiungere gradualmente tali organici il ministero della guerra, considerate le vacanze rispetto agli organici stabiliti dall'anzidetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, procederà alle promozioni al grado di tenente colonnello per non oltre un quinto delle vacanze stesse.

Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dalla presente legge.

Art. 59.

Gli organici dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani in S.P.E. dei carabinieri Reali stabiliti dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni, sono modificati nel modo seguente:

capitani	354
tenenti e sottotenenti	500

Gli organici predetti verranno raggiunti:

a) nel grado di capitano, con la promozione del numero necessario di tenenti, da effettuarsi entro il primo semestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le vacanze che si produrranno nel grado di tenente, in conseguenza di tali promozioni, saranno impiegate per riassorbire altrettante eccedenze esistenti nei gradi di sottotenente e di tenente;

b) nei gradi di sottotenente e tenente, con il riassorbimento di un terzo delle vacanze verificatesi annualmente nei predetti gradi, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui verranno nominati ufficiali subalterni in S.P.E. gli allievi che al 1° gennaio 1933 frequentano i corsi di reclutamento presso l'accademia militare. Detti allievi conseguiranno il grado di sottotenente anche se all'atto in cui ultimano i corsi non siano disponibili vacanze organiche.

Art. 60.

È data facoltà al Ministro per la guerra, per un periodo di sei anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aumentare il numero dei capitani dei carabinieri Reali in S.P.E. stabilito dal precedente art. 59 nella misura di 50 ogni anno con un totale, nei sei anni, di 300 capitani.

Al termine del sesto anno, dall'entrata in vigore della presente legge, le promozioni da tenente a capitano saranno effettuate nella misura dei tre quinti del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di capitano.

Tale misura sarà mantenuta fino a che gli organici del grado di capitano siano tornati alla cifra stabilita.

Le vacanze prodottesi annualmente in conseguenza della promozione in soprannumero dei tenenti al grado di capitano non saranno colmate con il reclutamento di altrettanti tenenti o sottotenenti.

Capo IX.

Limiti di età per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

Art. 61.

Agli ufficiali riassunti, mutilati ed invalidi di guerra, che prestano servizio presso le amministrazioni dello Stato,

sono applicabili i seguenti limiti di età per la cessazione dal servizio:

colonnelli	62
tenenti colonnelli	58
maggiori	55
capitani	52
tenenti	50

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

N. 16. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1. – Prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito.** — (Gabinetto). — 5 gennaio 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 9, del 12 gennaio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e successive modificazioni;
Viste le norme esecutive, in data 2 aprile e 7 luglio 1926, per la prima applicazione della predetta legge;
Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, concernente provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le prove (facoltative) di avanzamento alle quali a norma dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, debbono essere sottoposti i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge, per conseguire l'avanzamento anticipato al grado di maggiore, sono quelle stesse che i capitani delle anzidette armi sono chiamati a sostenere per conseguire l'avanzamento ad anzianità, a mente di quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 2.

Potranno essere ammessi alle prove di cui al precedente articolo i capitani che compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento anticipato abbiano riportato per titoli di guerra e di servizio, con le norme fissate dal Capo IV della legge 11 marzo 1926, n. 398, ed in base al giu-

dizio definitivo di una commissione nominata dal Ministro della guerra, un punto non inferiore ai 16/20.

Art. 3.

I capitani anzidetti ammessi alle prove saranno dichiarati idonei all'avanzamento anticipato se nelle prove di cui al precedente articolo 1 avranno riportato un punto di merito, basato esclusivamente sulle risultanze delle prove stesse, non inferiore ai 14/20.

Art. 4.

I capitani, che avendo sostenuto le prove specificate nei precedenti articoli non siano dichiarati idonei all'avanzamento anticipato, ma ottengano nelle prove un punto non inferiore ai 12/20 sono, a mente di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità e non debbono più compiere gli esperimenti prescritti dalla citata legge per l'avanzamento ad anzianità.

Art. 5.

I capitani, che alla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, abbiano già sostenuto gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità e che non siano incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento, potranno concorrere all'avanzamento anticipato, secondo le disposizioni fissate dalla citata legge n. 1626.

Art. 6.

I tenenti in S.P.E. che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, per conseguire l'avanzamento anticipato al grado di capitano debbono — a mente di quanto prescritto dall'art. 11 della citata legge n. 1626 — superare una prova applicativa di cultura tecnico-professionale con le norme ed in base ai programmi che seguono.

Art. 7.

La prova applicativa di cultura tecnico-professionale varia da arma ad arma. Con essa l'ufficiale deve dimostrare di conoscere, in relazione al grado al quale aspira, gli elementi di base per l'impiego della propria arma.

La prova si compone di un esperimento scritto ed uno pratico.

Con l'esperimento scritto il candidato risponderà ad un quesito relativo all'arma propria sulla base dei seguenti programmi:

a) per i tenenti di fanteria, alleg. 1;

b) per i tenenti di artiglieria, alleg. 2.

L'esperimento pratico consisterà:

a) per i tenenti di fanteria, nel comando di compagnia fucilieri e compagnia mitragliatrici, con esecuzione di tiro a proietto e con relative interrogazioni;

b) per i tenenti di artiglieria (tutte specialità) nel comando di una batteria, da campagna o pesante campale, con esecuzione di tiro a proietto e con relative interrogazioni.

Art. 8.

Per l'ammissione alla prova per l'avanzamento anticipato i tenenti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 10 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, dovranno esserne giudicati meritevoli dalle autorità incaricate di pronunciare i giudizi d'avanzamento in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398 e successive modificazioni. Il giudizio definitivo circa le ammissioni alle prove sarà dato da una commissione nominata dal Ministro della guerra.

Art. 9.

Per la prova prescritta dal presente R. decreto per l'avanzamento anticipato dei tenenti, funzionerà una commissione esaminatrice presieduta da un generale e composta da generali, o colonnelli o tenenti colonnelli, delle varie armi, designati dal Ministro della guerra.

Art. 10.

Le date e le sedi per lo svolgimento della prova, le modalità relative alla prova stessa e quelle altre che si rendessero necessarie per l'esecuzione del presente decreto, saranno fissate con disposizioni ministeriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 36. — MANCINI.

ALLEGATO N. 1.

Programma per le prove di cultura tecnico-professionale per i tenenti di fanteria che aspirano all'avanzamento anticipato.

NOTA. — *Le conoscenze dell'ufficiale devono essere in relazione alle attribuzioni del grado di capitano.*

1. Formazione organica delle unità di fanteria fino al reggimento compreso.

2. Caratteristiche ed impiego delle armi della fanteria.

3. Il tiro delle armi della fanteria.

4. Azioni di accompagnamento e di arresto delle armi pesanti della fanteria.

5. L'avvicinamento, l'organizzazione e l'esecuzione dell'attacco e della difesa nell'ambito del battaglione.

6. Caratteristiche ed impiego dei carri armati.

7. Caratteristiche ed impiego dei gas di combattimento, della nebbia artificiale, dei lanciafiamme.
Difesa contro gli aggressivi chimici.

8. Osservazione e collegamenti della fanteria — Mezzi relativi in dotazione ai singoli reparti.

9. Azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.
La cooperazione tra fanteria ed artiglieria.

10. Le offese aeree — Il tiro contraereo della fanteria — Occultamento e mascheramento.

11. Organizzazione e funzionamento dei servizi nell'ambito reggimentale, con particolare riguardo al rifornimento delle munizioni, al servizio sanitario ed al vettovagliamento.

ALLEGATO N. 2.

Programma per le prove di cultura tecnico-professionale per i tenenti di artiglieria che aspirano all'avanzamento anticipato.

NOTA — *Le conoscenze dell'ufficiale devono essere in relazione alle attribuzioni del grado di capitano.*

1. Formazioni organiche dell'artiglieria — Caratteristiche dei materiali di artiglieria del nostro esercito.

2 Impiego delle pattuglie di artiglieria — Ricognizioni — Scelta delle posizioni e loro organizzazione.

3. Fondamenti e regole del tiro d'artiglieria.

4. Preparazione del tiro — Impiego delle tavole di tiro grafiche e numeriche e del calcolatore mod. 25 — Risoluzione pratica di problemi di tiro. Computo del munizionamento e del tempo occorrente per ottenere dati effetti in un determinato bersaglio.

5. Osservazione e collegamenti d'artiglieria — Mezzi a disposizione dei vari reparti.

6. Varie specie di tiri d'artiglieria — Condotta del fuoco — Tiro da costa e tiro controaerei.

7. Impiego dell'artiglieria nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo.

La cooperazione tra fanteria ed artiglieria.

8. Gli esplosivi in uso nel nostro esercito — Cautele e norme pel loro impiego pratico.

Inconvenienti che possono manifestarsi durante il tiro nel materiale e nelle munizioni e modo di ovviarvi.

9. Rifornimento delle munizioni e dei materiali d'artiglieria — Rimanenti servizi nell'ambito del reggimento.

10. Impiego dei proietti speciali e fumogeni — Difesa contro gli aggressivi chimici.

11. Offese aeree — Occultamento e mascheramento — Difesa vicina delle batterie.

12. Dati sommari sulle formazioni, sull'armamento e sui procedimenti tattici della fanteria.

N. 17. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo M di cui al capo III - art. 20 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti.** — (Gabinetto). — 5 gennaio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 480, riguardante provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito;

Viste le norme esecutive in data 19 luglio 1930 per la prima applicazione della predetta legge 17 aprile 1930, n. 480;

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, concernente provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle graduali e numeriche — firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra — che ripartiscono gli ufficiali di ciascuna arma del ruolo *M* di cui al capo III, art. 20 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 1 *Guerra, foglio n.* 257. — SCRIVANTE.

Tabelle graduali numeriche che ripartiscono fra i vari enti gli ufficiali di cui all'art. 20 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

ENTI	Ten. Colonn.	Maggiori	Capitani	Totali
I. *Ufficiali assegnati a comandi, corpi e servizi territoriali delle varie armi:*				
Depositi dei reggimenti.....	45		33	78
II. *Ufficiali fuori corpo:*				
a) assegnati ad enti organici:				
Distretti militari.....	42		49	91
Ispett. di mobilitazione.....	30		—	30
Centri automobilistici.....	—		10	10
Comandi divisione	—		29	29
Com. C. A. e com. mil. isole	13		—	13
b) assegnati ad impieghi vari				
Delegazioni trasporti.....	3		6	9
Uffici militari di stazione	—		4	4
Stabil. militari di pena	2		—	2
A disposizione per necessità speciali ed incarichi vari...	8		32	40
	30	113	163	306
Ripartiz. per arma — fanteria....	20	63	104	187
Ripartiz. per arma — cavalleria...	6	9	12	27
Ripartiz. per arma — artiglieria ..	4	41	47	92
	30	113	163	306

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 18. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo capitani consegnatari di cui al capo IV - art. 43 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti.** — (Gabinetto). — 5 gennaio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, concernente provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle graduali e numeriche — firmate d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra — che ripartiscono gli ufficiali di ciascun arma del ruolo capitani consegnatari, di cui al capo IV, articolo 43 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, fra i vari enti.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 258. — SCRIVANTE.

Tabelle graduali e numeriche che ripartiscono gli ufficiali di cui all'art. 43 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

CAPITANI CONSEGNATARI DI MAGAZZINO.

ENTI	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	TOTALI
I. Ufficiali assegnati ai corpi delle varie armi.					
Reggimenti di fanteria	84	—	—	—	84
» » cavalleria.....	—	12	—	—	12
» » artiglieria.....	—	—	73	—	73
» del genio	10	—	—	8	18
	94	12	73	8	187
II. Ufficiali fuori corpo					
Distretti militari	58	4	—	—	62
Reggimento carri armati.....	4	—	—	—	4
Scuole militari.....	14	—	—	—	14
Servizi sanitari.....	9	—	—	—	9
» di commissariato	62	—	—	—	62
» » artiglieria	26	—	—	—	26
A disposizione per necessità speciali ed incarichi vari.....	9	7	—	—	16
Ripartizione per arma dei capitani consegnatari di magazzino.....	276	23	73	8	380

ENTI	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	TOTALI
CAPITANI ADDETTI AGLI UFFICI MATRICOLA.					
I. *Ufficiali assegnati ai corpi delle varie armi.*					
Reggimento fanteria	101	—	—	—	101
» cavalleria.....	—	12	—	—	12
» artiglieria	5	—	62	—	67
» genio	10	—	—	—	10
	116	12	62	—	190
II. *Ufficiali fuori corpo.*					
Reggimento carri armati.....	1	—	—	—	1
Centri automobilistici	13	—	—	—	13
A disposizione per necessità speciali ed incarichi vari	14	—	—	—	14
Ripartizione per arma dei capitani addetti agli uffici matricola	144	12	62	—	218
Ripartizione per arma dei capitani del ruolo consegnatari	420	35	135	8	598

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 19. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — **Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel R. M. per il 1933.** — (Gabinetto). — 12 gennaio 1933 – Anno XI.

Il numero dei posti devoluto al trasferimento a domanda nel R. M. in base all'art. 10 della legge n. 480 del 17 aprile 1930, modificato dall'art. 19 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, e dal capo III della citata legge 1626, è per l'anno 1933, il seguente:

GRADO	ARMA			
	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Tenenti Colonnelli.....	66	6	10	4
Maggiori.....	114	10	40	2
Capitani.....	118	12	38	—
Tenenti.....	40	15	20	—

Gli ufficiali degli anzidetti gradi ed appartenenti alle armi sopra indicate, per poter presentare domanda per essere ammessi nel R. M. dovranno — oltre ai requisiti richiesti dalle sopracitate leggi — essere compresi — in base a quanto prescritto dagli articoli 18 e 24 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 — nei seguenti limiti d'anzianità: (v. Annuario mil. anno 1932).

GRADO	ARMA			
	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Tenenti colonnelli	sino a MARCHINI Antonio pagina 136/1	sino a VALLE Leone pagina 430/2	sino a TOLOTTI Luigi pag. 490/1	sino a FAVILLA Matteo pagina 607/1
Maggiori.....	sino a BACCARI Alessandro pagina 170/1	sino a BORDA Carlo pag. 436/2	sino a DE VITIIS Stanislao pagina 511/1	sino a PENSIERI Ugo pagina 612/1
Capitani.....	sino a COTROMANO Pietro pag. 260/2	sino a SANGUIGNO Luigi pagina 449/1	sino a PORPORA Nicola pagina 545/1	—
Tenenti	sino a PANICELLI Gioacchino pag. 321/2	non si fissano limiti non essendovi ufficiali nelle condizioni previste dalla legge per poter concorrere	sino a SIMEONE Filiberto pagina 569/2	—

Le domande, debitamente istruite dovranno pervenire al ministero della guerra non oltre il 15 febbraio p. v.

Per norma si avverte che nel concorso, di cui alla presente circolare, non sarà tenuto alcun conto delle domande presentate pei concorsi precedenti, dovendosi intendere accolte solamente quelle degli ufficiali trasferiti nel ruolo M con bollettino ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 20. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — **Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo consegnatari per il 1933.** — (Gabinetto). — 12 gennaio 1933 – Anno XI.

Il numero dei posti devoluto al trasferimento a domanda nel ruolo consegnatari, in base al Capo IV della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 è, per l'anno 1933, il seguente:

primi capitani e capitani di fanteria . .	210
» » » » » cavalleria. .	17
» » » » » artiglieria .	67
» » » » del genio . . .	4

Le domande, debitamente istruite con le norme fissate dalla citata legge n. 1626, dovranno pervenire al ministero della guerra non oltre il 20 febbraio p. v., corredate da un rapporto del comandante del corpo o capo di servizio, il quale, sulla base delle note personali e della conoscenza che ha dell'ufficiale, deve esprimere esplicito parere circa le reali attitudini del richiedente a coprire le cariche di consegnatario di magazzino e di addetto agli uffici matricola.

In merito a tali attitudini tutte le autorità gerarchiche, presa visione dei documenti personali, esprimeranno il loro parere, motivandolo se sfavorevole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 21. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Collocamento in ausiliaria a domanda di maggiori e di capitani delle armi di fanteria e di cavalleria.** — (Gabinetto). — 12 gennaio 1933 - Anno XI.

Le domande dei maggiori e dei capitani di fanteria e di cavalleria, che trovandosi nelle condizioni previste dal capo V della legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1626, chiedano di essere collocati in p. a. con il trattamento previsto dalla legge stessa potranno essere inoltrate a cominciare dal 13 c. m.

Gli ufficiali che presentano domanda per il collocamento in ausiliaria dovranno, a mente di quanto prescritto dall'art. 48 della citata legge essere giudicati idonei a prestare nell'ausiliaria i servizi previsti dall'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta di formulare i giudizi di avanzamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1-2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il numero dell'abbonamento.**

I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, **di massima,** decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta **almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.**

PREZZO L. 2,00

(5105011) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO GUERRA
UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1933 – ANNO XI — 13 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 22 – **20 dicembre 1932** – Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Legge n. 1695. – Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico d'artiglieria . . . . . *Pag.* 87

» **23 – 20 dicembre 1932** – Anno XI — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1694. – Rafferme dei carabinieri reali . . . . . » 89

» **24 – 31 dicembre 1932** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica . . . . . » 91

» **25 – 12 gennaio 1933** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dipendenza amministrativa degli enti trasferiti da uno ad altro corpo d'armata . . . . . » 93

PARTE SECONDA

N. 26 – **12 dicembre 1932** – Anno XI — AVANZAMENTO. Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi . . . . . *Pag.* 95

N. 27 - **22 dicembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Risultato del concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 30 gennaio 1932 . . . . . *Pag.* 95

» **28 - 9 gennaio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e del corpo di amministrazione . . . . . » 99

» **29 - 9 gennaio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli in S. P. E. del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e dei tenenti colonnelli in S. P. E. del corpo di amministrazione . . . . » 99

PARTE PRIMA

Circolare N. 22. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Legge n. 1695. - Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 6, del 9 gennaio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero dei direttori e dei vice direttori capi di sezione staccata e addetti di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito in legge con la legge 22 novembre 1928, n. 2781, è modificato nel modo seguente:

Direttori	Colonnelli o tenenti colonnelli	11
Vice direttori capi di sezione staccata	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani . .	98
Addetti		

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 23. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 1694. - Rafferme dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 6, del 9 gennaio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 9 del decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, quale fu modificato dall'art. 2 del R. decreto n. 2625 del 9 novembre 1923, convertito in legge con la legge n. 597 del 21 marzo 1926, sono sostituiti i seguenti:

Art. 9. — Alle rafferme annuali possono essere ammessi, senza limiti di età ma entro i limiti di servizio stabiliti dal secondo comma dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale numero 494 del 6 aprile 1919, e sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, che hanno compiuto le tre rafferme triennali, oppure, a titolo di esperimento, quelli di essi che, avendo compiuto la ferma di tre anni, o soltanto la prima o la seconda rafferma triennale, non si trovino in condizione di ottenere una di tali rafferme,sia per mancanza di requisiti di idoneità fisica, sia per deficienza di altre qualità.

La rafferma annuale a titolo di esperimento non può, di massima, essere concessa più di due volte consecutive.

Il ministero della guerra può, però, autorizzare la concessione di ulteriori rafferme a tale titolo nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma affetti da infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, o sottoposti a procedimento penale per fatti commessi nell'esecuzione del servizio.

In caso di ammissione a rafferma a titolo di esperimento per motivi di salute, i militari che abbiano riacquistato la prescritta idoneità fisica saranno ammessi alla rafferma triennale con decorrenza dal termine della ferma, o della rafferma triennale precedente, se la loro infermità era dipendente da causa di servizio, o, in caso contrario, dalla data successiva a quella del riacquisto della idoneità.

Art. 9-*bis*. — A coloro che, dopo aver ottenuto, a senso dell'art. 9, la rafferma annuale a titolo di esperimento, anzichè la rafferma triennale, siano in seguito riformati per infermità dipendenti da cause di servizio, verranno corrisposti tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma triennale, che non hanno potuto ottenere, quanti sono i mesi di servizio compiuti col vincolo di rafferme annuali.

La stessa indennità spetta agli eredi del raffermato morto per infermità dipendente da causa di servizio durante il corso di una rafferma a titolo di esperimento.

Art. 2.

Il Governo del Re, è autorizzato a pubblicare, sentito il Consiglio di Stato, il testo unico delle disposizioni di legge riguardanti i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, con facoltà di coordinarle colle altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari ed integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 24. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note di qualifica.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 31 dicembre 1932 - Anno XI.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'allegato 1 della circolare 803 del *giornale militare* 1928, determino che le note di qualifica dei sottonotati impiegati civili dell'amministrazione militare siano compilate e rivedute come in appresso:

Indicazione del gruppo e del ruolo degli impiegati	Comandi o uffici dove prestano servizio	Compilatore delle note	Revisore delle note
Insegnanti di ruolo dell'amministrazione militare (ruolo ad esaurimento, gruppo *A*)	Accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	Comandante in seconda	Generale comandante.
Id.	Accademia e scuola di applicazione d'artiglieria e genio	Id.	Id.
Id.	Collegi militari	Comandante del collegio	Ispettore di mobilitazione della divisione militare territoriale da cui dipende il collegio.
Maestri civili di scherma e di educazione fisica (gruppo *B*)	Scuola di guerra	Ufficiale superiore che presiede all'insegnamento	Comandante della scuola.
Id.	Scuola centrale di educazione fisica	Comandante della scuola	Comandante delle scuole centrali militari.
Id.	Scuola di applicazione di sanità militare	Aiutante maggiore in prima	Direttore della scuola.
Commissari di leva	Uffici provinciali di leva	Ispettore di mobilitazione della divisione militare territoriale nella cui giurisdizione è compreso l'ufficio di leva	Comandante della divisione militare territoriale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 25. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Dipendenza amministrativa degli enti trasferiti da uno ad altro corpo d'armata.** — (Ragioneria centrale). — 12 gennaio 1933 - Anno XI.

Per gli enti i quali vengono trasferiti da uno ad altro corpo d'armata, durante il corso dell'esercizio finanziario, il cambiamento di dipendenza amministrativa, agli effetti della richiesta dei fondi, della resa dei conti a denaro e della relativa liquidazione a pareggio, decorre dalla stessa data del trasferimento, ove questa coincida col primo giorno del mese; in caso diverso, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo il trasferimento.

Rimane pertanto abolita la norma di cui al n. 34, primo comma, delle istruzioni contabili pubblicate con la circolare 375 del *giornale militare* 1924.

Qualora il cambiamento di dipendenza amministrativa agli effetti su accennati non coincida con l'inizio della gestione trimestrale, la resa delle contabilità in contanti relative al trimestre in cui avviene il cambiamento sarà suddivisa in due distinti rendiconti: il primo, che abbraccia il periodo di gestione trimestrale anteriore al trapasso, da trasmettersi all'ufficio contabilità e revisione del corpo d'armata di provenienza, per la conseguente liquidazione a pareggio; il secondo, che abbraccia il successivo periodo dello stesso trimestre, da presentarsi all'ufficio contabilità e revisione del corpo d'armata di destinazione.

La resa annuale dei conti in materia viene totalmente effettuata dagli enti di cui trattasi all'ufficio contabilità e revisione del corpo d'armata al quale sono trasferiti.

Al predetto ufficio debbono essere segnalate da quello del corpo d'armata di provenienza:

a) le assegnazioni in contanti rimaste disponibili a favore degli enti stessi, dopo la liquidazione a pareggio dei conti di bilancio chiusi alla data del trapasso di gestione;

b) le rimanenze della contabilità in materia, risultanti alla fine dell'esercizio anteriore a quello del trasferimento.

Il Ministro: P. Gazzera.

PARTE SECONDA

Circolare N. 26. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 dicembre 1932 - Anno XI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti di cui alla circolare n. 512 del *giornale militare* c. a., il tenente colonnello di fanteria ALTINI Giuseppe è sostituito, anche per la seconda sessione, dal parigrado SCALISE G. Battista.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 27. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 30 gennaio 1932.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 dicembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 30 gennaio 1932, col quale fu indetto un concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente gradnatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 44 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra e dei candidati dichiarati idonei:

Vincitori.

1° SANTORO dott. Nicola, con punti 17.85.
2° FORLEO-CASALINI dott. Nicola, con punti 17.05.
3° SANTINI dott. Mario di Giulio, con punti 16.90.
4° ROEHRSSEN dott. Guglielmo, con punti 16.85.
5° TEMPESTA dott. Gaetano, con punti 16.65.
6° MUSONE dott. Mario, con punti 16.35, nato il 18 gennaio 1908.
7° DOMINICI dott. Romolo, con punti 16.35, nato il 21 gennaio 1908.
8° PRIVITERA dott. Antonino, con punti 16.35, nato il 1° gennaio 1909.
9° VITAMORE dott. Nicola, con punti 16.30.
10° SCIASCIA dott. Nino, con punti 16.25.
11° MANZARI dott. Giulio, con punti 16.20.
12° GRILLO dott. Vincenzo, con punti 16.15.
13° SANTINI dott. Mario di Alfredo, con punti 16.10.
14° PASTORE dott. Pasquale, con punti 16.05.
15° CIMADOMO dott. Michele, con punti 15.90, nato il 23 maggio 1903.
16° VERCILLO dott. Giovanni, con punti 15.90, nato l'11 ottobre 1908.
17° ROMEO dott. Francesco, con punti 15.85.

18° NIZZOLA dott. Francesco, con punti 15.60, nato il 1° ottobre 1907.

19° GRANITO dott. Fernando, con punti 15.60, nato il 5 maggio 1909.

20° CRUDELI dott. Carlo, con punti 15.45.

21° FORASTIERE dott. Giovanni, con punti 15.35, nato il 3 settembre 1907.

22° INNAMORATI dott. Giuseppe, con punti 15.35, nato il 28 dicembre 1908.

23° CARAPELLE dott. Carlo, con punti 15.25.

24° SETTI dott. Giulio, con punti 15.10.

25° CIRINO dott. Ernesto, con punti 15.05, nato il 5 gennaio 1905.

26° RELLEVA dott. Mario, con punti 15.05, nato il 9 aprile 1909.

27° DI MILIA dott. Antonio Beniamino, con punti 14.85.

28° CIMINELLO dott. Manlio, con punti 14.80, nato il 23 aprile 1905.

29° MIRAGLIA dott. Ettore, con punti 14.80, nato il 16 gennaio 1906.

30° PALADINI dott. Gaetano, con punti 14.80, nato il 5 dicembre 1909.

31° OVAZZA dott. Ugo, con punti 14.65, nato il 20 luglio 1907.

32° MOLISANI dott. Bernardo, con punti 14.65, nato il 16 febbraio 1908.

33° NASCIMBENI dott. Costantino, con punti 14.60, ufficiale di complemento, nato il 18 aprile 1908.

34° ROBILOTTA dott. Giacomo, con punti 14.60, ufficiale di complemento, nato il 23 gennaio 1909.

35° MARTUSCELLI dott. Anselmo, con punti 14.60, non ufficiale di complemento.

36° ALFONSI dott. Sebastiano, con punti 14.35, ufficiale di complemento.

37° MAIO dott. Luigi, con punti 14.35, non ufficiale di complemento.

38° FEDERICO dott. Guido, con punti 14.30.

39° GRAMEGNATOTA dott. Francesco, con punti 14.20.

40° CALCAGNI dott. Manlio, con punti 14.10.

41° SOLIDATI-TIBURZI dott. Luigi, con punti 14.

42° VILLANI dott. Ugo, con punti 13.90, nato il 16 maggio 1897.

43° COLONNA dott. Giuseppe, con punti 13.90, nato l'8 maggio 1902.

44° SPADETTA dott. Nestore, con punti 13.90, nato il 28 maggio 1909.

Idonei.

45° DE VICTORIIS-MEDORI dott. Raffaele, con punti 13.85, ufficiale di complemento, nato il 4 luglio 1905.

46° ZANCLA dott. Antonino, con punti 13.85, ufficiale di complemento, nato il 20 settembre 1908.

47° PLACENTI dott. Carmelo, con punti 13.85, non ufficiale di complemento, nato il 19 aprile 1906.

48° GIORGIO-MARRANO dott. Alberto, con punti 13.85, non ufficiale di complemento, nato il 15 giugno 1907.

49° NEGRI dott. Fernando, con punti 13.80.

50° TANI dott. Mario, con punti 13.75.

51° ANTONINI dott. Leonardo, con punti 13.70, nato il 14 ottobre 1907.

52° OTTOLENGHI dott. Gino, con punti 13.70, nato il 5 novembre 1907.

53° CERRETO dott. Raffaele, con punti 13.50.

54° PAPADIA dott. Renato, con punti 13.40.

55° PARATORE dott. Gaetano, con punti 13.15.

56° DE SIMONE dott. Vittorio, con punti 13.

Roma, lì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 28. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e del corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 gennaio 1933 - Anno XI.

Nelle commissioni giudicatrici per gli esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e del corpo di amministrazione in servizio permanente effettivo, di cui alla circolare 572 del *giornale militare* 1932, il generale di brigata DELBECCHI cav. Carlo è sostituito dal pari grado ASINARI di BERNEZZO cav. Vittorio e il colonnello di stato maggiore ROSI cav. Ezio è sostituito dal pari grado NEBBIA cav. Eduardo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 29. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli in S. P. E. del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e dei tenenti colonnelli in S. P. E. del corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 gennaio 1933 - Anno XI.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. esercito (circolare n. 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli commissari in s.p.e. e dei tenenti colonnelli del corpo di amministrazione in s.p.e. che sono stati ammessi a sostenere gli esami per la iscrizione sui rispettivi quadri di avanzamento:

Tenenti colonnelli commissari:

GLORIOSO cav. Nicolò, R.C.T.C. della Cirenaica.

GENTILE cav. Adelchi, direzione di commissariato del corpo d'armata di Bari.

VIGILANTE cav. Erasmo, direzione di commissariato del corpo d'armata di Napoli.

D'ACCINNI cav. Vincenzo, direzione di commissariato del corpo d'armata di Roma.

CHIRICO cav. Giuseppe, ufficio del tenente generale commissario.

Tenenti colonnelli d'amministrazione:

BERARDO cav. Biagio, ufficio contabilità e revisione del corpo d'armata di Torino.

SVAMPA cav. Temistocle, ufficio contabilità e revisione del corpo d'armata di Verona.

MINUTELLI cav. Francesco, ufficio contabilità e revisione del corpo d'armata di Milano.

MARCHESINI cav. Gino, ufficio contabilità e revisione del corpo d'armata di Firenze.

NICOLIS cav. Francesco, ufficio contabilità e revisione del corpo d'armata di Trieste.

BERTINI cav. Enrico, scuola applicazione fanteria (ins.).

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 2 —

(5105011) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1933 - ANNO XI — 18 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 30 - 16 gennaio 1933 - Anno XI — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali *Pag.* **101**

PARTE SECONDA

Circolare N. 30. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 gennaio 1933 - Anno XI.

PARTE I.

Svolgimento dei corsi.

1. Col 15 marzo 1933, presso le scuole ed i corpi seguenti, avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità, della durata di mesi dieci:

Scuola allevi sottufficiali di Rieti:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di	N.	400	all. sottuff.
Alpini, un corso di	»	90	» »
Genio zappatori e minatori, un corso di	»	60	» »
» telegrafisti, un corso di . . .	»	30	» »
» radiotelegrafisti, un corso di .	»	40	» »
In totale . . .	N.	620	

Scuola allievi sottufficiali di Caserta:

Fanteria di linea e grantieri, un corso di	N. 300	all.	sottuff.
Bersaglieri, un corso di	» 90	»	»
In totale . . .	N. 390		

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore:

Artiglieria da campagna e a cavallo, un corso di	N. 150	all.	sottuff.
Artiglieria da montagna, un corso di .	» 30	»	»
Artiglieria pesante campale, un corso di	» 100	»	»
Artiglieria controaerei autocampale, un corso di	» 20	»	»
Artiglieria pesante, un corso di . . .	» 250	»	»
In totale . . .	N. 550		

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo:

Cavalleria, un corso di n. 100 allievi sottufficiali.

Reggimento carri armati - Bologna:

Carri armati, un corso di n. 60 allievi sottufficiali.

1° *reggimento artiglieria da costa - La Spezia*:

Artiglieria da costa, un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

Reggimento pontieri e lagunari del genio - Piacenza:

Pontieri e Lagunari del genio, un corso di n. 30 allievi sottufficiali.

6ª *compagnia di sussistenza - Bologna*:

Sussistenza, un corso di n. 30 allievi sottufficiali.

2. Il ministero si riserva la facoltà di sopprimere o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Gli allievi, che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici.

4. Nella prima decade del mese di giugno 1933 gli allievi verranno sottoposti agli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale. Gli idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi caporali, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compiranno tre mesi di servizio in qualità di allievo sottufficiale, e di essi verrà trasmesso al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), un elenco nominativo da ogni scuola, o corpo, presso cui si svolge il corso.

5. I caporali, che primeggeranno per istruzione, condotta ed attitudine militare, verranno promossi caporali maggiori dopo sei mesi di servizio, nella misura di uno ogni dieci e senza far luogo ad esami.

6. Il 2 gennaio 1934 avranno inizio gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di sergente e col 15 di detto mese i corsi saranno sciolti. Gli allievi idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 16 gennaio 1934, sempre che a tale data abbiano compiuto dieci mesi di servizio, in qualità di allievo sottufficiale.

7. L'accertamento dell'idoneità ai gradi di caporale e di sergente avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930.

8. Col 16 gennaio 1934 gli allievi, che abbiano ultimato con successo i corsi, verranno ripartiti fra i vari corpi, in base alle istruzioni che saranno in proposito impartite dal ministero.

I sergenti per la specialità granatieri saranno tratti dagli allievi risultati idonei nel corso di fanteria, aventi la statura prescritta.

I sergenti per la specialità artiglieria a cavallo saranno tratti dagli allievi risultati idonei nel corso di artiglieria da campagna, in base alla classifica riportata in equitazione.

9. Di massima, nessuno può cessare volontariamente dalla qualità di allievo sottufficiale. Tuttavia, quando un allievo, per motivi eccezionali e debitamente comprovati, che si riferiscano a *fatti nuovi non prevedibili all'atto dell'ammissione al corso,* ne presenti domanda, questa dovrà essere trasmessa direttamente al ministero, che si riserva di disporre, o meno, la cessazione del richiedente dalla qualità di allievo sottufficiale.

10. Non sono consentiti esami di riparazione. Tanto gli allievi riprovati negli esami a caporale, quanto quelli riprovati negli esami a sergente, cesseranno senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale.

Gli allievi riprovati negli esami a sergente non potranno concorrere all'avanzamento a sergente presso i corpi cui saranno stati assegnati, se non nell'anno successivo, in occasione della compilazione dei normali quadri d'avanzamento.

11. I militari che, per qualsiasi motivo, cessino dalla qualità di allievo sottufficiale, potranno continuare la ferma di anni due assunta, oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla detta ferma.

Nel primo caso essi potranno ottenere, dai rispettivi comandi di corpo d'armata, l'assegnazione ad un corpo della stessa arma e specialità del corso frequentato.

Nel secondo caso la domanda di proscioglimento dovrà essere trasmessa direttamente, dal comando della scuola o dal corpo, a questo ministero, il quale si pronuncierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievo sottufficiale.

Coloro che siano prosciolti dalla ferma di due anni:

se non abbiano ancora concorso alla leva saranno licenziati dalle armi, salvo l'obbligo di soddisfare alla leva con la propria classe;

se abbiano già concorso alla leva:

qualora i militari nelle loro stesse condizioni per data di nascita ed obblighi di ferma si trovino alle armi, saranno

assegnati ad un corpo dell'arma o specialità del corso frequentato, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, per compiere gli obblighi di ferma;

qualora i militari nelle loro stesse condizioni, per data di nascita ed obblighi di ferma, non siano ancora stati chiamati alle armi, saranno collocati in congedo illimitato provvisorio sino a che non siano chiamati alle armi;

se appartenenti a classi già chiamate alle armi e non abbiano obblighi di servizio, perchè dispensati quali assegnati o trasferiti alla ferma di tre mesi, saranno inviati in congedo illimitato.

12. Durante lo svolgimento dei corsi nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in lavori d'ufficio, nè fuori dei reparti d'istruzione.

13. Gli allievi, che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) resteranno assenti dal servizio per 30 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui ai numeri 10 e 11.

Della cessazione dalla detta qualità di allievo sottufficiale dovrà prendersi nota, con apposita variazione, nella matricola degli interessati.

PARTE II.

Domande di ammissione ai corsi.

14. Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe 1912 i quali all'atto della chiamata alle armi saranno lasciati in congedo provvisorio fino l'apertura dei corsi. Quelli che non saranno ammessi ai corsi saranno precettati a presentarsi immediatamente alle armi;

b) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., ed esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente, in base alla circolare n. 346 del *giornale militare* dell'anno 1932;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

d) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1912 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio dei corsi;

e) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1912 che non abbiano prestato servizio perchè dispensati siccome assegnati alla ferma di tre mesi (ferma minima o ferma minore di terzo grado) o siccome assegnati ai soli servizi sedentari purchè, in questo caso, abbiano riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio dei corsi.

15. Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alle ferme minori a cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

I militari alle armi dovranno, inoltre, rinunziare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè, tutti gli allievi dovranno essere ammessi come semplici soldati.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno cessare di far parte delle legioni.

16. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno assumere la ferma di due anni.

17. Per essere ammessi ai corsi suindicati — tranne che per quelli dei telegrafisti e radiotelegrafisti e dei carri armati — gli aspiranti devono comprovare di avere compiuto con profitto gli studi delle prime cinque classi elementari. Essi potranno produrre anche maggiori titoli di studio di cui siano in possesso.

Ai corsi telegrafisti e radiotelegrafisti non potranno essere ammessi che coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale o di titolo di studio equipollente, oppure

della licenza delle Regie scuole di avviamento al lavoro. Saranno preferiti però coloro che siano muniti anche di uno dei titoli indicati al n. 25.

Al corso carri armati non potranno essere ammessi se non coloro che, oltre ad avere compiuto con successo le prime cinque classi elementari, producano documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici o siano in possesso di certificati di abilitazione nella condotta di automezzi.

Inoltre tutti gli aspiranti dovranno dimostrare di avere sempre tenuta buona condotta ed avere la speciale attitudine fisica per l'arma e specialità cui aspirano.

18. Non possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali i giovani i quali, per il titolo di studio posseduto, hanno *l'obbligo* di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

19. Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata, nel cui territorio si svolge il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere *presentate* al più presto possibile, e, ad ogni modo, non oltre il 15 febbraio 1933, *ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti non si trovino alle armi,* ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

20. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario: i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

Per i militari in congedo illimitato di cui alla lettera e) del precedente n. 14: foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe 1912 non ancora alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e il certificato di studi. L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

21. Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti, per gli aspiranti alle varie specialità, anche i certificati e i documenti professionali.

PARTE III.

Modalità per l'ammissione e assegnazione ai corsi.

22. All'atto della presentazione delle domande di ammissione ai corsi, i comandi di distretto e i comandi di corpo, di cui al precedente n. 19, si accerteranno, *sollecitamente*, se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti.

L'attitudine fisica degli aspiranti, per arma e specialità, dovrà essere constatata presso i distretti o presso i corpi, tenendo presente la robustezza e la prestanza fisica necessaria per il prestigio di chi deve avere un grado nell'esercito. Ai giovani giudicati fisicamente idonei dovrà essere assegnato, dall'autorità sanitaria che effettua la visita, per l'attitudine fisica alla specialità cui aspirano, un punto da uno a tre. A seconda della minore o maggiore attitudine fisica gli

aspiranti idonei devono essere dichiarati *idonei con punti uno, idonei con punti due, o idonei con punti tre.*

L'autorità sanitaria nell'assegnare il suddetto punto sarà esigente in modo da escludere la possibilità che l'idoneità fisica stabilita all'atto della presentazione della domanda possa non essere confermata presso le scuole o i corpi, dove si svolgono i corsi, all'atto della presentazione degli aspiranti.

La statura degli aspiranti non potrà essere inferiore a m. 1.55.

I comandi di distretto militare terranno presenti le disposizioni impartite con la circolare n. 373 del *giornale militare* dell'anno 1931.

23. I comandi dei distretti militari e dei corpi dovranno trasmettere ai comandi di corpo d'armata competenti le domande corredate dei documenti prescritti, e, se gli aspiranti sono già arruolati o alle armi, anche delle copie dei fogli matricolari mod. 106 (già 59), al completo di ogni variazione. Contemporaneamente, i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 44 (già 42), per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, od escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

I comandi dei distretti dovranno, per analogia, applicare agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento.

La dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già 42) e le informazioni assunte in base al detto paragrafo 331 saranno, poi, trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata, non più tardi del 1° marzo 1933.

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovino già alle armi.

Le pratiche per l'ammissione ai corsi dovranno dai distretti medesimi essere compiute in modo che *la presentazione dei giovani ammessi possa effettuarsi alla data stabilita per l'inizio dei corsi stessi.*

24. I comandi di corpo d'armata, da cui dipendono i corsi, decideranno sull'ammissibilità di tutti i candidati e provvederanno, *nei limiti dei posti messi a concorso,* all'assegnazione degli aspiranti idonei, tenendo presenti le norme contenute nei numeri seguenti.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza.

25. L'assegnazione verrà fatta:

a) per i *corsi di fanteria* (compresi i bersaglieri e gli alpini), di *cavalleria,* di *artiglieria,* del *genio* (esclusi i telegrafisti e radiotelegrafisti) e di *sussistenza,* secondo una graduatoria formata in base al punto di idoneità fisica stabilita a senso del precedente n. 22.

A parità di punto di idoneità fisica sarà data la precedenza a coloro che avranno un titolo di studio superiore, fatta eccezione per gli aspiranti alla specialità alpini per i quali a parità di punto di idoneità fisica, sarà data la precedenza agli appartenenti a zone montane;

b) per i *corsi telegrafisti* e *radiotelegrafisti,* dando la preferenza a coloro che, oltre ad essere muniti dei titoli di studio indicati al secondo comma del n. 17, risultino in possesso di licenza delle Regie scuole industriali di tirocinio sezione montatori elettricisti, meccanici elettricisti e meccanici o, in mancanza, abbiano frequentato con successo uno o più corsi delle predette scuole. A parità di questi titoli avranno la preferenza per la specialità radiotelegrafisti coloro che siano in possesso del brevetto internazionale di radiotelegrafia di 1ª o 2ª classe o del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali al termine dei corsi premilitari per radiotelegrafisti del R. esercito, oppure dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'esercito rilasciato dai comandi di battaglione radiotelegrafisti.

A parità di titoli di studio, sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggiore punto di idoneità fisica;

c) per il *corso carri armati,* dando la preferenza a chi sia munito di maggiori titoli di lavoro o professionali.

A parità di titolo di lavoro o professionale, sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggior punto di idoneità fisica.

26. A parità di graduatoria, dovrà darsi, nelle ammissioni ai corsi allievi sottufficiali, la precedenza agli aspiranti orfani di guerra e orfani dei caduti per la causa nazionale. Seguiranno, a parità di condizioni, gli aspiranti che si trovino già alle armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M.V.S.N., dando la precedenza ai volontari ordinari, esclusi quelli arruolatisi per conseguire la nomina a sergente in base alla circolare n. 346 del *giornale militare* del 1932.

Ai militari già alle armi, è anche concesso di chiedere l'ammissione in un corso di arma o specialità differente, qualora appartengano ad una delle specialità per le quali non è stato indetto il corso, e quando non posseggano il titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione ai corsi della specialità alla quale appartengono.

27. I comandi di corpo d'armata comunicheranno i nomi degli ammessi ai comandi dei distretti militari e dei corpi i quali provvederanno di conseguenza.

I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili vengano, con le norme di cui al paragrafo 442 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati alla scuola, o al corpo, in cui dovranno iniziare il corso.

28. Gli ammessi ai corsi dovranno essere sottoposti a nuova visita presso le scuole ed i corpi dove si svolgono i corsi stessi.

29. I comandi di corpo d'armata comunicheranno telegraficamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), entro il 10 marzo p. v., il numero degli aspiranti idonei che non hanno trovato posto nei corsi, distinti a seconda dell'arma e specialità o servizio, cui aspirano, per l'eventuale assegnazione ad altro corso.

30. Qualora a seguito di tale segnalazione il ministero disponga per l'assegnazione di esuberanti ad altre scuole allievi sottufficiali i comandi di corpo d'armata invieranno a dette scuole i documenti di tali aspiranti per il tramite

del corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolgono i corsi e ne daranno partecipazione ai distretti competenti.

I comandi di corpo d'armata faranno poi con ogni urgenza avvertire gli aspiranti, i quali, per essere esuberanti ai posti disponibili nelle varie scuole, non abbiano potuto ottenere l'ammissione e si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) del n. 14 che, ove lo gradiscano, potranno, senza bisogno di produrre nuovi documenti, contrarre l'arruolamento volontario a senso delle disposizioni che saranno emanate con altra circolare del *giornale militare,* purchè essi abbiano compiuto 18 anni. A tale effetto i comandi predetti restituiranno ai comandi di distretto tutti i documenti presentati per l'ammissione ai corsi, perchè i distretti stessi li trasmettano subito al corpo dove l'aspirante dichiari di assumere arruolamento volontario.

31. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione il giorno prima di quello stabilito per l'inizio dei corsi.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non sono consentite ammissioni tardive.

Se, tuttavia, avvenga che per motivi assolutamente indipendenti dalla volontà degli aspiranti, questi si presentino ai corsi dopo il termine anzidetto, essi potranno, in via del tutto eccezionale, esservi ugualmente ammessi, ma, in ogni caso, non oltre il 21 marzo 1933.

Gli allievi saranno assegnati effettivi alla scuola, o al corpo in cui devono iniziare il corso.

Gli aspiranti che, *per qualsiasi motivo,* si presenteranno dopo il 21 marzo 1933 verranno senz'altro rimandati. Per coloro fra questi che, come obbligati a rispondere alla chiamata alle armi, siano stati lasciati in congedo provvisorio a senso della lettera *a*) del precedente n. 14, i comandi delle scuole faranno le opportune comunicazioni al competente comando di distretto, affinchè siano senz'altro precettati a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnati ad un corpo secondo le rispettive tabelle di assegnazione.

32. I comandi delle scuole allievi sottufficiali e dei corpi, presso cui si svogeranno i corsi, dovranno curare che gli allievi, *prima di essere incorporati,* assumano gli obblighi di servizio loro spettanti, giusta il disposto dei precedenti nn. 14 e 17, sottoscrivendo l'atto di arruolamento volontario.

PARTE IV.

Disposizioni varie.

33. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), non oltre il 31 marzo 1933, elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso le scuole e i corpi dipendenti, curando che tali elenchi siano compilati in quattro colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dagli arruolati della classe 1912; nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili); nella terza gli allievi che hanno rinunciato a ferma minore distinti per classe di leva; nella quarta, infine, il numero complessivo degli allievi ammessi a ciascun corso.

Contemporaneamente gli stessi comandi trasmetteranno, distinto per corso, un'altro elenco numerico in cui gli ammessi saranno raggruppati secondo il punto di idoneità fisica con l'indicazione numerica dei titoli di studio posseduti ed infine un altro elenco dei non ammessi raggruppati solo in base al titolo di studio.

Al termine dei corsi, i suddetti comandi trasmetteranno, inoltre, al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo, in ordine di graduatoria, degli allievi giudicati idonei al grado di sergente, distinti per arma e specialità, con l'indicazione delle tre destinazioni richieste come preferite e dei corpi cui gli allievi sono stati assegnati, nonchè, in duplice copia (una alla direzione generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra al comando del corpo di stato maggiore), una relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

34. Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di 3 centimetri. Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali, nominati sergenti.

35. A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno alla immediata affissione di una di esse nella sede del comando e a diramare le altre a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, perchè vengano quivi pubblicati d'urgenza, ed a comunicarli altresì ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi sottufficiali.

1. Il 15 marzo 1933 avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità del Regio esercito, della durata di mesi dieci, presso le scuole e corpi seguenti:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di	N.	400	allievi	sottufficiali
Alpini, un corso di	»	90	»	»
Genio — zappatori e minatori, un corso di	»	60	»	»
Genio — telegrafisti, un corso di	»	30	»	»
Genio — radiotelegrafisti, un corso di . .	»	40	»	»
In totale . . .	N.	620	»	»

Scuola allievi sottufficiali di Caserta:

Fanteria di linea e granatieri, un corso di	N.	300	allievi	sottufficiali
Bersaglieri, un corso di	»	90	»	»
In totale . . .	N.	390		

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore:

Artiglieria da campagna e a cavallo, un corso di	N.	150	allievi sottufficiali
Artiglieria da montagna, un corso di . .	»	30	» »
Artiglieria pesante campale, un corso di .	»	100	» »
Artiglieria controaerei autocampale, un corso di	»	20	» »
Artiglieria pesante, un corso di	»	250	» »
In totale . . .	N.	550	

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo:

Cavalleria, un corso di . . . . . N. 100 allievi sottufficiali

Reggimento carri-armati - Bologna.

Carri armati, un corso di . . . . . N. 60 allievi sottufficiali

1° *reggimento artiglieria da costa - La Spezia*:

Artiglieria da costa, un corso di . . . . N. 20 allievi sottufficiali

Reggimento pontieri e lagunari del genio - Piacenza:

Pontieri e lagunari del genio, un corso di N. 30 allievi sottufficiali

6° *compagnia di sussistenza - Bologna*:

Sussistenza, un corso di . . . . . N. 30 allievi sottufficiali

2. Il ministero si riserva la facoltà di sopprimere, o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Gli allievi sottufficiali, che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati, dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici; e dopo la promozione a caporale potranno essere nominati caporali maggiori, dopo sei mesi di servizio, nella misura non superiore ad un decimo.

4. Gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a caporale al compimento del terzo mese di servizio e a sergente al compimento del decimo mese di servizio in qualità di allievi sottufficiali.

5. L'accertamento dell'idoneità ai gradi di caporale e di sergente avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », con l'avvertenza che non sono consentiti esami di riparazione.

6. Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe 1912;

b) i militari attualmente sotto le armi, compresi quelli in servizio nei Regi corpi di truppe coloniali e nelle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. ed esclusi quelli arruolatisi nell'autunno per conseguire la nomina a sergente;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di inizio del corso. Essi dovranno assumere l'arruolamento volontario;

d) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1912 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario, sempre quando non abbiano oltrepassato il 26° anno di età alla data dell'inizio dei corsi;

e) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1912 che non abbiano prestato servizio perchè dispensati siccome assegnati alla ferma di tre mesi (ferma minima o ferma minore di terzo grado) o siccome assegnati ai soli servizi sedentari purchè in questo caso, abbiano riacquistata la incondizionata idoneità fisica. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data di inizio dei corsi.

7. Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunciatari alle ferme minori a cui siano ascritti, o che loro eventualmente potessero spettare.

Dovranno inoltre rinunciare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

I provenienti dalle legioni libiche permanenti della M. V. S. N., all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno cessare di far parte delle legioni.

8. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno assumere la ferma di anni due.

9. Per essere ammessi ai corsi suindicati — tranne che per quelli dei telegrafisti e radiotelegrafisti e dei carri armati — gli aspiranti devono comprovare di aver compiuto con profitto gli studi delle prime cinque classi elementari. Essi potranno produrre anche maggiori titoli di studio di cui siano in possesso.

Ai corsi telegrafisti e radiotelegrafisti non potranno essere ammessi che coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale o di titolo di studio equipollente, oppure della licenza delle Regie scuole di avviamento al lavoro. Saranno preferiti però coloro che siano muniti anche di uno dei titoli indicati al n. 12.

Al corso carri armati non potranno essere ammessi se non coloro che, oltre ad avere compiuto con successo le prime cinque classi elementari, producano documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici o siano in possesso di certificati di abilitazione alla condotta di automezzi.

Inoltre tutti gli aspiranti dovranno dimostrare di avere sempre tenuto buona condotta ed avere la speciale attitudine fisica per l'arma e specialità cui aspirano.

10. Non possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali i giovani i quali per il titolo di studio posseduto hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

11. Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 3 e presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 15 febbraio 1933 ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti non si trovino alle armi, ed ai comandi di corpo se si trovino alle armi.

12. L'assegnazione verrà fatta:

a) per i *corsi di fanteria* (compresi i bersaglieri e gli alpini), di *cavalleria*, di *artiglieria*, del *genio* (esclusi i telegrafisti e i radiotelegrafisti) e di *sussistenza*, secondo una graduatoria formata in base all'*idoneità fisica*.

A parità di grado di idoneità fisica sarà data la precedenza a coloro che avranno un titolo di studio superiore, fatta eccezione per gli aspiranti alla specialità alpini, per i quali, a parità di idoneità fisica sarà data la precedenza agli appartenenti a zone montane;

b) per i *corsi telegrafisti* e *radiotelegrafisti*, dando la preferenza a coloro che, oltre ad essere muniti dei titoli di studio indicati al secondo comma del n. 9, risultino in possesso di licenza delle Regie scuole industriali di tirocinio, sezione montatori elettricisti, meccanici elettricisti e meccanici o, in mancanza, abbiano frequentato con successo uno o più corsi delle predette scuole. A parità di questi titoli avranno la preferenza per la specialità radiotelegrafisti coloro che siano in possesso del brevetto internazionale di radiotelegrafia di 1ª o 2ª classe o del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali al termine dei corsi premilitari per radiotelegrafisti del Regio esercito, oppure dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'esercito rilasciato dai comandi di battaglione radiotelegrafisti.

A parità di titoli di studio, sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggior grado di idoneità fisica;

c) per il *corso carri armati*, dando la preferenza a chi sia munito di maggiori titoli di lavoro o professionali.

A parità di titolo di lavoro o professionale, sarà data la precedenza a coloro che abbiano maggior grado di idoneità fisica.

A parità di graduatoria sarà data la precedenza agli orfani di guerra e agli orfani dei caduti per la causa nazionale. Seguiranno *a parità di condizioni*, gli aspiranti che si trovino già alle armi.

13. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati non ancora chiamati alle armi:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza rilasciato dal podestà del comune di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

I documenti sopra elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore.

Per i militari in congedo illimitato di cui alla lettera e) del precedente n. 6:

Foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati non ancora alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e il certificato di studi. L'attestazione di buona condotta dovrà essere presentata solo da coloro che si trovino alle armi da meno di tre mesi.

Gli aspiranti alle varie specialità dovranno unire alle domande anche i certificati e documenti professionali.

14. Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

15. Gli aspiranti che non abbiano trovato posto nei corsi potranno, ove lo gradiscano, ottenere l'arruolamento volontario come militari di truppa presso corpi di loro scelta, purchè abbiano compiuto 18 anni.

16. In base all'art. 10 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio in tale grado, acquisterà diritto ad un premio di L. 1000.

Al compimento di detta ferma di due anni e dell'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, potranno essere ammessi alla rafferma di un anno, *entro i limiti dei posti stabiliti dal ministero*, quelli di essi che, per essersi distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare, ne saranno ritenuti idonei e meritevoli.

Gli ammessi alla rafferma di un anno conseguiranno al termine di questa un secondo premio di L. 1000 e successivamente, ottenendo la rafferma di due anni col grado di sergente maggiore, conseguiranno un ulteriore premio di L. 2000.

17. Per ogni chiarimento, od indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

Roma, 16 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 2 —

(5105011) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.



MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1933 - ANNO XI — 20 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 31 – **19 gennaio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Raccolta e conservazione dei documenti di stato civile degli impiegati civili . . . . . *Pag.* 123

» 32 – **19 gennaio 1933** - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Staffa con falsa staffa per bardatura a sella da truppa . . . . . » 125

» 33 – **19 gennaio 1933** - Anno XI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Servizio delle decorazioni al valor militare, al valor civile e delle distinzioni onorifiche di guerra . . . . . » 127

PARTE SECONDA

N. 34 – **5 dicembre 1932** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1933 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori . . . . . *Pag.* 129

N. 35 - **29 dicembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1713. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ad alcuni bilanci speciali per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario. . . . . *Pag.* 130

» **36 - 19 gennaio 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito. . » 132

» **37 - 19 gennaio 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale carabinieri reali. . . . . » 132

» **38 - 19 gennaio 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito . . . . . » 133

NOTIFICAZIONE . . . . . » 151

PARTE PRIMA

Circolare N. 31. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Raccolta e conservazione dei documenti di stato civile degli impiegati civili.** — (Gabinetto). — 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Con riferimento al n. 16 della circolare 207 del *giornale militare* 1932-X, concernente i documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni agli ufficiali, impiegati civili e sottufficiali che cessano dal servizo, si avverte che, per gli impiegati civili, detti documenti, debitamente legalizzati, devono essere, durante il servizio — a senso del n. 9, secondo comma, della circolare 350 *giornale militare* 1925 — via via raccolti dai corpi ed inviati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili) che ne curerà la conservazione.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 32. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Staffa con falsa staffa per bardatura a sella da truppa.** — (Direzione generale artiglieria). — 19 gennaio 1933 - Anno XI.

L'impiego della staffa con falsa staffa adottata con circolare 351 *giornale militare* 1932 è esteso ai carabinieri reali a cavallo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 33. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Servizio delle decorazioni al valor militare, al valor civile e delle distinzioni onorifiche di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Per opportuna conoscenza e norma si rende noto che, col 15 gennaio corrente anno, il servizio relativo alle decorazioni al valore militare, al valor civile, e alle distinzioni onorifiche di guerra, è passato dalla direzione generale personali civili e affari generali - divisione pensioni - alla direzione generale personale ufficiali (ufficio del direttore generale).

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 34. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1933 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 dicembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119;
Visto l'art. 20 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;
Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1927 che detta le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte relativa ai depositi cavalli stalloni;

Decreta:

La commissione giudicatrice di cui agli articoli 4 e 9 del decreto ministeriale 18 agosto 1927 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori per l'anno 1933, è così costituita:

Generale di brigata in S.P.E. TACOLI marchese patrizio di Modena e di Reggio comm. Paolo, capo del servizio ippico militare, *presidente;*

Prof. FOTTICCHIA gr. uff. Nello titolare di zootecnica nell'istituto superiore agrario di Portici, rappresentante del ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal dott. CORTIS gr. uff. Emanuele, capo divisione del ministero suddetto, *membro;*

Colonnello di cavalleria in S.P.E. GIGLIOSI cav. Giglio, direttore di 1ª classe e comandante del personale dei depositi cavalli stalloni, *membro;*

Capitano di cavalleria in S.P.E. della VALLE Gaetano, *segretario.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro della Guerra:
P. GAZZERA.

Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste:
ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1, foglio n. 228.

N. 35. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1713 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ad alcuni bilanci speciali per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 29 dicembre 1932 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290; 24 marzo 1932, n. 316; 19 maggio 1932, nn. 560 e 561; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quella della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la marina, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — SIRIANNI — DI CROLLALANZA — ACERBO.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . L. 7.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 Servizi di artiglieria, ecc. . . . . L. 7.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 36. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito.** — (Gabinetto - ufficio coordinamento). — 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il corso di osservazione aerea, di cui alla circolare 628 *giornale militare* 1932, avrà inizio il 1° febbraio p. v.

Gli ufficiali allievi osservatori dovranno pertanto presentarsi al comando della scuola di osservazione aerea a Cerveteri, nel mattino di tale giorno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 37. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale carabinieri reali.** — (Gabinetto - ufficio coordinamento). — 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il prossimo corso di cultura professionale per gli ufficiali superiori dei CC. RR. di cui alla circolare 658 *giornale militare*, anno 1927, si effettuerà dal 29 marzo al 27 maggio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 38. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 gennaio 1933 - Anno XI.

1. — Dal 1° al 31 marzo 1933 saranno aperti gli arruolamenti volontari ordinari in tutti i corpi e reparti del R. esercito, ad eccezione delle compagnie di sussistenza, dei reparti distrettuali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e dei reparti di correzione.

Le incorporazioni dovranno essere effettuate entro detti termini, ma le relative domande potranno essere presentate anche subito.

2. — Il numero dei volontari ordinari che nell'ora detto periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è: di 15 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di linea, di artiglieria da campagna, pesante campale, pesante, da montagna, contraerei autocampale, minatori, per il reggimento misto di artiglieria, artiglieria leggero, pontieri e lagunari, e per il gruppo aerostieri; di 35 per i reggimenti genio: 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10° 11° (di cui 20 per la specialità radiotelegrafisti) e di 25 per i reggimenti genio: 4°, 5°, 9°, 12°, e per il battaglione misto del genio della Sardegna (di cui 10 per la specialità radiotelegrafisti); di 100 per il reggimento ferrovieri del genio, ripartiti come al seguente n. 15; di 25 per ogni reggimento bersaglieri, alpini, artiglieria da costa e per il gruppo d'artiglieria da costa della Sardegna; di 35 per ogni reggimento di cavalleria, per il reggimento artiglieria a cavallo e pel reggimento carri armati; di 50 per ogni centro automobilistico; di 17 per ogni compagnia di sanità, di cui 12 nella categoria infermieri e 5 quali conduttori di caldaie a vapore; di 20 per il gruppo chimico militare.

Nei quantitativi rispettivamente suindicati non devono essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi).

I comandi di corpo d'armata e delle isole, nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo o deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni di tali aspiranti esuberanti

nei corpi ove siano deficienze, anche di arma differente, non oltre beninteso il limite stabilito, sempre quando gli interessati accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari. A tal fine i comandi di corpo, non appena abbiano completato la quota rispettivamente loro assegnata, dovranno darne notizia al rispettivo comando di corpo d'armata o di isola e quando fossero loro presentate ulteriori domande dovranno segnalarle al comando del corpo d'armata o di isola. Questo a sua volta farà conoscere agli aspiranti i reggimenti nei quali ancora siano posti disponibili. Le eventuali ulteriori esuberanze saranno dai comandi di corpo d'armata e delle isole segnalate al ministero.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. — In relazione a quanto stabilisce il n. 30 della circolare n. 30 del *giornale militare* c. a., relativa ai corsi per allievi sottufficiali, si dispone quanto segue:

Non appena un aspirante allievo sottufficiale risultato esuberante rispetto ai posti disponibili e che si trovi in una delle condizioni di cui ai nn. 9 e 10 della presente circolare, faccia conoscere in qualsiasi modo al distretto militare il suo intendimento di contrarre l'arruolamento volontario, il comando del distretto stesso ne avvertirà il corpo prescelto dall'aspirante inviando in pari tempo al corpo stesso i documenti che a senso del numero suddetto devono essere stati restituiti al distretto dal comando di corpo d'armata.

Non è necessario che in tale caso l'aspirante produca nuova domanda.

Anche per tali aspiranti sono da osservarsi le norme di cui ai seguenti nn. 9, 10 e 11.

4. — Allo scopo di agevolare l'arruolamento volontario agli aspiranti residenti all'estero, i comandi di corpo daranno la precedenza all'esame delle domande degli aspiranti anzidetti, svolgendo in tempo tutte le pratiche e formalità relative per rimuovere, nei limiti del possibile e delle disposizioni vigenti in materia, eventuali difficoltà che si opponessero all'arruolamento.

5. — Gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti, sono aperti senza limite di tempo.

Per essi non è nemmeno stabilito alcun limite di numero, però l'arruolamento è subordinato alle effettive esigenze di servizio.

Per gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri reali debbono tenersi presenti le norme di cui alla circolare 487 del *giornale militare* del 1930.

6. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei corpi e reparti di cui al n. 2, nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti, devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni due.

Però gli arruolati volontari nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni, all'atto della promozione a caporale, dovranno commutare la ferma di anni due, in quella di anni tre, compresa in questa il periodo di ferma già compiuto. Ad uguale commutazione sono tenuti gli arruolati volontari nel reggimento pontieri e lagunari, nonchè gli arruolati volontari in qualità di musicanti all'atto della nomina a musicante effettivo.

7. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario, esclusi quelli di cui al n. 3, devono far domanda in carta da bollo da lire tre al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio, unendovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal podestà del comune di residenza del giovane;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (modello 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo da rilasciarsi dal padre, o in mancanza dalla madre, o in loro vece dal tutore. In caso di comprovata indigenza il consenso potrà essere fatto constare con semplice attestazione firmata dal podestà.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento sarà senz'altro annullato.

8. — I comandi di corpo, ricevute le domande, verificheranno anzitutto la regolarità dei documenti presentati e richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti.

Essi richiederanno inoltre al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dell'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento. Assumeranno inoltre informazioni riservate a mezzo dei competenti comandi dei carabinieri reali sui precedenti morali e politici dei singoli aspiranti.

Riscontrata regolare la posizione degli aspiranti, i comandanti di corpo li sottoporranno a visita medica per accertare la loro idoneità fisica alle singole armi e specialità.

9. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario i giovani che abbiano compiuto l'età di 18 anni all'atto dell'incorporazione, sappiano leggere e scrivere e non siano stati ancora arruolati con la propria leva.

Possono anche esservi ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

10. — Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni e con facoltà di scelta del corpo i giovani arruolati con la leva sulla classe 1912 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari ed a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque

ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

11. — Agli arruolamenti volontari non possono essere ammessi coloro che, a termini dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non sono soggetti alla leva.

12. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario o all'ammissione alla ferma di due anni devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio.

Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico. Quindi, per evitare tali spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando di quest'ultimo la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

Essi potranno anche essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza, allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

13. — Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio con ferma di due anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in relazione a lire 528 annue (1). Di tale indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

---

(1) La cifra dell'indennità è quella risultante dall'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, circa la riduzione degli emolumenti dei dipendenti statali, ecc.

14. — I requisiti per l'assunzione dell'arruolamento volontario o della ferma di due anni sono quelli indicati dalla tabella di cui al n. 177 della circolare 245 del *giornale militare* 1932.

Non potranno però essere ammessi aspiranti di statura inferiore a m. 1,55.

All'arruolamento volontario nei centri automobilistici potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere:

a) conduttori di automobili, motocarrozzette, motociclette, muniti di patente civile di qualsiasi grado;

b) meccanici automobilisti o che abbiano prestato servizio presso officine, autorimesse, stabilimenti automobilistici.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) dovranno sostenere presso i centri automobilistici un esame preliminare, analogo a quello previsto per l'assegnazione definitiva ai reparti motorizzati dell'esercito delle reclute predesignate condizionatamente a tali reparti, allo scopo di dimostrare che posseggono la voluta attitudine per diventare buoni conduttori.

Avranno la precedenza gli aspiranti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *b*).

Nei reggimenti del genio e nel battaglione misto del genio della Sardegna, gli arruolamenti si effettueranno per la specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

Per gli arruolamenti nella specialità radiotelegrafisti avranno però diritto di precedenza i giovani in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle Regie scuole industriali e dai comandi di battaglione r. t. e fra tali giovani quelli che siano in possesso del diploma di « radioelettricisti » rilasciato dalle predette Regie scuole industriali.

All'arruolamento volontario nelle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti che siano in possesso di requisiti tecnici in materia.

All'arruolamento nel gruppo chimico militare potranno concorrere unicamente i giovani che comprovino di essere in possesso del diploma di licenza elementare superiore, e che o provengano da scuole di chimica tintoria o professionale in genere o che abbiano lavorato in stabilimenti chimici di fabbriche di gomma, farmaceutici, esplosivi o pirotecnici.

15. — Anche gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio si effettueranno esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali. I posti messi a concorso sono 100 così ripartiti: 30 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti e 70 per gli aspiranti alle qualifiche di conduttore capo e, parte di essi, successivamente di sottocapo stazione.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio delle linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti morali e politici (§ 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), debbono possedere i seguenti requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio ferroviario, da accertarsi, prima della loro accettazione, mediante visita medica:

a) sana costituzione e sistema nervoso normale (art. 2 del decreto del ministero delle comunicazioni, n. 885 del 19 ottobre 1925);

b) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

c) senso cromatico: normale;

d) campo visivo: normale;

e) udito: voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

f) statura minima: metri 1,55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e metri 1,60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

16. — Per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio saranno accettate soltanto le domande degli aspiranti che risultino in possesso dei titoli di studio e professionali sotto indicati:

A) I posti di allievi fuochisti saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei seguenti diplomi di licenza, in ordine di precedenza:

Regia scuola industriale o di tirocinio;

Regio laboratorio scuola;

Regia scuola di avviamento al lavoro (R. decreto 31 ottobre 1923, articoli 2, 3 e 4).

B) I posti per coloro che aspirano a conseguire la qualifica di conduttore capo e successivamente quella di sotto capo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei titoli di studio sottoindicati, in ordine di precedenza:

1) licenza di R. scuola tecnica o di R. scuola complementare (vecchio ordinamento);

2) diploma di ammissione ad istituti di 2° grado o di titolo di studio superiore conseguito in istituto Regio;

3) uno dei tre titoli sopraindicati per allievo fuochista.

I diplomi di studio in originale dovranno essere uniti alla domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande corredate di licenza di scuola ad orario festivo o ridotto o serale.

17. — Gli aspiranti all'ammissione per le qualifiche accennate al n. 15, prescelti in base ai titoli di studio richiesti, saranno sottoposti ad un esame teorico di cultura generale, e quelli aspiranti all'ammissione per allievi fuochisti anche ad un esperimento pratico per dimostrare la loro capacità professionale quali aggiustatori, tornitori, meccanici o calderari. Coloro che non supereranno tali prove non potranno conseguire l'arruolamento volontario.

Completato il periodo di istruzione militare, i volontari ordinari arruolati per il servizio trazione seguiranno un corso per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, superato il quale saranno impiegati con tale qualifica, previo tirocinio, in effettivo servizio sulle linee ferroviarie per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

Successivamente saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti militari e con tale qualifica, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee.

I volontari ordinari, arruolati per il servizio movimento, completato il periodo di istruzione militare, saranno ammessi al corso per l'abilitazione a conduttore capo.

Superato il relativo esame di idoneità, previo tirocinio, saranno impiegati sulle linee ferroviarie per un congruo periodo di tempo in servizio effettivo con la qualifica conseguita. Successivamente i conduttori capi, che ne siano ritenuti capaci e meritevoli, saranno ammessi a frequentare un corso per conseguire l'abilitazione a sotto capo stazione.

Conseguita tale abilitazione, i militari suddetti, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee ferroviarie con la qualifica di sotto capo stazione.

L'impiego in servizio sulle linee ferroviarie dei volontari ordinari con le diverse qualifiche sopra specificate, sia del servizio trazione, sia del servizio movimento, è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

18. — Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario, verranno corrisposte ai volontari, oltre ai normali assegni militari, le indennità giornaliere di cui alla circolare 2 del *giornale militare* 1921, e cioè:

	Durante il tirocinio Lire	Durante l'effettivo servizio Lire
Conduttore capo	2,64	3,52
Sottocapo al movimento.....	2,64	4,40
Fuochista	2,64	4,40
Macchinista	3,52	5,72

Inoltre ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposta una indennità di percorrenza di lire 0,66 per ogni 100 chilometri di percorso (1).

19. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario nel reggimento ferrovieri del genio dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri. Ciò indipendentemente dal risultato della visita sanitaria cui gli aspiranti

(1) Le cifre delle indennità sono quelle risultanti dall'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, circa la riduzione degli emolumenti dei dipendenti statali, ecc.

verranno sottoposti presso il reggimento ferrovieri e presso l'ispettorato sanitario compartimentale delle ferrovie dello Stato in Torino.

La domanda, corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire direttamente al comando del reggimento ferrovieri del genio in Torino non più tardi del 10 marzo p. v.

20. — Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi e per l'assegnazione nella specialità radiotelegrafisti dei reggimenti del genio, è necessario avere ottimo udito.

21. — Sulla matricola degli ammessi dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella 2ª del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di due anni nel .... (indicare il corpo) a senso della circolare n. ..... del *giornale militare* 1933, li ..... » (citare la presente circolare).

Invece per i giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

« Ammesso alla ferma di due anni nel ..... (indicare il corpo) a senso della circolare n. ..... del *giornale militare* 1933, li ..... » (indicare la presente circolare).

In nessun caso, potrà essere effettuata la vestizione e la incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario e di assunzione della ferma di due anni.

L'atto di arruolamento dovrà essere conforme al modello 22 del catalogo degli stampati, edizione 1931, curando di sostituire alla citazione degli articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, gli articolo corrispondenti del vigente testo unico 8 settembre 1932, n. 1332.

La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare 418 del *giornale militare* del 1926.

Resta fin d'ora stabilito che, come viene esplicitamente avvertito nel manifesto, non saranno prese in considerazione

domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dell'arruolamento tranne nei casi di comprovate modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo ministero, il quale discrezionalmente si pronuncierà tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

22. — Anche nell'anno in corso, in autunno, saranno indetti speciali arruolamenti volontari con ferma di due anni per le armi di fanteria, artiglieria e genio, con promozione a sergente per tutti gli idonei dopo il primo anno di servizio e col pagamento di un premio di lire mille all'atto del congedamento. A detto arruolamento non potranno partecipare però che coloro che siano in possesso del diploma di licenza elementare superiore.

A differenza dei suddetti, coloro che si arruoleranno volontari, in base alla presente circolare, potranno concorrere all'avanzamento a sergente, con diritto al premio di lire mille dopo un anno di questo grado, solo limitatamente alla percentuale che sui posti disponibili sarà determinata dal ministero. La mancata promozione a sergente per mancanza di posti disponibili non costituirà titolo pel proscioglimento dalla ferma di anni due.

23. — I corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

24. — Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico, anche se negativo, dei giovani ammessi in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

25. — A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato modello per l'arruolamento di volontari di cui trattasi ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti, perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA.

Arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito.

1. — Sono riaperti gli arruolamenti volontari ordinari in tutti i corpi del R. esercito, ad eccezione delle compagnie di sussistenza, dei reparti distrettuali, del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di correzione.

Le domande coi relativi documenti possono essere presentate, da oggi fino a tutto il 31 marzo p. v., alle autorità di cui al n. 5; le incorporazioni saranno però effettuate dal 1° al 31 marzo p. v.

2. — Il numero dei volontari ordinari che nell'ora detto periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è: di 15 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di linea, di artiglieria da campagna, pesante campale, pesante, da montagna, controaerei autocampale, minatori, per il reggimento misto di artiglieria, artiglieria leggero, pontieri e lagunari, e per il gruppo aerostieri; di 35 per i reggimenti genio: 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10° e 11° (di cui 20 per la specialità radiotelegrafisti) e di 25 per i reggimenti genio: 4°, 5°, 9°, 12° e per il battaglione misto del genio della Sardegna (di cui 10 per la specialità radiotelegrafisti); di 100 per il reggimento ferrovieri del genio, ripartiti come al seguente n. 13; di 25 per ogni reggimento bersaglieri, alpini, artiglieria da costa e per il gruppo di artiglieria da costa della Sardegna; di 35 per ogni reggimento di cavalleria, per il reggimento artiglieria a cavallo e pel reggimento carri armati; di 50 per ogni centro automobilistico; di 17 per ogni compagnia di sanità, di cui 12 nella categoria infermieri e 5 quali conduttori di caldaie a vapore; di 20 per il gruppo chimico militare.

I comandi di corpo d'armata o delle Isole, nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo e deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni di tali aspiranti esuberanti nei corpi ove siano deficienze, anche se di arma differente, non oltre beninteso il limite stabilito, sempre quando gli aspiranti accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. — Gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali sono aperti, senza limitazione di sorta, per tempo indeterminato.

Gli arruolamenti volontari nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti restano aperti anche oltre il termine di cui al n. 1. Per essi non è stabilito alcun limite di numero: però l'arruolamento è subordinato alle effettive esigenze di servizio.

4. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario, tranne che nell'arma dei carabinieri reali, devono contrarre la ferma di due anni.

Però gli arruolati volontari nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni all'atto della promozione a caporale, dovranno commutare la ferma di anni due in quella di anni tre, compreso in questa il periodo di ferma già compiuto. Ad uguale commutazione sono tenuti gli arruolati volontari nel reggimento pontieri e lagunari, all'atto della promozione a caporale fuochista dei lagunari, nonchè gli arruolati volontari in qualità di musicante all'atto della nomina a musicante effettivo.

5. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono far domanda in carta bollata da lire 3 al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio, unendo i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal podestà del comune di residenza del giovane;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi e vidimata dal Prefetto (modello 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento da rilasciarsi dal padre, o in mancanza dalla madre, o in loro vece dal tutore. In caso di constatata indigenza il consenso potrà esser fatto constare con semplice attestazione firmata dal podestà.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento sarà senz'altro annullato.

6. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario o, se già arruolati, ad assumere la ferma di anni 2, i giovani

che sappiano leggere e scrivere e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto l'età di 18 anni all'atto dell'incorporazione e non siano ancora stati arruolati con la propria leva;

b) i giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, purchè non abbiano oltrepassato all'atto dell'incorporazione il 26° anno di età e sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità;

c) i giovani arruolati con la leva sulla classe 1912 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età all'atto dell'incorporazione) i quali, per essere stati assegnati ai servizi sedentari od a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare;

d) gli aspiranti allievi sottufficiali risultati esuberanti rispetto ai posti disponibili, in base ai documenti già prodotti, purchè abbiano compiuto 18 anni di età all'atto dell'incorporazione e si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del n. 14 della circolare n. 30 del *giornale militare* del corrente anno. La relativa domanda dovrà essere presentata al comando di distretto cui furono prodotti i documenti per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali.

7. — Gli aspiranti devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio.

Le spese per recarsi alla sede del corpo sono interamente a loro carico. Per evitare perciò le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso di mancanza dei requisiti necessari o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda con tutti i prescritti documenti e rimangano in attesa della risposta.

Essi potranno anche chiedere di essere sottoposti a visita medica preliminare presso il distretto militare del luogo di residenza.

8. — Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio con ferma di due anni, sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè in relazione a lire 528 annue. Di tale indennità una piccola quota sarà, a richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine del servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti, della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

9. — All'arruolamento volontario nei centri automobilistici potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere:

a) conduttori di automobili, motocarrozzette o motociclette, muniti di patente civile di qualsiasi grado;

b) meccanici automobilisti e coloro che abbiano prestato servizio nelle officine, autorimesse, stabilimenti automobilistici, producendo in tal caso i necessari documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) dovranno sostenere presso i centri automobilistici un esame preliminare allo scopo di dimostrare che posseggono la voluta attitudine per diventare buoni conduttori.

Avranno però la precedenza gli aspiranti appartenenti alle categorie di cui alla lettera *b*).

10. — Nei reggimenti del genio e nel battaglione misto del genio della Sardegna gli arruolamenti si effettueranno, per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

Per gli arruolamenti nella specialità radiotelegrafisti avranno però diritto di precedenza gli aspiranti in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dalle RR. scuole industriali e dai comandi di battaglione r. t. e fra tali giovani quelli che siano in possesso del diploma di radioelettricista rilasciato dalle predette RR. scuole industriali.

11. — All'arruolamento volontario nelle compagnie di sanità sarà data la preferenza agli aspiranti che siano in possesso dei requisiti tecnici in materia.

12. — All'arruolamento nel gruppo chimico militare potranno concorrere unicamente i giovani che comprovino di essere in possesso del diploma di licenza elementare superiore e che o provengano da scuole di chimica tintoria o professionale in genere o abbiano lavorato in stabilimenti chimici di fabbriche di gomma, farmaceutici, esplosivi e pirotecnici.

13. — Anche gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio si effettueranno esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali. I posti messi a concorso sono 100 così ripartiti: 30 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti e 70 per gli aspiranti alla qualifica di conduttore capo e, parte di essi, successivamente di sottocapo stazione.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (paragrafo 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), debbono possedere i seguenti requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle FF. SS. per l'eser-

cizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica:

a) gli aspiranti devono possedere sana costituzione e sistema nervoso normale (art. 2 del R. decreto del ministero delle comunicazioni n. 885 del 19 ottobre 1925);

b) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

c) senso cromatico: normale;

d) campo visivo: normale;

e) udito: voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

f) statura minima: metri 1,55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e m. 1,60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

14. — Per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio saranno accettate soltanto le domande degli aspiranti che risultino in possesso dei titoli di studio e professionali sottoindicati:

a) I posti di allievi fuochisti saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei seguenti diploma di licenza in ordine di precedenza:

Regia scuola industriale o di tirocinio;

Regio laboratorio scuola;

Regia scuola di avviamento al lavoro (R. decreto 31 ottobre 1923, articoli 2, 3 e 4);

b) I posti per coloro che aspirano a conseguire la qualifica di conduttore capo e successivamente quella di sottocapo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di uno dei titoli di studio sottoindicati, in ordine di precedenza:

1) licenza di R. scuola tecnica o di R. scuola complementare (vecchio ordinamento);

2) diploma di ammissione ad istituti di 2° grado o di titolo di studio superiore conseguito in istituto Regio;

3) uno dei tre titoli sopraindicati per allievo fuochista.

I diplomi di studio in originale dovranno essere uniti alla domanda. Non saranno prese in considerazione le domande corredate di licenza di scuola ad orario festivo o ridotto o serale.

15. — Gli aspiranti all'ammissione per le qualifiche accennate al n. 14, prescelti in base ai titoli di studio richiesti, saranno sottoposti ad un esame teorico di cultura generale, e quelli aspiranti all'ammissione per allievi fuochisti anche ad un esperimento pratico per dimostrare la loro capacità professionale quali aggiustatori, tornitori, meccanici o calderari. Coloro che non supereranno tali prove non potranno conseguire l'arruolamento volontario.

Completato il periodo di istruzione militare, i volontari ordinari arruolati per il servizio trazione seguiranno un corso per la abilitazione a fuochista in servizio militare, superato il quale saranno impiegati con tale qualifica, previo tirocinio, in effettivo servizio sulle linee ferroviarie per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

Successivamente saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti militari e con tale qualifica, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio attivo sulle linee.

16. — I volontari ordinari arruolati per il servizio movimento, completato il periodo di istruzione militare, saranno ammessi al corso per l'abilitazione a conduttore capo.

Superato il relativo esame di idoneità, previo tirocinio, saranno impiegati sulle linee ferroviarie per un congruo periodo di tempo in servizio attivo con la qualifica conseguita. Successivamente i conduttori capi, che ne siano ritenuti capaci e meritevoli, saranno ammessi a frequentare un corso per conseguire l'abilitazione a sottocapo stazione. Conseguita tale abilitazione, i militari suddetti, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee ferroviarie con la qualifica di sottocapo stazione.

17. — L'impiego in servizio sulle linee ferroviarie dei volontari ordinari con le diverse qualifiche sopra specificate, sia del servizio trazione che del servizio movimento, è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

18. — Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario, verranno corrisposte ai volontari, oltre i normali assegni militari, le indennità giornaliere prescritte con la circolare 2 del *giornale militare* 1921 e cioè:

	Durante il tirocinio Lire	Durante l'effettivo servizio Lire
Conduttore capo	2,64	3,52
Sottocapo al movimento	2,64	4,40
Fuochista	2,64	4,40
Macchinista	3,52	5,72

Inoltre ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0,66 per ogni 100 chilometri di percorso.

19. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario nel reggimento ferrovieri del genio dovranno unire alla domanda, oltre i documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri; ciò indipendentemente dal risultato della visita sanitaria cui gli aspiranti verranno sottoposti presso il reggimento ferrovieri e presso l'ispettorato sanitario compartimentale delle FF. SS. in Torino.

La domanda, corredata dei prescritti documenti, dovrà pervenire direttamente al comando del reggimento ferrovieri del genio in Torino non più tardi del 10 marzo p. v.

20. — Il limite minimo di statura per tutti gli arruolamenti volontari è fissato in metri 1,55.
Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre inoltre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi, e per l'ammissione nella specialità radiotelegrafisti dei reggimenti del genio è necessario avere ottimo udito.

21. — L'arruolamento volontario dà titolo ad un fratello consanguineo a conseguire l'assegnazione alla ferma minore di 2° grado (sei mesi), purchè l'arruolamento stesso sussista all'apertura della leva cui concorre il fratello o sorga successivamente finchè questi trovasi sotto le armi. Il beneficio è peraltro revocabile qualora l'arruolato volontario non compia la ferma cui si era vincolato.

22. — I volontari ordinari porteranno uno speciale distintivo.

23. — Anche nell'anno in corso, in autunno, saranno indetti speciali arruolamenti volontari con ferma di due anni per le armi di fanteria, artiglieria e genio, con promozione a sergente per tutti gli idonei dopo il primo anno di servizio e col pagamento di un premio di lire mille all'atto del congedamento. A detto arruolamento non potranno partecipare però che coloro che abbiano compiuto con profitto almeno gli studi delle cinque classi elementari.
A differenza dei suddetti, coloro che si arruoleranno volontari, in base al presente manifesto, potranno concorrere all'avanzamento a sergente, con diritto al premio di lire mille dopo un anno di questo grado, solo limitatamente alla percentuale che sui posti disponibili sarà determinata dal ministero. La mancata promozione a sergente per mancanza di posti disponibili non costituirà titolo pel proscioglimento dalla ferma di anni due.

24. — La ferma di anni due contratta dovrà essere compiuta per intero non essendone ammesso il proscioglimento tranne che, dopo l'arruolamento, siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia e tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero, la presenza in famiglia del volontario.

Roma, addì 1933 - Anno XI.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 dicembre 1932.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Rovigo	La denominazione del comune di Taglio di Porto Viro è modificata in « Porto Viro »	n. 1515 27 ottobre 1932	279
Frosinone...	Il comune di Vallefredda è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Vallemaio »	n. 1518 27 ottobre 1932	279
Potenza	Il comune di Sapanara di Grumento è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Grumento Nova »	n. 1537 3 novemb. 1932	282

N.B. — Alla unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente, in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L 27 - ALL'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - ALL'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde **evitare** la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2,00

(5105549) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1933 - ANNO XI — 27 GENNAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **39 - 8 settembre 1932** - Anno X — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Decreto ministeriale che detta le norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, recante provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali *Pag.* 157

» **40 - 17 novembre 1932** - Anno XI — COLONIE. — R. decreto n. 1755. - Spostamento della data di inizio di un ciclo di operazioni militari in Cirenaica . . . . » 163

» **41 - 20 gennaio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio apertura dei colli in arrivo. . . . . » 165

PARTE SECONDA

N. **42 - 25 ottobre 1932** - Anno X — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . *Pag.* 167

» **43 - 20 dicembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1933. . . . . » 168

N. 44 - **30 dicembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi per esami a diciotto posti di assistente aggiunto del genio militare ed a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi *Pag.* 169

» 45 - **26 gennaio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1933 . . . . . » 170

» 46 - **26 gennaio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione dell'allegato VI al volume I dell'istruzione sul servizio automobilistico - Trattore pesante campale « 26 » e « 30 ». . . . . » 172

» 47 - **26 gennaio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Terza serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria » ediz. 1931. . . . . » 173

» 48 - **26 gennaio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata di ghisa acciaiosa da 210 . . . . . » 173

» 49 - **26 gennaio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sull'esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione approvato con R. decreto 14 agosto 1931, n. 1249. . . . . » 174

» 50 - **24 gennaio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio dei portaferiti, degli infermieri e degli aiutanti di sanità . . . . . » 174

» 51 - **22 gennaio 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 175

N. 52 – **26 gennaio 1933** – Anno XI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1933 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo. . . . . *Pag.* 175

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 176

PARTE PRIMA

Circolare N. 39. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Decreto ministeriale che detta le norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, recante provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 8 settembre 1932 - Anno X. — (*Le presenti norme sostituiscono quelle pubblicate con le circolari* 563 *del giornale militare* 1929 *e* 299 *del giornale militare* 1932).

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE.

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, recante provvedimenti per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali;

Attesa l'opportunità di emanare le norme esecutive per l'applicazione del decreto-legge predetto, secondo le facoltà di cui all'articolo 13 del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali che, avendo compiuto 12 anni di effettivo servizio, venissero dichiarati — in seguito a visita medico-collegiale — non più idonei fisicamente ad incondizionato servizio per lesioni od infermità dipendenti da cause di esso, ma idonei al servizio sedentario saranno presi in esame dalle competenti commissioni di

avanzamento, le quali dovranno dichiarare se gli stessi posseggono la necessaria capacità per disimpegnare la carica di scrivano e ne siano giudicati meritevoli.

Quelli che saranno riconosciuti meritevoli ed idonei professionalmente alla carica di scrivano, verranno dal comando generale, previo giudizio della commissione speciale di avanzamento, ed in caso di discordanza fra le commissioni di 1° e di 2° grado, su giudizio definitivo del comandante generale, proposti al ministero per il conseguente provvedimento.

Le commissioni di avanzamento emetteranno i loro giudizi sulla base dei seguenti elementi:

a) idoneità fisica al servizio sedentario risultante dalla visita medico-collegiale;

b) pratica del lavoro d'ufficio per precedenti prestazioni:

c) condotta mantenuta negli ultimi tre anni di servizio al termine di ciascuno dei quali i sottufficiali in esame dovranno aver riportato consecutivamente almeno la classifica di buono con coefficiente tre;

d) eventuali titoli di studio posseduti;

e) ricompense e benemerenze di servizio.

Le relative proposte dovranno pervenire al ministero della guerra, corredate dalla copia del foglio matricolare mod. 106 (già 59) e dalla copia del foglio caratteristico mod. *F*, nonchè dal verbale della visita medico-collegiale e dalla copia della relativa deliberazione delle competenti commissioni, ovvero dalla decisione emessa dal comandante generale dell'arma.

Eguale procedura sarà seguita nei riguardi di quei sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 6 del suaccennato decreto-legge, ne facciano domanda.

Art. 2.

Nei primi cinque anni dell'entrata in vigore del decreto stesso non potranno essere collocati in servizio sedentario più di 100 sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali per anno. Verificandosi però il caso che in uno dei detti anni non si raggiungesse tale limite, la parte residuale andrà in

aggiunta all'aliquota fissata per quello successivo. Qualora le proposte superassero il numero dei posti disponibili, quelle eccedenti verranno riepilogate in una nota presso il ministero per essere accolte quando le cariche saranno o si renderanno disponibili, sempre prima, beninteso, che gli aspiranti debbano lasciare il servizio effettivo per aver raggiunto il limite massimo di permanenza in esso. Al compimento di tale limite, essi saranno pertanto depennati dalla nota suddetta e collocati senz'altro a riposo.

A parità di altre condizioni la carica spetta al più anziano di servizio ed a parità di anzianità di servzio al più anziano di grado, con l'avvertenza che in ogni caso gli aspiranti di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 del ripetuto decreto-legge avranno la precedenza su quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

Art. 3.

Mentre i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali che venissero a trovarsi in menomate condizioni fisiche, ai sensi del comma *a*) del citato articolo 6 del decreto-legge, dovranno essere presi in esame di volta in volta e potranno presentare le loro domande in qualunque tempo, i sottufficiali invece che aspirassero alla posizione di servizio sedentario per anzianità di servizio, ai sensi del comma *b*) dello stesso articolo, non potranno farne domanda se non nel mese di settembre dell'anno in cui compiono il 29° anno di servizio, se del grado di maresciallo maggiore, o del 24° se di grado inferiore.

Il ministero della guerra comunicherà al comando generale dell'arma entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco dei sottufficiali ammessi al passaggio nel servizio sedentario.

Art. 4.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali vengono trasferiti nella posizione sedentaria col proprio grado e possono conseguire l'avanzamento ai gradi superiori.

Per l'idoneità all'avanzamento non è necessario che il sottufficiale del servizio sedentario possegga l'incondizionata idoneità fisica, purchè dalle competenti commissioni

sia giudicato atto a disimpegnare le funzioni della carica alla quale è adibito.

L'avanzamento a maresciallo d'alloggio capo avverrà al compimento del biennio di grado. In tutti gli altri casi, invece, i sottufficiali saranno promovibili allorquando saranno promossi ad anzianità i pari grado che vengono immediatamente dopo di essi nel ruolo del servizio attivo.

Qualora al presentarsi di una o più vacanze nel ruolo dei marescialli maggiori si trovassero a concorrere contemporaneamente per ricoprirle tanto sottufficiali sedentari in attesa delle promozioni, quanto aspiranti al passaggio al ruolo sedentario dei marescialli maggiori, verrà conferita prima una ammissione e poi una promozione e così fino all'esaurimento delle vacanze. Nella posizione di servizio sedentario non è ammesso avanzamento a scelta.

Art. 5.

Il sottufficiale dell'arma dei carabinieri reali in servizio sedentario può chiedere il trasferimento ad altra residenza secondo le norme del regolamento generale per l'arma in vigore.

Art. 6.

Qualora un sottufficiale dell'arma dei carabinieri reali del servizio sedentario venga riconosciuto non più idoneo, sia per condizioni fisiche, sia per incapacità, a coprire la carica alla quale è addetto, oppure se non sia più giudicato meritevole, dovrà essere proposto al ministero per il collocamento a riposo.

Alla proposta dovrà essere unito il verbale di visita medica-collegiale, in caso di inidoneità fisica, ed un rapporto particolareggiato in caso di incapacità professionale o di non buona condotta.

Art. 7.

L'indennità pensionabile di L. 700 di cui all'art. 10 del citato decreto-legge, ridotta del 12 % in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sarà concessa ai marescialli maggiori dell'arma dei carabinieri reali del servizio sedentario a decorrere dal compimento del 32° anno di

servizio, purchè essi percepiscano da almeno tre anni il massimo del loro stipendio. In caso diverso la predetta indennità sarà corrisposta a partire dal giorno in cui i mentovati sottufficiali avranno raggiunto i tre anni di godimento dello stipendio massimo.

Art. 8.

Al compimento del ventisettesimo anno di servizio, se marescialli maggiori, o del ventiduesimo se aventi grado inferiore, i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali in servizio effettivo che abbiano riportato nelle note dell'ultimo anno una classifica inferiore al buono con tre, saranno presi in esame dalle competenti commissioni di avanzamento, agli effetti dell'eventuale collocamento a riposo.

Il comando generale, previo giudizio della commissione speciale di avanzamento ed in caso di discordanza fra le commissioni di 1° e di 2° grado su giudizio definitivo del comandante generale, proporrà al ministero della guerra i sottufficiali che non saranno riconosciuti meritevoli di essere mantenuti in servizio per il loro collocamento a riposo.

Art. 9.

In caso di mobilitazione generale, i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali in servizio sedentario avranno obblighi di servizio attivo non inferiori a quelli dei cittadini della stessa classe di leva e potranno essere adibiti a servizi di guerra quando risultino fisicamente idonei.

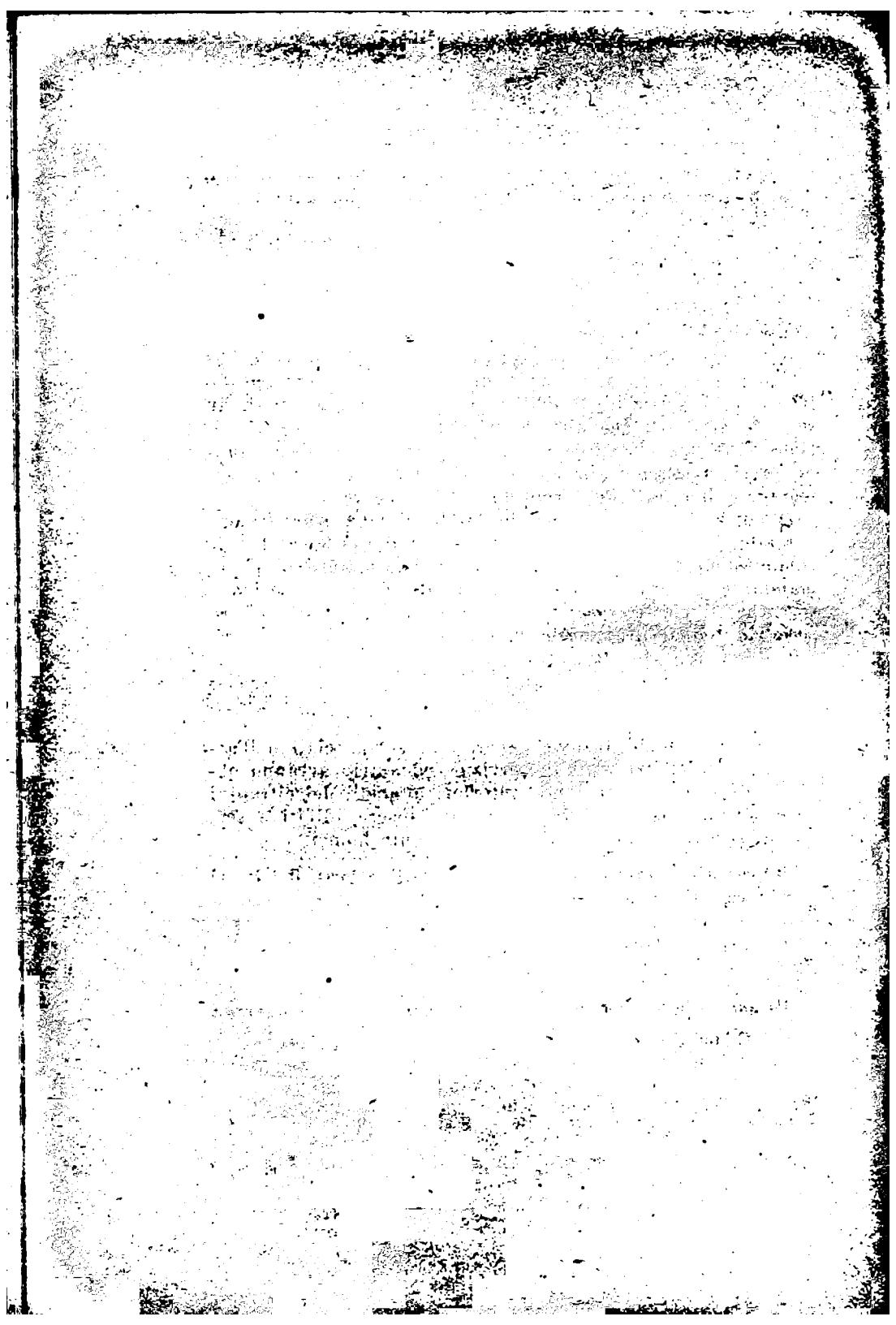
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro delle finanze: GUIDO JUNG.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Guerra, foglio n. 346. — SCRIVANTE.



N. 40. — COLONIE. — R. decreto n. 1755. – Spostamento della data di inizio di un ciclo di operazioni militari in Cirenaica. — (Gabinetto). — 17 novembre 1932 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 14, del 18 gennaio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1928, col quale vennero delimitati, agli effetti della concessione del distintivo d'onore di mutilato e di ferito in guerra, della croce al merito di guerra, delle medaglie commemorative, della pensione privilegiata di guerra, i vari cicli di operazioni militari svolti in Libia dal 1922 al 1926;

Vista la legge n. 1079 in data 3 luglio 1930 riflettente l'unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico;

Considerato che nell'agosto 1925, e cioè pochi giorni prima dell'inizio del ciclo operativo cirenaico decorrente dall'8 settembre 1925 al 2 dicembre 1926, di cui al precitato decreto ministeriale, alcune altre operazioni si svolsero in prossimità dell'oasi di Giarabub, da doversi considerare per la loro importanza come preliminari a quelle comprese nel ciclo stesso;

Ritenuto necessario, conseguentemente, retrodatare di qualche giorno il limite di inizio dell'anzidetto ciclo operativo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite di inizio del ciclo operativo 8 settembre 1925-2 dicembre 1926, di cui al decreto ministeriale citato nella premessa, s'intende retrodatato alla data 13 agosto 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 32. — MANCINI.

N. 41. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio apertura dei colli in arrivo.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 20 gennaio 1933 - Anno XI.

A partire dal 1° marzo p. v., il servizio apertura colli presso i corpi, sarà regolato dalle seguenti norme:

Per l'accertamento della quantità e della condizione dei materiali in arrivo, in conseguenza di cessioni da ente ad ente, gli enti riceventi delegheranno un proprio ufficiale in rappresentanza ed a tutela dell'ente mittente, per la verifica dei materiali in arrivo, avvertendo che l'ufficiale designato a rappresentare l'ente mittente dovrà essere di grado superiore od almeno uguale a quello del consegnatario del materiale dello stesso ente ricevente.

Nel caso di momentanea mancanza presso l'ente ricevente di ufficiali di grado superiore o eguale a quello del rispettivo consegnatario, la delega, in via del tutto eccezionale, potrà essere data ad ufficiali del grado inferiore a quello del consegnatario. Qualora, poi, anche questa possibilità resti esclusa per non esservi nel momento disponibili ufficiali di qualsiasi grado, alla delega provvederà il comando del presidio, il quale potrà designare un ufficiale di ente diverso in rappresentanza dell'ente mittente.

Per quanto riguarda le eventuali contestazioni derivanti da tali operazioni di verifica, si osserveranno le norme di cui all'art. 318 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 42. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto). — 25 ottobre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il 3° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1932 il luogotenente generale della M. V. S. N. MAGGIOTTO grand'uff. Giovanni è chiamato a far parte della commissione di acquisti per le Forze Armate, presso il ministero della guerra, in rappresentanza della M. V. S. N., in sostituzione del luogotenente generale MICHEROUX de DILLON comm. Giovanni Battista.

Il predetto Nostro Primo Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a S. Rossore, addì 25 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 *novembre* 1932-X.
Registro n. 10. - *Finanze Foglio n.* 45 - GUATTIERI.

N. 43. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1933.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 dicembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLA MARINA

Visto l'articolo 11 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Decreta:

Art. 1.

SEGANTI comm. Alberto, consigliere di cassazione, giudice supplente del tribunale supremo militare, è confermato, per l'anno 1933, membro effettivo della commissione per il personale della giustizia militare.

Art. 2.

RUGGIERI comm. Donato, generale di divisione in S. P.E., giudice del tribunale supremo militare, è confermato, per l'anno 1933, membro supplente della commissione del personale della giustizia militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 44. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi per esami a diciotto posti di assistente aggiunto del genio militare ed a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 dicembre 1932 – Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1932-X col quale è stato indetto un concorso per esami a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare e un concorso per esami a 2 posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto col succitato decreto ministeriale, è costituita come appresso:

LEVI cav. Ugo, colonnello del genio, *presidente;*

SUPINO cav. Paolo, tenente colonnello del genio, *membro;*

CANDELI cav. Giulio, rag. geometra principale, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il dott. GIANNINI Francesco, vice segretario nel ministero della guerra.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi, indetto

col succitato decreto ministeriale, è costituita come appresso:

CORSINI cav. Amedeo, colonnello di cavalleria, *presidente;*

MELCHIORRI cav. Ilario, tenente colonnello veterinario, *membro;*

BONAVOGLIA prof. cav. uff. Francesco Paolo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. PREDOME Sebastiano, vice segretario nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte di conti.

Roma, addì 30 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 3, foglio n. 27.

N. 45. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 gennaio 1933 - Anno XI.

Con riferimento agli articoli 55, 58 e 62 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in S.P.E. per poter essere iscritti sul quadro di avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1933.

Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta con esami facoltativi per l'anno 1933.

ARMA O CORPO	Ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento, con a fianco la pagina dell'annuario (edizione 1932) nella quale trovasi indicato		
	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	BORLA Giuseppe 59/2	LITARDI Cesare 68/1	FIORAVANTI Alberto 84/1
Fanteria	DI PIETRA Guido 162/2	BILLIA Arturo 235/2	DE CRISTOFANO Edoardo 328/1
Cavalleria	AJMONE Antonio 435/1	ESPOSITO Umberto 446/1	ROSSO Giuseppe 454/2
Artiglieria	MAMELI Ettore 505/1	GUCCIONE Matteo 540/2	PANTALEONI Lohengrin 575/1
Genio	DE MATTEIS Gennaro 611/1	TACCARI Raoul 622/1	D'AMICO Paolo 631/2
Corpo sanitario — *Medici*	CASETTA Cesare 672/2	ZANFAGNA Riccardo 686/1	—
Corpo sanitario — *Farmacisti*	ALVIGINI Giorgio 705/2	MASSEO Saverio 707/1	—
Corpo di commissariato — *Commissari*	DE ROSA Nicola 714/1	RICCI Alfonso 718/1	BETOCCHI Natale 721/2
Corpo di commissariato — *Sussistenza*	RUFINI Nicola 729/2	GNUDI Amalio 732/1	FUSCO Nicola 735/1
Corpo di amministrazione	CHIAPPETTI Achille 746/2	PARADISO Giuseppe 757/1	—
Corpo veterinario	—	GODANO Raffaele 796/2	ANDREONI Rodolfo 799/2

Le domande per gli esami facoltativi a scelta dovranno pervenire al ministero non oltre il 28 febbraio 1933, con le modalità indicate dalle circolari 835 *giornale militare* 1928, 192 e 687 *giornale militare* 1929.

Le domande dei capitani delle varie armi, saranno corredate, a cura delle autorità dalle quali essi direttamente dipendono, da una dichiarazione comprovante che il candidato, alla data 28 febbraio 1923, abbia tenuto, per almeno due anni, il comando effettivo di compagnie, squadrone, batteria, con le avvertenze contenute nei nn. 2 delle già citate circolari 835 del *giornale militare* 1928, e 192 del *giornale militare* 1929.

Tutte le autorità gerarchiche esprimeranno in merito alla domanda il proprio parere, motivandolo se sfavorevole, e specificheranno se l'ufficiale è realmente distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità militari, sia morali sia fisiche.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 46. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione dell'allegato VI al volume I dell'istruzione sul servizio automobilistico – Trattore pesante campale « 26 » e « 30 ».** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 26 gennaio 1933 – Anno XI.

È stato pubblicato l'allegato VI al volume I dell'istruzione sul servizio automobilistico - Trattore pesante campale « 26 » e « 30 » ediz. 1932.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari sarà distribuito ai vari comandi ed uffici nel numero di copie che sarà a ciascuno notificato.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte 2ª - Servizio automobilistico - pag. 163, numero categorico 2258, prezzo L. 5,50.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 47. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Terza serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria » ediz. 1931.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 26 gennaio 1933 – Anno XI.

È stata pubblicata la 3ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione per il trasporto della mitragliatrice leggera mod. 30 per cavalleria ».

Essa dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II - Cavalleria - pag. 65, numero categorico 2541, prezzo L. 0,5.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà all'invio della suddetta serie di aggiunte e varianti ai comandi, corpi ed uffici, ai quali venne distribuita l'istruzione predetta, nella quantità di copie stabilita dalla circolare n. 1 del *giornale militare* 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 48. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata di ghisa acciaiosa da 210.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 gennaio 1933 – Anno XI.

E' stata pubblicata la tavola di tiro grafico-numerica del mortaio da 210/8 per la granata di ghisa acciaiosa da 210.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. - Parte II artiglieria, pagina 102, n. categorico 2288, prezzo lire 6.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 49. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sull'esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione approvato con R. decreto 14 agosto 1931, n. 1249.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 gennaio 1933 - Anno XI.

E' stato pubblicato il regolamento sulla esonerazione dal servizio sotto le armi in caso di mobilitazione (Capo I e IV).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero sarà distribuito ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco LST, I circolare 126 del *giornale militare* 1931, ed alle varie amministrazioni indicate con elenco a parte.

La pubblicazione è stata già inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito parte I reclutamento, pag. 11, n. categorico 2361, prezzo lire 1,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 50. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio dei portaferiti, degli infermieri e degli aiutanti di sanità.** — (Direzione generale di sanità militare). — 24 gennaio 1933 - Anno XI.

E' stata pubblicata la nuova istruzione sul servizio dei portaferiti, degli infermieri e degli aiutanti di sanità - edizione 1932-X.

Essa sarà distribuita a cura del ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base all'elenco San. I della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

Il suddetto ufficio pubblicazioni curerà inoltre la vendita della istruzione agli enti ed uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 10.

La suddetta istruzione sarà descritta nell'elenco delle pubblicazioni in vigore - edizione 1932 - a pagina 143 e prenderà il numero 2421.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 51. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1933 - Anno XI.

Sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI e a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, in assenza del direttore generale personali civili e affari generali o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione CUGUSI comm. dott. Efisio, per i servizi della divisione personali civili e della divisione pensioni e invalidi, e il direttore capo divisione BERTOTTI comm. dott. Antonio per il servizio della divisione affari generali e scuole militari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 52. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1933 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 26 gennaio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito;

Decreta:

Articolo unico.

È nominata per l'anno 1933, a norma dell'art. 39 della legge 10 luglio 1930, n. 957, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei

tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, composta come segue:

Generale di corpo d'armata in S. P. E. BONOMI cav. Annibale, *presidente;*

Generale di divisione in S. P. E. RUGGIERI cav. Donato Antonio;

Generale di divisione in S. P. E. CARRARA cav. Pietro;

Generale di brigata di artiglieria in S. P. E. DE ARCAYNE conte della Minerva cav. nob. don Camillo;

Generale di brigata di artiglieria in aspettativa per riduzione di quadri BALDINI cav. Alberto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 26 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 49ª, anno 1924, circolare n. 608:

a pagina 2536, alle voci:

Giubboni di panno da carabinieri e giubbe di panno in genere, giubbe di tela in genere, pantaloni di panno e di tela per tutte le armi, compresi i carabinieri; ove è detto: « ogni taglia », aggiungere: « o suddivisione di taglia ».

PREZZO L. 2 —

(5105549) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª 1933 - ANNO XI 3 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **53 - 17 novembre 1932** - Anno XI — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1840. - Estensione alle colonie della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà della istruzione premilitare . . . *Pag.* 179

» **54 - 15 dicembre 1932** - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1836. - Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. . . » 183

» **55 - 2 febbraio 1933** - Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali capi-radiotelegrafisti del genio . . . . . « 185

PARTE SECONDA

N, **56 - 28 gennaio 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno scolastico 1932-1933 *Pag.* 207

» **57 - 2 febbraio 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Verona - 16 marzo 1933 - Anno XI. . . . . » 217

N. **58 - 2 febbraio 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 63° concorso (1933-1936) della scuola di guerra . . . *Pag.* 218

» **59 - 2 febbraio 1933** - Anno XI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato » 226

» **60 - 31 gennaio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni - Edizione 1932. . . . . » 226

» **61 - 2 febbraio 1933** - Anno XI — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933 . . . » 227

» **62 - 31 gennaio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande per l'ammissione alle prove (facoltative) per l'avanzamento anticipato. . . . . » 229

» **63 - 31 gennaio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Limiti per l'iscrizione dei tenenti in S. P. E. sul quadro d'avanzamento anticipato per esami, per l'anno 1933. . . . . » 229

» **64 - 31 gennaio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Disposizioni relative alla prova per l'avanzamento anticipato per esami dei tenenti . . . . . » 230

» **65 - 2 febbraio 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di coltura zootecnica ed agronomia per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni » 232

» **66 - 31 gennaio 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande per il trasferimento nel ruolo consegnatari . . . . . » 233

» **67 - 31 gennaio 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito » 234

PARTE PRIMA

Circolare N. 53. — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1840. - Estensione alle colonie della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà della istruzione premilitare.** — (Gabinetto). — 17 novembre 1932 - Anno XI. - (*Gazzetta ufficiale* n. 22, del 27 gennaio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;
Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sull'obbligatorietà della istruzione premilitare;
Vista la legge 17 dicembre 1931, n. 1786;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sull'obbligatorietà della istruzione premilitare e le norme per la sua applicazione sono estese alle colonie, salvo quanto è disposto nei seguenti articoli.

Art. 2.

Nelle colonie la istruzione premilitare ha lo scopo di fornire ai cittadini italiani metropolitani, prima della loro

chiamata alle armi, una prima preparazione al servizio militare nel Regio esercito.

I relativi corsi sono svolti alla dipendenza dei comandi dei Regi corpi di truppe coloniali secondo le direttive emanate, per il tramite del ministero delle colonie, da quello della guerra.

Art. 3.

La istituzione dei corsi d'istruzione premilitare nelle singole località sarà di volta in volta disposta dal Governo di ciascuna colonia.

Art. 4.

Per l'applicazione della predetta legge le attribuzioni spettanti nel Regno ai comandi di corpo d'armata e di divisione, e che non siano quelle di cui al precedente art. 3, sono devolute nelle colonie ai comandi dei rispettivi Regi corpi di truppe coloniali; quelle spettanti nel Regno ai comandi di raggruppamento o di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono devolute, per la Tripolitania e la Cirenaica, ai comandi delle rispettive legioni libiche di M.V.S.N. e, per l'Eritrea e la Somalia, ai comandi delle rispettive coorti autonome della M.V.S.N.; e quelle spettanti nel Regno alle altre autorità sono devolute alle corrispondenti autorità coloniali.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

L'inizio e la durata dei corsi d'istruzione premilitare nell'autunno-inverno 1932-33 saranno stabiliti dal ministero delle colonie, d'accordo col ministero della guerra.

Art. 6.

L'obbligo della istruzione premilitare per i giovani nati nell'anno 1912, o nati in anni precedenti ed aggiunti sulle liste di leva della classe 1912 quali rivedibili o rimandati

per legali motivi, che non abbiano già frequentato con successo il primo corso premilitare, è limitato per le colonie ad un solo corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 102. — MANCINI.

N. 54. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1836. – Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.** — (Gabinetto). — 15 dicembre 1932 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 22, del 27 gennaio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla tabella *A* (1ª zona militarmente importante) annessa alla legge 1° giugno 1931, n. 886, concernente il « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » sono introdotte le seguenti modificazioni:

Comando del corpo d'armata di Alessandria — provincia di Cuneo: all'elenco dei comuni di detta provincia aggiungere: « Entraque », « Valdieri ».

Comando del corpo d'armata di Udine — provincia di Bolzano: all'elenco dei comuni di detta provincia aggiungere: « Rasùn Valdaora ».

Detti comuni devono essere depennati dagli elenchi delle provincie annessi alla tabella *B* della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 · Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 55. — SOTTUFFICIALI. — **Sottufficiali capi-radiotelegrafisti del genio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 febbraio 1933 - Anno XI.

1. — I sottufficiali del genio della specialità radiotelegrafisti verranno tratti dai corsi allievi sottufficiali radiotelegrafisti (presso la scuola di Rieti) e dai caporali maggiori dei reparti radiotelegrafisti.

2. — Gli allievi dei corsi ed i caporali maggiori dei reparti radiotelegrafisti per essere promossi al grado di sergente dovranno:

a) riportare l'idoneità nelle materie di esame comuni a tutte le armi ed a tutte le specialità del genio secondo i programmi di cui alla pubblicazione in vigore, « Programmi d'insegnamento e di esami per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente »;

b) conseguire la qualifica di capo radiotelegrafista, riportando la idoneità nelle materie e prove, di cui ai programmi contenuti nell'allegato n. 1, che sostituiscono quelli ora in vigore riportati nella pubblicazione di cui alla precedente lettera *a*).

3. — I sergenti ed i sergenti maggiori dei reparti radiotelegrafisti assumeranno la denominazione rispettivamente di sergenti capi-radiotelegrafisti e sergenti maggiori capi-radiotelegrafisti.

4. — L'ammissione alla carriera continuativa dei sergenti maggiori capi-radiotelegrafisti del genio è subordinata ad un esperimento di idoneità sulle materie di cui al precedente n. 2 - comma *b*) - per accertare che i sottufficiali abbiano conservate e migliorate le proprie cognizioni sulla costituzione e funzionamento delle stazioni r. t. in uso nel R. esercito (campali e fisse) e la pratica nella ricezione uditiva e trasmissione alle cadenze prescritte.

L'esperimento avrà luogo per cura dei comandi di reggimento prima che le domande di ammissione alla carriera continuativa siano sottoposte al giudizio delle commissioni d'avanzamento. Coloro i quali risultino idonei nell'esperimento, saranno, se giudicati meritevoli, ammessi alla car-

riera continuativa ed al grado di sergente maggiore sarà aggiunta la qualifica di capo-radiotelegrafista ordinario.

I non idonei saranno congedati al termine della rafferma.

5. — L'avanzamento dei sergenti maggiori capi-radiotelegrafisti ordinari ai vari gradi di maresciallo avrà luogo sia a scelta sia ad anzianità con le norme consuete vigenti per i sottufficiali delle altre specialità.

6. — Indipendentemente dalla promozione a maresciallo ordinario e dalle successive eventuali promozioni a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore, i capi-radiotelegrafisti ordinari potranno successivamente conseguire la nomina a capo-radiotelegrafista di 3ª, di 2ª e di 1ª classe con le norme che seguono.

7. — Per la nomina a capo-radiotelegrafista di 3ª classe essi dovranno frequentare con successo apposito corso teorico-pratico da svolgersi presso l'istituto centrale militare di R.T. ed E.T. e presso l'officina R.T. ed E.T.

I programmi delle materie di insegnamento e di esame sono riportati nell'allegato n. 2 alla presente circolare. Il corso in oggetto si effettuerà in epoca e con modalità da stabilire mediante circolare che sarà pubblicata nel *giornale militare*.

I sottufficiali meglio classificati in detto corso potranno essere destinati al servizio delle stazioni della rete r.t. e nel servizio di intercettazione e radiogoniometrico. Dopo un anno di servizio in stazione, se ritenuti meritevoli per qualità militari e capacità tecnica dimostrata nell'espletamento del servizio, potranno essere proposti dai rispettivi comandi di reggimento per la *nomina a capi-radiotelegrafisti di 2ª classe*.

I sottufficiali capi-radiotelegrafisti di 2ª classe, che abbiano prestato servizio nelle stazioni della rete e del servizio di intercettazione e radiogoniometrico e siano stati classificati ottimi o buoni con 3 per un periodo di almeno tre anni potranno, su proposta dei comandi di reggimento, essere nominati *capi-radiotelegrafisti di 1ª classe*.

8. — La facoltà di conferire le nomine a capi radiotelegrafisti di 3ª, di 2ª e di 1ª classe è devoluta all'ispettorato

del genio in base all'esito dei corsi di cui al n. 7 ed al servizio prestato nelle stazioni.

Il numero dei capi-radiotelegrafisti di 1ª classe è fissato in 25, quello dei capi-radiotelegrafisti di 2ª classe in 40.

All'ispettorato del genio è altresì devoluta la facoltà di revocare la nomina a capo-radiotelegrafista di 1ª, di 2ª e di 3ª classe a quei sottufficiali che per mancanze disciplinari, deficienze nel servizio o poca cura dei materiali dimostrassero di non possedere i requisiti necessari per rivestire le suddette cariche.

9. — In deroga alle sopraindicate disposizioni, ed in via transitoria, l'ispettorato del genio è autorizzato a nominare capi-radiotelegrafisti di 1ª e 2ª classe quei sottufficiali in carriera continuativa che, su designazione dei comandi di reggimento, ne siano meritevoli per lunghi servizi nella specialità e perchè in possesso dei necessari requisiti, nella misura di n. 10 nella 1ª classe e n. 15 nella 2ª classe.

I rimanenti sottufficiali, che abbiano attualmente la qualifica di capistazione r.t. effettivi, assumeranno la qualifica di capi-radiotelegrafisti effettivi. Di essi, quelli già ammessi alla carriera continuativa, potranno essere nominati capi-radiotelegrafisti di 3ª classe soltanto dopo aver frequentato con successo l'apposito corso di cui al precedente n. 7.

10. — Ai sottufficiali capi-radiotelegrafisti verranno corrisposte indennità commisurate alle diverse qualifiche, il cui importo complessivo non potrà superare l'assegno attualmente stanziato a tale scopo.

Tali indennità saranno determinate con apposito R. decreto e corrisposte in luogo di quelle attualmente fissate per i capi stazione radiotelegrafisti, che rimangono per ora in vigore per i capi radiotelegrafisti nonostante il cambio della denominazione.

11. — I sottufficiali capi-radiotelegrafisti di 1ª classe saranno ammessi a contrarre matrimonio indipendentemente dalla loro anzianità di servizio e senza limitazione di numero. Pertanto resta modificato il comma *d*) del n. 1 dell'istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. esercito (circolare 536 del *giornale militare* del 1927), in cui alle parole « sottufficiali capistazione radio-telegrafisti effettivi »

vengono sostituite le seguenti: « sottufficiali capi-radiotelegrafisti di 1ª classe ».

12. — La destinazione dei sottufficiali capi-radiotelegrafisti in servizio presso la rete r.t. ed in servizio di intercettazione e radiogoniometrico e gli eventuali trasferimenti di detto personale derivanti dalla necessità del servizio, sono di competenza dell'ispettorato del genio che provvederà ad ordinare i necessari movimenti dopo aver sentito il ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. I
alla circolare n. 55
del *giornale militare* 1933-XI.

PROGRAMMI DELLE MATERIE D'INSEGNAMENTO SPECIALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA NOMINA A SERGENTE CAPO-RADIOTELEGRAFISTA.

Corso allievi sottufficiali capi-radiotelegrafisti.

PROGRAMMI DELLE MATERIE D'INSEGNAMENTO

Programma *a*) - ELETTROLOGIA E RADIOTRASMISSIONI.
» *b*) - MATERIALI R. T. E LORO IMPIEGO PRATICO.
» *c*) - MOTORI A SCOPPIO, MACCHINE ELETTRICHE E LORO IMPIEGO PRATICO.
» *d*) - TRASMISSIONE.
» *e*) - RICEZIONE A UDITO.
» *f*) - MONTAGGIO DI CIRCUITI RADIOELETTRICI.

Programma *a*) - ELETTROLOGIA E RADIOTRASMISSIONI.

Elettrologia.

Magnetismo. — Generalità - magneti naturali ed artificiali - permanenti e temporanei - poli magnetici - asse magnetico - azione tra poli magnetici - induzione magnetica - campo magnetico - linee di forza o di flusso - permeabilità magnetica - isteresi magnetica - comportamento del ferro dolce, della ghisa e dell'acciaio.

Elettrostatica. — Elettricità - fenomeno dell'elettrizzazione - polarità elettrica - buoni e cattivi conduttori - cenni sulla costituzione della materia e sulla teoria elettronica - unità di quantità di elettricità.

Leggi fondamentali dell'elettrostatica.

Induzione elettrostatica - campo elettrico - linee di forza - potenziale elettrico - leggi sulla distribuzione dell'elettricità sui conduttori - effluvi elettrici e potere delle punte.

Concetto di capacità - condensatori - unità di capacità.

Vari tipi di condensatori e loro capacità - raggruppamento dei condensatori.

Elettrodinamica. — Fenomeno della corrente - concetto di potenziale - intensità della corrente e resistenza dei conduttori - unità di misura relativa - calcolo della resistenza di un conduttore - raggruppamento delle resistenze - reostati.

Legge di Ohm. - legge di Joule - misura della potenza assorbita da un circuito.

Principi di Kirchoff.

Elettromagneti - regola pratica per individuare la polarità di un elettromagnete - campo magnetico prodotto da correnti che percorrono un conduttore.

Forze elettromotrici indotte - principio delle macchine dinamoelettriche - mutua induzione - autoinduzione - unità di misura relativa - rocchetto di Rhumkorff.

Induttanze - variometri - raggruppamento delle induttanze - Azione dei campi magnetici sui conduttori percorsi da corrente - principio dei motori elettrici.

Corrente alternata - definizione - periodo, frequenza, ampiezza, fase, valore medio e valore efficace - sua rappresentazione grafica.

Corrente alternata in un circuito contenente resistenza, induttanza e capacità.

Concetto del fattore di potenza - potenza assorbita da un circuito alimentato con corrente alternata.

Corrente alternata monofase e polifase - sistema a triangolo ed a stella.

Microfono e telefono.

Apparecchi di misura per correnti continue ed alternate - voltometri ed amperometri per entrambi i tipi di corrente - coppie termoelettriche - contatori elettrici.

Radiotrasmissioni.

Generalità sulle onde e loro caratteristiche (ampiezza, lunghezza, periodo e frequenza).

Onde elettromagnetiche e cenni sulla loro propagazione - onde smorzate e persistenti - loro generazione.

Circuiti oscillanti e correnti oscillanti.

Accoppiamento dei circuiti - fattore di accoppiamento - fenomeno della doppia onda.

Aerei radiotelegrafici - vari tipi di aerei ad antenna - sostegni.

Telai e loro proprietà direttive.

Cenni sulla generazione delle correnti oscillanti smorzate e sui dispositivi delle stazioni a scintilla.

Generazione delle onde persistenti - cenni sommari sugli alternatori a radiofrequenza, sui moltiplicatori di frequenza e sui generatori ad arco.

Tubi elettronici - diodo e triodo - curve caratteristiche - impiego del diodo come rivelatore e come raddrizzatore.

Resistenza interna, conduttanza mutua e fattore di amplificazione di un triodo.

Valvole speciali: tetrodo e pentodo - paragone fra queste e il triodo.

Triodo generatore di onde persistenti - condizioni necessarie e sufficienti perchè la valvola oscilli - circuiti generatori - (Hartley - Meissner - Colpitt).

Schemi di stazioni a valvola.

Cenni sulla stabilizzazione delle oscillazioni emesse - circuito pilota e oscillatore a quarzo.

Amplificazione delle correnti oscillanti - vari tipi di amplificatori: a resistenza, ad induttanza, a risonanza, a trasformatori - amplificazione a reazione.

Generalità sulla ricezione radio - rivelazione delle onde smorzate e modulate.

Ricevitori a cristallo.

Rivelazione delle onde persistenti - fenomeno dei battimenti.

Ricevitori a valvola - ricezione ad eterodina ed eterodina.

Ricevitori a neutrodina ed a variazione di frequenza.

Principî di radiofonia - microfoni - vari sistemi di modulazione - ricevitori a telaio - proprietà del telaio.

Principi di radiogoniometria.

Cenni sulla generazione delle onde corte e sui relativi apparati trasmittenti e riceventi - aerei per onde corte - aerei direttivi a fascio.

Programma *b*) - MATERIALI r.t.

Stazioni r.t. campali tipo R2 - R3 - R4 - RS5 - R5 - V3; posti di ascolto tipo RA1 - RA2 - RI1 - RI2 - RI3 - Radiogoniometri.

Schemi di principio - lettura rapida degli schemi costruttivi dell'equipaggiamento elettrico e radiotelegrafico di ciascun apparato.

Numero dei cofani od autovetture e peso relativo.

Potenza, portata e limiti di frequenza adoperati.

Nomenclatura e descrizione degli organi principali e loro regolazione.

Verifica della taratura.

Impianto ed orientamento più opportuno.

Stazioni r.t. fisse tipo U Marconi da 3 ed 1,5 Kw alimentazione, tipo Marconi da 200 Watt antenna, stazioni tipo Siti da 300 Watt antenna.

Schemi di principio.

Lettura degli schemi costruttivi ed individuazione dei vari circuiti elettrici e radioelettrici.

Conoscenza e regolazione dei loro vari organi.

Norme per la protezione delle stazioni r.t. in campagna e per la manutenzione e conservazione in genere dei materiali r.t.

Norme dettagliate sul servizio radiotelegrafico campale.

Programma *c*) - MOTORI A SCOPPIO, MACCHINE ELETTRICHE E LORO IMPIEGO PRATICO.

Motori a scoppio.

Nozioni sul funzionamento del motore a scoppio - tempi, fasi e ciclo - motore a due e quattro tempi - motori ad uno o più cilindri.

Nomenclatura e descrizione degli organi principali di un motore a scoppio - materiali impiegati nella loro costruzione.

La distribuzione ed i suoi organi principali - Cenni sui principali sistemi di distribuzione.

La carburazione - cenni sui principali tipi di carburatori semplici ed automatici impiegati nel R. esercito.

L'accensione ed i suoi organi più importanti - cenni sui diversi sistemi di accensione - nozioni sui magneti Bosch, Marelli, Dixie - cenni sullo spinterogeno.

Il raffreddamento - sua importanza - lubrificanti più adoperati - cenni sui diversi sistemi di lubrificazione ed organi relativi.

Macchine elettriche.

Generatori di corrente elettrica.

Pile. — Generalità - pila Voltaica - fenomeno della polarizzazione e modo per eliminarlo - cenni sui principali sistemi di depolarizzazione e sui più importanti tipi di pile a umido ed a secco - raggruppamento delle pile.

Manutenzione e conservazione delle pile.

Accumulatori. — Generalità.

Accumulatori a piombo ed a ferro-nichel.

Caratteristiche di entrambi i tipi.

Raggruppamento degli accumulatori.

Manutenzione e conservazione degli accumulatori.

Macchine magneto-elettriche. — Cenni sui magneti più adoperati.

Macchine dinamo-elettriche. — Cenni sul principio di funzionamento.

Nomenclatura e descrizione delle varie parti — sistemi di eccitazione: indipendente, in serie, in parallelo, composto.

Regolazione della tensione - reostati di campo.

Armatura ad anello ed a tamburo — cenni sugli avvolgimenti.

Cenni sulla commutazione, collettore, spazzole e spostamento relativo.

Costruzione laminare dei poli e dell'armatura — cenni sulle perdite e sul rendimento delle dinamo.

Alternatori. — Nomenclatura e descrizione delle varie parti.

Eccitazione.

Armatura ad anello ed a tamburo.

Alternatori monofasi e polifasi — cenni sulle perdite e sul rendimento.

Trasformatori. — Cenni sul principio di funzionamento — rapporto di trasformazione.

Nomenclatura e descrizione delle varie parti — trasformatori monofasi e polifasi — nuclei relativi.

Vari tipi di trasformatori — cenni sui vari sistemi di raffreddamento.

Cenni sulle perdite e sul rendimento.

Rocchetto Rhumkorff.

Motori elettrici. — Cenni sul principio di funzionamento.

Avviamento e reostati di avviamento — motori a corrente continua con eccitazione indipendente, in serie, in parallelo e composta.

Nomenclatura e descrizione delle varie parti.

Cenni sulle perdite e sul rendimento.

Motori a corrente alternata: motori sincroni — nomenclatura e descrizione dei vari organi — cenni sulle perdite e sul rendimento.

Motori asincroni — cenni sul principio di funzionamento — campo Ferraris.

Avviamento e reostati di avviamento — cenni sulle perdite e sul rendimento.

Gruppi convertitori — descrizione.

Gruppi e quadri per la carica degli accumulatori — descrizione e nomenclatura dei vari organi.

Pratica dei motori a scoppio e macchine elettriche. Motori a scoppio.

Avviamento e condotta di un motore a scoppio - nomenclatura ed uso degli attrezzi da lavoro.

Cambio di un organo ausiliario: carburatore, magnete o spinterogeno, alimentatore, pulsometro, pompa dell'aria, pompa dell'olio, pompa dell'acqua, radiatore, candele, ecc.

Smontaggio, montaggio e regolazione delle varie parti e dei diversi organi ausiliari di un motore a scoppio.

Smerigliatura delle valvole; pulizia dei cilindri, del basamento e del carter; disincrostazione della camicia e del radiatore; pulizia degli organi di circolazione, lubrificazione ed alimentazione.

Cambio e rettifica di cuscinetti e bronzine; rettifica dell'albero a gomito o collo d'oca; cambio di guarnizioni e serraggio del motore.

Messa in fase della distribuzione e regolazione delle punterie.

Messa in fase del magnete.

Ricerca e riparazione dei guasti più comuni nelle varie parti o nei vari organi ausiliari di un motore a scoppio.

Manutenzione e conservazione dei motori a scoppio.

Macchine elettriche.

Smontaggio e montaggio delle varie parti delle macchine elettriche usate nelle stazioni r. t. del R. esercito; loro avviamento e condotta.

Smerigliatura degli anelli e dei collettori - pulizia delle parti a contatto - rettifica e cambio di cuscinetti e bronzine.

Verifica della lubrificazione - purificazione e cambio dell'olio dei trasformatori.

Adattamento delle spazzole per evitare lo scintillio.

Ricerca e riparazione dei guasti più comuni.

Carica degli accumulatori e loro manutenzione.

Manutenzione e conservazione delle macchine elettriche.

Programma *d*) TRASMISSIONE.

Programma *e*) RICEZIONE A UDITO.

Gli allievi dovranno raggiungere la capacità di trasmettere e ricevere correttamente alla velocità di 100 caratteri al minuto primo, testi in linguaggio convenzionale costituiti da gruppi di lettere, cifre o segni d'interpunzione.

Programma *f*) MONTAGGIO DI CIRCUITI RADIOELETTRICI.

Nomenclatura ed uso degli attrezzi da banco.

Saldature, legature ed unioni di vario tipo - nastrature isolanti - applicazioni di vernici isolanti.

Occhielli, testafili e capicorda; loro costruzione od applicazione ai conduttori.

Smontaggio e ricomposizioni dei principali organi dei circuiti radioelettrici.

Verifica della continuità dei circuiti.

Smontaggio e ricomposizione dei cofani degli apparati campali, sostituzione delle batterie di pile - riparazione e cambio dei cordoni di collegamento tra i vari cofani - applicazione di spine ed innesti.

Revisione generale di un apparato radioelettrico.

Segni convenzionali adoperati per indicare i vari organi dei circuiti radioelettrici.

Circuiti trasmittenti e riceventi elementari: loro costruzione su schemi prestabiliti.

Lettura e rilevamento degli schemi di principio e costruttivi da apparati già costruiti.

Ricerca e riparazione dei guasti più comuni che possono presentarsi negli apparati r. t. militari.

Esami speciali per gli allievi sottufficiali capi-radiotelegrafisti e norme per le classifiche e nomine relative.

1. — Per il conseguimento della qualifica di capo-radiotelegrafista, gli allievi sottufficiali oltre agli esami generali previsti dalle disposizioni in vigore, dovranno essere ancora sottoposti alle seguenti prove di specialità in sostituzione di quelle analoghe contemplate nella pubblicazione « programmi d'insegnamento e di

esami per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore o sergente - edizione 1930 » :

1° Contemporaneamente agli esami per le promozioni a caporale:

Prova *a*) elettrologia e radiotrasmissioni (sulla parte di programma svolto);

» *b*) materiali r. t. e loro impiego pratico (sulla parte di programma svolto);

» *c*) motori a scoppio, macchine elettriche e loro impiego pratico (sulla parte di programma svolto);

» *d*) trasmissione
» *e*) ricezione auricolare } di un testo in linguaggio convenzionale di 600 caratteri alla velocità di 60 caratteri al minuto primo.

» *f*) montaggio di circuiti r. t. (sulla parte di programma svolto).

2° Contemporaneamente agli esami per la promozione a sergente:

Prova *a*) elettrologia e radiotrasmissioni (l'intero programma).

» *b*) materiali r. t. e loro impiego pratico (l'intero programma).

» *c*) motori a scoppio, macchine elettriche e loro impiego pratico (l'intero programma).

» *d*) trasmissione
» *e*) ricezione auricolare } di un testo convenzionale di 1000 caratteri alla velocità di 100 caratteri al minuto.

» *f*) montaggio di circuiti r. t. (l'intero programma).

Agli allievi che avranno superato con esito favorevole le prove previste nei numeri 1 e 2 verrà conferita rispettivamente la qualifica di « allievo capo-radiotelegrafista » o di « capo-radiotelegrafista ».

2. — Per ciascuna delle prove di esame verrà assegnato un punto espresso in ventesimi.

Per la trasmissione e per la ricezione auditiva, tale voto sarà computato togliendo da 20/20 un punto per ogni 5 errori commessi, intendendosi per errore ogni carattere sbagliato, omesso o illeggibile.

Nella prova di trasmissione oltre che della chiarezza dei segni sulla zona, si dovrà anche tener conto degli spazi fra i segni di uno stesso carattere, fra carattere e carattere e fra gruppo e gruppo di caratteri; il testo sarà consegnato agli allievi dattilografato sugli

stampati regolamentari. Anche nella prova di ricezione saranno usati gli stampati regolamentari sui quali gli allievi trascriveranno direttamente il testo.

Ai militari che nelle prove di trasmissione impiegheranno un tempo superiore a quello assegnato saranno detratti da 20/20 due punti per ogni minuto in più.

Le qualifiche previste nel paragrafo precedente saranno conferite agli allievi che avranno riportate le seguenti votazioni:

a) *allievi capi-radiotelegrafisti*:

ricezione auditiva e trasmissione 16/20
altre materie 14/20

b) *capi-radiotelegrafisti*:

ricezione auditiva e trasmissione 16/20
altre materie 14/20

I capi-radiotelegrafisti risultati idonei saranno inoltre, in relazione ai voti medi e particolari ottenuti agli esami, classificati come segue:

Ottimi - se hanno riportato una media di 16/20 e non meno di 20/20 in ricezione e trasmissione e di 18/20 in montaggio di circuiti radio.

Buoni - se hanno riportato una media di 15/20 e non meno di 18/20 in ricezione e trasmissione e 16/20 in montaggio di circuiti radio.

ALLEGATO N. 2
alla circolare n. 55
del *giornale militare* 1933-XI.

PROGRAMMI PER IL CORSO TEORICO-PRATICO A CAPO-RADIOTELEGRAFISTA DEI SERVIZI RADIOELETTRICI DEL R. ESERCITO.

MATERIE D'INSEGNAMENTO.

I. — Materie teoriche.

Programma *a*) NOZIONI ELEMENTARI DI ELETTRICITÀ E MAGNETISMO - MISURE ELETTRICHE E RADIOELETTRICHE CON ESERCIZI.

Programma *b*) NOZIONI TEORICHE DI RADIOTRASMISSIONE.

Programma *c*) MACCHINE ELETTRICHE.

Programma *d*) MOTORI A SCOPPIO.

Programma *e*) STAZIONI E POSTI R. T. FISSI E MOBILI IN USO NEL R. ESERCITO.

Programma *f*) NORME DI CORRISPONDENZA - GEOGRAFIA GENERALE DELLE CINQUE PARTI DEL MONDO CON SPECIALE RIGUARDO AI COLLEGAMENTI ELETTRICI CON E SENZA FILO.

II. — Esercitazioni pratiche.

Programma *g*) RICEZIONE AURICOLARE E TRASMISSIONE ALLA MACCHINA MORSE.

Programma *h*) MONTAGGIO DEI CIRCUITI RADIOELETTRICI IMPIEGATI NEI MATERIALI DEL R. ESERCITO - RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI PIÙ COMUNI.

Programma *i*) PRATICA DEI MOTORI A SCOPPIO E DELLE MACCHINE ELETTRICHE USATE NELLE STAZIONI R. T. DEL R. ESERCITO - RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI PIÙ COMUNI.

Programma *l*) ESERCITAZIONI PRATICHE CON I MATERIALI R. T. FISSI E MOBILI DI DOTAZIONE.

Programma *a*) NOZIONI ELEMENTARI DI ELETTRICITÀ E MAGNETISMO - MISURE ELETTRICHE E RADIOELETTRICHE PIÙ COMUNI CON ESERCIZI

Magnetismo. — Magneti naturali ed artificiali - permanenti e temporanei - Sostanze magnetiche - Poli magnetici - Asse magnetico - Azioni magnetiche tra poli omonimi ed eteronimi - Legge di Coulomb - Induzione magnetica - Campo magnetico - Intensità del campo - Linee di forza o di flusso - Spettro magnetico - Permeabilità magnetica - Isteresi magnetica - Curve di magnetizzazione e di isteresi, comportamento del ferro dolce, acciaio e ghisa.

Elettrostatica. — Fenomeno dell'elettrizzazione, buoni e cattivi conduttori - Polarità elettrica - Cenni sulla teoria elettronica.

Leggi fondamentali dell'elettrostatica.

Induzione elettrostatica - Campo elettrico - intensità del campo - linee di forza - Potenziale elettrostatico.

Leggi sulla distribuzione elettrostatica, pressione elettrostatica, potere delle punte, mulinello elettrico, effluvi elettrici.

Capacità - Condensatori - Capacità dei condensatori di varie forme - Dielettrici - rigidità dielettrica - costante dielettrica.

Tipi diversi di condensatori: fissi e variabili, semplici e multipli, piani e tubolari - raggruppamento dei condensatori.

Energia di un condensatore.

Elettrodinamica.

Corrente continua. — Fenomeno della corrente - differenza di potenziale - intensità della corrente.

Resistenza dei conduttori, coefficienti di resistività dei metalli più usati, raggruppamento delle resistenze - Reostati.

Legge di Ohm - Lavoro di una corrente, potenza elettrica - Legge di Joule.

Principi di Kirchoff.

Elettromagnetismo. — Campo prodotto da un conduttore percorso da corrente, linee di flusso, regola di Ampère, regola del cavaturaccioli di Maxwell.

Elettrocalamite, regola pratica per individuare la polarità di un'elettrocalamita — Forze elettromotrici indotte - Principio fondamentale delle macchine dinamo-elettriche - Mutua induzione, auto induzione - Rocchetti di Rhumkorff - Induttanza, varie specie di induttanze; variometri, raggruppamento delle induttanze, potenziale elettrodinamico di un'induttanza.

Azione dei campi magnetici sui circuiti percorsi da corrente - Principio fondamentale del motore elettrico.

Corrente alternata. — Periodo, frequenza, ampiezza, fase, valore medio, valore efficace - Rappresentazione grafica di una corrente alternata.

Corrente alternata sinusoidale in un circuito contenente resistenza, induttanza e capacità - Reattanza induttiva e capacitativa -

Impedenza - Valori della corrente e del potenziale - Fattore di potenza - Espressione della potenza.

Corrente monofase e polifase - Sistema trifase a triangolo ed a stella.

Misure elettriche e radioelettriche.

Cenni sui sistemi di misura - Unità di misura fondamentali e derivate - Sistema assoluto CGS e sistema pratico - Sistema elettrostatico ed elettromagnetico - Definizione delle unità di misura meccaniche, elettriche e magnetiche più comuni.

Strumenti adatti alla misura di correnti continue - strumenti adatti alla misura di correnti alternate - strumenti adatti alla misura di entrambi i tipi di corrente - Wattmetri - Contatori per correnti continue od alternate - Cassette di resistenza - Riduttori - Shunt.

Misura delle resistenze di ordine medio - Ponte di Wheastone e ponte a filo - Misure delle resistenze di terra col ponte Siemens od Allocchio Bacchini.

Rilievo sperimentale delle curve caratteristiche di un triodo e misura approssimata della sua resistenza interna, conduttanza mutua e fattore di amplificazione.

Vari tipi di ondametri - Misura della lunghezza d'onda in ricezione e trasmissione.

Misura della potenza elettrica nei circuiti a corrente alternata:

corrente monofase - metodo dei 3 voltometri - metodo dei 3 amperometri - uso del wattmetro;

corrente trifase a tre e quattro fili - metodo di Aron o dei due wattmetri - metodo dei tre wattmetri - caso particolare dei carichi equilibrati sulle tre fasi.

NB. — L'insegnamento delle misure elettriche deve avere carattore essenzialmente pratico, perciò deve essere integrato da numerosi esercizi.

Programma *b*) NOZIONI TEORICHE DI RADIOTRASMISSIONE.

Generalità sulle onde - Caratteristiche delle onde - Campo elettrico e magnetico - Onde elettromagnetiche e loro propagazione - Onde smorzate ed onde persistenti - Loro generazione.

Circuiti oscillanti - Correnti oscillanti - periodo - frequenza e lunghezza delle onde - Circuiti oscillanti aperti e chiusi - Vari modi di accoppiamento dei circuiti e fattore di accoppiamento - Accoppiamento stretto e lasco - Doppia onda di accoppiamento e suoi inconvenienti.

Aerei radiotelegrafici - Lunghezza d'onda fondamentale e modi per variarla - Tipi di aerei ad antenna - Sostegni - Telai e loro proprietà.

Generazione delle correnti oscillanti smorzate.

Scarica di un condensatore in un circuito contenente resistenza, capacità ed induttanza - Treni di oscillazioni - Spinterometro fisso, rotante, a dischi multipli (Wien) - Scintilla rauca e musicale - Schema completo di un generatore a scintilla alimentato a c. c. od a c. a. - Eccitazione diretta ed indiretta dell'aereo - eccitazione ad impulso.

Vari modi di generazione delle correnti oscillanti persistenti.

Alternatori a radiofrequenza - moltiplicatori di frequenza.

Inconvenienti degli alternatori ad a. f.

Generatori ad arco - Dispositivo Poulsen - Inconvenienti dei generatori ad arco.

Generalità sui tubi elettronici - Valvola a due elettrodi o diodo Caratteristiche - Impiego del diodo come rivelatore - Impiego come raddrizzatore di c. a. - Altri tipi di raddrizzatori delle c. a.: a vapore di mercurio, elettrolitici, Cuprox.

Valvola a tre elettrodi - Generalità - Caratteristica statica e dinamica - Resistenza interna, conduttanza mutua, fattore di amplificazione.

Valvole speciali: tetraodi a griglia schermante e tetraodi anticarica spaziale - Pentodi - Paragone fra triodo, tetraodo e pentodo.

Impiego del triodo come generatore di onde persistenti - Condizioni perchè la valvola oscilli - Circuiti generatori di onde persistenti (Hartley - Meissner - Colpitt) - Schemi completi di trasmettitori a valvola.

Stabilizzazione della frequenza delle oscillazioni emesse - Oscillatore pilota - Proprietà del quarzo - Oscillatore pilota comandato dal quarzo.

La ricezione radio - Generalità - Telefono e suo funzionamento, Altoparlanti - La selettività nella ricezione radio - Rivelazione delle onde smorzate - Rivelatori a cristallo a bassa e ad alta resistenza - Inserzione del rivelatore nel circuito d'aereo.

Rivelazione delle onde persistenti - Fenomeno dei battimenti - Rivelatori a valvola - Rivelazione per caratteristiche di placca e per caratteristiche di griglia.

Ricezione ad eterodina - Ricezione ad endodina.

Circuiti riceventi speciali - Ricevitori Reinartz - Ricevitori a neutrodina - Ricevitori a super-reazione di Armstrong - Ricevitori a supereterodina.

Uso del tetraodi anticarica spaziale o a griglia schermante nei ricevitori speciali.

Principî di radiotelefonia - Vari tipi di microfoni - Vari sistemi di modulazione: diretta ed indiretta; sull'aereo, sulla griglia e sulla placca.

Modulazione sistema Telefunken e sistema Heising.

La ricezione a telaio - Proprietà direttive dei telai.

Principî di radiogoniometria - Radiogoniometri.

Cenni sulla generazione delle onde corte - Apparati trasmittenti e riceventi - Cenni sulla propagazione delle onde corte.

Aerei per onde corte - Aerei direttivi a fascio.

Cenni sulla trasmissione delle immagini e sulla televisione.

Programma *c*) — MACCHINE ELETTRICHE.

Generazione della corrente elettrica.

Pile. — Pila di Volta e di Wollaston - Fenomeno della polarizzazione, cause e modi per eliminarlo.

Pile a depolarizzante salino (in soluzione) - Daniell, Italiana, ecc.

Pile a depolarizzante acido - Bunsen, Grenet, ecc.

Pile a depolarizzante solido - Leclanché.

Pile a secco - Tipi più adoperati (Gaissner - Hellesen, ecc.).

Manutenzione e conservazione delle pile - Raggruppamento delle pile.

Accumulatori. — Generalità - Teoria degli accumulatori - Tipi diversi - Tensione massima - Capacità specifica - Rendimento - Curva di carica e di scarica.

Carica degli accumulatori - Gruppi e quadri per la carica.

Manutenzione e conservazione degli accumulatori.

Accumulatori a piombo - Tipo Planteé - Tipo Faudre - Tipo Hagen - Tipo Tudor - Tipo Hensmberger.

Accumulatori a ferro-nichel o Edison - Costituzione delle placche positive e negative - Pregi degli accumulatori a ferro-nichel.

Macchine magneto-elettriche. — Magneti Bosch e Marelli - Magnete Dixie.

Macchine dinamo-elettriche. — Principi di funzionamento - Sistema induttore e sistema indotto - Circuito magnetico dell'induttore - Eccitazione indipendente, in serie, in parallelo e composta.

Reostati di campo e regolazione delle tensioni.

Armatura ad anello Pacinotti ed a tamburo - Cenni sui principali tipi di avvolgimento - Campo antagonista e campo trasverso - Collettore - Cenni sulla commutazione - Spazzole e loro spostamento - Correnti parassite - Costruzione laminare dei poli e dell'armatura.

Cenni sulle perdite delle macchine dinamo-elettriche - Rendimento.

Alternatori. — Sistema induttore e sistema indotto - Eccitazione.

Armatura ad anello od a tamburo - Anelli e spazzole.

Alternatori monofasi e polifasi.

Cenni sulle perdite negli alternatori - Rendimento.

Trasformatori. — Cenni sulla teoria del trasformatore - Circuito primario e secondario - Corrente primaria e secondaria, flusso primario, secondario e risultante.

Rapporto di trasformazione - Cenni sulle perdite dei trasformatori - Rendimento - Costituzione dei trasformatori monofasi e polifasi - Nuclei per trasformatori - Cenni sugli autotrasformatori - Vari modi di raffreddamento.

Rocchetti di Rhumkorff - Descrizione e funzionamento.

Motori elettrici.

A corrente continua. — Cenni sul principio di funzionamento - Velocità di rotazione.

Motori con eccitazione indipendente - Descrizione, caratteristiche di funzionamento e senso di rotazione.

Motori con eccitazione in serie - Descrizione, caratteristiche di funzionamento e senso di rotazione.

Cenni sulle perdite - Rendimento.

A corrente alternata. — Motori sincroni - Cenni sul loro funzionamento - Velocità di rotazione - Descrizione particolareggiata - Perdite - Rendimento.

Motori asincroni - Cenni sul loro funzionamento - Campo rotante Galileo Ferraris - Modi di generare un campo rotante.

Avviamento dei motori asincroni - Reostati di avviamento.

Motori ad avviamento automatico - Costituzione e limiti di potenza - Perdite - Rendimento.

Gruppi convertitori - Descrizione - Perdite - Rendimento.

Programma *d*) — MOTORI A SCOPPIO.

Nozioni sul funzionamento del motore a scoppio ad uno o più cilindri - Tempi, fasi, ciclo - Motori a 2 ed a 4 tempi - Rendimento del motore - Combustibili usati nei motori a scoppio - Nozioni sul funzionamento dei motori a iniezione (Diesel).

Descrizione particolareggiata delle diverse parti di un motore a scoppio (cilindro, pistone, spinotto, biella, albero a gomito, volano, basamento, carter) - Metalli impiegati nella loro costruzione.

La distribuzione - Diversi sistemi di distribuzione - Descrizione dei vari organi (albero degli eccentrici, valvole, punterie).

La carburazione - Carburatori comuni: Fiat 1910 (a cannocchiale) e 1917 - Carburatori automatici - Zenit - Weber - Menini - Solex - Cenni sui vari sistemi di alimentazione - Pulsometro.

L'accensione: sistemi vari - Anticipo all'accensione - Magneti (Marelli, Bosch, Dixie) - Spinterogeno - Avviamento del motore.

Raffreddamento - Generalità - Sistema ad aria e ad acqua - Radiatore, pompa ad acqua.

Lubrificazione - Sua importanza - Vari sistemi di lubrificazione - Pompa ad olio - Lubrificanti più adoperati.

Manutenzione e conservazione dei motori a scoppio.

Programma *e*) — STAZIONI E POSTI R. T. FISSI E MOBILI IN USO NEL R. ESERCITO.

Stazioni mobili.

Stazioni tipo RS5 ed R5 (1927 e 1931) e tipo V3.

Descrizioni dettagliate dell'equipaggiamento meccanico, elettrico e radiotelegrafico.

Schema di principio e costruttivo del trasmettitore e del ricevitore

Posti d'ascolto tipo RI2 - RA2 - RI3.

Descrizione dettagliata dell'equipaggiamento elettrico e radiotelegrafico.
Schema di principio e costruttivo dei ricevitori.

Radiogoniometri più importanti in uso nel R. esercito.

Descrizione dettagliata dell'equipaggiamento meccanico, elettrico e radioelettrico.
Autocarica - Autofficina - Automisura.
Cenni sull'equipaggiamento meccanico ed elettrico.

Stazioni fisse.

Stazioni Marconi tipo U da 1,5 e da 3 Kw. di alimentazione - Descrizione dettagliata dell'equipaggiamento meccanico, elettrico e radiotelegrafico.
Schema di principio e costruttivo.

Stazioni Marconi da 200 Watt antenna.

Descrizione dettagliata dell'equipaggiamento meccanico, elettrico e radiotelegrafico.

Stazioni siti da 300 e da 500 Watt antenna.

Descrizione dettagliata dell'equipaggiamento meccanico, elettrico e radiotelegrafico.
Schema di principio costruttivo.
Descrizione dei principali tipi di ricevitori adoperati nelle stazioni dei servizi radioelettrici del R. esercito.

Programma *f*).

Norme di corrispondenza - Cifrari e codici di servizio - Cenni sull'organizzazione del servizio radiotelegrafico militare in pace e in guerra.
Rete radiotelegrafica metropolitana.
Soccorsi urgenti da portare a persone colpite dalla scarica elettrica.
Geografia generale delle cinque parti del mondo.
Confini e cenni orografici e idrografici di ciascun continente.
Principali Stati o possedimenti di ciascun continente.
Reti di collegamento telegrafico e radiotelegrafico continentali e transcontinentali più importanti.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

Programma *g*) — RICEZIONE AURICOLARE E TRASMISSIONE ALL'APPARATO MORSE.

Per tenere in allenamento i sottufficiali allievi e per portarli alla cadenza di 125 caratteri al minuto in linguaggio chiaro e 100 in linguaggio convenzionale, saranno eseguite complessivamente 12 ore settimanali di ricezione e trasmissione.

Programma *h*) — MONTAGGIO DEI CIRCUITI RADIOELETTRICI.

Saranno svolti presso l'officina R. T. almeno 10 ore settimanali di pratica di montaggio dei circuiti radiotelegrafici impiegati nei materiali del R. esercito.

Ciascun allievo dovrà essere in grado di costruire secondo le buone norme di montaggio, i circuiti più semplici di ricevitori e trasmettitori r. t. secondo schemi prestabiliti.

Particolare cura verrà posta nell'addestrare l'allievo alla ricerca e riparazione dei guasti che possono verificarsi negli apparati r. t. in uso nel R. esercito.

Programma *i*) — PRATICA DEI MOTORI A SCOPPIO E MACCHINE ELETTRICHE.

Saranno svolte almeno 6 ore settimanali di insegnamento pratico intorno alle macchine elettriche e motori a scoppio.

L'allievo dovrà essere posto in grado di smontare e montare senza difficoltà le macchine elettriche ed i motori a scoppio usati negli impianti r. t. fissi e mobili del R. esercito, di ricercarne e riparare i guasti più comuni.

Per le macchine elettriche dovrà in particolare impararne la regolazione, manutenzione e conservazione nonchè eseguire la carica degli accumulatori; per i motori a scoppio dovrà saper eseguire con speditezza le seguenti operazioni:

pulizia, smontaggio, montaggio e regolazione dei carburatori più in uso;

verifica e messa in fase della distribuzione; smerigliatura delle valvole;

montaggio e pulizia delle candele - revisione dell'accensione - messa in fase del magnete;

revisione della lubrificazione - registrazione della pompa dell'olio - disincrostazione della camicia del motore.

Programma *l*) — ESERCITAZIONI PRATICHE CON I MATERIALI R. T.

Ogni settimana sarà svolta una esercitazione di almeno 4 ore con i materiali fissi o mobili in dotazione.

Tali esercitazioni hanno lo scopo precipuo di porre l'allievo in grado di adoperare senza difficoltà qualsiasi tipo di stazione fissa e mobile.

Saranno ancora svolte esercitazioni d'intercettazione r. t. e di rilievi radiogonometrici.

Specchio delle ore settimanali d'insegnamento.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Durata in ore
Elettrologia	5
Radiotrasmissioni	4
Macchine elettriche	2
Motori a scoppio	2
Stazioni e posti r. t.	2
Norme di corrispondenza, ecc.	1
Ricezione e trasmissione	12
Montaggio dei circuiti r. t.	10
Pratica motori a scoppio e macchine elettriche	6
Esercitazioni pratiche	4
TOTALE ore	48

NORME PER GLI ESAMI A CAPO-RADIOTELEGRAFISTA DEI SERVIZI RADIOELETTRICI DEL R. ESERCITO.

Gli esami d'idoneità al termine del corso per capo-radiotelegrafista dei servizi radioelettrici del R. esercito, consistono nelle seguenti prove teoriche e pratiche:

1) *Esami teorici*:

Interrogatorio della durata di almeno 20 minuti su ciascuno dei programmi distinti con le lettere da *a*) ad *f*). Da tale interrogatorio dovrà emergere la sicurezza e la maturità raggiunta dal candidato, nel trattare gli argomenti a lui richiesti.

Per ogni prova teorica verrà assegnato un punto espresso in ventesimi; per l'idoneità occorrerà riportare non meno di 14/20.

2) *Esami pratici*:

a) Trasmissione corretta e ricezione auditiva di due testi di cui uno composto di 200 gruppi convenzionali di cinque caratteri ciascuno (miscuglio di lettere, cifre e segni d'interpunzione) alla velocità di 100 caratteri a minuto e l'altro di 1000 caratteri riuniti in parole di chiara lingua italiana alla velocità di 125 caratteri al minuto.

I punti ed i segni d'interpunzione vanno contati come un solo carattere.

b) Descrizione particolareggiata e messa in funzione di una stazione r. t. fissa o mobile, di un posto d'ascolto o di un radiogoniometro in uso nel R. esercito.

c) Montaggio di un circuito radiotelegrafico su schema prestabilito.

d) Ricerca e riparazione di guasti predisposti nei circuiti di una stazione o posto r. t. fisso o mobile e nelle macchine elettriche più usate nel R. esercito.

Per l'assegnazione del voto in ricezione e trasmissione si parte da un massimo di 20/20 e si sottrae un punto per ogni 5 errori di ricezione o 5 di trasmissione, intendendo per errore ogni carattere errato, mancante o illeggibile.

Il punto minimo per ottenere l'idoneità è di 16/20 tanto in ricezione che in trasmissione.

Agli allievi idonei verrà inoltre conferita, in relazione ai voti medi e particolari ottenuti negli esami, la qualifica di:

Ottimi - se hanno riportato una media di 16/20 e non meno di 20/20 in ricezione e trasmissione e 18/20 in montaggio di circuiti radio.

Buoni - se hanno riportato una media di 15/20 e non meno di 18/20 in ricezione e trasmissione e di 16/20 in montaggio di circuiti radio.

PARTE SECONDA

Circolare N. 56. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari, per l'anno scolastico 1932-1933.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 gennaio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1186, che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932-X, n. 271, che fissa il numero globale delle indennità di insegnamento da corrispondersi per ciascuna categoria, per tutte le scuole e che lascia in facoltà al ministero della guerra di determinare di volta in volta, per ciascuna scuola e per ciascun corso, il numero delle varie categorie da attribuirsi ed il rispettivo riparto fra le varie materie di insegnamento;

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di insegnamento di cui all'art. 1 del Regio decreto 18 febbraio 1932-X, n. 271, per l'anno scolastico 1932-1933 sono ripartite fra le varie scuole militari e corsi come dalla annessa tabella *A*.

Art. 2.

L'assegnazione delle varie indennità alle singole materie di insegnamento, presso ciascuna scuola o ciascun corso, per l'anno scolastico 1932-1933, risulta dalle annesse tabelle *B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N* ed *O*.

Tali tabelle vanno in vigore dal 1° ottobre 1932.

Art. 3.

Le indennità di insegnamento non sono dovute agli ufficiali che impartiscono insegnamento di materie non previste nelle tabelle di cui al precedente articolo 2, o in eccedenza al numero di insegnanti in esse indicato, oppure che insegnino in altre scuole o istituti militari non esplicitamente contemplati nella tabella *A*.

Art. 4.

È abrogato il decreto ministeriale 15 maggio 1932-X, di cui alla circolare 281 del *giornale militare* 1932, ed ogni disposizione contraria al presente decreto.

Roma, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

TABELLA *A*.

SPECCHIO delle indennità agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso le scuole militari per l'anno scolastico 1932-1933.

SCUOLE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di		Note
	1ª categ. L. 2500	2ª categ. L. 1500	3ª categ. L. 700	2ª categ. L. 1500	3ª categ. L. 700	
Scuola di guerra	18	—	—	21	—	
Corso superiore tecnico di artiglieria	3	—	2	—	—	
R. accademia di fanteria e cavalleria	6	6	3	—	16	
Corso superiore tecnico del genio	—	—	—	—	—	
R. accademia di artiglieria e genio	2	2	—	—	8	
Scuola di applicazione di fanteria	2	5	2	—	7	
Scuola di applicazione di cavalleria	1	2	2	—	2	
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	13	2	1	—	19	
Scuole centrali militari	3	12	9	—	—	
Scuola di tiro di artiglieria	—	2	4	—	—	
Scuola di applicazione di sanità militare	3	2	—	—	7	
Corso superiore automobilistico	2	1	—	—	2	
Corso superiore balistico	1	—	—	—	—	
TOTALI	54	34	23	21	61	

TABELLA *B*.

Scuola di guerra.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categoria	Aggiunti con indennità di 2ª categoria	*Note*
Corsi regolari.			
Organica	1	1	
Tattica	2	4	
Logistica	2	4	
Storia militare	2	2	
Geografia militare	1	2	
Armi, tiro e guerra chimica	1	1	
Aeronautica	1	—	
Mezzi tecnici e fortificazioni	1	1	
Tecnica dei comandi di grandi unità	(1) 1	2	
Operazioni coloniali	1	—	
Corso applicativo.			
Tattica generale	1	—	
Insegnanti di arma: fanteria	1	2	
Insegnanti di arma: artiglieria	1	1	
Insegnanti di arma: cavalleria	1	—	
Insegnanti di arma: genio	1	1	
TOTALI...	18	21	

(1) L'indennità per la tecnica dei comandi di grandi unità è assegnata al direttore di tale insegnamento.

TABELLA *C.*

Corso superiore tecnico di artiglieria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			Note
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	
Balistica esterna.....	1	—	1	
Costruzioni di artiglieria	1	—	1	
Costruzioni automobilistiche	1	—	—	
TOTALI...	3	—	2	

TABELLA *D.*

R. accademia di fanteria e cavalleria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria	Note
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.		
Arte militare.....	2	—	1	4	
Storia militare	2	—	1	2	
Geografia.....	1	—	—	1	
Mezzi tecnici.....	1	—	1	3	
Armi portatili	—	1	—	1	
Topografia	—	2	—	3	
Balistica, tiro e materiali di artiglieria	—	2	—	2	
Scienze sociali	—	1	—	—	
TOTALI...	6	6	3	16	

TABELLA *E*.

R. accademia di artiglieria e genio.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categ.	Insegnanti con indennità di 2ª categ.	Insegnanti con indennità di 3ª categ.	Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
Arte militare (parte generale)	1	—	—	3	
Armi portatili e tiro	—	1	—	1	
Geografia	1	—	—	2	
Topografia	—	1	—	2	
TOTALI ...	2	2	—	8	

TABELLA *F*.

Scuola di applicazione di fanteria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categ.	Insegnanti con indennità di 2ª categ.	Insegnanti con indennità di 3ª categ.	Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
Arte militare: impiego fanteria	1	—	—	1	
Arte militare: impiego artiglieria	1	—	—	1	
Armi e tiro	—	1	—	1	
Esplosivi ed aggressivi chimici	—	1	—	1	
Fortificazioni e lavori del campo di battaglia	—	1	—	1	
Topografia	—	1	—	2	
Diritto e scienze sociali	—	1	—	—	
Amministrazione e contabilità militare	—	—	1	—	
Trasmissioni e ricezioni	—	—	1	—	
TOTALI ...	2	5	2	7	

TABELLA G.

Scuola di applicazione di cavalleria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	Aggiunti con indennità di 3ª categoria	Note
Arte militare	1	—	—	—	
Fortificazioni e lavori del campo di battaglia	—	1	—	—	
Esplosivi ed aggressivi chimici	—	1	—	—	
Amministrazione e contabilità	—	—	1	—	
Ippologia	—	—	1	—	
Armi portatili e tiro	—	—	—	1	
Esercitazioni tattiche	—	—	—	1	
TOTALI...	1	2	2	2	

TABELLA *H*.

Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categ.	Insegnanti con indennità di 2ª categ.	Insegnanti con indennità di 3ª categ.	Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
Amministrazione e contabilità	—	—	1	—	
Architettura	1	—	—	1	
Arte militare (impiego artiglieria)	1	—	—	2	
Balistica esterna	2	—	—	2	
Costruzioni del genio	1	—	—	1	
Elettrotecnica	1	—	—	1	
Esplosivi ed aggressivi chimici	—	1	—	1	
Fortificazione permanente	1	—	—	1	
Materiale automobilistico	—	1	—	—	
Materiale di artiglieria (parte 1ª)	1	—	—	4	
Materiale di artiglieria (parte 2ª)	1	—	—	1	
Meccanica applicata (parti 1ª e 2ª)	1	—	—	1	
Mezzi tecnici	1	—	—	—	
Resistenza dei materiali (scienza delle costruzioni)	1	—	—	1	
Scienze sociali	—	—	—	1	
Storia militare	1	—	—	2	
TOTALI ...	13	2	1	19	

TABELLA *I*.

Scuole centrali militari di fanteria, di artiglieria e del genio.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			*Note*
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	
Arte militare	3	—	—	
Tattica d'arma applicata...	—	11	6	
Armi portatili - Artiglieria..	—	—	2	
Fortificazioni e lavori del campo di battaglia	—	1	1	
TOTALI...	3	12	9	

TABELLA *L*.

Scuola di tiro di artiglieria.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di		*Note*
	2ª categoria	3ª categoria	
Tiro terrestre.....	1	1	
Tiro contraerei	1	—	
Preparazione balistica	—	1	
Preparazione topografica.....	—	2	
TOTALI...	2	4	

TABELLA *M*.

Scuola d'applicazione di sanità militare.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categoria	Insegnanti con indennità di 2ª categoria	Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
Medicina legale militare	1	—	1	
Igiene militare	1	—	2 (*a*)	
Medicina e chirurgia d'urgenza	1	—	2	
Servizio sanitario militare.....	—	1	1	
Chimica farmaceutica e tossicologia	—	1	1	
TOTALI...	3	2	7	

(*a*) Sono addetti uno per le esercitazioni di gabinetto, e uno per l'igiene e patologia coloniale.

TABELLA *N*.

Corso superiore automobilistico.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categ.	Insegnanti con indennità di 2ª categ.	Insegnanti con indennità di 3ª categ.	Aggiunti con indennità di 3ª categoria	*Note*
Trazione meccanica su strada	1	—	—	1	
Teoria generale del motore a scoppio	1	—	—	1	
Tecnologia meccanica e macchine operatrici	—	1	—	—	
TOTALI...	2	1	—	2	

TABELLA O.

Corso superiore balistico.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categoria	*Note*
Balistica	1	
TOTALE...	1	

N. 57. -- CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di Verona 16 marzo 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 2 febbraio 1933 - Anno XI.

Premio ministero della guerra - L. 3000 (2000 - 600 - 400) assegnate dal ministero della guerra, per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati, qualificati hunters, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.), che non abbiano vinto nell'annata precedente un premio di L. 6000 - peso kg 72. Per ogni corsa vinta nell'annata kg 3 di sopraccarico. L'ufficiale che non ha mai preso parte a corse kg. 5 di discarico; quello che non ha mai vinto kg. 3. Distanza metri 3000 circa. Chiusura delle iscrizioni; lunedì, 6 marzo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 58. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 63° concorso (1933-1936) della scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 febbraio 1933 - Anno XI.

In relazione al risultato dell'esame delle domande di ammissione al 63° concorso della scuola di guerra, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso.

CORPO D'ARMATA DI TORINO (I).

Fanteria.

1. 1° Tenente 90° regg. fanteria MOSSUTO Gerlando.
2. 1° » 91° regg. fanteria ANGELINI Renato.
3. Tenente 53° regg. fanteria SCUNCIA Domenico.
4. » 90° regg. fanteria BATTAGLIA Giuseppe.
5. » Sc. all. uff. compl.to Moncalieri MURA Pietro.
6. » 4° regg. alpini CAPELLO Mario.
7. » 90° regg. fanteria SANTORO Giuseppe.
8. » 3° regg. alpini FETTARAPPA Giulio.
9. » 90° regg. fanteria ZARDO Antonio.
10. » 29° regg. fanteria RUNCINI Amedeo.
11. » 92° regg. fanteria DEL DEVOTO Arnaldo.
12. » 92° regg. fanteria MACCARIO Giovanni.

Artiglieria.

13. Capitano 2° art. da montagna INVREA Massimo.
14. » 17° regg. artigl. da camp. PERRONE DI S. MARTINO Roberto.
15. » Com. art. C. A. Torino SARTORI Alessandro.
16. » 17° regg. art. da camp. MORO Augusto.

17. Tenente 1° art. da montagna PEYRACHE Giovanni.
18. » 1° art. da montagna VOGHERA Italo.
19. » 8° art. pesante COCCHI Ubaldo.
20. » 1° art. da montagna LUCCA Ugo.
21. » 1° art. pesante AITELLI Carlo.

Genio.

22. Tenente 1° regg. genio SORICE Pietro.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA (II).

Fanteria.

1. Capitano 2° regg. alpini PRAT Felice.
2. 1° Tenente 1° regg. alpini. MANFREDINI Manfredo.
3. Tenente 37° regg. fanteria FERRARIS Aldo.
4. » 43° regg. fanteria LISO Pietro.
5. » 38° regg. fanteria SOLINI Luigi.
6. » 42° regg. fanteria MUSCOLINO Giacomo.
7. » 2° regg. alpini CHIAVARINO Mario.
8. » 41° regg. fanteria VEZZONI Luigi.
9. » 41° regg. fanteria LEGA Sante Nicola.
10. » 44° regg. fanteria DE SARACA Enrico.
11. » 37° regg. fanteria ANGELI Francesco.
12. » 2° regg. alpini ROCCA Riccardo.

Artiglieria.

13. Capitano Sc. all. uff. compl. Bra DEL GRANDE Alfredo.
14. » Sc. all. uff. compl. Bra IALLONGHI G. Battista.
15. » 1° art. da montagna RUTA Alessandro.
16. » 2° art. pes. campale DUCROS Paolo.
17. Tenente Sc. all. uff. compl. Bra FOSSATI Faust.
18. » Sc. all. uff. compl. Bra RIGHETTI Alberto.

Genio.

19. Capitano 2° regg. genio COLANGELO Giuseppe.
20. » 1° regg. minatori MANCUSO Salvatore.

CORPO D'ARMATA DI MILANO (III).

Fanteria.

1. 1° Tenente 61° regg. fanteria LACASELLA Vincenzo.
2. Tenente 12° regg. bersaglieri MASTROBUONO Giuseppe.
3. » Sc. all. uff. compl. Milano CANALE Aldo.
4. » 77° regg. fanteria LAMASTRA Gerardo.
5. » 8° regg. fanteria VERCESI Antonino.
6. » Sc. all. uff. compl. Milano SAMPO' Piero.
7. » 7° regg. fanteria GANDOLFI Aldo.
8. » 5° regg. alpini VISMARA Luigi.
9. » 7° regg. fanteria SIANO Francesco.
10. » 62° regg. fanteria IANNARONE Michelino.

Cavalleria.

11. Capitano regg. Savoia cav. COTTAFAVI Giuseppe.
12. Tenente regg. Savoia cav. SAIBANTE Aroldo.

Artiglieria.

13. Tenente regg. art. a cavallo COGNI Aleardo.

CORPO D'ARMATA DI VERONA (IV).

Fanteria.

1. Tenente 4° centro automob. CENNINI Dante.
2. » regg. carri armati COCCHI Ferruccio.
3. » 232° regg. fanteria NOVELLI Fabio.
4. » 231° regg. fanteria CALAFIORE Giuseppe.

Genio.

5. Capitano 2° regg. minatori LACAGNINA Michele.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE (V).

Fanteria.

1. 1° Tenente 73° regg. fanteria SCUTO Carmelo.
2. 1° » 26° regg. fanteria BONANNO Giovanni.
3. Tenente 26° regg. fanteria FERRANDO Giuseppe.
4. » 152° regg. fanteria TESTA Pietro.
5. » 12° regg. fanteria BAGLIVO Pasquale.

Artiglieria.

6. Tenente Sc. all. uff. compl. Pola GRATI Mirto.
7. » Sc. all. uff. compl. Pola CRISCUOLO Vittorio.
8. » Sc. all. uff. compl. Pola ORLANDO Alberto.

Genio.

9. Tenente Com. Genio C. A. Trieste IMPELLIZZERI Sante.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA (VI).

Fanteria.

1. Tenente R. acc. fant. e cav. RIZZA Gualtiero.
2. » R. acc. fant. e cav. BRUNA G. Battista.
3. » 66° regg. fanteria BACIGALUPO Giuseppe.
4. » R. acc. fant. e cav. INSINNA Vincenzo.
5. » 11° regg. fanteria RINALDI Cesare.
6. » R. acc. fant. e cav. ROSATO Umberto.

7. Tenente 36° regg. fanteria FANELLI Francesco.
8. » 36° regg. fanteria SPECIALE Guido.
9. » 36° regg. fanteria LEONE Buonaventura.
10. » R. acc. fant. e cav. ALOIA Giuseppe.
11. » R. acc. fant. e cav. PISTOLA Adriano.
12. » 36° regg. fanteria CLEMENTE Carmelo.

Cavalleria.

13. Capitano regg. cavall. Firenze PICOZZI Livio.
14. Tenente R. acc. fant. e cav. REVETRIA Mario.

Genio.

15. Capitano uff. fort. C. A. Bologna BERNI Erminio.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE (VII).

Fanteria.

1. Tenente 83 regg. fanteria CANCELLI Massimo.
2. » 21° regg. fanteria DONATO Vittorio.
3. » 83° regg. fanteria MORGANI Renzo.
4. » 5° regg. bersaglieri PASTORE Cesare.

Artiglieria.

5. Tenente Sc. all. uff. compl. Lucca PALOMBO Vittorio.
6. » Sc. all. uff. compl. Lucca GAZZILLO Francesco.

CORPO D'ARMATA DI ROMA (VIII).

Fanteria.

1. 1° Tenente Sc. all. sott. Rieti EGIZI Alfredo.
2. 1° » Centro chimico mil. PEVERATI Luigi.
3. 1° » 2° regg. granatieri COMBATTI Calogero.

4. Tenente Min. guerra - Com. Corpo S. M. APRILE Ugo.
5. » Sc. centrale di fanteria GIUDICE Luigi.
6. » 52 regg. fanteria TUTZSCHKY Walter.
7. » Regg. carri armati RIZZO Nicola.
8. » Regg. carri armati ANDREANI Alberto.
9. » 2° regg. granatieri BLAIS Mario.
10. » Sc. centr. mil. di ed. fis. DE MARTINO Umberto.

Artiglieria.

11. Capitano Min. guerra - Com. corpo S. M. COPPELLOTTI Celestino.
12. » Centro chimico mil. BACCHELLI Adalberto.
13. Tenente Sc. tiro art. Nettuno ROVETTO Giovanni.
14. » Sc. centr. artiglieria PESCE Salvatore.
15. » Sc. tiro art. Nettuno SCOTI Alberto.

Genio.

16. Capitano Min. guerra - Isp. genio PIETRAVALLE Nicola.
17. Tenente Sc. centr. genio CONTADINI Cesare.
18. » Gr. aerost. genio D'AMICO Guido.
19. » Gr. aerost. genio BOCCHINI Goffredo.

CORPO D'ARMATA DI BARI (IX).

Fanteria.

1. Tenente 10° regg. fanteria LEONARDI Dante.
2. » 9° centro automob. DELLINO Benedetto.
3. » 10° regg. fanteria GIORDANO Vincenzo.
4. » 225° regg. fanteria DE RUBERTIS Alfredo.

Genio.

5. Tenente 9° regg. genio AUTILIO Giannuario.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI (X).

Fanteria.

1. Tenente Collegio mil. Napoli CHECCIA Alfonso.
2. » 16° regg. fanteria SPROVIERI Carlo.
3. » 19 regg. fanteria PERANI Alessandro.

CORPO D'ARMATA DI UDINE (XI).

Fanteria.

1. Tenente 7° regg. alpini SETTIMI Decio.
2. » 17° regg. fanteria GALLO Giuseppe.
3. » 9° regg. alpini SCARAMUZZA Antonio.
4. » 58° regg. fanteria BETTI Emilio.
5. » 9° regg. alpini GENTILE Antonio.
6. » 9° regg. alpini AMBROSIANI Alessandro.
7. » 24° regg. fanteria CHIURCO Stefano.
8° » 2° regg. fanteria VIANELLO Ulisse.
9° » 23° regg. fanteria TODESCHINI Vincenzo.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Fanteria.

1. Tenente 5° regg. fanteria FALCONI Folco.

COLONIE.

R.C.T.C. TRIPOLITANIA.

1. 1° tenente fanteria GUERRIERO Enrico.
2. 1° tenente fanteria SAFFIOTI Saverio.

3. Tenente fanteria SCIBETTA Calogero.
4. » fanteria MAZZONI Rodolfo.
5. » fanteria SCOLART Mario.
6. » fanteria MAZZONI Pier Giovanni.

R.C.T.C. CIRENAICA.

7. Capitano artiglieria TRINCHIERI Ignazio.
8. Tenente fanteria LILLO Francesco.
9. » fanteria GASPARRO Pasquale.
10. » fanteria PAPA Francesco.
11. » fanteria DAGA Demetrio.
12. » fanteria ALTERIO Michele.
13. » artiglieria DE GIUDICI Paolo.

R.C.T.C. ERITREA.

14. Tenente fanteria DE MARTINO Renato.
15. » cavalleria DE REGE THESAURO Amedeo.

R.C.T.C. SOMALIA.

16. Capitano fanteria VECCHI Valentino.
17. Tenente fanteria PATTI Adriano.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che, per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi (ultimi due giorni del corrente mese di febbraio). Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del corpo di stato maggiore ed il comando della scuola di guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 59. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 2 febbraio 1933 - Anno XI.

Il capitano commissario, perito in merceologia, ALBERTI Pietro, è destinato a prestar servizio presso l'ufficio tecnico e di segreteria della « Commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e varî, occorrenti alle forze armate dello Stato », di cui alla circolare 144 del *giornale militare* 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 60. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni - Edizione 1932.** — (Direzione generale di sanità militare). — 31 gennaio 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata l'« Istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni ».

Essa sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco San. 1 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione è inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. Esercito » - Parte II - Servizio sanitario militare, pag. 143, dove si dovrà cancellare l'annotazione « in corso di compilazione » ed aggiungere i seguenti dati: numero categorico 2453, ediz. 1932, prezzo L. 4.

Sul prezzo di vendita è accordato lo sconto del 35 % secondo le modalità stabilite dalla circolare n. 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 61. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 febbraio 1933 - Anno XI.

1. — Determino che in base al § 39 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito siano compilati gli specchi di proposte di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933 per i sergenti maggiori che abbiano anzianità di grado a tutto il 31 gennaio 1925 compreso.

2. — La commissione di primo grado di cui alla legge n. 2703, dal 2 dicembre 1928, è quella di cui al § 40 del regolamento suddetto ed è costituita con le autorità che concorrono normalmente alla compilazione delle note caratteristiche.

3. — La commissione di grado superiore, che prende in esame gli specchi di proposta e le deliberazioni delle commissioni di primo grado, è quella contemplata dal successivo § 42 (v. circolare n. 108 del *giornale militare* del 1929) e deve essere sempre costituita, presso il corpo cui il sottufficiale è effettivo, sia pure nella forza supplementare quale destinato a carica speciale fuori corpo, con le autorità stabilite dall'atto 114 del *giornale militare* del 1907, tenendo presente che l'aiutante maggiore in 1ª, quando riveste il grado di maggiore, quale ufficiale superiore deve fare parte della commissione suddetta in qualità di membro effettivo e, per la carica di aiutante maggiore che ricopre, deve disimpegnare anche le funzioni di segretario.

4. — Le proposte di avanzamento devono essere compilate separatamente per ogni singolo sottufficiale, tenendo presente il § 15 del suddetto regolamento, quale fu modificato col R. decreto n. 1486, del 23 ottobre 1930 (circolare n. 694 del *giornale militare* dello stesso anno), e cioè la *votazione* deve essere *palese* e il voto di ciascun membro deve risultare nel verbale che sarà sottoscritto da tutti i membri della commissione.

5. — Dette proposte saranno trasmesse direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) non

oltre il 28 febbraio 1933 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia della deliberazione della commissione d'avanzamento di primo grado;

b) copia della deliberazione della commissione d'avanzamento di grado superiore;

c) copia del foglio matricolare originale mod. 106 (già 59);

d) copia del foglio caratteristico mod. 326 (già 961) in cui dovranno risultare anche le note compilate per l'anno 1932;

e) verbale di visita medica da cui risulti che il sottufficiale ha l'incondizionata idoneità fisica;

f) dichiarazione del comandante del corpo dalla quale risulti che il sottufficiale cui si riferisce la proposta, prima del compimento del terzo anno di permanenza nel grado di sergente maggiore e posteriormente al 1° luglio 1928, non abbia prestato servizio in cariche speciali e negli uffici, con l'indicazione, in caso contrario, del periodo di tempo trascorso in tali cariche ed uffici.

6. — Le proposte devono essere inviate al ministero anche nel caso che, a riguardo dei sergenti maggiori compresi nei suindicati limiti di anzianità, le commissioni abbiano espresso giudizio di non idoneità o abbiano sospeso ogni giudizio in merito.

Qualora vi sia discrepanza fra i giudizi della commissione di primo grado e quella di grado superiore, le pratiche di avanzamento saranno trasmesse al comandante del corpo di armata, al quale spetta in tal caso esprimere il giudizio definitivo (circolare n. 108 del *giornale militare* del 1929).

7. — I sergenti maggiori già inscritti sul quadro d'avanzamento ad anzianità dell'anno 1932, che non siano stati promossi, verranno riportati nel quadro d'avanzamento dell'anno 1933, qualora le competenti autorità, entro il 28 febbraio 1933, non inoltrino, a mente del § 51 del regolamento sull'avanzamento, speciale proposta per la cancellazione dal quadro d'avanzamento o per la sospensione della promozione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 62. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'esame delle domande per l'ammissione alle prove (facoltative) per l'avanzamento anticipato.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1933 - Anno XI.

La commissione incaricata di esprimere il giudizio di cui agli articoli 2 ed 8 del R. decreto 5 gennaio 1933-XI n. 1 (circolare n. 16 del *giornale militare* 1933-XI) è costituita come segue:

Generale di corpo d'armata comandante designato d'armata PERRIS cav. Carlo, *presidente;*

Generale di divisione TESTA cav. Umberto, *membro;*

Generale di divisione TARGA cav. Spartaco, *membro;*

Generale di brigata GIACCHI cav. Nicolò, *membro;*

Generale di brigata DE MICHELIS cav. Attilio, *membro;*

Colonnello di fanteria STIRPE cav. Angelo, *segretario.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 63. — AVANZAMENTO. — **Limiti per l'iscrizione dei tenenti in S. P. E. sul quadro d'avanzamento anticipato per esami, per l'anno 1933.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1933 - Anno XI.

Con riferimento agli articoli 10, 11 e 15 della legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1626, i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i tenenti in S. P. E., per poter essere iscritti sul quadro d'avanzamento anticipato con esami facoltativi per l'anno 1933, sono i seguenti:

Fanteria — sino a SERENO Costantino, compreso, pag. 304/1 annuario 1932.

Artiglieria — sino a NAPOLITANO Armando, compreso, pag. 567/2 annuario 1932.

Le domande per essere ammessi alla prova applicativa di cultura tecnico-professionale stabilita dal R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933-XI dovranno pervenire al ministero non

oltre il 10 marzo p. v. corredate da una dichiarazione, compilata dall'autorità dalla quale l'ufficiale direttamente dipende, da cui risulti in modo esplicito se l'ufficiale abbia o no tutti i requisiti richiesti dall'art. 10 della citata legge 1626, specificando, per quanto riguarda i periodi di comando di reparto, le date entro le quali possono ritenersi acquisite le condizioni volute, che debbono altresì risultare dal libretto personale che sarà unito alla domanda.

Nella eventualità che gli estremi anzidetti non risultassero in modo esplicito dal libretto personale, le autorità interessate avranno cura di allegare alla dichiarazione sopra indicata quei documenti che comprovino il possesso dei requisiti richiesti da parte dell'ufficiale.

Tutte le autorità gerarchiche esprimeranno in merito alla domanda parere motivato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 64. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni relative alla prova per l'avanzamento anticipato per esami dei tenenti.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1933 - Anno XI.

In applicazione dell'art. 10 del R. decreto 5 gennaio 1933-XI n. 1, relativo alla prova per l'avanzamento anticipato si determina:

1. La prova per l'avanzamento anticipato per i tenenti che, avendone fatta domanda, saranno stati ammessi alla prova medesima, avrà luogo presso le scuole centrali di Civitavecchia a cominciare dal giorno 18 aprile 1933.

Gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi al comando delle scuole centrali nelle ore antimeridiane del 17 aprile p. v.

2. L'esperimento scritto si svolgerà prima di quello pratico.

Tempo assegnato: ore 8.

Gli ufficiali dovranno presentarsi all'esperimento muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che verrà fornita dal comando delle scuole centrali.

3. Per lo svolgimento dell'esperimento scritto saranno osservate le seguenti norme:

a) il presidente della commissione esaminatrice nominerà fra i membri della commissione stessa una commissione di vigilanza che si atterrà per l'assolvimento del proprio còmpito alle norme fissate dal § 11 del regolamento per la scuola di guerra;

b) il tema sarà inviato, in piego suggellato, dal presidente della commissione esaminatrice al presidente della commissione di vigilanza, il quale nel giorno fissato per l'esperimento aprirà il piego in presenza dei concorrenti e detterà il tema;

c) allo scopo di ottenere la massima obiettività nel giudizio che la commissione dovrà emettere saranno osservate le norme contenute nei §§ 13 e 14 del regolamento per la scuola di guerra;

d) il verbale ed i temi compilati dai concorrenti, nonchè la busta contenente i nomi dei concorrenti coi corrispondenti nomi di località loro assegnati, saranno inviati al presidente della commissione d'esame.

La busta contenente i nomi sarà aperta dal presidente della commissione d'esame soltanto dopo che i temi dei concorrenti siano stati definitivamente classificati.

4. Gli ufficiali che nel corso degli esperimenti sia scritto, sia pratico intendessero non proseguirli, dovranno rilasciare dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

5. Il giorno seguente a quello dell'esame scritto avrà inizio l'esperimento pratico al quale saranno successivamente chiamati gli ufficiali nell'ordine di ripartizione in gruppi stabilito dal presidente della commissione.

6. Il presidente della commissione esaminatrice, ripartirà se necessario la commissione in sottocommissioni e stabilirà in quale ordine gli ufficiali dovranno presentarsi all'esperimento pratico.

7. Appena ultimato l'esperimento pratico o fatta la dichiarazione di rinuncia di cui al precedente n. 4, gli ufficiali saranno fatti rientrare ai corpi od uffici cui appartengono.

8. Per l'esperimento scritto e per quello pratico dovrà procedersi a due distinte votazioni, l'una per *sì* o per *no* per determinare a maggioranza di voti l'idoneità, o la inidoneità; l'altra, per punti di merito, assegnando punti da *10* a *20* agli ufficiali dichiarati idonei; da *0* a *9* ai non idonei.

9. L'ufficiale, per essere dichiarato idoneo all'avanzamento anticipato, dovrà ottenere l'idoneità sia nell'esperimento scritto, sia in quello orale e conseguire una media complessiva non inferiore a 12/20.

10. Al termine dell'esperimento pratico il presidente della commissione esaminatrice compilerà apposito verbale, da trasmettersi al ministero. Detto verbale conterrà i nomi dei concorrenti, distinti in idonei e non idonei, le classificazioni ottenute nei singoli esperimenti e la media generale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 65. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di coltura zootecnica ed agronomia per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 febbraio 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare n. 66 *giornale militare* 1931 sotto la data del 1° marzo c. a. avrà inizio presso il R. istituto di agraria di Portici il corso in oggetto.

Ai sensi dei nn. 4 e 5 della sopracitata circolare:

potranno inoltrare domanda di partecipare al corso in parola i tenenti e i capitani che fanno attualmente parte del personale cavalli stalloni in qualità di vice direttori;

debbono a norma dell'art. 1 e 3 del decreto 29 gennaio 1931 - Anno IX inoltrare domanda di partecipare al corso stesso:

i tenenti delle armi di cavalleria e di artiglieria che aspirano ad essere assegnati al personale dei depositi stalloni;

i tenenti delle armi di cavalleria e di artiglieria che eventualmente presso i depositi cavalli stalloni stiano compiendo l'esperimento di cui all'art. 3 del R. decreto-legge n. 119, circ. 123 *giornale militare* 1927 - Anno V.

Gli ufficiali predetti, per poter aspirare al trasferimento nel personale dei depositi cavalli stalloni, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1929, n. 119 e dell'art. 1 e seguenti della circolare 519 *giornale militare* 1927, debbono avere, se di artiglieria, un'anzianità inferiore a quella del tenente MARSALA Paolo (1° settembre 1926) e, se di cavalleria, un'anzianità non anteriore al 16 luglio 1929.

Le domande dovranno pervenire a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 15 febbraio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 66. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Commissione per l'esame delle domande per il trasferimento nel ruolo consegnatari.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1933 - Anno XI.

La commissione di cui all'art. 33 della legge 20 dicembre 1932-XI n. 1626 è costituita come segue:

Gen. di div. TESTA cav. Umberto, *presidente;*

Gen. di brig. DE MICHELIS cav. Attilio, *membro;*

Col. di fant. DELLA VALLE cav. Enrico, *membro;*

Col. di fant. STIRPE cav. Angelo, *membro;*

Ten. col. di S. M. TRIZIO cav. Felice, *membro;*

Magg. di fant. PASQUINI cav. Piramo, *segretario.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 67. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 gennaio 1933 - Anno XI.

I seguenti ufficiali, dichiarati idonei alla visita psicofisica ed in possesso dei prescritti requisiti, sono stati ammessi a frequentare il corso di osservazione aerea indetto con la circolare n. 628 del *giornale militare* del 1932, e che ha avuto inizio il 1° febbraio 1933 presso la scuola di osservazione aerea di Cerveteri.

Fanteria.

Tenente ROMANO Romano, 3° reggimento bersaglieri.
» TERENZIO Fortunato, Scuola all. uff. compl. Moncalieri.
» PANANTI Giovanni, Scuola all. uff. compl. Moncalieri.
» BOSCIANO Giorgio, 1° reggimento bersaglieri.
» BIANCONI Giovanni, 4° reggimento bersaglieri.
» MARIANI Alberto, 5° reggimento alpini.
» CULTRERA di MONTESANO Sebastiano, 2° reggimento granatieri.
» ANDO' Giuseppe, 24° reggimento fanteria.
» ZACCONI Pietro, 2° reggimento granatieri.
» BOGNAGNA Giuseppe, 18° reggimento fanteria.
» GATTINARA Francesco, 41° reggimento fanteria.
» CONENNA Giov. Battista, 5° regg. bersaglieri.
» DE PAOLIS Vittorio, 57° reggimento fanteria.
» MANCONI Antonio, 78° reggimento fanteria.
» SIMONELLI Carlo, 7° reggimento alpini.

Artiglieria.

Tenente MARRA Federico, 2° reggimento artiglieria da montagna.

» GAUDIOSO Nicola, 5° reggimento artiglieria contraerei autocampale.

» PALOMBARINI Sergio, 3° reggimento artiglieria da montagna.

» MINOSI Giovanni, 3° reggimento artiglieria da montagna.

» MARINI Antonio, 10° reggimento artiglieria da campagna.

» BUCCI Giuseppe, 20° reggimento artiglieria da campagna.

» RANERI Giuseppe, 3° reggimento artiglieria da montagna.

» CANO Luigi, 2° reggimento artiglieria da montagna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6105549) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1933 – ANNO XI — 11 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 68 – **20 dicembre 1932** – Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1915. – Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei . . . . . *Pag.* 239

» **69 – 20 dicembre 1932** – Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1849. – Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari . . . . . » 241

» **70 – 23 gennaio 1933** – Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 26. – Disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito . . . . . » 247

» **71 – 9 febbraio 1933** – Anno XI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 249

» **72 – 9 febbraio 1933** – Anno XI — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali e militari di truppa in ciascun mese . . . . . » 251

PARTE SECONDA

N. 73 - 22 gennaio 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . *Pag.* 259

» 74 - 22 gennaio 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra: . . » 259

» 75 - 31 gennaio 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO. — Commissione consultiva di cui all'art. 37 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito . . . . . » 260

» 76 - 9 febbraio 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Asti - 30 aprile e 2 maggio 1933 - Anno XI . . . . » 260

» 77 - 9 febbraio 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia . . » 262

» 78 - 9 febbraio 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia. . . . . » 266

» 79 - 9 febbraio 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ed errata-corrige al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio e automobilistico » . . . . . » 268

» 80 - 9 febbraio 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti dell'arma dei CC. RR. in S. P. E. per l'anno 1933-XI » 269

» 81 - 8 febbraio 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo . . . . . » 269

PARTE PRIMA

Circolare N. 68. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 1915. — Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 29, del 4 febbraio 1932 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le gallerie da costruire entro centri urbani importanti, o in loro prossimità, che debbono poter servire anche come ricoveri permanenti in caso di incursioni aeree, sono:

a) gallerie stradali e tramviarie;
b) gallerie per metropolitane;
c) gallerie ferroviarie, limitatamente e quelle adibite ad uso urbano e nelle quali il transito dei treni può essere interrotto senza pregiudizio del servizio ferroviario in generale;
d) gallerie per funicolari;
e) gallerie per usi diversi.

Art. 2.

Per renderle sicure agli effetti di bombe scoppianti lanciate da aeroplani su di esse, le gallerie di nuova costruzione devono essere eseguite, secondo norme che verranno

emanate in conformità della legge 31 gennaio 1926, n. 100, in modo che abbiano:

a) una massa soprastante di terreno naturale di potenza variabile a seconda della natura e consistenza del terreno stesso;

b) accessi frequenti;

c) chiusura interna ed esterna, con camera d'aria tra esse compresa;

d) pavimentazione a livello del piano del ferro;

e) ventilazione artificiale;

f) illuminazione autonoma;

g) impianti accessori.

Art. 3.

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente articolo e delle norme relative, il colpevole è punito con l'ammenda da un minimo di L. 5000 ad un massimo corrispondente al doppio dell'importo delle spese occorrenti per i lavori e gli impianti da eseguire ai sensi dell'art. 2. La pena suddetta si applica indipendentemente dalle altre pene stabilite dal codice penale, qualora il fatto sia punibile a termini dello stesso codice.

I privati e le società, che abbiano ottenuto la concessione della costruzione delle gallerie, possono inoltre essere dichiarati decaduti dalla concessione stessa con provvedimento dell'autorità che l'ha accordata.

La denuncia all'autorità giudiziaria è fatta dall'organo centrale interministeriale per la protezione antiaerea del territorio nazionale. Il detto organo, nel trasmettere la denuncia, comunica anche l'importo presuntivo delle spese indicate nel comma primo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DE FRANCISCI — JUNG — SIRIANNI — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 69. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1849. - Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 23, del 28 gennaio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati o manipolati esplosivi od altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Le servitù indicate nell'art. 1 possono riguardare:

a) l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non aprire strade, di non scavare fossi od altri vani, di non fare elevazioni di terra o d'altre materie, di non impiantare linee elettriche o condotte di acqua o di gas, di non fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, di non tenere depositi di materie infiammabili, di non tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;

b) l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non fabbricare muri od edifizi o di limitarli nell'altezza o di costruirli solo con determinate materie;

c) l'impedimento temporaneo al transito o alla sosta di persone, veicoli ed animali.

Art. 3.

L'amministrazione militare ha la facoltà di modificare, all'atto dell'imposizione della servitù, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari nelle private proprietà, anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati od altri manufatti.

Le modificazioni previste nel precedente comma dànno luogo ad indennizzo ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle servitù o dalle modificazioni suddette, in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile.

Art. 4.

Per ogni opera o stabilimento, od anche per gruppo di opere o stabilimenti analoghi, le servitù e le zone a cui esse si estendono, sono fissate con decreto Reale — su proposta del Ministero militare interessato, sentito il parere di apposita Commissione tecnica — corredato dalle mappe catastali, sulle quali sono indicate con una o più tinte speciali le zone stesse.

Dove ancora manchino le mappe catastali provvederà l'amministrazione militare interessata mediante tipo planimetrico contenente le linee naturali e quelle divisorie di proprietà necessarie per la completa rappresentazione delle zone e mediante allegato al tipo contenente i dati sussidiari.

Il decreto Reale stabilisce se e quali segnali debbano essere collocati sul terreno per rendere visibili al pubblico le zone vincolate. Esso viene pubblicato all'albo pretorio del comune nel quale sono situati i fondi soggetti alle servitù ed è notificato a mezzo di messo comunale ai proprietari interessati. Questi sono ammessi a proporre reclami nel termine di 10 giorni dalla notificazione. Sui reclami si pronuncia il Ministro competente con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria. Trascorso il termine suddetto senza reclami e, nel caso che vi siano reclami, dal giorno della notificazione del decreto ministeriale che su di essi si pronunzia, la servitù si intende costituita a tutti gli effetti.

Tali vincoli, contro i singoli proprietari i cui fondi sono compresi nelle zone dichiarate soggette, saranno trascritti, a cura del ministero militare competente, presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono compresi i fondi vincolati.

Nei casi di urgenza l'autorità militare può imporre le servitù con manifesto dei comandi locali e con segnali provvisori sul terreno. Le imposizioni di urgenza hanno effetto dopo cinque giorni di pubblicazione e non possono durare più di due anni.

Dopo la pubblicazione, il decreto e le relative mappe sono ostensibili a richiesta degli interessati presso gli uffici comunali.

Art. 5.

Le successive modificazioni alle servitù di cui all'art. 2 saranno fissate con nuovo decreto Reale od, in caso di urgenza, con manifesto dei comandi locali.

Art. 6.

Per le opere e gli stabilimenti esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, rimangono in vigore le servitù già esistenti in forza di leggi precedenti, ma le amministrazioni militari interessate provvederanno gradualmente a rivederle e a disciplinarle nel senso previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Art. 7.

L'amministrazione militare può, su richiesta degli interessati, concedere che siano eseguite opere in deroga alle servitù stabilite nel decreto di cui all'art. 4. La concessione, che può essere subordinata a speciali cautele, deve risultare da apposito atto in forma pubblica amministrativa, sottoscritta dai richiedenti. L'atto è stipulato presso gli uffici tecnici militari ed è trascritto nella conservatoria delle ipoteche.

Art. 8.

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con ammenda da L. 50 a L. 1000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta tanto agli ufficiali, sottufficiali e funzionari tecnici delle amministrazioni militari, quanto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali provvedono mediante processo verbale, da trasmettersi all'autorità giudiziaria competente, informandone l'autorità militare designata dal regolamento.

In caso di assoluta urgenza, l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il procedimento penale, può, in seguito a sua richiesta, autorizzare l'autorità militare a procedere al ripristino.

L'ordine di ripristino, dopo passato in giudicato il provvedimento di condanna, è dato dall'autorità militare prefiggendo un termine.

Se il condannato non ottemperi all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, vi procede d'ufficio la stessa autorità militare.

Il conto delle spese occorse per i ripristini è reso esecutivo dall'intendenza di finanza, che provvede a riscuotere l'importo dal contravventore con le norme della legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 9.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le trascrizioni ipotecarie, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo e di trascrizione ipotecaria, nonchè dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche, ad eccezione delle quietanze.

Art. 10.

Le norme regolamentari saranno emanate con decreto Reale, su proposta dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

AVVERTENZA.

In attesa del regolamento esecutivo della legge sopra riportata le autorità dipendenti si asterranno per ora dal dare corso a proposte relative a nuove imposizioni a protezione di stabili di competenza dell'amministrazione della guerra; e per quanto riguarda le pratiche in corso, iniziate sotto l'impero della legge precedente, attenderanno le particolari decisioni che verranno prese, caso per caso, dal ministero della guerra.

N. 70. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 26. - Disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito.** — (Gabinetto). — 23 gennaio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, del 9 febbraio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito;
Visto il R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, concernente le prove per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del R. esercito;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare le norme relative all'avanzamento anticipato dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che già hanno superato gli esperimenti per l'avanzamento prescritti dalla legge 11 marzo 1926, n. 398;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la prima applicazione della legge 20 dicembre 1932, numero 1626, i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che trovandosi nelle condizioni previste dal Capo I della legge stessa, siano ammessi — con le norme fissate dal R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933 — alle prove per l'avanzamento anticipato per esami, saranno dispensati dal sostenere le prove stesse se già superarono gli esperimenti prescritti dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, e riportarono un punto non inferiore al 14/20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo — Registro n. 329, *foglio n.* 48. — MANCINI.

N. 71. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 febbraio 1933 - Anno XI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Lazio - Tenenza di Orvieto.
Sezione di Amelia.

Comandi soppressi.

Legione Lazio - Tenenza di Amelia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 72. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali e militari di truppa in ciascun mese.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 febbraio 1933 - Anno XI.

D'ora in poi non dovranno più essere fatte le segnalazioni sulla forza, di cui ai quadri *A* e *B* del « Rendiconto sanitario mensile » mod. 1, che i corpi, reparti autonomi e distaccamenti trasmettono mensilmente alle direzioni di sanità di corpo d'armata, e quelle di cui ai quadri riepilogativi *A* e *B* della « Statistica sanitaria mensile » mod. 3, che viene trasmessa, pure mensilmente, dalle predette direzioni al ministero (direzione generale di sanità militare).

Le giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali, graduati di truppa e soldati in ciascun mese, saranno invece segnalate a mezzo di apposito prospetto, n. 264 del catalogo (allegato 1), e relativo riepilogo, n. 265 del cat. (allegato 2), per la compilazione e trasmissione dei quali si osserveranno le norme seguenti:

A) *Prospetto delle giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali e della truppa.*

I comandi di corpo, di reparto autonomo e di distaccamento compilano, entro i primi cinque giorni di ogni mese, un prospetto — conforme all'allegato 1 alla presente circolare — indicante, distintamente per i sottufficiali, graduati di truppa e soldati, il numero complessivo delle giornate di presenza e di assenza durante il mese precedente.

Tale prospetto va compilato in duplice copia: una sarà conservata presso il corpo, reparto o distaccamento compilatore e l'altra sarà trasmessa direttamente al comando della divisione militare territoriale dal quale il corpo, reparto o distaccamento dipende territorialmente, anche se temporaneamente.

Nei seguenti casi particolari debbono inoltre osservarsi la modalità qui di seguito indicate:

1) I distaccamenti minori di una compagnia (o reparto corrispondente), quando restano alla dipendenza territoriale della divisione dalla quale dipende la rispettiva compagnia,

non compilano il prospetto. I dati ad essi relativi vanno compresi nel prospetto della compagnia che fornisce il distaccamento.

Se invece i distaccamenti predetti dipendono territorialmente da una divisione diversa da quella da cui dipende la rispettiva compagnia (come d'ordinario avviene per quelli di sanità e di sussistenza), compilano direttamente il prospetto.

Il corpo, reparto o distaccamento che, durante il mese, sia passato alla dipendenza territoriale di altra divisione, compila distinti prospetti, per ciascuna divisione e per il periodo di tempo passato alla rispettiva dipendenza.

2) I collegi militari compilano due distinti prospetti: uno per i sottufficiali, graduati di truppa e soldati; l'altro per gli allievi.

Le R. accademie compilano pure due distinti prospetti: uno per il personale addetto ed i sottufficiali allievi; l'altro per gli allievi.

3) I prospetti dei carabinieri reali vanno compilati seguendo la norma generale di cui al primo capoverso della presente lettera *A*, nonchè le norme particolari di cui al successivo n. 1.

Di conseguenza, per ogni divisione militare territoriale, tutte le unità dei carabinieri reali che sono stanziate nel territorio di sua giurisdizione, se appartengono ad una medesima legione, vanno comprese nei prospetti compilati:

dal comando di legione, per le divisioni militari territoriali nel cui territorio detto comando ha sede;

dai comandi di divisione dei carabinieri reali (o, eventualmente, dai comandi minori), in caso diverso.

Trovandosi dislocate nel territorio di giurisdizione di una stessa divisione militare territoriale unità dei carabinieri reali appartenenti a differenti legioni, i dati relativi alle unità stesse vanno raggruppati in distinti prospetti, comprendenti ciascuno le unità della medesima legione. Alla compilazione dei singoli prospetti provvedono ugualmente i comandi sopra indicati.

La legione allievi carabinieri, nella segnalazione dei dati di cui trattasi, deve indicare separatamente, oltre ai sottuf-

ficiali e graduati di truppa (gli appuntati vanno distinti dai carabinieri effettivi) anche gli allievi carabinieri.

4) I distretti militari, oltre al prospetto di cui al precedente n. 1, compilano un distinto prospetto per le reclute che si presentano alle armi, raggruppandole secondo l'arma, corpo e specialità cui sono state assegnate e indicando, per ciascun gruppo, le eventuali giornate di presenza al distretto (tra le quali quelle di invio in ospedale), le eventuali giornate in luogo di cura e le giornate di viaggio per la destinazione.

5) Le carceri militari preventive compilano due distinti prospetti: uno per il personale di governo e l'altro per i detenuti del R. esercito.

Anche le compagnie di correzione compilano due prospetti: uno per il personale di governo e l'altro per i militari in esse incorporati.

I reclusori compilano invece un unico prospetto, limitatamente al personale di governo.

6) Nel caso di trasferimento, sia per terra che per mare, le giornate di presenza durante il viaggio sono attribuite all'ente dal quale il militare (o i militari) si è allontanato.

7) *Per le truppe del comando militare della Sicilia,* per le quali dal 1° luglio u. s. è stato adottato, in via di esperimento, il nuovo giornale di contabilità, il prospetto va compilato tenendo presente che:

a) le giornate di presenza e di assenza dei marescialli (effettivi ed aggregati) vanno desunte dai registri in possesso dei rispettivi comandi;

b) le giornate di presenza degli altri sottufficiali, graduati di truppa e soldati (effettivi ed aggregati) vanno desunte dalle rispettive suddivisioni della colonna 10 del quadro 2 (parte C) del nuovo giornale di contabilità, sommando i dati delle due colonne « effettivi » e « richiamati dal congedo »; le giornate di assenza, invece, dalle rispettive suddivisioni della colonna 11, sommando i dati delle colonne « con assegni » e senza assegni ».

B) *Riepilogo dei prospetti delle giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali e della truppa.*

I comandi di divisione militare territoriale, ricevuti i prospetti - allegato 1 - compilano mensilmente un riepilogo su tracciato conforme all'allegato 2 alla presente circolare, comprendendovi tutti i corpi, reparti autonomi e distaccamenti comunque dislocati nel territorio di propria giurisdizione (anche se non dipendenti organicamente). Tale riepilogo va compilato in duplice copia: una sarà conservata presso il comando della divisione, l'altra, unitamente ai prospetti ricevuti dai corpi, reparti e distaccamenti, sarà trasmessa a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva - ufficio computi) non più tardi del giorno 10 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.

1) Nella compilazione del riepilogo, i sottufficiali, graduati di truppa e soldati debbono essere, di massima, computati coll'arma, corpo e specialità ai quali sono effettivi, salvo quelli aggregati, i quali vanno invece compresi coll'arma, corpo e specialità dei reparti con i quali prestano servizio.

A tale norma di massima si fa eccezione nei seguenti casi:

a) vanno raggruppati secondo l'arma, corpo e specialità di appartenenza: i sottufficiali allievi della R. accademia di fanteria e cavalleria ed i sottufficiali e la truppa dell'officina automobilistica del R. esercito;

b) vanno computati con le compagnie distrettuali: i sottufficiali e la truppa dei collegi militari e dei reparti che prestano servizio presso l'amministrazione centrale, a qualunque arma, corpo o specialità essi appartengano;

c) vanno computati con la fanteria di linea: tutti indistintamente i sottufficiali e la truppa della scuola centrale di educazione fisica, dei reparti personale d'ordinanza (ad eccezione del reparto d'ordinanza della scuola di applicazione di cavalleria - v. successiva lettera *e*), del centro chimico militare, dei distaccamenti autonomi C.O.S.C.G. e quelli appartenenti al personale di governo delle compagnie di correzione e degli stabilimenti militari di pena;

d) gli allievi delle scuole allievi ufficiali di complemento e delle scuole allievi sottufficiali vanno computati, unita-

mente al personale (sottufficiali e truppa) d'inquadramento e di governo, con l'arma e specialità per le quali sono addestrati; però se il personale d'inquadramento e di governo è riunito in un reparto apposito, esso va computato con la fanteria di linea, con l'artiglieria da campagna o con il genio, a seconda che si tratti rispettivamente di scuola di fanteria, di artiglieria o del genio;

e) vanno computati con la cavalleria gli allievi ufficiali veterinari, i maniscalchi e gli allievi maniscalchi, i sottufficiali e la truppa dei reparti palafrenieri (ad eccezione di quelli per l'artiglieria - v. successiva lettera *f*), del reparto personale d'ordinanza della scuola di applicazione di cavalleria, dei depositi allevamento quadrupedi e cavalli stalloni e degli squadroni rimonta;

f) il personale dei reparti palafrenieri per l'artiglieria e del primo centro esperienze d'artiglieria, va compreso con l'artiglieria da campagna; il personale del secondo centro esperienze d'artiglieria e della compagnia artificieri, con l'artiglieria pesante;

g) vanno computati con le compagnie di sanità gli allievi ufficiali medici e chimici-farmacisti;

h) nelle compagnie di correzione vanno compresi soltanto i militari del R. esercito in esse incorporati. I militari del R. esercito detenuti nelle carceri militari preventive vanno computati con l'arma, corpo e specialità di appartenenza.

2) I dati relati agli allievi dei collegi militari vanno riepilogati nell'apposita nota posta in calce allo stampato (allegato 2).

Agli effetti della prima applicazione della presente circolare, poichè interessa a questo ministero disporre dei dati in questione dall'inizio del corrente anno, nel mese di marzo p. v. dovranno essere compilati e trasmessi i prospetti ed i riepiloghi dei mesi di gennaio e febbraio c. a.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 264 del Catal.
ALLEGATO 1 alla circ. n. 72
del *giornale militare* 1938 - Anno XI

..... (1)

N. ..... Prot. ..... li ..... 19.. Anno ..

Al Comando della divisione militare territoriale
di .....

Giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali e della truppa durante il mese di ..... 19.. Anno ..

REPARTI (compagnie, squadroni, batterie, reparti personale d'ordinanza, reparti palafrenieri, ecc.)	SOTTUFFICIALI, GRADUATI DI TRUPPA, SOLDATI (effettivi ed aggregati)								
	Giornate di presenza				Giornate di assenza per (4)				
					licenza				
	Sottufficiali (2)	Graduati di truppa (2)	Soldati (2)	TOTALE (3)	breve	ordinaria o straord. (5)	ricoverati in luogo di cura (5)	viaggio per nuova destinazione	TOTALE
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									

IL COMANDANTE DEL (1) .....

(1) Corpo, reparto autonomo o distaccamento.
(2) dal giornale di contabilità - quadro 3 - dimostrazione numerica giornaliera della forza dei sottufficiali, caporali e soldati - sommando i totali mensili delle corrispondenti suddivisioni delle col. 8 e 9.
(3) Deve essere uguale al totale mensile della col. 10 dello stesso quadro 3.
(4) Dallo stesso quadro 3, riportando i totali mensili delle suddivisioni corrispondenti contenute nella col. 11.
(5) Totale delle due suddivisioni «con assegno» e «senza assegno» del quadro 3 col. 11.

N. 265 del Catal.
ALLEGATO 2 alla circ. n. 72
del *giornale militare* 1933 - Anno XI

COMANDO DELLA DIVISIONE MILITARE TERRITORIALE
DI .....

N. ..... Prot. ..... li ..... 19.. Anno ..

Al Ministero della guerra
Direzione generale, sottufficiali e truppa
Divisione leva – Ufficio computi
ROMA

Giornate di presenza e di assenza dei sottufficiali e della truppa distinti per arma, corpo e specialità (dal prospetto allegato 1) durante il mese di ..... 19.. Anno ..

ARMA CORPO e SPECIALITÀ	SOTTUFFICIALI, GRADUATI DI TRUPPA, SOLDATI (effettivi ed aggregati)								
	Giornate di presenza				Giornate di assenza				
					per licenza				
	Sottufficiali	Graduati di truppa	Soldati	TOTALE	breve	ordinaria o straord.	per ricovero in luogo di cura	per viaggio per nuova destinazione	TOTALE
Granatieri									
Fanteria di linea									
Bersaglieri									
Alpini									
Cavalleria									
Artiglieria – da montagna									
Artiglieria – da campagna e cavallo									
Artiglieria – controaerei, pes. campale e leggera									
Artiglieria – da costa e pesante									
Genio									
Carri armati									
Reparti distrettuali									
Compagnie di sanità									
Compagnie di sussistenza									
Automobilisti									
Compagnie di correzione									
TOTALE									
Carabinieri reali									
Allievi carabinieri									
TOTALE GENERALE									

Allievi dei collegi militari: giornate di presenza n. ..... — giornate di assenza n. .....

D' Ordine
il Capo di S. M. della Divisione

PARTE SECONDA

Circolare N. 73. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1933 - Anno XI.

L'ispettore generale MINGHETTI comm. dott. Arturo è delegato, per la parte di competenza della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, in assenza del direttore generale leva, sottufficiali e truppa o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 74. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1933 - Anno XI.

L'ispettore generale STOPPA comm. Luigi è delegato, per la parte di competenza della direzione generale servizi logistici, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, in assenza del direttore generale servizi logistici o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 75. — RECLUTAMENTO. — **Commissione consultiva di cui all'art. 37 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 gennaio 1933 - Anno XI.

In seguito alla nomina del generale di corpo d'armata BONOMI gr. uff. Annibale a presidente del tribunale supremo militare, la commissione consultiva di cui all'art. 37 del vigente T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito è così costituita:

BONOMI gr. uff. Annibale, generale di corpo d'armata, presidente del tribunale supremo militare, *presidente;*

MARTINA gr. uff. dott. Giuseppe, consigliere di Stato, *membro;*

GIGLIONI cav. uff. avv. Giulio, consigliere di Corte d'appello, *membro;*

Ten. col. SIDDI cav. Ruggero, *membro;*

Maggiore GUZZETTI cav. Alfredo, *membro.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 76. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nella riunione di Asti - 30 aprile e 2 maggio 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 9 febbraio 1933 - Anno XI.

30 aprile 1933-XI.

Premio scuola di cavalleria. — (Steeple chase - militare) Una coppa ed oggetti ricordo al 1°, 2° e 3° arrivato, per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni paese, appartenenti alla scuola di cavalleria, montati da ufficiali della scuola stessa. Pesi: anni 4 kg. 68; anni 5 kg. 73; anni 6 ed oltre kg. 75,1/2. I cavalli italiani kg. 2 di meno.

Metri 4000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: martedì 25 aprile, ore 18.

2 maggio 1933-XI.

Premio 2ª coppa ministero della guerra. — (Steeple chase - hunters militare) L. 3000 date dal ministero della guerra (2.000-600-400), per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio, che non abbiano vinto nell'annata un premio di L. 10.000. Pesi: anni 4 kg. 71; anni 5 kg. 72,1/2; anni 6 ed oltre kg. 73,1/2; per ogni premio inferiore a L. 6500 vinto nell'annata kg. 1 di sopracarico; di L. 7000 o più kg. 2. Il vincitore nella riunione avrà inoltre kg. 3 in più. I cavalli che non hanno mai vinto in steeple-chase, riceveranno kg. 3. I debuttanti nella specialità riceveranno kg. 5.

Metri 3200 circa.

Chiusura delle iscrizioni: giovedì 27 aprile, ore 18.

LA coppa è trasmissibile. Sarà data in consegna al reggimento al quale appartiene l'ufficiale vincitore della corsa e diventerà proprietà del reggimento i cui ufficiali l'abbiano vinta per due volte consecutive o per tre volte in 5 anni.

2 maggio 1933-XI.

Premio Pinerolo. — (Steeple chase - cross country - militare) Una coppa ed oggetti ricordo al 1°, 2° e 3° arrivato, per cavalli di 4 anni ed oltre, di ogni razza e paese, appartenenti alla scuola di cavalleria e montati da sottotenenti allievi della scuola stessa. Peso kg. 82. I cavalli non di puro sangue riceveranno un discarico di kg. 8 e quelli non di p. s. e di documentata origine italiana riceveranno inoltre kg. 5.

Metri 5000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: giovedì 27 aprile, ore 18.

7 maggio 1933-XI.

Premio amministrazione provinciale di Alessandria. — (Steeple chase - cross country - hunters - militare) Medaglia d'oro della provincia di Alessandria e L. 4000 date dall'amministrazione provinciale di Alessandria (2.800-700-400 e

L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese, di proprietà di ufficiali, iscritti nei ruoli di servizio, che non abbiano vinto più di due steeple chase, - cross country con premi in denaro nel 1933. Entrata L. 40, forfait L. 20, se dichiarato venerdì 5 maggio, ore 12. Pesi: anni 5 kg. 73; anni 6 ed oltre kg. 77. Per ogni steeple chase - cross country vinto nell'annata kg. 2 di sopracarico. I cavalli non di p. s. di documentata origine italiana avranno un discarico di kg. 10.

Metri 4500 circa.

Chiusura delle iscrizioni: giovedì 4 maggio, ore 18.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 77. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 febbraio 1933 - Anno XI.

1. — Il 1° aprile 1933 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di cartografia, fotografia ed interpretazione della aerofotografia, al quale potranno concorrere, a domanda, capitani delle armi combattenti con anzianità non superiore a quella del 1° gennaio 1927, e che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori al buono con tre.

Il numero massimo di ufficiali da ammettersi al corso è di 10.

Il programma del corso risulta dall'allegato alla presente circolare.

2. — Il corso avrà la durata di sei mesi. Durante il suo svolgimento, gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno esserne esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare.

3. — Le domande saranno fatte pervenire direttamente dai comandi di corpo alla direzione dell'istituto, non più tardi del 28 febbraio 1933, corredate dai seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comandante di corpo, capo ufficio o capo servizio sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo alle materie di insegnamento del corso;

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini.

4. — Una speciale commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali ed i titoli dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

5. — La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi e ne darà direttamente avviso ai corpi per la presentazione di detti ufficiali il mattino del 31 marzo 1933 alla sede dell'istituto, ove agli effetti amministrativi essi si intenderanno « comandati ».

Durante il corso gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza; ad essi spetterà il trattamento economico stabilito dall'art. 11 della circolare 460 del *giornale militare* 1925.

6. — A corso ultimato la direzione dell'istituto geografico militare segnalerà al ministero (comando del corpo di stato maggiore) gli ufficiali dimostratisi in complesso più idonei al servizio di interpretazione dell'aerofotografia e quelli risultati invece più atti al servizio cartografico o fotografico in genere.

7. — Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli.

A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volonterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante durante i lavori di campagna e le funzioni di attendente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Programma pel corso di cartografia, topografia ed interpretazione della aerofotografia.

I.

La costruzione e le caratteristiche della gran carta topografica del Regno d'Italia (cenno informativo).

Rete geodetica fondamentale.
Rete trigometrica di dettaglio.
Reti trigometriche di capi-saldi militari.
Rete di livellazione fondamentale e suoi capisaldi mareometrici.

Proiezioni comunemente usate per le carte topografiche in Italia e nei paesi confinanti.

Sistemi di rilevamento topografico:

grafico: con tavoletta pretoriana;
numerico. con tacheometri e goniometri;
fotogrammetrico: sistemi Paganini; stereogrammetrico aerogrammetrico;
speditivo: con tavoletta leggiera e telemetro;
schizzi topografici;
itinerari topografici.

Levate topografiche per la carta d'Italia:

loro scala;
carattere dei segni convenzionali;
carattere del disegno;
carattere della stampa;
carattere della carta da stampa.

Reticolato nelle carte topografiche:

come elemento indicatore;
come elemento di misura;
reticolati convenzionali;
reticolati metrici;
reticolati geografici.

Levate topografiche per le colonie:

Mar Egeo;
Libia;
Eritrea;
Somalia.

Carte nautiche.
Carte aeronautiche.
Carte plastiche: costruzione, proprietà, uso, imballaggio.
Aggiornamento delle levate, cambiamento di tipo, scala.

II.

Carte derivate.

Compilazione.
Spoglio dei particolari.
Riduzione del foglio modello.
Disegno dei fogli modello.
Nomi.
Delineazione.
Tratteggio.
Carta stampa policroma.
Preparazione separata dei tipi.
Scomposizione del tipo originale.
Preparazione delle tinte a sfumo.
Preparazione delle tinte ipsometriche.
Dati di tempo e costo per le operazioni di compilazione e disegno, delle carte normali e speciali.
Le carte derivate compilate dall'I.G.M.
Le carte speciali.
Carte degli Stati esteri confinanti:

(Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

III.

Fotografia.

Ottica, chimica e meccanica fotografica.
Telefotografia.
Fotoplanimetria.
Loro « restituzione » a quadro di prestabilito orientamento e scala.
Uso delle fotoplanimetrie in topografia: per schizzi nelle levate ordinarie per correzioni o completamento di levate.
Uso delle fotoplanimetrie come mezzo di scoperta per particolari militari.
Panorami a quadro verticale.
Panorami a quadro orizzontale.
Panorami a quadro a volo d'uccello.
Interpretazione militare delle fotografie planimetriche per la lettura dell'immagine fotografica del terreno modificato a scopi militari.
Servizio aerofotografico del reparto di aviazione da ricognizione in servizio di fanteria e artiglieria.
Laboratori fotografici fissi e mobili: loro còmpiti.
Materiale. Personale. Preparazione, trasmissione del documento aero-fotografico:

predisposizione del tempo di pace.

IV.

Fototecnica e stampa.

Fotoincisione in rame galvanica sistema Avet.
Chimica sistema Gliamas.
Fotolitografia e fotozincografia.
Fototipia.
Dati di tempo e di costo per la preparazione dei tipi nei vari sistemi.
Torchi da trasporto.
Macchine litografiche.
Macchine e utensili vari.
Rendimento del personale e delle macchine.
Dotazioni di rami zinchi e pietre.

V.

Il servizio cartografico nelle grandi unità.

La sezione cartografica:

suoi còmpiti;
materiale;
personale.

Composizione organica.
Predisposizione del tempo di pace.
Dotazioni cartografiche per l'esercito.

N. 78. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 9 febbraio 1933 – Anno XI.

1. — Il 15 marzo 1933 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di topografia, al quale potranno concorrere, a domanda, capitani delle armi combattenti con anzianità non superiore a quella del 1° gennaio 1927, e che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori al buono con tre.

Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 20.

2. — Il corso avrà la durata di due anni. Durante il suo svolgimento, gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno esserne esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare. Al termine del corso gli ufficiali che avranno tratto migliore profitto potranno essere trattenuti presso l'istituto per i servizi tecnici.

3. — Le domande saranno fatte pervenire direttamente dai comandi di corpo alla direzione dell'istituto per il giorno 28 febbraio 1933, corredate dai seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comandante di corpo, capo ufficio o capo servizio sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo agli studi di carattere geodetico, astronomico, topografico od affini, eventualmente fatti, agli analoghi incarichi assolti ed alla presunta capacità a seguire, con profitto, il corso di cui trattasi.

Detto rapporto dovrà altresì contenere una nota informativa sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale ed un cenno sulla adattabilità a periodi di vita dura e disagiata per lavori geotopografici in Italia ed oltre mare;

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini.

4. — I richiedenti saranno sottoposti, presso i corpi, ad un piccolo saggio di disegno, per una prima valutazione sull'attitudine al lavoro topografico, su modello e con norme che l'istituto invierà ai corpi stessi.

5. — Una speciale commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali, i titoli di studio ed i saggi dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno e classificandoli in graduatoria di merito.

6. — La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi, e ne darà direttamente avviso ai corpi per la presentazione di detti ufficiali il mattino del 14 marzo 1933 alla sede dell'istituto, ove agli effetti amministrativi essi passeranno « assegnati ».

7. — Durante il primo anno di corso non verranno concesse licenze, se non per gravi motivi di famiglia.

8. — Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli.

A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volonterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante durante i lavori di campagna e le funzioni di attendente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 79. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ed errata-corrige al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio e automobilistico ».** — (Direzione generale d'artiglieria). — 9 febbraio 1933 - Anno XI.

Sono state pubblicate la 1ª serie di aggiunte e varianti e l'errata-corrige al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, del genio e automobilistico - ed. 1931 ».

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la distribuzione secondo l'elenco Art. 8 della circolare n. 358 del *giornale militare* 1931.

Le due sopra citate pubblicazioni devono essere inserite nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte 2ª - Artiglieria - pag. 122 - rispettivi numeri categorici 2471 e 2472 - edizione 1932 - rispettivi prezzi L. 1 e L. 0,60.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 80. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti dell'arma dei CC. RR. in S. P. E. per l'anno 1933-XI.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 febbraio 1933 - Anno XI.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e del § 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge medesima, determino la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, per l'anno 1933, per i tenenti dell'armà dei carabinieri reali in S.P.E. fino al tenente CIRIELLO Mario, compreso.

I documenti di avanzamento relativi ai predetti ufficiali dovranno improrogabilmente pervenire al ministero non oltre il 20 marzo p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 81. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 febbraio 1933 - Anno XI.

Il numero 5 della circolare 142 del *giornale militare* 1932 è così modificato:

« 5. Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso per le due categorie di concorrenti (ufficiali superiori e ufficiali inferiori) da una commissione unica così composta:

direttore della rivista « Esercito e nazione », *presidente;*

un colonnello o tenente colonnello della redazione dell'«Esercito e nazione » e un colonnello o tenente colonnello della redazione della « Rivista militare italiana », *membri;*

un maggiore o capitano della redazione dell'« Esercito e nazione », *segretario* (senza voto).

Detta commissione formulerà proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presenti le norme indicate al n. 3 ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

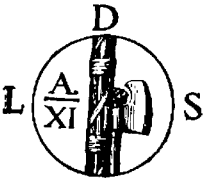
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(5105549) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1933 - ANNO XI — 14 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 82 - 11 febbraio 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1912 e loro assegnazione ai corpi. . . . . *Pag.* 271

PARTE SECONDA

Circolare N. 82. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1912 e loro assegnazione ai corpi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 febbraio 1933 - Anno XI.

Reclute chiamate alle armi.

1. — Il giorno 1° marzo 1933 avrà inizio la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e 2 del manifesto allegato 1 alla presente circolare.

2. — Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 9 giorni.

3. — I comandi di distretto, qualora ricevano dagli uffici di leva comunicazioni relative a cambiamenti di ferma di reclute chiamate alle armi, dovranno con ogni urgenza effettuare le conseguenti variazioni matricolari, onde poterne tener conto a tutti gli effetti della presente chiamata.

4. — Se all'atto della presentazione alle armi qualche recluta dichiarasse di voler rinunziare alla ferma minore conseguita, dovrà esserle fatta rilasciare apposita dichiarazione scritta che il comando del distretto militare invierà all'ufficio di leva. Il detto ufficio, qualora non sia stata prodotta anche la rinunzia della persona che aveva firmato l'atto di richiesta della conseguita ferma minore, chiederà alla persona stessa conferma telegrafica di tale rinunzia, dopo di che provvederà alla revoca della ferma minore, disponendo per le opportune annotazioni e partecipazioni di sua competenza, giusta le disposizioni della circolare 4001 del 25 marzo dello scorso anno.

Ove trattisi di recluta iscritta a ferma minore non chiamata alle armi, essa recluta dovrà essere trattenuta dal distretto fino a quando il consiglio di leva abbia revocato l'assegnazione a ferma minore. La revoca dovrà essere fatta d'urgenza e partecipata al distretto telegraficamente.

5. — I militari precettati per la presente chiamata, i quali vengano riconosciuti nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui all'elenco *B*, saranno inviati in congedo provvisorio.

6. — I militari arruolati in leve precedenti a quella sulla classe 1912, i quali, sia pure all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, ovvero appena giunti al corpo, siano, in rassegna, riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare, saranno senz'altro inviati in licenza di convalescenza per la presumibile durata dell'infermità stessa, *e ciò perchè la leva della classe nella quale sono stati arruolati è attualmente chiusa.*

Lo stesso provvedimento sarà applicato per gli arruolati con la classe 1912 nati negli anni precedenti al 1911.

Gli ufficiali rassegnatori dovranno peraltro dichiarare esplicitamente che l'infermità era preesistente alla venuta alle armi ed il militare dovrà essere rinviato in famiglia qualunque ne siano le condizioni economiche.

I militari invece arruolati con la leva sulla classe 1912 e nati negli anni 1911 e 1912 che, trovandosi nelle stesse fisiche condizioni, vengano *proposti per la rassegna* non oltre un mese dalla data di presentazione al corpo, dovranno essere mandati rivedibili alla futura leva *e ciò perchè la leva della classe con la quale sono stati arruolati trovasi tuttora aperta e la visita in rassegna deve ritenersi quasi di revisione ed effettuata per delegazione dei consigli di leva.*

Ove però in rassegna risulti evidente che l'infermità sia sorta mentre i militari prestavano servizio alle armi, *dovrà disporsi* l'invio in licenza di convalescenza *con le norme ordinarie.*

I militari arruolati con la classe 1912 *proposti per la rassegna trascorso il mese dalla loro incorporazione e riconosciuti temporaneamente inabili al servizio, saranno sempre inviati in licenza di convalescenza. Gli ufficiali rassegnatori però dovranno dichiarare esplicitamente se a loro giudizio la inabilità possa o non presumersi preesistente alla venuta alle armi, poichè, in caso affermativo, il militare dovrà essere rinviato in famiglia, qualunque ne siano le* condizioni economiche.

7. — Alle reclute che saranno dispensate a senso dei nn. 3 e 6 del manifesto allegato 1 alla presente circolare, dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », le parole: « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato a voti » e per le reclute di cui al n. 6 le parole: « dispensato dal compiere la ferma per statura riconosciuta non superiore a m. 1,54 (m. 1,52 per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna) » citando la presente circolare.

Certificati o diplomi di assistenti edili, corsi per radiotelegrafisti del R. esercito.

8. — Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate nei reparti del genio zappatori-minatori, teleferisti e ai reggimenti minatori indicando la sede da essi preferita, con esclusione però dei corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

Tale assegnazione, sarà inoltre subordinata alle esigenze di servizio e sarà fatta in base al voto dalle dette reclute riportato nell'esame di diploma.

Le reclute fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali o dalle competenti autorità militari, possono chiedere di essere assegnate nei limiti consentiti dalle esigenze organiche ad uno qualsiasi dei corpi, o reparti, aventi servizi radiotelegrafici, e ciò anche se tale corpo, o reparto, sia stanziato nel luogo di residenza della famiglia.

A tale scopo, le reclute in parola, nei termini indicati nel n. 29 del manifesto debbono fare domanda, a mezzo del proprio distretto di leva, al comando di corpo d'armata o di isola da cui dipende il corpo o reparto predetto da ciascuno prescelto.

Modalità di esecuzione della chiamata.

9. — Alle reclute comprese nella presente chiamata sarà inviata, da parte del distretto militare di leva, la cartolina-precetto mod. 6 (già 5) del catalogo, sulla quale non dovrà essere indicato il corpo o reparto di assegnazione.

10. — Le cartoline-precetto non potute recapitare, per avvenuto cambio di residenza delle reclute, non debbono essere restituite, come si è praticato fino ad ora, al competente comando del distretto militare dopo avervi apposta l'indicazione del nuovo recapito, ma, debbono essere fatte proseguire, in raccomandazione, dai competenti uffici postali per la nuova destinazione.

Dopo che l'ufficio postale di 2ª destinazione avrà restituito in raccomandazione le seconde parti delle cartoline-precetto recapitate, o le intere cartoline-precetto non potute recapitare, all'ufficio postale di 1ª destinazione, quest'ultimo ne darà contezza, con il mod. 66 (già 1070), al distretto militare interessato.

Nel caso eccezionale che, scaduto il prescritto termine di 7 giorni, l'ufficio postale di 1ª destinazione non avesse ancora ricevuto tutte le seconde parti delle cartoline-precetto inviate alla nuova residenza delle reclute — o le intere cartoline-precetto non potute recapitare — restituirà egualmente al distretto interessato, col mod. 66, quelle già in suo possesso, riservandosi, con apposita annotazione, di restituire anche le altre, al più presto, con mod. 66 suppletivi.

11. — I comandi di distretto dovranno consegnare ai rispettivi uffici postali le cartoline precetto con la massima urgenza perchè ne sia effettuata subito la spedizione.

12. — L'ordine della chiamata viene pure reso di pubblica ragione, come di consueto, con l'apposito manifesto allegato n. 1 alla presente circolare, fatto preparare direttamente dal ministero e distribuito ai comandi dei distretti militari nel numero di copie necessario per l'affissione in tutti i comuni compresi nel rispettivo territorio.

Indipendentemente dal ricevimento individuale della cartolina-precetto, i comandi dei distretti, provvederanno, dal canto loro, a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale indicheranno il giorno in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto.

Sui manifesti da affiggersi, deve essere aggiunta, con apposita stampiglia, la data e il nome del comandante del distretto.

Ciascun comando di distretto militare, oltre alle copie del manifesto da inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei comuni compresi nel proprio territorio per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della R. guardia di finanza, alle capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare e ai locali comandi della M. V.S.N.

In tutti i comuni del Regno il manifesto sarà pubblicato soltanto in lingua italiana.

Reclute che si presentano in ritardo senza giustificati motivi.

13. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato, valgono le norme di cui al n. 31 del manifesto allegato 1.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 173 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di far apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . . . .* ».

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

14. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa al n. 19 del manifesto allegato 1 i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Reclute che si trovano nelle colonie o nelle isole Egee.

15. — Come è detto nel n. 7 del manifesto le reclute arruolate dagli organi di leva coloniali, le quali siano residenti nelle colonie, debbono presentarsi all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Le reclute arruolate in colonia che si trovino alla data del 1° marzo p. v. nel Regno possono presentarsi al distretto del luogo di loro dimora o viciniore per compiere il servizio di leva nel Regno.

Le reclute arruolate nel Regno che alla data del 1° marzo p. v. si trovino in colonia potranno presentarsi ai comandi coloniali succitati per prestare il servizio di leva in colonia.

Tutte le reclute di cui al primo e al terzo comma del presente n. 15 dovranno essere incorporate in reparti coloniali con destinazione lontana dal luogo di residenza della famiglia, salva la facoltà al Governatore di adottare criteri diversi laddove particolari contingenze lo consigliassero.

Per le reclute di cui al 3° comma del presente n. 15, ciascun comando di Regio corpo di truppe coloniali provvederà a fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale *dovrà indicare a parte nel rendiconto modello* 23 (già 25) *il numero delle dette reclute incorporate nei reparti coloniali.*

16. — Per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo si seguiranno gli stessi criteri di cui ai commi 3° e 5° del precedente n. 15.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

17. — I militari, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno presentarsi e rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tale uopo essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

18. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 22 del manifesto allegato 1.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

19. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento — anche se non furono ammessi per temporanea inidoneità fisica, ai corsi allievi ufficiali di complemento che ebbero inizio il 1° novembre 1932 — valgono le disposizioni contenute nei nn. 24 a 26 del manifesto allegato.

Gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento che non siano ammessi ai corsi stessi dovranno essere precettati a presentarsi alle armi con la chiamata che avrà luogo nella primavera del 1934, a meno che, per ragioni di età o di studio, possano ottenere il rimando fino al 26° anno.

Per le reclute aspiranti al corso allievi sottufficiali valgono le disposizioni di cui al n. 26 del manifesto ora indicato.

Gli aspiranti al corso allievi sottufficiali che non siano ammessi ai corsi stessi e che non contraggano arruolamento volontario saranno dai distretti precettati a presentarsi immediatamente alle armi non appena pervenga ai distretti stessi comunicazione della non avvenuta ammissione e salvo sempre quanto è disposto dal n. 27 del manifesto.

20. — Le reclute che, a domanda, sono state lasciate in congedo illimitato provvisorio a senso del n. 24 del manifesto annesso, saranno avvertite, a cura dei comandi dei distretti, che dovranno presentare apposita domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, con tutti i documenti prescritti, appena sarà pubblicato il relativo manifesto, e, ad ogni modo, non oltre il termine tassativamente ivi stabilito.

21. — Le reclute lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento o allievi sottufficiali, le quali, senza giustificato motivo, non si presentino a suo tempo per prender parte ai corsi stessi e non chiedano ed ottengano il ritardo per ragioni di studio, saranno senz'altro precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le ta-

belle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto saranno, secondo le norme consuete, dichiarate disertori, a meno che, avendo i voluti requisiti, ottengano il ritardo per ragioni di studio. Quelle però che, per il titolo di studio posseduto, abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, e non possano più fruire del ritardo, saranno, qualora non si presentino ai corsi, dichiarate disertori.

Ritardi e rinvii.

22. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 11 a 18 del manifesto allegato 1, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, 8 settembre 1932, n. 1332.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

I militari che aspirano al ritardo del servizio per ragioni di studi debbono produrre il certificato comprovante di aver conseguita l'idoneità premilitare o quanto meno comprovante l'iscrizione ai corsi relativi. In quest'ultimo caso, se essi mancheranno di frequentare i corsi stessi, il rimando sarà revocato, e ciò indipendentemente dalle sanzioni comminate dall'art. 198 del testo unico predetto.

A complemento poi di quanto è disposto nei paragrafi 7 ed 8 della « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo e di rinvio - edizione 1930 » ed in relazione all'articolo 9 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, possono ottenere di ritardare in tempo di pace la presentazione del servizio militare per ragione di studi:

1° fino al 26° anno di età: gli inscritti ordinari (esclusi cioè i semplici uditori) dei seguenti collegi ed istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:

a) facoltà Valdese teologica di Roma;

b) facoltà Battista di Roma;

c) università Israelita di Livorno (limitatamente agli inscritti agli ultimi quattro anni di corso);

d) facoltà teologica Welsejana di Roma;

e) corso Rabbinico superiore di Firenze;

f) corso Rabbinico superiore di Rodi;

2° per non più di 2 anni consecutivi gli inscritti ordinari dei seguenti collegi ed istituti di culti non cattolici riconosciuti dallo Stato:

a) ultimo anno del corso preparatorio del collegio Rabbinico di Firenze;

b) ultimo anno del corso inferiore del collegio Rabbinico di Rodi;

c) università Israelita di Livorno (inscritti all'anno di corso che immediatamente precede quelli di cui alla precedente lettera *c*).

L'attestazione comprovante negli interessati in questione il possesso del necessario requisito di studio dovrà essere rilasciata dal direttore o preside o rettore o da quell'altra autorità che a termini dei relativi ordinamenti presiede all'andamento didattico dei singoli collegi o delle singole facoltà e per quanto riguarda la procedura da seguirsi nella concessione del ritardo dovranno osservarsi le norme contenute nella « Raccolta » precitata avvertendo che in ordine al requisito premilitare dovrà essere fatto agli inscritti in questione trattamento analogo a quello usato a riguardo degli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia e dei novizi negli istituti religiosi.

23. — L'iscrizione al primo periodo preliminare di istruzione dei corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari iscritti alla milizia universitaria, non dà, di per sè sola, titolo a ritardare la prestazione degli obblighi coscrizionali.

Gli iscritti a tale primo periodo preliminare di istruzione debbono, quindi, per essere esonerati dal rispondere alla chiamata, far domanda di ammissione al ritardo del servizio militare per ragione di studi, con le modalità stabilite per tutti gli altri inscritti.

I giovani appartenenti ai detti corsi, che abbiano già compiuto il 1° periodo applicativo e seguano il 2° periodo preliminare di istruzione presso le università, trovandosi nella posizione di congedo provvisorio con l'obbligo di frequentare poi il secondo periodo applicativo, non sono invece tenuti a chiedere il ritardo del servizio militare.

24. — Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari sul disposto dell'ultimo comma del n. 11 del manifesto allegato 1; i comandi stessi provvederanno perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari ammessi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge.

Gli elenchi mod. 24 - già 28 - (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 30 - già 32 - (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 31 - già 33 - (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere compilati e trasmessi a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) non oltre il 31 marzo 1933.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

25. — I giovani, che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di Modena e di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento o di avere la possibilità di ottenere i titoli medesimi negli esami della sessione estiva o autunnale. Prima dell'inizio dei corsi essi dovranno poi dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti che nell'apposito bando di concorso saranno prescritti per gli aspiranti alle accademie medesime.

Si avverte, ad ogni buon fine, che la dichiarazione scritta di voler concorrere alle accademie, di cui sopra è cenno, non

può in alcun caso far le veci della domanda di partecipazione ai concorsi per le ammissioni di cui trattasi; domanda che dovrà dagli aspiranti essere fatta soltanto dopo che sarà pubblicato il relativo bando e con le modalità ed entro i termini che saranno ivi indicati.

I giovani lasciati in congedo provvisorio perchè aspiranti alle accademie di Modena o di Torino, i quali non facciano, a tempo opportuno, la domanda di ammissione, hanno obbligo di frequentare il corso allievi ufficiali di complemento che avrà inizio il 1° novembre 1933 e nel caso che non facciano domanda nemmeno per tale corso, o non si presentino per frequentarlo, sarà anche ad essi applicata la disposizione di cui al precedente n. 21. Lo stesso dicasi per gli aspiranti la cui domanda di ammissione all'accademia di Modena o di Torino venga respinta, o che, comunque, non vengano ammessi alle dette accademie, qualora abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

26. — Per le ammissioni nelle musiche militari valgono le disposizioni contenute nel n. 28 del manifesto allegato 1.

Per colmare le deficienze che, dopo avvenuta la incorporazione delle reclute, tuttora sussistessero nell'organico degli allievi musicanti delle musiche militari, i comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia ed il comando militare della Sardegna provvederanno mediante opportuni trasferimenti di elementi professionalmente idonei, scelti tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Solo nel caso in cui non fosse assolutamente possibile provvedere al completamento dell'organico delle musiche mediante i suaccennati trasferimenti i comandi suddetti potranno rivolgersi a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) per le opportune ricerche di elementi idonei nei reggimenti dipendenti da altri comandi di corpo d'armata territoriali che abbiano completato l'organico stesso.

Aspiranti all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali e nella R. guardia di finanza.

27. — Nella presente chiamata, non si deve dar corso alle domande che fossero eventualmente prodotte per l'arruolamento nell'arma dei CC. RR e nella R. guardia di finanza.

Arruolamenti volontari ordinari.

28. — In relazione al n. 10 della circolare n. 38 del *giornale militare* corrente anno, in base al quale possono essere ammessi ad assumere servizio con la ferma di anni due in qualità di volontari ordinari i giovani arruolati con la leva sulla classe 1912 e precedenti che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, si avverte che le reclute comprese nella presente chiamata, le quali negli ora detti limiti di tempo facciano domanda di arruolamento volontario, saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda di arruolamento.

I comandi dei distretti, pertanto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi di tale reclute, dopo avere chiesto, ed avuto, dagli enti cui le domande di arruolamento siano state presentate, conferma telegrafica della presentazione delle domande stesse.

I detti enti informeranno telegraficamente il distretto interessato dell'esito della domanda di arruolamento; a seguito di che i distretti precetteranno ed avvieranno alle armi i non ammessi, ed iscriveranno invece a matricola la necessaria variazione per quelli incorporati come volontari ordinari.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

29. — Tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 11 a 28 del manifesto allegato dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il 25 febbraio 1933. Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, al comando militare della Sicilia, al comando militare della Sardegna, o al ministero della guerra, delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

30. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al n. 29 del manifesto allegato 1, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi.

Visite mediche presso i distretti.

31. — Anche in occasione della presente chiamata alle armi, la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.

I distretti prenderanno tempestivamente opportuni accordi con le direzioni di sanità interessate, onde, per l'occasione della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto che la presentazione delle reclute deve effettuarsi in nove giorni.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.

Dove e quando le direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.

32. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il ministero invierà ai comandi di distretto per mezzo dei comandi di corpo d'armata, del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse per ogni singola specialità di impiego.

33. — *Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari si atterranno scrupolosamente alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal ministero nelle tabelle di assegnazione.*

34. — I comandi dei distretti militari nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi, dovranno tener presente che — salvo le eccezioni previste dal successivo n. 48, lettera *c)* — le reclute non devono essere assegnate a corpi stanziati nei luoghi di residenza delle reclute stesse, o delle loro famiglie.

35. — I comandi dei distretti non debbono indicare la assegnazione sulla cartolina-precetto; su questa segneranno invece il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare diramata dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore.

Le reclute da assegnare alle truppe alpine (alpini ed artiglieria da montagna) debbono essere precettate per presentarsi ai distretti entro i primi tre giorni della chiamata.

Per le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva di m. 1.54 o inferiore (m. 1.52 o inferiore per le reclute appartenenti ai distretti militari della Sardegna), l'assegnazione sarà fatta solo nel caso che dalla visita medica che, a norma del 2° comma del n. 6 del manifesto allegato 1, esse dovranno subire all'atto della presentazione presso il distretto militare, risultassero di statura superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per le reclute della Sardegna).

36. — I comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità pronunciati dagli organi di leva, avvertendo peraltro che, qualora fosse indispensabile fare (nei casi in cui è consentito) qualche assegnazione diversa dalla predesignazione degli organi di leva, dovranno essere tenuti presenti i limiti di statura indicati nel n. 177 della circolare 245 *giornale.militare* 1932.

Le assegnazioni dovranno essere effettuate senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente *n.* 31.

Poichè risulta che qualche comando di distretto nel procedere alle assegnazioni delle reclute alle diverse armi e specialità non ha tenuto conto dei mod. C, si richiama l'attenzione dei comandi predetti perchè le assegnazioni stesse vengano fatte in base alle indicazioni poste su detti modelli.

Potrà tuttavia essere cambiata l'assegnazione fatta in base al giudizio di predesignazione sia quando i sanitari, nella visita di cui al n. 31, pur confermando l'idoneità generica della recluta al servizio militare, non confermassero quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione, sia quando esigenze nuove, manifestatesi durante la presentazione delle reclute, lo richiedano, sia quando le reclute presentino documenti comprovanti la loro idoneità a prestar servizio in un'altra arma o specialità.

I cambiamenti peraltro dovranno sempre essere contenuti nei limiti dello stretto indispensabile.

37. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se, per avventura, siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva) qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Tengasi ad ogni modo presente, al riguardo, il disposto del n. 10 della circolare di predisposizioni n. 4082 del 23 gennaio u. s.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le Regie procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto che non sia quello di leva, anche se da questo abbiano ricevuta la cartolina precetto, il comando del distretto di presentazione si rivolgerà a quello di leva secondo le norme consuete.

38. — Ad evitare che le reclute possano ottenere l'assegnazione desiderata denunciando una professione che effettivamente non hanno, i distretti dovranno richiedere i documenti probativi della professione denunciata (in ispecial modo per le reclute che si dichiarino elettricisti, o telegrafisti, ed aspirino ai reggimenti genio).

39. — Per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi, corpi e specialità, i comandi dei distretti si atterranno alle disposizioni contenute nella circolare 4082 del 23 gennaio 1933-XI.

40. — Le eventuali esuberanze che si verificassero nel contingente assegnabile di ferma ordinaria, di fronte alla quota indicata nelle tabelle, saranno interamente ripartite tra i corpi di fanteria.

Per il contingente destinato a prestare 12 mesi di servizio, occorre prima completare le quote destinate alle altre armi, lasciando, eventualmente, in sofferenza la fanteria.

Con il contingente destinato a prestare sei mesi di servizio dovranno essere completate le quote fissate nelle tabelle per la fanteria, lasciando, eventualmente, in sofferenza, le altre armi.

Qualora il contingente assegnabile alle varie armi e specialità, tenuto conto di quanto sopra è detto, superi complessivamente la cifra di 200 reclute, la esuberanza dovrà essere telegraficamente segnalata a questo ministero, indicando le armi o servizi di predesignazione nonchè la durata del servizio delle reclute stesse.

Qualora complessivamente si abbiano nelle varie armi o specialità deficienze che superino il numero di 200 dovrà pure farsene segnalazione al ministero nel modo anzidetto.

Si fa speciale richiamo ai comandi di distretto per la tempestiva trasmissione ai corpi dei mod. 106 (già 59) delle reclute ad essi assegnate.

Fanteria di linea.

41. — I giovani da assegnarsi a tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben formati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Tale assegnazione dovrà essere fatta col preciso criterio di destinare alla fanteria i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica.

A tutti i reggimenti di fanteria compresi i granatieri, sono assegnate nella quota 60 reclute per le sezioni cannoni da 65/17.

Tali reclute dovranno avere i requisiti stabiliti per l'artiglieria someggiata, e dovranno essere dai distretti segnalate in tempo, nominativamente, ai corpi interessati.

Si richiama l'attenzione dei distretti sull'apposizione della prescritta annotazione sui varî ruolini di marcia e fogli di riconoscimento per le reclute assegnate alla sezione cannoni 65/17.

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno, per ogni reggimento — compresi quelli dei granatieri, dei bersaglieri e degli alpini — un armaiuolo, un operaio metallurgico, un falegname, un fabbro ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute al 9° reggimento fanteria in Rodi, dovranno dare la preferenza nell'assegnazione a quelle reclute che facciano domanda di destinazione per le isole Egee, evitando di assegnarvi, per quanto possibile, reclute analfabete e di scarsa prestanza fisica.

I distretti che, pure in base alle tabelle di assegnazione, dovranno assegnare reclute per gli stabilimenti militari di pena dovranno sceglierle con cura fra quelle di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere, siano robuste e abbiano statura non inferiore a m. 1,60. Inoltre ciascun distretto dovrà scegliere 5 reclute molto robuste aventi gli stessi requisiti richiesti per le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna.

Dovrà essere data la precedenza a coloro che, possedendo i suddetti requisiti, accettino di buon grado la detta destinazione.

Dei militari prescelti, i distretti interessati dovranno inviare apposito elenco nominativo tanto al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, quanto al comando del 15° reggimento fanteria al quale le reclute stesse debbono affluire per ricevere la prima istruzione.

Nella quota stabilita per il 46° reggimento fanteria sono comprese 90 reclute per la compagnia ciclisti della Sardegna e 10 automobilisti per la sezione autoblindo della Sardegna.

Come è stato indicato nella tabella, i distretti che devono fornire tali reclute le sceglieranno fra quelle aventi l'idoneità stabilita per i bersaglieri.

Nella quota di reclute stabilita per il 40° reggimento fanteria sono comprese 16 reclute che dopo il 1° periodo di istruzione dovranno essere destinate, a cura del reggimento, al deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli.

Nella quota stabilita per il 75° reggimento fanteria sono comprese 15 reclute che dopo il 1° periodo di istruzione dovranno essere destinate, a cura del reggimento, al comando di tappa di Siracusa.

I comandi dei distretti che devono fornire reclute al 12°, 151° e 152° reggimento fanteria, dovranno sceglierle fra quelle particolarmente idonee a vivere e ad operare in terreni boscosi.

Ai reggimenti di fanteria, con salmerie rinforzate dovrà essere assegnato, dai distretti, qualche maniscalco, sellaio, allievo sellaio e calzolaio.

Bersaglieri.

42. — Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri debbono possedere tutti i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale

specialità. Si deve evitare che vengano assegnate a detta specialità reclute scadenti dal punto di vista fisico, come si è dovuto constatare nella chiamata alle armi del marzo 1932. Dalla detta assegnazione debbono escludersi le reclute che non conoscano l'uso della bicicletta.

Deve anche essere fatta con ogni cura la scelta degli operai specializzati indicati nelle tabelle di assegnazione.

Truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna).

43. — Le reclute da assegnare alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) devono essere prescelte dalle zone indicate nelle tabelle allegate alla circolare 519 *giornale militare* 1931.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, affinchè la scelta delle reclute da assegnarsi agli alpini sia fatta con la maggiore possibile oculatezza, traendole di preferenza dai comuni più alpestri.

E necessario che nelle zone di reclutamento alpino le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) *abbiano la precedenza su tutte le altre armi, corpi e specialità nella scelta degli elementi idonei per queste truppe, qualunque sia la professione e le speciali attitudini da essi possedute.*

Nella chiamata alle armi del marzo 1932 si è dovuto constatare che alcune reclute predesignate per gli alpini sono state invece assegnate ad altri corpi essendosi tenuto conto per l'assegnazione stessa più che dei requisiti fisici, dei titoli di studio o delle specializzazioni professionali.

Si richiama sul fatto l'attenzione dei comandi di distretto; non deve verificarsi che reclute idonee per le truppe da montagna vengano assegnate ad altri corpi, salvo quanto sotto è detto per i radiotelegrafisti.

La scelta delle quote d'assegnazione alle truppe alpine deve avvenire tra i migliori elementi dell'intero contingente predesignato.

Le quote di assegnazione per battaglioni alpini *devono, inoltre, essere date al completo, inquantochè il primo compito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.*

Tuttavia, anche prima di aver completato le quote per gli alpini, i distretti potranno assegnare reclute, che ab-

biano i requisiti per tale specialità, ai radiotelegrafisti, sempre quando siano forniti del certificato indicato nel n. 8 della presente circolare.

I distretti, dopo completate le quote fissate per le truppe alpine, dovranno segnalare al ministero le eventuali esuberanze di elementi predesignati per le truppe medesime, al fine di poter con esse ripianare le deficienze che si verificassero presso altri reparti della specialità.

Tutte le reclute da assegnarsi alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) debbono avere abitudine ed attitudine alla vita di montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

L'assegnazione agli alpini di elementi aventi il minimo di statura fissato per l'incorporazione delle reclute nella presente chiamata, dovrà essere limitata ai soli individui che, per eccezionale robustezza, o per mestiere o per qualità particolari note, diano affidamente di buona riuscita.

Le reclute soci del Club alpino italiano, possono essere assegnate dai comandi di distretto tanto agli alpini, quanto all'artiglieria da montagna, *qualunque* sia il distretto cui esse appartengono, se posseggano i requisiti fisici necessari (cosa da accertarsi mediante *rigorosa visita*) e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del Club alpino, vidimati dal presidente generale del Club stesso, di aver compiuto escursioni, di particolare importanza e difficoltà, in alta montagna, sia a scopo di sport, sia per l'esercizio della loro professione o del loro mestiere.

I distretti non di reclutamento alpino segnaleranno al ministero le reclute che si trovino nelle predette condizioni perchè possa essere indicato il battaglione alpino o gruppo d'artiglieria da montagna al quale dette reclute debbono essere avviate.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna debbono avere statura non inferiore a m. 1,72; solo per le reclute di professione sellaio o maniscalco si potrà alquanto transigere sul limite di statura.

Nella quota che i distretti debbono fornire ai battaglioni alpini ed ai gruppi di artiglieria da montagna comprenderanno qualche maniscalco, sellaio, allievo sellaio, e calzolaio.

44. — *Cavalleria.*

Gli elementi da assegnare all'arma, oltre ad essere robusti, devono possedere requisiti di conformazione fisica rispondenti alle necessità dell'equitazione (corpo leggero e snello, bacino largo, coscie piatte, inforcatura lunga) nonchè sufficiente cultura per potere disimpegnare il servizio di pattugliatori. Essi devono possibilmente essere anche nuotatori.

Per l'assegnazione delle reclute ai reggimenti lancieri i comandi di distretto non dovranno scendere al di sotto del limite di statura indicato, per tale specialità, nel n. 177 della circolare 245 *giornale militare* 1932.

Il peso delle reclute da assegnare ai reggimenti di cavalleria non deve superare i 65 kg., senza però che il peso vada a scapito della robustezza.

Nella quota di reclute che ogni distretto deve fornire ai reggimenti di cavalleria dovrà comprendere il 3 % di conduttori di autoveicoli; il 3 % di motociclisti ed il 5 % di altri elementi specializzati (operai meccanici). Detta percentuale di operai specializzati deve essere data al completo.

a) *Palafrenieri.* — Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Nella quota per gli squadroni palafrenieri della scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo sono comprese 63 reclute per lo squadrone d'istruzione per i corsi allievi ufficiali di cavalleria e 44 per lo squadrone d'istruzione per i corsi allievi sottufficiali di cavalleria. Inoltre vi sono anche comprese le reclute aventi i mestieri speciali indicati nelle tabelle.

b) *Squadroni di rimonta.* — Le reclute da assegnare agli squadroni di rimonta devono essere scelte fra quelle che, per la loro professione indicata nel modello *C* unito al foglio matricolare, possa presumersi abbiano la maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

Le quote per la cavalleria, palafrenieri e squadroni di rimonta, devono essere date al completo.

45. — *Artiglieria da campagna e a cavallo.*

Il numero degli analfabeti che potranno esservi assegnati non deve superare il 30 % della quota indicata nella tabella.

Le reclute da assegnare ai gruppi ippotrainati dei reggimenti di artiglieria da campagna e all'artiglieria a cavallo debbono avere requisiti analoghi a quelli prescritti per la cavalleria.

Le reclute da assegnare ai gruppi someggiati ed ai gruppi carrellati, devono essere dotate di notevole robustezza. Tali reclute devono essere segnalate dai distretti ai corpi interessati, mediante apposita indicazione sui ruolini di marcia.

La quota di operai stabilita dalle tabelle di assegnazione per i gruppi ippotrainati e per il reggimento artiglieria a cavallo dev'essere tratta dalle stesse reclute precettate per tali specialità.

Le quote per le specialità di artiglieria da campagna e a cavallo debbono essere date al completo.

46. — *Artiglieria pesante campale, pesante, da costa, contraerei e reggimento leggero.*

Tra le reclute da assegnare a dette specialità di artiglieria le reclute analfabete non dovranno, possibilmente, superare il 15 % delle quote di assegnazione.

Ai reggimenti di artiglieria pesante campale ed al reggimento misto della Sardegna, deve essere assegnata una parte di reclute (serventi) aventi requisiti di robustezza superiori.

Le reclute destinate invece quali conduttori di autoveicoli alle specialità fornite di automezzi devono avere la statura fissata per il servizio automobilistico e non già quella fissata per la specialità alla quale vengono assegnate.

Dovrà curarsi dai distretti militari, giusta l'indicazione della tabella, che una congrua aliquota di tali reclute automobilisti sia tratta con preferenza da reclute che abbiano frequentato le scuole di meccanica agraria e siano munite di patente per condurre macchine agricole o che dimostrino di aver frequentato con successo uno dei corsi di moto-aratura indetti dalle varie cattedre ambulanti d'agricoltura, o

dagli automobilisti di professione, e che una parte degli operai meccanici sia scelta dalle reclute provenienti da stabilimenti automobilisti e siderurgici.

Debbono aver la precedenza nell'assegnazione ai gruppi di artiglieria contraerei autocampali quelle reclute già predesignate dagli organi di leva per i detti gruppi, per aver appartenuto per due anni a reparti di artiglieria contraerei della milizia per la D.I.C.A.T. e per essere in possesso dell'apposito certificato di cui alla lettera *d)* del n. 16 della circolare 561 del *giornale militare* 1930.

Quelle di dette reclute, che non abbiano potuto far constare la loro qualità presso gli organi di leva, potranno esibire il certificato di cui sopra al comando del proprio distretto ed ottenere, se in possesso anche di tutti gli altri requisiti voluti, l'assegnazione ai gruppi contraerei.

Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota di automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria pesante campale e gruppi di artiglieria pesante forniti di trattrici.

La scelta di tali reclute agricoltori sia fatta con la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento di poter divenire buoni conduttori di automezzi.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei dovranno in complesso comprendere:

25 % di elettricisti ed aiuti;
15 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi meccanici;
15 % di studenti;
20 % di mestieri vari.

Le quote degli automobilisti per le varie specialità di artiglieria debbono essere date al completo. Nella quota stessa deve essere compreso qualche motorista per le officine reggimentali.

47. — *Compagnia artificieri.*

Le reclute da assegnarsi alla compagnia artificieri debbono essere scelte con ogni cura fra quelle che per intelligenza

e per attitudini professionali civili (operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta, pirotecnici, tubisti, elettricisti, aggiustatori meccanici) diano affidamento di comprendere e di ritenere in poco tempo le speciali nozioni che ad esse verranno impartite.

48. — *Genio.*

In considerazione delle particolari esigenze dei reparti del genio, occorre che le assegnazioni di reclute a tali reparti siano fatte con elementi veramente idonei ed in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, a taluni reparti del genio dovranno assegnarsi anche degli automobilisti e dei conducenti.

Le reclute automobilisti da assegnare ai reparti forniti di automezzi, dovranno avere i requisiti prescritti per il servizio automobilistico e non già quelli per le specialità cui vengono assegnate.

a) *Zappatori-minatori.*

Le reclute da assegnarsi agli zappatori-minatori devono comprendere:

20 % di terrazzieri;
15 % di muratori, cementisti e scalpellini;
15 % di minatori;
10 % di motoristi ed aiuti;
6 % di falegnami e carradori;
5 % di fabbri meccanici e aggiustatori;
5 % di elettricisti;
5 % di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri;
5 % di barcaioli;
4 % di tintori, decoratori e scenografi;
10 % di studenti e mestieri vari.

Inoltre devono anche essere assegnate agli zappatori-minatori tutte le reclute di professione pompiere.

b) *Teleferisti.*

Le reclute da assegnare ai teleferisti devono comprendere:

25 % di meccanici montatori;
8 % di meccanici, fabbri e aggiustatori;
20 % di motoristi e di conduttori di automezzi;
5 % di impalmatori;
4 % di telefonisti e guardafili;
30 % di manovali ed affini;
2 % di falegnami e carpentieri;
2 % di muratori;
4 % di studenti ed affini.

c) *Radiotelegrafisti e telegrafisti.*

Le quote per tali specialità debono essere date al completo.

Le reclute che abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radio-elettricisti-montatori di professione o apprendisti, quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, saranno tutte assegnate ai corpi e reparti sottoindicati, anche superando, eventualmente, per i battaglioni radiotelegrafisti ed i battaglioni telegrafisti (compagnia per la Sardegna), le aliquote di tale specialità. Si dovrà quindi evitare che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altri servizi.

Se la quota indicata nelle tabelle di assegnazione, non potesse essere coperta con gli elementi sopraindicati dovrà essere completata con motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolar modo dovrà essere curata la scelta del personale pei battaglioni e le compagnie radiotelegrafisti, avvertendo che ai battaglioni e alle compagnie suddette dovranno essere senz'altro assegnati tutti i giovani i quali comprovino di saper ricevere i segnali Morse ad udito o a zona.

Le aliquote per i telegrafisti potranno essere coperte, oltre che con i giovani predetti che risultassero eventualmente esuberanti per i reparti radiotelegrafisti, con stu-

denti di scuole medie, con telefonisti, centralinisti ed elettricisti.

Le reclute in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali e dalle competenti autorità militari hanno facoltà di chiedere di essere assegnati, compatibilmente con le esigenze organiche, ad un qualsiasi corpo o reparto cui debbano essere assegnate reclute radiotelegrafiste, e ciò anche se tal corpo o reparto sia stanziato nel luogo di residenza della famiglia.

A tale scopo le reclute in parola, nei termini indicati nel n. 29 del manifesto debbono farne domanda a mezzo del proprio distretto di leva al comando di corpo d'armata o di isola da cui dipende il corpo o reparto avente servizi radiotelegrafici, prescelto.

I detti comandi assegneranno le predette reclute nella seguente misura:

75 per ogni battaglione radio e 20 per la compagnia della Sardegna;

3 a ciascun reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria;

3 a ciascun battaglione alpini e carri armati;

8 a ciascun reggimento di artiglieria da campagna, pesante, pesante campale, a cavallo e misto;

5 a ciascun reggimento di artiglieria controaerei ed al reggimento di artiglieria leggero;

4 a ciascun gruppo di artiglieria da montagna e da costa.

Soddisfatte tali esigenze i comandi di corpo d'armata segnaleranno subito le esuberanze o deficienze al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il quale provvederà alla perequazione di dette reclute e alle conseguenti comunicazioni ai distretti.

d) *Fotoelettricisti.*

Le reclute da assegnare alle compagnie fotoelettricisti dei reggimenti genio dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;

25 % di motoristi ed aiuti;

25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % di mestieri vari.

e) *Idrici.*

I distretti che, giusta la tabella d'assegnazione, devono fornire reclute alla compagnia idrici del 5° reggimento genio dovranno comprendere nella quota fissata per tale compagnia reclute aventi i seguenti mestieri:

montatori meccanici per motori; montatori meccanici per pompe; montatori elettricisti; aggiustatori fabbri; aggiustatori elettricisti; fontanieri; tubisti, pompisti e lattonieri.

f) *Reggimenti minatori.*

Le reclute da assegnare ai reggimenti minatori devono comprendere:

35 % di minatori;
15 % di muratori, cementisti, scalpellini;
15 % di motoristi e conduttori di automezzi;
5 % di fabbri e aggiustatori meccanici
5 % di falegnami e carpentieri;
2 % di elettricisti;
5 % di tubisti, stagnini e lattonieri;
10 % di terrazzieri, manovali e stradini;
4 % di studenti ed affini;
4 % di mestieri vari.

g) *Pontieri.*

Le reclute di professione barcaioli di fiume devono essere assegnate ai pontieri, a preferenza di ogni altra arma e specialità (escluse le truppe da montagna e i radiotelegrafisti) indipendentemente dalla loro statura, purchè siano fisicamente idonee.

La quota per i pontieri deve essere data al completo.

Le reclute da assegnare al reggimento pontieri per ponti leggeri devono comprendere:

40 % di barcaioli, burchieri, pescatori, marinai, gondolieri, renaioli di fiume;
15 % di carpentieri di barche e calafati;
3 % di cordai;
6 % di falegnami, carradori e verniciatori;
10 % di meccanici, motoristi e fabbri fucinatori;
10 % di conduttori di autoveicoli;
3 % di elettricisti;
3 % di studenti e affini;
10 % di manovali, facchini e mestieri vari.;

Le reclute da assegnare al reggimento pontieri per ponti pesanti devono comprendere:

20 % di barcaioli, burchieri, pescatori, marinai, gondolieri, renaioli di fiume;
8 % di carpentieri di barche e calafati;
2 % di cordai;
6 % di falegnami, carradori e verniciatori;
8 % di motoristi, aiuti e macchinisti;
20 % di fabbri meccanici, aggiustatori, fucinatori e operai in ferro;
5 % di minatori, cementisti e scalpellini;
4 % di terrazzieri;
8 % di conduttori di autoveicoli;
2 % di elettricisti;
2 % di studenti e affini;
15 % di manovali, facchini e mestieri vari.

h) *Ferrovieri.*

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti;

delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite di certificato di conduttore di caldaie a vapore, di operai elettromeccanici, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine dieci reclute manovali in genere, conducenti, verniciatori, carradori, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, fatta la scelta, indicherà con la massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute segnalate, che non venissero accettate o prescelte dal reggimento, saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Alessandria e Torino segnaleranno, ognuno al suddetto reggimento due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento, meno quello di Torino che dovrà avviare dette reclute al battaglione di Castelmaggiore.

Le reclute, all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo, dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

i) *Aerostieri.*

Nella quota di reclute da assegnare agli aerostieri dovranno essere compresi: gassisti, aerologisti, motoristi, vericellisti, meccanici, cordai, sarti, elettricisti, cestai, falegnami, studenti, impiegati e mestieri vari.

l) *Fotografi.*

Nella quota di reclute da assegnare alla compagnia fotografi dovranno essere compresi: fotografi, meccanici ottici, falegnami ebanisti, disegnatori, calligrafi, studenti, impiegati, conduttori di autoveicoli e mestieri vari.

m) *Reclute per colombaie militari.*

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della federazione colombofila italiana, che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere segnalate telegraficamente a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva), il quale provvederà per la loro assegnazione.

49. — *Servizio automobilistico.*

Tutte le reclute da assegnarsi ai servizi automobilistici dovranno saper leggere e scrivere.

Dovranno essere assegnate al servizio:

a) tutte le reclute in possesso della patente civile di 3° grado per la condotta di automezzi;

b) tutte le reclute in possesso della patente civile per la condotta di motocicli e motocarrozzette;

c) le reclute che hanno sostenuto l'apposito esperimento presso un ente militare motorizzato e che sono state dichiarate idonee e munite dell'apposito certificato che dovranno esibire.

Nella quota assegnata al 6° centro automobilistico sono comprese 13 reclute per la locale officina automobilistica.

Nella quota assegnata all'8° centro automobilistico sono comprese quattro reclute che, dopo il periodo di istruzione, devono essere avviate al gruppo chimico militare.

I **distretti di Cagliari, Oristano e Sassari**, che dovranno fornire rispettivamente reclute ai centri automobilistici 7°, 8° e 10°, in mancanza di reclute provviste di tutti i requisiti di cui sopra, assegneranno a detti centri reclute munite di patente civile di 1° e 2° grado, oppure almeno in grado di conseguire la patente militare.

Le quote possibilmente dovranno essere date per intero.

Inoltre dovranno essere assegnati gli operai specializzati indicati nelle tabelle e qualche muratore e falegname.

Le reclute in possesso dei requisiti automobilistici (patenti di 1° e 2° grado) che per qualsiasi motivo non si fossero presentate all'esperimento di cui sopra (escluse quindi quelle dichiarate *non idonee*) e quelle dichiarate idonee allo stesso

esperimento che eventualmente risultassero esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere assegnate a corpi non provvisti di automezzi, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva).

Tutte le reclute che, dopo la loro incorporazione in un reparto non fornito di automezzi, escluse le truppe alpine, (alpini e artiglieria da montagna) ed i radiotelegrafisti, dimostrino di possedere il certificato di idoneità a condurre automezzi e che non siano già state dichiarate non idonee all'esperimento presso un ente motorizzato, saranno dai comandi di corpo segnalate al competente comando di corpo d'armata, il quale provvederà a trasferire le reclute stesse ad un corpo della propria giurisdizione fornito di automezzi, previo esperimento di idoneità.

50. — *Carri armati.*

Le reclute non automobilisti da destinarsi ai battaglioni carri armati dovranno avere i requisiti della fanteria di linea: invece le reclute automobilisti da destinarsi ai battaglioni stessi dovranno essere scelte, con preferenza, tra le reclute che abbiano frequentate le scuole di meccanica agraria e munite di patente per condurre macchine agricole analogamente a quanto è stato stabilito per le specialità di artiglieria fornite di automezzi ovvero debbono avere i requisiti per il servizio automobilistico. A preferenza saranno scelte coloro che posseggano i migliori titoli professionali.

Anche per questa specialità, un'aliquota degli operai meccanici da assegnarvi dovrà essere tratta da reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgci.

51. — *Aeronautica.*

All'aeronautica saranno assegnate reclute che comprovino di avere appartenuto alle industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e di dirigibili, montatori di aeroplano e di dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno, o che esercitino gli altri mestieri indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo, saranno assegnate quelle reclute che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano fornite di sufficiente robustezza fisica, avvertendo che esse non dovranno, almeno per la massima parte, essere analfabete.

Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'aeronautica, dovrà essere data la preferenza a coloro che chiedano di prestare servizio in tale arma.

Le reclute che hanno frequentato i corsi di specializzazione preaeronautica dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella, computandole nella quota da fornire. Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare il numero delle reclute da adibire ai servizi vari in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I comandi di distretto dovranno evitare che all'aeronautica siano assegnate reclute qualificate di cattivi precedenti.

Le reclute da destinarsi all'aeronautica debbono essere tutte con ferma ordinaria e suddivise — come risulta dalle tabelle di assegnazione — in due scaglioni: il 1° da formarsi nella chiamata del 1° marzo p. v, ed il 2° da chiamarsi il 1° novembre p. v. Nel 1° scaglione dovrà essere data la precedenza alle reclute predesignate per l'arma fino a raggiungere la quota stabilita nelle tabelle.

Le reclute per l'aeronautica saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di destinazione nello stesso giorno o in quello successivo alla loro presentazione.

Qualora il numero delle reclute con ferma ordinaria predesignate per l'aeronautica sia superiore a quello stabilito dalla tabella per il 1° scaglione, le reclute eccedenti, secondo l'ordine della rispettiva classe di arruolamento (a partire cioè dalla classe 1912 e risalendo alle classi anteriori), e, fra quelle arruolate con la stessa classe, secondo l'ordine di età, a partire dalle più anziane, non dovranno essere precettate per l'assegnazione alle altre armi e specialità, ma dovranno essere per ora lasciate in congedo per essere precettate a suo tempo per concorrere alla formazione nel 2° scaglione della R. aeronautica, entro però i limiti della quota per esso fissata aumentata del 15 % per le eventuali perdite.

Qualora il numero delle reclute a ferma ordinaria predesignate per l'aeronautica non ecceda la quota del 1° scaglione, ovvero le reclute eccedenti non siano sufficienti per coprire la quota di reclute del 2° scaglione, i distretti, per la formazione od il completamento di tale quota, dovranno fin d'ora accantonare per il 2° scaglione il necessario numero di reclute pari al 15 % in più della quota stabilita dalle tabelle per questo 2° scaglione, aventi i requisiti voluti — seguendo lo stesso ordine indicato nel comma precedente — e quindi non precetteranno tali reclute per la chiamata del 1° marzo p. v. ma le lascieranno in congedo provvisorio per essere precettate a suo tempo.

Le reclute del 2° scaglione dovranno però essere avvertite per lettera che verranno precettate a suo tempo per raggiungere, se dichiarate idonee, i centri di assegnazione aeronautica il 1° novembre p. v. Questo ministero si riserva di indicare i centri di avviamento delle reclute del 2° scaglione.

I mod. 106 (già 59) delle reclute dovranno essere inviati, con la maggiore sollecitudine, dai distretti, ai comandi dei centri delle zone aeree territoriali, alle quali le reclute stesse vengono assegnate.

Ad ovviare l'inconveniente altra volta verificatosi del ritardato invio ai vari centri aeronautici degli estratti matricolari delle reclute già appartenenti alla R. marina e trasferite poscia alla R. aeronautica, questo ministero richiama i comandi di distretto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel n. 4 della circolare 130 *giornale militare* 1925.

I comandi di distretto militare aderiranno alle richieste nominative che verranno ad essi dirette dal ministero dell'aeronautica per l'assegnazione di reclute a detta arma, fino al giorno precedente a quello stabilito per la presentazione delle reclute, sempre, beninteso, entro i limiti della quota e purchè le reclute abbiano i voluti requisiti.

Le richieste fatte dal ministero predetto o da enti aeronautici dopo il termine suindicato, dovranno essere segnalate a questo ministero.

52. — *Scuole.*

I distretti che dovranno fornire reclute per la scuola di guerra, comprenderanno nella quota almeno sette elementi

idonei a ricoprire le mansioni di dattilografo, scritturale, telefonista, ecc.

Alla scuola centrale di educazione fisica dovranno, possibilmente, essere date al completo le quote indicate nella tabella.

Le reclute da assegnare alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno ed al gruppo specialisti di Bracciano, dovranno essere tratte da elementi scelti e, nei limiti del possibile, col 25 % della quota formato da studenti di scuole medie ed altro 25 % con reclute che abbiano ultimata la 5ª classe elementare.

Alla detta scuola di tiro dovranno essere assegnate nella quota gli automobilisti ed i fotoelettricisti (motoristi ed aiuti, elettricisti ed aiuti) indicati nella tabella.

Per la scuola di tiro stessa i distretti procureranno di comprendere nella quota un cameriere, un cuoco ed un disegnatore.

Nella quota assegnata alla scuola centrale di fanteria in Civitavecchia sono comprese 74 reclute per la sezione cannoni da 65/17. Tali reclute, che debbono avere i requisiti per l'artiglieria someggiata, dovranno essere assegnate, dai distretti che debbono fornirle, nel numero indicato per ciascuno di essi nella tabella e dovranno dai distretti stessi essere segnalate in tempo, nominativamente, al comando della scuola.

Per la scuola stessa i distretti procureranno di comprendere nella quota 1 cameriere, 1 cuoco, 1 sellaio, 1 dattilografo, o scritturale o studente, e qualche musicante.

Alla scuola centrale di artiglieria come operai vari indicati nella tabella i comandi di distretto assegneranno 1 meccanico, 1 disegnatore, 1 rilegatore di libri, 1 fotografo, 1 cuoco ed 1 cameriere. Alla scuola medesima dovranno essere assegnate 130 reclute aventi i requisiti richiesti per l'artiglieria someggiata.

Nella quota della scuola centrale del genio dovrà essere compresa una congrua aliquota di reclute che, per il mestiere precedentemente esercitato, diano affidamento di poter essere impiegate come motoristi, tintori, operai in chimica, pittori scenografi, retainoli, canestrai, operai in trucioli e cordai.

Nella quota assegnata a ciascuna delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, è compresa un'ali-

quota di reclute per il servizio di attendente degli ufficiali delle scuole stesse.

Per l'assegnazione delle reclute da destinarsi alla scuola centrale del genio, al gruppo specialisti (Bracciano) della scuola di tiro di artiglieria, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla R. accademia di fanteria e cavalleria, i distretti che devono fornire reclute procureranno di dare al completo le specialità indicate nella tabella.

Le reclute da assegnare alla R. accademia ed alla scuola di applicazione di artiglieria e genio dovranno essere avviate al comando della scuola di applicazione, al quale saranno anche trasmessi, dagli enti interessati, i vari documenti relativi.

Nella quota di reclute che i distretti debbono fornire alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, alla scuola allievi ufficiali di complemento in Spoleto, alla scuola allievi sottufficiali di Rieti, debbono essere compresi alcuni operai in legno, in ferro, qualche disegnatore e dattilografo. Inoltre per la scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto e per quella allievi sottufficiali di Rieti i distretti vi comprenderanno qualche elettricista armaiuolo e motorista.

Inoltre, per le prime tre scuole indicate nel precedente comma, nella quota stessa dovranno essere compresi almeno due studenti o impiegati, qualche dattilografo, disegnatore, barbiere, falegname ed affini (ebanisti, carradori e tornitori), meccanici ed affini (fabbri, forgiatori, fresatori), aggiustatori, motoristi, tornitori, tubisti, lattonieri, scapellini, calzolai e sarti.

Si avverte che le reclute da assegnare alla scuola centrale di educazione fisica, alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, a tutte le scuole allievi ufficiali e sottufficiali saranno inviate a determinati reggimenti, come è indicato nelle tabelle, per ricevere la prima istruzione e perciò i comandanti di distretto dovranno fare le opportune comunicazioni come è indicato nel successivo n. 56.

Le quote per le scuole dovranno essere date al completo.

53. — *Sanità.*

Le quote di specialisti indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo. Le reclute stesse dovranno essere a ferma ordinaria e saranno scelte con ogni cura, specialmente per quanto riguarda i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti montatori, gli aiutanti radiologi e gli odontotecnici.

Pel servizio di portaferiti, saranno scelti i braccianti, i contadini e simili, e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

I chierici non ancora ordinati in sacris, che non possono ottenere la continuazione del ritardo del servizio per avere oltrepassato alla data di chiamata il 26° anno di età, dovranno essere assegnati alle compagnie di sanità.

Alla 7ª compagnia di sanità sono state assegnate 70 reclute in più della propria quota — fra le quali un disegnatore ed un rilegatore di libri — che dovranno, a suo tempo, essere destinate alla scuola di applicazione di sanità militare.

54. — ***Sussistenza.***

Analogamente a quanto è stato praticato in passato, i comandi dei distretti, per accertare in caso di dubbio la capacità professionale delle reclute da assegnare alla sussistenza (fornai, panettieri, mugnai e macellai) potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

Oltre gli elementi tecnici indicati nella tabella di assegnazione, i distretti assegneranno alle compagnie di sussistenza qualche motorista, tornitore e lattoniere. Le reclute dovranno essere a ferma ordinaria.

55. — *Centro chimico militare.*

I distretti che, giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire reclute per il centro chimico, dovranno destinarvi, oltre gli operai indicati nella tabella, studenti di chimica in istituti superiori e reclute provenienti dalla scuola chimica tintoria di Prato.

I distretti che non devono fornire reclute al gruppo chimico, segnaleranno a questo ministero (direzione generale

leva, sottufficiali e truppa - divisione leva) quelle che risultassero nelle condizioni suindicate.

Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al centro chimico, i comandi dei distretti militari daranno la preferenza a quelle provenienti da scuole di chimica tintoria o professionali in genere o che abbiano lavorato in stabilimenti chimici, in fabbriche di gomma, stabilimenti farmaceutici, fabbriche di esplosivi o stabilimenti pirotecnici.

Cureranno inoltre che vi sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si avverte che le quote indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo e che le reclute da assegnare dovranno essere tutte *di robusta costituzione e di apparato respiratorio sano.*

56. — *Riparti distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi ai riparti distrettuali dovranno essere di buoni precedenti.

Le quote debbono essere formate con reclute esclusivamente a ferma ordinaria, avvertendo che i 3/4 dell'intera quota che ogni riparto deve ricevere, dovrà, come per il passato, essere particolarmente idoneo a mansioni d'ufficio.

Su tale avvertenza si richiama in special modo l'attenzione dei distretti.

Le reclute assegnate ai riparti distrettuali come scritturali non dovranno essere per nessun motivo distolte dal loro impiego, nè adibite ad altri impieghi nel distretto stesso.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori e qualche telefonista.

Ai distretti di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Napoli, Aversa, Benevento, è stata fatta, oltre alla propria quota, una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno; ai distretti di Avellino e Reggio Calabria di 25 reclute ciascuno.

Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più della propria quota che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare ai reparti distrettuali debbono, in

quanto possibile, essere date al completo, e che la scelta delle reclute deve essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Si avverte peraltro che nelle quote assegnate ai reparti distrettuali sono compresi gli attendenti per gli ufficiali, ma chè in alcun modo potranno essere destinate quali attendenti le reclute idonee ai lavori di ufficio.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, le reclute per i reparti distrettuali saranno avviate a determinati reggimenti e distaccamenti di fanteria per ricevere la prima istruzione; e pertanto i singoli comandi di distretto per tali reclute comunicheranno con elenco ai singoli corpi i nomi delle reclute stesse che, ricevuta la prima istruzione, dovranno poi essere avviate ai rispettivi riparti distrettuali. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai comandi dei distretti ai quali dette reclute saranno a suo tempo destinate.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute a riparti distrettuali, i quali abbiano sede in capoluoghi di provincia, segnalerà nominativamente al comando del distretto ricevente due reclute provviste d'un titolo di studio di scuola media inferiore, perchè possano essere adibite come scritturali presso l'ufficio di leva avente sede nel capoluogo della provincia stessa.

I comandi dei distretti aventi sede nei capoluoghi di provincia, fra tutte le reclute ad essi segnalate nel modo suindicato dai rispettivi comandi dei distretti di reclutamento, ne sceglieranno cinque per gli uffici di leva che hanno per organico 3 o 4 commissari di leva e 3 per tutti gli altri uffici di leva, sia che risiedano nella stessa sede del distretto sia che risiedano in sede diversa. Dette reclute debbono essere prescelte tra quelle aventi i maggiori titoli di studio, e destinate all'ufficio leva, dopo che avranno compiuta la prima istruzione presso i corpi ove sono state inviate.

Le altre reclute segnalate dovranno essere tenute a disposizione dei detti uffici di leva, perchè con esse si possa provvedere alle sostituzioni che eventualmente si dovessero effettuare dopo la prima assegnazione.

I comandi dei distretti militari di Verona, Mantova, Vicenza, Trento, Milano, Padova, Treviso, Venezia e Bologna

sceglieranno, tra le reclute da fornire a riparti distrettuali, ciascuno un dattilografo e quelli di Rovigo, Sacile, Ferrara, Ravenna e Forlì ciascuno uno scritturale; e dopo che le reclute stesse avranno compiuta la prima istruzione, le metteranno a disposizione del commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra.

57. — *Operai.*

Le reclute da assegnarsi quali operai ai vari corpi dovranno dai distretti essere segnalate in tempo, nominativamente, ai corpi interessati.

Le reclute le quali, pur avendone i requisiti, non otterranno l'assegnazione quali armaiuoli, conduttori di caldaie a vapore, elettricisti, meccanici di fino e motoristi, perchè esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di tali operai, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva).

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere pure avendone i requisiti, dovrà dai comandi di distretto essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata ed al comando militare della Sicilia e al comando militare della Sardegna nei cui territori hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state assegnate, mediante l'invio, un mese depo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al seguente modulo:

Numero di matricola	Casato e Nome	Arte o mestiere esercitato	Corpo cui furono assegnate e sede		*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colon

na « annotazioni » gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino qualificabili di cattivi precedenti.

Trasporti delle reclute.

58. — I trasporti ferroviari e marittimi per l'avviamento delle reclute ai corpi di destinazione si effettueranno con le modalità che saranno indicate con apposita circolare dal comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti.

I viaggi delle reclute dai comuni di residenza alle sedi dei distretti e da questi ai corpi di assegnazione, saranno effettuati con pagamento differito in c/c dietro presentazione delle richieste modello *B* color rosa che saranno distribuite ai comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei CC. RR. Tale sistema di pagamento, oltre che per tutte le linee delle ferrovie dello Stato, varrà anche per quelle ferrovie secondarie, tranvie extra-urbane e linee di navigazione che saranno elencate nella circolare di cui sopra dal comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti.

Invece i viaggi dai distretti o dai corpi ai comuni di residenza delle reclute comunque non incorporate, dovranno effettuarsi a pagamento diretto con l'uso di richieste modello *B* color verde, il cui importo sarà pagato per cura dei distretti stessi e fatto gravare sull'apposito capitolo 21 del bilancio.

L'uso delle richieste modello *B* color rosa dovrà essere limitato al solo periodo di trenta giorni e precisamente dal 28 febbraio al 29 marzo c. a. incluso. Trascorso tale periodo di tempo i viaggi che le reclute ritardatarie dovessero compiere per recarsi dai comuni ai distretti e dai distretti ai corpi, dovranno effettuarsi con l'uso delle richieste modello *B* color verde.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

59. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 paragrafo 1, della circolare 460 del *giornale*

militare 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918), per tutta la durata del servizio con la riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

60. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta, un adeguato numero di ottimi scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Però, per quanto riguarda gli ufficiali, la scelta di quelli da comandare temporaneamente presso i distretti non dovrà cadere su quelli di complemento, o di nuova nomina, e gli ufficiali in S.P.E. dovranno essere comandati a tale servizio nel numero minimo indispensabile.

Distribuzione da farsi alle reclute presso i distretti.

61. — Alle reclute del Regio esercito, qualunque sia la località di destinazione, saranno distribuiti dai distretti i seguenti oggetti di corredo:

— immediatamente il farsetto a maglia (o maglione per i bersaglieri) da far indossare subito;
— il bracciale di riconoscimento;
— la borraccia per armi a piedi o per armi a cavallo, secondo l'assegnazione delle reclute ai corpi;
— la borsa a zaino per truppe a piedi, o per truppe celeri, pure secondo l'assegnazione delle reclute;
— un asciugatoio;
— la gavetta;
— la posata;
— la coperta da campo.

Alle reclute della R. aeronautica dovranno distribuirsi il farsetto a maglia, il bracciale di riconoscimento, la gavetta, la posata e la coperta da campo. Le coperte da campo saranno tratte, preferibilmente, da quelle di colori diversi ed

i farsetti da quelli di classe. I distretti interessati, a distribuzioni effettuate, invieranno al ministero dell'aeronautica un elenco degli oggetti (eccettuato il bracciale) distribuiti alle reclute, distinte per scaglioni, coll'indicazione del prezzo di estimo di ciascun oggetto, e, per le coperte ed i farsetti, del loro stato d'uso.

I distretti provvederanno a distribuire il caffè ed il rancio caldo alle reclute prima di iniziare il viaggio, a seconda dell'ora della partenza dei treni.

Alle reclute che, avuto riguardo all'ora di partenza ed alla durata del percorso da compiere per raggiungere il corpo, debbano, durante il viaggio consumare un solo pasto, saranno distribuiti pane e mezza scatoletta di carne in conserva. Per la distribuzione di dette scatolette dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle di più remota fabbricazione.

Alle reclute invece che dovranno consumare durante il viaggio più di un pasto, saranno distribuiti *giornalmente,* nelle stazioni di transito, due ranci caldi di carne in brodo ed una razione di caffè caldo (quando non abbiano ricevuto quest'ultimo prima della partenza in quello stesso giorno).

Il pane sarà distribuito, prima della partenza, per la prima giornata di viaggio, dal distretto; per le altre giornate sarà invece distribuito dalle stazioni di vettovagliamento.

Le modalità inerenti alla distribuzione di viveri caldi alle stazioni di transito saranno stabilite con successive comunicazioni.

Sull'indennità di soggiorno spettante alle reclute sarà addebitato l'importo dei viveri distribuiti, in base ai seguenti prezzi:

pane - per razione di gr. 700	L.	0,95
scatolette di carne in conserva ciascuna . .	»	2,15
razioni di caffè e zucchero	»	0,35
rancio di carne in brodo - per razione	»	0,95

Lo stesso trattamento dovrà essere fatto alle reclute della R. aeronautica.

62. — All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale mod. 14 (già 15), i quali salvo lievi modificazioni, sono conformi all'allegato n. 2

alla circolare 140 *giornale militare* 1925, e saranno chiesti secondo il rispettivo fabbisogno, dai comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta.

I comandanti dei distretti cureranno che tale importante documento sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuite e delle indennità pagate.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

63. — Le reclute residenti nel comune dove ha sede il distretto hanno diritto all'indennità di soggiorno nella misura stabilita nel numero 10 del manifesto allegato 1.

Le reclute che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute). *Perdono però l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato,* salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

In ogni caso, alle reclute che pernottino nei locali dell'amministrazione, che fruiscano cioè di alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto.

Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui alla circolare 485 *giornale militare* 1932 che regola l'amministrazione delle reclute, avendo inoltre presente che per il viaggio di andata ai distretti e per il viaggio di ritorno ai corpi i militari comandati ai distretti per i lavori inerenti alla chiamata alle armi vanno considerati in servizio isolato, e le spese di indennità di viaggio sono conteggiate sul capitolo « indennità eventuali » dai corpi cui appartengono per il viaggio di andata, dai distretti per il viaggio di ritorno.

Sullo stesso capitolo i distretti conteggiano anche le spese per il viaggio delle reclute dai distretti stessi ai corpi.

Norme speciali per i corpi.

64. — Occorre curare la scrupolosa osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 615 del 1921 circa la raccolta, il completamento e la trascrizione sui fogli matricolari

dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Domande inammissibili.

65. — I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al ministero istanze per ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti, ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

66. — Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa, div. leva) il rendiconto mod. 23 (già 25) delle assegnazioni fatte. Gli stampati per tale rendiconto dovranno essere richiesti al reclusorio militare di Gaeta (ristampa 1930).

In detto rendiconto devono essere dimostrate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Nello specchio B i predetti comandi divideranno la seconda colonna (quota effettivamente assegnata) in tre distinte: nella prima dovranno indicare le reclute con ferma ordinaria, nella seconda quelle destinate, a senso del n. 1 lett. *B* del manifesto, a prestare 12 mesi di servizio e nella terza quelle destinate a prestare 6 mesi di servizio.

Nella pagina delle annotazioni dello specchio B, *gli incorporati dovranno essere raggruppati e dimostrati per anno di nascita.*

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno sul mod. 23 (già 25) essere dimostrate a parte nella detta pagina delle annotazioni ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'esercito e non dovranno esservi comprese quelle da destinare, a suo tempo, al 2° scaglione.

Nella stessa pagina delle annotazioni dovrà essere indicato il numero delle cartoline precetto spedite agli uffici postali.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardare l'invio oltre la data sopra indicata.

Relazione sulla chiamata.

67. — I comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia ed il comando militare della Sardegna trasmetteranno al ministero entro il 30 aprile 1933 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite, in estratto, cinque copie ad ogni distretto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Secondo gli ordini emanati dal ministero della guerra, questo comando prescrive quanto segue:

Reclute chiamate alle armi.

1. *Sono chiamate alle armi* le reclute nate nel 1912 ed arruolate con la classe 1912 idonee ad incondizionato servizio:

A) *con ferma ordinaria* comprese quelle assegnate a tale ferma perchè, pur avendo titolo a ferma di 1° grado, mancano del requisito dell'istruzione premilitare;

B) *con ferma minore di 2° grado* per i titoli di cui ai nn. 8 incluso a 15 incluso dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 3 (o per i titoli di cui ai nn. dal 7 al 13 dell'art. 87 del Testo Unico sul reclutamento 8 settembre 1932). Queste reclute presteranno servizio di 12 mesi, eccetto quelle del n. 8 nate nel primo trimestre, le quali presteranno servizio di 6 mesi;

C) ascritte alla ferma minore di 2° grado perchè, pur avendo titolo alla ferma di 3° grado, mancano del requisito dell'istruzione premilitare. Queste reclute e quelle del n. 8 di cui alla precedente lettera *B*) nate nel primo trimestre presteranno servizio di sei mesi.

2. *Sono pure chiamate alle armi* le reclute idonee ad incondizionato servizio:

a) nate in anni precedenti, arruolate con la classe 1912 le quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) del precedente n. 1;

b) sottoposte a chiamate alle armi negli anni decorsi e che furono ammesse al rinvio o al ritardo, del servizio, per le quali sia venuto a cessare il titolo al ritardo, o al rinvio, o che non facciano domanda di continuare a fruire di dette agevolazioni;

c) arruolate con classi precedenti a quella del 1912 e che furono comunque rimandate alla presente chiamata nonchè quelle che siano state ammesse all'abrogata ferma riducibile per qualsiasi titolo oppure abbiano avuto solo riconosciuto il titolo a detta ferma o a ferma minima;

d) i militari chiamati precedentemente alle armi e lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi per fatto di leva, se questi sia stato già congedato o debba eventualmente congedarsi prima del termine della presente chiamata;

e) i giovani nelle condizioni di cui al presente numero ed al precedente che, trovandosi all'estero, non abbiano diritto alla dispensa dal presentarsi alle armi, o non intendano avvalersene.

3. Non dovranno rispondere alla presente chiamata, perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede, reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre il termine fissato al n. 29 del presente manifesto.

4. Non sono per ora chiamate alle armi:

a) le reclute assegnate alla ferma minore di 3° grado per i titoli di cui all'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, od 86 del nuovo T. U. delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332, nonchè quelle ammesse all'ora soppressa ferma minima, di cui all'art. 83 dell'abrogato testo unico 5 agosto 1927, n. 1437;

b) le reclute di qualsiasi ferma che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvato con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401;

c) le reclute a ferma ordinaria che, giusta comunicazione che riceveranno dai rispettivi distretti di leva, dovranno essere assegnate al 2° scaglione della R. aeronautica;

d) le reclute assegnate a ferma minore di 1° grado comprese quelle che sono state ascritte a tale ferma perchè, pur possedendo uno dei titoli a ferma minore di 2° grado di cui all'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 3 od 87 del nuovo T. U., mancano del requisito dell'istruzione premilitare;

e) le reclute assegnate a ferma minore di 2° grado per i titoli da 1 a 7 compreso, di cui all'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

Le reclute di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente n. 4 saranno chiamate nell'autunno p. v.

5. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella milizia portuaria, stradale e forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

6. — Le reclute di cui al n. 1 ed al n. 2, la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna) saranno rinviate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva uguale o inferiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna) debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per le reclute dei distretti della Sardegna).

Presentazione delle reclute.

7. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si inizierà il giorno 1° marzo 1933 - Anno XI

I giovani inscritti nelle liste di leva delle colonie arruolati dai consigli e commissioni mobili di leva dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, dovranno presentarsi all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Quelli di detti giovani che si trovino nel Regno possono presentarsi al distretto di loro dimora o viciniore per compiere il loro servizio di leva nel Regno.

I giovani inscritti nelle liste di leva del Regno, arruolati dagli organi di leva territoriali che si trovino in dette colonie o nelle isole Egee, potranno invece presentarsi anzichè al distretto di appartenenza, al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore per compiere il loro servizio in colonia o nelle dette isole.

Le reclute comprese nella lettera *e*) del precedente n. 2 dovranno presentarsi alle armi non oltre il 1° settembre 1933 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 1° giugno 1933 se si trovano in altri paesi esteri.

8. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto o a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non avessero ricevuto la cartolina-precetto o la ricevessero in ritardo, si dovranno presentare nei giorni indicati nello specchio che fa seguito a questo manifesto, la cui pubblicazione vale, per esse, come precetto personale.

9. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

10. — Alle reclute è dovuta una indennità di lire 7,05 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 5,65 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

11. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 121, 122 e 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con il R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, possono essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio alle armi per ragioni di studi alla primavera 1934, a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono altresì essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio militare coloro che si trovano nelle condizioni previste:

a) dall'art. 140 del citato testo unico (allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane, o in istituti cattolici italiani all'estero per compiervi gli studi per le missioni);

b) dall'art. 3 del concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede (studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi);

c) dagli articoli 9 e 29 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289 studenti delle scuole teologiche, riconosciute dello Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute);

Il ritardo del servizio per le ragioni di cui al presente numero non può, in ogni caso, essere concesso a coloro che al 1° marzo 1933 abbiano già compiuto il 26° anno di età, con l'avvertenza inoltre che agli studenti di cui all'art. 123 del testo unico succitato il ritardo non può essere concesso per più di due anni consecutivi.

12. — L'iscrizione al primo periodo preliminare di istruzione dei corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari iscritti alla milizia universitaria, non dà, di per sè sola, titolo a ritardare la prestazione degli obblighi coscrizionali.

Gli iscritti a tale primo periodo preliminare di istruzione debbono, quindi, per essere esonerati dal rispondere alla chiamata, far domanda di ammissione al ritardo del servizio militare, per ragioni di studio, con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

13. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1934 — qualora non abbiano già goduto di tale rinvio, per due anni consecutivi — coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 125 del testo unico 8 settembre 1932 (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, ovvero allievi di ultimo corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

14. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1934 sono quelli compresi negli elenchi indicati nella « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930, con le varianti comunicate ai distretti militari e delle quali gli interessati potranno aver notizia rivolgendosi a questo comando.

15. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 11, 12, 13 e 14 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori, e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

16. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1934 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'assegnazione alla ferma minore di 3º grado e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo.

17. — Ai termini dell'art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, nella guardia di finanza e nelle legioni libiche della M.V.S.N., nella milizia portuaria, stradale e forestale e negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

18. — Per conseguire il ritardo nella prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1934 dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 14.

19. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

20. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Certificati o diplomi di assistenti edili e corsi per radiotelegrafisti del R. esercito.

21. — Le reclute in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dalle Regie scuole ed istituti industriali o dalle competenti autorità militari, hanno facoltà di chiedere, nei termini di cui al n. 29, di essere assegnate ad un qualsiasi dei corpi o reparti aventi servizi radiotelegrafici, e ciò anche se tale corpo o reparto sia stanziato nel luogo di residenza della famiglia.

L'accoglimento di tali domande è subordinato alle esigenze organiche da valutarsi *insindacabilmente* dall'autorità militare.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-minatori, teleferisti e ai reggimenti minatori con facoltà di scegliere la sede preferita, alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto del voto riportato nell'esame di diploma. Deve, però, in ogni caso, eccettuarsi la sede di residenza della famiglia.

Denuncia dei titoli di studio.

22. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento, innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denuncia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denuncia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denuncia obbligatoria sono: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico; diploma di maturità artistica; diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale; licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno; diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato; iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924; licenza di un R. istituto nautico; titoli di studio superiori ai precedenti.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

23. — I giovani, che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di Modena e di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento o di avere la possibilità di ottenere i titoli medesimi negli esami della sessione estiva o autunnale del corrente anno.

Corsi allievi ufficiali di complemento e corsi allievi sottufficiali.

24. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente numero 22, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono munite.

Saranno del pari lasciate in congedo provvisorio fino al 31 ottobre p. v. le reclute, le quali dalle denuncie pervenute ai comandi di distretto risultino in possesso del titolo di studio che fa obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, anche se non abbiano prodotto tale titolo al proprio distretto.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo alla frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi, ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in congedo provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè ne facciano domanda al distretto di leva in carta bollata da L. 3, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

25. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

26. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano chiesto l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali da iniziarsi il 15 marzo del corrente anno, saranno lasciate in congedo provvisorio. Quelle che saranno poi ammesse al corso stesso, dovranno presentarsi a questo distretto sotto la data che verrà loro indicata con apposita comunicazione per essere avviate a frequentare detto corso.

Quelle invece che non vi saranno ammesse e che non chiedano di assumere servizio con ferma di due anni verranno precettate a presentarsi immediatamente alle armi.

Arruolamenti speciali.

27. Le reclute che aspirano ad assumere servizio nel R. esercito con ferma di due anni dovranno farne domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi. Esse saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda, ma in ogni caso non oltre il 4 aprile 1933. All'uopo gli interessati dovranno dichiarare al distretto, possibilmente prima della presentazione alle armi, di aver presentato la suddetta domanda, indicando l'ente cui l'hanno presentata.

Incorporazioni anticipate.

28. Le reclute di professione musicanti bandisti, che siano vincolate alla ferma di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche, facendo pervenire al proprio distretto di leva, non oltre il 25 febbraio 1933-XI, domanda in carta semplice corredata di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

29. — Tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto debbono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro il giorno 25 febbraio 1933. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere egualmente fatta giungere al comando del distretto salvo a completarne al più presto la documentazione.

Non verranno prese in considerazione le domande prodotte oltre tale termine.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi fino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 20 marzo 1933 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo comando entro il giorno 22 marzo 1933.

30. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'esercito, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al consiglio o alla commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio, e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno

della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto.

Gli automobilisti che desiderino assegnazione come automobilisti e che non abbiano sostenuto presso gli enti militari competenti, nel periodo 15 dicembre 1932-31 gennaio 1933, l'esame teorico-pratico, dovranno far pervenire al comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del Regio Automobil Club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo, per professione o per sport.

Per l'assegnazione al servizio automobilistico sarà data la preferenza a coloro che abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame teorico-pratico sopraindicato.

Sanzioni contro gli inadempienti.

31. Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte presentare subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 173 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932, n. 1332).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere vêrso la Patria.

. . . . . 15 febbraio 1933 - Anno XI

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO 2.

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non hanno ricevuta la cartolina-precetto.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto
Dalla lettera A alla lettera	.....	.....
Dalla lettera... alla lettera	.....	.....

Addì . . . febbraio 1933 - Anno XI

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

PREZZO L. 2 —

(5100485) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª 1933 – ANNO XI 17 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 83 – **22 settembre 1932** – Anno X — COLONIE. — R. decreto n. 1415. – Varianti all'ordinamento delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. . . . . *Pag.* 329

» 84 – **20 ottobre 1932** – Anno X — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1960. – Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica . . . . . » 335

» 85 – **1° dicembre 1932** – Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1926, col quale la « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti » viene devoluta, in seguito allo scioglimento del 1° reggimento genio radiotelegrafisti a cui favore era destinata, a favore dei soldati della specialità radiotelegrafisti del genio . . . . . » 341

PARTE SECONDA

N. 86 – **20 gennaio 1933** – Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a 3 posti nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, di cui uno per chimico aggiunto e due per fisico aggiunto, e a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare. . . . . *Pag.* 345

N. **87 - 23 gennaio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 14 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . *Pag.* 355

» **88 — 25 gennaio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1933. . . . . » 358

» **89 - 16 febbraio 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. . » 359

» **90 - 16 febbraio 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento sciistico. . . . . » 360

» **91 - 16 febbraio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti al « Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni ». . . . . » 360

» **92 - 16 febbraio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie » 360

» **93 - 16 febbraio 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione a un corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1º ottobre 1933. . . . . » 361

» **94 - 15 febbraio 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Esami presso i reggimenti del genio di corpo d'armata (battaglioni e compagnie R. T.) dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito. . . . . » 364

NOTIFICAZIONE . . . . . » 365

PARTE PRIMA

Circolare N. 83. — COLONIE. — **R. decreto n. 1415. – Varianti all'ordinamento delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 settembre 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 259, del 10 novembre 1932 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardante l'ordinamento delle legioni libiche permanenti della M.V.S.N.;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, e le successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di regolare meglio i rapporti relativi all'avanzamento e al trattamento del personale delle legioni libiche della M.V.S.N. e di apportare in conseguenza alcune modifiche e aggiunte al citato R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 7 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, è sostituito dai seguenti:

« Il reclutamento del personale di truppa è volontario e nazionale. È fatto dal comando generale della M.V.S.N. tra gli inscritti alla M.V.S.N. che abbiano i requisiti stabiliti per gli aspiranti alla riammissione, ammissione ed arruolamento nei Regi corpi di truppa coloniale della Libia.

« I primi capi squadra e i capi squadra sono tratti dai sergenti maggiori e sergenti in congedo del R. esercito inscritti alla M. V. S. N. e in possesso dei requisiti prescritti per la riammissione nel R. esercito, nella misura massima di un terzo delle vacanze che si producono in ciascuna legione nel ruolo complessivo dei capi squadra e dei primi capi squadra, e per le rimanenti vacanze dai vice capi squadra di ciascuna Legione inscritti nel quadro d'avanzamento ».

Art. 2.

L'art. 11 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ai gradi di sottufficiale e a quelli di truppa delle legioni libiche si effettua con le stesse norme e modalità in vigore nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia per l'avanzamento ai corrispondenti gradi del R. esercito.

« L'avanzamento al grado di aiutante è però subordinato, oltre che alla esistenza delle vacanze del ruolo complessivo degli aiutanti dei tre gradi delle due legioni libiche, alla condizione che i primi capi squadra da promuoversi abbiano anzianità di grado non inferiore a quella dei sergenti maggiori di fanteria promossi marescialli ordinari nel R. esercito.

« Gli aiutanti nuovi promossi che risultino esuberanti all'organico della legione nella quale sono effettivi saranno trasferiti nell'altra legione.

« L'avanzamento conseguito nei gradi di sottufficiale e di truppa delle Legioni libiche è considerato, a tutti gli effetti, come conseguito nei corrispondenti gradi del R. esercito, nell'arma di fanteria, ed è oggetto di variazioni sui documenti matricolari degli interessati.

« La perdita dei gradi di sottufficiale e di quelli di truppa conseguiti nelle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. è considerata a tutti gli effetti come perdita dei corrispondenti gradi nel R. esercito ».

Art. 3.

L'art. 15 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, è sostituito dal seguente:

« Per ogni altro riguardo non considerato dal presente decreto, si applicano al personale delle legioni libiche, in quanto applicabili, le norme e disposizioni che regolano l'ordinamento del corrispondente personale dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, comprese quelle riguardanti la corresponsione dei premi di ferma e rafferma stabiliti per i sergenti e sergenti maggiori dalle leggi sullo stato dei sottufficiali. Tali premi graveranno però interamente sul bilancio coloniale.

« La permanenza in colonia dei sottufficiali delle legioni libiche non è vincolata dal limite fissato dall'art. 32 dell'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, e così pure da nessun limite di permanenza in Italia è vincolato il ritorno in colonia degli ufficiali e sottufficiali rimpatriati ».

Art. 4.

Il riepilogo degli organici della legione libica permanente M. V. S. N., di cui alla tabella n. 5 annessa al R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, è sostituito dalla tabella n. 6 annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1932 - *Anno* XI
Atti del Governo, registro n. 326, *foglio* 14. — MANCINI.

TABELLA N. 6.

Riepilogo organici legione libica permanente M. V. S. N.

	Ufficiali				Sottufficiali		Uomini di truppa			Quadrupedi			Carrette a due ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Consoli	Primi Seniori o Seniori	Centurioni	S. capimanipoli e Sottocapimanipoli	Aiutanti del tre gradi	Primi capisquadra e capisquadra	Vice capisquadra	Camice nere scelte	Camice nere	Da sella per ufficiali	Da tiro	Da salma			
Comando di legione	1	—	1	1	1	—		4	4	2	—	—	—	2	—
Sezione speciale amministrativa	—	—	1	—	1	2		2	5	—	—	—	—	—	—
Due coorti	—	2	8	30	12	72		116	1226	16	48	8	24	6	12
TOTALI...	1	2	10	31	14	74		122	1235	18	48	8	24	8	12
	44				88		1357								

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

N. 84. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1960. – Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica.** — (Gabinetto). — 20 ottobre 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 35, dell'11 febbraio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, contenente disposizioni sugli esami di Stato;

Veduta la legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1902, n. 485, che abilita gli ufficiali superiori e generali del genio militare in riposo o in posizione di servizio ausiliario ad esercitare la professione di ingegnere civile;

Veduto l'art. 64 del codice per la marina mercantile;

Riconosciuta la necessità di emanare nuove norme in relazione all'attuale ordinamento concernente gli ufficiali dell'artiglieria, del genio militare, del genio navale, delle armi navali, e del genio aeronautico, e gli ufficiali di vascello della Regia marina e gli ufficiali dell'arma aeronautica;

Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso una scuola di ingegneria del Regno, oppure di aver compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'accademia militare di artiglieria e genio;

2° di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per la guerra siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria — comandi del genio — direzioni e uffici fortificazioni del genio — uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti del genio — ispettorato del genio — direzione generale del genio — uffici del genio militare per la Regia marina — uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare — uffici e stabilimenti del servizio chimico militare;

3° di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico.

Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore dell'arma di artiglieria per gli ufficiali di artiglieria,

e dal generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio.

Art. 2.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1° di aver conseguito la laurea in ingegneria presso una scuola di ingegneria del Regno, oppure per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina;

2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che con decisione del Ministro per la marina siano dichiarati di carattere tecnico equipollente;

a) per gli ufficiali del genio navale: comitato progetti navi — direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche — direzioni delle costruzioni navali e meccaniche — stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia — uffici tecnici del genio navale;

b) per gli ufficiali delle armi navali: comitato progetti navi — divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali — commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra — direzione armi e armamenti navali — direzione torpedini e munizionamento — uffici tecnici delle armi navali e del munizionamento;

3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali

provenienti dagli ufficiali di vascello del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Regia marina.

Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli ufficiali delle armi navali dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi e armamenti navali.

Art. 3.

Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina e posseggano, nell'un caso e nell'altro, i requisiti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo.

Art. 4.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso una scuola di ingegneria del Regno, oppure di aver compiuto con successo i corsi della scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'accademia militare di artiglieria e genio;

2° di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabi-

limenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per l'aeronautica siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti della Regia aeronautica e direzioni territoriali ed uffici di sorveglianza tecnica dipendenti — direzione superiore degli studi e delle esperienze ed uffici tecnici sperimentali dipendenti — stabilimento costruzioni aeronautiche — ufficio centrale del demanio e direzione territoriale ed uffici staccati dipendenti;

3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico.

Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico.

Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, in quest'ultimo certificato dovrà essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti di cui al n. 2 del precedente articolo, ha avuto carattere tecnico.

Art. 5.

Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al n. 2 degli articoli 1, 2 e 4 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie amministrazioni militari.

Art. 6.

L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verrà concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione 1ª del consiglio superiore della educazione nazionale.

Art. 7.

Gli ufficiali ai quali verrà rilasciato il decreto ministeriale suddetto, dovranno pagare la tassa di diploma stabilita

per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano a coloro i quali abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro il 31 dicembre 1924, ovvero nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE FRANCISCI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 329, *foglio* 5. — MANCINI.

*N. 85. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1926, col quale la « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti » viene devoluta, in seguito allo scioglimento del 1° reggimento genio radiotelegrafisti a cui favore era destinata, a favore dei soldati della specialità radiotelegrafisti del genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° dicembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 29, del 4 febbraio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1931, n. 263, col quale la « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti » costituita con l'offerta di L. 7800 nominali fatta da un gruppo di ufficiali del genio e destinata a favore del 1° reggimento genio radiotelegrafisti, venne eretta in ente morale, e ne fu approvato lo statuto;

Considerata la necessità, in conseguenza dello scioglimento del predetto reggimento, di modificare l'anzidetto statuto in relazione alla nuova sistemazione dei reparti della specialità R. T. tra i vari reggimenti del genio;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti », eretta in ente morale con R. decreto 23 febbraio 1931, n. 263, viene devoluta, in seguito allo scioglimento del 1° reggimento genio radiotelegrafisti a cui favore era destinata, a favore dei soldati della specialità radiotelegrafisti del genio che ne siano maggiormente meritevoli per condotta e per disciplina.

Art. 2.

Lo statuto della suindicata fondazione, approvato con l'anzidetto decreto, è sostituito da quello allegato al presente decreto, composto di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti ».

Art. 1.

La « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti » ha origine dalla offerta di L. 6500 fatta da un gruppo di ufficiali del genio per onorare la memoria dell'ufficiale predetto.

Art. 2.

Il patrimonio della fondazione è costituito da titoli del prestito del Littorio, acquistati con la suindicata somma di L. 6500 e convertiti in un certificato del debito pubblico intitolato alla « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti ».

Tale certificato sarà depositato nella cassa dell'8° reggimento genio (Roma).

Art. 3.

La fondazione è amministrata dal comandante dell'8° reggimento genio.

Art. 4.

Annualmente, nel giorno 26 giugno, anniversario della morte del sottotenente Giuseppe Chesti, saranno conferiti, con l'annua rendita del capitale della fondazione, due premi a due soldati di non agiata condizione della specialità radiotelegrafisti, i quali ne siano i più meritevoli per condotta e per disciplina. I premi saranno conferiti dall'ispettore del genio, in base alle proposte dei vari comandanti dei reggimenti del genio di corpo d'armata.

Art. 5.

Il comandante dell'8° reggimento genio trasmetterà ogni anno al ministero della guerra, entro il 30 giugno, il rendiconto della fondazione.

Roma, li 1° dicembre 1932 - Anno XI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 86. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a 3 posti nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, di cui uno per chimico aggiunto e due per fisico aggiunto, e a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 20 gennaio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 28, del 3 febbraio 1933 - Anno XI).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI,

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi, per esami e per titoli, ai sottoindicati posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare:

a) ruolo degli specialisti tecnici, posti n. 3; di cui uno per chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*), e due per fisico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*);

b) ruolo dei capitecnici chimici, posti n. 8 per capotecnico chimico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti possono prendere parti i giovani muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 5, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano sorpassato l'età di 35 anni.

Per gli aspiranti però che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ed è per tutti superabile di tanti anni quanti sono stati quelli di servizio utili a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Art. 3.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato l'idoneità.

Per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; e per gli orfani di guerra quelle dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti, redatte su carta bollata da L. 5 e corredata dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali - divi-

sione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

2° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto, ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione all'esercizio della professione

di chimico o di ingegnere chimico (ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, a ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925), per gli aspiranti al posto di chimico aggiunto;

b) diploma originale (o copia del medesimo autenticata da notaio) di laurea in fisica, per gli aspiranti ai posti di fisico aggiunto;

c) diploma originale (o copia del medesimo autenticata da notaio) di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali o da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici, oppure altro titolo di studi chimici superiori;

8° fotografia, di data recente, con firma debitamente autenticata;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti, per gli orfani di guerra e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a

visita sanitaria presso una delle commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal ministero della guerra;

12° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

13° certificato, su carta legale, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimenti della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti rechiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 6.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e pratiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e pratiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente articolo 5.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 3. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed all'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, saranno pubblicate nel giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 800, se appartenente al gruppo *A*, e di L. 700 se appartenente al gruppo *B*, più le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste dalle vigenti disposizioni.

Gli assegni anzidetti saranno sottoposti alla riduzione del 12 per cento, a senso della legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Art. 15.

Ai vincitori dei concorsi nominati in ruolo potrà essere corrisposto, giusta l'art. 10 del R. decreto-legge 16 agosto

1929, n. 1658, uno speciale compenso in misura da determinarsi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: GAZZERA.

Programma di esame per il concorso di chimico aggiunto.

Prova scritta.

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

Prove pratiche.

1° Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.

2° Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.

3° Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta.

Prova orale.

A) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale. Nozioni di statistica.

B) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativa). Per tale esame facoltativo, la commissione aggiungerà, al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui alla lettera *A*), centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N. B. — La commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

Programma di esame per il concorso di fisico aggiunto.

Prova scritta.

Consisterà nello svolgimento di un argomento di fisica generale od applicata.

Provè pratiche.

1° Prove di montaggio e taratura di apparecchi.

2° Misure fisiche varie.

Prova orale.

Consisterà in:

1° discussione sulla prova scritta e sulle prove pratiche;

2° colloquio su argomenti di fisica e nozioni di statistica;

3° traduzione in italiano di qualche brano di letteratura fisica dall'inglese o dal tedesco (facoltativa). Per tale prova facoltativa, la commissione aggiungerà, al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduato cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N. B. — La commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

Programma di esame per il concorso a capotecnico chimico aggiunto.

Prova scritta.

Uno o più argomenti di chimica generale o applicata.

Prova pratica.

Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo tre acidi e tre basi, con relazione scritta.

Prova orale.

1° Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti vari di chimica (ivi compresa anche la chimica degli esplosivi). Nozioni di statistica.

2° Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base dei seguenti, rispettivi, programmi particolari.

A) Matematica.

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Misure e proporzioni.

Calcolo letterale ed algebrico: polinomi, sistemi, equazioni di 1° grado, equazione di 2° grado, logaritmi ed operazioni relative.

Geometria piana: rette, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudine.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea; linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

B) Fisica ed elettricità:

Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascal e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità dei liquidi.

Principio d'Archimede. Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livello, pozzi artesiani, sifoni.

Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri. Aerostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe.

Acustica. Cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono. Eco e risuonanza. Caratteri distintivi dei suoni.

Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce, riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi.. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.

Termologia. Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore.

Cambiamento di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati. Evaporazione. Ebollizione. Magnetismo. Calamite naturali ed artificiali. Masse e forze magnetiche. Induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.

Elettrostatica. Fenomeni di elettrizzazione. Elettroscopi. Masse e forze elettriche. Distribuzioni dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico: elettrometri. Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica. Forze elettromotrici. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

Elettromagnetismo. Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagnetici. Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continua e alternata. Eccitazione.

Cenni sui pricipali tipi di motori elettrici.

Trasformatori statici a corrente alternata.

Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.

Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

Applicazioni elettriche. L'illuminazione ad arco o ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse. Nozioni di statistica.

3° Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa). Per tale esame facoltativo, la commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N. B. — La commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove; nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 87. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 14. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 23 gennaio 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290; 24 marzo 1932, n. 316; 19 maggio 1932, nn. 561 e 566; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10 — Spese casuali	L.	100.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio, ecc.	»	5.440.400
Cap. n. 41 — Spese per trasporto di materiali per servizi ordinari, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 42 — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . . .	»	6.000
Cap. n. 60 — Contributo dell'amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso, ecc., per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali, ecc.	»	59.600
TOTALE degli aumenti . . .	L.	14.606.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	L.	8.300.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	7.060.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . .	»	6.000
Cap. n. 56 — Spese generali alle legioni carabinieri reali, ecc.	»	300.000
TOTALE delle diminuzioni . . .	L.	15.666.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 88. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1933.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 gennaio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Derceta:

Articolo unico.

La commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1933 è costituita nel modo seguente:

Direttore generale BALBONI gr. uff. dott. Adolfo, *presidente;*

Ispettore generale BUSI gr. uff. Galeazzo, *membro effettivo;*

Ispettore generale MINGHETTI comm. dott. Arturo, *membro effettivo;*

Ispettore generale MERCURIO gr. uff. dott. Eugenio, *membro supplente;*

Ispettore generale RANIERI comm. Giovannantonio, *membro supplente.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il consigliere RAMERI cav. uff. dott. Pietro.

Roma, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 89. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 febbraio 1933 - Anno XI.

Le commissioni, di cui al n. 6 della circolare 141 del *giornale militare* 1932, sono composte come segue:

Commissione per gli ufficiali superiori.

Generale di divisione RUGGIERI cav. Donato, *presidente;*
Generale di brigata DE PIGNIER cav. Augusto, *membro;*
Generale di brigata GIACCHI cav. Nicolò, *membro;*
Colonnello fanteria NAVARRINI cav. Enea, *membro;*
Colonnello cavalleria ARMANDO cav. Enrico, *membro;*
Colonnello artiglieria MARINETTI cav. Giulio, *membro;*
Colonnello genio LEVI cav. Ugo, *membro;*
Tenente colonnello MANZETTI cav. Ferruccio, *segretario* (senza voto).

Commissione per gli ufficiali inferiori.

Generale di brigata CHIAPIRONE cav. Ferdinando, *presidente;*
Colonnello di fanteria MOROZZO DELLA ROCCA cav. Federico, *membro;*
Colonnello di artiglieria BIONDI-MORRA cav. Francesco, *membro;*
Colonnello del genio DEGIANI cav. Stefano, *membro.*
Colonnello di fanteria SCALA cav. Ettore, *membro;*
Primo capitano di fanteria DE PALMA cav. Francesco, *segretario* (senza voto).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 90. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento sciistico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 febbraio 1933 - Anno XI.

La circolare 24 del *giornale militare* 1929 riguardante materiale sciistico, è abrogata ed è sostituita dalla circolare 299 del *giornale militare* 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 91. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quarta serie di aggiunte e varianti al « Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni ».** — (Direzione generale artiglieria). — 16 febbraio 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la quarta serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. — Pubblicazione 544 (già 112) - edizione 1912.

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione stessa può interessare richiederanno il numero di copie strettamente necessario all'ufficio pubblicazioni militari, che ne effettuerà la distribuzione.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito — parte II, artiglieria — pagina 123, numero categorico 2543, prezzo lire 0,80.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 92. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — (Direzione generale artiglieria). — 16 febbraio 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Parte I testo, edizione 1926 », che — a cura

dell'ufficio pubblicazioni militari, verrà distribuita come indicato nella circolare n. 211 *giornale militare* 1928.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte II artiglieria - pagina 123, n. categorico 2459, prezzo lire 0,20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 93. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per titoli per l'ammissione a un corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1933.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 febbraio 1933 - Anno XI.

1. — In relazione a quanto è stato stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria (circolare 482 *giornale militare* 1929) il ministero notifica che è aperto un concorso per titoli, per l'ammissione a un nuovo corso superiore tecnico di artiglieria di 12 ufficiali.

2. — Al concorso potranno partecipare i capitani e i tenenti di artiglieria i quali:

a) abbiano superato i corsi regolari della scuola di applicazione o quelli dell'accademia di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti; oppure abbiano compiuto con successo i corsi di cultura tecnico professionale di cui alle circolari 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924; oppure abbiano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, o quella in chimica pura e industriale o in matematica o in fisica;

b) abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo ufficiale, ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati, con speciale rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale d'artiglieria e del tiro, od, in genere, in questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'arma;

d) non abbiano, alla data d'inizio del corso (1° ottobre 1933) oltrepassato il 40° anno di età;

e) se capitani, non abbiano anzianità anteriore al 1° gennaio 1931;

f) se tenenti, abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio al reggimento, alla data d'inizio del corso.

3. — Gli ufficiali che intendono prendere parte al corso dovranno farne domanda, in carta bollata da L. 5 al ministro della guerra (direzione generale personale ufficiali), non oltre il 15 aprile 1933, presentandola al comandante del corpo o capo servizio, corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di laurea (eventualmente) da prodursi in originale o in copia autentica notarile;

b) un certificato contenente i punti conseguiti negli esami di laurea, a meno che la votazione risulti dallo schema dello stesso diploma;

c) tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale.

Il comandante del corpo o capo del servizio invierà la domanda con tutta sollecitudine al ministero per tramite gerarchico, accompagnandola da un rapporto informativo, come è detto alla lettera *c*) del precedente n. 2, sul quale le autorità gerarchiche superiori porranno le loro annotazioni, nonchè dal libretto personale.

4. — Le domande degli ammessi saranno esaminate da una commissione così composta:

a) generale di corpo d'armata MONTEFINALE. cav. Tito, *presidente*;

b) generale di divisione MUSSO cav. Carlo, *membro;*

c) maggior generale d'artiglieria TESIO cav. Giovanni, *membro*;

d) colonnello di artiglieria DORIA cav. Alessandro, *segretario*;

5. — La commissione giudicherà sulla idoneità dei concorrenti e classificherà i prescelti per ordine di merito, sulla base dei titoli presentati; delle votazioni riportate negli esami di laurea e nelle prove finali dell'accademia e della

scuola d'applicazione di artiglieria e genio, tenendo anche conto delle annotazioni, rapporti e pareri delle autorità gerarchiche e di ogni altro elemento che credesse necessario.

A parità di merito avranno la precedenza gli ufficiali che abbiano avuto promozioni per merito di guerra e ricompense al valore per servizio di guerra.

I risultati della commissione saranno sottoposti al ministero, che deciderà in modo inappellabile.

6. — Al corso saranno anche ammessi gli ufficiali già ammessi a corsi superiori tecnici precedenti e che non abbiano potuto presentarsi ai corsi od ultimarli per motivi riconosciuti validi dalle autorità superiori.

7. — Il corso avrà inizio in Roma il 1° ottobre 1933, sarà della durata complessiva di due anni e comprenderà 3 periodi, 2 di insegnamento teorico ed uno di applicazioni pratiche, da svolgersi — questo ultimo — presso la direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria o negli stabilimenti dell'arma.

Dal periodo di applicazioni pratiche potranno essere dispensati, su proposta del Direttore superiore, gli ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico — eventualmente compresi fra quelli di cui al n. 6 — che abbiano compiuto già un periodo di servizio alla direzione superiore od agli stabilimenti di almeno 18 mesi.

8. — L'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del primo periodo del corso teorico, può ripetere l'esame prima dell'inizio del secondo periodo; l'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del secondo periodo può ripeterlo alla fine del periodo di applicazioni pratiche.

L'ufficiale non approvato in più di una materia può ripetere gli esami con le stesse norme di cui sopra purchè il corpo degli insegnanti del corso superiore tecnico lo giudichi sufficientemente distinto per proseguire il corso; in caso contrario sarà fatto rientrare al proprio corpo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 94. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Esami presso i reggimenti del genio di corpo d'armata (battaglioni e compagnie R. T.) dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 febbraio 1933 - Anno XI.

Gli esami dei giovani della classe di prossima chiamata alle armi, aspiranti al conseguimento dell'attestato d'idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito, avranno luogo dal 24 al 28 febbraio corr. presso i reggimenti del genio di corpo d'armata (battaglioni o compagnie R.T.) e presso il battaglione misto della Sardegna (compagnia R.T.), ai quali corpi le reclute potranno direttamente presentarsi nei giorni suindicati.

Le reclute che conseguiranno il suddetto attestato avranno facoltà di chiedere al proprio distretto di leva all'atto della loro presentazione per l'incorporamento, di venire assegnati ad un qualsiasi corpo o reparto (reggimento del genio o corpo di altra arma) che debba ricevere reclute radiotelegrafisti.

I comandi di distretto trasmetteranno le domande ai comandi di corpo d'armata o di isola da cui dipende il corpo prescelto da ciascun aspirante e tratterranno tali reclute in attesa dell'assegnazione che verrà fatta dai predetti comandi di corpo d'armata o di isola secondo le norme della circolare di chiamata alle armi.

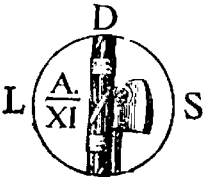
Il Ministro: P. Gazzera.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 31 gennaio 1933-XI

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data della legge	N. della *Gazzetta ufficiale*
Matera	Le parti di territorio dei comuni di Pisticci e Montescaglioso, delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge, sono aggregate al comune di Bernalda.	n. 1748 22 dic. 1932	13
Messina.....	Militello Rosmarino e S. Marco d'Alunzio, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del R. decreto 28 gennaio 1929, n. 261, sono staccati dal comune di S. Agata Militello e ricostituiti in comuni autonomi.	n. 1775 22 dic. 1932	16
Reggio Cal...	Villa S. Giovanni, Cannitello, Campo di Calabria e Fiumara con i territori ad essi pertinenti, all'entrata in vigore del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, sono staccati dal comune di Reggio Calabria e costituiti in unico comune con capoluogo e denominazione « Villa San Giovanni ».	n. 1711 22 dic. 1932	8
Vercelli	La frazione Isella col territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa alla presente legge è staccata dal comune di Valduggia e aggregata al comune di Grignasco in provincia di Novara.	n. 1747 22 dic. 1932	13

N. B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.



PREZZO L. 2 —

(5106485) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1933 – ANNO XI — 24 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 95 – **19 gennaio 1933** – Anno XI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 39. – Modificazioni al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. esercito. . . . . *Pag.* 369

» **96 – 23 febbraio 1933** – Anno XI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 373

» **97 – 23 febbraio 1933** – Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rilascio di certificati provvisori mod. 1 e 2 per l'idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare . . . . . » 375

» **98 – 20 febbraio 1933** – Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Norme per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali. . . . . » 379

PARTE SECONDA

N. **99 – 27 gennaio 1933** – Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 381

N. **100 - 16 febbraio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 381

» **101 - 18 febbraio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi . . . . . » 384

» **102 - 23 febbraio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 384

» **103 - 23 febbraio 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Firenze - 21 aprile 1933 - Anno XI. . . . . » 385

» **104 - 23 febbraio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » - edizione 1933. . . . . » 385

» **105 - 23 febbraio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito - edizione 1932 . . . . . » 386

» **106 - 23 febbraio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni delle ferrovie concesse e società lacuali. - Tabelle polimetriche. . . . . » 386

» **107 - 23 febbraio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento delle sezioni fototelegrafisti . . . . . » 387

» **108 - 23 febbraio 1933** - Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . » 387

109 - 23 febbraio 1933 - Anno XI — TRASPORTI. — Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali e cavalli destinati al reggimento cavalleggeri Aosta » 393

» **110 - 15 febbraio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi. . . . . » 393

PARTE PRIMA

Circolare N. 95. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 39. – Modificazioni al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. esercito.** — (Gabinetto). — 19 gennaio 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 38, del 15 febbraio 1933 – Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive, in data 2 aprile e 7 luglio 1926, per la prima applicazione della predetta legge;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 4 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. esercito è sostituito col seguente:

« Art. 4. — L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di amministrazione consisterà in quattro prove:

1° Prova scritta su questioni di amministrazione militare o di contabilità generale dello stato;

2° Prova orale sulla statistica, economia politica, scienza delle finanze;

3° Prova orale sul diritto amministrativo e sul diritto commerciale;

4° Prova orale di amministrazione e contabilità militare, amministrazione e contabilità generale dello stato ».

L'allegato 3 al R. decreto 1422 del 15 luglio 1926, è sostituito da quello unito al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro n. 329, foglio n. 29. — MANCINI.

Programma per gli esami facoltativi di idoneità all'avanzamento a scelta al grado di maggiore di amministrazione.

Prova scritta (durata della prova 6 ore).

Svolgimento di un tema su questioni di amministrazione militare o di contabilità generale dello stato.

Prove orali.

1° Prova orale (durata complessiva 45 minuti).

Statistica (durata 15 minuti):

Concetto e contenuto della statistica, importanza pratica della statistica.

Del metodo statistico in genere.

Preparazione, rilevazione, comparazione, elaborazione, critica dei dati.
Delle medie.
Leggi statistiche.
Esposizione tecnica dei dati statistici.

Economia politica (durata 15 minuti):

Principî generali sulla produzione, circolazione, distribuzione e consumo della ricchezza.
Nozioni generali sull'ordinamento corporativo.

Scienza delle finanze (durata 15 minuti):

Concetto della scienza delle finanze.
Nozioni sulle spese e sulle entrate pubbliche e loro classificazione.
Imposte, concetto, ragione e forme delle imposte e loro classificazione.
Tasse, concetto, ragione e forme varie delle tasse e loro classificazione.
Dazi doganali.
Il debito pubblico, consolidato e fluttuante.

2° Prova orale (durata complessiva 40 minuti).

Diritto amministrativo (durata 20 minuti):

Concetto di diritto amministrativo
Organizzazione della pubblica amministrazione: distinzione degli organi, competenza e gerarchia.
Natura del rapporto di pubblico impiego.
Amministrazione centrale e suoi organi
Amministrazione locale e suoi organi.
Atti amministrativi e controlli amministrativi.
Nozioni sulla giustizia amministrativa. Organi di controllo.
La responsabilità diretta e indiretta dello Stato
La responsabilità dei pubblici funzionari.

Diritto commerciale (durata 20 minuti):

Fonti del diritto commerciale.
Le persone che esercitano il commercio.
Le operazioni commerciali.
Società commerciali.
Banche di emissione di credito, di sconto e casse di risparmio.
Consigli provinciali dell'economia.

Porti franchi e magazzini generali.
Le obbligazioni commerciali, i titoli di credito.
La prescrizione nel diritto commerciale.

3° Prova orale (durata complessiva 50 minuti).

Amministrazione e contabilità militare (durata 25 minuti):

Concetti di amministrazione e contabilità militare.
Decentramento amministrativo - Ispettori amministrativi di corpo d'armata Ufficio di contabilità e revisione.
Cariche amministrative presso i corpi.
Commissioni amministrative interne di corpo.
Responsabilità amministrative
Procedura per l'accertamento delle perdite.
La previsione della spesa presso i corpi.
La contabilità in contanti.
Scopo del servizio matricolare e suo ordinamento.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata 25 minuti).
Concetto di contabilità di Stato.
Ragioneria generale dello Stato e ragionerie centrali.
Il patrimonio dello Stato.
Il bilancio dello Stato (preparazione e struttura).
I contratti: generalità e procedura varie.
I capitoli d'oneri.
Servizio di tesoreria.
Agenti contabili di materie.
Rendimento dei conti giudiziali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

N. 96. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 23 febbraio 1933 – Anno XI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Torino - Compagnia di Susa.
Tenenza di Oulx.

Comandi soppressi.

Legione Torino - Tenenza di Susa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 97. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rilascio di certificati provvisori mod. 1 e 2 per l'idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 23 febbraio 1933 - Anno XI.

I corpi e reparti aventi comunque in forza sottufficiali e militari di truppa in possesso di certificati d'idoneità mod. 1 e 2 per la condotta di autoveicoli in servizio militare, dovranno, all'atto dell'invio in congedo dei militari stessi, mediante stampigliatura, apporre la seguente annotazione nel quadro *C* del foglio matricolare (mod. 106) e nel quadro 1 del foglio di congedo (mod. 80):

« Rilasciato il certificato d'idoneità mod. . . . . per . . . . . (1) in data . . . . . portante il n. . . . . d'ordine ».

Per ciascun certificato di idoneità dovrà essere apposta una stampigliatura.

Sulla base degli elementi risultanti dalle annotazioni di cui sopra, i corpi, che in caso di richiami riceveranno militari per qualsiasi motivo sprovvisti dei certificati di idoneità conseguiti durante la loro permanenza alle armi, sono autorizzati a rilasciare ai militari stessi un *certificato provvisorio,* conforme al mod. allegato, la cui validità cessa con il rinvio in congedo del militare richiamato.

Tale limitazione risulta da apposita nota del documento in oggetto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

---

(1) Automobili o motocicli per il mod. 1, — Trattori - trattrici - carri armati - autocarrette 32 - autocarri, dovunque per il mod. 2.

N. ..... d'ordine.

(1) .....

Visto il (2) .....
in data ..... constatante la idoneità alla condotta di (3) .....
in servizio militare, del (4) .....
classe ....., n. ..... di matricola, distretto di ....., si rilascia il presente attestato PROVVISORIO d'idoneità a condurre (3) .....
..... in servizio militare.

(5) ..... lì ..... 19.. - A: ..

IL COMANDANTE DEL (1) .....

(1) Ente.
(2) Verbale d'idoneità n. ..... oppure il quadro I del mod. 80, oppure il quadro *C* del mod. 106.
(3) Tipo di autoveicolo.
(4) Nome, cognome e grado del militare.
(5) Località e data.

NOTABENE. — Il presente attestato va rilasciato:
a) Per i militari in servizio di leva ed in attesa del rilascio del regolare certificato d'idoneità mod. 1 oppure mod. 2;
b) Per i militari richiamati, che, già in possesso del mod. 1 oppure mod. 2, ne siano sprovvisti all'atto della presentazione in servizio per richiamo.
Nel primo caso *la validità* del presente attestato cessa all'atto della consegna del regolare certificato d'idoneità, il cui numero d'ordine progressivo dev'essere riportato nel retro del presente attestato stesso.
Nel secondo caso, *la validità* del presente attestato dura per il *solo servizio* di richiamo alle armi, ed all'atto del congedo il presente attestato stesso dev'essere ritirato e distrutto.

(*Vedi retro*)

ALLEGATO N. ....
all'istruz. sul servizio automobilistico
volume II.

N. ..... d'ordine.

(1) .....

Visto il (2) .....
in data ..... constatante la idoneità alla condotta di (3) .....
in servizio militare, del (4) .....
classe ....., n. ..... di matricola, distretto di ....., si rilascia il presente attestato PROVVISORIO d'idoneità a condurre (3) .....
..... in servizio militare.

(5) ..... lì ..... 19.. - A. ..

IL COMANDANTE DEL (1) .....

(1) Ente.
(2) Verbale d'idoneità n. ..... oppure il quadro I del mod. 80, oppure il quadro *C* del mod. 106.
(3) Tipo di autoveicolo.
(4) Nome, cognome e grado del militare.
(5) Locatità e data.

NOTABENE. — Il presente attestato va rilasciato:
a) Per i militari in servizio di leva ed in attesa del rilascio del regolare certificato d'idoneità mod. 1 oppure mod. 2;
b) Per i militari richiamati, che, già in possesso del mod. 1 oppure mod. 2, ne siano sprovvisti all'atto della presentazione in servizio per richiamo.
Nel primo caso *la validità* del presente attestato cessa all'atto della consegna del regolare certificato d'idoneità, il cui numero d'ordine progressivo dev'essere riportato nel retro del presente attestato stesso.
Nel secondo caso, *la validità* del presente attestato dura per il *solo servizio* di richiamo alle armi, ed all'atto del congedo il presente attestato stesso dev'essere ritirato e distrutto.

(*Vedi retro*)

(1) .....

Si rilascia il regolare certificato d'idoneità mod. ....

N. .....

..... lì ..... 19.. - A. ..

IL COMANDANTE DEL (1) .....

(1) ....

Rilasciato il regolare certificato d'idoneità mod. ....

N. .....

.... lì ..... 19.. - A. ..

IL COMANDANTE DEL (1) .....

N 98. — SOTTUFFICIALI. — **Norme per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 febbraio 1933 – Anno XI.

Nell'attesa della pubblicazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, le norme esecutive emanate con la circolare n. 137 del *giornale militare* del 1932 rimangono in vigore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 99. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 gennaio 1933 - Anno XI.

Il tenente generale medico FRANCHI cav. Luigi, nominato direttore generale di sanità militare a datare dal 31 gennaio 1933-XI, in sostituzione del tenente generale RIVA cav. Umberto, è delegato, dalla stessa data, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale di sanità militare.

Rimane ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 30 giugno 1930-VIII al colonnello medico SANTA MARIA cav. prof. Alberto, direttore capo divisione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 100. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 febbraio 1933 - Anno XI.

Con decreto del ministero degli affari esteri, in data 14 gennaio 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 detto mese, n. 19, è stato bandito un concorso per sette posti di volontario nella carriera d'ordine di quel ministero.

A norma delle vigenti disposizioni, e dell'art. 2 del R. decreto n. 465 in data 20 marzo 1924, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 aprile stesso anno, n. 92, un terzo dei detti

posti messi a concorso è riservato agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali ai quali sia stato riconosciuto il diritto all'impiego civile. Detti personali saranno nominati direttamente al grado 12° della carriera d'ordine (applicati) con riserva di anzianità in confronto degli altri vincitori del concorso, nominati alunni d'ordine.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai predetti posti dovranno presentare, non oltre il giorno 10 marzo 1933-XI, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 5.

I medesimi saranno poi chiamati presso il ministero degli affari esteri in Roma per sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità se il numero dei concorrenti è pari od inferiore al numero dei posti ad essi riservati (2 posti), o a titolo di concorso fra di essi, se il loro numero è superiore.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese all'italiano o dall'italiano in francese;

b) in un saggio di calligrafia, con la compilazione di uno specchio;

c) nello svolgimento di un tema in lingua italiana di coltura generale, con carattere più specialmente storico;

d) nello svolgimento di un tema sulla organizzazione degli archivi, con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero.

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);

b) in un esame sommario sui seguenti elementi: organizzazione di un archivio politico; legge sugli archivi; ordinamento e funzioni diplomatiche e consolari; applicazione della tariffa consolare; contabilità di Stato e computisteria; geografia e storia d'Italia dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi; elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

c) Stato fascista ed elementi di diritto corporativo.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere alla presenza della commissione negli archivi del ministero esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di quei quesiti che la commissione vorrà porgli in attinenza ai servizi di archivio.

Ciascun candidato potrà poi chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue estere oltre il francese.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali), corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui, al lordo, attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, od equiparati, che sono retribuiti con paga giornaliera, non occorre unire alle domande l'anzidetto specchio, ma dovrà indicarsi, in calce alle medesime, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati, che dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli, od equiparati, compete, con la nomina all'impiego civile, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello loro assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 101. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi.** — (Gabinetto — Ufficio coordinamento). — 18 febbraio 1933 - Anno XI.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti di cui alla circolare 512 del *giornale militare* 1932, il colonnello di fanteria NICCOLINI cav. Giovanni Battista è sostituito dal pari grado COCCONI cav. Giovanni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 102. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 23 febbraio 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato gli appaltatori seguenti:

Determinazione 22 gennaio 1933, *n.* 594.

CIRANNA Attilio fu Emanuele, domiciliato a Potenza;
RAGO Ernesto di Cesare;
RAGO Luigi di Cesare;
RAGO Cesare di Luigi; domiciliati a Grettole (Potenza).

Determinazione 26 *gennaio* 1933, *n.* 743.

VIDUSSI Ludovico di Angelo, residente a Udine, via Palmanova, 25.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 103. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di Firenze - 21 aprile 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 23 febbraio 1933 - Anno XI.

Premio Bolghieri - (Hacks - Militare) L. 3.000 (2.000 - 550 - 350 e L. 100 all'allevatore). Per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia, qualificati hacks, appartenenti ad ufficiali del R. esercito ed iscritti di servizio, che non abbiano vinto una corsa piana qualsiasi dal 1° settembre 1932.

Entrata L. 50, forfait L. 25. Pesi: anni 4 kg. 69 - anni 5 ed oltre kg. 71. Metri 2.000 circa.

Chiusura delle iscrizioni martedì 14 aprile, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 104. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » - edizione 1933.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 febbraio 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la terza serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico ».

Sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni militari nel numero di copie stabilito per la distribuzione del fascicolo (circolare 106 *giornale militare* 1932).

Detta serie di aggiunte e varianti dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Appendice, pag. 178, numero categorico 2457, ed. 1933, prezzo L. 0,30.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 105. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito – edizione 1932.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 febbraio 1933 – Anno XI.

È stata pubblicata la nuova « Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito ».

Essa sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco San. I della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione è inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - parte II - servizio sanitario militare - pag. 143, dove si dovrà cancellare l'asterisco e l'annotazione « in corso di ricompilazione » e sostituire i dati riferentisi alla precedente edizione con i seguenti: Numero categorico 2532, ed. 1932, prezzo L. 8.

Sul prezzo di vendita è accordato lo sconto del 35 % secondo le modalità stabilite dalla circolare n. 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 106. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni delle ferrovie concesse e società lacuali. – Tabelle polimetriche.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 23 febbraio 1933 – Anno XI.

È stato pubblicato il « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni delle ferrovie concesse e società lacuali - Tabelle polimetriche ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto prontuario sarà distribuito ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco SL. 1 della circolare n. 216 del *giornale militare* 1931.

Tale pubblicazione dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte I - pagina 29, con le seguenti indicazioni: numero della pubblicazione 2434 - edizione 1932-XI - prezzo L. 15,00.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 107. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento delle sezioni fototelegrafisti.** — (Ispettorato del genio). — 23 febbraio 1933 - Anno XI.

È stato pubblicato il « Quaderno di caricamento delle sezioni fototelegrafisti » ediz. 1933 (non in vendita).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto quaderno sarà distribuito ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione è riportata nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - parte II - genio - pag. 134, dove si dovrà cancellare il segno convenzionale (*) e inserire i seguenti dati al posto di quelli relativi alla precedente edizione: Numero categorico 2455 - edizione 1933 - prezzo L. 1,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 108. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 febbraio 1933 - Anno XI.

1. — Il 28 maggio prossimo venturo si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, che funzioneranno per ufficiali e militari di truppa con turni di cura di quindici giorni ciascuno, in numero di *sette* presso lo stabilimento di Acqui e di *otto* presso quello di Ischia.

Tali turni saranno così regolati:

1° turno dal 28 maggio all'11 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 16 giugno al 30 giugno in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 5 luglio al 19 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 24 luglio al 7 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 31 agosto al 14 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 19 settembre al 3 ottobre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dall'8 al 22 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

2. — Per l'ammissione alle cure in parola valgono le disposizioni di cui ai numeri 18, 19 e 20 delle « Norme per il servizio balneario militare - edizione 1928-VI ».

Non saranno ammessi, peraltro, nei due stabilimenti suddetti gli invalidi e mutilati di guerra, che abbiano diritto all'assistenza e protezione da parte della competente opera nazionale, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, eccezione fatta per gli ufficiali riassunti in servizio alle dirette dipendenze dell'amministrazione della guerra (esclusi, perciò, quelli che prestano servizio presso le altre amministrazioni dello Stato).

Per l'eventuale ammissione di militari in congdo (anche se impiegati dello Stato) non provvisti di pensione vitalizia, nè pensionati di guerra, che abbisognino di cure balneo-termali per postumi di ferite o infermità incontrate in servizio militare, le domande — in carta bollata da L. 5 — degli interessati devono essere trasmesse al ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) pel tramite dell'ente presso il quale i detti ex militari sono tenuti a ruolo (distretto militare, ecc.), per la prescritta preventiva autorizzazione ministeriale (art. 684, del reg. amministrazione).

Gli enti stessi non trasmetteranno istanze che si riferiscano a lesioni od infermità non riconosciute dipendenti da cause di servizio con regolari atti amministrativi.

Le proposte di ammissione alle cure devono essere trasmesse dai comandi od uffici interessati alle direzioni degli ospedali militari competenti nel termine 1°-31 marzo p. v.; le visite per l'accertamento da parte delle speciali commissioni mediche, di cui al n. 23 delle norme, saranno praticate dal 10 marzo al 15 aprile.

Le proposte riguardanti i comandanti di corpo o reparto e i capi ufficio dovranno essere fatte dai comandi ed uffici immediatamente superiori e dagli stessi pure debbono essere redatte le dichiarazioni di cui al n. 30 delle norme.

3. — Trascorsi tali termini, nessuna proposta o visita potrà essere effettuata *senza la preventiva autorizzazione di questo ministero,* salvo il disposto del n. 22 delle norme per quanto riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari e quelli ritenuti bisognosi di cure in sede di visite collegiali. Per questi le proposte non saranno accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera del militare, bastando all'uopo che in margine della parte 1ª e 2ª del modello 2100 sia fatta menzione del ricovero e della data di esso.

Per gli ufficiali e gli uomini di truppa della R. marina, le visite e le proposte di ammissione saranno fatte come per lo passato, a cura degli ufficiali medici della R. marina, o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. esercito, e le proposte saranno trasmesse a questo ministero pel tramite della direzione centrale di sanità militare marittima.

Per gli ufficiali e militari di truppa della R. aeronautica le visite possono essere compiute anche presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica; le proposte devono essere sempre trasmesse pel tramite dell'ufficio centrale di sanità del ministero dell'aeronautica.

Negli stabilimenti sanitari militari in cui speciali esigenze di servizio lo impongono, l'ufficiale superiore membro della commissione visitatrice potrà essere il direttore dello stabilimento.

4. — Le autorità che inviano a visita gli ammittenti debbono portare la più vigile cura onde venga adempiuto a tutto quanto prescrive il n. 30 delle norme; terranno presente, inoltre, che, esclusi i rari casi di assoluta necessità, gli ufficiali non possono — per fruire delle cure termali — assentarsi dalle esercitazioni estive; pertanto, le tre mute indicate dai comandi come preferibili, non dovranno coincidere col periodo delle dette esercitazioni.

Le autorità stesse nel trasmettere le proposte per cure termali, insieme con la dichiarazione prescritta dal n. 30

delle norme, accluderanno copia degli atti amministrativi dai quali risulti che la lesione od infermità sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio; e le commissioni mediche non procederanno alle visite se non quando riscontrino *chiaramente* trascritte sul modello 2100 le indicazioni (corpo, grado, cognome e nome, età, ecc.) richieste e non siano in perfetta regola tutti i documenti prescritti.

Il ministero autorizza gli enti proponenti a segnalare una delle tre mute come « la preferibile possibilmente », sia in riguardo alle esigenze di servizio, e sia anche per secondare le aspirazioni degli interessati. Con ciò vuolsi evitare la frequente richiesta di cambi di muta, che s'intende accordare in casi eccezionalissimi e per comprovati inderogabili motivi di servizio o personali.

Si rammenta pure che alle proposte del cambio di muta si deve unire sempre la parte 2ª del mod. 2100 per le conseguenti variazioni.

Le proposte saranno trasmesse dalle direzioni di sanità al ministero *giorno per giorno,* senza attendere il termine prescritto per le visite; ad ogni modo, non più tardi del 20 aprile, accompagnate sempre da elenchi di trasmissione numerici.

Si raccomanda pure che nel foglio di proposta mod. 2100 (parte 2ª) a tergo (avvertenza 2ª) sia ben segnato l'indirizzo completo del corpo, reparto od ufficio da cui dipende il militare od impiegato.

5. — Le commissioni mediche esamineranno gli inviati a visita con scrupolosità, formulando dichiarazioni brevi, ma chiare e precise e non semplici enunciazioni diagnostiche, di modo che chi legge possa formarsi un concetto esatto delle infermità e dello stato di esse; faranno altresì, speciale attenzione alle controindicazioni, come è prescritto dal n. 17 delle norme.

Completeranno il mod. 2100 rispondendo con precisione alle varie richieste *a*), *b*), *c*), *d*), ecc. aggiungendo, in base all'esame dei documenti trasmessi (dichiarazioni delle autorità proponenti, verbali dei consigli di amministrazione, delle commissioni mediche ospedaliere, ecc.), se gli interessati debbono o non pagare la retta.

6. — Di massima non verranno proposti coloro che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti

balneari militari per le stesse infermità; ma in casi particolari saranno ammesse ulteriori proposte, non oltre la quinta.

Per quelli che hanno già goduto cinque o più volte di cure balneo-termali per le medesime infermità *è consentito, solo in via assolutamente eccezionale ai comandi ed uffici competenti di segnalare alle direzioni di sanità militare del territorio* qualche caso che sia meritevole di speciale considerazione; e i direttori di sanità, dopo accurata visita personale, redigeranno le relative proposte mod. 2100, trasmettendole al ministero col proprio circostanziato parere, anche se negativo.

Il ministero su tali eccezionali proposte si riserva di decidere caso per caso.

7. — Si ricorda che le proposte alle cure vanno sempre fatte per lo stabilimento balneo-termale più vicino. Accadendo che il numero dei proposti per uno stabilimento superi quello dei posti complessivamente disponibili per tutte le mute, è in facoltà del ministero della guerra - direzione generale di sanità militare - di dichiarare « ammissibili se vi sarà posto » o di assegnare all'altro stabilimento coloro che risultino in eccedenza.

8. — I comandi, direzioni ed uffici hanno l'obbligo di avvertire i propri militari e funzionari civili che i dichiarati « ammissibili, se vi sarà posto » non debbono partire per lo stabilimento se non in seguito ad avviso del direttore del medesimo.

Pertanto gli individui già assegnati ai turni di cura che, — per qualsiasi motivo — non possono prendervi parte, sono tenuti ad avvertire tempestivamente (a mezzo dei corpi od uffici da cui dipendono) i direttori degli stabilimenti, che potranno così disporre dei posti resisi disponibili per chiamare ai turni stessi gli « ammissibili, se vi sarà posto ».

9. — Si richiama l'attenzione delle autorità interessate sulla importanza della visita di conferma da praticare prima della partenza, come è prescritto dal n. 40 delle norme succitate.

10. — All'atto della partenza per lo stabilimento ciascuno ammesso dovrà essere munito dal corpo, o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte 2ª

del mod. 2100, ed inoltre, nei casi contemplati dal n. 10 delle norme, della ricevuta dell'effettuato pagamento.

11. — La retta giornaliera per gli ammessi negli stabilimenti balneo-termali militari è stabilita dalla circolare 104 *giornale militare* 1931.

12. — *Ammissione esterni.* Per essere ammessi come esterni, per le sole operazioni curative, presso gli stabilimenti militari, non occorre rivolgere domanda al ministero, ma basterà che l'ufficiale o l'impiegato, a mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo ufficio, rivolga istanza al direttore dello stabilimento, giustificando il bisogno della cura richiesta mediante dichiarazione medica.

Possono essere ammessi, altresì, come esterni gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati a riposo, purchè si trovino nelle condizioni stabilite dal n. 20 delle norme per il servizio balneare. Il direttore dello stabilimento giudicherà in merito alla richiesta dopo avere accertato l'identità personale, comunicando, in caso affermativo, il giorno della presentazione e la retta da pagarsi per ogni giornata di cura, in base alla circolare 540 *giornale militare* 1929.

AVVERTENZE.

a) Si rammenta che, giusta il disposto del n. 17 (paragrafo 2°) del regolamento per le licenze del R. esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da cause di servizio, deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare.

b) Si avverte che agli impiegati civili del gruppo *C* classificati nel 12° e 13° grado, compete il trattamento fissato per i sottufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 109. — TRASPORTI. — **Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali e cavalli destinati al reggimento cavalleggeri Aosta.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 23 febbraio 1933 - Anno XI.

Tutte le spedizioni di materiali e cavalli destinati al reggimento cavalleggeri Aosta devono essere indirizzate alla stazione di *Napoli-Campi Flegrei*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 110. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 febbraio 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare 635 *giornale militare* 1932, il colonnello di cavalleria CORSINI cav. Amedeo, direttore del deposito allevamento quadrupedi del Lazio, è nominato membro della commissione per gli esami di idoneità alla carica di direttore per ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(5106485) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1933 - ANNO XI — 27 FEBBRAIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 111 - 2 febbraio 1933 - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale. - Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda . . . . . *Pag.* 396

» 112 - 10 febbraio 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) . . . . . » 404

» 113 - 10 febbraio 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare . . » 412

PARTE SECONDA

Circolare N. **111.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale. – Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 febbraio 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 22 febbraio 1933 – Anno XI).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la tabella n. 2 del R. decreto 25 novembre 1926, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, contenente disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione della predetta legge n. 399;

Ritenuta la necessità di coprire un posto di sottotenente maestro direttore di banda, rimasto vacante in seguito al collocamento in posizione ausiliaria del maestro Ciacci Giuseppe a decorrere dal 16 giugno 1928;

Visto il decreto 16 giugno 1932-X del Capo del Governo, contenente norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI e l'allegato elenco riassuntivo dei concorsi che comprende il concorso per la nomina di un sottotenente maestro direttore di banda:

Decreta:

Art. 1.

Per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 5, e corredate dai necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda

Le domande, che per qualsiasi motivo non perverranno corredate dai richiesti documenti entro il termine fissato, non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti redatti in carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. I non regnicoli, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole.

Gli ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età, o con figlie femmine in minore età non maritate, dovranno inoltre presentare un atto notorio da cui risulti genericamente la possibilità di garantire con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole la rendita lorda annua di L. 3000 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399;

4° certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante vidimato dal Prefetto;

6° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, integrato dall'art. 3 del decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

7° certificato sanitario, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

9° diploma originale in istrumentazione per banda o di composizione conseguito in un Regio conservatorio, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), che saranno descritti in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in seguito al trattato di pace, potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

10° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, comprovante l'attuale appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti oppure ai Fasci giovanili, precisandone l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

11° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata da un notaio, da servire per l'accertamento della identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9, 10 e 11, nonchè l'atto notorio stabilito nel n. 3, se si tratta di ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico n. 961, se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporale o soldato.

Gli aspiranti, che risiedono in Colonia, debbono far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) la sola domanda di ammissione al concorso non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a completarla poi con i documenti innanzi indicati, i quali dovranno pervenire al detto Ministero non oltre 10 giorni avanti l'inizio della prima prova d'esami, di cui al seguente art. 5.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio non motivato insindacabile del Ministro della guerra.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

generale di brigata Chiapirone Ferdinando;

Membri:

prof. Malchino Carlo del Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma;

prof. Palombi Alfredo del Regio conservatorio di musica « Santa Cecilia » di Roma;

sottotenente maestro direttore di banda Cirenei Luigi, direttore della musica della Legione allievi carabinieri Reali;

sottotenente maestro direttore di banda Castrucci Edoardo, direttore della musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma;

Segretario senza voto:

1° capitano Catalano Gregorio in servizio al Ministero della guerra

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, il 5 maggio 1933, nelle ore e nei locali che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione esaminatrice, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Art. 6.

Il tema della prova sarà scelto su testi di autori classici e per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Il brano sorteggiato per la prova sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate 12 ore di tempo.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle 12 ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 8.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nella prova scritta occorre riportare non meno di 12/20.

Art. 9.

I candidati, giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione che avrà luogo nel giorno ed ore da stabilirsi all'uopo dalla Commissione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che determinerà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza,

saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi, nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa seconda prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà avere riportato non meno di 12/20.

Art. 10.

Ai candidati dichiarati idonei nelle due prove sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 3.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica fra i tre punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui al precedente art. 3, n. 6.

Art. 11.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide insindacabilmente in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel *giornale militare ufficiale* del Ministero della guerra e sarà dichiarato vincitore il primo inscritto nella graduatoria.

Art. 12.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Se il vincitore è ammogliato o vedovo con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, la nomina sarà tenuta sospesa, affinchè l'interessato, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, possa chiedere

al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla citata legge n. 399, le prove di possedere la rendita annua di cui sopra. Decadrà dal diritto alla nomina, se non ottemperi a tale obbligo ovvero non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del Tribunale stesso.

Se il primo in graduatoria non possa per qualsiasi motivo conseguire la nomina, questa sarà devoluta al secondo, e così di seguito.

Art. 13

Non potrà conferirsi la nomina a sottotenente maestro direttore di banda a colui che al momento della nomina stessa non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36, stabilita dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi. Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 sarà tenuto presente il disposto dell'art. 3 del decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1933 - *Anno XI*
Registro n. 5, *foglio n.* 400.

PROSPETTO indicante lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, indennità militare, aggiunta di famiglia e indennità di servizio speciale spettanti ai sottotenenti maestri direttori di banda.

Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Aggiunta di famiglia annua lorda	Indennità servizio speciale annua lorda
0	8.184	1.584	Se celibe L. 2112. Se ammogliato o vedovo con prole e con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi, L. 3960.	Se coniugato senza prole L. 1584. Per ogni figlio minorenne a carico l'indennità è aumentata di circa L. 280.	L. 220
2	8.800	1.584			
2	9.240	1.584			
3	9.944	1.584			
3	10.736	1.584			
3	11.264	1.584			
3	11.880	1.584			
4	12.672	1.584			

AVVERTENZA: Gli assegni indicati nel presente prospetto sono stati già depurati dalla ritenuta del 12 % prescritta dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

N. 112. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 febbraio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 22 febbraio 1933 - Anno XI).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per 40 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i medici civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in S.P.E. nel Corpo sanitario militare.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S.P.E. nel Corpo sanitario militare.

Nella domanda l'aspirante elencherà i documenti e titoli che a questa allega ed indicherà, inoltre, il suo preciso recapito, avendo cura di partecipare, all'ente a cui ha presentato la domanda, le successive eventuali variazioni di esso.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione trovasi il Comune dal quale l'estratto stesso proviene;

b) certificato di stato libero, rilasciato dal Comune di nascita e di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa; i certificati suddetti devono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I concorrenti che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e una domanda, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta. I vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, decadranno da qualsiasi diritto alla nomina a tenente in S.P.E. nel Corpo sani-

tario militare, nomina che nel frattempo rimane sospesa, se non avranno ottenuto l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa detta autorizzazione, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria stessa;

c) certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita dell'aspirante; ovvero dal casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante è nato all'estero Se il concorrente è naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Regia procura avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

d) certificato di moralità e di buona condotta (conforme al modello 23 annesso al regolamento per il reclutamento del Regio esercito), di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza e « vistato per conferma » dal Prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici, di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

f) fotografia recente con firma autenticata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle Colonie, con firma autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende);

g) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata (oppure certificato di abilitazione rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione in tal caso occorre che ciò risulti sul certificato stesso),

oppure: diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

h) certificato della Segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

i) certificato della Segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

l) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

m) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*); gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *e*).

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi respingeranno agli interessati le domande, che, entro il termine stabilito, non fossero corredate da tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per coloro che risiedono in Colonia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare documenti anche dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Inoltreranno, invece, *al più presto*, per il tramite gerarchico, le domande (corredate da tutti i documenti prescritti), a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero, non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa.

Le autorità riceventi allegheranno infine: per i concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E.:

a) una dichiarazione, compilata, in forma collegiale, da un ospedale militare, dalla quale risulti in modo esplicito se il con-

corrente è idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie;

b) le informazioni della Regia prefettura e dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa; e per i concorrenti che non siano ufficiali, inoltre:

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *Giornale militare* 1914).

I titoli di studio di cui alla lettera *g*) del precedente art. 3 dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di autenticità da richiedersi, a cura dell'autorità militare, all'Istituto che figura avere rilasciato il titolo.

Le stesse autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del 3° comma del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno inizio il giorno 4 maggio 1933-XI.

I concorrenti che saranno chiamati agli esami dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma alle ore 9 del giorno precedente a quello d'inizio degli esami stessi.

La Commissione esaminatrice sarà composta di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri) ed un ufficiale medico segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

La Commissione potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica.

Art. 7.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di venti punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di venti punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 8.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente medico in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentano a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Le dichiarazioni di rinunzia al concorso dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5, essere autenticate, nella firma, dall'autorità militare competente o da un Regio notaio, ed essere inoltrate per il tramite della predetta autorità militare.

Art. 9

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *Giornale militare*.

Art. 10.

I concorrenti che saranno nominati tenenti medici in S.P.E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1933 Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1933 - *Anno XI Guerra, registro n.* 6, *foglio n.* 274. — SCRIVANTE.

Programmi di esami per il concorso alla nomina a tenente medico in S.P.E.

I. — *Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.*

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica, o di clinica chirurgica; il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

II. — *Prova orale e pratica di anatomia topografica*

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.
4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero laterale della parete addominale.
9. Regione lombare.
10. Regione inguino-addominale.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione anteriore o posteriore del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
15. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
16. Regione anteriore del polso e palma della mano.
17. Regione posteriore del polso e dorsale della mano
18. Regione inguino-crurale.
19. Regione anteriore o posteriore della coscia.
20. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
21. Regione anteriore o posteriore della gamba.
22. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

III. — *Prova scritta di igiene militare.*

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 113. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 febbraio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 22 febbraio 1933 - Anno XI).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo del 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per 19 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo nel Regio esercito

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i veterinari civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in S.P.E. nel Corpo veterinario militare.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite mas-

simo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S.P.E. nel Corpo veterinario militare.

Nella domanda l'aspirante elencherà i documenti e titoli che a questa allega ed indicherà, inoltre, il suo preciso recapito, avendo cura di partecipare, all'ente a cui ha presentato la domanda, le successive eventuali variazioni di esso.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione trovasi il Comune dal quale l'estratto stesso proviene;

b) certificato di stato libero, rilasciato dal Comune di nascita e di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa; i certificati suddetti devono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I concorrenti che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e una domanda, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta. I vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, decadranno da qualsiasi diritto alla nomina a tenente in S.P.E. nel Corpo veterinario militare, nomina che nel frattempo rimane sospesa, se non avranno ottenuto l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine

di due mesi dalla data di notificazione del decreto ministeriale con il quale viene concessa detta autorizzazione, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria stessa;

c) certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita dell'aspirante; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante è nato all'estero. Se il concorrente è naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Regia procura avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

d) certificato di moralità e di buona condotta (conforme al modello 23 annesso al regolamento per il reclutamento del Regio esercito), di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza e « vistato per conferma » dal Prefetto;

e) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici, di data non anteriore di più di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

f) fotografia recente, con firma autenticata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle Colonie, con firma autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende);

g) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o copia notarile del diploma stesso debitamente legalizzata (oppure certificato di abilitazione rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione: in tal caso occorre che ciò risulti sul certificato stesso);

oppure: diploma originale di laurea in zooiatria (o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata), se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-1925;

h) certificato della Segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

k) certificato della Segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

l) certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

m) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*); gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *e*).

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4

Le autorità riceventi respingeranno agli interessati le domande, che, entro il termine stabilito, non fossero corredate da tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per coloro che risiedono in Colonia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare documenti anche dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Inoltreranno, invece, *al più presto*, per il tramite gerarchico, le domande (corredate da tutti i documenti prescritti), a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero, non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa.

Le autorità riceventi allegheranno infine: per i concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E.:

a) una dichiarazione, compilata, in forma collegiale, da un ospedale militare, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie;

b) le informazioni della Regia prefettura e dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa; e per i concorrenti che non siano ufficiali, *inoltre*:

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *giornale militare* 1914).

I titoli di studio di cui alla lettera *g*) del precedente art. 3 dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di autenticità da richiedersi, a cura dell'autorità militare, all'Istituto che figura avere rilasciato il titolo.

Le stesse autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del 3° comma del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno inizio il giorno 10 maggio 1933-XI.

I concorrenti che saranno chiamati agli esami, dovranno presentarsi al Ministero della guerra (Ufficio del capo del servizio veterinario) alle ore 9 del giorno precedente a quello d'inizio degli esami stessi.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un colonnello veterinario, presidente; da due ufficiali superiori veterinari, membri; e da un capitano veterinario, segretario senza diritto a voto.

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra

Art. 7.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporra di venti punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di venti punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 8.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente veterinario in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita

A questi, ed a quelli i quali presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso, saranno, contro ricevuta, restituiti immediatamente i titoli ed i documenti prodotti

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Le dichiarazioni di rinunzia al concorso dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5, essere autenticate, nella firma, dall'autorità militare competente o da un Regio notaio, ed essere inoltrate per il tramite della predetta autorità militare.

Art. 9

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *giornale militare*

Art. 10.

I concorrenti, che, in base al presente decreto, saranno nominati tenenti veterinari in S.P.E., verranno inviati per un periodo di cinque mesi presso un Deposito allevamento quadrupedi per un esperimento teorico-pratico, se provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento; quelli aventi diversa provenienza, saranno, in un primo tempo, inviati alla Scuola di applicazione di cavalleria, per frequentarvi un corso di applicazione della durata di mesi cinque, ed in un secondo tempo presso un Deposito allevamento quadrupedi, per compiervi un periodo di esperimento teorico-pratico analogo a quello prescritto per i provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

Art. 11.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel Corpo veterinario militare, assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1933 - *Anno XI Guerra, registro n.* 6, *foglio n.* 275. — SCRIVANTE.

Programmi d'esame per il concorso alla nomina a tenente veterinario in S.P.E.

PROVA I — *Igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Specie della prova: scritta.
Durata della prova: sette ore.
Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolto per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato

dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

PROVA II. — *Anatomia normale e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica*

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi.

1. Microrganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Vie di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misura di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni, siero-vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e ploemie.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e siero-terapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero-profilassi e siero-terapia.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e glicogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. Bronchi, polmone e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizione, azione ed ufficio della saliva. Parotite: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale; ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podo-flemmatite e podotrochilite; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura

PROVA III — *Clinica medica e chirurgica.*

Specie della prova: orale e pratica

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario e vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(5106485) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO GUERRA
DIREZIONE GENERALE AMMINISTRATIVO E TRASPORTI

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1933 - ANNO XI — 3 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 114 - 21 febbraio 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO VETERINARIO. — Varianti alla circolare 320 del *giornale militare* 1928, contenente le norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario . . . . . *Pag.* 425

PARTE SECONDA

N. 115 - 2 marzo 1933 - Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Relazioni annuali sui materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria . . . . . *Pag.* 427

» 116 - 31 gennaio 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra. . . » 428

» 117 - 6 febbraio 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 429

N. 118 - 7 febbraio 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 430

» 119 - 2 marzo 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 430

» 120 - 2 marzo 1933 - Anno XI — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali » 431

» 121 - 2 marzo 1933 - Anno XI — MATRICOLA. — Ex legionari fiumani . . . . . » 432

» 122 - 2 marzo 1933 - Anno XI — TRASPORTI. — Viaggi per licenza dei sottufficiali e militari di truppa sulle autolinee Teramo-Giulianova e Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto . . . . . » 433

» 123 - 2 marzo 1933 - Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore » 434

» 124 - 6 febbraio 1933 - Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale . . . . . » 440

NOTIFICAZIONE . . . . . » 441

PARTE PRIMA

Circolare N. 114. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - SERVIZIO VETERINARIO. — **Varianti alla circolare 320 del *giornale militare* 1928, contenente le norme per assicurare il servizio zoojatrico militare nei presidi sprovvisti di ufficiale veterinario.** — (Servizio ippico e veterinario). — 21 febbraio 1933 - Anno XI.

Il n. V dell'allegato *B* alla circolare 320 del *giornale militare* 1928 è sostituito dal seguente:

« V — La presente convenzione obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stata definitivamente approvata dal comandante del presidio (corpo o distaccamento).

« La presente convenzione, entrando nella categoria di quelle fatte nell'esclusivo interesse dell'amministrazione militare, ed essendo in forma privata, non andrà soggetta a diritti di segreteria, sarà stesa su carta non bollata e verrà presentata all'ufficio del registro, entro il termine ordinario di 20 giorni, per la registrazione in esenzione di tassa (articoli 5 e 156 della tariffa allegato *A*, parte III, della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268; art. 94 e tabella allegato *C*, art. 1, della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269; e art. 62 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato) ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 115. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Relazioni annuali sui materiali del gruppo C del servizio di artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria). — 2 marzo 1933 - Anno XI.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare 447 del *giornale militare* 1932, prescrivo quanto segue:

1. Le ispezioni ordinarie tecnico-amministrative sono compiute:

a) dall'autorità dalla quale direttamente dipendono i corpi (comandanti di brigata di fanteria, comandanti di brigata di cavalleria, comandanti di artiglieria di corpo d'armata o di isola, comandanti del genio di corpo d'armata o di isola), o da altro ufficiale appositamente delegato dal comandante di corpo d'armata o di isola per i reggimenti di artiglieria divisionali, ecc.);

b) da un ufficiale appositamente delegato dalla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, per gli stabilimenti di artiglieria.

2. Le relazioni inerenti a tali ispezioni (che, per quanto riguarda i corpi dovranno far cenno anche al funzionamento del servizio di riparazione delle bardature e dei finimenti, allo stato di conservazione e manutenzione delle bardature e dei finimenti in distribuzione ai reparti e ricoverati nei magazzini) saranno inoltrate per il tramite dei comandi di corpo d'armata o di isola, e dell'ispettorato dell'artiglieria (per gli stabilimenti di artiglieria).

3. Le relazioni annuali sul comportamento delle armi e delle munizioni devono essere inviate, per il tramite gerarchico, da tutti i corpi delle varie armi che impiegano nelle esercitazioni materiali del gruppo C.

Le relazioni annuali sulle scuole di tiro, prima di essere inoltrate ai comandi di corpo d'armata o di isola, devono essere corredate dalle considerazioni e proposte del comandante dell'artiglieria di corpo d'armata o di isola.

4. I rapporti compilati dalle commissioni reggimentali per le visite annuali alle dotazioni di mobilitazione non vanno allegati alle relazioni annuali sulle ispezioni ordinarie tecnico-amministrative, ma devono essere trattenuti dalle autorità da cui dipendono i reggimenti od enti analoghi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 116. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 31 gennaio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, relativo al collocamento a disposizione del ministero dei lavori pubblici di personale del genio militare;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449, concernente il passaggio dall'amministrazione dei lavori pubblici a quello della guerra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati fuori ruolo, a disposizione della detta amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1933, col quale è stata nominata la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1933;

Vista la lettera 25 gennaio 1933, n. 1455-A 210, con la quale il ministero dei lavori pubblici designa il direttore capo divisione dell'amministrazione stessa DE DONATO comm. dott. Vincenzo a far parte, per l'anno 1933, della commissione di disciplina del ministero della guerra nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione nel ministero dei lavori pubblici DE DONATO comm. dott. Vincenzo, è designato a far parte, per l'anno 1933, della commissione di disciplina presso il ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del ministero dei lavori pubblici in base all'art. 1 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864 e all'art. 1 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 117. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 febbraio 1933 - Anno XI.

Il decreto ministeriale 22 gennaio 1933-XI, col quale fu conferita la delega di firma « *Pel Ministro* » all'ispettore generale STOPPA comm. Luigi, è integrato nel senso che è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, in assenza del direttore generale servizi logistici o per la parte che questo non intenda riservare a sè, anche il direttore capo divisione RUSCONI comm. dott. Luigi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 118. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 febbraio 1933 - Anno XI.

Il decreto ministeriale 11 dicembre 1932-XI è modificato nel senso che il generale di brigata di fanteria DEMICHELIS cav. Attilio è delegato, per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza di ufficio, in assenza del direttore generale personale ufficiali, o per la parte che questi non intenda riservare a sè.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 119. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 marzo 1933 - Anno XI.

Il ministero delle finanze (ragioneria generale dello Stato) comunica che sono disponibili alcuni posti d'impiego nel grado 12° del ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali (unica sede Roma) e del ruolo degli ufficiali di ragioneria delle intendenze di finanza (gruppo C.), i quali posti spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alla vigente legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai su indicati impieghi dovranno presentare, *non oltre il* 30 *marzo* 1933-XI, apposita domanda su carta bollata da L. 5, indicando nella medesima gli impieghi nell'ordine di preferenza, avvertendo che, per l'impiego di ufficiale di ragioneria delle intendenze di finanza, gli aspiranti dovranno

dichiarare di accetttare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui, al lordo, attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, od equiparati, che sono retribuiti con paga giornaliera, non occorre unire alle domande l'anzidetto specchio, ma dovrà indicarsi, in calce alle medesime, lo stato di famiglia o la qualità di celibe del titolare.

La trasmismione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati, che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli, od equiparati, compete con la nomina all'impiego civile, come assegno personale in aggiunta agli assegni iniziali del grado, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nel grado militare e quello loro assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 120. — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 marzo 1933 — Anno XI.

A datare dal 1° aprile prossimo potrà essere dato corso alle domande di arruolamento nei RR. corpi di truppe coloniali, senza alcuna limitazione.

Da tale data, pertanto, dovrà considerarsi abrogata la circolare n. 431 del *giornale militare* del 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 121. — MATRICOLA. — Ex legionari fiumani. — (Direzione generale personale ufficiali - Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 marzo 1933 - Anno XI.

Ai fini dell'applicazione dei particolari benefici concessi dal ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione della professione forense, in favore di coloro che appartennero alle legioni fiumane, è fatto obbligo agli enti che hanno in forza militari che appartennero alle anzidette milizie legionarie fiumane, di rilasciare agli interessati, ogni qualvolta lo richiedano:

o copia dello stato di servizio o foglio matricolare nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane;

o semplici attestazioni dalle quali risultino in forma autentica quella sola o quelle sole variazioni dello stato di servizio o del foglio matricolare di ciascun interessato, che si riferiscano ai servizi prestati nelle legioni fiumane.

Per uniformità di criteri e di applicazione, i comandi interessati — ogni qualvolta ne saranno richiesti — rilasceranno tale attestazione, redatta nella forma che qui di seguito si trascrive:

« Ai sensi della legge n. 1674 del 22 dicembre 1932, si attesta che il . . . . . fece parte delle milizie legionarie fiumane dal . . . . . al . . . . . ».

I militari la cui matricola non fosse ancora completata con la iscrizione della variazione relativa al servizio prestato nella milizia anzidetta, potranno inoltrare, a questo ministero, per la prescritta via gerarchica, per le decisioni del caso, la domanda debitamente documentata per ottenere tale iscrizione.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 122. — TRASPORTI. — **Viaggi per licenza dei sottufficiali e dei militari di truppa sulle autolinee Teramo-Giulianova e Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto.** — (Direzione generale dei servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 2 marzo 1933 - Anno XI.

In seguito ad accordi intervenuti tra il ministero delle comunicazioni e questo ministero, l'amministrazione ferroviaria ha determinato di applicare la riduzione del 50 % pei viaggi che i sottufficiali ed i militari di truppa effettueranno per licenza sulle autolinee S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Le modalità per ottenere tale concessione sono le seguenti:

1) Pei viaggi da una ad altra località servite esclusivamente dalle autolinee: presentazione della richiesta di viaggio (scontrino del libretto mod. *A* o richiesta modello *B* color verde, di cui ai punti *a*) e *c*) del paragrafo 59 - capo VII del regolamento pei trasporti militari sulle FF. SS. - parte I - viaggiatori (ediz. 1928 - VI) - sulla quale deve essere specificato che il viaggio si effettua per licenza.

In base a tale richiesta, dall'agenzia di città di Ascoli Piceno o di Teramo ovvero dall'agente di servizio sull'automobile verrà rilasciato il corrispondente biglietto a riduzione.

2) Pei viaggi da una delle stazioni ferroviarie della rete dello Stato per una delle località servite dalle inzidette autolinee: presentazione di una sola richiesta di viaggio, di cui al punto precedente.

In base a tale richiesta di viaggio, le stazioni rilasceranno un unico biglietto fino a destinazione, calcolando il prezzo relativo al 70 % per il percorso ferroviario e al 50 % per quello automobilistico.

3) Pei viaggi da effettuarsi in senso inverso e cioè da una delle località servite dalle autolinee per una stazione ferroviaria della rete dello Stato, poichè le autolinee non rilasciano biglietto unico con percorso cumulativo, occorre che i militari viaggianti siano forniti di due richieste di viaggio, delle quali una dovrà essere consegnata all'agente di servizio sull'automobile per l'acquisto del biglietto per il

solo percorso automobilistico e l'altra alla stazione di inizio del viaggio in ferrovia, (S. Benedetto del Tronto ovvero Giulianova secondo la provenienza) per l'acquisto del relativo biglietto.

I sottufficiali ed i militari di truppa provenienti da Ascoli Piceno e da Teramo dovranno invece presentare entrambi le richieste di viaggio a quelle agenzie di città che rilasceranno contemporaneamente i due separati biglietti di viaggio per effettuare il percorso automobilistico e quello ferroviario.

4) A richiesta del personale della ferrovia e dell'autolinea, i sottufficiali ed i militari di truppa, dovranno esibire il biglietto di licenza, per provare il titolo alla anzidetta tariffa ridotta.

5) Tutte le norme relative all'esecuzione dei viaggi, stabilite dal regolamento pei trasporti militari e quelle previste pei viaggi sulle citate autolinee, rimangono in vigore in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. **123.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore.** — (Direzione generale di sanità militare). — 2 marzo 1933 - Anno XI.

Come negli anni precedenti, anche per la prossima stagione estiva-autunnale sono state concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore facilitazioni per l'ammissione di individui appartenenti alle forze armate dello Stato negli alberghi termali « Edoardo Porro » e « Giovanni Valentini », a turni fissi di quindici giorni ciascuno, ed alle seguenti condizioni:

1. — Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare).

Gli ufficiali e gli impiegati assimilati saranno ammessi all'albergo « Porro » pagando la somma complessiva di L. 530; i sottufficiali, gli impiegati assimilati ed i militari di truppa, all'albergo « Valentini » pagando L. 370.

Entro i primi due giorni di permanenza nell'albergo l'ospite dovrà versare l'importo convenuto; i ritardi nella presentazione sull'inizio del turno o la minore utilizzazione dei turni stessi non danno diritto a riduzione alcuna, nè a rimborso; coloro che al terzo giorno dell'inizio del turno non avranno raggiunto gli stabilimenti, nè notificato alla direzione dei medesimi il loro ritardo, s'intendono rinunciatari alla cura.

Tutti i predetti fruiranno, oltre che delle cure salsojodiche dell'assistenza sanitaria, del vitto e dell'alloggio e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo, ammissione alle cure e delle percentuali di servizio, restando, però, a loro carico il contributo di L. 10 per la tassa di soggiorno.

Coloro i quali facciano richiesta di speciali cure, o di bagni all'acido carbonico, o di acqua madre, dovranno assoggettarsi, al pagamento di supplementi a norma della tariffa generale.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera ad un letto; gli altri ufficiali, sottufficiali ed assimilati saranno abbinati in camera a due letti; e quando desiderino una camera ad un solo letto dovranno pagare un supplemento di L. 50. La richiesta per la camera ad un letto sarà rivolta a tale uopo dagli interessati alla direzione degli alberghi e potranno usufruirne se ed in quanto vi sia disponibilità.

2. — I turni per l'anno in corso saranno in numero di 15 e si svolgeranno come appresso:

1° — dal 16 aprile al 30 aprile;

2° — dal 1° maggio al 15 maggio;

3° — dal 16 maggio al 30 maggio;

4° — dal 1° giugno al 15 giugno;

5° — dal 16 giugno al 30 giugno;

6° — dal 1° luglio al 15 luglio;

7° — dal 16 luglio al 30 luglio;

8° — dal 1° agosto al 15 agosto;

9° — dal 16 agosto al 30 agosto;

10° — dal 1° settembre al 15 settembre;

11° — dal 16 settembre al 30 settembre;

12° — dal 1° ottobre al 15 ottobre;

13° — dal 16 ottobre al 30 ottobre;

14° — dal 1° novembre al 15 novembre;

15° — dal 16 novembre al 30 novembre.

3. — Tutti coloro che saranno accolti nei predetti alberghi dovranno conformarsi al regolamento interno dei medesimi e pagare del proprio e per intero la retta prescritta, qualunque sia l'infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsojodica. A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati e caporali, esclusi i carabinieri, per i quali l'amministrazione militare si assume l'onere completo della cura, che sarà, peraltro, *concessa solo in casi speciali*.

Il periodo di permanenza negli alberghi, per la cura, verrà detratto da quello della licenza ordinaria, siano state o non, le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

4. — Per ottenere le facilitazioni in parola gli ufficiali, sottufficiali ed assimilati dovranno presentarsi all'ospedale militare più vicino con la relativa domanda vistata dal comandante del corpo o capo ufficio e diretta al ministero della guerra (direzione generale sanità militare) per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico, il quale compilerà per ognuno di essi il mod. 2100 (già 458), segnandovi, oltre alle generalità, la diagnosi della malattia ed il parere sul bisogno della cura richiesta.

L'aspirante, inoltre, indicherà nella domanda stessa il turno che desidera, tenendo presente che nel mese di settembre la disponibilità dei posti è limitata a dieci posti in ciascuno dei due stabilimenti e, perciò, il ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) si riserva la facoltà di assegnare ad altri turni gli individui che eventualmente non potessero essere ammessi a quello richiesto.

E' da avvertire che, una volta assegnati i turni di cura, la concessione di cambi è unicamente in facoltà della direzione degli alberghi termali, alla quale deve essere rivolta ogni richiesta al riguardo.

I documenti sopraccennati debbono essere trasmessi al ministero per mezzo dell'ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali si seguiranno le norme della circolare 108 *giornale militare* corrente anno, e le proposte modello 2100 saranno inviate dalle direzioni di sanità.

5. — La società esercente le RR. terme di Salsomaggiore avverte, poi, che i funzionari tutti dello Stato e loro famiglie, *gli impiegati civili dei ministeri militari che non sono inviati a cura del ministero della guerra e le loro famiglie, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei funzionari civili inviati a cura del ministero stesso sono ammessi a fruire da maggio a novembre, previ accordi diretti con la direzione degli alberghi « Porro » e « Valentini » delle seguenti tariffe:*

TARIFFA DI PENSIONE	Albergo Valentini Lire per persona		Albergo Porro Lire per persona
VITTO E ALLOGGIO (tassa di soggiorno esclusa).	1ª Sala	2ª Sala	
Pensioni per 15 giorni fissi con camera:			
per 3 persone	490 —	420 —	—
per 2 persone	540 —	480 —	625 —
per 1 persona	580 —	530 —	725 —
(Vino escluso)			
Percentuale di servizio	10 %		10 %

CURE	Albergo Valentini		Albergo Porro	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Bagni salsojodici.				
Abbonamento a 20 cure ...	195 —	185 —	200 —	190 —
Abbonamento a 15 cure ...	170 —	155 —	175	165 —
Biglietto per 1 cura.....	13	12	13,50	12,50
Fanghi. *Bagni di acqua madre.*				
Biglietto per 1 cura.....	20 —	19 —	20,50	19,50
Supplemento allo scontrino del bagno salsojodico in abbonamento	7 —	7 —	7 —	7 —
Irrigazioni – Inalazioni. *Polverizzazioni umide.*				
Abbonamento a 20 cure ...	100 —	100 —	110 —	110 —
Abbonamento a 15 cure ...	80 —	80 —	85 —	85 —
Biglietto per 1 cura.....	6,50	6 —	7 —	6,50
Polverizzazioni secche.				
Abbonamento a 20 cure ...	55	55 —	55 —	55 —
Abbonamento a 15 cure ...	50 —	50 —	50 —	50 —
Biglietto per 1 cura.....	4 —	4	4 —	4 —
Bagni di acqua dolce.				
Biglietto per 1 bagno	6 —	6 —	6 —	6 —
Diritto fisso di ammissione alle cure	30 —	30 —	35 —	35 —

Pensioni complete.

Vitto, alloggio, cure { 15 *bagni* e 15 *cure sussidiarie* / 20 *bagni* e 20 *cure sussidiarie* } servizio

tassa di ammissione - tassa di soggiorno (escluso il vino).

TARIFFA PER PENSIONI COMPLETE	Albergo Valentini Lire per persona		Albergo Porro Lire per persona
	1ª Sala	2ª Sala	
Pensioni per 15 *giorni di permanenza con camera:*			
per 3 persone	770 —	690 —	—
per 2 persone	800 —	750 —	900 —
per 1 persona	850 —	800 —	980 —
Pensioni per 20 *giorni di permanenza con camera:*			
per 3 persone	1000 —	900 —	—
per 2 persone	1050 —	950 —	1150 —
per 1 persona	1100 —	1050 —	1250 —

N. B. — La consulenza sanitaria delle Regie terme raccomanda, quale cura tipo di Salsomaggiore, specialmente nelle forme ginecologiche, nelle artriti, nelle linfoadeniti, 20 bagni salsojodici e 20 cure sussidiarie.

Le presenti tariffe vengono aumentate del 10 per cento dal 15 agosto al 30 settembre.

Per famiglia si intendono i seguenti componenti purchè conviventi a carico: coniuge, figli minorenni, figlie nubili.

Non vengono concesse agevolazioni per i periodi inferiori a 15 giorni.

Speciali facilitazioni per bambini, famiglie numerose e comitive; rivolgersi alla direzione degli alberghi.

Per fruire di tali facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti documenti dai quali risulti la sua qua-

lità d'iscritto nei ruoli di una delle amministrazioni dello Stato, o di ufficiale delle forze armate dello Stato.

Le facilitazioni sopraindicate sono state stabilite in seguito ad interessamento di questo ministero, il quale, però, non assume in ordine ad esse alcuna responsabilità.

6. — Le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate per tutte le malattie a fondo scrotoloso, linfadeniti, ecc.; piaghe, tramiti suppuranti mantenuti da carie; per affezioni tracheo-bronchiali croniche, escluse le tubercolari e comprese quelle consecutive ad inalazione di gas asfissianti; per i catarri naso-faringei; per alcune lesioni da pregressa lue; per artriti e nevriti, per alcune manifestazioni di alterato ricambio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 124. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 6 febbraio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, col quale vennero nominati i sostituti dei membri effettivi del collegio medico-legale e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 16 febbraio 1933 è chiamato a far parte del collegio medico-legale, quale sostituto di uno dei suoi membri effettivi (colonnello PASSERA), il tenente colonnello medico del R. esercito in S. P. E. GIARRUSSO cav. Gesualdo, in luogo del colonnello medico della R. marina LA PORTA cav. Gabriele che, con la data del 15 gennaio 1933, è cessato dalla carica di sostituto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA — SIRIANNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1933 - Anno XI
Registro guerra n. 7, foglio n. 372. — SCRIVANTE.

NOTIFICAZIONE

Concorso a premi indetto dalla Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1933-XI.

1. È indetto per l'anno 1933 un concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali del R. esercito e delle altre forze armate in s.p.e. od in congedo. Ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

Al concorso possono partecipare ufficiali o studiosi esteri.

2. I concorrenti avranno libertà di scelta degli argomenti. I lavori presentati dovranno riguardare le armi di artiglieria e genio. Si richiama l'attenzione dei concorrenti sulla opportunità di prendere in esame specialmente i problemi particolari d'impiego delle due armi e la cooperazione di esse con la fanteria e con le truppe celeri.

La commissione esaminatrice escluderà dal concorso quei lavori che fossero stati comunque pubblicati, o premiati in altri concorsi di qualsiasi genere. Saranno esclusi dal concorso quei lavori che contenessero notizie di carattere riservato.

I lavori dovranno essere dattilografati. La trattazione della materia dovrà essere contenuta in limiti tali da consentirne la pubblicazione sotto forma di articoli della Rivista.

Potranno esservi allegati figure, schizzi e grafici, purchè chiari e disegnati in inchiostro di china nero.

3. Il termine per la presentazione è fissato al 31 luglio 1933.

4. Ogni lavoro sarà spedito alla Rivista in busta chiusa (priva di sigilli e timbri) sulla quale sarà scritto un motto e l'indicazione « Concorso a premi 1933 ». Il motto sarà ripetuto lungo i quattro lembi ingommati della busta. Questa conterrà inoltre una seconda busta di formato più piccolo, chiusa con analoghe iscrizioni e contenente lo stesso motto e il grado, nome e cognome e recapito del concorrente.

Coloro che eventualmente presentassero più lavori dovranno spedirli in tante buste separate, con altrettanti motti distinti quanti sono i lavori.

5. Le memorie saranno esaminate da una commissione presieduta da S. E. il generale ispettore dell'artiglieria o da un suo delegato; di essa saranno membri il direttore della Rivista d'artiglieria e genio, un colonnello del genio designato dall'ispettorato del genio, e un colonnello di fanteria da designarsi dal presidente della commissione.

Con ulteriore comunicazione saranno fatti conoscere i nomi dei componenti. Il giudizio della commissione è inappellabile.

6. I premi stabiliti per il concorso sono:

un primo premio: medaglia d'argento, ed assegno di L. 3000;

un secondo premio: medaglia di bronzo ed assegno di L. 2000;

due terzi premi: medaglia di bronzo ed assegno di L. 1000 ciascuno.

I lavori dei concorrenti esteri saranno giudicati a parte ed al migliore di essi sarà conferito dalla commissione un adeguato premio in danaro.

PREZZO L. 2 —

(6107117) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1933 - ANNO XI — 10 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 125 - 20 dicembre 1932 - Anno XI — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Legge n. 1814 che istituisce il servizio dei pacchetti postali . . . . . *Pag.* 445

PARTE SECONDA

N. 126 - 5 febbraio 1933 - Anno XI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti con mansioni tecniche al servizio automobilistico . . . . *Pag.* 447

» 127 - 16 febbraio 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 109. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . » 448

» 128 - 16 febbraio 1933 - Anno XI ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1933. . » 450

N. **129 - 7 marzo 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Commissioni per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 452

» **130 - 7 marzo 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e del corpo veterinario . . . . . » 453

» **131 - 9 marzo 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni . . . . . » 456

» **132 - 9 marzo 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento della sezione mitragliatrici mod. 14 per artiglieria. . » 457

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 457

PARTE PRIMA

Circolare N. **125.** — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Legge n. 1814 che istituisce il servizio dei pacchetti postali.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 20 dicembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 24 gennaio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Con la denominazione di pacchetti postali sono ammessi alla spedizione per l'interno del Regno, quali oggetti di corrispondenze, piccoli quantitativi di merci fino al peso massimo di grammi 1000. Tali invii possono aver corso in via ordinaria ed in raccomandazione.

La tassa di francatura ordinaria dei pacchetti postali è stabilita in centesimi 30 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, col minimo di L. 1,20 ed è comprensiva del recapito a domicilio dei destinatari.

Il diritto fisso di raccomandazione è di centesimi 60.

Per la forma, il condizionamento, l'imballaggio, le dimensioni e l'obbligatorietà della francatura, i pacchetti postali sono sottoposti alle disposizioni prescritte per i campioni.

I pacchetti postali non debbono contenere alcuna lettera o scritto avente carattere di corrispondenza attuale e personale. La contravvenzione a tale divieto è punita con una

ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle lettere e degli scritti indebitamente uniti, con un minimo di L. 20.

L'ammenda fa carico al mittente se non pagata dal destinatario.

I pacchetti postali possono contenere una fattura aperta relativa alla merce spedita e debbono recare all'esterno il nome e l'indirizzo del mittente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 126. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti con mansioni tecniche al servizio automobilistico.** — (Gabinetto). — 5 febbraio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, relativa alla istituzione del servizio tecnico automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1927, relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti ai servizi: tecnico d'artiglieria, specialisti del genio, automobilistico e chimico;

Decreta:

La somma di L. 100.000 di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 1927, relativo alla corresponsione di speciali premi annui agli ufficiali addetti con mansioni tecniche al servizio automobilistico è portata a L. 150.000, tenuto conto della riduzione di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto, che entra in vigore col 1° gennaio 1933, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 5 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro delle Finanze: G. JUNG.

Il Ministro della Guerra: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1933 - Anno XI
Registro Guerra n. 7, foglio n. 429. — SCRIVANTE.

N. 127. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 109. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 16 febbraio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 53, del 4 marzo 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 maggio 1932, nn. 560, 561 e 566; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui al-

l'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc.	L.	85.000
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	»	150.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . .	»	3.000
Totale degli aumenti . . .	L.	238.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . .	L.	235.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . .	»	3.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	238.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(*Omissis*).

N. 128. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1933. — (Gabinetto). — 16 febbraio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 11 marzo 1926, sull'ordinamento del R. esercito, n. 396;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 2225, recante modificazioni all'avanzamento per gli ufficiali medici in data 25 dicembre 1929;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 480, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione degli ufficiali fissati complessivamente dal n. 1 dell'art. 46 della legge sull'ordinamento del R. eser-

cito fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1933 è la seguente:

GRADO	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	TOTALI
Colonnelli	5	3	12	—	20
Tenenti colonnelli	35	17	—	—	52
Maggiori	36	6	4	—	46
Capitani	159	1	—	—	160
Tenenti	127	—	—	—	127

Art. 2.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento che a norma degli articoli 71 e 72 della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398, dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, nn. 2121 e 2122, articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 2225 del 23 dicembre 1929, potranno essere trattenuti in servizio nell'anno 1933, compresi quelli che al 1° gennaio stesso anno già si trovino in detta posizione, risultano numericamente per i vari gradi e corpi dalla tabella seguente:

— capitani chimici farmacisti, ..., 1;

— servizio tecnico di artiglieria, ... 1; (cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello).

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1933 - *Anno XI*
Registro guerra n. 8, *foglio n.* 50. — SCRIVANTE.

N. 129. — AVANZAMENTO. — Commissioni per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali. — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 marzo 1933 - Anno XI.

La commissione che, ai sensi del n. 3, comma *b*), della circolare 192 del *giornale militare* 1929, dovrà esprimere il proprio parere sulle domande degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta per esami facoltativi pel 1933, è costituita come segue:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR. DA POZZO gr. uff. Giov. Battista, *presidente;*

Generale di brigata ispettore della IV zona CC. RR. LAZARI nob. gr. uff. Pio, *membro;*

Colonnello comandante della legione territoriale CC. RR. di Roma BOELLA cav. Giuseppe, *membro.*

La commissione giudicatrice per i predetti esami è così composta:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR. DA POZZO gr. uff. Giov. Battista, *presidente;*

Generale di brigata ispettore 2ª zona CC. RR. SQUILLERO cav. Giovanni, *membro;*

Generale di brigata ispettore 1ª zona CC. RR. CASAVECCHIA cav. Silvio, *membro;*

Colonnello BAGGI cav. Carlo, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze, *membro e segretario;*

Colonnello CANTU' cav. Cesare, comandante legione allievi CC. RR., *membro;*

Colonnello GUACCI cav. Alfredo, comandante legione territoriale CC. RR. di Bari, *membro supplente.*

Detti esami avranno luogo a Roma, dal 27 marzo al 7 aprile p. v., presso la legione allievi CC. RR.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 130. — AVANZAMENTO. — **Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza), di amministrazione e del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 marzo 1933 - Anno XI.

Corpo sanitario.

La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S.P.E. del corpo sanitario è — per l'anno 1933 — così composta:

A) *Ufficiali medici.*

Tenente generale medico FRANCHI cav. Luigi, *presidente;*
Colonnello medico VOLPE cav. Mazzini, *membro;*
Colonnello medico MARTOGLIO cav. Ferdinando, *membro;*
Colonnello medico SANTAMARIA cav. Alberto, *membro;*
Tenente colonnello medico MONACO cav. Arturo *membro;*
Tenente colonnello medico SIMULA cav. Ubaldo, *membro;*
Tenente colonnello medico PERRIER cav. Stefano, *membro;*
Tenente colonnello medico SINISI cav. Guido, *membro;*
Tenente colonnello medico BASSI cav. Giuseppe, *membro;*
Tenente colonnello medico MAUGERI cav. Nicolò, *membro;*
Capitano medico MAZZARONI cav. Giacomo, *segretario.*

Gli esami avranno inizio sotto le date seguenti:

Maggiori medici: 24 aprile 1933;
Capitani medici: 2 maggio 1933.

B) *Ufficiali chimici farmacisti.*

Maggior generale medico MARIOTTI-BIANCHI cav. Giov. Battista, *presidente;*

Colonnello chimico farmacista PAGNIELLO cav. Alfredo, *membro;*

Tenente colonnello chimico farmacista MOZZANA cav. Carlo, *membro;*

Capitano medico LIPANI Antonino, *segretario.*

Gli esami avranno inizio sotto le date seguenti:

Maggiori chimici farmacisti: 12 maggio 1933;

Capitani chimici farmacisti: 17 maggio 1933.

Gli ufficiali medici e chimici farmacisti, ammessi agli esami, dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma alle ore 9 del giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle prove di esami.

Corpo di commissariato.

La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S.P.E. del corpo di commissariato è — per il 1933 — così composta:

A) *Ufficiali commissari.*

Tenente generale commissario BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi, *presidente;*

Maggior generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *membro;*

Maggior generale commissario BARBATO cav. Antonio, *membro;*

Colonnello di stato maggiore NEBBIA cav. Eduardo, *membro;*

Colonnello commissario DOLETTI cav. Giuseppe, *membro;*

Gli esami avranno inizio il 18 maggio 1933. Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi all'ufficio del signor tenente generale commissario il mattino del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami stessi.

B) *Ufficiali di sussistenza.*

Maggiore generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *presidente;*

Colonnello commissario LEONETTI cav. Francesco, *membro;*

Tenente colonnello di sussistenza GANCIA cav. Carlo, *membro.*

Gli esami avranno inizio il 19 aprile 1933. Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi all'ufficio del tenente generale commissario il mattino del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami stessi.

Corpo di amministrazione.

La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S.P.E. del corpo di amministrazione è — per l'anno 1933 — così composta:

Generale di brigata ASINARI di BERNEZZO cav. Vittorio, *presidente;*

Colonnello di stato maggiore NEBBIA cav. Eduardo, *membro;*

Colonnello di amministrazione AMATI cav. Arturo, *membro;*

Colonnello di amministrazione CIRIELLO cav. Vincenzo, *membro;*

Gli esami avranno inizio presso la ragioneria centrale di questo Ministero il mattino dei giorni sotto indicati:

Capitani: 3 giugno 1933;

Maggiori: 13 giugno 1933.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi al predetto ufficio il mattino del giorno precedente a quello fissato per l'inizio degli esami stessi.

Corpo veterinario.

La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S.P.E. del corpo veterinario è — per l'anno 1933 — così composta:

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *presidente;*

Tenente colonnello veterinario BEZZI cav. Armando, *membro;*

Tenente colonnello veterinario CONTI cav. Gaetano, *membro;*

Primo capitano veterinario DELL'ORBO cav. Secondo, *segretario.*

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del capo del servizio veterinario nei giorni sotto indicati:

Capitani: 20 aprile 1933;

Tenenti: 29 aprile 1933.

Gli ufficiali ammessi agli esami dovranno presentarsi al predetto ufficio alle ore 9 del giorno precedente a quello d'inizio degli esami stessi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 131. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 marzo 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare 65 *giornale militare* corrente anno, i seguenti ufficiali sono stati ammessi a frequentare il corso di cultura zootecnica e agronomica presso il R. istituto superiore di agraria di Portici:

Arma di cavalleria.

Capitano SCIORTINO Giuseppe, deposito cavalli stalloni - Foggia.

Capitano D'ALESSANDRO Agostino, deposito cavalli stalloni - Ferrara.

» MAMMOLA Alberto, deposito cavalli stalloni Santa Maria Capua Vetere.

Arma di artiglieria.

Tenente TORCHI Gino, 2° reggimento artiglieria campagna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 132. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento della sezione mitragliatrici mod. 14 per artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 9 marzo 1933 - Anno XI.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento della sezione mitragliatrici mod. 14 per artiglieria ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto quaderno sarà distribuito ai vari enti indicati nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126, *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R° esercito » parte 2ª — Artiglieria — pagina 74, numero categorico 2447, prezzo L. 0,70.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 13ª, anno 1933-XI, circolare 115:

A pagina 427, n. 1, lettera *a*) sostituire le ultime due righe con le seguenti:

« dal comandante di corpo d'armata o di isola (ad es. dal comandante dell'artiglieria di corpo d'armata o di isola per i reggimenti di artiglieria divisionali, ecc.); ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(5107117) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1933 - ANNO XI — 17 MARZO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **133 - 5 dicembre 1932** - Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2002 col quale la « Fondazione 1° capitano Vladimiro Tosgobbi », costituita col capitale iniziale nominale di L. 10.000 e destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 461

» **134 - 15 dicembre 1932** - Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2016 col quale sono modificati gli articoli 4 e 5 dello statuto della « Fondazione Capo Sile », eretta in ente morale col R. decreto n. 1922 del 23 dicembre 1920 . . . . . » 465

» **135 - 2 febbraio 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — R. decreto che reca varianti al R. decreto 17 aprile 1930 relativo agli studi presso la R. accademia e la scuola di applicazione di artiglieria e genio » 467

» **136 - 16 marzo 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Comunicazioni dei contratti stipulati agli uffici finanziari . . . . . » 469

» **137 - 16 marzo 1933** - Anno XI — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti » 471

PARTE SECONDA

N. **138 - 20 febbraio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso per esami, per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11° - gruppo *C*). . . *Pag.* 473

» **139 - 16 marzo 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Esclusione dalle aste. . » 473

» **140 - 16 marzo 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. . . » 474

» **141 - 16 marzo 1933** - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo . . . . . » 478

» **142 - 16 marzo 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria da assegnare all'ufficio A. P. dell'ispettorato dell'artiglieria ed alla sezione esperienze per fanteria . . . . » 482

» **143 - 16 marzo 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare per l'anno 1933-XI - Volume I - Parte 1ª . . . . . » 487

» **144 - 16 marzo 1933** - Anno XI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato » 488

» **145 - 16 marzo 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . » 488

» **146 - 16 marzo 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva . . . . . » 489

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 490

PARTE PRIMA

Circolare N. 133. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2002 col quale la « Fondazione 1° capitano Vladimiro Tosgobbi », costituita col capitale iniziale nominale di L. 10.000 e destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 dicembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 42, del 20 febbraio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 10.00 nominali — in titoli di consolidato 5 % — fatta dalla signora Valeria Laurini ved. Tosgobbi per la istituzione di una fondazione al nome del defunto marito 1° capitano Vladimiro TOSGOBBI, destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

« La fondazione 1° capitano Vladimiro Tosgobbi », costituita col capitale iniziale nominale di lire 10.000 e destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione 1° capitano Vladimiro Tosgobbi » a favore del 2° reggimento bersaglieri.

Art. 1.

La « Fondazione 1° capitano Vladimiro Tosgobbi » è costituita con l'offerta di L. 10.000 nominali fatta dalla vedova di detto ufficiale, signora Valeria Laurini, allo scopo di onorare la memoria di lui ed è destinata a favore del 2° reggimento bersaglieri, presso il quale egli prestò servizio.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale iniziale di L. 10.000 in titoli di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla fondazione, che verrà depositato presso la cassa del 2° reggimento bersaglieri.

Art. 3.

La rendita annua derivante dal capitale di cui al precedente art. 2, o da quello di maggiore entità di cui la fonda-

zione avesse, eventualmente, a disporre in prosieguo di tempo, sarà destinata:

a) per una metà, alla corresponsione di sussidi ad una o due famiglie di bersaglieri del reggimento che si trovino in condizioni di maggior bisogno e risultino meritevoli del sussidio;

b) per l'altra metà, al conferimento di premi di denaro a quei bersaglieri del reggimento che si siano distinti, durante l'anno, per disciplina, spirito di corpo, e sentimento del dovere.

Art. 5.

Alla erogazione delle somme di cui al precedente articolo sarà fatto luogo in occasione della ricorrenza della festa del corpo dei bersaglieri (18 giugno), restando in facoltà del comandante del reggimento beneficiario di decidere circa il numero e la misura dei sussidi e premi da assegnare in base all'articolo stesso, in relazione alle comprovate condizioni di bisogno delle famiglie da sussidiare e al numero dei militari maggiormente meritevoli del premio.

Art. 6.

Qualora, entro l'anno, non venisse completamente impiegata la rendita annua disponibile, la rimanenza verrà capitalizzata e portata in aumento del capitale dell'ente.

Art. 7.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà dal comandante del 2° reggimento bersaglieri trasmesso al ministero della guerra il rendiconto della fondazione (circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, lì 5 dicembre 1932 - Anno XI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della guerra:

P. GAZZERA.

N. 134. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2016 col quale sono modificati gli articoli 4 e 5 dello statuto della « Fondazione Capo Sile », eretta in ente morale col R. decreto n. 1922 del 23 dicembre 1920.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1932 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 22 febbraio 1933 — Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1922, col quale la « Fondazione Capo Sile », istituita a favore dei militari mutilati già appartenenti al 226° reggimento fanteria e delle famiglie dei militari dello stesso reggimento caduti nella guerra italo-austriaca, venne eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1928, n. 171, col quale la detta fondazione, in seguito allo scioglimento del 226° reggimento fanteria, fu devoluta al 225° reggimento fanteria, e fu approvato un nuovo statuto dell'ente;

Vista la proposta del comando del 225° fanteria (foglio 30 ottobre 1932);

Riconosciuta l'opportunità che i benefici dell'ente, previsti a favore di « militari di truppa » ed eccezionalmente di « ufficiali » siano estesi anche ai « sottufficiali »;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto della « Fondazione Capo Sile » è modificato nel senso che la concessione dei sussidi sulle rendite dell'ente, prevista a favore di militari di truppa ed eccezionalmente

di ufficiali del disciolto 226° reggimento fanteria e delle rispettive famiglie, è estesa anche ai sottufficiali dello stesso reggimento e loro famiglie, e parimenti, quella prevista a favore dei militari di truppa bisognosi del 225° fanteria che si siano distinti durante l'anno per atti di valore o segnalati in modo speciale per zelo e buona condotta, è estesa anche ai sottufficiali dello stesso 225° fanteria trovantisi nelle medesime condizioni (art. 4 e 5).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Nota. — In conseguenza delle varianti introdotte col suindicato decreto, il testo dello statuto, per le parti modificate, risulta il seguente:

« Art. 4. — Con la rendita annua dell'ente saranno, dal consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 3, concessi sussidi:

a) ai militari di truppa, ai sottufficiali e, in via eccezionale, agli ufficiali mutilati già appartenenti al disciolto 226° reggimento fanteria, e che risultino trovarsi in condizioni di bisogno;

b) alle famiglie superstiti dei militari di truppa, dei sottufficiali ed eccezionalmente a quelle degli ufficiali del reggimento stesso, caduti in guerra, semprechè bisognose.

Gli aspiranti alla concessione dei sussidi dovranno fare domanda al comandante del 225° reggimento fanteria.

In mancanza di tale domanda, i sussidi potranno essere accordati ai militari di truppa e ai sottufficiali bisognosi del 225° reggimento, che si siano distinti per atti di valore o che si siano segnalati in modo speciale per zelo e buona condotta ».

« Art. 5. — I sussidi saranno stabiliti nella misura di L. 100. In casi speciali, con deliberazione presa dal consiglio di amministrazione dell'ente e con parere favorevole di almeno 2/3 dei votanti, i sussidi stessi potranno essere stabiliti in misura anche maggiore ma non oltre le L. 200, qualora però lo consenta la disponibilità dei fondi in relazione al numero delle domande di sovvenzione ».

N. 135. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto che reca varianti al R. decreto 17 aprile 1930 relativo agli studi presso la R. accademia e la scuola di applicazione di artiglieria e genio.** — (Gabinetto). — 2 febbraio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, che approva il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 aprile 1930, contenente disposizioni relative agli studi presso la Regia accademia e la scuola di applicazione d'artiglieria e genio;

Ritenuta l'opportunità di modificare la denominazione di talune fra le materie d'insegnamento dei corsi normali per gli allievi aspiranti alla nomina a tenente nelle armi di artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 2 del citato R. decreto 17 aprile 1930 è sostituito il seguente:

Art. 2. — Le materie d'insegnamento del biennio propedeutico per gli allievi dell'accademia di artiglieria e genio sono le seguenti:

1° analisi algebrica ed infinitesimale (corso biennale);
2° armi portatili;
3° arte militare (corso biennale);
4° chimica generale, organica ed inorganica;

5° disegno d'ornato e di architettura (corso biennale);

6° fisica sperimentale (corso biennale);

7° geometria descrittiva;

8° geometria analitica e proiettiva;

9° geografia;

10° lingue estere (corso biennale);

11° meccanica razionale;

12° topografia, esercitazioni topografiche e disegno panoramico.

Art. 2.

Fra le materie d'insegnamento del biennio di applicazione per gli ufficiali del genio, di cui all'art. 6 del citato R. decreto 17 aprile 1930, quella elencata al n. 12 cambia la denominazione di «resistenza dei materiali» nell'altra di «scienza delle costruzioni».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — ERCOLE — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1933 - *Anno XI*
Registro guerra n. 9, *foglio n.* 122. — SCRIVANTE.

N. 136. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Comunicazioni dei contratti stipulati agli uffici finanziari.** — (Ragioneria centrale). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

Con riferimento alle norme contenute nell'art. 81 della legge del registro e nell'art. 14 delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, si richiamano tutte le amministrazioni militari sulla necessità di eseguire, com'è prescritto, le seguenti comunicazioni agli uffici finanziari dei contratti stipulati per conto dello Stato con società o con privati.

1. Per le disposizioni della legge sul registro (R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3269), le autorità che approvano i contratti debbono partecipare all'*intendenza di finanza* della provincia nella quale esiste l'ufficio competente a registrare l'atto, l'intervenuta approvazione dei contratti, entro cinque giorni dalla data del provvedimento contenente l'approvazione medesima. La partecipazione deve indicare le parti contraenti, il funzionario rogante, la data e la natura del contratto.

Quando il decreto di approvazione sia soggetto alla registrazione preventiva della Corte dei conti, rimanendo l'esecutorietà dell'atto sospesa fino all'avvenuta registrazione, il termine di cinque giorni decorre dalla data in cui l'atto perviene all'autorità che ha approvato il contratto.

2. Per le disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette (R. decreto 17 settembre 1931 n. 1608 *Gazzetta ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1932) gli enti militari che stipulano contratti di appalto o di somministrazioni, in qualsiasi forma da essi conclusi, con società o con privati, hanno l'obbligo di comunicare agli *uffici delle imposte,* gli estremi dei contratti stessi, nonchè l'indicazione delle generalità o della ragione sociale del contraente, il suo domicilio e l'importo dell'avvenuta trattazione. La comunicazione deve essere fatta all'ufficio delle imposte del luogo di domicilio civile dell'appaltatore o fornitore — e cioè dove egli ha la sede principale dei suoi interessi e dove risulta la sua iscrizione al consiglio provinciale dell'economia corporativa entro il

termine di 90 giorni dalla registrazione del contratto o dalla conclusione del contratto medesimo, qualora esso non sia soggetto alla formalità della registrazione.

Si ricorda ad ogni buon fine che le due distinte comunicazioni di cui sopra sono tassativamente obbligatorie e che per l'omissione di esse sono stabilite delle penalità nel comma 4° dell'art. 81 della legge sul registro, ed all'art. 21 del citato R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 137. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

Allo scopo di meglio adeguare la ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti alla configurazione topografica ed alla distribuzione delle comunicazioni, saranno apportate alla circolare n. 517 del *giornale militare* 1931 le varianti di cui all'annessa tabella. Esse andranno in vigore dal 1° aprile p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti.

Distretto militare	Zone militari	Varianti da apportare
CHIVASSO	Chivasso 1	Comprendervi il comune di Rocca Canavese.
	Chivasso 2	Depennare il comune di Rocca Canavese.
	Chivasso 3	Depennare il comune di Moriondo Torinese.
	Chivasso 4	Comprendervi il comune di Moriondo Torinese.
MESSINA	Messina 2	Comprendervi i seguenti comuni: Francavilla di Sicilia - Kaggi - Motta Camastra - Roccella Valdemone - Antillo - Forza d'Agrò - Limina - Taormina - Giardini - Graniti - Letojanni Gallodoro - Mongiuffi Melia - Lanza - Santa Domenica Vittoria.

Distretto militare	Zone militari	Varianti da apportare
Segue: MESSINA	*Segue:* Messina 2	Depennare i seguenti comuni: Lipari – Leni – Malfa – Santa Maria Salina – Condrò – Gualtieri Sicaminò – Pace del Mela – San Pier Niceto – S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela – Torregrotta – Merì – Rometta – Roccavaldina – Spadafora – Milazzo – Monforte S. Giorgio.
	Messina 3	Comprendervi i seguenti comuni: Lipari – Leni – Malfa – Santa Maria Salina – Condrò – Gualtieri Sicaminò – Pace del Mela – San Pier Niceto – S. Filippo del Mela – S. Lucia del Mela – Torregrotta – Merì – Rometta – Roccavaldina – Spadafora – Milazzo – Monforte S. Giorgio.
		Depennare i seguenti comuni: Francavilla di Sicilia – Kaggi – Motta Camastra – Roccella Valdemone – Antillo – Forza d'Agrò – Limina – Taormina – Giardini – Graniti – Letojanni Gallodoro – Mongiuffi Melia – Lanza – Santa Domenica Vittoria.

PARTE SECONDA

Circolare N. 138. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissione esaminatrice del concorso per esami per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare (grado 11° - gruppo C).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 febbraio 1933 - Anno XI.

La commissione esaminatrice del concorso per esami per la promozione di cinque assistenti aggiunti ad assistenti del genio militare, indetto col decreto ministeriale 9 novembre 1932-XI, è costituita come appresso:

LEVI cav. uff. Ugo, colonnello del genio, *presidente;*

NICO cav. uff. Filippo, ragioniere geometra capo, *membro;*

CANDELI cav. Giulio, ragioniere geometra principale, *membro;*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il dott. SPAGNOLO Raffaele, primo segretario nel ministero della guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 139. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato) con atto del 3 gennaio 1933, n. 1496 ha escluso dal fare offerte per i contratti

con lo Stato l'impresa FERLUGA architetto Enrico residente a Trieste, via Girardi n. 10 e l'impresa DECOLLE Bruno, residente a Trieste, via Scorcola n. 4.

L'esclusione è estesa anche alle persone dei titolari delle dette imprese: FERLUGA Enrico fu Antonio di professione architetto, e DECOLLE Bruno di Samuele, di professione industriale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 140. — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

1. — Sono stabiliti due concorsi a premio, per lavori su temi militari, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. esercito in S. P. E.

2. — I lavori dovranno essere presentati entro il mese di febbraio 1934; ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. — I lavori dovranno riferirsi ai seguenti argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra;

b) studi monografici su territori di confine;

c) studi monografici concernenti la guerra coloniale; di carattere storico-militare; geografico-militare; economico, politico e sociale purchè riferiti a considerazioni di interesse militare, riguardanti le nostre colonie o quelle di altri stati;

d) organizzazione e impiego delle grandi unità;

e) organizzazione, addestramento e impiego delle varie armi;

f) funzionamento dei servizi e mezzi ad essi relativi;

g) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e considerazioni relative;

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri ed aeree;

i) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concesso ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi. Dovranno però essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico; le monografie su tali argomenti saranno senz'altro eliminate dal concorso.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, e anche di ricordi e impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti per la pubblicazione in riviste o periodici militari, e per essere esposti in conferenze di carattere militare.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati, o premiati in concorsi di qualsiasi specie, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti, oppure che avessero servito come tesi di esame o come materia d'insegnamento. Ugualmente saranno esclusi quelli che fossero frutto dell'assolvimento di incarichi di ufficio.

4. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiare, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premio fra ufficiali in S. P. E. ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado ed ente presso cui l'ufficiale fa servizio, e titolo della monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inviati alla « Direzione della rivista militare italiana ».

5. — Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare;

dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 28 febbraio 1934. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie è riservato apposito concorso.

6. — Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso:

a) per la categoria ufficiali superiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, *presidente;*

due generali di brigata e quattro colonnelli (delle varie armi) *membri;*

un ufficiale superiore della redazione della « Rivista militare italiana », *segretario* (senza voto);

b) per la categoria ufficiali inferiori da una commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata, *presidente;*

tre colonnelli, *membri;*

direttore della « Rivista militare italiana », *membro;*

un ufficiale della redazione della « Rivista militare italiana », *segretario,* (senza voto).

Dette commissioni formuleranno proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presente le norme indicate al n. 3.

7. — I giudizi verranno emessi dai componenti la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti in ventesimi, e raccolti in una serie di sedute conclusive nelle quali saranno formulati il giudizio definitivo, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione dei premi.

Potranno essere assegnati, per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre che ottenga un punto non inferiore a 18/20;

5 secondi premi ai lavori classificati con punti non inferiori ai 15/20;

10 terzi premi ai lavori classificati con punti non inferiori ai 13/20;

12 quarti premi ai lavori classificati con punti inferiori ai 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati; i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i primi premi saranno distribuiti, le somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare, se ne ritiene il caso, il numero dei secondi e terzi premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

8. — Le conclusioni delle commissioni dovranno essere espresse senza conoscere grado e nome dei concorrenti; esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 30 giugno 1934; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo e motto) ed un elenco di quelli premiati, unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste chiuse contenenti i nomi degli autori.

L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista militare italiana, per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1934; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

9. — La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, o fare esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

10. — Sul capitolo « spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1933-1934 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, lire 60.000 alla direzione della « Rivista militare italiana » da suddividere nei premi seguenti;

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
1	Primo	4.000	1	Primo	3.000
5	Secondo	2.000	5	Secondo	1.500
10	Terzo	1.200	10	Terzo	800
12	Quarto	800	12	Quarto	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 141. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 16 marzo 1933 – Anno XI.

1. — Sono stabiliti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno fra ufficiali superiori, l'altro fra ufficiali inferiori del R. esercito in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo (posizione ausiliaria, congedo provvisorio, complemento, riserva e congedo assoluto).

2. — I lavori dovranno essere presentati entro il mese di febbraio 1934; ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. — I lavori dovranno riferirsi ai seguenti argomenti:

a) studi monografici su operazioni della grande guerra;

b) studi monografici su territori di confine;

c) studi monografici concernenti la guerra coloniale, di carattere storico-militare; geografico-militare; economico, politico e sociale, purchè riferiti a considerazioni di interesse militare, riguardante le nostre colonie e quelle di altri stati;

d) organizzazione e impiego delle grandi unità;

e) organizzazione, addestramento e impiego delle varie armi;

f) funzionamento dei servizi e mezzi ad essi relativi;

g) raffronti con eserciti esteri più importanti circa le questioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e considerazioni relative;

h) impiego in cooperazione delle forze terrestri e aeree;

i) impiego in cooperazione delle forze terrestri e della marina.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi. Dovranno però essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico; le monografie su tali argomenti saranno senz'altro eliminate dal concorso.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, e anche di ricordi e impressioni personali ed essere corredati, ove occorra, di rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti alla pubblicazione in riviste e periodici militari, o per essere esposti in conferenze di carattere militare.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie.

4. — I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorsi a premio fra ufficiali delle categorie in congedo ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo con analoga iscrizione, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore e comando, direzione od ufficio cui è in forza, e titolo della monografia.

Detti lavori con relative buste saranno inviati alla direzione della rivista « Esercito e nazione ».

5. — Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso per le due categorie di concorrenti (ufficiali superiori e ufficiali inferiori) da una commissione unica così composta:

direttore della rivista « Esercito e nazione », *presidente;*

un colonnello o tenente colonnello della redazione dell'« Esercito e nazione », e un colonnello o tenente colonnello della redazione della « Rivista militare italiana », *membri,*

un maggiore o capitano della redazione dell'« Esercito e nazione », *segretario* (senza voto).

Detta commissione formulerà proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presenti le norme indicate al n. 3.

6. — I giudizi verranno emessi dai componenti la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti in ventesimi, e raccolti in serie di sedute conclusive nelle quali saranno formulati il giudizio definitivo, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione di premi.

Potranno essere assegnati per ciascun concorso:

1 primo premio al lavoro meglio classificato, sempre che ottenga un punto non inferiore a 18/20;

1 secondo premio ai lavori classificati con punti non inferiori a 15/20;

4 terzi premi ai lavori classificati con punti non inferiori a 13/20;

5 quarti premi ai lavori classificati con punti inferiori a 13/20.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati; i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i primi premi saranno attribuiti, le somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare, se ne ritiene il caso, il numero dei secondi e dei terzi premi.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

7. — Le conclusioni della commissione dovranno essere espresse senza conoscere nome e grado dei concorrenti; esse dovranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore per il 30 giugno 1934; e precisamente sarà inviato a detto comando un elenco dei lavori presentati al concorso (titolo e motto) divisi per categoria e un elenco di quelli premiati, unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste contenenti i nomi degli autori.

L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista « Esercito e nazione » per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1934; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

8. — La proprietà letteraria dei lavori passerà al ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari o tradurre in lingue estere, od esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

9. — Sul capitolo « spese per concorsi inerenti all'istruzione degli ufficiali » dello stato di previsione per l'esercizio 1933-34 saranno assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, L. 25.000 alla direzione della rivista « Esercito e nazione » da suddividere nei premi seguenti:

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
1	Primo	4.000	1	Primo	3.000
1	Secondo	2.000	1	Secondo	1.500
4	Terzo	1.200	4	Terzo	800
5	Quarto	800	5	Quarto	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 142. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria da assegnare all'ufficio A. P. dell'ispettorato dell'artiglieria ed alla sezione esperienze per fanteria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

1. — Il 1° ottobre 1933 avrà inizio presso l'ispettorato dell'artiglieria un corso per la preparazione tecnica di ufficiali dell'arma di fanteria in S.P.E., appartenenti a corpi, comandi ed uffici, i quali sono da assegnarsi all'ufficio armi portatili di quell'ispettorato ed alla sezione esperienze per fanteria.

Il numero degli ufficiali da ammettersi al corso è di 15, così ripartiti:

tenenti colonnelli	N.	2
maggiori	»	4
capitani	»	4
tenenti	»	5

Essi saranno scelti fra coloro che si distinguano per il complesso di qualità morali e militari, e che dimostrino speciale passione per lo studio delle armi.

2. — Il corso sarà svolto in due periodi:

il primo, di mesi 6, con carattere teorico, presso l'ispettorato dell'artiglieria;

il secondo, pratico, presso i seguenti stabilimenti, a cura dei rispettivi direttori:

fabbrica d'armi R. esercito (Terni) per la durata di 40 giorni;

polverificio R. esercito (Liri) per la durata di 25 giorni;

Pirotecnico E. esercito (Capua) per la durata di 15 giorni;

Visita ai principali stabilimenti di produzione bellica per la durata di 10 giorni;

sezione esperienze per fanteria (Civitavecchia) per la durata di 90 giorni.

3. — Gli ufficiali che intendono prendere parte al corso dovranno farne domanda, in carta bollata da lire cinque al ministero della guerra - ispettorato dell'artiglieria - al quale saranno fatte pervenire, pel tramite gerarchico, non oltre il 15 maggio 1933, corredate di un rapporto delle autorità compilatrici delle note caratteristiche circa le attitudini, la cultura generale e professionale dell'ufficiale, con particolare riguardo agli studi, alle pubblicazioni e agli incarichi disimpegnati relativi alle armi e il parere circa la presunta capacità a seguire con profitto il corso di cui si tratta.

Tali documenti saranno esaminati da una speciale commissione nominata dal predetto ispettorato, per pronunziarsi sulla idoneità all'ammissione al corso, classificando i candidati in graduatoria di merito.

L'ispettorato dell'artiglieria segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso. I nomi degli ammessi a frequentare il corso saranno pubblicati in apposita circolare del *giornale militare*.

4. — Gli ammessi al corso si dovranno presentare il 30 settembre 1933 all'ispettorato dell'artiglieria e saranno amministrati dalla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.

5. — Durante il corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia.

6. — A cura dei corpi di provenienza gli ufficiali ammessi al corso si faranno seguire dai propri attendenti i quali saranno passati in aggregazione all'8° reggimento artiglieria pesante campale.

Gli ufficiali, che ne fossero provvisti, non potranno farsi accompagnare dal proprio cavallo.

7. — Anche se non abbiano famiglia a carico, agli ufficiali ammessi al corso verrà corrisposta l'indennità di 1ª categoria per il primo mese, ridotta a 2/3 per il 2° e 3° mese, ridotta a 1/2 per il 4°, 5° e 6° mese.

Per i periodi in cui gli ufficiali allievi si troveranno, per lo svolgimento della parte applicativa presso gli stabilimenti

e presso la sezione esperienze, sarà corrisposta l'indennità nella seguente misura:

per il periodo di permanza presso la fabbrica d'armi di Terni di 1ª categoria per il 1° mese e ridotta ai 2/3 per i successivi 10 giorni;

per i periodi di permanenza presso il polverificio del Liri, il pirotecnico di Capua e durante le visite agli stabilimenti di produzione bellica: di prima categoria;

per il periodo di permanenza presso la sezione esperienze per fanteria, di prima categoria per il 1° mese, e ridotta ai 2/3 per i successivi due mesi.

In nessun caso gli ufficiali allievi avranno diritto alla tabella di tramutamento.

8. — Il corso sarà diretto dal generale di brigata Buonoscontro cav. Carmine e comprenderà le materie di insegnamento stabilite dai programmi schematici annessi alla presente circolare.

Gli insegnanti delle materie descritte nella parte 1ª del programma (insegnamento teorico pratico) saranno tratti da ufficiali appartenenti all'ispettorato dell'artiglieria, alla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria ed alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno.

L'insegnamento delle materie descritte invece nella parte 2ª (parte applicativa) sarà affidato ai direttori di stabilimenti ed al capo della sezione esperienze per fanteria.

9. — Alla fine del 1° periodo del corso apposita commissione, da nominarsi dall'ispettorato dell'artiglieria, sottoporrà gli allievi ad un esame per l'accertamento della loro idoneità a seguire, col maggior profitto, il corso applicativo presso gli stabilimenti.

Gli allievi dichiarati in tale esame non idonei, e coloro che, comunque, durante lo svolgimento del corso, dimostrassero di ricavare scarso profitto degli insegnamenti che verranno impartiti, potranno essere rimandati, in qualunque momento, ai corpi di provenienza, a giudizio dell'ispettorato stesso.

10. — Al termine del 2° periodo, ogni direttore di stabilimento ed il capo della sezione esperienze per fanteria com-

pileranno per ciascun ufficiale, un rapporto informativo, che, insieme con il risultato degli esami già sostenuti alla fine del 1° periodo servirà a mettere in grado l'ispettorato di stabilire la graduatoria di merito, in base alla quale saranno prescelti, man mano che se ne manifesti il bisogno, gli ufficiali per l'ufficio armi portatili dell'ispettorato e per la sezione esperienze per fanteria.

11. — La frequenza al corso e la graduatoria di merito dovranno essere inscritte sulla parte prima del libretto personale degli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

ISPETTORATO DELL'ARTIGLIERIA

Ufficio A. P.

Corso teorico-pratico per la preparazione tecnica degli ufficiali di fanteria da assegnare all'ufficio armi portatili dell'ispettorato dell'artiglieria ed alla sezione esperienze per fanteria.

PROGRAMMA SCHEMATICO DELL'INSEGNAMENTO.

PARTE I.

Insegnamento teorico e teorico-pratico presso l'ispettorato (mesi 6).

A) *Le armi da fuoco in genere.*

Nozioni fondamentali sulle armi portatili — Armi da fuoco a ripetizione — Armi da fuoco semiautomatiche ed automatiche — Le principali questioni in istudio per l'armamento della fanteria.

B) *Il tiro delle armi da fuoco portatili.*

Teoria del tiro — La dispersione del tiro — Elementi del puntamento — Tiro a puntamento diretto ed a puntamento indiretto — Tiri in condizioni speciali.

C) *Nozioni sugli esplosivi.*

Generalità sugli esplosivi — Considerazioni generali sugli esplosivi militari — Esplosivi di lancio ed esplosivi di scoppio, da mina e detonanti.

Nozioni di chimica inorganica e di chimica organica — Materie prime — Descrizione dei principali esplosivi

D) *Munizioni per armi da fuoco portatili.*

Cartuccia — Bossolo — Capsula — Carica — Proietto.
Cenno sulla costituzione e impiego dei proiettili speciali.

E) *Nozioni di tecnologia.*

Legnami da lavoro e sue caratteristiche — Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami — Cenni sulla siderurgia della ghisa del ferro e dell'acciaio — Generalità sulle leghe e sugli acciai speciali — Saldature dei metalli.
Tecnologia meccanica dei metalli — Fonderia — Lavorazione a freddo dei metalli — Lavorazione delle armi portatili e relativo munizionamento.

F) *Nozioni di balistica sperimentale.*

Misura della velocità iniziale — Cronografi — Misura delle pressioni — Apparecchio « Crusher » — Determinazione degli elementi della traiettoria di un'arma — Misura delle ordinate della traiettoria — Penetrazione del proietto — Logoramento della canna.

G) *Nozioni elementari di ottica e strumenti di puntamento in genere.*

Allestimento delle ottiche — Fusione — Lavorazione.
Strumenti di puntamento e attrezzi per la preparazione del tiro — Alzi, goniometri, tavolette — Telemetri — Strumenti verificatori dei calibri per le armi portatili.

H) *Commento ad alcuni esempi di programmi di esperienze per l'esame delle principali armi portatili e relativo munizionamento.*

Operazione relativa alla determinazione delle qualità meccaniche, delle qualità balistiche e delle principali qualità d'impiego.

PARTE II.

Corso applicativo presso gli stabilimenti militari (mesi 6).

A) *Fabbrica d'armi R. E - Terni.*

Studio pratico di tutte le armi in servizio — Sistema di lavorazioni e di riparazioni — Collaudi — Tempere e ricotture — Grossa siderurgia.

B) *Polverificio R. E. - Liri.*

Lavorazioni e controlli sulla conservazione delle polveri — Balistiti e soleniti — Polveri fredde — Polveri nere.

C) *Pirotecnico R. E. - Capua.*

Lavorazioni e collaudi delle cartucce a pallattola ordinarie e delle cartucce a pallottola speciali.

D) *Visita ai principali stabilimenti di produzione bellica.*

Arsenale R. E. - Napoli — Spolettificio R. E. - Roma — Stabilimento Breda - Roma — Stabilimenti della Metallurgica Bresciana

e Breda - Brescia — Stabilimento Ansaldo - San Pierdarena — Arsenale R. E. - Torino.

E) *Sezione esperienze per fanteria - Civitavecchia.*

Esercizi pratici al poligono di tiro per abilitare a svolgere e a dirigere esperienze.

N. 143. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare per l'anno 1933-XI - Volume I - Parte 1ª.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

È stato pubblicato l'annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1933-XI, volume I, parte 1ª (ufficiali del R. esercito in servizio permanente e impiegati civili dell'amministrazione militare), aggiornato a tutto il 27 gennaio 1933-XI.

L'ufficio pubblicazioni del ministero provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU. I della circolare 126 del *giornale militare* del 1931, nel quantitativo stabilito dall'elenco stesso.

Allo scopo di accertare con precisione le omissioni e le errate indicazioni eventualmente verificatesi nella compilazione e stampa dell'annuario militare suddetto e per evitare che esse vengano riprodotte nell'annuario dell'anno prossimo, si invitano i comandi di deposito e di distretto e le direzioni degli uffici, stabilimenti, ecc., ad attenersi per le occorrenti segnalazioni, alle prescrizioni contenute nelle circolari 373 del *giornale militare* del 1926 e 260 del *giornale militare* del 1927.

È intendimento di questo ministero di inserire nell'annuario per l'anno 1934 anche il distintivo di ferita per quegli ufficiali e impiegati autorizzati a fregiarsene.

Gli interessati dovranno perciò segnalare, a mezzo dei modelli 119 (già 51-*A*), il numero delle ferite per le quali hanno ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo ed allegare, per ognuno di esse, copia della autorizzazione stessa quale documento probatorio.

I comandi di divisione provvederanno poi alla trasmissione dei modelli sopraindicati con le norme già note, curando di farli pervenire al ministero (divisione matricola e libretti personali) per il 15 agosto p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 144. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Costituzione dell'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

Il capitano commissario della R. aeronautica, perito in merceologia, NICOLETTI-BALLATI Arturo è destinato a prestare servizio, quale relatore perito, in sostituzione del maggiore commissario della stessa arma ASOLE cav. Salvatore, presso l'ufficio tecnico e di segreteria della commissione centrale pei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali, del corredo e vari, occorrenti alle forze armate dello Stato, di cui alla circolare 144 del *giornale militare* 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 145. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

1. — La commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti è così composta:

PERRIS cav. Carlo, generale di corpo d'armata comandante designato d'armata.
TARGA cav. Spartaco, generale di divisione.
BERGIA cav. Claudio, generale di brigata.
TUMINO cav. Gabriele, generale di brigata.
VERSE' cav. Edoardo, colonnello di fanteria.
ROBOTTI cav. Matteo, colonnello di fanteria (S. M.).
ARISIO cav. Mario, colonnello di fanteria.
BERGONZOLI cav. Annibale, colonnello di fanteria.
ARMANDO cav. Enrico, colonnello di cavalleria.
MASSONE cav. Riccardo, colonnello di cavalleria.
ZANGHIERI cav. Giovanni, colonnello di artiglieria.
BIONDI MORRA cav. Francesco, colonnello di artiglieria.

GRANDI cav. Felice, colonnello di artiglieria.

PITASSI MANNELLA cav. Errico, colonnello di artiglieria.

LEVI cav. Ugo, colonnello del genio.

GROSSO cav. Luigi, colonnello del genio.

RONCO cav. Ercole, tenente colonnello di fanteria (S. M.), *segretario*.

2. — Le prove scritte di cui al R. decreto 3 marzo 1928, n. 415 avranno luogo il 27 ed il 28 aprile p. v. presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e dei presidi del Dodecanneso; le prove orali e quelle applicative avranno inizio il 6 luglio a Parma.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi a quel comando di presidio il mattino del 5 luglio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 146. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva.** — (Gabinetto). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il maggiore di fanteria riassunto in servizio quale invalido di guerra FELICIOLI cav. Gino è nominato membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del colonnello riassunto in servizio quale invalido di guerra SIDDI cav. Ruggero.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

alla circolare 517 « giornale militare » 1931 (Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto).

Pagina	Distretto e zona militare	Denominazione errata riportata dalla circolare 517	Denominazione esatta
2287	Tortona 3	Cereto Grue	Cerreto Grue
		San Sebastiano Currone	S. Sebastiano Curone

PREZZO L. 2 —

(5107117) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1933 - ANNO XI — 24 MARZO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 24 MARZO 1933-XI

Tributo un encomio solenne al caporale PELLEGRINI Domenico del 6° reggimento alpini:

« Ferito gravemente agli occhi da un colpo a salve, acconsentiva di essere condotto al posto di medicazione solo dopo avere riferito ai superiori sulla missione che aveva compiuto.

Durante la medicazione, sereno e calmo, diceva all'ufficiale medico: « Signor capitano, forse non vedrò più, ma sentirò sempre con lo stesso amore la Patria ».

Passo Gelato, 22 agosto 1932-X.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 491

PARTE PRIMA

N. **147 - 5 gennaio 1933** - Anno XI — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 133. - Proroga di una norma transitoria circa la formazione dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica *Pag.* 495

» **148 - 26 gennaio 1933** - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 135. - Disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della R. guardia di finanza e all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al corpo medesimo . . . . . » 497

» **149 - 20 marzo 1933** - Anno XI — PERSONALE OPERAIO. — Assunzione di mano d'opera . . . . . » 505

» **150 - 23 marzo 1933** - Anno XI — SERVIZIO DEL GENIO. — Sezioni staccate ed uffici staccati permanenti e provvisori degli uffici fortificazioni di corpo d'armata e delle isole. . . . . » 507

PARTE SECONDA

N. **151 - 15 marzo 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Prove per l'avanzamento anticipato per esami dei tenenti . . . . . *Pag.* 509

» **152 - 23 marzo 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 510

N. 153 - 23 marzo 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei CC. RR. *Pag.* 511

» 154 - 23 marzo 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali . . » 511

» 155 - 23 marzo 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Capitani delle armi combattenti dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato . . . . . » 512

» 156 - 23 marzo 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Napoli - Aprile 1933 - Anno XI . . . . . » 513

» 157 - 23 marzo 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici . . . . . » 515

» 158 - 23 marzo 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 75/13 per la granata da 75, $h_0 = 1000$ . . » 515

» 159 - 23 marzo 1933 - Anno XI — TRASPORTI. — Ammissione di militari di truppa ammogliati nei treni diretti . . . . . » 516

» 160 - 23 marzo 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO. R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva . . . . . » 516

» 161 - 23 marzo 1933 - Anno XI — TRASPORTI. — Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie » 517

» 162 - 23 marzo 1933 - Anno XI — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio agli ufficiali in S. P. E. da e per le colonie. . . . . » 518

» 163 - 23 marzo 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia . . . . . » 518

» 164 - 23 marzo 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale . . . . . » 519

PARTE PRIMA

Circolare N. 147. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 133. – Proroga di una norma transitoria circa la formazione dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica.** – (Gabinetto). — 5 gennaio 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 14 marzo 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, che modifica nella parte riguardante i Consigli di disciplina, la predetta legge 11 marzo 1926;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario prorogare la disposizione transitoria prevista nella tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica, allegata alla su citata legge 17 marzo 1930;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministro per l'aeronautica di sostituire i generali di squadra e di divisione con ufficiali generali di grado immediatamente inferiore, nella formazione

dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica, prevista dalla tabella (allegato 3) annessa alla legge 17 marzo 1930, n. 337, è prorogata dal 31 dicembre 1932 sino all'anno 1934 incluso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GAZZERA — SIRIANNI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - *Anno* XI
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 21. — MANCINI.

N. 148. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 135. – Disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della R. guardia di finanza e all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al corpo medesimo.** — (Gabinetto). — 26 gennaio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 15 marzo 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170;

Visti i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844; 19 gennaio 1928, n. 26; 21 gennaio 1929, n. 132; 30 ottobre 1930, n. 1429, e 24 luglio 1931, n. 1223;

Visto il R. decreto 17 marzo 1921, n. 511;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di finanza e specialmente a quelle che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio effettivo e la loro preparazione professionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« Il Corpo della Regia guardia di finanza comprende:

a) un Comando generale;
b) tre Comandi di zona;
c) tredici Legioni territoriali ed una Legione allievi;
d) una Scuola di applicazione per ufficiali;
e) una Scuola sottufficiali.

« Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto a stabilire l'ordinamento e le modalità di funzionamento delle scuole, nonchè la durata dei corsi che in esse si svolgeranno ».

Art. 2.

I sottotenenti della Regia guardia di finanza in servizio permanente effettivo sono tratti dai sottufficiali del Corpo che non abbiano superato il 36° anno di età ed abbiano compiuto presso la Regia accademia di Modena, con esito favorevole, un apposito corso biennale analogo a quello prescritto per la nomina a sottotenente nell'Arma dei carabinieri Reali.

Essi possono essere tratti, eventualmente, anche dagli ufficiali di complemento della Regia marina che abbiano quattro anni di servizio da ufficiale, non abbiano oltrepassato il 30° anno di età ed abbiano superato apposito concorso che sarà regolato con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Possono essere ammessi all'Accademia di Modena, secondo le norme emanate dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per la guerra, i sottufficiali del Corpo che possiedano il requisito della buona condotta, abbiano almeno due anni di anzianità da sottufficiale e siano riconosciuti vincitori di apposito concorso per esame.

Sono dispensati da tale esame i sottufficiali del Corpo licenziati dagli Istituti di istruzione media di secondo grado,

conformemente a quanto è stabilito per i sottufficiali del Regio esercito.

Art. 4.

I vincoli di servizio contratti dai sottufficiali del Corpo allievi dell'Accademia di Modena, possono essere rescissi a domanda, ove gli allievi stessi siano allontanati dall'Accademia di autorità o ne siano dimessi per volontaria rinuncia al corso, ovvero non siano riconosciuti meritevoli, al termine degli studi, di coprire il grado di sottotenente.

Art. 5.

Ai sottufficiali della Regia guardia di finanza congedati, che abbiano cessato di appartenere all'Accademia perchè riprovati negli esami finali dell'ultimo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami del gruppo di materie militari, può essere conferita in ogni tempo la nomina a sottotenente di complemento del Corpo.

Art. 6.

Un terzo dei posti vacanti, durante l'anno, nei gradi di subalterno della Regia guardia di finanza è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali del Corpo. Gli altri due terzi sono devoluti ai tenenti in servizio permanente effettivo delle varie armi del Regio esercito di cui al successivo art. 10, ed eventualmente ai tenenti in servizio permanente effettivo di commissariato (ufficiali commissari) del Regio esercito, in seguito a concorso, cui possono essere ammessi secondo le norme stabilite dal Ministro per le finanze; nonchè ai sottotenenti di complemento della Regia marina di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

In difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni potranno essere variate a favore dell'altra.

Art. 7.

L'ottavo comma dell'art. 5 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, è così sostituito:

« I sottotenenti conseguono il grado di tenente dopo due anni di anzianità di grado ed ove abbiano superato con esito

favorevole apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola di applicazione del Corpo per l'abilitazione al servizio d'istituto.

« L'avere compiuto con successo il corso stesso è condizione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire l'idoneità all'avanzamento ».

Art. 8.

I sottotenenti provenienti dai sottufficiali del Corpo, che non superino il corso tecnico-professionale, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti di ufficio, con la loro anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento. Tuttavia, in via eccezionale e su conforme proposta del comandante della Scuola, approvata dal Comando generale del Corpo, il Ministro per le finanze, a suo giudizio insindacabile, può consentire che i sottotenenti stessi continuino nel servizio permanente conseguendo la promozione a tenente dopo tre anni di grado, previo giudizio di idoneità all'avanzamento.

I sottotenenti provenienti dagli ufficiali di complemento della Regia marina che non superino il corso tecnico-professionale, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e tornano ad essere inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento della Regia marina riprendendovi la loro anzianità originaria.

Art. 9.

Al termine dei corsi tecnico-professionali, i sottotenenti vengono inscritti, agli effetti della promozione a tenente, in appositi quadri in base alle graduatorie secondo sarà stabilito con regolamento.

Art. 10.

I tenenti della Regia guardia di finanza sono tratti, nelle proporzioni e con le modalità indicate nell'art. 6, dai tenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed eventualmente dai tenenti di commissariato (ufficiali commissari) che abbiano non meno di due anni di anzianità di grado, che non provengano dalla

categoria di cui all'art. 2, n. 2, e di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio del Corpo, vengano dichiarati idonei.

Art. 11.

I sottotenenti della Regia guardia di finanza provenienti dagli ufficiali di complemento della Regia marina ed i tenenti di cui al precedente articolo, assumono l'anzianità assoluta determinata dalla data di trasferimento nel Corpo.

La sede relativa di anzianità degli ufficiali trasferiti nel Corpo con la stessa data è determinata dall'anzianità nei ruoli di provenienza e, a parità di questa, nei modi stabiliti dalle analoghe norme generali di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nel Corpo, non compreso in questo termine il tempo eventualmente passato in aspettativa, gli ufficiali subalterni della Regia guardia di finanza provenienti dal Regio esercito o dalla Regia marina possono essere ritrasferiti nelle armi, nei corpi o nelle categorie di provenienza, per insufficiente attitudine al servizio d'istituto. In tal caso, essi riprendono nei rispettivi ruoli la loro anzianità originaria.

Art. 13.

L'art. 6 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, è sostituito dal seguente:

« All'insegnamento delle varie materie nella Scuola di applicazione per ufficiali della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze provvederà affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali del Corpo ovvero a

funzionari dell'Amministrazione finanziaria in attività di servizio e di grado non inferiore al settimo o a quanti abbiano titolo per l'insegnamento ».

Art. 14.

Il periodo aggiunto al secondo comma dell'art. 7 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, dall'art. 14 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, è così sostituito:

« Il Ministro per le finanze potrà, inoltre, su proposta del comandante generale ed indipendentemente da qualsiasi condizione di anzianità o vincolo di esami, promuovere al grado immediatamente superiore, fino a quello di maresciallo maggiore incluso ed entro il limite massimo di un ventesimo dei posti vacanti annualmente nel grado da attribuire, i sottufficiali e le guardie che abbiano conseguito nell'esplicazione del servizio d'istituto, risultati di merito straordinario e posseggano i necessari requisiti morali, intellettuali e di cultura ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 15.

L'art. 14 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, è abrogato.

L'attuale professore ordinario della cattedra di ruolo per le lettere italiane nella Scuola allievi ufficiali, resta a disposizione del Ministro per le finanze fino al 30 settembre 1934, conservando soltanto il trattamento economico massimo, a titolo di stipendio e di supplemento di servizio attivo, inerente al grado 6° del gruppo *A*.

Dal 1° ottobre 1934 il predetto professore sarà collocato nel ruolo dei presidi delle scuole medie di secondo grado, con facoltà al Ministero dell'educazione nazionale di tenerlo a disposizione per incarichi speciali fino all'effettiva destinazione ad una delle presidenze delle suddette scuole.

Durante tale periodo sarà tenuto vacante in una delle scuole medie di secondo grado il posto di preside.

Art. 16.

Le disposizioni che regolano l'istituzione ed il funzionamento della Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza, d'ordinamento degli studi che in essa si svolgono e la nomina a sottotenente, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 14 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, numero 3170, e 6 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, continuano ad avere vigore fino al 30 settembre 1934, con le limitazioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

La promozione a tenente dei sottotenenti provenienti dalla Scuola allievi ufficiali del Corpo è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 5, ottavo comma, del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281.

Art. 17.

È data facoltà al Ministro per le finanze, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento e di applicare nel frattempo, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, le norme in vigore per il Regio esercito (Arma Reali carabinieri).

Art. 18.

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facoltà di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — GAZZERA — SIRIANNI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 20. — MANCINI.

N. 149. — PERSONALE OPERAIO. — **Assunzione di mano d'opera.** — (Direzione generale di artiglieria). — 20 marzo 1933 – Anno XI.

In conformità degli accordi presi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e col ministero delle finanze, si avvertono gli enti interessati che, per conciliare l'intervento degli uffici di collocamento nelle ammissioni in servizio del personale operaio occorrente all'amministrazione militare con l'obbligo che hanno le amministrazioni dello Stato di prendere in esame le istanze di tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti, anche se essi non siano disoccupati e qualunque sia la loro residenza, i reclutamenti di detto personale (permanente, temporaneo e giornaliero) continueranno ad aver luogo, in conformità delle norme vigenti sullo stato giuridico dei salariati, a mezzo di concorso o scelta su istanze documentate, richiedendosi però a quegli aspiranti che fossero, nel momento, privi di altra occupazione la produzione, oltre agli altri documenti prescritti, di un certificato di inscrizione presso l'ufficio di collocamento del luogo, dove essi risiedono.

Per quanto attiene ai requisiti da richiedersi per le ammissioni degli operai, restano ferme le relative norme regolamentari, e particolarmente quelle fissate circa l'ordine di precedenza da seguirsi, a parità di condizioni fra gli aspiranti, dall'art. 26 del regolamento generale 31 dicembre 1924 n. 2262, modificato dai Regi decreti 31 dicembre 1925, numero 2398 e 30 ottobre 1930, n. 1777 (circolare 52 *giornale militare* 1926 e circolare 76 *giornale militare* 1931) e dal § 14 del regolamento speciale 1° giugno 1925, modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 1931 (circolare 583 *giornale militare* 1931).

La circolare n. 487 *giornale militare* in data 15 settembre 1932-X è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 150. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Sezioni staccate ed uffici staccati permanenti e provvisori degli uffici fortificazioni di corpo d'armata e delle isole.** — (Direzione generale del genio). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

All'elenco delle sezioni ed uffici staccati degli uffici fortificazioni di corpo d'armata e delle isole contenuto nelle «tabelle graduali e numeriche relative all'ordinamento dell'arma del genio - edizione 1927» è sostituito il seguente:

Uffici fortificazioni	Sezioni staccate	Uffici staccati permanenti
Torino.....	—	Novara - Aosta.
Alessandria	Cuneo - Savona	—
Milano	Piacenza	Camnago - Pizzighettone.
Verona	Bolzano	Peschiera.
Trieste	—	Fiume - Pola - Villa Vicentina.
Bologna	Ancona - Zara	—
Firenze	La Spezia	—
Roma	Perugia	—
Bari.....	—	Taranto - Brindisi.
Napoli.....	—	—
Udine	Padova	—
Palermo	Messina	—
Cagliari.....	La Maddalena	—

Le caratteristiche dei suddetti elementi staccati sono le seguenti:

a) *Sezioni staccate.* — Hanno il personale occorrente per il funzionamento di una sezione, hanno un territorio di propria giurisdizione, non hanno dipendenza alcuna dalle se-

zioni alla sede, e dipendono quindi direttamente dal capo ufficio fortificazioni, e dal capo ufficio amministrazione quando hanno gestione di materiali e contanti per la resa delle relative contabilità; il personale vi è destinato con provvedimento ministeriale che viene inserito sul bollettino ufficiale.

b) *Uffici staccati permanenti.* — Pur avendo carattere permanente in relazione ai compiti ad essi affidati, non hanno tuttavia il personale occorrente per il funzionamento di una sezione, ed il loro territorio di giurisdizione fa parte di quello di una sezione (alla sede o staccata) dalla quale pertanto dipendono. A tale norma, e solo per quanto riguarda la dipendenza, fanno eccezione gli uffici staccati permanenti di Camnago, Pizzighettone, Peschiera e Villa Vicentina i quali, nonostante la loro denominazione, dipendono direttamente dagli uffici fortificazioni, come le sezioni staccate.

Anche agli uffici staccati permanenti il personale è destinato col bollettino ufficiale.

c) *Uffici staccati provvisori.* — I comandi del genio hanno facoltà di costituire e sciogliere uffici staccati provvisori in circostanze eccezionali, quali l'esecuzione di importanti lavori od altre importanti esigenze di servizio, e quando con tale provvedimento deriverà un sicuro vantaggio all'amministrazione, sia nei riguardi della migliore utilizzazione del personale, sia per la migliore riuscita dei lavori.

Il personale che vi sarà comandato dovrà essere tratto da quello organicamente assegnato agli uffici fortificazioni interessati.

Tali uffici si trovano nelle condizioni di quelli di cui alla lettera *b*) con la differenza che la loro durata è transitoria, perchè debbono essere soppressi non appena verranno a cessare le ragioni che ne provocarono la costituzione, e che il personale non vi è assegnato col bollettino ufficiale, ma viene considerato in missione con il trattamento stabilito dalle vigenti disposizioni, con le norme e le limitazioni di cui all'articolo 6 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 667 del *giornale militare* 1918).

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. **151.** — AVANZAMENTO. — **Prove per l'avanzamento anticipato per esami dei tenenti.** — (Gabinetto). — 15 marzo 1933 – Anno XI.

1. — La commissione giudicatrice per le prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti è così composta:

Generale di C. A. designato comandante d'armata PERRIS cav. Carlo, *presidente;*

Generale di brigata NICOLOSI cav. Mario, *membro;*

Generale di brigata BELLINI cav. Carlo, *membro;*

Generale di brigata TUMINO cav. Gabriele, *membro;*

Colonnello di fanteria VERSÈ cav. Edoardo, *membro;*

Colonnello di fanteria ARISIO cav. Mario, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria ASTERITI cav. Massimino, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria BERNARDI cav. Tullio, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria (S. M.) RONCO cav. Ercole, *segretario.*

2. — Il 18 aprile p. v. con le modalità fissate dalla circolare 64 *giornale militare* c. a. avranno inizio le prove di cui al R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1 per un primo gruppo di tenenti che hanno chiesto l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 152. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 marzo 1933 — Anno XI

Il ministero dell'interno comunica che nel dipendente ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) sono disponibili quattro posti d'impiego di applicato, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, e, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere agli anzidetti posti d'impiego, dovranno presentare, *non oltre il* 25 *aprile* 1933-XI, apposita domanda su carta bollata da L. 5, nella quale dovranno dichiarare di raggiungere, in caso di nomina, la residenza che verrà loro assegnata.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante gli assegni annui, al lordo, attualmente in godimento. Per i sergenti maggiori, od equiparati, che sono retribuiti con paga giornaliera, non occorre l'anzidetto specchio, ma basterà indicare, in calce alle domande, lo stato di famiglia o la qualità di celibe.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati, che, dopo avvenuta la nomina agli impieghi su indicati, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli, od equiparati, compete, con la nomina all'impiego civile — come assegno personale in aggiunta agli assegni iniziali del grado, da riassorbirsi

nei successivi aumenti — l'eventuale differenza fra lo stipendio militare di cui sono provvisti e quello loro assegnato nell'impiego, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 153. — AVANZAMENTO. — **Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei CC. RR.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei CC. RR. in S. P. E., di cui alla circolare n. 129 del *giornale militare* c. a., il generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR. DA POZZO gr. uff. Giov. Battista è sostituito, nelle funzioni di *presidente*, dal generale di divisione GORINI nob. cav. Vittorio, addetto al comando generale dell'arma stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 154. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

Con riferimento al paragrafo 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) e alle circolari 192 *giornale militare* 1929 e 129 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali dell'arma dei

CC. RR. in S. P. E. ammessi agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per l'anno 1933:

Maggiore TABELLINI Dino.
Primo capitano QUERCIA Mario.
Capitano GANDINI Tommaso.
Tenente TALAMO Manfredi.

I candidati dovranno presentarsi al comando generale dell'arma nei giorni che verranno fissati dallo stesso comando generale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 155. — AVANZAMENTO. — **Capitani delle armi combattenti dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

I seguenti capitani trovandosi nelle condizioni previste dal capo I della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 nonchè dall'art. 2 del R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933 e dall'articolo unico del R. decreto-legge n. 26 del 23 gennaio 1933-XI, sono dichiarati idonei all'avanzamento anticipato.

Arma di fanteria.

1° capitano DE PINEDO Edoardo.
» » COLLIVA Carlo.
» » LAVIZZARI Fausto.
» » SAMPIETRO Giov. Battista.
» » DE MATTIA Alessandro.
» » MARGINI Gaetano.
» » SCHIPANI Antonio.
» » ZINI Aldo.
» » VALENTE Gustavo.
» » VALTULINA Angelo.

1° capitano BERNI CANANI Francesco.
» » PINI Ugo.
» » MALECORE Angelo.
» » CAFARO Vincenzo.
» » CRINITI Luigi.
» » ANFOSSO Maggiorino.
» » DEL GIUDICE Girolamo.
» » DIBELLO Florindo.
» » CAVALLO Carlo.
» » CHESSA Giuseppe.

Arma di cavalleria.

Capitano ODETTI DI MARCORENGO Paolo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 156. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Napoli - Aprile 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

Concorso Ippico di Napoli

(18, 19, 20 *aprile* 1933 - *Anno XI*).

Premio esercito. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S. P. E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria »; ediz. 1932-X.

1° giorno - *Prova di fondo*:

Marcia di circa 25 km. su strada ordinaria, da compiersi alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova di galoppo su ostacoli, di m. 2000 circa con ostacoli di altezza non superiore a m. 1, da compiersi alla cadenza di m. 500 al 1'. Tale prova sarà effettuata da ogni concorrente mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia.

2° giorno - *Prova di resistenza al galoppo*:

Percorso al galoppo di km. 12 circa, con ostacoli naturali, da compiersi in campagna, alla cadenza di m. 350 al 1'.

3° giorno - *Prova di addestramento*:

Percorso di precisione di m. 1000 circa, con 12 ostacoli di altezza non superiore a m. 1,20, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 del *giornale militare* 1932.

Premi: L. 8000 - delle quali L. 3000 date dal ministero della guerra - L. 2000 ai cavalli italiani meglio classificati e L. 1000 (600-400) ai cavalli montati da cavalieri non vincitori di un premio in denaro in concorsi ippici pubblici precedenti.

Un bronzo equestre (riproduzione del « Cavaliere » del CANONICA), dono trasmissibile offerto nell'anno 1926 da S. E. il Ministro della guerra al reggimento cui appartiene il vincitore. Sarà aggiudicato dopo essere stato vinto tre volte anche non consecutive.

Tassa di iscrizione: L. 50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 157. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici.** — (Ispettorato del genio). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

E' stato pubblicato il « Quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici » edizione 1933, in due fascicoli: parte I - dotazioni; parte II - ripartizione, sistemazione e peso dei materiali (non in vendita).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detto quaderno sarà distribuito ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione è riportata nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito », parte II - genio - pag. 134, dove si dovrà cancellare il segno convenzionale (*) e inserire i seguenti dati al posto di quelli relativi alla precedente edizione: numero categorico 2456, ed. 1933, prezzo L. 6,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 158. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 75/13 per la granata da 75, $h_0 = 1000$.** — (Direzione generale artiglieria). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

E stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica dell'obice da 75/13.$h_0 = 1000$.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. - parte II - artiglieria, pagina 91, n. categorico 2537, prezzo L. 7,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 159. — TRASPORTI. — **Ammissione di militari di truppa ammogliati nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

In seguito ad accordi intervenuti col ministero delle comunicazioni, a datare dal 15 maggio p. v., in eccezione al paragrafo 20 del regolamento trasporti militari - parte 1ª (edizione 1928-VI), sono ammessi nei treni diretti i militari di truppa, ammogliati, quando viaggiano in accompagnamento a persone della loro famiglia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 160. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva.** — (Gabinetto). — 22 marzo 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il maggiore di fanteria in S.P.E. cav. Lauro DE SANTIS è nominato membro della commissione consultiva d'appello per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le

decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del maggiore di fanteria in S.P.E. cav. Alfredo GUZZETTI.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 161. — TRASPORTI. — **Viaggi sulle linee di navigazione da e per la Sardegna degli ufficiali in licenza ordinaria e delle loro famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 23 marzo 1933 – Anno XI.

La riduzione del 50 % sui prezzi ordinari di passaggio (vitto, letto, tasse e diritti esclusi) eccezionalmente concessa lo scorso anno con circolare 435 del *giornale militare* 1932-X, per i viaggi marittimi degli ufficiali che risiedono per ragioni di servizio in Sardegna, e che usufruiscono della licenza ordinaria nel continente, è confermata anche pel corrente anno.

Tale riduzione è estesa anche alle persone di famiglia, quando queste effettuino il viaggio con gli ufficiali in questione. Occorre che gli ufficiali stessi esibiscano alle agenzie interessate, oltre al foglio di licenza ordinaria ed al relativo scontrino di viaggio, anche gli scontrini delle persone di famiglia che li accompagnano.

Tali viaggi potranno essere effettuati sulle linee sottoindicate:

Società « Tirrenia » - Linea 3 - Civitavecchia-Terranova e viceversa;

Società « Tirrenia » - Linea 4 - Civitavecchia-Cagliari e viceversa;

Società « Tirrenia » - Linea 5 - Napoli-Cagliari e viceversa;

Società « Tirrenia » - Linea 9 - Genova-Cagliari e viceversa;

Società « Sarda » - Linea 71 - Terranova-La Maddalena e viceversa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 162. - TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio agli ufficiali in S. P. E. da e per le colonie.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

La riduzione del 30 % sul solo nolo (letto, vitto, tasse e diritti esclusi) che la società di navigazione « Tirrenia » stabilì di estendere in via di esperimento lo scorso anno per i passaggi da e per le colonie che venivano richiesti dagli ufficiali del R. esercito in S.P.E. in qualsiasi occasione, di cui alla circolare 436 del *giornale militare* 1932 è prorogata fino a nuovo avviso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 163. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 marzo 1933 — Anno XI.

I seguenti ufficiali sono stati ammessi al corso pratico di topografia, di cui alla circolare 78 *giornale militare* corrente anno, presso l'istituto geografico militare:

Capitano APREA Giulio, 1° genio minatori.

Capitano BETTAGLIO Giglio, 2° reggimento artiglieria montagna.

Capitano ZUCCHERMAGLIO Ferruccio, scuola allievi sottufficiali Rieti.

Capitano CAPUANO Emilio, 70° fanteria.

Capitano PISANI Enzo, 45° fanteria.

Capitano CARAMELLI Florestano, 2° alpini.
Capitano GRECO Enrico, 152° fanteria.
Capitano LUPO Renato, 59° fanteria.
Capitano STEFINI Francesco, 7° reggimento pesante campale.
Capitano MAUGERI Luigi, reggimento misto artiglieria Sardegna.
Capitano LEGGIADRO Luigi, 1° artiglieria pesante campale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 164. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 marzo 1933 - Anno XI.

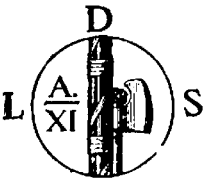
È stato pubblicato il nuovo « Regolamento sul servizio sanitario militare territoriale » - Ediz. 1933-XI.

Esso sarà distribuito a cura del ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base all'esenco San. 1 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

Il predetto regolamento è inserito nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - parte II - servizio sanitario militare, pag. 143, dove si dovrà cancellare l'annotazione « in corso di compilazione », aggiungendo i seguenti dati: numero categorico n. 2544, ed. 1933, prezzo L. 6.

Sul prezzo di vendita è accordato lo sconto del 35 % secondo le modalità stabilite nella circolare n. 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 2 —

(5107117) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª 1933 - ANNO XI 31 MARZO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 165 - 30 marzo 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Modena - 28-29-30 aprile 1933 - Anno XI . . *Pag.* 522

» 166 - 30 marzo 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Grosseto - 21 maggio 1933 - Anno XI . . . . . » 523

» 167 - 28 marzo 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . . » 523

PARTE SECONDA

Circolare N. 165. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Modena – 28-29-30 aprile 1933 – Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 30 marzo 1933 – Anno XI.

CATEGORIA MILITARE. — Riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'Appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », edizione 1932-X.

1° giorno — a) *Prova di fondo.*

Marcia di circa 20 km. su strada ordinaria, alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova di galoppo su ostacoli, m. 1500 circa con 10-12 ostacoli di altezza non superiore a m. 1 da compiersi alla cadenza di m. 450 al 1'. Tale prova sarà effettuata da ogni concorrente mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia.

2° giorno — b) *Prova di resistenza al galoppo.*

Percorso al galoppo di km. 10 circa, con ostacoli naturali dell'altezza massima di m. 1,10, da compiersi in campagna alla cadenza di m. 350 al 1'.

3° giorno — c) *Prova di addestramento.*

Percorso di precisione al galoppo della lunghezza di m. 800 circa con ostacoli fissi o semifissi di altezza massima di m. 1,20, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'.

Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 *giornale militare* 1932.

Premi: L. 4000 delle quali 3000 date dal ministero della guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 166. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di Grosseto - 21 maggio 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 30 marzo 1933 - Anno XI.

Coppa del ministero della guerra (corsa ad ostacoli: militare). — Una coppa al cavaliere del vincitore data dal ministero della guerra e L. 3000 (2000 - 600 - 400) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 66; anni 5 kg. 68; anni 6 ed oltre kg. 70. Sopraccarico di kg. 2 per ogni corsa vinta nell'annata. Il vincitore nella riunione porterà inoltre kg. 3. I cavalli che non avranno vinto nell'annata riceveranno kg. 2; coloro che corrono per la prima volta in corsa ad ostacoli kg. 3. Metri 3000 circa.

Chiusura delle iscrizioni: martedì 16 maggio, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 167. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1933 - Anno XI.

1. — Gli ufficiali inferiori di complemento, i sottufficiali ed i militari di truppa delle varie armi e corpi, che, a mente dell'art. 23 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (R. decreto 21 marzo 1929, n. 629) e dei numeri 53 e 59 della circolare 439 *giornale militare* 1930, nonchè della legge n. 1633 del 28 dicembre 1931 e circolare 198 *giornale militare* 1932, aspirano alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, dovranno, per il tramite del rispettivo distretto, far pervenire alle competenti direzioni di sanità militare ed agli uffici veterinari di corpo d'armata, non

oltre il 1° maggio c. a. apposita domanda redatta in carta da bollo da L. 5 e corredata dai seguenti documenti:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924, e, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e laurea in chimica, ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario; ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 886, durante tutto l'anno accademico 1924-1925.

2. — Gli esperimenti, cui, a mente delle precitate disposizioni dovranno essere sottoposti gli aspiranti alla nomina di cui sopra, avranno luogo in una unica sessione il 3 giugno c. a., presso le direzioni di sanità militare e gli uffici veterinari di corpo d'armata con le modalità stabilite dalla circolare 411 *giornale militare* 1924 e dinanzi alle commissioni previste dal n. 60 della circolare 439 sopracitata.

Coloro, peraltro, che risiedono nel territorio del comando militare della Sardegna, sosterranno gli esperimenti presso gli uffici sanitario e veterinario di Cagliari.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle commissioni esaminatrici muniti di un documento di identificazione personale.

3. — A mente dell'art. 57 della circolare 439 *giornale militare* 1930 gli ufficiali di complemento di altre armi e corpi, aventi grado superiore a quello di sottotenente, potranno, qualora riusciti idonei, ottenere la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o veterinario, purchè rinuncino, a tutti gli effetti, al grado rivestito.

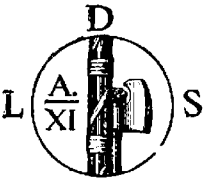
4. — Coloro che, a norma della presente circolare, conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o veterinario, dovranno compiere nel corpo

stesso un mese di servizio, ai sensi dei numeri 55 e 62 della circolare 439 *giornale militare* 1930, entro un anno dalla data della nomina. A tale uopo rilasceranno esplicita dichiarazione impegnativa.

5. — Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari faranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione 3ª) le domande degli interessati, corredate dei prescritti documenti, ed il risultato degli esperimenti, distinto per ciascuno aspirante non oltre il 20 giugno c. a.

6. — Allo scopo di non privare gli interessati, sia pure per breve periodo di tempo, dei titoli accademici originali, sarà bene che i detti titoli siano richiesti in copia notarile debitamente legalizzata.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 2 —

(5109055) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1933 - ANNO XI — 7 APRILE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 168 - 29 marzo 1933 - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1933-1934 . . . . . Pag. 527

PARTE SECONDA

Circolare N. 168. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1933-1934.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 marzo 1933 - Anno XI.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1933-1934, in esecuzione del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, saranno effettuate le seguenti ammissioni di nuovi allievi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino:

A) *Alla R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena*:

200 allievi, al primo anno del corso di fanteria;

30 allievi, al primo anno del corso di cavalleria.

B) *Alla R. accademia di artiglieria e genio, in Torino*:

175 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;

30 allievi, al primo anno del corso del genio.

Non vengono effettuate per l'anno scolastico 1933-1934 ammissioni ai corsi di commissariato e di amministrazione.

I corsi avranno inizio il 15 ottobre 1933.

2. — Le aliquote sopra indicate possono essere aumentate, qualora non vengano per intero ricoperti i posti assegnati ai sottufficiali che concorreranno ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione.

3. — Le ammissioni hanno luogo mediante concorsi per esami.

I concorsi si svolgono secondo le condizioni e modalità di seguito stabilite.

Requisiti e titoli di studio richiesti per l'ammissione.

1. — Possono concorrere all'ammissione i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano al 30 *settembre* 1933 *compiuto il* 17° *anno di età e non oltrepassato il* 22°, *siano cioè nati nel periodo dal* 30 *settembre* 1911 *al* 30 *settembre* 1916;

c) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, all'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 20, salva l'eccezione ivi stabilita;

d) siano celibi, o vedovi senza prole;

e) abbiano l'assenso del padre, o, in mancanza, della madre, o, in loro vece, del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nel R. esercito;

f) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione e educazione dello Stato;

g) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del ministero della guerra, appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo cui i candidati aspirano;

b) posseggano uno dei titoli di studio elencati nell'allegato 1.

I cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi all'estero possono anche aspirare all'ammissione.

Peraltro il ministero della guerra si riserva ogni determinazione dopo vagliato, caso per caso, il valore dei titoli di studio posseduti, i quali dovranno all'uopo essere corredati da una dichiarazione dell'autorità consolare attestante che essi possono considerarsi equipollenti a uno dei titoli conseguiti negli istituti del Regno, di cui all'allegato n. 1 (Scuole medie di secondo grado);

c) superino le prove di esame di cui al numero seguente;

d) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci Giovanili di combattimento, o ai Gruppi Universitari Fascisti, o alla Milizia V.S.N. o a reparti Avanguardisti.

5. — Gli esami comprenderanno per tutti i concorrenti:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova scritta di matematica,

su programma comune per le ammissioni ai varî corsi (vedasi l'allegato 2).

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno *inoltre* sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, in base al programma di cui all'allegato 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

6. — La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire tre e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore, deve essere indirizzata al comando dell'accademia prescelta.

Essa deve essere presentata, entro il 10 *giugno* 1933, al comandante del corpo, se trattisi di militare in servizio; al comandante del collegio militare, se trattisi di allievi di tali istituti; al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati.

Le domande di ammissione di giovani cittadini italiani residenti all'estero dovranno essere trasmesse al ministero della guerra pel tramite del ministero degli affari esteri, od anche direttamente dalle autorità consolari.

Anche tali domande dovranno essere corredate dei documenti prescritti come per gli altri concorrenti.

7. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità dell'aspirante, e residenza del padre o della madre, o del tutore;

b) arma prescelta ed altra eventualmente designata in linea subordinata, per il caso non ottenesse l'ammissione al corso per l'arma prescelta in linea principale;

c) località nella quale l'aspirante desidera sostenere gli esami di cui al n. 5, tenendo presenti le sedi di esami indicate ai nn. 30 e 46;

d) indicazione della sezione del Partito N. F., o dei Fasci Giovanili di Combattimento, o dei G.U.F., ovvero del reparto Milizia V. S.N. o di avanguardista cui il concorrente appartenga;

e) dichiarazione del titolo di studio posseduto, ovvero indicazione dei corsi di studio seguiti, per coloro che non posseggano ancora il titolo. Non appena ultimati gli esami presso le scuole medie, questi ultimi candidati forniranno direttamente al comando dell'accademia interessata i risultati degli esami stessi, dichiarando gli eventuali esami di riparazione che essi debbano sostenere, attenendosi alle modalità di cui al successivo n. 14;

f) dichiarazione dalla quale risulti se l'aspirante sia stato eventualmente allievo (ed in quale periodo) dei collegi militari ovvero delle RR. accademie navale o aeronautica, e indicazione dei motivi per i quali lasciò l'istituto;

g) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di corpo o di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato al n. 6.

8. — Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, non è più consentita ai candidati la designazione di nuove armi in sostituzione di quella prescelta a sensi della lettera *b*) del n. 7 nella domanda già presentata, nè qualsiasi variazione all'ordine di preferenza nelle ammissioni indicato nella domanda stessa.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

9. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

b) titolo di studio, nei termini e con le modalità indicate ai nn. 13 e 14;

c) certificato di stato libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, legalizzato dal presidente del tribunale;

d) certificato di penalità, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante e legalizzato dal procuratore del Re presso il tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero della giustizia e dei culti se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto;

f) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto allorquando sia rilasciato dal podestà; dovrà es-

sere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) domanda su carta bollata da lire cinque diretta al ministero della guerra, con cui gli aspiranti che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione, a tutti gli effetti, in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione (1);

h) atto di assenso del padre, o, in mancanza, della madre, o, in loro vece, del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Quest'atto di assenso deve essere redatto dal podestà, secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento del R. esercito e vidimato dal prefetto;

i) certificato in carta legale rilasciato dal Segretario della Federazione del Partito N. F. della provincia in cui ha domicilio il concorrente e comprovante che il concorrente stesso è iscritto al Partito N. F., o alla M.V.S.N., o al G.U.F. o ai Fasci Giovanili di combattimento, ovvero ai reparti avanguardisti.

Il titolo di studio di cui alla lettera *b*), ove fosse già stato presentato in antecedenza ad altra autorità militare, potrà essere dagli stessi interessati ritirato presso le autorità medesime.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si vengano a trovare nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g*) sarà prodotto solamente dai giovani che rivestano grado di ufficiale di complemento.

---

(1) Per i sottufficiali e militari di truppa si richiama il disposto del paragrafo 26 del regolamento sull'avanzamento, approvato con R. decreto 22 luglio 1907, n. 626, secondo il quale la rinuncia al grado rivestito da detti militari è implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari.

Il documento di cui alla lettera *h)* sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati che non abbiano compiuto il 21° anno di età.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Solo gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per la causa nazionale sono autorizzati a presentare i documenti suddetti in carta libera.

10. — Gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per la causa nazionale e i giovani licenziati dai collegi militari presenteranno, possibilmente insieme alla domanda e, comunque, non oltre il 30 *settembre* 1933 i documenti comprovanti tale loro qualità; in caso contrario essi saranno esclusi dal beneficio della preferenza, a parità di merito, nelle ammissioni di cui al n. 51.

La condizione di orfano di guerra e di orfano di caduto per la causa nazionale si accerta esclusivamente mediante il certificato di cui al n. 99.

La condizione di licenziato da un collegio militare si accerta nei modi prescritti dal n. 52.

Verifica e completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

11. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di collegio o di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui ai numeri 6 e 7, che siano corredate dei documenti di cui al n. 9 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti, i comandanti di corpo o di distretto uniranno i seguenti atti:

a) per gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e il libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, copia del foglio matricolare aggiornato e completo di ogni variazione;

c) *per i giovani non ancora arruolati,* il certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) *per i concorrenti che si trovino in servizio militare,* un rapporto personale sul servizio prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

e) infine, *per tutti i concorrenti*:

il rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità e posizione sociale delle loro famiglie (lettere *f* e *g* del n. 4). Le informazioni per la compilazione di tale rapporto dovranno esser raccolte, con ogni sollecitudine, a cura dei comandi retti da ufficiali dell'arma dei CC. RR. Esse saranno estese su modello conforme a quello di cui all'allegato 4, e dovranno essere sempre precise e circostanziate: saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche;

la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già 42) da richiedersi al procuratore del Re presso il tribunale.

Regolarizzazione dei documenti.

12. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il quindicesimo giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande (10 *giugno* 1933) e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 24.

Presentazione dei titoli di studio.

13. — Il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato 1 dovrà essere comprovato mediante la presentazione del relativo diploma originale. Tuttavia i candidati che si trovassero in condizioni di non poter esibire tale diploma, potranno presentare un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'istituto e vidimato dal provveditore agli studi o dal prefetto, fermo l'obbligo di sostituire, entro il 31 *dicembre* 1933 tale certificato col relativo diploma originale.

14. — Il certificato di studio potrà anche essere inviato direttamente dagli interessati, in seguito, al comando della rispettiva accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il 15 *agosto* 1933.

I giovani che debbano sostenere esami di riparazione, dovranno dichiarare per iscritto al comando dell'accademia interessata, entro il predetto termine del 15 *agosto*, quanti e quali siano detti esami.

Questi ultimi giovani potranno esibire il titolo di studio posteriormente al 15 *agosto*, purchè però esso pervenga al comando dell'accademia non oltre il 20 *ottobre*.

In caso contrario saranno considerati rinunciatari al concorso.

15. — I documenti prodotti in luogo dei diplomi da parte dei candidati che abbiano ottenuto la effettiva ammissione, non dovranno mai essere restituiti agli interessati. Il solo diploma originale potrà essere restituito, sempre quando il titolare lo sostituisca con una copia debitamente autenticata, da rimanere acquisita senza eccezioni, agli atti di ufficio. Su tale copia dovrà anche essere apposta una dichiarazione di piena conformità all'originale, munita di firma del comandante dell'accademia e di bollo d'ufficio.

Visite mediche.

16. — Gli aspiranti saranno sottoposti a *una prima visita medica* collegiale presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della divisione nel cui territorio è dislocato il corpo o il distretto di residenza.

Tali visite mediche avranno luogo dal 10 al 30 *giugno* 1933.

A tal uopo i comandi di corpo o collegio o distretto, *appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande* (10 *giugno* 1933) trasmetteranno al comando di divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi, possibilmente dattilografati e comunque scritti con chiara calligrafia, conterranno per ciascun

candidato, oltre il recapito domiciliare, l'indicazione dell'arma cui il candidato aspira in linea principale.

Copia di tale elenco sarà inviata *contemporaneamente*, anche se negativa, ai comandi delle accademie, con l'indicazione, per tutti i candidati, della sede prescelta per gli esami scritti e, inoltre, per i giovani aspiranti alle armi di artiglieria e genio, anche in linea subordinata, della sede prescelta per l'esame orale complementare di matematica.

Gli interessati saranno informati a cura dei comandi di divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi alla visita.

I candidati residenti nelle colonie e nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme di cui al n. 19.

17. — I candidati riconosciuti non idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una *seconda visita (d'appello)*.

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione di appello; gli aspiranti giudicati anche da questa, inabili, saranno definitivamente eliminati dall'ammissione alle accademie.

Le visite mediche di appello avranno luogo dal 1° al 10 *luglio* 1933 presso i comandi di corpo d'armata, con le modalità indicate al n. 19.

18. — All'atto della presentazione all'accademia tutti i candidati, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno sottoposti a nuova *definitiva visita* da parte di una *commissione medica superiore* costituita da un generale medico (*presidente*) e da due ufficiali medici (*membri*) tra cui il dirigente il servizio sanitario dell'istituto.

Il parere di detta commissione è inappellabile.

Limitatamente agli aspiranti alla cavalleria, parteciperà alla commissione un ufficiale superiore dell'arma, nominato dal comandante del corpo d'armata di Bologna.

A disposizione della commissione predetta sarà comandato espressamente un ufficiale medico specializzato in radiologia.

19. — *Le commissioni mediche di prima visita* saranno costituite come segue:

a) per la visita dei candidati residenti nel Regno:

il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*). Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata;

b) per la visita dei candidati residenti nelle colonie:

il dirigente il servizio sanitario della colonia (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*);

c) per la visita dei candidati residenti nell'Egeo:

l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (*presidente*) e due ufficiali medici (*membri*), dei quali uno potrà essere subalterno.

Le commissioni mediche di appello saranno costituite presso i comandi di corpo d'armata e presso il comando militare della Sicilia e saranno formate dal rispettivo direttore di sanità, *presidente*, e da due ufficiali medici superiori, *membri*, da esso designati, escludendo, bene inteso, quelli che avessero fatto parte della commissione di prima visita.

Per gli aspiranti appartenenti alla Sardegna la visita di appello sarà effettuata a cura della commissione costituita presso il corpo d'armata di Roma; per quelli appartenenti alle colonie, presso il corpo di armata di Napoli, per quelli appartenenti alle isole dell'Egeo presso il corpo d'armata di Bari.

20. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60. È fatta eccezione, in linea transitoria, per i soli candidati licenziati dai collegi militari, per i quali detto limite rimane stabilito in m. 1,55.

Tuttavia le commissioni, nel valutare le condizioni di idoneità fisica degli aspiranti che non abbiano ancora raggiunto il 20° anno di età, dovranno tenere nel debito conto — per quanto riferiscesi ad eventuali deficienze dello sviluppo corporeo — che l'organismo di tali giovani è ancora in via di accrescimento, e considerare la possibilità di un ulteriore sviluppo.

21. — Al termine della visita medica accennata alle lettere *a*), *b*), *c*) del n. 19 i comandi di divisione, delle Regie truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno senza indugio ai comandi delle accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati, in linea unica o principale, i risultati della visita stessa tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Trasmetteranno nel contempo ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, a sensi del n. 17, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'arma prescelta.

I comandi di corpo d'armata e il comando militare della Sicilia, disporranno per la presentazione dei candidati da sottoporre a visita medica di appello, nei termini indicati al n. 17, e trasmetteranno quindi d'urgenza i risultati delle visite stesse ai comandi delle accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati.

Identificazione personale dei concorrenti.

22. — All'atto di ciascuna visita medica e della presentazione agli esami scritti ed all'esame orale di matematica i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentare la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, ovvero la tessera del Partito N. F, ovvero dei Fasci Giovanili di combattimento o dei G.U.F., o della M.V.S.N. o di avanguardista.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno lasciati in ogni caso agli interessati.

Esclusioni dal concorso.

23. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare al concorso, il ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i giovani che, essendo stati già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, oppure quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alle accademie, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

Trasmissione alle accademie delle domande di ammissione.

24. — Le domande, corredate dei documenti prescritti, saranno trasmesse, man mano e separatamente, dai comandanti di corpo, distretto o collegio militare, direttamente alle accademie di Modena e Torino, alle quali dovranno pervenire non oltre il 1° *luglio* 1933, facendo, se del caso, ri-

levare quali documenti debbano essere ancora prodotti o regolarizzati dagli interessati.

I comandi delle accademie procederanno alla verifica delle domande e dei documenti, e richiederanno le necessarie rettifiche, o il completamento della documentazione, entro limiti di tempo che di volta in volta determineranno, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

I comandi delle accademie avranno inoltre cura di comunicarsi reciprocamente i nomi dei candidati aspiranti ad un'accademia e che abbiano richiesto in linea subordinata, l'ammissione all'altra, con tutte le indicazioni occorrenti per l'iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 51.

Le domande di ammissione al concorso e tutti i documenti a corredo, esibiti dai candidati che abbiano ottenuto la effettiva ammissione, s'intendono acquisiti, senza eccezioni, agli atti d'ufficio presso le accademie e debbono essere integralmente conservati.

È però ammessa, come è già detto al n. 15, dopo conseguita l'ammissione, la restituzione dei diplomi originali di studio, purchè vengano sostituiti da copie debitamente autenticate e confermate pienamente conformi all'originale con firma e bollo del comando dell'accademia.

25. — Nei casi seguenti i comandi delle accademie rimetteranno le domande dei concorrenti sollecitamente e separatamente al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni:

a) quando il certificato del casellario giudiziale contenga qualche carico penale sul conto del concorrente;

b) quando, pur non sussistendo carichi penali, le informazioni sulla condotta morale o politica del concorrente non siano in tutto favorevoli;

c) quando, pur non essendovi nulla da eccepire nei riguardi personali del concorrente, sussistano carichi penali sul conto di persone della sua famiglia ovvero le informazioni sulla condotta morale o politica delle persone medesime non siano favorevoli;

d) quando, comunque, non apparisca limpida la onorabilità della famiglia, ovvero la condizione di essa per qualunque motivo non apparisca in piena relazione col decoro del grado di ufficiale;

e) quando, trattandosi di concorrenti militari in servizio sotto le armi, qualche autorità militare abbia espresso parere sfavorevole;

f) in ogni altro caso che offra motivo di dubbio sulla opportunità dell'ammissione al concorso.

I medesimi comandi delle accademie sottoporranno ugualmente al preventivo esame del ministero i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati.

26. — I candidati per i quali alla data del 20 *luglio* 1933 non fossero ancora intervenute le determinazioni del ministero, per quesiti, reclami, rapporti, informazioni o qualunque altra causa indicata al numero precedente, dovranno ugualmente essere invitati a sostenere gli esami scritti di cui al n. 30.

Nella lettera d'invito, peraltro, tali candidati saranno esplicitamente avvertiti che la loro ammissione agli esami ha luogo *con riserva*. Di tali riserve sarà fatto singolarmente cenno sugli elenchi nominativi dei candidati, che i comandi delle accademie debbono inviare ai comandi sedi di esami scritti, a sensi del n. 27.

Saranno similmente ammessi agli esami con riserva, quei candidati per i quali sorga dubbio sulla ammissibilità al concorso, anche se non sia stato al riguardo interpellato il ministero, salvo, bene inteso, a riferirne con ogni sollecitudine.

27. — I comandi delle accademie avranno cura di far pervenire ai comandi di divisione, ai comandi delle truppe delle colonie e al comando dei presidi militari dell'Egeo, almeno cinque giorni prima della data fissata per gli esami scritti di concorso, due elenchi nominativi comprendenti, rispettivamente, i candidati all'ammissione alle armi di artiglieria o del genio, anche in linea subordinata, ed i candidati alle rimanenti armi che debbano sostenere gli esami nelle rispettive sedi.

I candidati saranno invitati a presentarsi alla sede prescelta per gli esami in parola, nel giorno e nell'ora indicati al n. 30, a cura dei comandi delle accademie.

Il comando dell'accademia di Torino trasmetterà inoltre al comando dell'accademia di Modena un elenco completo di tutti i candidati all'ammissione ai corsi di artiglieria e genio.

28. — Qualsiasi quesito, reclamo o rapporto che i comandi di corpo, distretto o collegio militare debbano inviare al ministero, sarà inoltrato pel tramite dell'accademia cui interessa. In caso di urgenza, i medesimi comandi riferiranno direttamente al ministero, informandone però contemporaneamente l'accademia interessata.

29. — I comandi delle accademie trasmetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 *luglio* 1933 un elenco alfabetico nominativo di tutti i candidati ai concorsi.

Per ciascun candidato saranno indicati, oltre la paternità ed il distretto militare di appartenenza, le armi prescelte, in ordine di preferenza; le sedi prescelte per sostenere gli esami scritti e l'esame orale di concorso e tutti gli altri elementi che entrano nella determinazione delle graduatorie di ammissione, con speciale menzione della natura del titolo di studio e con l'indicazione se esso sia stato già conseguito ovvero sia da conseguire.

Modalità per gli esami scritti.

30. — Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 1 e 2 *agosto* 1933, presso le sedi dei comandi di divisione militare territoriale, dei comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e del comando dei presidi militari dell'Egeo (1).

I candidati dovranno presentarsi ai detti comandi il mattino del 1° *agosto* 1933, alle ore 7,30. Ciascuna prova comincierà alle ore 8,30. Esse si seguiranno in quest'ordine:

1° - *Composizione italiana* (durata 5 ore).

2° - *Matematica* (durata 4 ore).

I temi saranno dati dal ministero della guerra.

---

(1) Per effetto di tale disposizione le sedi di esame sono le seguenti: Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Imperia, Milano, Brescia, Piacenza, Verona, Padova, Bolzano, Trieste, Udine, Gorizia, Abbazia, Bologna, Ravenna, Ancona, Firenze, Livorno, Roma, Perugia, Bari, Chieti, Napoli, Asti, Catanzaro, Palermo, Messina, Cagliari, Tripoli, Bengasi, Asmara, Mogadiscio, Rodi.

Perdono la facoltà di concorrere i candidati che, qualunque ne sia la causa, al momento dell'appello per gli esami, non siano presenti.

31. — Per gli esperimenti scritti i comandi di divisione destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

32. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando della divisione.
Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza di cui al numero seguente.
I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

33. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante della divisione e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.
In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando della divisione il quale può disporre per l'annullamento del lavoro, informandone il ministero e, contemporaneamente, il comando dell'accademia interessata.

34. — Per ottenere la massima obbiettività di giudizio saranno osservate le seguenti norme:

a) in ciascun giorno di esame il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando della divisione la nota dei candidati alle armi di fanteria e cavalleria e quella dei candidati alle armi di artiglieria e del genio (*anche in linea subordinata*), dalle quali cancellerà i nomi dei giovani non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulle note stesse il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato un nome di località, da tenersi assolutamente segreto. In testa alle note medesime, il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) i candidati non potranno firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro.

Il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori, e le minute relative, scriverà su ciascuno l'ora della consegna ed inoltre, su ciascun foglio, il nome di località che egli ha assegnato al candidato;

c) al termine di ciascun esame, verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta, e saranno inviati in quattro buste distinte e suggellate alla persona del comandante della divisione:

il verbale ed i temi svolti dai candidati alle armi di fanteria e cavalleria;

i temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata;

la nota dei nomi dei concorrenti alle armi di fanteria e cavalleria, con i corrispondenti nomi di località;

la nota dei nomi dei concorrenti alle armi di artiglieria e dei genio tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata, con i corrispondenti nomi di località.

35. — Il comandante della divisione disporrà, al termine di ciascun giorno d'esame, perchè siano spediti:

al comando dell'accademia di Modena, il verbale e i temi svolti da tutti i concorrenti;

al comandante del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, le buste con le note dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località. Il comandante del corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'accademia di Modena quest'ultime buste, soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando, che i lavori siano stati esaminati e definitivamente classificati;

e, inoltre, *ai comandi delle rispettive accademie,* gli elenchi nominativi dei candidati che non si siano presentati o abbiano rinunciato all'esame.

36. — I candidati che nel corso degli esami intendessero rinunziare al concorso, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza.

37. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso l'accademia di Modena, da un *commissione esa-*

minatrice nominata dal comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, previe intese col comandante dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Tale commissione sarà presieduta dal comandante della accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Essa sarà composta complessivamente di sette membri (compreso il presidente), scelti possibilmente fra il personale insegnante, militare e civile, appartenente alle due accademie, e precisamente: quattro all'accademia di Modena e due a quella di Torino. La commissione sarà ripartita in due sottocommissioni, formate, ciascuna, di due membri ed un presidente, rispettivamente per la composizione italiana e la matematica. Di ciascuna sottocommissione farà parte un rappresentante dell'accademia di Torino.

Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria comunicherà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 31 *luglio* 1933 i nomi dei componenti la commissione esaminatrice.

I temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e del genio saranno esaminati e classificati con precedenza su quelli svolti dai candidati alle rimanenti armi.

38. — La classificazione dei lavori scritti si effettuerà a scrutinio segreto. Ogni sottocommissione procederà nel seguente modo:

Gli esaminatori procederanno dapprima, a votazione segreta, per stabilire se il candidato sia idoneo o non idoneo in quella data materia di esame. Per i soli idonei si farà successivamente luogo a una votazione di classificazione, assegnando punti da 10 a 20.

I candidati idonei saranno compresi nelle graduatorie di cui ai nn. 50 e seguenti.

39. — Il *punto di esame* di ciascun candidato si ottiene, per ciascun esame scritto, sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

Il *punto di merito complessivo* è dato dalla media aritmetica dei punti di esame ottenuti negli scritti.

40. — Saranno senz'altro eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità negli esami scritti.

41. — Ai candidati di cui al numero precedente, sarà comunicata con ogni sollecitudine, la dichiarazione di non idoneità emessa nei loro riguardi, a cura del comando di accademia alla quale il candidato ha chiesto di essere ammesso in linea principale o unica.

Ad essi saranno, in pari tempo, restituiti i documenti presentati per la partecipazione ai concorsi.

42. — Ultimata presso l'accademia di Modena la classificazione dei lavori scritti il presidente della *commissione esaminatrice* rimetterà nel più breve tempo possibile, e comunque:

non oltre il 20 *agosto* 1933:

a) al comando dell'accademia di Torino, ed al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), un elenco nominativo alfabetico degli aspiranti ai corsi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica) quanto in linea subordinata, nel quale sarà indicato il risultato complessivo degli esami stessi, come è detto alla seguente lettera *b*);

non oltre il 20 *settembre* 1933:

b) al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) un elenco generale nominativo in cui saranno iscritti, prima i candidati idonei e successivamente, i non idonei, quelli ritiratisi dagli esami e quelli non presentatisi, apponendo per ciascuno le seguenti indicazioni: risultato delle votazioni di idoneità e di classificazione per ogni singolo esame; punti di esame di ciascuna prova scritta; punto di merito complessivo delle prove scritte; armi prescelte, in ordine di preferenza.

Esame orale complementare di matematica per gli aspiranti all'accademia di Torino.

43. — Ricevuto l'elenco di cui alla lettera *a*) del n. 42, il comando dell'accademia di Torino provvederà ad invitare direttamente i concorrenti alle armi di artiglieria e genio, tanto in linea principale (o unica), quanto in linea

subordinata, che abbiano riportato in ciascun esame scritto un punto non inferiore a 10/20, a presentarsi all'esame orale di matematica in una delle sedi di cui al n. 46, che ciascuno avrà prescelto, fissando a ciascuno di essi la data di presentazione.

In caso di impedimento è in facoltà del comando della accademia di rimandare la presentazione ad altro giorno e sede.

44. — Ai candidati aspiranti alle armi di artiglieria o del genio residenti nelle colonie e nell'Egeo saranno, a cura del comando dell'accademia di Torino, fatte tempestive comunicazioni, anche telegraficamente, perchè possano giungere in tempo utile per sostenere l'esame orale.

È in facoltà dello stesso comando di stabilire sedute straordinarie per i concorrenti che a causa di forza maggiore giungessero dalle colonie o dall'Egeo con ritardo.

45. — La commissione esaminatrice sarà composta del comandante dell'accademia di artiglieria e genio, *presidente*, e di due insegnanti civili o militari del medesimo istituto, *membri*, designati dal comando dell'accademia e scuola di applicazione.

Quest'ultimo comando comunicherà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'inizio degli esami, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice ed il presumibile periodo delle loro sedute nelle varie località.

46. — L'esame orale complementare di matematica si svolgerà, in massima, nel periodo 1° *settembre*-15 *ottobre* 1933, successivamente nelle sedi di Roma, Napoli e Torino.

Detto esame sarà tenuto in forma pubblica e avrà luogo su tre numeri del programma (allegato 3), estratti a sorte dal presidente della commissione.

I candidati che nel corso nell'esame intendessero di non proseguirlo, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della *commissione esaminatrice*.

47. — Per ciascun candidato la commissione procederà anzitutto a una votazione segreta per stabilire se il candidato sia idoneo o non idoneo. Gli inidonei saranno eliminati dal concorso per le armi di artiglieria e genio.

48. — Per i soli candidati dichiarati idonei si farà successivamente luogo ad una votazione di classificazione, con voti compresi fra il dieci e il venti, che ciascun commissario scriverà su appositi foglietti da collocare in una bussola. Il presidente, estratti i foglietti, fa la media dei punti e proclama il voto d'esame.

49. — I risultati delle votazioni, sia d'idoneità, sia di classificazione, dovranno riportarsi man mano in elenchi compilati in triplice copia e firmati dall'intera commissione. Tali elenchi, numerati progressivamente, conterranno anche l'indicazione della data e della località in cui si è svolta la seduta. È vietato rinnovare votazioni già deliberate. Al termine di ogni seduta, una copia dei menzionati elenchi sarà rimessa al ministero (direzione generale personali civili e affari generali); un'altra al Gabinetto del Ministro (Ufficio coordinamento) e un'altra al comando dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Formazione delle graduatorie.

50. — I candidati in possesso dei prescritti requisiti saranno iscritti, a cura dei comandi delle accademie, in altrettante graduatorie per quante sono le armi per le quali sono stati banditi i concorsi in base ai criteri specificati al n. 51.

Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la rispettiva arma.

I candidati che ai sensi del n. 7, lettera *b*), oltre all'arma scelta in linea principale, ne abbiano designata altra in linea subordinata, saranno compresi in ambedue le graduatorie al posto che a ciascuno competerebbe secondo i criteri esposti al predetto n. 51. Avvenuta la loro definitiva ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

Saranno iscritti nelle graduatorie, *con riserva*, anche i candidati che debbano ancora presentare il titolo di studio.

51. — Le graduatorie saranno formate dai comandi delle accademie, iscrivendo per ciascuna arma i candidati risultati idonei negli esami scritti (e idonei anche nell'esame orale complementare di matematica, se aspiranti alle armi di artiglieria e genio) in base ai seguenti criteri:

a) *per la fanteria e la cavalleria*, in base al punto di merito complessivo delle prove scritte, di cui al n. 39; a parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani di guerra, agli orfani dei caduti per la causa nazionale, e successivamente: agli ufficiali di complemento, ai giovani che abbiano ultimato gli studi nei collegi militari, ai candidati che abbiano seguito con successo almeno due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, e infine, ai meno anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio*, in base alla sola votazione riportata nell'esame orale complementare di matematica di cui al n. 48; a parità di tale votazione si avrà riguardo al punto di merito complessivo delle prove scritte, di cui al n. 39, con le preferenze indicate al comma *a*).

52. — Decadranno dal beneficio della preferenza nelle ammissioni a parità di merito, di cui al numero precedente, i giovani che entro il 30 *settembre* 1933 non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra, di orfani di caduti per la causa nazionale, di licenziati dai collegi militari.

La prova della qualità di orfano di guerra e di orfano di caduto per la causa nazionale è data dal documento di cui al n. 99.

La prova della qualità di licenziato da un collegio militare è data dalla dichiarazione del comandante del collegio.

53. — I comandi delle accademie promuoveranno le determinazioni del ministero ogni qualvolta sorgessero dubbi circa la formazione delle graduatorie.

54. — Le graduatorie degli aspiranti formate secondo i criteri di cui al n. 51 ed approvate rispettivamente dal comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria e dal comandante dell'accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, saranno rimesse al ministero, in comunicazione, entro il 24 *ottobre* 1933.

Presentazione dei candidati alle accademie.

55. — I comandi delle accademie, in base al numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma e tenute presenti le eventuali designazioni di altra arma espresse in linea subordinata nelle domande di ammissione di cui alla lettera *b*) del numero 7, provvederanno senz'altro alla chiamata dei concorrenti, da farsi pel tramite dei corpi se militari in servizio; pel tramite dei comandi dei collegi militari se i candidati siano allievi di detti istituti. Faranno dirette partecipazioni ai militari in congedo ed ai rimanenti candidati. Provvederanno inoltre per la trasmissione dei documenti di viaggio di cui ai numeri 62, 64 e 65, per regolare l'ordine di presentazione dei candidati e per sottoporli alla visita della commissione medica superiore, in conformità del n. 18.

56. — Man mano che per inidoneità fisica, per rinunzia o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse ammesso all'accademia, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria della rispettiva arma.

57. — Verranno considerati quali rinunciatari i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati alla sede della accademia nel giorno loro fissato.

58. — I candidati che comunicassero al comando dell'accademia di non potersi presentare per comprovata malattia o per altri giustificati motivi, potranno ottenere una proroga, non oltre però al giorno (10 *novembre* 1933) stabilito per la chiusura delle ammissioni, di cui al n. 59.

Chiusura delle ammissioni.

59. — Trascorso il 10 *novembre* 1933 non potranno effettuarsi più ammissioni alle accademie per alcun motivo.

I comandi delle accademie rimetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), non oltre il 20 *novembre* 1933, un elenco (in doppio esemplare) di tutti i candidati effettivamente ammessi a ciascuna arma.

In tali elenchi i candidati saranno iscritti secondo l'ordine di merito, in base cioè ai criteri specificati al n. 51. Per ciascun candidato sarà indicata la paternità, ed il distretto di appartenenza (o corpo, per i militari in servizio).

Inoltre i comandi delle accademie cureranno che siano trasmessi al ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 15 *novembre* 1933:

a) un elenco nominativo degli allievi per i quali occorra far luogo alla revoca della nomina a ufficiale di complemento, corredato delle relative domande di rinuncia al grado di cui al n. 9, lettera *g)*, della presente circolare;

b) un elenco nominativo degli allievi che, per aver frequentato un qualsiasi corso allievi ufficiali di complemento, siano ancora in attesa della nomina a sottotenente.

60. — Dopo la chiusura delle ammissioni di cui al numero precedente, saranno restituiti a cura dei comandi delle accademie i documenti ai giovani che, pur essendo stati compresi nelle graduatorie di merito, non abbiano per qualsiasi motivo conseguito l'ammissione.

61. — Il risultato ottenuto nel presente concorso non è valido per i concorsi negli anni successivi, nè può costituire ragione di preferenza.

La medesima norma si applica ai giovani che, avendo conseguita l'ammissione alle accademie militari in base ad un precedente concorso, ne fossero stati in seguito comunque dimessi.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

62. — I concorrenti che siano *ufficiali di complemento* (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede della accademia ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederanno direttamente i comandi delle accademie, giusta il disposto del n. 55.

Ai concorrenti domiciliati all'estero, nelle colonie o nelle isole italiane dell'Egeo, le indennità di viaggio competono solo dalla frontiera o dal porto di sbarco nel Regno alla sede delle accademie.

Trattamento analogo a quello di cui al primo comma del presente numero sarà fatto agli *ufficiali di complemento in servizio* quando si rechino alle sedi prescelte per sostenere gli esami scritti o l'esame orale di matematica; agli *ufficiali di complemento in congedo* competerà invece il solo rimborso delle spese di trasporto personale in 2ª classe.

Nessuna indennità o rimborso compete ai candidati di cui al presente numero quando si rechino alle sedi dei comandi di divisione o di corpo d'armata per le visite mediche, salva bene inteso l'ordinaria concessione della tariffa militare, per gli ufficiali in servizio.

63. — Trattamento analogo a quello previsto nel numero precedente competerà a sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai *sottufficiali e militari di truppa in servizio.*

Anche per questi ultimi si osserveranno le norme di cui al numero precedente per quanto ha tratto al rilascio dei documenti di viaggio.

64. — *I giovani non ancora arruolati* come pure i *sottufficiali* e i *militari di truppa in congedo*, dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di divisione e di corpo d'armata, quanto alle sedi prescelte per sostenere gli esami scritti e l'esame orale complementare di matematica, come alle sedi delle accademie.

65. — Ai candidati di cui al precedente numero spetterà peraltro il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere la sede dell'accademia e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. *B* dai comandi delle accademie, all'atto delle partecipazioni di cui al n. 55.

66. — Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei nn. 62 e 63, saranno corrisposte dai comandi delle accademie.

Candidati che rivestono gradi militari.
Arruolamento degli allievi.

67. — I giovani ammessi alle accademie, che rivestissero qualsiasi grado di truppa o di ufficiale di complemento debbono rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione, per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi, col trattamento per essi stabilito.

68. — I candidati ai concorsi che siano allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina a sottotenente, potranno ottenere che rimanga temporaneamente sospesa la prestazione del servizio di prima nomina, rivolgendo istanza pel tramite della scuola dove hanno seguìto il corso allievi ufficiali al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

69. — All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano già arruolati, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

Cenni sull'ordinamento dei corsi ordinari delle accademie militari.

70. — A titolo semplicemente informativo si riassumono nei numeri seguenti le disposizioni attualmente in vigore circa l'ordinamento delle scuole militari e si riportano quelle che maggiormente possano interessare i candidati. Non occorre avvertire che le disposizioni in parola non vincolano in alcun modo l'amministrazione militare, essendo sempre suscettibili di modifiche avvenire, in relazione alle esigenze dell'ordinamento delle scuole.

71. — I corsi di studio hanno la durata di due anni scolastici.
L'anno scolastico comincia il 1° ottobre. Il primo anno di corso ha peraltro inizio il 15 ottobre.

72. — Compiuti con successo i corsi predetti, gli allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi.

73. - Il ministero della guerra ha piena ed insindacabile facoltà di dimettere dalle accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle istruzioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

74. — Agli allievi è consentito di ripetere solo un anno per insuccesso negli studi. Coloro che per la seconda volta si trovino nelle condizioni di dover ripetere un anno, sono rinviati dall'accademia.

75. — I giovani che durante il corso degli studi cessassero per qualunque motivo dalla qualità di allievi e che abbiano ancora obblighi di servizio militare già intrapreso prima di entrare all'accademia, rientreranno ai corpi o enti di provenienza. Quelli che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva potranno essere prosciolti, in seguito a domanda, dall'arruolamento volontario contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe di nascita.

76. — Gli allievi che cessino di appartenere alle accademie militari perchè riprovati agli esami finali dell'ultimo anno di corso, quando risultino idonei agli esami nelle materie di carattere militare, possono essere nominati sottotenenti di complemento a senso del n. 2 dell'art. 22, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Peraltro gli allievi del corso di cavalleria dovranno aver prima superato un apposito esperimento di equitazione.

77. — Gli allievi che rivestivano grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale e che rinunciarono al grado medesimo per conseguire l'ammissione alle accademie, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito qualora vengano a cessare dalla qualità di allievi, sempre quando la cessazione non risulti determinata da motivi disciplinari.

Peraltro l'eventuale continuazione nel servizio dei sottufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio che fa obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di comple-

mento dopo la loro presentazione alle armi, è subordinata all'esistenza di posti vacanti negli organici dei sottufficiali.

Nell'anzianità del grado in tal modo riacquistato, non verrà computato il tempo compreso fra la data d'ammissione all'accademia e quella della reintegrazione.

78. — Giusta l'art. 3 del R. decreto 17 aprile 1930 (circolare 321 del *giornale militare* 1930), gli allievi che supereranno gli esami di profitto nelle materie di insegnamento del biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche (*corsi ordinari*) presso la R. accademia di Torino potranno, ove lo chiedano, essere ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, (circolare 498 del *giornale militare* 1928) presso qualsiasi facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso le scuole di ingegneria di Milano, Torino, Genova o eventualmente presso la stessa accademia di Torino.

Non potranno peraltro essere ammessi a sostenere tale esame gli allievi che abbiano ottenuto l'ammissione al primo corso dell'accademia di cui sopra, in base a un titolo di studio diverso dalla maturità classica o scientifica.

79. — I sottotenenti delle armi di fanteria, di artiglieria e del genio vengono assegnati alle rispettive scuole di applicazione, dalle quali sono quindi amministrati; i sottotenenti di cavalleria vengono assegnati ai corpi e contemporaneamente comandati alla scuola di applicazione di cavalleria.

Rette di pensione ed altre spese a carico delle famiglie.

80. — Sono a carico delle famiglie degli allievi, salve le facilitazioni di cui ai nn. 97 e seguenti, la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 850 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1250 ed alle spese di cui ai nn. 83, 87 e 88.

81. — La retta di pensione è dovuta per l'intero anno scolastico. La retta di pensione e la quota annuale di manutenzione corredo devono essere corrisposte a trimestri anti-

cipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

La spesa di prima vestizione è corrisposta in due rate di L. 625 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione, e l'altra al 1° aprile 1934.

82. — In conseguenza di quanto precede, gli allievi, all'atto dell'ammissione, dovranno versare col mezzo indicato al n. 89 le seguenti somme, oltre quelle previste per gli aspiranti alla cavalleria (v. nn. 83 e 84):

L. 625 quale 1ª rata delle spese di prima vestizione;

L. 400 per il 1° trimestre anticipato di pensione (quota ridotta alla metà, come da concessione stabilita dal n. 100 per tutti gli allievi del primo anno di corso);

L. 212,50 per la quota trimestrale anticipata manutenzione corredo.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'istituto. Tuttavia i comandanti delle accademie, ove dall'esame dei documenti di cui ai nn. 109 e 110, che fossero stati presentati dalle famiglie degli allievi possano fondatamente ritenere che un concorrente abbia titolo alla concessione di retta o semiretta gratuita, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal chiedere alla famiglia il pagamento all'atto dell'ammissione.

I giovani provenienti dai collegi militari, che non dimostrino di aver interamente versato le somme a qualsiasi titolo dovute a detti istituti, non saranno ricevuti nelle accademie, indipendentemente dal pagamento delle somme previste nel presente numero.

83. — Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di lire 5000 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

84. — Il deposito di cui al numero precedente potrà essere effettuato in due rate: lire 3000 all'atto dell'ammissione e lire 2000 prima dell'inizio degli esami finali dell'ultimo anno di corso. In caso di mancato pagamento l'allievo non verrà ammesso agli esami.

87. — Nel caso in cui la prima rata di lire 3000 del deposito non sia versata entro cinque giorni dall'ammissione, s'intenderà che l'allievo abbia rinunciato a concorrere per la cavalleria.

86. — Le somme versate all'amministrazione dell'accademia di Modena a titolo di deposito per acquisto di un cavallo dovranno, a cura del comando dell'istituto, essere depositate in una cassa di risparmio, facendole annotare sui libretti di ciascun allievo; libretti che dovranno essere custoditi dal comando predetto secondo le norme prescritte dal vigente regolamento di amministrazione per la custodia di valori appartenenti a privati.

Detto comando consegnerà il libretto all'allievo che abbia ottenuta la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, solo all'atto del pagamento del prezzo definitivo di acquisto del cavallo, ovvero in caso di rinuncia all'assegnazione alla cavalleria o di esclusione dalla stessa per difetto di attitudine o per altro motivo.

87. — I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

88. — Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte al pagamento di eventuali danni recati (individuali o collettivi).

89. — Tutte le somme a qualunque titolo dovute alle accademie militari dagli allievi (*pensione, corredo ed accessori, e deposito per gli aspiranti alla cavalleria*) devono essere fatte pervenire all'istituto per mezzo dei conti correnti postali intestati alle accademie (1). È escluso ogni altro mezzo di pagamento.

(1) Il conto corrente postale dell'accademia di Modena porta il n. 8/2865; quello dell'accademia di Torino, il n. 2/1141.

90. — Tutti gli oggetti di corredo distribuiti agli allievi durante la permanenza nell'istituto per uso personale, restano di loro proprietà, ad eccezione dell'armamento e dell'equipaggiamento, che si considerano consegnati soltanto in uso temporaneo.

Però gli oggetti dichiarati fuori servizio o fuori d'uso e surrogati con altri, ritornano di proprietà dell'amministrazione.

91. — L'allievo che non effettui entro i primi 30 giorni di ciascun trimestre il versamento delle quote dovute, incorre nel rinvio dall'istituto, salvo sempre l'azione legale pel ricupero delle somme di cui l'istituto fosse creditore.

Per nessun motivo saranno concesse deroghe alla presente disposizione, qualunque possa essere la condizione in cui sia venuta a trovarsi la famiglia dell'allievo.

92. — È addebitato agli allievi l'importo della sostituzione e delle riparazioni degli oggetti di corredo rese necessarie da guasti, da eccezionali consumi o perdite ad essi imputabili, nonchè l'importo delle somministrazioni eccedenti la dotazione prescritta.

93. — Ai soli allievi che siano stati inviati in licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'accademia.

Uguale rimborso è dovuto quando siano sospesi, durante l'anno, i corsi dell'istituto con provvedimento generale.

Nessun rimborso è fatto in tali casi per le quote manutenzione corredo.

94. — Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente le accademie prima del termine dei corsi, sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'accademia, nonchè le quote per manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'istituto.

95. — Non è fatta in massima alcuna restituzione del fondo versato per prima vestizione.

96. — All'infuori dei predetti casi non sono ammessi per alcuna ragione rimborsi di quote di pensione, nè la sospen-

sione o abbuono delle quote successive, neppure in caso di licenze estive o per assenze dall'istituto, qualunque ne sia il motivo, anche se indipendenti dalla volontà dell'allievo.

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

97. — È accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale manutenzione corredo*:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

98. — Agli effetti dei benefici di cui al presente capo si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi *A*, *B*, *C*, ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

È esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono pertanto esclusi da tali benefici, tra gli altri, i segretari comunali e gli ufficiali giudiziari.

Sono altresì esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

99. — Agli effetti del beneficio dell'intera retta gratuita e della dispensa dalle spese di vestizione di cui al n. 97 come pure agli effetti della preferenza, a parità di merito, nelle ammissioni, prevista dal n. 51, sono considerati *orfani di guerra* tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra, da tenersi a cura dei comi

tati provinciali dell'opera nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi, rilasciato a firma dei presidenti di detti comitati.

Sono considerati orfani di caduti per la causa nazionale a sensi della legge 12 giugno 1931, n. 777, i giovani che possano esibire copia autentica del decreto di pensione privilegiata di guerra di cui sono in godimento.

100. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi dell'ultimo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

101. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli degli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, in servizio o a riposo, nonchè ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi da tale beneficio gli ufficiali in congedo non provenienti dai ruoli del servizio permanente;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare e ai figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alle lettere *c*), *d*) s'intendono *a riposo* gli ufficiali o impiegati che godano o abbiano goduto di un qualsiasi trattamento di quiescenza. Sono esclusi da tale concessione i figli degli ufficiali ed impiegati deceduti, a meno che la morte sia avvenuta per causa di servizio, nel qual caso godranno il beneficio di cui al n. 97.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *d*) si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* i personali indicati al n. 98.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

102. — Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati al precedente n. 101 si intende esteso ai *figliastri*.

103. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale*:

a) agli allievi del primo anno di corso che nel titolo di studio di scuole medie esibito per l'ammissione abbiano riportato almeno otto decimi al primo scrutinio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), indipendentemente dalla classificazione ottenuta negli esami scritti di concorso e nell'esame di matematica di cui ai nn. 39 e 48. I giovani che aspirino a tale concessione, in aggiunta al diploma prescritto per le ammissioni, dovranno esibire regolare certificato dal quale possano desumersi le votazioni riportate nelle singole materie;

b) agli allievi dell'ultimo anno di accademia che abbiano ottenuto la promozione a tale anno con media non inferiore a sedici ventesimi nella prima sessione.

104. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

105. — I benefici delle mezze rette gratuite e delle intere rette gratuite (cumulo di due mezze rette) non si estendono alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, eccetto le disposizioni relative agli orfani di cui al n. 97.

106. — I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, di cui ai nn. 97 e 101, una volta

concessi, sono mantenuti per tutta la durata della permanenza dell'allievo nell'accademia salvo le eccezioni di cui ai numeri seguenti (107 e 108).

107. — I benefici di cui ai numeri 97, 100 e 101 vengono sospesi per intero agli allievi che ripetono l'anno scolastico.

La cessazione del beneficio ha effetto solo per la durata dell'anno di ripetizione.

108. — È fatta eccezione alle disposizioni di cui al precedente numero per gli orfani di guerra, per gli orfani di caduti per la causa nazionale, e per gli orfani di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) morti per causa di servizio i quali pur essendo stati riconfermati allo stesso corso, non siano considerati ripetenti in base alle disposizioni di cui al regolamento organico delle accademie.

Documentazione delle domande per pensioni e mezze pensioni gratuite.

109. — Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando della rispettiva accademia entro il 30 *settembre* 1933.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire cinque e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi delle accademie, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al ministero, esprimendo il proprio parere.

110. — *Per ottenere la dispensa dalla intera retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 97 dovranno essere esibiti:

a) copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

b) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al n. 99 (per gli orfani di guerra);

c) stato di famiglia del giovane;

d) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *d*) del n. 97).

111. — *Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia* di cui al n. 101, dovranno essere esibiti:

per il n. 101, lettera *a*): stato di famiglia, copia autentica del decreto di pensione privilegiata (o apposito certificato rilasciato dal ministero delle finanze) e copia dello stato di servizio del genitore;

per il n. 101, lettera *b*): stato di famiglia e copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

per il n. 101, lettera *c*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale in servizio permanente. Se l'ufficiale abbia comunque cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, copia dello stato di servizio;

per il n. 101, lettera *d*): stato di famiglia, dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, da cui risulti che il genitore dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai personali indicati al n. 98 della presente circolare, con l'indicazione del grado dal medesimo rivestito nell'ordinamento gerarchico. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta, analogamente a quanto è prescritto per gli ufficiali, copia del decreto di pensione o assegno, o in mancanza una dichiarazione dell'amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo e il godimento o liquidazione in corso di un trattamento di quiescenza;

per il n. 101, lettera *e*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale riassunto in servizio sedentario, e copia autentica del decreto di pensione, o apposito certificato rilasciato dal ministero delle finanze;

per il n. 101, lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o tutore), purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettino relativo alla concessione.

112. — I giovani che quali allievi dei collegi militari siano già stati ammessi, in detti istituti, al godimento dell'intera o della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, possono esibire, in luogo dei documenti prescritti dal precedente numero, una dichiarazione del comandante del collegio attestante la loro posizione ai fini delle concessioni di cui ai nn. 97 e 101.

Conferimento di speciali posti gratuiti.

113. — Per l'anno scolastico 1933-34, sono istituiti 5 posti gratuiti per l'accademia di Modena e 3 posti gratuiti per l'accademia di Torino comprendenti l'esenzione dalle intere spese di retta, prima vestizione e manutenzione corredo a favore di allievi appartenenti a famiglie di ristrette condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Per il loro conferimento si osserveranno norme che verranno emanate in seguito.

Enti o fondazioni di beneficenza che concedono borse di studio agli allievi di istituti militari.

114. — Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione in istituti d'istruzione militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II.* — Amministrata dalla cassa di risparmio di Milano. — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino ad entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre se vedova) sia nato (oppure attualmente domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale.

Il conferimento degli assegni e borse di pensione (da cui sono esclusi gli allievi che già godano di retta o semiretta gratuita per benemerenze di famiglia) è determinato dal ministero della guerra, che ne fissa anche l'importo.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta bollata da lire cinque e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) e presentate ai comandi delle accademie non oltre il 10 *novembre* 1933.

Esse saranno corredate, a cura dei menzionati comandi, del rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità e posizione sociale delle famiglie degli aspiranti alle concessioni (di cui al n. 11, lettera *e*) e inoltrate al ministero non oltre il 30 *novembre* 1933.

b) *Opera Pia di Parma.* — Concede due assegni di studio di L. 450 annue ai giovani appartenenti alle provincie dell'ex Ducato di Parma, ammessi nelle scuole militari.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'ente predetto;

c) *Fondazione Conte Scipione Buri.* — Amministrata da speciale commissione presso la Regia prefettura di Verona.

Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito e la marina ai giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi alla predetta prefettura.

Diffusione da dare alla presente circolare.

115. — I comandanti di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la notificazione di cui all'allegato 5, della quale riceveranno un congruo numero di esemplari. Nel frattempo provvederanno perchè i concorsi siano portati a conoscenza degli interessati, sia con brevi inserzioni sui giornali locali, sia con la diffusione di estratti della presente circolare, che saranno loro trasmessi in conveniente numero. Di tali estratti essi distribuiranno copie anche agli istituti del territorio di loro giurisdizione, che conferiscono i titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi.

Il Ministro: P. Gazzera.

ALLEGATO 1.
(N. 4 - lettera *h* della
circolare 168 *giornale militare* 1933)

Elenco dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino.

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale regio;

g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale regio;

h) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;

i) diploma di licenza di un R. istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1239;

m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-30 e 1930-31; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti nell'anno scolastico 1932-1933.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona* — R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* — R. istituto commerciale.
3. *Biella* — R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* — R. istituto commerciale.
5. *Brescia* — R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* — R. istituto commerciale.
7. *Carrara* — R. istituto commerciale.
8. *Caserta* — R. istituto commerciale.

9. *Catania* — R. istituto commerciale.
10. *Fano* — R. istituto commerciale.
11. *Firenze* — R. istituto commerciale.
12. *Genova* — R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* — R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* — R. istituto commerciale.
15. *Napoli* — R. istituto commerciale.
16. *Padova* — R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* — R. istituto commerciale.
18. *Riposto* — R. istituto commerciale.
19. *Roma* — R. istituto commerciale.
20. *Salerno* — R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* — R. istituto commerciale.
22. *Trento* — R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* — R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* — R. istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* — R. istituto industriale.
2. *Biella* — R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* — R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* — R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* — R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* — R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* — R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* — R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* — R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* — R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
13. *Pisa* — R. istituto industriale.
14. *Prato* — R. istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Cal.* — R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* — R. istituto nazionale d'istruzione professionale.

17. *Torino* — R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.
18. *Torino* — R. istituto industriale.
19. *Trieste* — R. istituto industriale.
20. *Vicenza* — R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* — Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

Istituti industriali liberi dichiarati « sedi di esami ».

1. *Brescia* — Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* — Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* — Istituto industriale edile.

N.B. — Si considerano validi agli effetti della partecipazione ai concorsi anche i diplomi rilasciati dai sottonotati istituti, purchè conseguiti negli anni solari a fianco di ciascuno indicati, per i quali gli istituti medesimi vennero dichiarati sedi di esami:

Cagliari - istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).

Catania - istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).

Como - Sezione edile di istituto industriale annesso alla Regia scuola professionale « Castellini » (anni 1930, 1931 e 1932).

Milano - istituto radiotecnico annesso al R. istituto tecnico « C. Cattaneo » (anni 1931 e 1932).

Verona - istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1931 e 1932).

ALLEGATO 2.
(n. 5 della circolare 168
del *giornale militare* 1933).

Programmi per gli esami scritti di ammissione ai corsi ordinari presso le RR. accademie di fanteria e cavalleria, e di artiglieria e genio.

1. *Prova scritta di composizione italiana.*

La prova consisterà in un esame scritto di italiano (composizione italiana) unico per tutti i concorrenti e di carattere generico, in relazione alle varie provenienze degli allievi. Il tema di esame verterà su di un argomento che permetta alla commissione di formarsi un esatto criterio della maturità di mente e di pensiero, nonchè del grado di cultura dei vari concorrenti.

Durata dell'esame: 5 ore.

2. *Prova scritta di matematica.*

La prova consisterà nella risoluzione di un problema sulla materia contenuta nel programma minimo comune di matematica, stabilito per gli esami di maturità classica o scientifica e per gli esami di abilitazione degli istituti tecnici superiori.

Durata dell'esame: 4 ore.

ALLEGATO 3.

(nn. 5 e 46 della circolare 168 del *giornale militare* 1933).

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi ordinari della R. accademia di Torino (armi di artiglieria e del genio).

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso della R. accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazioni di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogramma; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\ \pi/2 = \varphi$ ovvero di h. $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari, discussione delle soluzioni — costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen x=a, cos x=a, tg x=a, ctg x=a — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risulati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

N.B. — Per la preparazione agli esami di matematica gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori Rubali e Boggio « *Esercizi di matematica* ». Editore G. B. Petrini, via Garibaldi, 15, Torino.

ALLEGATO 4.
(n. 11 - lettera *e*) della
circolare 168 del *giornale militare* 1933).

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati all'ammissione ai corsi ordinari delle accademie di Modena e Torino.

a) *Generalità.*

1. Casato e nome . . . . . (indicare a quale accademia il candidato aspiri) . . . . . .
2. Paternità . . . . . .
3. Maternità . . . . . .
4. Luogo e data di nascita . . . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato (indicare anche il numero dei conviventi) . . . . . .
6. Residenza dell'aspirante e della famiglia . . . . . .

b) *Condizioni sociali.*

7. Eventuale professione del candidato . . . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . . . .
10. Estimazione in cui è tenuto l'aspirante e la sua famiglia . . . .
11. Notizie di particolare rilievo a carico di altri parenti . . . . .

c) *Condizioni economiche.*

12. Presumibili proventi del capo famiglia (stipendi, redditi professionali o industriali) . . . . . .
13. Case, terreni o aziende possedute (valore, reddito, eventuali ipoteche o passività) . . . . . .
14. Proventi di altri membri della famiglia conviventi . . . . . .
15. Eventuali oneri speciali . . . . . .
16. Proventi di altra natura . . . . . .

d) *Altre notizie.*

17. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . .
18. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
    a) dall'aspirante . . . . . .
    b) dagli altri membri della famiglia . . . . . .
19. Se il candidato sia stato espulso da istituti pubblici o privati d'istruzione o d'educazione del Regno . . . . . .
20. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . . . .
21. Tendenza politica dell'aspirante (1) . . . . . .
22. Eventuali informazioni a complemento delle altre su indicate . .

Il comandante la compagnia.

N.B Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono, ponendo bene in evidenza se trattasi di effettive appartenenze a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in inscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 5.
(n 115 della circolare 168
del *giornale militare* 1933).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per l'ammissione al 1° anno delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. esercito.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1933-34, in esecuzione del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, saranno effettuate le seguenti ammissioni di nuovi allievi al 1° anno dei *corsi ordinari* delle Regie accademie di Modena e Torino:

A) *Alla R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena*:

200 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
30 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

B) *Alla R. accademia di artiglieria e genio, in Torino*:

175 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;
30 allievi, al primo anno del corso del genio.

I corsi presso le accademie predette avranno inizio il 15 ottobre 1933.

2. — *Le ammissioni hanno luogo mediante concorsi per esami.*

3. — I concorsi si svolgono secondo le condizioni e modalità stabilite nella dispensa 18ª del *giornale militare* 1933 che potrà essere consultata dagli interessati presso i comandi di distretto militare.

Nella menzionata circolare sono indicati altresì i requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, l'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura ed i termini per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche, la misura delle spese a carico delle famiglie degli allievi, le norme per la dispensa totale o parziale dalle spese di retta e vestizione, nonchè ogni altra modalità. A titolo semplicemente informativo, si riportano ai numeri seguenti i concetti generali ai quali i concorsi sono informati.

4. — Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 30 settembre 1933, siano iscritti al Partito N. F.

oppure ai Fasci Giovanili, o ai Gruppi Universitari fascisti, alla M.V.S.N. o Reparti avanguardisti, e posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale regio;

g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale regio;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;

i) diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1239;

m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-30 e 1930-31; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti nell'anno scolastico 1932-1933.

5. — I giovani che non siano ancora in possesso di uno dei titoli di studio accennati al numero precedente, ma che abbiano la possibilità di conseguirlo nella sessione di esami del luglio 1933, ovvero nella sessione autunnale, potranno ugualmente prendere parte ai concorsi, con riserva di produrre il detto titolo, che dovranno però presentare rispettivamente non oltre il 15 agosto e il 20 ottobre 1933.

6. — I candidati dovranno essere dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie. Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60; è fatta eccezione per i giovani licenziati dai collegi militari.

7. — Le domande d'ammissione debbono essere presentate improrogabilmente entro il 10 *giugno* 1933 al distretto militare di residenza.

I militari in servizio le presenteranno al comandante del corpo.

8. — Gli esami di concorso comprenderanno, *per tutti i candidati*:

una prova scritta di composizione italiana;
una prova scritta di matematica,

su programma comune per l'ammissione alle varie armi.

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica.

I programmi degli esami risultano dagli allegati 2 e 3 di cui alla menzionata dispensa 18ª del *giornale militare* 1933.

9. — Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 1 e 2 agosto 1933, presso le sedi dei comandi di divisione militare territoriale, delle truppe delle colonie, e del comando dei presidi militari dell'Egeo.

L'esame orale complementare di matematica si svolgerà nel periodo 1° settembre-15 ottobre 1933 in una delle sedi, a scelta dei candidati, di Roma, Napoli o Torino.

10. — I corsi presso le accademie hanno la durata di due anni, al termine dei quali gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi.

11. — La retta annuale è di L. 3200 ed è dovuta per trimestri anticipati. Sono inoltre a carico delle famiglie la quota di manutenzione corredo in L. 850 annue, e le spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1250 da corrispondersi, queste ultime, in due rate di L. 625 ciascuna: la prima all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1934.

I candidati assegnati alla cavalleria dovranno inoltre effettuare un deposito di L. 5000 da servire per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente.

Il deposito può essere effettuato in due rate: L. 3000 all'atto dell'ammissione e L. 2000 prima degli esami finali dell'ultimo anno di corso.

Nel primo anno la retta è ridotta alla metà per tutti gli allievi; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

È accordato il beneficio di altra mezza retta gratuita per merito personale agli allievi del primo anno che nel titolo di studio di scuole medie abbiano riportato una media complessiva non inferiore ad 8 decimi al primo scrutinio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) ed a quelli del secondo anno di accademia promossi a tale anno con media non inferiore a 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

12. — Sono esonerati dalle spese di cui sopra gli orfani di guerra gli orfani dei caduti per la causa nazionale ed i figli dei militari ed impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

13. — Ai figli degli ufficiali e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo, è concessa la mezza retta gratuita; essi corrisponderanno però per intero le quote annuali manutenzione corredo e le spese di prima vestizione.

Uguale concessione viene fatta ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — Per l'anno scolastico 1933-1934 sono inoltre istituiti otto posti gratuiti complessivamente tra le due accademie (5 per l'acca-

demia di Modena e 3 per l'accademia di Torino), comprendenti l'esenzione dalle intere spese di retta, prima vestizione e manutenzione corredo a favore di allievi di nuova ammissione, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Per il loro conferimento di osserveranno norme che verranno emanate in seguito.

15. — Si avverte infine che non saranno concesse deroghe o eccezioni per alcun motivo ai termini e ai requisiti indicati nella presente notificazione, quali che siano le condizioni di famiglia o le benemerenze addotte dagli aspiranti.

Roma, 29 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 6.
(nn. 6 e 7 della circolare 168 del *giornale militare* 1933).

Modello di domanda di ammissione ai corsi ordinari delle RR. accademie militari.

(In carta bollata da lire tre).

Al comando della R. accademia di (1) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . residente a . . . . . provincia di . . . . . via . . . . . n. . . domanda che suo figlio (o pupillo) (3) . . . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno scolastico 1933-1934 per l'ammissione in qualità di allievo al 1° corso di . . . . . in linea principale, o a quello di . . . . . in linea subordinata, giusta la facoltà di cui al n. 7, lettera *b*) della circolare 168 *giornale militare* 1933 (4).

Il concorrente è iscritto (alla M.V.S.N. oppure al Partito N. F., ai Gruppi Universitari, ai Fasci Giovanili, agli Avanguardisti) con tessera n. ..... (indicare il reparto e la data della tessera).

Il concorrente desidera sostenere gli esami scritti nella sede di (5) . . . . . .

---

(1) *Fanteria e cavalleria-Modena*, per gli aspiranti ai corsi di fanteria o cavalleria;
Artiglieria e genio-Torino, per gli aspiranti ai corsi di artiglieria o genio.

(2) Nome, cognome, paternità del genitore o tutore, se il concorrente non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi; nome, cognome e paternità del concorrente, qualora il medesimo abbia compiuto il 21° anno di età o rivesta la qualità di militare alle armi.

(3) Nome, *se figlio;* nome, cognome e paternità *se pupillo.* I concorrenti autorizzati a sottoscrivere la domanda, ometteranno la dicitura « che suo figlio (o pupillo)... venga » sostituendola con l'altra « di essere ».

(4) Si avverte che i concorrenti debbono prescegliere una sola arma in linea principale e possono designarne solo un'altra in linea subordinata, per il caso non ottenessero l'ammissione al corso per l'arma prescelta in linea principale.

(5) Città sedi dei comandi di divisione militare territoriale, dei comandi truppe delle colonie o del comando dei presidi militari dell'Egeo.

Il concorrente desidera di essere sottoposto all'esame orale di matematica nella sede di (1)

Unisce i seguenti documenti richiesti dalla predetta circolare (elencarli) (2)

(3) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Gli inviti di presentazione agli esami dovranno essere diretti al seguente indirizzo (indicarlo in modo leggibile).

Il sottoscritto, avendo presa conoscenza completa di tutte le modalità stabilite nella circolare che indice il concorso, dichiara di consentire, senza riserve in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . . . li . . . . . 1933 - Anno XI

(Firma leggibile)

. . . . . .

(1) Roma, Napoli o Torino. Tale indicazione sarà fatta esclusivamente dai giovani che aspirino all'accademia di Torino (per le armi di artiglieria e genio) anche in linea subordinata.

(2) Qualora il concorrente non possa unire il titolo di studio, sarà sufficiente che indichi la natura degli studi seguiti.

La natura del titolo di studio e l'istituto dal quale esso viene rilasciato dovranno essere indicati con assoluta precisione.

(3) Si dovrà dichiarare se il concorrente sia stato allievo (ed in quale periodo) dei collegi militari ovvero delle R.R. accademie navale o aeronautica, indicandosi in caso affermativo, i motivi per i quali lasciò l'istituto.

ALLEGATO 7.
(n. 9 - lett. *g*) della circolare 168 del *giornale militare* 1933).

Modello di domanda di rinuncia al grado per i concorrenti ai corsi ordinari delle RR. accademie militari che siano ufficiali di complemento.

(In carta bollata da lire cinque).

Al Ministero della guerra
Direzione generale personale ufficiali
ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . .
nell'eventualità che ottenga l'ammissione al 1° anno di corso delle RR. accademie, in seguito al concorso indetto con la circolare 168 del *giornale militare* 1933, al quale ha chiesto di partecipare, dichiara fin d'ora di rinunciare al grado rivestito a decorrere dalla data di ammissione medesima, giusta le norme di cui alla lettera *g*), n. 9, della circolare stessa per assumere, a tutti gli effetti, la qualità di allievo delle RR. accademie.

. . . . . li . . . . . 1933 - Anno XI

(*Grado e firma leggibile*)

. . . . . .

(1) Nome, cognome, paternità, grado, arma o distretto. Gli ufficiali in servizio indicheranno il corpo di appartenenza.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

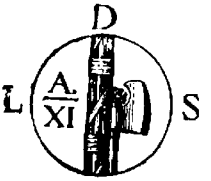
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(5108055) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1933 - ANNO XI — 7 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 169 - 6 aprile 1933 - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO.
— Pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi *Pag.* 583

PARTE SECONDA

N. 170 - 6 aprile 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Capitani delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato. . . . . *Pag.* 589

» 171 - 6 aprile 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti delle armi combattenti . . . . . » 591

» 172 - 6 aprile 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) . . . . . » 593

» 173 - 6 aprile 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle manovre e ripieghi attorno ai carri . . . . . » 593

» 174 - 6 aprile 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sulle stazioni fotoelettriche - Stazione autofotoelettrica da 90 cm. . . . . » 594

N. **175** - **6 aprile 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Scuola del barcaiuolo e di navigazione *Pag.* 594

» **176** - **6 aprile 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza). . . . . » 595

» **177** - **5 aprile 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali . . . » 595

» **178** - **6 aprile 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro di avanzamento per l'anno 1933 . . . . . » 596

» **179** - **6 aprile 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1933 » 601

» **180** - **30 marzo 1933** - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'Unione militare . . . . . » 607

PARTE PRIMA

Circolare N. **169.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 aprile 1933 — Anno XI.

Allo scopo di renderli meglio adatti alla persona, si dispone che i pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi, di nuova costruzione, di cui alle circolari n. 46 e n. 651 del *giornale militare* rispettivamente del 1924 e del 1927, siano allestiti sulla scorta dei seguenti elementi:

Pantalone di panno turchino, con bande, per carabinieri a piedi.

DESCRIZIONE:

I pantaloni sono di panno turchino per vestiario da carabinieri e si compongono di due gambali ed una cintura.

I gambali sono guarniti di una banda di panno scarlatto larga mm. 38 a 40, cucita lungo la parte esterna. A mm. 60 circa dalla cintura, lungo la parte esterna delle bande, sono praticate due aperture per le tasche di tela basino.

Due tagli, lunghi ciascuno mm. 100 circa, sono praticati superiormente nella parte posteriore dei gambali, per adattare il pantalone all'anca.

I gambali terminano all'estremità inferiore con un risvolto interno di mm. 20 a 25.

La cintura e l'inforcatura sono foderate di tela basino.

Nella parte posteriore, fra la cintura ed i gambali, sono poste, come rialzo, due strisce triangolari di panno.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette, foderate dello stesso panno; quella di sinistra, nella sua estremità libera, porta una fibbia di ferro verniciata nera, e quella di destra è foggiata a punta.

Lo sparato della parte superiore del pantalone è formato da due riporti dello stesso panno; quello di destra ha quattro bottoni piccoli, un occhiello sulla punta e due bottoni mezzani d'osso tinto nero; quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta sino alla cintura, ed ha quattro occhielli in corrispondenza dei quattro bottoni del lato destro.

Alla cintura sono applicati sei bottoni mezzani d'osso tinto nero, per le bretelle.

La cintura ha esternamente, all'estremità anteriore della parte sinistra, due occhielli in corrispondenza dei due bottoni del lato destro dello sparato; all'estremità inferiore destra una maglietta di ferro verniciato nero, in corrispondenza di un gangherello posto all'estremità inferiore della parte sinistra all'attacco del gambale con la cintura.

Nella parte interna della cintura, a sinistra, è applicato un bottone mezzano d'osso tinto in nero, in corrispondenza dell'occhiello praticato nella punta dello sparato anteriore destro.

I pantaloni hanno otto dimensioni o taglie, con quattro suddivisioni, ad eccezione della taglia 8ª che ha solo tre suddivisioni.

Pantaloni di panno turchino, con pistagne, per allievi carabinieri a piedi.

Sono indentici a quelli sopra descritti, per i carabinieri a piedi, con la sola differenza che anzichè essere guarniti con bande, sono muniti di pistagne di panno color scarlatto, della larghezza di mm. 5 circa.

I pantaloni come sopra modificati saranno inventariati agli stessi categorici degli attuali pantaloni, ma ai nuovi prezzi. I vecchi pantaloni saranno tenuti in carico fino a consumazione a numero rosso e ai prezzi previsti dall'attuale nomenclatore.

Conto di costruzione del pantalone lungo, di panno turchino, con bande, per carabinieri a piedi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	1,18	45,00	53,100
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0,085	51,00	4,335
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,85....	»	0,83	2,30	1,909
Tela di cotone tinta nera per fodere, alta m. 0,87	»	0,10	2,35	0,235
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	5,30
			Prezzo di costo... L.	64,879
			Prezzo di conteggio... »	65,00

(1) Nella fornitura sono compresi: 9 bottoni grandi e 4 piccoli d'osso anneriti a 2 fori; una fibbia di metallo verniciato nero; un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; il refe di cotone comune per le cuciture interne e di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e per gli occhielli.

Conto di costruzione del pantalone lungo di panno turchino, con pistagne, per allievi carabinieri a piedi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabiniere, alto m. 1,40	m.	1,18	45,00	53,100
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48.....	»	0,027	51,00	1,377
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,85.....	»	0,83	2,30	1,909
Tela di cotone tinta nera per fodere, alta m. 0,87	»	0,10	2,35	0,235
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	4,40
			Prezzo di costo... L.	61,021
			Prezzo di conteggio... »	61,20

(1) Nella fornitura sono compresi: 9 bottoni grandi e 4 piccoli d'osso annerito a 2 fori; una fibbia di metallo verniciato nero; un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; il refe di cotone comune per le cuciture interne e di cotone mercerizzato per le cuciture esterne.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni lunghi di panno turchino, con bande, per carabinieri a piedi e dei pantaloni lunghi con pistagne per allievi carabinieri a piedi.

Taglie	Suddivisioni	da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1.40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia
1ª	1	1	1,31	1,31
	2	1	1,29	1,29
	3	2	1,26	2,52
	4	1	1,25	1,25
2ª	1	1	1,28	1,28
	2	4	1,24	4,96
	3	7	1,22	8,54
	4	3	1,22	3,66
3ª	1	1	1,26	1,26
	2	4	1,22	4,88
	3	6	1,20	7,20
	4	4	1,20	4,80
4ª	1	1	1,22	1,22
	2	8	1,18	9,44
	3	15	1,18	17,70
	4	7	1,18	8,26
5ª	1	1	1,16	1,16
	2	3	1,15	3,45
	3	8	1,15	9,20
	4	3	1,15	3,45
6ª	1	1	1,13	1,13
	2	2	1,13	2,26
	3	5	1,13	5,65
	4	2	1,13	2,26
7ª	1	1	1,11	1,11
	2	2	1,11	2,22
	3	2	1,11	2,22
	4	1	1,11	1,11
8ª	1	1	1,09	1,09
	2	1	1,09	1,09
	3	1	1,09	1,09
		100		118,06
			Media metri...	1,18

Specchio delle misure dei pantaloni lunghi di panno turchino, con bande, per carabinieri a piedi e dei pantaloni lunghi, con pistagne, per allievi carabinieri a piedi.

Taglie	Suddivisioni	Larghezze		Metà larghezze				Altezza			Note
		parte esterna dalla cintura al fondo	parte interna dall'inforcatura al fondo	della cintura	alla coscia, parte sinistra	al ginocchio	al fondo	dell'inforcatura dalla punta dei davanti alla cintura	della cintura sul davanti	della cintura sul dietro	
1ª	1	118	865	530	385	290	250	345	90	50	Poichè i gambali dei pantaloni con pistagne (parte esterna) sono riuniti con cucitura e non con sopragitto, come i pantaloni con bande, le dimensioni indicate nelle varie colonne che comprendono la *metà larghezza* diminuiscono di millimetri 5.
	2	118	870	500	380	285	250	340			
	3	118	875	480	375	280	245	335			
	4	118	880	460	370	280	245	330			
2ª	1	116	850	520	380	285	245	335			
	2	116	855	490	375	280	245	330			
	3	116	860	470	370	275	240	325			
	4	116	865	450	365	275	240	320			
3ª	1	114	835	510	375	285	245	330			
	2	114	840	480	370	280	245	325			
	3	114	845	460	365	275	240	320			
	4	114	850	440	360	275	240	315			
4ª	1	112	820	500	370	280	240	325	90	50	
	2	112	825	470	365	275	240	320			
	3	112	830	450	360	270	235	315			
	4	112	835	430	355	270	235	310			
5ª	1	110	800	490	365	275	240	320			
	2	110	805	460	360	270	240	315			
	3	110	810	440	355	265	235	310			
	4	110	815	420	350	265	235	305			
6ª	1	108	785	480	360	275	235	315			
	2	108	790	450	355	270	235	310			
	3	108	795	430	350	265	230	305			
	4	108	800	410	345	265	230	300			
7ª	1	106	770	470	355	270	235	310			
	2	106	775	440	350	265	235	305			
	3	106	780	420	345	260	230	300			
	4	106	785	400	340	260	230	295			
8ª	1	104	750	460	350	265	230	305	90	50	
	2	104	755	430	345	260	230	300			
	3	104	760	400	340	255	225	295			

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. **170.** — AVANZAMENTO. — **Capitani delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 aprile 1933 - Anno XI.

I seguenti capitani ammessi a concorrere alle prove per l'avanzamento anticipato di cui al R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933, avendo superato le prove stesse, sono dichiarati idonei all'avanzamento anticipato a datare dall'11 marzo 1933-XI:

Arma di fanteria.

FRADELLA Ruggero
ANGELINI Michele.
RICCI Luigi
ORIANI Giovanni
LAURERI Edoardo
LAURO Achille
ALBERTAZZI Amleto
FASSARI Antonino
DALL'ARA Guglielmo
RIVALTA Raoul
FRATTI Clemente
ZUNIN Arturo
AIROLDI Vittorio
ANDERLONI Virginio
CAPPON Piero
BERIONNI Idumeo
BOCCOLARI Mario
LEGGIO Felice
REGGIANINI Renzo

Arma di cavalleria.

CIOLFI Oscar
NUCCI Rodolfo
DELLA FONTANA Pietro

Arma di artiglieria.

VITALINI Guglielmo
DE NATALE Giovanni
DE BIASE Achille
BEIA Felice
SCANO Edgardo
ANGIOLINI Arrigo
SPEZZAFERRO Livio
GUJ Aurelio
PIPINO Enrico
DI MARTINO Giuseppe
CINALLI Giuseppe
DI JANNI Dino
CATANEA Amedeo
KUNTZE Carlo
DANERI Emilio

Arma del genio.

DE BENEDETTI Aldo
PETRELLA Alessandro

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 171. — AVANZAMENTO. — Prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti delle armi combattenti. — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 aprile 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare 64 del *giornale militare* c. a. si comunicano i nomi dei tenenti delle armi combattenti ammessi alla prima sessione delle prove per l'avanzamento anticipato, che avranno luogo a cominciare dal giorno 18 corrente, presso le scuole centrali militari di Civitavecchia ove gli interessati dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del 17 corrente mese.

1ª Sessione.

Arma di fanteria.

ANGELINI Alfredo.
TROTTA Vittorio.
CELEBRINI DI SAN MARTINO Remigio.
SAVORE Lorenzo.
GARERI Cesare.
MEZZABOTTA Alessandro.
NANNI Cipriani.
PARENTE Aristide.
GIGANTE Giuseppe.
FIORENTINI Francesco.
MIGLIORANZA Mario.
FARACI Salvatore.
MORRONE Francesco.
DI NATALE Carmelo.
EGIZI Alfredo.
GRECO Luigi.
GANDINI Bartolomeo.

MINUCCI Francesco.
GASTALDI Adelio.
MILAZZO Vincenzo.
ENEA Tommaso.
MARIOTTI Mario.
VENTURA Iginio.
SANTORO Olinto.
DI STEFANO Filippo.
TADDEI Galliano.
PEVERATI Luigi.
GAUDIOSO Sebastiano.
GULLO Emanuele.
BOFFA BALLARAN Felice.
MORELLI Antonio.
BERETTA Aldo.
ATTI Alberto.
VERSINO Rodolfo.
D'INGEO Gennaro.
CHINI Enrico.
NICOSIA Giovanni.
APPIERTO Adolfo.
TESSITORE Luigi.
ROBOTTI Amilcare.
RIZZO Pio.
RIGA Antonio.
MARTINELLI Luigi.
ROCCHI Giustiniano.
CRISANTI Giorgio.
FINOCCHI Daniele.
NUZZO Giuseppe.
TROMPEO Gabriele.

CAMPANA Achille.
DEL PIZZO Umberto.
DE MURTAS Pasquale.
BRUCATO Antonino.

Si fa riserva di comunicare i nomi dei tenenti ammessi alla seconda sessione, nonchè la data d'inizio delle prove e la località dove si svolgeranno le prove stesse.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 172. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 aprile 1933 - Anno XI.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali chimici farmacisti, di cui alla circolare 130 del *giornale militare* c. a., il maggior generale medico MARIOTTI-BIANCHI cav. Giov. Battista è sostituito dal pari grado MASSAROTTI cav. Giuseppe.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 173. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle manovre e ripieghi attorno ai carri.** — (Ispettorato del genio). — 6 aprile 1933 - Anno XI.

E' stata pubblicata l'« *Istruzione sulle manovre e ripieghi attorno ai carri* » - edizione 1932-XI.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Gc. 5 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932-X.

La pubblicazione sostituisce quella riportata nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - parte II - Genio - pag. 127 al n. cat. 674, i cui dati debbono essere modificati come segue: n. cat. 2408 - edizione 1932 - prezzo L. 3.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 174. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle stazioni fotoelettriche - Stazione autofotoelettrica da 90 cm.** — (Ispettorato del genio). — 6 aprile 1933 - Anno XI.

E' stata pubblicata l'« *Istruzione sulle stazioni fotoelettriche - Stazione autofotoelettrica da 90 cm.* ». Edizione 1932-XI.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 7 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932-X.

La pubblicazione è riportata nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - parte II - Genio - pag. 135, dove si dovrà cancellare l'annotazione « in corso di stampa » ed inserire i seguenti dati: ediz. 1932 - prezzo L. 24.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 175. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Scuola del barcaiuolo e di navigazione.** — (Ispettorato del genio). — 6 aprile 1933 - Anno XI.

E' stata pubblicata l'istruzione sulla « *Scuola del barcaiuolo e di navigazione* » (testo e tavole) - edizione 1933-XI, num. categ. 2363.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932-X.

La pubblicazione è riportata nell'«Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - parte II - Genio - pag. 129, dove si dovrà cancellare l'annotazione « in corso di stampa » ed inserire i seguenti dati: edizione 1933 - prezzo L. 18.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 176. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 aprile 1933 - Anno XI.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo di commissariato militare (ruolo ufficiali di sussistenza), di cui alla circolare 130 del *giornale militare* 1933, il colonnello commissario LEONETTI cav. Francesco è sostituito dal pari grado DOLETTI cav. Giuseppe.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 177. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 aprile 1933 - Anno XI.

E' stato pubblicato il « *Regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali* ».

Il regolamento verrà diramato secondo l'elenco Gab. 1 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931. L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la vendita con le consuete modalità.

La pubblicazione dovrà essere inserita nell'« *Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito* » - parte I - regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi - pagina 40: numero categorico 2567 - edizione 1933 - prezzo lire 3.

Contemporaneamente dovrà essere cancellata la pubblicazione riportata a pagina 39 dell'elenco predetto: numero categorico 463 - « *Norme per le gare fra ufficiali e fra sottufficiali. Regolamento per la gara di scherma divisionale* » - edizione 1909 - prezzo lire 1.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 178. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro di avanzamento per l'anno 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 6 aprile 1933 – Anno XI.

A norma dell'articolo 10 della legge 10 luglio 1930, n. 957 sull'avanzamento degli ufficiali in congedo (circolare 548 del *giornale militare* 1930) i limiti di anzianità, entro i quali devono trovarsi gli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale delle varie armi e corpi per poter essere inscritti sui quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per il 1933, sono stati stabiliti come segue:

Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933 degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale.

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali						
Ausiliaria	17 luglio 1928	26 luglio 1926	1 marzo 1928	8 settembre 1922	9 novembre 1920	—
Riserva e R.S.	1 luglio 1928	26 luglio 1926	1 marzo 1928	27 novembre 1921	15 agosto 1920	22 dicembre 1930
Fanteria						
Ausiliaria	31 marzo 1926 fino a Mella Romeo incluso	31 marzo 1926 fino a Ferlisi Fausto incluso	31 marzo 1926	28 giugno 1917	3 luglio 1920	—
Riserva e R.S.	31 marzo 1926	31 marzo 1926	31 marzo 1926	28 giugno 1917	1 luglio 1920	25 luglio 1930
Cavalleria						
Ausiliaria	1 gennaio 1927	31 agosto 1925	9 giugno 1927	10 ottobre 1918	—	—
Riserva e R.S.	5 dicembre 1926	31 marzo 1926	9 giugno 1927	30 ottobre 1919	5 dicembre 1926	—
Artiglieria						
Ausiliaria	31 agosto 1925	31 dicembre 1925	31 marzo 1926	16 settembre 1917	—	—
Riserva e R.S.	31 agosto 1925	25 marzo 1926	31 marzo 1926	30 gennaio 1918	15 novembre 1920	—

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Genio						
Ausiliaria	1 febbraio 1927	6 giugno 1926	4 giugno 1926	30 settembre 1924	—	—
Riserva e R. S.	31 marzo 1926	1 dicembre 1926	5 dicembre 1926	31 dicembre 1923	5 dicembre 1926	—
Medici						
Ausiliaria	30 giugno 1927	31 marzo 1923	27 ottobre 1918	4 marzo 1917	—	—
Riserva e R.S.	1 settembre 1927	31 marzo 1923	7 novembre 1918	22 aprile 1917	1 giugno 1924	—
Commissari						
Ausiliaria	31 marzo 1926	31 marzo 1926	—	—	—	—
Riserva e R.S.	27 dicembre 1923	5 dicembre 1926	30 giugno 1924	1 aprile 1917	31 dicembre 1925	—
Sussistenza						
Ausiliaria	—	—	1 settembre 1926	—	—	—
Riserva e R.S.	—	—	11 settembre 1927	21 gennaio 1917	31 dicembre 1926	—
Amministrazione						
Ausiliaria	—	30 giugno 1925	30 settembre 1924	27 ottobre 1918 fino a Solello Ermanno	—	—
Riserva e R.S.	—	10 aprile 1927	30 settembre 1924	31 dicembre 1917	29 ottobre 1920	—

Categorie	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Veterinari						
Ausiliaria	—	4 marzo 1926	31 marzo 1924	17 gennaio 1918	—	—
Riserva e R. S.	—	1 gennaio 1928	31 marzo 1924	16 aprile 1919	31 dicembre 1925	—
Chimici farmacisti						
Ausiliaria	—	31 marzo 1923	1 marzo 1917	—	—	—
Riserva e R. S.	—	—	—	31 dicembre 1923	31 dicembre 1925	—
Personale fortezza						
Ausiliaria	—	—	—	—	—	—
Riserva e R. S.	—	1 ottobre 1918	—	—	—	—
Treno artiglieria						
Ausiliaria	—	—	31 marzo 1926	29 luglio 1917	—	—
Riserva e R. S.	—	—	12 aprile 1918	21 gennaio 1917	1 febbraio 1918	—
Treno genio						
Ausiliaria	—	—	—	—	—	—
Riserva e R. S.	—	—	31 marzo 1923			—

I documenti di avanzamento per gli ufficiali compresi nei suddetti limiti, e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7 della legge, dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 31 luglio p. v.

Per la compilazione degli specchi di avanzamento le autorità territoriali si atterranno alle seguenti norme:

1) Sul frontespizio dello specchio devono essere riportate chiaramente e con la massima esattezza tutte le indicazioni ivi richieste, aggiungendo, possibilmente, nella parte relativa all'anzianità, il numero della dispensa del bollettino ufficiale in cui è stabilita l'anzianità dell'ufficiale proposto.

Lo stesso dicasi per tutte le altre notizie di cui alla colonna annotazioni dello specchio, il cui modello è riportato a pag. 1893 del *giornale militare* 1930 (circolare 549 *giornale militare* 1930);

2) Le competenti autorità, prima di formulare i giudizi di avanzamento, dovranno assicurarsi che i libretti personali degli ufficiali siano aggiornati, ovvero provvedervi, qualora non lo fossero.

A corredo degli specchi di avanzamento saranno trasmessi:

a) il foglio delle informazioni sulla condotta morale e politica dell'ufficiale proposto;

b) copia del mod. 53 aggiornato per gli ufficiali sino al grado di maggiore incluso. Per i maggiori già incorsi nella prima esclusione dall'avanzamento, invece del mod. 53, dovrà essere inviato il relativo libretto personale, completamente aggiornato e munito della dichiarazione dell'ufficiale, di cui alla circolare ministeriale n. 11 del 7 gennaio 1929;

c) i libretti personali, in ordine come sopra, per i tenenti colonnelli e colonnelli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 179. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1933.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 aprile 1933 - Anno XI.

A norma dell'art. 10, lettera *a*) della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo (circolare 548 *giornale militare* 1930) il ministero stabilisce i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi per poter essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianità per l'anno 1933.

Limiti di anzianità entro i quali vengono compresi gli ufficiali di com

ARMA E CORPO	Maggiori di cui all'art. 8 comma *c)* della legge				PRIMI CAPITANI		
	Unità di 1ª linea — Età 50° anno compreso		Unità ausiliarie — Età 56° anno compreso		Unità di 1ª linea — Età 45° anno compreso	Unità ausiliarie — Età 52° anno compreso	Unità territoriali — Età 56° anno compreso
Carabinieri reali..	1° ottobre 1924				1° aprile 1920	20 agosto 1919	20 agosto 1919
Fanteria.....	5 dicembre 1926				15 aprile 1917 fino a Nocito Antonio di Giovanni compreso	15 aprile 1917 fino a Bellotoma Luigi compreso	15 aprile 1917 Ferdinando di
Cavalleria.....	20 settembre 1918				26 agosto 1917	21 gennaio 1917	21 gennaio 1917
Artiglieria.....	7 novembre 1919				16 settembre 1917	12 aprile 1917 fino a Carcassi compreso	12 aprile 1917 Arturo di Bruno
Genio.....	25 marzo 1926				12 aprile 1917	12 aprile 1917 fino a Fiorenzuola Gaetano compreso	12 aprile 1917 Francesco di
Medici.....	18 ottobre 1918				1° marzo 1917	25 maggio 1916	25 maggio 1916
Farmacisti.....	—				—	—	—
Veterinari	—				—	—	—
Commissari.....	—				—	—	—
Sussistenza.....	—				—	—	—
Amministrazione..	—				—	—	—
Artiglieria (treno)	—				15 marzo 1917	15 marzo 1917	15 marzo 1917
Genio (treno).....	—				25 febbraio 1917	25 febbraio 1917	25 febbraio 1917

plemento per la iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1933.

TENENTI			SOTTOTENENTI		
Unità di 1ª linea — Età 40° anno compreso	Unità ausiliarie — Età 48° anno compreso	Unità territoriali — Età 55° anno compreso	Unità di 1ª linea — Età 40° anno compreso	Unità ausiliarie — Età 48° anno compreso	Unità territoriali — Età 55° anno compreso
30 novembre 1919	30 novembre 1919	30 novembre 1919		17 dicembre 1928	
25 marzo 1917 fino a Albanese Fortunato di Federico compreso	25 marzo 1917 fino a Lombardo Costantino di Pietro compreso	25 marzo 1917		14 dicembre 1924	
31 agosto 1916	27 luglio 1916	27 luglio 1916		18 dicembre 1924	
A					
31 maggio 1917 fino a Casu Giuseppe di Benevento compreso	30 novembre 1916 fino a Aureli Aurelio di Bonaventura compreso	30 novembre 1916		28 dicembre 1924	
31 maggio 1917 fino a Lombi Enrico di Giambattista compreso	28 settembre 1916 fino a Foresti Luigi di Luigi compreso	28 settembre 1916		28 dicembre 1924	
11 marzo 1918	1° marzo 1918 fino a Muzio Egidio di Enrico compreso	1° marzo 1918		1° dicembre 1925	
1° febbraio 1920	1° marzo 1918	1° marzo 1918		1° ottobre 1925	
1° marzo 1924	30 novembre 1916 fino a Checchia Nicola di Luigi compreso	29 ottobre 1916		5 novembre 1925	
31 dicembre 1925	31 dicembre 1918	31 dicembre 1918		21 agosto 1924	
30 dicembre 1917	30 dicembre 1917	30 dicembre 1917		21 agosto 1924	
15 luglio 1917	15 luglio 1917	15 luglio 1917		21 agosto 1924	
30 novembre 1916 fino a Troiso Antonio compreso	30 novembre 1916	30 novembre 1916		—	
30 novembre 1916 fino a Monteverde Giosia compreso	30 novembre 1916	30 novembre 1916		—	

I documenti di avanzamento per gli ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali (compresi i servizi tecnici) per i quali l'avanzamento ha luogo senza speciali esperimenti (art. 21 della legge) nonchè degli ufficiali dei corpi e servizi (art. 24 della legge) e delle specialità del treno di artiglieria e genio, dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione 3ª), non oltre il 30 giugno p. v.

Alla stessa data dovranno pure pervenire gli specchi di avanzamento relativi agli ufficiali dei CC. RR., i quali saranno presi in esame con le stesse norme degli ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.

Per gli ufficiali invece assegnati alle unità di prima linea, che saranno chiamati a prender parte al prossimo periodo di esercitazioni estive, i relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire non oltre il 30 settembre p. v.

Tutti i documenti di avanzamento, corredati dalle informazioni sulla condotta morale e politica degli ufficiali proposti, dovranno essere trasmessi con appositi elenchi distinti per arma, corpo e servizi.

Ad evitare il tardivo inoltro dei documenti di avanzamento, i comandi territoriali disporranno tempestivamente l'aggiornamento di quei libretti personali non al completo di note e di rapporti.

Si rammenta che titolo sufficiente per i sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, assegnati alle unità di prima linea, per poter aspirare all'avanzamento, è l'aver prestato il servizio di prima nomina.

Per gli ufficiali dei corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza ed amministrazione, è da tener presente che debbono essere presi in esame, ai fini dell'avanzamento, soltanto quelli che sono in possesso di uno o più dei titoli di cui all'art. 25 della legge e le autorità giudicanti avranno cura di specificarli nella colonna annotazioni dello specchio. Non debbono invece essere scrutinati gli ufficiali che non hanno alcun titolo. Però essi saranno segnalati al ministero con specchi individuali con la dicitura « non è in possesso di alcuno dei titoli di cui all'art. 25 della legge ».

Lo stesso dicasi per i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e medici, che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, lettera *c*) della legge suddetta.

Per la compilazione degli specchi le autorità territoriali si atterranno alle seguenti norme:

a) sul frontespizio dello specchio devono essere riportate chiaramente, e con la massima esattezza, tutte le indicazioni ivi richieste, aggiungendo, possibilmente, nella parte relativa all'anzianità, il numero della dispensa e la pagina del bollettino ufficiale in cui è stabilita l'anzianità dell'ufficiale proposto.

È indispensabile poi riportare sul frontespizio stesso la pagina e colonna del ruolo di anzianità del 1930, in cui è compreso l'ufficiale scrutinato, e, per gli ufficiali che non figurano nel ruolo, lo specchio dovrà essere corredato dalla copia dello stato di servizio.

Parimenti, tutte le altre notizie di cui alla colonna annotazioni dello specchio devono essere riportate esattamente, specificando, in particolar modo, se gli ufficiali sono stati iscritti nel complemento dal congedo assoluto o dalla riserva per effetto della legge 24 marzo 1930, n. 459.

Per questi ufficiali non vanno considerate le esclusioni nelle quali eventualmente siano incorsi nel ruolo della riserva, dovendosi tener conto, agli effetti dell'art. 27 della legge 10 luglio 1930, n. 957, solo di quelle avvenute nel ruolo del complemento;

b) qualora, per mancanza di concreti elementi, non fosse possibile formulare un preciso giudizio sulla idoneità degli ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali, le competenti autorità faranno compilare, con la maggiore sollecitudine, le note caratteristiche degli interessati dai loro precedenti superiori, e su tali note fonderanno il giudizio di avanzamento. Se poi non fosse assolutamente possibile avere tali documenti caratteristici, il giudizio potrà anche basarsi sulle variazioni risultanti dallo stato di servizio dell'ufficiale (campagne di guerra, servizi prestati presso le truppe operanti, incarichi speciali, ricompense al valore, azioni di merito, encomi, ecc.), integrate con le informazioni sulla condotta morale e politica;

c) gli ufficiali pei quali sussista dubbio sulla incondizionata idoneità fisica al servizio militare, prima di essere presi in esame ai fini della idoneità o meno al grado superiore, saranno sottoposti ad accertamenti sanitari; ed il verbale del-

la visita medico-legale dovrà essere allegato ai documenti di avanzamento;

d) negli specchi deve essere sempre indicata l'unità alla quale appartiene l'ufficiale proposto, tenendo presente a tale riguardo che, per effettuare i calcoli relativi al passaggio dalle unità di prima linea a quelle ausiliarie e a quelle territoriali, deve ritenersi che gli ufficiali raggiungano il limite di età stabilito, per i passaggi stessi, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono l'età prescritta.

Si richiama però l'attenzione sul comma secondo dell'articolo 19 della legge 10 luglio 1930, n. 957, giusta il quale l'ufficiale di complemento delle varie armi, assegnato alle unità di prima linea che sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, continua ad essere assegnato alle unità stesse di prima linea, fino a quando avrà raggiunto il limite di età stabilito per il passaggio nelle unità ausiliarie o territoriali per il grado superiore;

e) per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 36 della legge e dal paragrafo 32 delle norme per la prima applicazione della legge stessa, dovrà sempre pronunciarsi giudizio sospensivo, e le autorità, chiamate a pronunciare tali giudizi, dovranno chiaramente specificare le ragioni che hanno portato a siffatto provvedimento, mentre dovranno essere segnalati con specchi individuali, quegli ufficiali che, comunque, non sono in possesso dei requisiti richiesti per essere scrutinati.

Si dispone in ultimo che per gli ufficiali pretermessi allo avanzamento i relativi specchi dovranno essere trasmessi al più presto e non oltre il 31 maggio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 180. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'Unione militare.** — (Gabinetto). — 30 marzo 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE CORPORAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della società cooperativa « Unione militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il periodo di tempo dal 1° aprile 1933 al 31 marzo 1934 sono nominati i seguenti sindaci effettivi e supplenti dell'Unione militare:

Sindaci effettivi.

CIRIELLO cav. Vincenzo, colonnello di amministrazione in S. P. E., *per il ministero della guerra.*

ANGELELLI comm. dott. Amleto, ispettore generale corporativo, *per il ministero delle corporazioni.*

ROBOTTI comm. dott. Domenico, capo della ragioneria centrale del ministero della guerra, *per il ministero delle finanze.*

Sindaci supplenti.

NANI cav. Renato, maggiore commissario in S. P. E., *per il ministero della guerra.*

ANGIOLILLO comm. dott. Alberto, ispettore superiore corporativo, *per il ministero delle corporazioni.*

ADUCCI cav. Pietro, primo segretario di ragioneria, *per il ministero delle finanze.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 30 marzo 1933 - Anno XI.

Il Ministro della guerra:
GAZZERA.

p. *Il Ministro delle corporazioni:*
BIAGI.

Il Ministro delle finanze:
JUNG.

PREZZO L. 2 —

(5108056) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1933 – ANNO XI — 13 APRILE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 181 – 29 marzo 1933 – Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena . . . . . *Pag.* 609

» 182 – 29 marzo 1933 – Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena . . . . . » 644

PARTE SECONDA

Circolare N. 181. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 marzo 1933 – Anno XI.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1933-1934, è indetto per i sottufficiali dei vari gradi un concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi speciali di cui all'art. 2 n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. eser-

cito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per il seguente numero di posti:

7 per l'arma dei carabinieri reali;
36 per l'arma di fanteria;
6 per l'arma di cavalleria;
27 per l'arma di artiglieria;
6 per l'arma del genio.

Il ministero si riserva di aumentare le aliquote sopra indicate nelle armi in cui si verifichino vacanze organiche.

2. — I corsi speciali avranno inizio il 15 *ottobre* 1933. Essi si effettuano presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per tutte le armi ed avranno la durata di due anni.

Condizioni per la partecipazione ai concorsi.

3. — Possono partecipare ai concorsi i sottufficiali in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, all'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 20, salva l'eccezione ivi stabilita;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale alla data del 20 *giugno* 1933 e non abbiano superato il 28° anno di età al 15 *ottobre* 1933;

c) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A* o, eventualmente, un titolo di studio superiore, ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al n. 36;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo cui sono effettivi, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

e) appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo.

4. — Giusta il n. 24 delle *Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito* (circolare 439 del *giornale militare* 1930), i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole, dovranno produrre, insieme ai documenti indicati al n. 10, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

5. — I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al menzionato allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

6. Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato *A*.

7. I sottufficiali possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di appartenenza.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nel reggimento carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

8. — Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato; coloro che avendo già frequentato un corso speciale presso l'accademia ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano sostenuto con insuccesso per due volte l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi speciali, salvo che si presentino muniti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*.

Cómputo dell'anzianità di sottufficiale.

9. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e ammessi a continuare il servizio col grado di sergente, va computato il tempo pas-

sato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina.

Modalità per la partecipazione ai concorsi.

10. — I sottufficiali che aspirino a partecipare ai concorsi, ne dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo entro il 20 *giugno* 1933.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) e uno specchietto dei punti riportati; ovvero, in mancanza, un certificato comprovante gli studi seguiti e una dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

Gli aspiranti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'atto notorio di cui al n. 4.

I sottufficiali dei CC. RR. aspiranti all'ammissione al corso speciale per l'arma, completeranno la domanda con la dichiarazione di aver preso conoscenza della disposizione contenuta al n. 61 della presente circolare.

11. — La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed, in genere, delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e

se dia buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

12. — I concorrenti in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* potranno riservarsi di presentare il relativo certificato anche posteriormente al 20 *giugno*. Il certificato medesimo dovrà essere in tal caso inviato direttamente dagli interessati al comando dell'accademia di Modena, in piego raccomandato, in modo che vi giunga non oltre il 25 *luglio* 1933. In caso contrario i candidati dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

13. — Non possono farsi valere, agli effetti della partecipazione ai concorsi, i titoli di studio da conseguire nella sessione autunnale di esami del corrente anno.

Pertanto, i sottufficiali che non avessero già conseguito uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* negli anni precedenti, o che non li conseguissero nella sessione estiva dell'anno in corso, dovranno anche essi sottostare agli esami di concorso al pari dei sottufficiali sprovvisti di uno dei titoli medesimi.

14. — Ai sottufficiali che presentassero uno dei certificati di studio fra quelli di cui all'allegato *A* senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b*) del n. 10, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 33, la votazione minima di idoneità, e cioè 6/10.

Visite mediche.

15. — I sottufficiali saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della divisione nel cui territorio è dislocato il corpo al quale appartengono.

Le visite mediche avranno luogo dal 20 *giugno* al 10 *luglio* 1933, osservandosi le modalità di cui ai numeri seguenti.

16. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati ai nn. 10 e 11, in relazione al disposto della lettera *a*) del n. 3, trasmetterà al comando di divisione da cui dipende

un elenco nominativo dei sottufficiali da sottoporre a visita medica.

I comandi di divisione comunicheranno a loro volta ai comandi di corpo il giorno e luogo in cui i rispettivi sottufficiali dovranno essere fatti presentare alla visita.

17. — I sottufficiali riconosciuti non idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una seconda visita (d'appello).

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai sottufficiali seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione di appello; gli aspiranti giudicati anche da questa, inabili, saranno eliminati dall'ammissione ai corsi speciali.

Le visite mediche di appello avranno luogo dal 11 al 20 *luglio* 1933 presso i comandi di corpo d'armata, con le modalità indicate al n. 19.

18. — All'atto della presentazione all'accademia i sottufficiali, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno sottoposti a nuova definitiva visita da parte di una *commissione medica superiore* costituita da un generale medico (*presidente*) e da due ufficiali medici (*membri*) tra cui il dirigente il servizio sanitario dell'istituto.

Il parere di detta commissione è inappellabile.

Limitatamente agli aspiranti alla cavalleria, parteciperà alla commissione un ufficiale superiore dell'arma, nominato dal comandante del corpo d'armata di Bologna.

A disposizione della commissione predetta sarà comandato espressamente un ufficiale medico specializzato in radiologia.

19. — Le *commissioni mediche di prima visita* saranno costituite come segue:

a) *per la visita dei sottufficiali residenti nel Regno*:

il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*). Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata;

b) *per la visita dei sottufficiali residenti nelle colonie*:

il dirigente il servizio sanitario (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*);

c) *per la visita dei sottufficiali residenti nell'Egeo*:

l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (*presidente*) e due ufficiali medici *membri*, dei quali uno potrà essere subalterno.

Le commissioni mediche di appello saranno costituite presso i comandi di corpo d'armata e presso il comando militare della Sicilia e saranno formate dal rispettivo direttore di sanità, *presidente*, e da due ufficiali medici superiori, *membri*, da esso designati, escludendo, bene inteso, quelli che, eventualmente, avessero fatto parte della commissione di prima visita.

Per gli aspiranti appartenenti alla Sardegna la visita di appello sarà effettuata a cura della commissione costituita presso il corpo d'armata di Roma; per quelli appartenenti alle colonie, presso il corpo d'armata di Napoli e per quelli appartenenti alle isole dell'Egeo, presso il corpo d'armata di Bari.

20. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,60. È fatta eccezione, in linea transitoria, per i sottufficiali che abbiano chiesto ed ottenuto la raffèrma nell'intento di partecipare al concorso di ammissione ai corsi speciali, per i quali detto limite rimane stabilito in m. 1,55.

21. — Al termine della visita medica accennata alle lettere *a*), *b*), *c*), del n. 19 i comandi di divisione, delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente ai rispettivi comandi di corpo d'armata o al comando militare della Sicilia i risultati della visita stessa, (tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo) ed un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, a sensi del n. 17.

I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia, disporranno per la presentazione dei sottufficiali da sottoporre a visita medica di appello, nei termini indicati al n. 17 e tratterranno i relativi verbali per unirli poi agli incartamenti rispettivi, conforme al n. 29.

22. — Per tutti i sottufficiali il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *c*) del n. 3, curerà senza indugio, che siano raccolti gli opportuni elementi informativi, a mezzo dei CC. RR. e della R. prefettura, sulla onorabilità e posizione sociale delle rispettive famiglie.

I relativi rapporti saranno trasmessi, man mano che perverranno, e, comunque non oltre il 10 *luglio* 1933 al rispettivo comando di corpo d'armata (o al comando generale dell'arma dei CC. RR.) ai quali competerà pronunciarsi, *insindacabilmente*, circa l'ammissibilità dei sottufficiali al concorso, conforme al n. 29.

23. — Indi il comandante del corpo, in relazione al disposto della lettera *d*) del n. 3, convocherà la commissione d'avanzamento (1) la quale procederà nel seguente modo:

a) verificherà innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del ricordato n. 3 e che

(1) Le commissioni di avanzamento dei corpi dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità possedute dal sottufficiale, astenendosi dal proporre quali candidati al concorso, quelli che non offrano serie possibilità di riuscita, per non possedere in modo spiccato i requisiti che li rendano meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti al n. 8.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicurerà inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà fare menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 26.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità possedute dal sottufficiale, la commissione delibererà *se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale* e se possa quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) *in caso affermativo*, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procederanno ad una votazione per stabilire i punti di merito, espressi in ventesimi, da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue *qualità morali e intellettuali*, per *cultura*, per i *precedenti di servizio*, e per eventuali *benemerenze di guerra*, attenendosi alle indicazioni di cui al numero seguente.

24. — Per l'attribuzione dei punti di merito ai sottufficiali che siano stati *riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso*, le commissioni terranno presente che:

a) *per le qualità morali e intellettuali* (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) *per la cultura* (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

Si richiama inoltre l'attenzione delle medesime commissioni sull'importanza che assume il *punto complessivo* per le qualità militari, concorrendo esso alla pari con la media dei voti desunta dai titoli di studio o conseguita negli esami di concorso, nella determinazione della *media definitiva*, in base alla quale vengono formate le graduatorie di ammissione.

Le commissioni stesse, pertanto, nell'attribuire i *punti parziali* di merito (vedasi il n. 24), useranno criteri di giusto rigore, per modo che i punti assegnati rispecchino effettivamente il complesso delle qualità del sottufficiale, i suoi precedenti di servizio ed il giudizio sommario quali risultano dalle carte personali.

c) per i precedenti di servizio (metropolitano e coloniale) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche, sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

25. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b)* del n. 24 le commissioni d'avanzamento si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* ai sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, o, eventualmente, di un titolo di studio superiore;

saranno attribuiti *tre punti* ai sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A*;

saranno attribuiti *due punti* ai sottufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B*;

sarà infine attribuito *un punto* ai sottufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B*.

26. — Saranno proposti senza limitazione di numero, quali candidati ai concorsi, i sottufficiali che ne siano stati riconosciuti meritevoli dalle commissioni d'avanzamento, a prescindere dai risultati delle visite mediche, dei quali terranno conto i comandi di corpo d'armata (o il comando generale dell'arma dei CC. RR.) conforme al n. 29.

A tal uopo, i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno* 1933 ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono (o al comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dell'arma), *pel tramite delle autorità gerarchiche*, i seguenti documenti:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano fatto domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato in apposita colonna, nel caso in cui il sottufficiale fosse già stato comun-

que proposto nello scorso anno, il motivo pel quale il medesimo non ottenne l'ammissione.

Sarà altresì indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso (allegato *C*), redatto in duplice copia per ciascuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne da 1 a 6).

27. — Allo specchio individuale di cui alla lettera *c*) del numero precedente dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare mod. 106 (già 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dell'anzianità di sottufficiale;

copia del foglio caratteristico mod. 326 (già 961);

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione alla lettera *a*) del n. 10;

il verbale della commissione di avanzamento di cui al n. 23;

il documento, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio posseduto dal sottufficiale, e, eventualmente, la dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso, conforme alle norme del n. 10 lettera *b*).

Per i candidati che siano ammogliati o vedovi con prole sarà inoltre unito l'atto notorio di cui al n. 4.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria sarà annesso, inoltre, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, del quale è cenno al comma *a*) del n. 23.

28. — Le autorità gerarchiche di cui al n. 26, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'armata (o al comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dell'arma) entro il 5 *luglio* 1933.

29. — I comandi di corpo d'armata (o il comando generale dell'arma dei CC. RR.) esamineranno le proposte pervenute e, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, tenuti presenti i risultati

delle visite mediche e gli elementi informativi di cui è cenno rispettivamente ai nn. 21 e 22, determineranno insindacabilmente se il sottufficiale possa partecipare al concorso ovvero debba esserne escluso.

30. — I comandi di corpo d'armata (o il comando generale dell'arma dei CC. RR.) disporranno quindi perchè per il 15 *luglio* 1933 siano trasmessi:

a) al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei sottufficiali esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, gli atti relativi ai sottufficiali da ammettere al concorso.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

31. - Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto la graduatoria dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), attenendosi ai criteri specificati ai numeri seguenti; indi, per i concorrenti sprovvisti di uno dei titoli di studio medesimi, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 34.

Graduatorie di merito per i candidati provvisti di titoli di studio.

32. — I candidati che abbiano frequentato istituti d'istruzione superiori o universitari, ed abbiano superato almeno tre esami sulle prescritte materie di insegnamento, saranno anteposti nelle ammissioni a tutti i concorrenti. Essi saranno pertanto iscritti in testa alle graduatorie.

L'ordine di precedenza tra tali sottufficiali sarà determinato dal risultato che si ottiene sommando il punto di merito complessivo per le qualità militari loro attribuito dalle commissioni di avanzamento (giusta la lettera *b*) del n. 23) al punto di anzianità, a sua volta determinato moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data

del 20 *giugno* 1933, per il coefficiente 0,10. A parità di risultato, avrà la precedenza il grado, e quindi l'anzianità del concorrente. A parità anche di tale condizione avrà la precedenza il candidato che abbia superato un maggior numero di esami su materie universitarie e infine, il candidato che abbia riportato negli esami stessi una media più alta.

Le graduatorie di cui al presente numero dovranno essere distinte per arma.

33. — Le graduatorie dei sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, saranno formate secondo le norme del n. 50, con l'avvertenza che al punto medio di esame indicato in detto numero dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie, quali si desumono dal titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più elevato in grado; a parità di grado si avrà riguardo all'anzianità.

Anche le graduatorie di cui al presente numero dovranno essere distinte per arma.

34. — Le graduatorie di cui ai precedenti numeri 32 e 33 saranno sottoposte all'approvazione del comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 6 *agosto* 1933 al ministero (direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), in comunicazione, gli elenchi nominativi dei sottufficiali che debbano essere sottoposti agli esami perchè sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, distinti secondo le armi cui aspirano. Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, l'indicazione del riparto presso il quale egli presta servizio, quella del numero dei mesi di anzianità alla data del 20 giugno 1933, ed il punto complessivo di merito per le

qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra.

35. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di uno dei titoli di studio di cui ai nn. 32 e 33, si presuma rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso, il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti. Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di corpo d'armata (o del comando generale dell'arma dei CC. RR.).

Modalità per gli esami dei candidati sprovvisti di titoli di studio.

36. — Gli esami cui saranno sottoposti i sottufficiali sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, consistono in una prova scritta di composizione italiana, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e nozioni di chimica, secondo i programmi annessi (allegato *D*).

Esame scritto.

37. — L'esame scritto di composizione italiana, pel quale è assegnata la durata di cinque ore, avrà luogo il 20 *agosto* 1933 con inizio alle ore 8, presso i comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende ciascun candidato (presso i comandi delle truppe delle colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi su indicati il mattino del 19 *agosto* 1933 e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal ministero della guerra.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che al momento dell'appello per gli esami, non fossero presenti.

38. — Per gli esperimenti scritti i comandi di corpo di armata destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

39. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta a cura del comando del corpo d'armata.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza, di cui al numero seguente.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

40. — *Una commissione di vigilanza* nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè durante lo svolgimento del tema non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando del corpo d'armata, al quale compete, se del caso, provvedere per l'annullamento del lavoro, dandone avviso al ministero e, contemporaneamente, al comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria.

41. — Per ottenere la massima obbiettività di giudizio, saranno osservate le seguenti norme:

a) nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del corpo d'armata la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località da tenersi assolutamente segreto. In testa alla nota il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà su ciascuno l'ora della consegna e, inoltre, su ciascun foglio, il nome della località ch'egli ha assegnato al candidato;

c) al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta e saranno inviati in

due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del corpo d'armata:

il verbale e i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

42. — Il comandante del corpo d'armata disporrà perchè siano spediti, entro la giornata in cui viene effettuato l'esame:

al comando dell'accademia di Modena, il verbale e i temi;

al comandante del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, la busta con la nota dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località.

Il comandante del corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'accademia di Modena queste ultime buste soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando che i lavori siano stati tutti esaminati e definitivamente classificati.

43. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione di vigilanza.

44. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso l'accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante di detta accademia e composta di tre membri scelti, possibilmente, fra gli ufficiali e i professori civili dell'istituto stesso.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 *agosto* 1933.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di composizione italiana (allegato *D*) delibererà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (allegato *C*).

45. — Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

46. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi a sostenere gli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata (o del comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria invierà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, in modo che vi pervenga non oltre il 15 *settembre* 1933, un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso per esami, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma, e suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei.

Per ciascuno degli idonei o non idonei, sarà indicato il risultato della votazione ed il punto di classificazione.

Esami orali.

47. — Gli esami orali avranno inizio il 19 *settembre* 1933 presso l'accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno fatti presentare, per il 18 settembre, alla sede della predetta accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

È in facoltà del comandante dell'accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie o dall'Egeo con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

48. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'accademia di Modena, composta complessivamente di dieci membri, compreso il presidente.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 15 *settembre* 1933.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente, possibilmente, all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;
b) matematica;
c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Bologna.

49. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli, ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione esaminatrice.

Graduatorie di merito dei sottufficiali concorrenti per esami.

50. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale allegato *C*) si somma il punto di merito complessivo attribuito al sottufficiale dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 20 *giugno* 1933, per il coefficiente 0,10.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva,* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei

concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il grado; a parità di grado, l'anzianità del concorrente.

Per ciascun'arma sarà formata una distinta graduatoria.

51. — I sottufficiali risultati idonei negli esami saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti messi a concorso rispettivamente per ogni arma — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata, salvo quanto è previsto dalle vigenti disposizioni pel caso che si verifichi disponibilità nei posti devoluti ai concorrenti ai corsi di abilitazione di cui alla seguente circ. 182.

52. — Le graduatorie di cui al precedente n. 50 saranno sottoposte all'approvazione del comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse saranno trasmesse in comunicazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), entro il 4 *ottobre* 1933.

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti ai sensi del n. 53, per la loro presentazione all'istituto, e per sottoporli alla visita della commissione medica superiore, in conformità del n. 18.

Chiamata dei candidati.

53. — Gli interessati riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, a cura del comando dell'accademia di Modena pel tramite dei comandi di corpo d'armata (o del comando generale dell'arma dei CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). Il comando del predetto istituto comunicherà altresì il nome dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali in servizio nelle colonie o nell'Egeo, ai comandi delle truppe da cui dipendono.

I sottufficiali classificati nel numero dei posti messi a concorso dovranno essere fatti presentare il 14 *ottobre* 1933 alla sede dell'accademia.

Quelli fra essi dichiarati idonei in seguito alla visita di cui al n. 18 saranno trasferiti effettivi all'istituto sotto la predetta data, soddisfatti a tutto detto giorno; gli altri saranno rinviati ai corpi di provenienza.

54. — Entro il 20 *ottobre* 1933 il comando dell'accademia di Modena segnalerà al ministero:

a) il nome dei sottufficiali eventualmente riconosciuti non idonei alla visita della commissione medica superiore di cui al n. 18;

b) i nomi dei sottufficiali effettivamente ammessi al corso di ciascun'arma, disposti secondo l'ordine di merito, in base cioè ai criteri specificati ai nn. 32, 33 e 50. Per ciascun candidato sarà indicato il grado ed il corpo di appartenenza;

c) il nome dei sottufficiali che abbiano rinunciato all'ammissione o non si siano presentati;

d) il numero dei posti eventualmente rimasti scoperti.

55. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare ai concorsi, il ministero si riserva piena e insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi stessi i candidati che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai corsi speciali, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

56. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'accademia talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni, con una circostanziata relazione sulla quale esprimeranno il loro parere le autorità gerarchiche.

Disposizioni varie.

57. — Non è consentita ai sottufficiali allievi la ripetizione di alcun anno di corso.

58. — Il ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'accademia quei sottufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

59. — I sottufficiali che non abbiano conseguito l'ammissione ai corsi speciali, per qualsivoglia motivo, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

60. — I candidati provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e ammessi a continuare il servizio militare in qualità di sottufficiale, nell'eventualità che non si trovassero nelle condizioni di poter più aspirare all'ammissione ai corsi speciali, ovvero non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente al termine dei corsi, non potranno rimanere alle armi, nè essere inviati in congedo in qualità di sottufficiali, ma saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, semprechè ne siano ancora ritenuti idonei.

61. — Il ministero, per esigenze di carattere organico, si riserva di nominare eventualmente sottotenenti di complemento nell'arma i sottufficiali dei carabinieri reali ammessi al corso speciale per l'arma stessa e giudicati idonei alla fine dei corsi.

Essi saranno trattenuti in servizio nella posizione di ufficiali di complemento e, in relazione alle vacanze, saranno successivamente trasferiti nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

62. — I sottufficiali con famiglia o vedovi con prole ammessi ai corsi speciali, possono farsi seguire dalla famiglia nella sede dell'accademia, oppure eleggere per essa altro domicilio, con diritto alle indennità di cui alla circolare 212 del *giornale militare* 1929.

Nel secondo caso non potranno liquidare, in complesso, una somma superiore a quella che competerebbe per il trasferimento dalla residenza di servizio a Modena.

63. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso speciale di cui all'art. 2, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo avvenuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve corrispondere al giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'accademia;

f) si richiama, circa l'armamento dei nuovi ammessi, il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati all'accademia disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione all'accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

64. — I comandi di corpo e delle R. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*
(n. 3 - lettera *c*) della
circolare 181 *giornale militare* 1933).

Elenco dei titoli di studio richiesti ai sottufficiali per l'ammissione ai corsi speciali con dispensa dai relativi esami.

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di abilitazione magistrale;
f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;
g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale Regio;
h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;
i) diploma di licenza di un R. istituto nautico;
l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1239;
m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti nell'anno scolastico 1932-1933.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

ISTITUTI COMMERCIALI REGI.

1. *Ancona* — R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* — R. istituto commerciale.
3. *Biella* — R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* — R. istituto commerciale.
5. *Brescia* — R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* — R. istituto commerciale.
7. *Carrara* — R. istituto commerciale.

8. *Caserta* — R istituto commerciale.
9. *Catania* — R istituto commerciale.
10. *Fano* — R. istituto commerciale.
11. *Firenze* — R. istituto commerciale.
12. *Genova* — R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* — R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* — R. istituto commerciale.
15. *Napoli* — R. istituto commerciale.
16. *Padova* — R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* — R. istituto commerciale.
18. *Riposto* — R. istituto commerciale.
19. *Roma* — R. istituto commerciale.
20. *Salerno* — R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* — R istituto commerciale.
22. *Trento* — R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* — R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* — R. istituto commerciale.

ISTITUTI INDUSTRIALI REGI

1. *Bergamo* — R. istituto industriale.
2. *Biella* — R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* — R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* — R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* — R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* — R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III »
8. *Messina* — R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* — R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* — R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* — R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III »
13. *Pisa* — R. istituto industriale.
14. *Prato* — R. istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Calabr.* — R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* — R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* — R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.

18. *Torino* — R. istituto industriale.
19. *Trieste* — R. istituto industriale.
20. *Vicenza* — R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* — Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

ISTITUTI INDUSTRIALI LIBERI DICHIARATI « SEDE DI ESAMI ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti negli anni solari a fianco di ciascuno indicati per i quali gli istituti medesimi vennero dichiarati sedi di esami:

1. *Cagliari* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).
2. *Catania* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).
3. *Como* - Sezione edile di istituto industriale annessa alla R. scuola professionale « Castellini » (anni 1930, 1931 e 1932).
4. *Milano* - Istituto radiotecnico annesso al R. istituto tecnico « C. Cattaneo » (anni 1931 e 1932).
5. *Verona* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1931 e 1932).

ALLEGATO *B*
(nn. 24 e 25 della
circolare 181 *giornale militare* 1933).

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura.

— licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

— licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

— diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

— licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

— diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

— diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie di Agordo e di Iglesias rispettivamente prima degli anni 1929-30 e 1930-31 e quello conseguito nelle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima anteriormente all'anno scolastico 1932-1933.

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata valida agli effetti della valutazione del requisito di cultura, sono i seguenti:

— liceo musicale « G. Verdi » di Torino;

— liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;

— istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;

— liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

— conservatori musicali « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste;

— conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;

— liceo musicale di Cagliari.

ALLEGATO *C*
(n. 26 - lettera *c*) della
circolare 181 *giornale militare* 1933).

SPECCHIO INDIVIDUALE
DI PROPOSTA E DEI RISULTATI DEL CONCORSO

del (1) . . . . . .

appartenente al (2) . . . . . .

per l'ammissione ai corsi speciali della R. accademia di Modena per l'anno scolastico 1933-1934 (3) . . . . . .

(1) Grado, casato e nome.
(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.
(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria, o fanteria (per i sottufficiali direttamente arruolati nel reggimento carri armati e nei centri automobilistici)*, secondo il caso.

Mesi di anzianità di sottufficiale al 20 giugno 1933 (1)	A) Deliberazione della commissione d'avanzamento					B) Risultato degli		
	Punto per le qualità morali e intellettuali	Punto per la cultura	Punto per i precedenti di servizio	Punto per eventuali distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche	Punto complessivo (2 + 3 + 4 + 5)	composizione italiana	storia	geografia
						esperimento scritto	prove	
						punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Il comandante del (3) .....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese pari
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma.
(3) Indicare il corpo.

esami di concorso				*C*) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
matematica	nozioni di fisica	nozioni di chimica	punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 6)	somma delle colonne n. 6 e 13 divisa per 2	prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,10	TOTALE (media definitiva) (colonne 14 + 15)	numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
orali								
Punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti						
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Il comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria.

o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO *D*
(n. 3 - lettera *c*) - e n. 36 della circolare 181 *giornale militare* 1933).

PROGRAMMI
per gli esami di ammissione dei sottufficiali ai corsi speciali.

I programmi sono uguali per tutte le armi.

COMPOSIZIONE ITALIANA.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere correttamente le sue idee con ordine e chiarezza.
Durata: 5 ore.

STORIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, soprattutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; predominio Austro-Spagnuolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII. Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme di Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia, Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.
La guerra franco-tedesca 1870-71.
La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per la indipendenza. La questione romana.

9. La questione d'Oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino.
Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.
Cenni sulla guerra italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

11. La marcia su Roma. Il regime fascista.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e soprattutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre; equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari; forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura; continente, penisola, isole, acque. — Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani, e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti. Mari e coste. Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le isole.
Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

a) *Aritmetica.*

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. I numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisioni di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.
Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

b) *Algebra.*

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio.

2. Addizione e sottrazione dei polinomi. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un mono-

mio e di due polinomi. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a + b$; applicazioni alle divisioni di binomi della formula $am + bm$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a + b$ e *quoti* di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazioni del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari. Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principi delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di primo grado.

c) *Geometria piana elementare.*

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.
Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.

Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.

Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti da una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.

Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

d) *Geometria solida elementare.*

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angoli di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.

Proiezioni.

Angoli solidi e poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelopipedi. Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.

Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi di un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza. Deduzione della misura dalla massa. Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principi di Pascal. Applicazione e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principi comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

NOZIONI DI CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

N. 182. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). - 29 marzo 1933 - Anno XI.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1933-1934, sono indetti concorsi per l'ammissione ai corsi di abilitazione presso la R. accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 (circ. 270 *giornale militare* 1929), con le modalità indicate nella presente notificazione.

A sensi di dette disposizioni possono partecipare ai corsi di abilitazione i marescialli ordinari in effettivo servizio e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie, che soddisfino ai requisiti indicati rispettivamente ai nn. 5 e 7.

Le ammissioni si effettueranno mediante due distinti concorsi riservati a ciascuna delle suddette categorie di candidati, entro il limite dei posti di cui al numero 2.

2. — Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

Categoria A (marescialli ordinari):

17 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
14 per il corso di artiglieria
2 per il corso del genio.

Categoria B (ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie):

17 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
14 per il corso di artiglieria;
2 per il corso del genio.

Il ministero si riserva di aumentare le aliquote nelle armi in cui si verifichino vacanze organiche.

Le aliquote indicate per le rispettive categorie *A* e *B* possono venire variate l'una a favore dell'altra, qualora non vengano ricoperti i posti messi a concorso.

3. — I corsi di abilitazione hanno inizio il 15 *ottobre* 1933. Essi si effettuano presso l'accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per tutte le armi, ed hanno la durata di un anno.

4. — Gli allievi dei corsi di abilitazione all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, verranno senz'altro assegnati ai corpi.

Essi conseguiranno la promozione a tenente dopo tre anni di grado previo giudizio di idoneità, secondo le vigenti disposizioni.

Condizioni per la partecipazione ai concorsi.

5. — Possono partecipare ai concorsi di cui alla categoria *A* del n. 2 *i marescialli ordinari in effettivo servizio*, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 35° anno di età al 15 *ottobre* 1933;

b) abbiano, alla suddetta data, almeno due anni di anzianità e di effettivo servizio alle truppe col grado di maresciallo ordinario;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, all'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 24;

d) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A* (o, eventualmente, un titolo di studio superiore), ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al numero 40;

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo cui sono effettivi, per qualità morali e intellettuali, per cultura,

per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo.

Le ammissioni di tali marescialli ordinari avvengono secondo le norme del n. 12 e seguenti.

6. — I marescialli ordinari, che fossero prossimi alla promozione a maresciallo capo, potranno rinunciare all'avanzamento, al fine di conseguire l'ammissione ai corsi, facendone domanda prima che sia giunto il loro turno di promozione. Qualora peraltro non fossero ammessi ai corsi, o non ottenessero la nomina a sottotenente, la loro riammissione all'avanzamento non potrà avere effetto retroattivo e non potrà decorrere da una data anteriore a quella in cui è stata negata l'ammissione ai corsi stessi.

7. — Possono partecipare ai concorsi di cui alla categoria *B* del n. 2 gli *ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie*, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 35° anno di età al 15 *ottobre* 1933;

b) abbiano, alla suddetta data, almeno due anni di effettivo servizio nelle colonie da ufficiale e, complessivamente, almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato;

c) abbiano riportato, negli ultimi due anni di servizio nelle colonie col grado di ufficiale, la classifica di *ottimo* o *buono con tre*;

d) siano riconosciuti dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merito all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi di abilitazione, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano, e per eventuali benemerenze di guerra;

e) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie, ed abbiano, all'atto della visita medica, statura non inferiore a m. 1,60, giusta le disposizioni del successivo n. 24;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità, e la cui posizione sociale sia in relazione al grado di ufficiale in servizio permanente effettivo.

8. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento si effettueranno in base alle norme di cui ai nn. 57 e seguenti.

I candidati dovranno rinunciare al grado di ufficiale all'atto dell'ammissione ai corsi di abilitazione per assumere, temporaneamente, quello di maresciallo ordinario.

Nell'eventualità poi, che essi fossero dimessi dal corso, ovvero che al termine di esso non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente, non potranno rimanere alle armi, nè essere inviati in congedo in qualità di sottufficiali, ma saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, sempre che ne siano ancora ritenuti idonei.

9. — Giusta il n. 24 delle *norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito* (circ. 439 *giornale militare* 1930), i candidati di cui ai nn. 5 e 7 che siano ammogliati o vedovi con prole, devono produrre, insieme ai documenti indicati ai nn. 14 e 58, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

10. — Agli effetti di cui al precedente n. 5, lettera *b*), non sono considerati come prestati presso le truppe i servizi ai quali, a mente dell'art. 44 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, non possono di massima essere adibiti i marescialli ordinari, i sergenti maggiori ed i sergenti, e che, se eventualmente prestati, vengono dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento.

Non sono neppure considerati come servizi alle truppe, sebbene non vadano dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento, quelli prestati dai marescialli addetti a cariche di carattere professionale, o adibiti nell'interno e fuori dei corpi ad una delle cariche devolute al servizio sedentario contemplate nella circolare 137 del *giornale militare* 1932 o comunque impiegati come scritturali presso gli uffici.

11. — I marescialli e gli ufficiali subalterni di complemento possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma cui appartengono.

I marescialli provenienti dai militari direttamente arruolati nel reggimento carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di fanteria.

I marescialli, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Norme speciali per i candidati che siano marescialli ordinari.

12. — I marescialli provvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) saranno dispensati dagli esami di concorso e anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti.

Pertanto, i marescialli che non siano in possesso di uno dei titoli di studio anzidetti verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato *A*.

13. — Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi i marescialli ordinari dichiarati non idonei all'avanzamento, coloro che, avendo già frequentato un corso speciale per sottufficiali presso l'accademia o un corso di abilitazione, ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano già sostenuto due volte con insuccesso l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi di abilitazione, salvo che si presentino muniti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*.

Modalità per la presentazione delle domande e per la compilazione degli specchi di proposta.

14. — I marescialli che aspirino a partecipare ai concorsi, ne presenteranno domanda su carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo entro il 20 *giugno* 1933.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento, debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) e specchietto dei punti riportati; ovvero, in mancanza, un certificato comprovante gli studi seguiti e una dichiarazione di esser pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

I concorrenti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) l'atto notorio di cui al n. 9.

I marescialli ordinari, che ritengano prossima la loro promozione a maresciallo capo, dovranno, inoltre, unire apposita dichiarazione, stesa su carta bollata da lire cinque e diretta al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), intesa alla rinuncia all'avanzamento ai fini dell'ammissione ai corsi di abilitazione.

15. — La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità morali e militari possedute dal maresciallo, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e se dia buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

16. — I marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* potranno riservarsi di presentare il relativo certificato anche posteriormente al 20 *giugno* 1933. Il certificato medesimo dovrà essere in tal caso inviato diret

tamente dagli interessati al comando dell'accademia di Modena, in piego raccomandato, in modo che vi giunga non oltre il 25 *luglio* 1933. In caso contrario i candidati dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

17. — Non possono farsi valere, agli effetti della partecipazione ai concorsi, i titoli di studio da conseguire nella sessione autunnale di esami del corrente anno. Pertanto anche i marescialli che non avessero già conseguito uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* negli anni precedenti o nella sessione estiva dell'anno in corso, dovranno sottostare agli esami di concorso al pari dei marescialli sprovvisti di uno dei titoli medesimi.

18. — Ai marescialli che presentassero uno dei certificati di studio fra quelli di cui all'allegato *A* senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b*) del n. 14, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 37, la votazione minima di idoneità, e cioè 6/10.

Visite mediche.

19. — I marescialli aspiranti al concorso saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della divisione nel cui territorio è dislocato il corpo al quale appartengono.

Le visite mediche avranno luogo dal 20 *giugno* al 10 *luglio* 1933, osservandosi le modalità di cui ai numeri seguenti.

20. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati ai nn. 14 e 15, trasmetterà al comando di divisione da cui dipende un elenco nominativo dei marescialli da sottoporre a visita medica.

I comandi di divisione comunicheranno a loro volta ai comandi di corpo il giorno e luogo in cui i rispettivi candidati dovranno essere fatti presentare alla visita.

21. — I marescialli riconosciuti non idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una seconda visita (d'appello).

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendono o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione di appello; gli aspiranti giudicati anche da questa, inabili, saranno eliminati dall'ammissione ai corsi di abilitazione.

Le visite mediche di appello avranno luogo dall'11 al 20 *luglio* 1933 presso i comandi di corpo d'armata, con le modalità indicate al n. 23.

22. — All'atto della presentazione all'accademia i marescialli, compresi quelli giudicati idonei in sede di appello, saranno sottoposti a nuova definitiva visita da parte di una *commissione medica superiore* costituita da un generale medico (*presidente*) e da due ufficiali medici (*membri*), tra cui il dirigente il servizio sanitario dell'accademia.

Il parere di detta commissione è inappellabile.

Limitatamente agli aspiranti alla cavalleria, parteciperà alla commissione un ufficiale superiore dell'arma, nominato dal comandante del corpo d'armata di Bologna.

A disposizione della commissione predetta sarà comandato espressamente un ufficiale medico specializzato in radiologia.

23. — *Le commissioni mediche di prima visita* saranno costituite come segue:

a) *per la visita dei marescialli residenti nel Regno*:

il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*). Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata;

b) *per la visita dei marescialli residenti nelle colonie*:

il dirigente il servizio sanitario (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*):

c) *per la visita dei marescialli residenti nell'Egeo*:

l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (*presidente*) e due ufficiali medici (*membri*), dei quali uno potrà essere subalterno.

Le commissioni mediche di appello saranno costituite presso i comandi di corpo d'armata e presso il comando militare della Sicilia e saranno formate dal rispettivo direttore di sanità, *presidente*, e da due ufficiali medici superiori, *membri*, da esso designati, escludendo, bene inteso, quelli che, eventualmente, avessero fatto parte della commissione di prima visita.

Per gli aspiranti appartenenti alla Sardegna la visita di appello sarà effettuata a cura della commissione costituita presso il corpo d'armata di Roma; per quelli appartenenti alle colonie, presso il corpo d'armata di Napoli e per quelli appartenenti alle isole dell'Egeo, presso il corpo d'armata di Bari.

24. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1.60.

25. — Al termine della visita medica accennata alle lettere *a*), *b*), *c*) del n. 23, i comandi di divisione, delle Regie truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente ai rispettivi comandi di corpo d'armata o al comando militare della Sicilia, i risultati della visita stessa (tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo), ed un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, a sensi del n. 21.

I comandi di corpo d'armata e il comando militare della Sicilia disporranno per la presentazione dei candidati da sottoporre a visita medica di appello, nei termini indicati al n. 21 e tratterranno i relativi verbali, per unirli poi agli incartamenti rispettivi, conforme al n. 33.

26. — Per tutti i candidati il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *f*) del n. 5, curerà senza indugio che siano raccolti gli opportuni elementi informativi a mezzo dei CC. RR. e della R. prefettura, sulla onorabilità e posizione sociale delle rispettive famiglie.

I relativi rapporti saranno trasmessi, man mano che perverranno, e, comunque, non oltre il 10 *luglio* 1933 al rispettivo comando di corpo d'armata, al quale competerà pronunciarsi, insindacabilmente, circa l'ammissibilità dei marescialli al concorso, conforme al n. 33.

27. — Indi, il comandante di corpo, in relazione al disposto della lettera *e*) del n. 5, convocherà la commissione di avanzamento (1) la quale procederà nel seguente modo:

a) verificherà innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del ripetuto n. 5 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti al n. 13.

---

(1) Le commissioni di avanzamento dei corpi dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità possedute dal maresciallo, astenendosi dal proporre quali candidati al concorso, quelli che non offrano serie possibilità di riuscita, per non possedere in modo spiccato i requisiti che li rendano meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

Si richiama inoltre l'attenzione delle medesime commissioni sull'importanza che assume il *punto complessivo* per le qualità militari, concorrendo esso alla pari con la media dei voti desunta dai

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicurerà inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi a cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 30.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità possedute dal maresciallo, la commissione delibererà *se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale* e se debba quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) *in caso affermativo*, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del maresciallo, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procederanno ad una votazione per stabilire i punti di merito, espressi in ventesimi, da attribuirsi al maresciallo stesso per le sue *qualità morali* e *intellettuali*, per *cultura*, per i *precedenti di servizio*, e per eventuali *benemerenze di guerra*, attenendosi alle indicazioni di cui al numero seguente.

28. — Per l'attribuzione dei punti di merito ai marescialli ordinari che siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso, le commissioni terranno presente che:

a) *per le qualità morali e intellettuali* (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) *per la cultura* (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) *per i precedenti di servizio* (metropolitano e coloniale) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

---

titoli di studio o conseguita negli esami di concorso, nella determinazione della *media definitiva*, in base alla quale vengono formate le graduatorie di ammissione.

Le commissioni stesse, pertanto, nell'attribuire i *punti parziali* di merito (vedasi il n. 28) useranno criteri di giusto rigore, per modo che i punti assegnati rispecchino effettivamente il complesso delle qualità del sottufficiale, i suoi precedenti di servizio ed il giudizio sommario quali risultano dalle carte personali.

d) *per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche,* sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

29. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 28 le commissioni d'avanzamento si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* ai marescialli in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato *A*, o, eventualmente, di un titolo di studio superiore;

saranno attribuiti *tre punti* ai marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A*;

saranno attribuiti *due punti* ai marescialli in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B*;

sarà infine attribuito *un punto* ai marescialli in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *B*.

30. — Saranno proposti senza limitazione di numero, quali candidati ai concorsi, soltanto i marescialli ordinari che ne siano stati riconosciuti meritevoli dalle commissioni di avanzamento, a prescindere dai risultati delle visite mediche dei quali terranno conto i comandi di corpo d'armata, conforme al n. 33.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno* 1933, ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono, *pel tramite delle autorità gerarchiche,* i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei marescialli che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei marescialli che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei marescialli proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicata, in apposita colonna, l'arma e il corpo di appartenenza.

Nel caso, poi, in cui il maresciallo fosse già stato comunque proposto negli scorsi anni per i corsi speciali o di abilitazione, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni del suddetto elenco la ragione per la quale egli non ottenne l'ammissione.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*;

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso (allegato C), redatto in duplice copia per ciascuno dei marescialli proposti e del quali dovrà essere compilata la prima parte (colonne da 1 a 6).

31. — Allo specchio individuale di cui alla lettera *c)* del numero precedente dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare mod. 106 (già 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo dell'anzianità nel grado di maresciallo ordinario;

copia del foglio caratteristico mod. 326 (già 961);

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione al precedente n. 14, lettera *a)*;

il verbale della commissione di avanzamento di cui al n. 27;

il documento, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio posseduto dal sottufficiale, e, eventualmente, la dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso, conforme alle norme del n. 14, lettera *b)*;

la dichiarazione (eventualmente) di rinuncia all'avanzamento, di cui è cenno al ripetuto n. 14.

Per i candidati che siano ammogliati, o vedovi con prole, sarà inoltre unito l'atto notorio di cui al n. 9.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria sarà annesso, inoltre, il verbale relativo all'esperimento di equitazione del quale è cenno al comma *a)* del n. 27.

32. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente n. 30, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'armata entro il 5 *luglio* 1933.

33. — I comandi di corpo d'armata esamineranno le proposte pervenute e, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, tenuti presenti i risultati delle visite mediche e gli elementi informativi di cui è cenno rispettivamente ai numeri 25 e 26, determineranno insindacabilmente se il sottufficiale possa essere ammesso al concorso, ovvero debba esserne escluso.

34. — I comandi di corpo d'armata disporranno quindi perchè per il 15 *luglio* 1933 siano trasmessi:

a) al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei marescialli esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando dell'accademia di fanteria e cavalleria in Modena, gli atti relativi ai marescialli da ammettere al concorso, ad eccezione delle dichiarazioni di rinuncia all'avanzamento di cui è cenno al n. 31, che dovranno essere trasmesse al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), per i conseguenti provvedimenti.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

35. — Il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto le graduatorie dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), secondo i criteri specificati ai numeri seguenti; indi, per i concorrenti sprovvisti di uno dei titoli di studio medesimi, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 38.

Graduatorie di merito dei marescialli provvisti di titoli di studio.

36. — I candidati che abbiano frequentato istituti d'istruzione superiore o universitari, ed abbiano superati almeno tre esami sulle prescritte materie di insegnamento, saranno anteposti nelle ammissioni a tutti i concorrenti. Essi saranno pertanto iscritti in testa alle graduatorie.

L'ordine di precedenza tra tali candidati sarà determinato dal risultato che si ottiene sommando il punto di merito complessivo per le qualità militari loro attribuito dalle commissioni di avanzamento (giusta la lettera *b*) del n. 27) al punto di anzianità, a sua volta determinato moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino al 15 *ottobre* 1933, per il coefficiente 0,05. A parità di risultato, avrà la precedenza il più anziano nel grado. A parità anche di tale condizione avrà la precedenza il candidato che abbia superato un maggior numero di esami su materie universitarie, e infine, il candidato che abbia riportato negli esami stessi una media più alta.

Le graduatorie di cui al presente numero saranno distinte per arma.

37. — Le graduatorie dei marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, saranno formate secondo le norme del n. 54, con l'avvertenza che al punto medio di esame indicato in detto numero, dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie, quali si desumono dal titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più anziano nel grado.

Anche le graduatorie di cui al presente numero saranno distinte per arma.

38. — Le graduatorie di cui ai precedenti numeri saranno sottoposte all'approvazione del comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 6 *agosto* 1933, al ministero (direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), in comunicazione, gli elenchi nominativi dei marescialli che debbono essere sottoposti agli esami, distinti secondo le armi cui aspirano.

Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, l'indicazione del riparto presso il quale presta servizio, quella del numero dei mesi di anzianità al 15 *ottobre* 1933 ed il punto complessivo di merito per le qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra.

39. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di uno dei titoli di studio di cui ai nn. 36 e 37 si presuma rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso, il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti.

Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando dell'accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di corpo d'armata.

Modalità per gli esami dei marescialli sprovvisti di titoli di studio e criteri per la formazione delle graduatorie di merito.

40. — Gli esami cui saranno sottoposti i marescialli ordinari sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, consistono in una prova scritta di lingua italiana e in cinque prove orali; rispettivamente di lingua italiana, storia, geografia, nozioni di fisica e matematica, secondo i programmi di cui all'allegato *D*.

Esame scritto.

41. — L'esame scritto di lingua italiana, pel quale è assegnata la durata di cinque ore, avrà luogo il 20 *agosto* 1933 con inizio alle ore 8, presso i comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizioni ha stanza il corpo dal quale dipende ciascun candidato (presso i comandi delle truppe delle colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo, per i marescialli che trovinsi in dette località).

per i marescialli che trovinsi in dette località).

I marescialli ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi su indicati il mattino del 19 *agosto* 1933 e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal ministero della guerra.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che al momento dell'appello per gli esami, non fossero presenti.

42. — Per gli esperimenti scritti i comandi di corpo d'armata destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

43. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando del corpo d'armata.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza di cui al numero seguente.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

44. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè durante lo svolgimento del tema non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazione la commissione di vigilanza ne riferirà al comando del corpo d'armata, al quale compete, se del caso, provvedere per l'annullamento del lavoro, dandone avviso al ministero e, contemporaneamente, al comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria.

45. — Per ottenere la massima obbiettività di giudizio saranno osservate le seguenti norme:

a) nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del corpo d'armata la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località da tenersi assolutamente segreto. In testa alla nota il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà, su ciascuno, l'ora della consegna, e, inoltre, su ciascun foglio, il nome della località ch'egli ha assegnato al candidato;

c) al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del corpo d'armata:

il verbale ed i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

46. — Il comandante del corpo d'armata disporrà perchè siano spediti, entro la giornata in cui viene effettuato l'esame:

al comando dell'accademia di Modena, il verbale ed i temi;

al comandante del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, la busta con la nota dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località.

Il comandante del corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'accademia di Modena queste ultime buste soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando che i lavori siano stati esaminati e definitivamente classificati.

47. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione di vigilanza.

48. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso l'accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante di detta accademia e composta di tre membri scelti, possibilmente, tra gli ufficiali ed i professori civili dell'istituto stesso.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 *agosto* 1933.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lingua italiana (allegato *D*), delibererà, a

maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (allegato *C*).

49. — Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

50. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi a sostenere gli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i marescialli in servizio nelle colonie e nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria invierà al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, in modo che vi pervenga non oltre il 15 *settembre* 1933, un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso per esami, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma, e suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

Esami orali.

51. — Gli esami orali avranno inizio il 19 *settembre* 1933 presso l'accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I marescialli ammessi a detti esami saranno fatti presentare, per il 18 settembre, alla sede della predetta accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

È in facoltà del comandante dell'accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie o dall'Egeo con ritardo, rispetto alle date sopra stabilite.

52. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'accademia di Modena, composta complessivamente di sette membri, compreso il presidente.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 15 *settembre* 1933.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente, possibilmente, all'istituto, sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due membri e un presidente, e corrispondenti ai seguenti due gruppi di materie:

a) lingua italiana, storia e geografia;

b) nozioni di fisica e matematica.

Per ciascuna materia le due sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei marescialli provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Bologna.

53. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli, ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione esaminatrice.

Graduatorie di merito dei marescialli concorrenti per esami.

54. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale allegato *C*) si somma il punto di merito complessivo attribuito al maresciallo dalla commissione di avan-

zamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto e in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 15 *ottobre* 1933, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva*, in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il più anziano nel grado.

Per ciascun'arma sarà formata una distinta graduatoria.

55. — I marescialli risultati idonei negli esami saranno ammessi al corso di abilitazione nel limite numerico dei posti messi a concorso rispettivamente per ogni arma — detratti quelli devoluti ai marescialli ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata, salvo quanto è previsto dalle vigenti disposizioni pel caso si verifichi disponibilità di posti su quelli devoluti ai concorrenti ai corsi speciali.

56. — Le graduatorie di cui al precedente n. 54 saranno sottoposte all'approvazione del comandante dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse saranno trasmesse in comunicazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generale), entro il 4 *ottobre* 1933.

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti ai sensi del n. 68, per la loro presentazione all'istituto, e per sottoporli alla visita della commissione medica superiore, in conformità del n. 22.

Norme speciali per i candidati che siano ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.

Modalità per la presentazione delle domande.

57. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento ai corsi di abilitazione avvengono senza speciali esami o esperimenti.

Gli ufficiali che aspirano a partecipare al concorso ne faranno domanda, su carta bollata da L. 5, al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) e la presenteranno improrogabilmente al proprio comandante di corpo entro il 30 *giugno* 1933.

58. — Ciascun ufficiale dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo). Tale certificato, di data non anteriore a 3 mesi al giorno della presentazione della domanda deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e legalizzato dal presidente del tribunale;

d) dichiarazione, su carta bollata, diretta al ministero della guerra, di rinuncia al grado rivestito, per conseguire l'ammissione ai corsi di abilitazione, a tutti gli effetti, col grado di maresciallo ordinario. Tale dichiarazione avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di abilitazione; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta, qualora il concorrente non consegua l'ammissione.

I concorrenti che siano ammogliati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti accennati, l'atto notorio di cui al n. 9.

59. — Qualora taluno degli ufficiali candidati venga a trovarsi, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'impossibilità di esibire con la domanda i documenti elencati al n. 58, tali documenti potranno essere sostituiti con apposite

dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e vistate, per l'autenticità della firma, dal comandante del corpo.

Tali dichiarazioni, che saranno prese a base per decidere sull'ammissibilità o meno al concorso degli interessati, non dispensano peraltro l'ufficiale dal produrre i prescritti documenti nelle debite forme; questi ultimi dovranno comunque essere inviati al comando dell'accademia di Modena non oltre il 15 *novembre* 1933, pena l'allontanamento dall'istituto, e salvo i provvedimenti del caso qualora risultasse che siano state attestate circostanze non rispondenti a verità.

60. — Il comandante del corpo, verificata la regolarità delle domande e dei documenti, ed accertatosi che l'ufficiale possieda i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 7, dispone:

a) in relazione alla lettera *e*) del menzionato n. 7, che il candidato sia sottoposto ad apposita visita medica collegiale. Saranno all'uopo osservate le disposizioni di cui ai numeri dal 19 al 25 della presente circolare. È peraltro lasciato in facoltà dei comandi delle truppe delle colonie e del comando del corpo d'armata di Napoli di stabilire i termini entro i quali dovranno effettuarsi le visite mediche.

I risultati delle visite stesse saranno fatti conoscere d'urgenza, a cura dei menzionati comandi, al ministero (direzione generale personali civili e affari generali);

b) in relazione alla lettera *f*) del ripetuto n. 7, perchè siano senza indugio raccolti, per tutti i candidati, gli opportuni elementi informativi, a mezzo dei CC. RR. e delle RR. prefetture, sulla moralità e posizione sociale delle rispettive famiglie.

61. — Inoltre i comandanti di corpo compileranno:

a) un elenco nominativo degli ufficiali che abbiano inoltrato domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quegli ufficiali che non fossero proposti per mancanza di taluno dei requisiti prescritti;

b) un elenco nominativo degli ufficiali proposti per il concorso, nel quale dovranno essere indicati l'arma e il corpo di appartenenza. In altra colonna sarà indicato se l'a-

spirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, agli effetti del beneficio della precedenza nelle ammissioni di cui al n. 67, 4° comma;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso (allegato *E*), opportunamente compilato secondo le indicazioni di cui ai successivi numeri.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia dello stato di servizio, con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dei servizi di cui alla lettera *b*) del n. 7. Tale computo dovrà essere riferito alla data del 15 ottobre 1933;

il certificato di studio, debitamente autenticato, posseduto dal concorrente.

Dovranno altresì essere allegati, possibilmente, i fogli contenenti le notizie raccolte a sensi della lettera *b*) del precedente n. 60; in caso contrario detti fogli saranno spediti in piego a parte direttamente al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano non oltre il 10 *settembre* 1933.

62. — I comandi di corpo trasmetteranno quindi le domande, i documenti di cui al n. 58 e gli atti di cui al numero 61 alla prima delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento, le quali si regoleranno in conformità dei successivi numeri 63, 64 e 65.

Modalità per la compilazione degli specchi di proposta.

63. — In relazione al disposto della lettera *d*) del n. 7, la prima delle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, compilerà l'apposito specchio individuale di proposta nella parte a sè riservata. In detto specchio, oltre a dichiarare esplicitamente se l'ufficiale sia meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione, le autorità di cui trattasi assegneranno ai candidati un punto di merito espresso in ventesimi.

A tal uopo terranno presente che:

a) *per le qualità morali e intellettuali* (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

64. — L'attribuzione dei punti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente numero dovrà farsi colle norme, in quanto applicabili, contenute nei paragrafi 52, 53, 54 e 55 della circolare 207 del *giornale militare* 1926.

65. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 63 le autorità si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* agli ufficiali che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato *A;*

saranno attribuiti *tre punti* agli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A;*

saranno attribuiti *due punti* agli ufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B;*

sarà infine attribuito *un punto* agli ufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *B.*

66. — Le autorità di cui al n. 62 provvederanno all'invio degli specchi individuali di proposta e del complesso degli atti ivi indicati alla seconda delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento.

Tali autorità si pronunceranno a loro volta attenendosi anche esse alle norme di cui ai numeri 63, 64 e 65, assegnando un punto di merito, ed invieranno specchi e documenti alle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 2° grado. Queste ultime si regoleranno in conformità di quanto sopra ed invieranno specchi ed atti alle autorità incaricate del

giudizio di 3° grado, che esprimeranno il giudizio decisivo (tenendo anche esse presenti le norme di cui ai numeri 63, 64 e 65), fisseranno il *punto di merito definitivo* e rimetteranno gli atti al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 10 *settembre* 1933.

Graduatorie di ammissione.

67. — Gli ufficiali in possesso dei prescritti requisiti e pei quali non sia stata, eventualmente, disposta l'esclusione, saranno iscritti dal ministero in altrettante *graduatorie* a seconda delle varie armi, tenendo conto del *punto di merito definitivo* a ciascuno di essi attribuito dalle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 3° grado in merito all'avanzamento.

A parità di punto sarà preferito l'ufficiale che abbia prestato un più lungo periodo di servizio nelle colonie.

Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli ufficiali saranno ammessi ai corsi di abilitazione, fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, e che riuniscano i requisiti prescritti per tutti i candidati, saranno anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti, e saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma.

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

Il ministero comunica, per conoscenza, l'esito delle graduatorie al comando dell'accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria e provvede alla chiamata dei candidati, i quali all'atto della loro presentazione alla sede dell'accademia saranno sottoposti alla visita della commissione medica superiore, in conformità del n. 22.

Norme di carattere generale.

68. — I candidati ai concorsi di cui sopra, siano essi marescialli o ufficiali subalterni di complemento, riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi di abilitazione rispettivamente pel tramite dei comandi di corpo d'armata e delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo.

I candidati classificati nel numero dei posti messi a concorso dovranno essere fatti presentare il 14 *ottobre* 1933 alla sede dell'accademia.

Quelli fra essi dichiarati idonei in seguito alla visita di cui al n. 22 saranno trasferiti effettivi all'istituto sotto la predetta data, soddisfatti a tutto detto giorno; gli altri saranno rinviati ai corpi di provenienza.

69. — Entro il 20 *ottobre* 1933 il comando dell'accademia di Modena segnalerà al ministero:

a) il nome dei marescialli ordinari eventualmente riconosciuti non idonei alla visita dalla commissione medica superiore di cui al n. 22;

b) i nomi dei marescialli effettivamente ammessi al corso di ciascun'arma, disposti secondo l'ordine di merito, in base cioè ai criteri specificati ai nn. 36, 37 e 54;

c) il nome dei marescialli che abbiano rinunciato all'ammissione o che non si siano presentati;

d) il numero dei posti eventualmente rimasti scoperti.

70. — I marescialli ordinari ammessi ai corsi di abilitazione conserveranno il grado e il trattamento ad esso inerente.

71. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare ai concorsi, il ministero si riserva piena e insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i candidati (siano essi marescialli ordinari ovvero ufficiali subalterni di complemento) che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai corsi di abilitazione, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

72. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'accademia talun maresciallo tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellarlo dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al ministero (direzione generale personali civili e affari generali), con una circostanziata relazione sulla quale esprimeranno il loro parere le autorità gerarchiche.

73. — Il ministero si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dall'accademia gli allievi dei corsi di abilitazione, qualunque sia la loro provenienza, che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Non è consentita agli allievi in parola, qualunque sia la loro provenienza, la ripetizione del corso.

74. — I marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento che non abbiano conseguito l'ammissione ai corsi di abilitazione per qualsivoglia motivo, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

75. — I marescialli ordinari con famiglia o vedovi con prole ammessi ai corsi di abilitazione, possono farsi seguire dalla famiglia nella sede dell'accademia oppure eleggere per essa altro domicilio, con diritto alle indennità di cui alla circolare 212 del *giornale militare* 1929. Nel secondo caso non potranno liquidare, in complesso, una somma superiore a quella che competerebbe per il trasferimento della residenza di servizio a Modena.

76. — In occasione dell'ammissione ai corsi di abilitazione dei candidati che rivestono grado di maresciallo, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al co-

mando dell'accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso di abilitazione di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per la nomina a ufficiale in S.P.E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'accademia.

77. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio coloniale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*

(n. 5 - lettera *d*) - e n. 67 della circolare 182 *giornale militare* 1933).

Elenco dei titoli di studio richiesti ai marescialli ordinari per la ammissione ai corsi di abilitazione, con dispensa dagli esami, o che conferiscono titolo alla precedenza nelle ammissioni ai medesimi corsi agli ufficiali subalterni di complemento.

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di abilitazione magistrale;
f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;
g) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale Regio;
h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;
i) diploma di licenza di un Regio istituto nautico;
l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1239;
m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti nell'anno scolastico 1932-1933.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona* — R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* — R. istituto commerciale.
3. *Biella* — R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* — R. istituto commerciale.
5. *Brescia* — R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* — R. istituto commerciale.
7. *Carrara* — R. istituto commerciale.

8. *Caserta* — R. istituto commerciale.
9. *Catania* — R. istituto commerciale.
10. *Fano* — R. Istituto commerciale.
11. *Firenze* — R. istituto commerciale.
12. *Genova* — R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* — R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* — R. istituto commerciale.
15. *Napoli* — R. istituto commerciale.
16. *Padova* — R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* — R. istituto commerciale.
18. *Riposto* — R. istituto commerciale.
19. *Roma* — R. istituto commerciale.
20. *Salerno* — R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* — R. istituto commerciale.
22. *Trento* — R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* — R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* — R. Istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* — R. istituto industriale.
2. *Biella* — R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* — R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* — R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* — R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* — R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III »
8. *Messina* — R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* — R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* — R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* — R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* — R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III »
13. *Pisa* — R. istituto industriale.
14. *Prato* — R. istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Calabr.* — R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* — R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* — R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.

18. *Torino* — R. istituto industriale.
19. *Trieste* — R. istituto industriale.
20. *Vicenza* — R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* — Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

Istituti industriali liberi dichiarati « sede di esami ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. Milano - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti negli anni solari a fianco di ciascuno indicati, per i quali gli istituti medesimi vennero dichiarati sede di esami:

1. *Cagliari* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).
2. *Catania* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1930, 1931 e 1932).
3. *Como* - Sezione edile di istituto industriale annesso alla R. scuola professionale « Castellini » (anni 1930, 1931 e 1932).
4. *Milano* - Istituto radiotecnico annesso al R. istituto tecnico « C. Cattaneo » (anni 1931 e 1932).
5. *Verona* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale (anni 1931 e 1932).

ALLEGATO *B*
(nn. 28, 29, 63 e 65 della
circolare 182 *giornale militare* 1933).

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura per i candidati alla ammissione ai corsi di abilitazione.

— licenza degli istituti d'arte (5ª anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

— licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

— diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

— licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

— diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

— diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie di Agordo e di Iglesias rispettivamente prima degli anni 1929-30 e 1930-31 e quello conseguito nelle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima anteriormente all'anno scolastico 1932-1933

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata valida agli effetti della valutazione del requisito di cultura, sono i seguenti:

— liceo musicale « G. Verdi » di Torino;

— liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;

— istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomadini » di Udine;

— liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

— conservatori musicali « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste;

— conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;

— liceo musicale di Cagliari.

ALLEGATO *C*
(n. 30 - lettera c) della
circolare 182 *giornale militare* 1933).

SPECCHIO INDIVIDUALE
DI PROPOSTA E DEI RISULTATI DEL CONCORSO

del maresciallo ordinario (1) . . . . . .

appartenente (2) . . . . . .

per l'ammissione al corso di abilitazione nella R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1933-1934 (3) . . . . . .

---

(1) Casato e nome.
(2) Corpo al quale il maresciallo appartiene.
(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria*, *o fanteria*, per i marescialli direttamente arruolati nel reggimento carri armati e nei centri automobilistici, secondo il caso.

Mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario al 15 ottobre 1933 (1)	A) Deliberazione della commissione di avanzamento					B) Risultato degli			
	punto per le qualità morari e intellettuali	punto per la cultura	punto per i precedenti di servizio	punto per eventuali distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche	punto complessivo (2 + 3 + 4 + 5)	lingua italiana	lingua italiana	storia	geografia
						esperimento scritto	prove		
						punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Il comandante del (3).....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma.
(3) Indicare il corpo.

esami di concorso			C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
nozioni di fisica e matematica orali		punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 6)	somma delle colonne nn. 6 e 13 divisa per 2	prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva: colonna 14 + 15)	numero di classificazione sul totale dei concorrenti (3)	*Annotazioni*
punti ottenuti	punti ottenuti						
11	12	13	14	15	16	17	18

Il comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria

.....

pari o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO *D*
(n. 5 - lettera *d*) e n. 40 della circolare 182 *giornale militare* 1933).

Programmi per gli esami di ammissione dei marescialli ordinari ai corsi di abilitazione.

(*I programmi sono uguali per tutte le armi*).

LINGUA ITALIANA.

Prova scritta: il candidato dovrà dimostrare di saper svolgere con proprietà e chiarezza un argomento semplice e a lui familiare.

Durata massima: 5 ore.

Prova orale:

a) discussione del tema scritto;

b) lettura e commento di un brano semplice di prosatore italiano del secolo XIX, o contemporaneo.

Durata massima: 20 minuti.

STORIA.

1. La rivoluzione francese. Il direttorio e Napoleone Bonaparte. Il consolato.

2. L'Impero napoleonico. Cenni sull'opera napoleonica nel campo militare e sociale. Il congresso di Vienna. Le restaurazioni in Italia.

3. Primi moti di libertà. Rivolgimenti europei del 1830-31. Insurrezioni in Italia dal 1831 al 1845. Riforme e statuti.

4. Rivoluzioni europee del 1848. Le cinque giornate di Milano e la prima guerra per l'indipendenza d'Italia. Carlo Alberto e Mazzini.

5. Il decennio di raccoglimento. La seconda guerra per l'indipendenza d'Italia. La spedizione dei Mille. Campagna dell'Italia centrale. Il regno d'Italia. Vittorio Emanuele II, Cavour e Garibaldi.

6. Terza guerra per l'indipendenza d'Italia e cenni sulla guerra austro-prussiana. Gli avvenimenti politico-militari del 1870 in Italia. La questione romana.

7. Guerra franco-prussiana: cause, principali avvenimenti, conseguenze.

8. Principali vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914. Le guerre coloniali dell'Italia.

9. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'Italia. Vittorio Veneto. Principali trattati di pace. Attuale assetto politico dell'Europa.

10. La marcia su Roma. Il regime fascista.

L'esame orale avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre **tesi estratte a sorte.**

GEOGRAFIA.

1. Cenni elementari relativi alla sfera celeste e terrestre. equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Forma, dimensioni, movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Latitudine e longitudine. Punti cardinali. Configurazione generale della superficie della terra. Configurazione planimetrica ed altimetrica. Clima. Razze umane.

2. Europa in generale: cenni sulla superficie, confini, coste. orografia, idrografia. Cenni sugli Stati d'Europa e loro caratteristiche; popolazioni, governi, religioni. Coltivazioni, industrie, commerci, città principali, vie di comunicazione.

3. Italia in particolare: confini, superficie, coste.

4. Italia in particolare: orografia, idrografia.

5. Italia in particolare: clima, coltivazioni, industrie, commerci, importazione ed esportazione.

6. Italia in particolare: popolazione, religione, governo, circoscrizione politico-amministrativa.

7. Regioni d'Italia: caratteristiche delle popolazioni e ricchezze naturali, condizioni economiche, città principali. Vie di comunicazione.

8. Cenni sulle colonie italiane e sui possedimenti nell'Egeo. Cenni sulla emigrazione italiana.

9. Cenni relativi ai continenti extra-europei, limitatamente alle loro principali caratteristiche fisiche, ricchezze naturali, divisioni politiche. Principali possedimenti coloniali delle Potenze europee.

L'esame orale avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre tesi estratte a sorte.

NOZIONI DI FISICA.

1. Proprietà generali della materia. Moto e quiete. Moto uniforme. Moto uniformemente accelerato.

2. Principio d'inerzia. Forze. Composizione delle forze. Forze parallele. La gravità. Centro di gravità.

3. Macchine semplici: leva e puleggia. Pendolo e sue leggi.

4. Principio di Pascal nei liquidi. Torchio idraulico. Principio dei vasi comunicanti. Principio di Archimede nei liquidi. Peso specifico. Galleggianti.

5. Principio di Pascal negli aeriformi. Pressione atmosferica. Barometro di Torricelli. Principio di Archimede negli aeriformi. Dirigibile.

6. Calore e temperatura. Termometro. Cambiamento di stato d'aggregazione. La macchina a vapore.

7. Causa dei suoni. Caratteri distintivi dei suoni. Propagazione della luce. Ombre. Riflessione della luce. Specchio piano.

8. Elettricità per strofinio e per influenza. Elettroscopio. Bottiglia di Leida. Pila. Corrente elettrica.

9. Effetti magnetici della corrente. Elettrocalamite. Campanello elettrico. Rocchetto di Ruhmkorff. Telegrafo. Telefono. Motore elettrico a corrente continua.

10. Telegrafo senza fili.

L'esame orale avrà la durata massima di 15 minuti e verterà su **tre tesi estratte a sorte.**

MATEMATICA.

a) *Aritmetica.*

1. Numeri interi, numeri frazionari, numeri decimali. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, frazionari e decimali.

2. Potenze di numeri interi, frazionari e decimali. Estrazione di radice quadrata.

3. Concetto di divisibilità e prova delle quattro operazioni fondamentali. Numeri primi, scomposizione di un numero in fattori primi, divisori comuni a più numeri, massimo comun divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Sistema metrico decimale. Operazioni sui numeri complessi.

5. Rapporto di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Ricerca della media aritmetica e della media proporzionale.

b) *Algebra.*

6. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, potenza e radice dei monomi.

7. Valore numerico di un polinomio. Addizione e sottrazione dei polinomi. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi tra loro.

8. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.

Divisione di un polinomio per un monomio e di due polinomi tra loro.

9. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche.

10. Definizioni e principî delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistema di equazioni di primo grado.

c) *Geometria.*

11. Proprietà del punto, della retta e del piano. Angoli e loro specie. Poligoni regolari, calcolo della loro superficie.

12. Calcolo della lunghezza della circonferenza e della superficie del cerchio. Poligoni iscritti e circoscritti ad una circonferenza.

13. Equivalenza e similitudine di triangoli. Teorema di Pitagora e principali applicazioni.

14. Prisma. Parallelopipedo. Piramide. Cilindro. Cono. Sfera.

15. Calcolo delle superfici e dei volumi.

L'esame orale avrà la durata massima di 20 minuti, e verterà su tre tesi estratte a sorte, delle quali una di aritmetica, una di algebra ed una di geometria.

ALLEGATO *E*
(n. 61 lettera *c*) della circolare 182
giornale militare 1933)

Specchio individuale di proposta del .....
(grado - arma e corpo)
..... aspirante all'ammissione ai corsi di
(cognome e nome)
abilitazione presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1933-934, ai sensi della circ. 182 del *giornale militare* 1933.

Giudizi	Spazio riservato alle autorità giudicanti	Punti di merito (da assegnarsi ai soli candidati dichiarati meritevoli dell'ammiss.)				
		Punti parziali (n. 63 della circ. 182 *giorn. milit.* 1933)				*Totale*
		a	*b*	*c*	*d*	
Giudizio di 1° grado — 1ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1)..... Data.... Bollo d'Ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione del grado					
Giudizio di 1° grado — 2ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1)..... Data.... Bollo d'Ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione del grado					
Giudizio di 2° grado	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1)..... Data.... Bollo d'Ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione del grado					
Giudizio di 3° grado (decisivo)	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'accademia di Modena (1)..... Data.... Bollo d'Ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione del grado					

(1) Quando l'ufficiale sia ritenuto meritevole la frase verrà completata con la seguente dicitura «con la classifica di cui contro»; in caso contrario si esporranno brevemente i motivi dell'esclusione e si adotterà la dicitura: «eppertanto mi astengo dal fissare il punto di merito».

PREZZO L. 2 —

(5108055) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª 1933 - ANNO XI 15 APRILE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 14 APRILE 1933-XI

Tributo un encomio solenne al capitano di complemento di cavalleria, richiamato in servizio, Carlo BOZZI:

« Attratto da una detonazione ed accortosi che un individuo aveva sparato contro alcune persone e stava ricaricando l'arma, senza frapporre indugio, e sebbene disarmato, si lanciava, con vero sangue freddo e sprezzo del pericolo, sullo sparatore, lo disarmava e lo consegnava alle autorità competenti per l'arresto ».

25 febbraio 1933-XI.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 685

PARTE PRIMA

N. **183 - 21 novembre 1932** - Anno XI — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto n. 2051. - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale . . . . . *Pag.* 691

» **184 - 26 gennaio 1933** - Anno XI — TRASPORTI. — R. decreto-legge n. 154 che stabilisce l'obbligo della indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua. . . . . » 717

» **185 - 6 febbraio 1933** - Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 164 col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto della « Fondazione Carlo Cavallini Bono », approvato con R. decreto 20 marzo 1924, n. 581. . . » 721

» **186 - 16 marzo 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 243. - Istituzione di un magazzino di deposito e di transito delle derrate per i servizi dell'amministrazione militare . . » 723

» **187 - 23 marzo 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 227. - Elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi . . . . . » 725

» **188 - 8 aprile 1933** - Anno XI — COLONIE. — Mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia . . . . . » 729

N. 189 - 13 aprile 1933 - Anno XI — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Sciabole dei marescialli . . . . *Pag.* 731

» 190 - 13 aprile 1933 - Anno XI — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Iscrizione alle sezioni di tiro a segno degli agenti di custodia delle carceri . . . . . » 733

PARTE SECONDA

N. 191 - 16 marzo 1933 - Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale. . . . . *Pag.* 735

» 192 - 22 marzo 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria o genio . . . . . » 736

» 193 - 22 marzo 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami, a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi. . . . . » 738

» 194 - 25 marzo 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti all'« Addestramento della fanteria » ed. 1929 . . . . . » 738

» 195 - 7 aprile 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1901 . . . . . » 739

» 196 - 8 aprile 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva . . . . . » 739

» 197 - 13 aprile 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 743

N. 198 - 13 aprile 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . *Pag.* 744

» 199 - 13 aprile 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario . . . . . » 745

» 200 - 13 aprile 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Gare divisionali e gara nazionale di scherma » 147

» 201 - 13 aprile 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare nel concorso ippico di Cagliari - 5-6-7 maggio 1933 - Anno XI. . . . . » 748

» 202 - 13 aprile 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Casale Monferrato - 19-20-21 maggio 1933 - Anno XI . . . . . » 749

» 203 - 13 aprile 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nelle riunioni di Persano - 4 maggio-15 ottobre 1933 - Anno XI . . . » 750

» 204 - 13 aprile 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Torino - 25-29 maggio 1933 - Anno XI . . . . . » 751

» 205 - 13 aprile 1933 - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Conferimento della qualifica di primo capitano. . . . . » 752

» 206 - 13 aprile 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice all'istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni - Edizione 1933 » 752

» 207 - 13 aprile 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » ed. 1932-X . . . . . » 753

N. 208 - 13 aprile 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) e nel corpo veterinario militare . . . . . *Pag.* 753

PARTE PRIMA

Circolare N. 183. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto n. 2051. – Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale.** — (Gabinetto). — 21 novembre 1932 -Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 66, del 20 marzo 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1930. n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 61. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale.

GENERALITÀ.

Art. 1.

Spetta al ministero della guerra ogni azione direttiva concernente l'istituzione del tiro a segno nazionale.

A tale scopo il ministero della guerra, oltre ad avvalersi dell'opera degli organi indicati nella legge 17 aprile 1930, n. 479, prende opportuni accordi con la presidenza dell'opera nazionale balilla, col comitato olimpionico nazionale italiano e con l'opera nazionale dopolavoro ed impartisce le opportune istruzioni all'unione nazionale ufficiali in congedo e all'unione italiana di tiro a segno per quanto ha tratto ai rapporti dei medesimi enti con l'istituzione del tiro a segno.

Art. 2.

Appartiene alla competenza del ministero la decisione dei ricorsi e la soluzione dei quesiti di qualsiasi natura inerenti all'istituzione.

Art. 3.

I generali ispettori di mobilitazione sovraintendono all'andamento amministrativo e tecnico delle sezioni e ne vigilano il funzionamento, in base alle istruzioni ricevute dai comandi di divisione militare.

ORDINAMENTO DELL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO.

Art. 4.

Oltre alle attribuzioni in materia sportiva e di gare, di cui all'art. 7 della legge, spetta all'unione italiana di tiro a segno stabilire tutte le modalità di attuazione delle manifestazioni sportive di tiro indette dall'opera nazionale balilla, dall'opera nazionale dopolavoro, dall'unione nazionale ufficiali in congedo, e dalle varie associazioni combattentistiche e federazioni sportive.

Art. 5.

L'unione italiana di tiro a segno ha personalità giuridica e autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dal ministero della guerra, ne sarà approvato lo statuto.

Essa è posta sotto la vigilanza del ministero della guerra, che ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Art. 6.

Il funzionario che, a termini dell'art. 7 della legge, fa parte di diritto della presidenza dell'unione, è designato dal ministro per la guerra e ha la funzione di rappresentare in seno alla presidenza stessa il ministero.

Egli deve essere previamente informato di tutte le riunioni del consiglio.

Art. 7.

È in facoltà del ministro per la guerra di sospendere entro cinque giorni l'esecuzione delle deliberazioni nelle quali il rappresentante del ministero abbia espresso voto contrario.

COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLE SEZIONI.

Art. 8.

Le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la loro origine, hanno personalità giuridica, e sono soggette alla tutela e al controllo del ministero della guerra il quale esercita la sua azione per mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali.

Art. 9.

Alle sezioni provenienti dalla trasformazione delle cessate società di tiro a segno nazionale sono attribuite le attività e le passività delle società stesse.

Art. 10.

Nei comuni capiluoghi di provincia o di mandamento presso i quali non esista sezione di tiro a segno i comandi di legione della M.V.S.N., previe intese col podestà, promuovono con i mezzi che riterranno più opportuni la raccolta di adesioni per l'iscrizione al tiro a segno nazionale.

Qualora siansi verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge, detti comandi ne informano il comando della divisione, il quale propone al ministero della guerra la costituzione della sezione, che ha luogo per decreto dello stesso ministero, sentito il prefetto della provincia.

Art. 11.

Entro tre mesi dalla costituzione il consiglio direttivo delibera lo statuto interno della sezione, contenente norme per le iscrizioni dei tiratori, l'esecuzione del tiro e delle gare, la conservazione dei locali, armi e materiali, le attribuzioni e la disciplina del personale, la tenuta del carteggio e degli atti e registri d'amministrazione, e tutto quanto altro si attiene all'ordine interno e all'organizzazione e funzionamento dei servizi.

DEI CONSIGLI DIRETTIVI.

Art. 12.

In conformità dell'art. 3 della legge i consigli direttivi delle sezioni sono composti del presidente, di un delegato dell'unione italiana di tiro a segno e di un delegato del comune.

Interviene a tutte le riunioni, con voto consultivo, il direttore di tiro della sezione.

Interviene con voto consultivo anche l'ufficiale della M.V.S.N. o il delegato dell'opera nazionale balilla cui sia affidata la direzione del tiro degli iscritti al reparto *A* di cui all'art. 41, quando il consiglio debba trattare questioni inerenti al reparto medesimo.

Intervengono con voto consultivo anche i delegati della unione nazionale ufficiali in congedo e dell'opera nazionale dopolavoro, qualora nella sezione siano regolarmente costituiti i rispettivi gruppi e sempre che il consiglio debba trattare di materie che interessino i gruppi stessi.

Art. 13.

Il presidente, a sensi dell'art. 3 della legge, è nominato dal comando della divisione militare tra gli ufficiali della M.V.S.N. residenti nel comune sede della sezione, o, all'occorrenza, tra quelli residenti in un comune vicino.

Il comandante della divisione militare, ove ne ravvisi la necessità, potrà provvedere per la nomina di un vice-presidente nella persona del membro anziano del consiglio direttivo, il quale, in caso di impedimento od assenza temporanea del presidente, ne eserciterà tutte le funzioni.

La nomina del vice presidente avrà sempre luogo, qualora il presidente non risieda nel comune ove ha sede la sezione.

Art. 14.

Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno è nominato dalla presidenza dell'unione su proposta dei suoi organi provinciali.

La nomina è comunicata dalla presidenza al comando della divisione militare, che provvede a notificarla all'interessato.

Art. 15.

Il delegato del comune è nominato dal podestà, che comunica la nomina al comando della divisione militare.

Art. 16.

Il presidente e i membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il comandante della divisione militare, peraltro, può disporre in ogni tempo la sostituzione del presidente che non dia prova di sufficiente interessamento e può chiedere per lo stesso motivo all'amministrazione comunale e alla unione italiana di tiro a segno la sostituzione dei rispettivi delegati.

Art. 17.

Le cariche di presidente, delegato del comune, delegato dell'unione italiana di tiro a segno e direttore del tiro (sia pure di altre sezioni), sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica o impiego nella sezione.

Art. 18.

Previe deliberazioni del consiglio direttivo, il presidente ha facoltà di acquistare, di alienare beni di ogni specie e di stare in giudizio.

In caso d'impedimento o di assenza il presidente è sostituito, per gli affari di ordinaria amministrazione, dal membro anziano del consiglio, sempre quando il comando della divisione militare, valendosi della facoltà di cui all'art. 13, non abbia ritenuto di provvedere alla nomina di un vicepresidente.

Art. 19.

Sono sottoposte al consiglio, oltre alle questioni d'indole generale concernenti la gestione e il funzionamento della sezione, tutte quelle che riguardino il personale o che importino una spesa, sia a carico della sezione, sia a carico dei tre enti chiamati a concorrere nelle spese d'impianto.

Art. 20.

Le deliberazioni del consiglio sono valide con l'intervento di tutti i membri effettivi.

Art. 21.

Le deliberazioni del consiglio sono comunicate entro otto giorni al comando della divisione militare e diventano esecutive qualora entro otto giorni dalla comunicazione non siano opposti rilievi dallo stesso comando.

Qualora il consiglio non ottemperi alle prescrizioni ricevute, il comando della divisione militare trasmette la deliberazione al ministero della guerra pei conseguenti provvedimenti, anche di annullamento, quando siano riscontrate violazioni di legge o di regolamento.

Art. 22.

Nei casi d'urgenza, il presidente può prendere le deliberazioni spettanti al consiglio, salvo a sottoporle alla ratifica del consiglio stesso alla prima riunione e dandone nel frattempo comunicazione al comando della divisione militare nei termini di cui all'articolo precedente.

Può anche disporre perchè le deliberazioni siano subito eseguite, ma informandone immediatamente il comando della divisione militare.

DELLA DIREZIONE DEL TIRO.

Art. 23.

Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, da nominarsi dai comandi di legione della M.V.S.N., sono scelti tra gli ufficiali della M.V.S.N., ovvero, successivamente, tra gli ufficiali in congedo del R. esercito, tra i sottufficiali della M.V.S.N. in servizio, e tra i sottufficiali in congedo del R. esercito.

Essi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. È tuttavia in facoltà del comando della divisione militare di chiederne in ogni tempo la sostituzione al

comando della legione della milizia, qualora non diano prova di sufficiente interessamento o di assiduità alle esercitazioni.

Art. 24.

Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N. o ufficiali del R. esercito in congedo, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati come in servizio senza assegni ai soli effetti disciplinari e vestono la divisa.

Il direttore del tiro è responsabile dell'andamento e della esecuzione del tiro.

Art. 25

Nelle esercitazioni del reparto *A* di cui al successivo articolo 41, la direzione del tiro è assunta dall'ufficiale della M.V.S.N. dal quale gli iscritti dipendono, o dall'apposito delegato designato dall'opera nazionale balilla.

DELL'ISTRUZIONE PREMILITARE.

Art. 26.

I premilitari non sono tenuti ad iscriversi alle sezioni di tiro a segno per l'esecuzione delle lezioni regolamentari di tiro per essi prescritte. Durante le predette lezioni regolamentari, i campi di tiro delle sezioni sono posti a disposizione della direzione del corso premilitare, alla dipendenza e alla responsabilità della quale rimane affidata la direzione del tiro.

Art. 27.

I premilitari che, oltre alle lezioni regolamentari di tiro per essi prescritte, intendano partecipare anche ad esercitazioni libere o a gare presso la sezione, dovranno iscriversi al reparto *C* di cui al successivo art. 41, sottostando al pagamento della quota annua di lire dieci stabilita per gli iscritti a tale reparto.

DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E SALARIATO.

Art. 28.

Il personale di segreteria e salariato della sezione è alle dipendenze del consiglio direttivo, che provvede alle relative nomine, alle retribuzioni, alla disciplina, e ai licenziamenti.

Art. 29.

L'importo complessivo delle retribuzioni al personale di segreteria e salariato non può superare complessivamente il 25 % dei proventi annuali ordinari, per le sezioni che hanno un numero di iscritti superiore ai 200, e il 30 % per le altre sezioni.

DELLA DISCIPLINA.

Art. 30.

I membri del consiglio direttivo, i componenti della direzione del tiro e il personale di segreteria e salariato sono responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, dell'osservanza delle norme impartite per assicurare l'ordine e la disciplina delle sezioni.

Art. 31.

I membri del consiglio e i componenti della direzione del tiro possono in ogni momento essere richiamati all'osservanza dei rispettivi doveri dal comandante della divisione militare o dall'ispettore di mobilitazione.

Art. 32.

In caso di omissioni nel disimpegno delle attribuzioni spettanti al presidente, il comando della divisione militare può inviare un ufficiale del R. esercito quale commissario speciale, pel sollecito disbrigo degli affari in ritardo.

Tale ufficiale ha le stesse facoltà attribuite al presidente, e può prendere tutti i provvedimenti d'urgenza, salvo la ratifica del comandante della divisione militare.

Art. 33.

Ove le trasgressioni del presidente o di un componente della direzione del tiro assumano speciale gravità, il ministero della guerra, contestati all'interessato i fatti addebitatigli, provvede ad esonerarlo d'ufficio, sentito il parere del comandante della divisione militare.

Ove le trasgressioni siano imputabili al delegato dell'unione italiana di tiro a segno o del comune, il ministro invita rispettivamente la presidenza dell'unione o il podestà a sostituirli nell'incarico.

Art. 34.

L'esonero d'ufficio avviene per decreto ministeriale motivato, notificato all'interessato per mezzo del comando della divisione militare.

Restano salvi i provvedimenti disciplinari da parte della competente autorità, a carico di coloro che rivestano gradi nell'esercito o nella M. V. S. N.

Art. 35.

Ove il presidente della sezione venga esonerato d'ufficio, il comando della divisione militare, sentito il comando di gruppo della M. V. S. N., provvede alla nomina di un commissario straordinario, al quale sono devolute tutte le attribuzioni del consiglio. In tal caso, cessano dall'incarico anche gli altri membri effettivi del consiglio.

Il commissario straordinario delle sezioni di tiro può essere scelto anche all'infuori degli ufficiali delle forze armate.

Entro tre mesi viene provveduto alla regolare ricostituzione del consiglio, con un nuovo presidente. Possono tornare a farne parte, ove nulla si opponga, gli altri membri antecedentemente in carica.

Art. 36.

Lo scioglimento delle sezioni di cui all'art. 21 della legge si effettua con decreto del ministro per la guerra.

L'esecuzione di tale decreto è affidata al comando della divisione militare, che lo notifica al presidente.

La sezione cessa di funzionare dal giorno della notifica.

Entro i tre mesi previsti dalla legge si addiviene alla ricostituzione della sezione per decreto ministeriale, su proposta del comando della divisione.

All'atto della ricostituzione, i membri del cessato consiglio non possono essere riconfermati.

Art. 37.

Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge, le mancanze ed infrazioni in cui incorrano gli inscritti alle sezioni di tiro a segno dànno luogo a provvedimenti disciplinari da parte dei consigli direttivi, che possono infliggere, a seconda dei casi, il rimprovero scritto o la sospensione temporanea dalle esercitazioni, o dalla frequenza dei locali del tiro da quindici giorni a sei mesi.

Art. 38.

L'iscritto al tiro a segno nazionale, espulso per indegnità da una sezione a sensi dell'art. 21 della legge, non può essere ammesso in alcuna altra sezione del Regno.

DEI TIRATORI E DELLE ISCRIZIONI.

Art. 39.

Per ottenere l'iscrizione alle sezioni occorre possedere la voluta idoneità fisica e morale. Quest'ultima si prova col certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale col visto del prefetto.

Per i minorenni occorre il consenso di chi esercita la patria potestà.

A ciascun iscritto è rilasciata, a cura della segreteria, una tessera con l'indicazione del reparto o gruppo al quale appartiene.

Art. 40.

Le iscrizioni dei balilla e degli avanguardisti si effettuano esclusivamente pel tramite del comitato provinciale dell'opera nazionale balilla. Per essi è sufficiente il consenso di chi esercita la patria potestà.

Art. 41.

In ciascuna sezione di tiro a segno gli inscritti sono suddivisi nei seguenti reparti, per i quali vengono impiantati altrettanti ruoli nominativi:

Reparto *A* - Comprende i balilla e gli avanguardisti che non abbiano compiuto 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 3.

Reparto *B* Comprende gli avanguardisti che abbiano compiuto i 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 6.

Reparto *C* Comprende i tiratori non iscritti nei precedenti reparti, soggetti ad una tassa annua di L. 10.

Possono essere ammessi nel reparto *C*, sotto condizioni da determinarsi, anche gli avanguardisti che abbiano compiuto il 16° anno di età, i quali peraltro, in tal caso, vengono assoggettati al pagamento della tassa annua di lire dieci stabilita per gli inscritti a tale ultimo reparto.

Art. 42.

In seno al reparto *C* possono costituirsi, per determinazione del consiglio direttivo, i seguenti gruppi:

Gruppo ufficiali in congedo: composto di tiratori iscritti alla unione nazionale ufficiali in congedo. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 15;

Gruppo dopolavoristi: composto di tiratori iscritti all'opera nazionale dopolavoro. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30.

Gruppo sportivo: composto dei tiratori che possiedano la tessera federale dell'unione italiana di tiro a segno. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30.

Art. 43.

Presso le sezioni di tiro a segno può essere istituito il tiro ridotto con le stesse norme vigenti nell'esercito.

Alle relative spese d'impianto e di funzionamento si provvede come per quelle inerenti al tiro ordinario.

Art. 44.

Previa autorizzazione del ministero della guerra e sempre che il campo di tiro offra le necessarie garanzie di sicurezza, possono essere autorizzate speciali esercitazioni con armi libere di cui al successivo art. 75.

Art. 45.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà fatto fronte esclusivamente con i mezzi ordinari di bilancio della sezione.

DELLA GESTIONE DEI FONDI.

Art. 46.

Il pagamento delle tasse annuali dovute dai tiratori che si iscrivono per la prima volta alla sezione giusta l'art. 11 della legge, è effettuato, all'atto della iscrizione, mediante il sistema dei conti correnti postali e si riferisce all'anno solare in corso, in qualunque mese venga effettuato.

Art. 47.

Coloro che già siano iscritti alla sezione sono tenuti a versare al conto corrente postale la tassa dell'anno in corso prima del 30 settembre.

Art. 48.

Coloro che per la cennata data del 30 settembre non abbiano presentato per iscritto domanda di dimissioni, sono iscritti d'ufficio per l'anno successivo.

Art. 49.

Entro il 15 ottobre il consiglio direttivo della sezione forma l'elenco dei morosi e lo sottopone al comando della divisione militare per l'approvazione.

L'elenco è quindi separatamente pubblicato negli uffici della sezione e nell'albo del comune per tutto il mese di novembre.

Art. 50.

Chi si ritenesse erroneamente iscritto, od avesse nel frattempo provveduto al pagamento mediante il conto corrente postale, deve chiedere la rettificazione al consiglio entro il 30 novembre.

Entro il 15 dicembre l'elenco è trasmesso al prefetto della provincia per il visto.

Trascorso il mese di dicembre, l'elenco dei morosi diventa definitivo ed è rimesso per la riscossione all'esattore comunale.

All'esattore che non rivesta anche la carica di tesoriere comunale, compete, sulle somme in tal modo riscosse, il medesimo aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 51.

Le quote inesigibili potranno essere rimborsate a cura della sezione solo in base alla documentazione presentata dall'esattore conforme a quella prescritta per le imposte dirette.

Il comando della divisione, ove ritenga che l'inesigibilità di una quota prodotta a rimborso dall'esattore non risulti regolarmente dimostrata, può chiedere che la relativa documentazione sia sottoposta anche all'esame e al parere dell'ufficio distrettuale delle imposte da cui dipende l'esattoria.

Art. 52.

Il servizio di cassa delle sezioni di tiro a segno è affidato al tesoriere comunale.

Allo stesso compete, pel disimpegno di tale servizio, un compenso pari all'importo dell'aggio che spetterebbe all'esat-

tore comunale per la riscossione di tutte indistintamente le tasse che gli iscritti debbono alla sezione.

I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo pertinenti alle sezioni, compresi i contributi dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure i proventi delle tasse annuali d'iscrizione, devono essere versati al conto corrente postale intestato al tesoriere comunale (gestione tiro a segno nazionale).

Art. 53.

I tesorieri comunali effettuano i pagamenti mediante assegni postali in base a ordinativi delle sezioni firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci.

Art. 54.

Il decimo degli introiti delle tasse annuali d'iscrizione, che, a sensi dell'art. 11 della legge, le sezioni devono corrispondere a favore dell'unione italiana di tiro a segno, è trasferito, a mezzo di postagiro, in tre periodi distinti, e cioè il 1° entro il 31 marzo, il 2° entro il 30 giugno e il 3° entro il 31 dicembre di ogni anno, sul conto corrente intestato all'unione stessa presso l'ufficio dei conti correnti postali di Roma.

Dei bilanci.

Art. 55.

I bilanci delle sezioni di tiro a segno comprendono la dimostrazione delle entrate e delle spese riflettenti la gestione della sezione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nella parte ordinaria sono comprese le spese di esercizio della sezione e quelle di manutenzione ordinaria dei campi di tiro. Ad esse viene provveduto con le entrate ordinarie della sezione a norma dell'art. 13 della legge.

Nella parte straordinaria sono comprese le spese varie di impianto di cui al 2° e al 3° comma dell'art. 12 della legge. A tali spese viene fatto fronte con i concorsi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Art. 56.

Le spese relative a lavori di costruzione e di sistemazione dei campi di tiro, acquisto di terreni, ed eventuali spese accessorie inerenti (1° comma del citato art. 12 della legge) saranno comprese in un apposito titolo del bilancio preventivo delle sezioni e nel relativo conto consuntivo, secondo modalità da impartire dal ministero della guerra.

Art. 57.

Il bilancio preventivo di ciascuna sezione è compilato a cura del consiglio direttivo entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce, e viene trasmesso all'ispettore di mobilitazione che lo rimette per l'approvazione al ministero della guerra pel tramite del comando della divisione militare.

Art. 58.

Il conto consuntivo di ogni esercizio è deliberato in apposita seduta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce ed è inviato, corredato degli atti giustificativi, all'ispettore di mobilitazione, che lo rimette, per l'approvazione, al ministero della guerra, pel tramite del comando della divisione militare.

DELLE ISPEZIONI.

Art. 59.

Le ispezioni alle sezioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie sono effettuate ogni qualvolta interessi comunque conoscere l'andamento delle sezioni. Sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione, che possono all'occorrenza farsi coadiuvare o anche sostituire da un ufficiale superiore della divisione militare. Sono ordinate dal comando della divisione militare.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo quando ne sia riconosciuta l'opportunità o qualora un fatto anormale richieda pronti provvedimenti. Sono eseguite dagli ispettori di mobi-

litazione o da funzionari del ministero della guerra. Possono essere ordinate dal ministero della guerra o, in caso di urgenza, dai comandanti di divisione militare, che ne informeranno senza indugio il ministero della guerra.

Art. 60.

Le risultanze delle ispezioni ordinarie saranno esposte in apposito verbale e comunicate al consiglio direttivo, che, in deliberazione speciale, deve prenderne atto ed eventualmente aggiungere le proprie deduzioni.

Il verbale sarà poi trasmesso dall'ispettore al comando della divisione militare, corredato di una separata relazione, contenente le sue osservazioni riservate.

Il comando della divisione militare rimetterà gli atti al ministero della guerra col suo parere.

Per le ispezioni straordinarie è compilata soltanto una relazione, che viene rimessa al ministero pel tramite del comando della divisione militare, salvo che l'ispezione sia effettuata da funzionari del ministero, i quali riferiscono direttamente.

Dei campi di tiro.

Art. 61.

Lo studio per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro, l'appalto, l'esecuzione, la direzione e il collaudo dei lavori e le pratiche per l'acquisto dei terreni sono affidati agli uffici del genio militare.

Sulle proposte sarà richiesta l'adesione di massima delle amministrazioni della provincia e del comune nei riguardi del contributo che esse sono chiamate a corrispondere.

I progetti per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro debbono uniformarsi alle speciali norme emanate dall'ispettorato dell'arma del genio e sono sottoposti all'approvazione del ministero della guerra.

È fatto divieto alle sezioni di procedere a lavori senza la preventiva approvazione del ministero della guerra.

Art. 62.

Agli appalti dei lavori e ai relativi contratti provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro a segno, sotto l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme stabilite per i lavori del genio militare.

Nei capitolati sarà inserta una clausola per stabilire che i pagamenti all'impresa saranno effettuati direttamente dalla sezione di tiro, sulla base dei certificati di avanzamento e di collaudo dei lavori rilasciati dagli uffici del genio militare.

Nei capitolati sarà altresì avvertito che il contratto di appalto, mentre vincola l'appaltatore fin dalla sua firma, non obbliga la sezione finchè non abbia riportato l'approvazione da parte delle autorità militari competenti.

Art. 63.

Per i lavori che si eseguiscono ad economia saranno osservate le disposizioni emanate dal ministero della guerra.

I pagamenti dei lavori ad economia sono effettuati direttamente a cura delle sezioni sulla base dei titoli predisposti dagli uffici del genio militare.

Art. 64.

Alle pratiche per l'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto o l'ampliamento dei campi e ai relativi atti contrattuali provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro, applicandosi per i pagamenti le norme fissate pei lavori.

Art. 65.

Le pratiche per le eventuali espropriazioni forzate sono svolte a cura degli uffici del genio militare, in nome e per conto delle sezioni di tiro a segno con la procedura fissata per le opere occorrenti all'amministrazione militare.

Art. 66.

Le servitù che occorresse imporre alle private proprietà circostanti ai campi di tiro per garantire l'incolumità delle

persone sono fissate dal comando della divisione militare, sentito il parere tecnico del comando del genio militare.

L'imposizione deve normalmente avvenire in via consensuale.

Ove le trattative consensuali falliscano, la sezione ne informa il comando della divisione militare, il quale, sentito il comando del genio, inoltrerà al ministero della guerra opportune proposte per la imposizione forzata, sempre in nome e per conto della sezione.

Art. 67.

Se il campo di tiro debba impiantarsi su terreni privati da prendersi in affitto dalla sezione di tiro, le trattative con i proprietari e la stipulazione della convenzione hanno luogo con procedura analoga a quella indicata negli articoli precedenti.

DELLE ARMI E MUNIZIONI.

Art. 68.

Le armi da fuoco che per l'art. 16 della legge possono essere cedute dall'amministrazione militare a prezzo di costo, sono i fucili da guerra, i moschetti e le pistole di ordinanza.

Possono in linea eccezionale essere prelevate dagli stabilimenti militari anche armi d'ordinanza di altro tipo, ad esclusivo giudizio del ministero e a condizioni da determinare.

Art. 69.

I fucili o i moschetti possono essere prelevati in ragione di cinque armi (delle quali una con requisiti di esattezza) per ogni linea di tiro; le pistole, in ragione di una per ogni linea di tiro alla pistola.

Art. 70.

Il ministero della guerra può consentire un aumento di tale dotazione, qualora venga riconosciuto che il numero delle armi, in base alle linee di tiro, sia insufficiente per i tiratori che frequentano le esercitazioni.

Art. 71.

Le riparazioni alle armi sono eseguite presso enti militari a carico delle sezioni, salvo gli eventuali addebiti ai tiratori o al personale responsabile della custodia.

I lavori di riparazione sono eseguiti ai prezzi di tariffa.

Art. 72.

Le munizioni occorrenti alle sezioni sono prelevate a pagamento in base ai prezzi fissati dal ministero, presso le direzioni o sezioni d'artiglieria o distretto militare vicinore, in quantità non superiore al fabbisogno di un mese.

È data facoltà alle sezioni di tiro a segno lontane dalla sede della direzione o sezione d'artiglieria, o distretto, di prelevare il numero delle cartucce occorrenti per più mesi.

In nessun caso possono per altro effettuarsi prelevamenti superiori a diecimila cartucce.

Le spese di spedizione delle cartucce, come degli imballaggi in restituzione, sono a carico delle sezioni di tiro a segno.

I bossoli delle cartucce sparate restano in proprietà alle sezioni.

Art. 73.

Possono essere prelevati dagli stabilimenti militari anche materiali e cartucce per il tiro ridotto con norme analoghe a quelle del prelevamento delle armi.

Tali materiali sono compresi tra quelli d'impianto di cui all'art. 12 della legge.

Art. 74.

Le armi occorrenti ai tiratori che non hanno compiuto i 16 anni, di cui all'art. 10 della legge, dovranno essere del tipo approvato dal ministero della guerra. Anche tali armi sono comprese tra le dotazioni di cui all'art. 12 della legge.

Art. 75.

Le armi libere occorrenti per le esercitazioni speciali di cui all'art. 44 debbono corrispondere ai tipi approvati dall'unione italiana di tiro a segno.

Sono acquistate esclusivamente con i mezzi ordinari del bilancio delle sezioni.

ESERCITAZIONI E GARE.

Art. 76.

L'ordinamento e il funzionamento del reparto *A*, è stabilito con apposite disposizioni.

Art. 77.

Le lezioni regolamentari sono eseguite con l'arma da guerra e disciplinate da apposite norme emanate dal ministero della guerra.

Alle medesime presiede il direttore del tiro della sezione.

Art. 78.

Possono essere ammessi a sparare con l'arma da guerra solo i tiratori che abbiano compiuto il 16° anno di età e che abbiano in precedenza ricevuto adeguata istruzione sul maneggio delle armi.

Art. 79.

Le esercitazioni libere sono eseguite sotto la direzione del direttore del tiro della sezione con le norme e secondo il programma approvato dal consiglio direttivo, su proposta del delegato dell'unione italiana di tiro a segno.

Non sono ammessi alle esercitazioni libere coloro che non abbiano seguito un corso di lezioni regolamentari presso una qualsiasi sezione di tiro a segno.

Art. 80.

Le gare di tiro sono indette in conformità del programma e delle norme stabilite dall'unione italiana di tiro a segno, alla quale compete di invigilarne l'organizzazione e l'esecuzione.

Art. 81.

Le gare provinciali e nazionali debbono essere autorizzate dai prefetti delle provincie ove hanno sede le sezioni presso le quali sono indette.

Art. 82.

Le gare generali sono indette dal ministero della guerra, che contribuisce nelle spese relative. Sono organizzate e dirette da una commissione esecutiva nominata con decreto ministeriale.

Possono avere anche carattere internazionale.

Art. 83.

Alle gare generali partecipano in distinte categorie, rappresentanze delle sezioni di tiro a segno nazionale e rappresentanze delle forze armate dello Stato.

Art. 84.

Presso ciascuna sezione possono essere indette gare riservate al reparto avanguardisti, agli inscritti al gruppo ufficiali in congedo e al gruppo dopolavoristi, salvo sempre all'unione italiana di tiro a segno di stabilire le relative modalità di attuazione, di cui all'art. 4.

Art. 85.

Il servizio dei segnalatori e dei marcatori e l'eventuale servizio di guardia occorrente durante le lezioni regolamentari, le esercitazioni libere e le gare, è disimpegnato dai militari del presidio.

Nei comuni che non siano sede di presidio militare, e sempre che non possa provvedersi con l'opera dei militi della M.V.S.N., si provvederà con personale appositamente incaricato dalla sezione.

Il compenso ai segnalatori, ai marcatori e alle guardie fa carico alla sezione.

Art. 86.

Quando il poligono sia posto a disposizione delle forze armate dello Stato, a sensi dell'art. 16 della legge o dei premilitari giusta l'art. 26 del presente regolamento, i comandi dei reparti ammessi a sparare debbono provvedere, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, al servizio dei segnalatori, dei marcatori e delle guardie.

DELLE MEDAGLIE DI BENEMERENZA.

Art. 87.

Le medaglie di benemerenza di cui all'art. 20 della legge possono essere conferite:

a) alle sezioni che diano prova del miglior funzionamento, per organizzazione, per numero di iscritti, per i risultati delle gare da esse indette e per l'attività e propaganda sportiva svolta, tenuto specialmente conto dei risultati conseguiti in manifestazioni in Italia e all'estero;

b) ai membri dei consigli direttivi o della direzione del tiro, compresi i commissari, e ai segretari, che per operosità, spirito organizzativo e passione per l'istituzione siansi resi benemeriti della sezione e abbiano proficuamente contribuito, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad assicurarne l'incremento;

c) ai tiratori che eccellano in modo particolarmente distinto per valentia e per risultati conseguiti, specialmente nelle competizioni all'estero.

A ciascuna medaglia è annesso un diploma.

Il conferimento delle medaglie viene pubblicato sul *foglio d'ordini* del tiro a segno.

Art. 88.

Non è consentito il conferimento di più di una medaglia. Può solo essere decretata, dopo trascorso un quinquennio, la commutazione di una medaglia d'argento in medaglia d'oro.

Valgono, per il conferimento delle medaglie, anche le benemerenze acquisite verso l'istituzione anteriormente alla legge 17 aprile 1930, n. 479.

Art. 89.

Non possono essere conferite medaglie d'oro o d'argento a coloro che non abbiano ricoperto cariche presso sezioni di tiro a segno rispettivamente almeno per 15 o per 10 anni, nè ai tiratori che non siano stati iscritti per ugual tempo al tiro a segno.

Non possono essere proposti conferimenti di medaglie per chi abbia cessato da oltre un anno dall'appartenere a una sezione di tiro a segno.

Il numero massimo delle concessioni annuali che possono complessivamente essere fatte ai benemeriti dell'istituzione di tutte le sezioni del Regno è fissato in due medaglie d'oro e cinque d'argento, comprese le commutazioni.

Art. 90.

Non possono essere conferite medaglie d'oro o d'argento alle sezioni che non siano regolarmente funzionanti rispettivamente almeno da 15 o 10 anni. Il numero massimo annuale di tali concessioni è di una medaglia d'oro e tre d'argento, comprese le commutazioni.

Art. 91.

Le medaglie sono conferite dal ministro per la guerra in base a proposte annuali dei comandi di divisione militare su parere di apposita commissione presieduta dal sottosegretario di Stato e composta del capo del servizio da cui dipende il tiro a segno, di un generale di divisione del R. esercito, designato dal ministro, di un generale della M.V.S.N. designato dal comando generale della milizia e del presidente dell'unione italiana di tiro a segno.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 92.

Le sezioni di tiro a segno provenienti dalla trasformazione delle cessate società di tiro, mandamentali o comunali, si intendono costituite, senza che occorra decreto di costituzione.

Art. 93.

Le sezioni di tiro a segno provenienti dalle cessate società mandamentali che entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento non abbiano dato prova di effettivo funzionamento, e che non siano dotate di campo di tiro proprio, potranno essere definitivamente sciolte, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Reale, che determinerà a quale sezione della provincia debbano esserne devolute le attività.

Ove in seguito dovessero venire ricostituite, saranno osservate le modalità previste per la costituzione delle nuove sezioni.

Art. 94.

Le sezioni provenienti dalle società comunali di tiro a segno, contemplate dall'art. 17 della legge 2 luglio 1882, n. 883, che, per qualsiasi causa, non siano in grado di funzionare proficuamente, potranno, in qualunque momento, essere sciolte, su conforme avviso del comandante della divisione militare e del prefetto della provincia, territorialmente competenti.

Le attività della disciolta sezione saranno devolute a beneficio della sezione del mandamento o di altra sezione della provincia.

I provvedimenti di cui sopra sono presi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 95.

Gli statuti interni di cui all'art. 11 del presente regolamento, per le sezioni provenienti dalle cessate società di tiro a segno, saranno compilati o riveduti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 96.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le sezioni di tiro a segno presenteranno al comando della divisione militare un ruolo suppletivo dei tiratori che non abbiano versato la quota d'iscrizione dovuta per il 1932 anche se essi siano stati iscritti d'ufficio nei ruoli di tale

anno per non aver presentato domanda di dimissioni entro il 30 settembre 1931. Il ruolo sarà passato all'esattore per la riscossione, osservandosi le modalità prescritte negli articoli 48, 49 e 50 del presente regolamento

I termini del 30 novembre e del 15 dicembre ivi indicati si intendono sostituiti rispettivamente dai termini di due mesi e tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Il ruolo sarà rimesso all'esattore entro quattro mesi dalla stessa entrata in vigore del regolamento.

Art. 97.

Le disposizioni degli articoli 61 e 67 del presente regolamento si applicheranno ai lavori da iniziarsi posteriormente all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 98.

La condizione prescritta dall'art. 17 della legge, che fa obbligo agli aspiranti alla licenza di porto d'arme e agli agenti che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati di eseguire un corso regolamentare di tiro, non è richiesta per coloro che all'atto della pubblicazione della legge erano già in possesso della licenza o già in servizio presso i menzionati enti.

Art. 99.

Con disposizioni da emanare dal ministero della guerra sarà provveduto a determinare le modalità pel conferimento delle medaglie e dei diplomi di benemerenza, la nomina dei tiratori scelti e di classe e i modelli dei relativi diplomi e distintivi, come di ogni altro distintivo occorrente alle sezioni.

Sarà parimenti provveduto con separate disposizioni a disciplinare l'uso e la forma della bandiera delle sezioni e l'emblema del tiro a segno nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

N. 184. — TRASPORTI. — **R. decreto-legge n. 154 che stabilisce l'obbligo della indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 26 gennaio 1933 – Anno XI. (*Gazzetta ufficiale* n. 65, del 18 marzo 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla tutela dei lavoratori addetti al carico ed allo scarico delle navi e dei galleggianti, contro gli infortuni derivanti dall'omessa o errata indicazione del peso sui grossi colli ed oggetti da trasportarsi per via d'acqua;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo agli speditori o ai loro rappresentanti di indicare, in modo chiaro e durevole, su ciascun collo od oggetto, destinato a essere trasportato per mare o per via navigabile interna, il rispettivo peso lordo, quando esso sia di mille chilogrammi o più.

Il peso indicato sui colli ed oggetti dovrà essere riportato sui documenti di trasporti, se prescritti.

Qualora sia difficile determinare il peso esatto, lo speditore o il suo rappresentante potrà eccezionalmente indicare tanto sui colli od oggetti, quanto sui relativi documenti, il peso approssimativo a condizione però che come tale sia fatto esplicitamente risultare mediante apposita annotazione.

Art. 2.

L'indicazione del peso, di cui all'articolo precedente, dovrà essere fatta, per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo, ove siano ammessi, prima della consegna della merce alla stazione ferroviaria di partenza e in tutti gli altri casi, prima dell'imbarco.

Art. 3.

I comandanti di navi, i conduttori di galleggianti e, limitatamente ai servizi cumulativi ferroviari-marittimi, le ferrovie rifiuteranno il trasporto dei colli e degli oggetti sprovvisti della indicazione di peso prescritto dall'art. 1 del presente decreto.

Gli speditori e i loro rappresentanti sono responsabili a tutti gli effetti dei danni eventuali derivati alle persone e alle cose dalla mancata o errata indicazione del peso.

Nessuna responsabilità potrà comunque far carico ai vettori qualora venissero accettati erroneamente colli ed oggetti mancanti della detta indicazione di peso o con l'indicazione stessa errata.

Art. 4.

Gli speditori e i loro rappresentanti che omettano le indicazioni di peso di cui all'articolo 1 o le facciano non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo stesso, sono puniti con una ammenda da L. 50 a L. 500 senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri e rispettivamente del Ministro per le colonie sarà provveduto alla estensione delle disposizioni del presente decreto alle isole italiane dell'Egeo e alle colonie.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE BONO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 35. — MANCINI.

N. 185. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 164 col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto della « Fondazione Carlo Cavallini Bono », approvato con R. decreto 20 marzo 1924, n. 581. (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 febbraio 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 69, del 23 marzo 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 581, col quale fu istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Carlo Cavallini Bono » a favore della compagnia dei CC. RR. di Pallanza, e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1932-XI dei fondatori dell'ente, generale di brigata nella riserva Cavallini Bono conte Vittorio e contessa Martina Cavallini Bono Erba, affinchè l'art. 4 dello statuto della fondazione suddetta venga modificato nel senso che la consegna del premio annuale abbia luogo il 9 giugno, anzichè il 17 marzo;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta domanda;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione Carlo Cavallini Bono », approvato con R. decreto 20 marzo 1924, n. 581, è sostituito dal seguente:

« La premiazione dovrà essere effettuata presso il comando della compagnia dei carabinieri reali di Pallanza il 9 giugno con quella solennità che il comando della legione carabinieri reali di Torino riterrà più opportuna, e in tale occasione sarà rievocata la memoria del capitano Carlo Cavallini Bono ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 186. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 243. – Istituzione di un magazzino di deposito e di transito delle derrate per i servizi dell'amministrazione militare.** — (Gabinetto). — 16 marzo 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, del 7 aprile 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina fra l'altro gli stabilimenti di commissariato militare ed il numero di essi;

Visto il R. decreto 17 luglio 1931, n. 1025, riguardante l'istituzione di 30 magazzini foraggi, in aggiunta agli stabilimenti previsti dall'art. 5 del citato R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925;

Ritenuta l'opportunità di considerare fra gli stabilimenti di commissariato previsti dalla citata legge sull'ordinamento dell'esercito anche un « Magazzino di deposito e di transito delle derrate »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli stabilimenti previsti dall'art. 5 del R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, e dall'articolo unico del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1025, è aggiunto il seguente:

« Magazzini di deposito e di transito delle derrate, 1 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 331, *foglio* 6. — MANCINI.

N. 187. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 227. – Elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi.** — (Gabinetto). — 23 marzo 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 80, del 5 aprile 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di dettare norme complementari in materia di reclutamenti negli impieghi presso le Amministrazioni statali e gli Enti locali e parastatali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ad impieghi presso le Provincie, i Comuni, le Istituzioni di assistenza e beneficenza e gli Enti, Istituti e Aziende, comprese quelle di trasporto, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, o dei Comuni, o delle Istituzioni di assistenza o beneficenza, o dei relativi consorzi, è aumentato, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, di un periodo pari al tempo per cui, anteriormente a tale data, appartennero al Partito.

L'indicato aumento è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante, in base alle vigenti disposizioni, a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra, e degli invalidi per la causa nazionale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì per i reclutamenti presso gli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, le Opere nazionali, le Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali, ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina in ruoli dei personali dei gruppi *A*, *B* e *C*, o parificabili, delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3.

Nel primo concorso che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sarà bandito per nomine in ciascuno dei ruoli di personali dei gruppi *A*, *B* e *C*, o parificabili, delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione è aumentato di quattro anni. Qualora, però, per effetto di tale aumento, detto limite risulti superiore a 35 anni di età, l'aumento medesimo è consentito soltanto per il numero di anni occorrente a raggiungere il limite di 35 anni.

Con l'aumento di cui al precedente comma si cumulano gli altri previsti dalle vigenti disposizioni, compreso quello stabilito dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 dicembre 1932-XI, n. 293, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922.

Ai soli effetti del concorso di cui al presente articolo, non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del relativo bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia ancora scaduto, alla data medesima, il termine di presentazione delle domande.

Per le nomine nei ruoli di personale subalterno la disposizione dell'art. 3 si applica limitatamente al conferimento dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli che si renderanno vacanti fino a tutto il 31 dicembre 1933.

I precedenti articoli 2 e 3 non si applicano ai reclutamenti nei ruoli di personali militari e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

VISTO, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 331, *foglio* 8. — MANCINI.

N. 188. — COLONIE. — **Mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 8 aprile 1933 – Anno XI.

Secondo determinazione del ministero delle colonie viene stabilito quanto segue:

In base al R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1926, i governi coloniali sono stati autorizzati ad acquistare serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi, non considerati di servizio, dei funzionari civili e militari che prestano servizio nelle colonie, ed a cederli in uso contro il pagamento di un canone annuo del 10 % sul valore di inventario.

I governi della Tripolitania, dell'Eritrea e della Somalia hanno già iniziato la distribuzione delle serie di mobilio per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa con famiglia, ed il governo della Cirenaica mentre ha effettuato analoga distribuzione per i sottufficiali e militari di truppa, inizierà dal 1° luglio c. a. quella per gli ufficiali.

In conseguenza di ciò, ai militari che d'ora in poi saranno trasferiti nelle colonie è fatto divieto di trasportare il proprio mobilio a carico dell'amministrazione,eccezione fatta soltanto per gli ufficiali con famiglia destinati in Cirenaica, per i quali lo stesso divieto avrà vigore dal 1° luglio venturo.

Il divieto di cui sopra si riferisce soltanto al trasporto dei mobili, mentre gli interessati potranno effettuare il trasporto di altre masserizie nel quantitativo massimo di q.li 20, se ufficiali o impiegati civili, e di q.li 12 se sottufficiali o militari di truppa, aventi famiglia, con diritto alla relativa indennità di tramutamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 189. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Sciabole dei marescialli.** — (Direzione generale di artiglieria). — 13 aprile 1933 - Anno XI.

Per ottenere uniformità nel tipo di sciabola portato dai marescialli prescrivo che, d'ora in avanti, ai marescialli nuovi promossi venga ceduta a pagamento la sciabola che già avevano in consegna, previa sostituzione dell'impugnatura di legno naturale con quella di ebanite.

Le somme che verranno introitate per effetto della cessione predetta dovranno essere imputate al cap. 183 del bilancio di entrata per l'esercizio finanziario in corso od al corrispondente capitolo per gli esercizi seguenti, e saranno impiegate per rinnovare le scorte di sciabole per sottufficiali.

I prezzi di cessione a pagamento delle sciabole da maresciallo e delle relative impugnature sono i seguenti:

Sciabola mod. 29 per fanteria	L. 30 —
Sciabola mod. 29 per bersaglieri	» 33 —
Sciabola mod. 71/29	» 40 —
Impugnatura in ebanite per sciabola mod. 29 per fanteria e bersaglieri . . .	» 4,90
Impugnatura in ebanite per sciabola mod. 71/29	» 4,80

La distribuzione delle suddette impugnature verrà effettuata, ai corpi, per cura delle rispettive direzioni d'artiglieria che le richiederanno alla fabbrica d'armi R. E. di Terni.

Saranno prossimamente apportate le relative aggiunte e varianti al modello per gli inventari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 190. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Iscrizione alle sezioni di tiro a segno degli agenti di custodia delle carceri.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 aprile 1933 - Anno XI.

In seguito a quesito in argomento proposto dal ministero di grazia e giustizia, dispongo che gli agenti di custodia delle carceri dipendenti dall'amministrazione della giustizia siano ammessi ad usufruire dei poligoni delle sezioni di tiro a segno con le stesse norme prescritte per i corpi militari, di cui allo art. 16 della legge 17 aprile 1930 n. 479 (circ. 367 *giornale militare* 1930).

Gli agenti in parola pertanto eseguiranno le esercitazioni in giorni differenti da quelli delle sezioni, inquadrati nei reparti cui appartengono, e sotto la direzione e la responsabilità dei rispettivi comandanti.

Le direzioni delle carceri dai quali gli agenti di custodia dipendono prenderanno accordi con i comandi di divisione militare per versare i contributi di manutenzione dei campi di tiro, in conformità della circolare 83 del *giornale militare* 1932 e della circolare ministeriale n. 85912 dello stesso anno; circolari contenute entrambe nella dispensa 1ª del « Foglio d'ordini » del tiro a segno nazionale del 1932.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. **191.** — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale.** (Gabinetto). — 16 marzo 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, col quale vennero nominati i sostituti dei membri effettivi del collegio medico-legale e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° aprile 1933 è chiamato a far parte del collegio medico-legale, quale sostituto di uno dei suoi membri effettivi (colonnello MARANTONIO), il tenente colonnello medico della R. marina BASILE cav. Vito, in luogo del tenente colonnello

medico della R. marina MAIORCA cav. Francesco che, con la data stessa, cessa dalla carica di sostituto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1933 - Anno XI
Registro guerra n. 12, foglio n. 210. — SCRIVANTE.

N. 192. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 marzo 1933 — Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, col quale fu indetto — fra altri — un concorso per esami a 21 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 21 posti di capotecnico

aggiunto di artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1932-X:

1° TANCREDI Guido, con punti 16,27.
2° BORIONI Mario, con punti 16,20.
3° FERRANDO Camillo, con punti 16,20.
4° MENEGATTI Demetrio, con punti 16,07.
5° VIEZZOLI Guido, con punti 15,80.
6° CARNAGHI Giacomo, con punti 15,40.
7° LA ROCCA Gennaro, con punti 15,33.
8° ADAMO Aldo, con punti 15,20.
9° MICCINELLI Tullio, con punti 15.
10° AURELI Osvaldo, con punti 14,93.
11° FORNASERO Pierino, con punti 14,87.
12° RONDININI Elmo, con punti 14,80.
13° SAVIO Enrico, con punti 14,80.
14° BRACCIALE Ulisse, con punti 14,73.
15° BURATTI Cesare, con punti 14,67.
16° VALENTE Fulvio, con punti 14,67.
17° BOUVRET Giorgio, con punti 14,40.
18° ACAMPORA Ciro, con punti 14,33.
19° ARNONE Osvaldo, con punti 14,20.
20° PESCETTI Sergio, con punti 14,20.
21° SCAGNETTI Augusto, con punti 14,20.
22° VACCARI Guido, con punti 14.
23° AUGERO Achille, con punti 13,87.
24° RUBINO Mario, con punti 13,80.
25° AMODEO Pietro, con punti 13,60.
26° GNELLI Giuseppe, con punti 13,20.
27° BETTANIN Gino, con punti 13,07.
28° RICCI Antonio, con punti 13.
29° IMPARATO Emilio, con punti 13.

Roma, addì 22 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 12, foglio n. 99.

N. 193. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami, a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 marzo 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1932-X, col quale è stato indetto, fra altro, un concorso per esami a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. GAIA Pietro è dichiarato vincitore del concorso per esami a due posti di vice agente dei depositi allevamento quadrupedi, indetto col decreto ministeriale 6 luglio 1932-X, con punti 7 su 10.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 194. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **2ª serie di aggiunte e varianti all' « Addestramento della fanteria » ed. 1929.** (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 marzo 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti all'« Addestramento della fanteria » ed. 1929.

Essa deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II, fanteria, pagina 61, numero categorico 2573, prezzo L. 0,50.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà all'invio della suddetta serie di aggiunte e varianti ai comandi, corpi ed uffici ai quali venne distribuita la predetta pubblicazione, nella quantità di copie stabilita dalla circolare 261 del *giornale militare* 1929-VIII.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 195. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1901.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 aprile 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1901.

La pubblicazione sarà distribuita a tutti gli enti indicati nell'elenco LST. 1 e 2 della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo (L. 40) più le spese postali.

Gli ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, dovranno attenersi alle norme stabilite dalle circolari n. 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* del 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 196. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.** — (Gabinetto). — 8 aprile 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 86, del 12 aprile 1933 - Anno XI).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la riduzione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra;

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1626, concernente provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad 8 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte:

a) i maggiori di fanteria e di cavalleria in S. P. E. che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) i capitani di fanteria e di cavalleria in S. P. E. nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento possono partecipare al concorso di cui trattasi purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono inoltre partecipare al concorso i capitani di fanteria e cavalleria in S. P. E., che al momento in cui presentano domanda non abbiano compiuto il 46° anno di età e che nominati in S. P. E. dopo il 1916, precedano — per aver con-

seguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per altra causa — nel ruolo di appartenenza i pari grado i quali siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subìto deduzioni di anzianità.

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo 1 intendano prendere parte al concorso, dovranno trasmettere al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per via gerarchica, apposita domanda in carta da bollo da L. 5. In tale domanda ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo. Nella domanda stessa dovrà pure essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le autorità gerarchiche esprimeranno esplicito parere circa le attitudini del concorrente a disimpegnare le attribuzioni di commissario di leva.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 2, non siano state trasmesse corredate di tutti i richiesti documenti, non saranno comunque prese in considerazione.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è così costituita:

dott. BALBONI gr. uff. Adolfo, direttore generale, *presidente;*

colonnello di fanteria DELLA VALLE cav. uff. Errico, *membro;*

colonnello di fanteria STIRPE cav. uff. Angelo, *membro;*

colonnello di fanteria BERTINELLI cav. uff. Giuseppe, *membro;*

tenente colonnello di S. M. TRIZIO cav. Felice, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. MENGHINI cav. Amerigo, consigliere nel ministero della guerra.

Art. 5.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in ventesimi.

Per essere riconosciuti idonei occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 12/20.

Art. 6.

La commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel *giornale militari ufficiale.*

Art. 8.

Giusta l'art. 53 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, i vincitori del concorso all'atto dell'assunzione in servizio quali commissari di leva saranno trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Art. 9.

I vincitori del presente concorso saranno nominati commissari di leva con decreto ministeriale e non saranno as-

soggettati al periodo di esperimento della durata di un anno, di cui all'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327.

Art. 10.

I commissari di leva così nominati avranno il trattamento economico e di pensione previsti dagli articoli 11 e 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 11.

A norma dell'art. 12, ultimo comma, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, i commissari di leva nominati per effetto del presente concorso, saranno classificati nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo quelli già esistenti, che avevano, all'atto della loro assunzione in servizio, il loro medesimo grado militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1933 - *Anno* XI
Guerra registro n. 12, *foglio n.* 370. — SCRIVANTE.

N. 197. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 13 aprile 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato) con atto del 28 febbraio 1933, n. 1891, ha escluso dal far offerte per i contratti con lo Stato l'impresa PIZZAROTTI Gino fu Pietro, residente a Ponte Taro (Parma).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 198. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 aprile 1933 – Anno XI.

Con riferimento alle circolari 260 e 283 del *giornale militare* 1932 ed alle circolari 45 e 145 del *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali delle armi combattenti ammessi a sostenere gli esami facoltativi, per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1933.

Arma di fanteria.

Maggiore SCOGNAMIGLIO Guglielmo.
Primo capitano SORDI Giuseppe.
» » LUCCHETTI Augusto.
Primo tenente PANCRAZI Torquato.
» » BONANNO Giovanni.
» » MELLANO Pietro.
» » VASSALLO Vittorio.
» » PERALDO Primo.
» » SOLDANI Antonio.
» » GRIMALDI Salvatore.

Arma di cavalleria.

Maggiore FENULLI Dardano.
» BELLANTUONI Ermanno
» PAGLIANO Carlo.
Capitano RAVENNA Enrico.
» SCARPA Angelo.
» VITULLO Concezio.
Tenente CAVALLERO Carlo.
» FORNARO Vincenzo.
» BARBARA Giuseppe.

Arma di artiglieria.

Maggiore CAMERA Romeo Marcello.
» FOA' Aldo (servizio tecnico).
1° Capit. ARDUINI Giovanni.
Tenente IANNELLI Melchiorre.
» CANO Luigi.
» CUGINI Alessandro.
» BERARDO Piero.
» CAMPA Salvatore.
» BEOLCHINI Aldo.
» COCCHI Ubaldo.
» ANNARUMMA Enrico.
» DI GRAZIA Gaetano.
» FORNARO Umberto.

Arma del genio.

Capitano IZZO Attilio (servizio specialisti).
Tenente CAPPABIANCA Pasquale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 199. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 aprile 1933 – Anno XI.

Con riferimento alle circolari 45 e 130 del *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali in S.P.E. del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo d'amministrazione e del corpo veterinario, ammessi a sostenere gli esami facoltativi per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1933.

Corpo sanitario.

(*Ufficiali medici*).

Maggiore DEL VASTO Giuseppe.
Primo Capitano SCARPA Angiolino.
» » MUSTO Pasquale.
» » DE CESARE Luigi.
» » GIACOBBE Corradino.

(*Ufficiali chimici-farmacisti*).

Capitano FANTOZZI Luigi.

Corpo di commissariato.

(*Ufficiali commissari*).

Tenente SUDANO Michele.
» DE MAIO Ostilio.

(*Ufficiali di sussistenza*).

Primo Capitano TUCCI Mario.

Corpo d'amministrazione.

Primo capitano REZOAGLI Vincenzo.
» » DE ANGELIS Filippo.
» » BAROZZI Luigi.
» » STELLA Giuseppe.
» » CAPOTORTO Vincenzo.
» » ABBATE Giuseppe.
» » MANNA Dino.
» » DELLA SETA Enrico.

Corpo veterinario.

Primo Capitano PERA Nello.
Tenente MUSACCHIO Giovanni.
» MORSELLI Giuseppe.
» ANDREONI Rodolfo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 200. — CONCORSI E GARE. — **Gare divisionali e gara nazionale di scherma.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 aprile 1933 - Anno XI.

A norma dell'art. 12 del regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna tra ufficiali e sottufficiali, gli ufficiali sottonotati, noti per la loro speciale abilità schermistica o per avere partecipato con ottimo risultato a competizioni nazionali ed internazionali, sono esclusi dal partecipare quest'anno alle gare annuali di campionato divisionale di scherma nelle tre armi e potranno invece prender parte alla gara nazionale di cui all'art. 22 del regolamento predetto.

Spada.

Ten. colonnello	DI BLASIO Ettore.
Maggiore med.	BERTINETTI Marcello.
» S. M.	MORICCA Oreste.
»	MACRI' Ubaldo.
Capitano	PEZZANA Alfredo.
»	CUCCIA Vincenzo.
»	PASTA Gaspare.
»	TANUCCI Fernando.
»	SEVERINI Renato.
Tenente	SIMONETTI Carlo.
»	PACINI Franco.
»	FORNARO Vincenzo.

Fioretto.

Ten. colonnello	ANSELMI Renato.
» »	SIRIGATTI Fernando.
Maggiore med.	BERTINETTI Marcello.
»	MACRI' Ubaldo.
»	CIPELLI Renato.
Capitano	PEZZANA Alfredo.
»	SEVERINI Renato.
»	TANUCCI Fernando.
Tenente	FORNARO Vincenzo.
»	PACINI Franco.

Sciabola.

Ten. colonnello		ANSELMI Renato.
»	»	GOTTI Carlo.
Maggiore	med.	BERTINETTI Marcello.
»	S. M.	MORICCA Oreste.
»		CORVINO Cesare.
»		MACRI' Ubaldo.
Capitano		CUCCIA Vincenzo.
»		PEZZANA Alfredo.
»		SORMANO Aldo.
»		TANUCCI Fernando.
»		SEVERINI Renato.
Tenente		DE MARTINO Umberto.
»		FORNARO Vincenzo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 201. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare nel concorso ippico di Cagliari - 5-6-7 maggio 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 13 aprile 1933 - Anno XI.

Premio città di Cagliari. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » - ediz. 1932-X.

5 maggio. — *Prova di fondo.*

Marcia su strada ordinaria di circa km. 25 da effettuarsi alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova al galoppo di circa m. 2500, con 10 ostacoli dell'altezza massima di m. 1, da compiersi alla cadenza di m. 450 al 1', da effettuarsi mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la prova di marcia.

6 maggio. — *Prova di resistenza al galoppo.*

Percorso al galoppo di Km. 15 circa con ostacoli naturali non superiori a m. 1,10, da compiersi in campagna alla cadenza di m. 350 al 1'.

7 maggio. — *Prova di addestramento.*

Percorso al galoppo di m. 1000 circa, con ostacoli fissi e semifissi, dell'altezza massima di m. 1,20, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 *giornale militare* 1932.

Premi: L. 8000 di cui L. 3000 concesse dal ministero della guerra. L. 1000 (500-300-200) ai cavalli sardi e L. 700 (400-200-100) ai cavalli italiani, non sardi, di età non superiore ai 13 anni, tutti classificati fra i primi 10.

(2000-1500-1000-800-500-300-200).

Tassa di iscrizione L. 70.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 202. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Casale Monferrato – 19-20-21 maggio 1933 – Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 13 aprile 1933 – Anno XI.

Premio esercito. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria »; edizione 1932-X.

19 maggio. — *Prova di fondo.*

Marcia di circa 30 km. su strada ordinaria, alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova al galoppo con ostacoli, m. 2000 circa, da compiersi alla cadenza di m. 450 al 1'. Tale prova sarà effet-

tuata da ogni concorrente mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia.

20 maggio. — *Prova di resistenza al galoppo.*

Percorso al galoppo di km. 10 circa, con ostacoli naturali dell'altezza massima di m. 1,10 da compiersi in campagna alla cadenza di m.350 al 1'.

21 maggio. — *Prova di addestramento.*

Percorso di precisione di m. 1000 circa, con 14 ostacoli di altezza non inferiore a m. 1, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 *giornale militare* 1932.

Premi: L. 4500 di cui L. 3000 concesse dal ministero della guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 203. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nelle riunioni di Persano – 4 maggio-15 ottobre 1933 – Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 13 aprile 1933 – Anno XI.

Premio ministero della guerra. — Corsa in campagna-militare. L. 4000 (2400-1000-600), oltre L. 240 all'allevatore del vincitore, per cavalli di carica o di proprietà, (di servizio per gli ufficiali di complemento in servizio) classificati di 1/2 sangue, di anni 6 ed oltre, nati in Italia, appartenenti agli ufficiali dei reggimenti dei corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari, Palermo.

Peso: kg. 70.

Per ogni corsa in campagna vinta nell'annata kg. 2 di sovraccarico.

I cavalli che non hanno mai vinto kg. 2 di discarico.

Distanza m. 3800 circa.

Tassa d'iscrizione L. 40 - Ritiro d'iscrizione L. 15.

Chiusura delle iscrizioni: giovedì 27 aprile 1933-XI, ore 24, presso la direzione del deposito allevamento quadrupedi di Persano.

Premio Sele. — Corsa in campagna-militare. Per cavalli di carica o di proprietà (di servizio per gli ufficiali di complemento in servizio, classificati di 1/2 sangue, di anni 6 ed oltre, nati in Italia, appartenenti ad ufficiali dei reggimenti dei corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari e Palermo e montati dagli ufficiali proprietari o che li hanno in consegna.

Peso: kg. 70.

Distanza m. 3800 circa.

Oggetti ricordo ai cavalieri del 1°, 2° e 3° arrivato.

Chiusura delle iscrizioni: lunedì 2 ottobre 1933, ore 24, presso la direzione del deposito allevamento quadrupedi di Persano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 204. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nella riunione di Torino – 25-29 maggio 1933 – Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 13 aprile 1933 – Anno XI.

Premio ministero della guerra - (Siepi - militare - corsa con sovraccarico).

L. 4000 (2800 - 800 - 400) date dal ministero della guerra, per cavalli di quattro anni ed oltre nati in Italia o naturalizzati a sensi del regolamento, qualificati da caccia ed iscritti di servizio.

Distanza metri 2800 circa.

Pubblicazione dei pesi: venerdì 19 maggio, ore 8.

Chiusura delle iscrizioni; martedì 16 maggio, ore 12.

Premio Pinerolo - (Siepi - militare) L. 3000 (2000 - 550 - 350 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di quattro anni od oltre nati in Italia o naturalizzati a sensi del regolamento,

qualificati da caccia, appartenenti ad ufficiali del R. esercito ed inscritti di servizio, che non abbiano vinto una corsa ad ostacoli qualsiasi nell'annata.

Entrata L. 50; ritiro d'iscrizione L. 25.

Pesi: anni 4 kg. 69; anni 5 kg. 72; anni 6 ed oltre kg. 73 1/2. I cavalli iscritti a vendere per L. 7000 beneficieranno di kg. 2 di discarico, per L. 3000 kg. 4.

Distanza metri 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni venerdì 23 giugno, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 205. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Conferimento della qualifica di primo capitano.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 aprile 1933 - Anno XI.

Agli effetti del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339 (circ. 210 *giornale militare* 1915) sarà conferita la qualifica di primo capitano a tutti i capitani delle varie armi, corpi e servizi, compresi i CC. RR., delle categorie di complemento, riserva e ruolo speciale con anzianità fino a tutto il 31 marzo 1921.

Gli enti interessati trasmetteranno le relative proposte secondo le norme stabilite col dispaccio n. 5675 del 21 luglio 1932-X diretto ai comandi di corpo d'armata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 206. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Appendice all'istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni - Edizione 1933.** — (Direzione generale di sanità militare). — 13 aprile 1933 - Anno XI

È stata pubblicata l'« Appendice all'istruzione sul servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni ».

Essa sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco San. I della circolare n. 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II - Servizio sanitario militare, a pag. 145, con i seguenti dati: numero categorico 2553, ediz. 1933, prezzo L. 4.

Sul prezzo di vendita è accordato lo sconto del 35 % secondo le modalità stabilite dalla circolare n. 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 207. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », ed. 1932-X.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 13 aprile 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la « 1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria, ed. 1932-X ».

Detta pubblicazione, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari, verrà distribuita agli enti interessati a seconda dell'elenco SMa. 3, di cui la circolare n. 126 *giornale militare* 1931. Essa sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. », parte II, cavalleria, pagina 65, numero categorico 2568, edizione 1933, prezzo L. 0,30.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 208. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissioni giudicatrici per i concorsi alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) e nel corpo veterinario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 aprile 1933 - Anno XI.

Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici).

La commissione giudicatrice del concorso alla nomina a tenente medico in S. P. E., di cui alla circolare n. 112 del *giornale militare* c. a., è così composta:

Magg. gen. med. MASSAROTTI cav. Giuseppe, *presidente;*
Col. med. VOLPE cav. Mazzini, *membro;*

Col. med.	SANTAMARIA cav. Alberto, *membro;*
Ten. col. med.	MONACO cav. Arturo, *membro;*
Ten. col. med.	MASSERANO cav. Giulio, *membro;*
Magg. med.	ANGELINI cav. Antonio, *membro;*
Magg. med.	GRIFI cav. Filippo, *membro;*
1° cap. med.	MAZZARONI cav. Giacomo, *segretario.*

Corpo veterinario.

La commissione giudicatrice del concorso alla nomina a tenente veterinario in S. P. E., di cui alla circolare n. 113 del *giornale militare* c. a., è così composta:

Col. veterinario	PERRUCCI cav. Pietro, *presidente;*
Ten. col. veterinario	MELCHIORRI cav. Ilario, *membro;*
Magg. veterinario	MALVICINI cav. Annibale, *membro;*
I° cap. veterinario	DELL'ORBO cav. Secondo, *segretario*

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

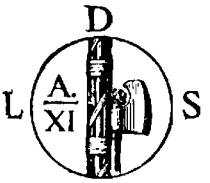
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(5108450) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª 1933 - ANNO XI 19 APRILE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 209 - **17 aprile 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1913 . . . . . *Pag.* 755

PARTE SECONDA

Circolare N. 209. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1913.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 aprile 1933 - Anno XI.

Apertura di leva.

1. In tutto il Regno e nelle colonie italiane deve essere eseguita la leva dei giovani nati nel 1913. La sessione di questa leva sarà aperta il giorno 1º maggio 1933 e chiusa il 30 novembre 1933.

In conseguenza col 30 aprile 1933 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1912 ai termini dell'art. 52 del testo

unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, numero 1332.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno le amministrazioni comunali a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 1° maggio corrente anno i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1913 che risultino deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Con la circolare 13 dicembre 1932-XI, n. 4003, si sono autorizzati gli uffici di leva a cancellare dalle liste di leva di terra gli inscritti marittimi della classe 1913 per i quali fossero pervenute dalle regie capitanerie di porto richieste di cancellazione.

4. I consigli di leva provvederanno altresì alla cancellazione dalle liste di leva di quegli inscritti i quali abbiano contratto arruolamento volontario nella R. marina prima del giorno fissato per il loro esame personale ed arruolamento nella leva di terra.

Quelli invece che contraggano arruolamento volontario nella R. marina dopo essersi presentati al consiglio di leva di terra ed essere stati arruolati nel R. esercito non dovranno essere cancellati ma dovranno essere mantenuti nelle liste di leva di terra e per loro si farà luogo soltanto ai trasferimenti dai ruoli del R. esercito a quelli della R. marina.

5. I comandi dei distretti provvederanno colla massima sollecitudine ad informare gli uffici di leva degli arruolamenti volontari di inscritti marittimi nel R. esercito, nella R. aeronautica, nella R. guardia di finanza o nei Regi corpi di truppe coloniali, e gli uffici di leva a loro volta provvederanno senza indugio a reinscrivere detti marittimi nelle liste di leva di terra dopo avere accertato che costoro non siano stati già arruolati dai consigli di leva di mare e a darne comunicazione alle capitanerie di porto competenti.

Qualora risultino già arruolati nella leva di mare i co-

mandi di distretto, d'intesa col comando superiore del C. R. E. M., provvederà nei confronti di costoro al semplice trasferimento di ruolo.

Per effetto dell'art. 7, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva di mare 28 luglio 1932, numero 250, dovranno essere reinscritti nelle liste di leva di terra anche i marittimi che si trovano incorporati in reparti della M. V. S. N. dislocati nelle colonie libiche.

Per la reinscrizione dei predetti marittimi nelle liste di leva di terra sarà adottata la seguente formula:

« Reinscritto sulle liste della leva di terra essendo stato cancellato da quelle della leva di mare perchè . . . . . (arruolato volontario, ecc.). . . . . nel . . . . . (indicare il corpo).

6. Devono essere reinscritti sulle liste di leva di terra i giovani che vengano segnalati dalle Regie capitanerie di porto, sia come esuberanti al fabbisogno della R. marina sia come aventi titolo a ferma minore.

Tale reinscrizione deve avere luogo anche se la segnalazione avvenga dopo la chiusura della sessione.

Tanto nell'un caso che nell'altro i giovani reinscritti sulle liste della leva di terra devono essere sottoposti a visita, e, qualora sia già avvenuta la chiamata alle armi delle reclute della stessa ferma, devono, se idonei, essere avviati subito alle armi.

Gli uffici di leva dovranno alla fine della leva indicare al ministero il numero di dette reinscrizioni.

7. Pel disposto dell'art. 7, lettera *d*), del nuovo testo unico delle disposizioni sulla leva di mare art. 24 della circolare di chiamata della leva marittima sui nati nel 1913, devono essere ripristinati sulle liste di leva di terra e cancellati da quelle della leva marittima gli inscritti i quali all'epoca della chiamata alla leva della loro classe risultino domiciliati e residenti nelle colonie italiane e nelle isole italiane dell'Egeo.

8. Il *nulla osta* per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani entrati nel 18° anno di età deve essere rilasciato dai commissari di leva, giusta quanto è stabilito con

la circolare 4008 del 1° agosto 1929-VII (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, divisione leva).

Inscritti arruolatisi volontari.

9. Poichè devesi evitare che inscritti di leva arruolatisi volontari siano dagli organi di leva dichiarati renitenti, tutti i comandi di corpo e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè i comandi della R. aeronautica, della Regia guardia di finanza, della milizia nazionale forestale, portuaria, stradale e del corpo degli agenti di P. S., devono osservare le tassative prescrizioni dei nn. 97 e 99 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, giusta le quali quindici giorni prima che comincino in ciascuna provincia le operazioni dell'esame personale ed arruolamento, devono trasmettere alla rispettive amministrazioni comunali l'elenco mod. n. 8 dei giovani militari che si trovino inscritti ai rispettivi corpi e scuole, e che per ragione di età concorrano alla leva chiamata.

Ai detti elenchi devono essere unite, per ciascuno dei giovani che vi si trovano compresi, le copie dei fogli matricolari, se trattasi di militari di truppa, e dello stato di servizio, se trattasi di ufficiali.

Ad ogni buon fine, *gli enti predetti dovranno mandare una copia di tali elenchi ai competenti uffici provinciali di leva che dovranno conservarla in archivio.*

10. I comandi della M. V. S. N. dovranno anche essi attenersi a quanto è detto nel numero precedente per quei militari che appartengono alle legioni libiche, visto che, a senso dell'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento, il servizio da essi prestato in tali legioni è considerato come servizio militare.

11. Gli uffici di leva, in base alle variazioni contenute nelle copie dei fogli matricolari e degli stati di servizio relativi agli arruolati volontari, promuoveranno la seguente decisione:

« Già in servizio come volontario nel . . . . . (reggimento, corpo o scuola del R. esercito, ovvero della R. guardia di finanza, ecc.), al n. .... di matricola (elenco mod. 8 in data . . . . .)».

Per detti giovani non dovrà farsi un nuovo foglio matricolare, bensì sulla copia del foglio stesso ricevuta dal corpo o scuola, dovrà inserirsi, a mano, la variazione:

« Ha concorso alla leva con la classe . . . . . addì . . . . . (data della decisione del consiglio di leva) ».

Questa copia del foglio matricolare, così completata, deve essere trasmessa al competente distretto militare, il quale, dopo avere preso nota della variazione sui ruoli matricolari, invierà la copia medesima al corpo cui appartiene il militare.

Per gli arruolati volontari nelle legioni libiche si adotterà la decisione contenuta nella formula seguente:

« Arruolato senza visita con decorrenza dal . . . . . (indicare la data di arruolamento nelle legioni suddette) perchè a quella data arruolatosi nelle legioni libiche della M.V.S.N. ».

Prima però che sia presa questa decisione, gli uffici di leva dovranno assumere informazioni telegrafiche presso i rispettivi comandi di milizia per conoscere se perduri la appartenenza alle legioni libiche, condizione questa indispensabile per pronunciare l'arruolamento senza visita.

12. I comandi dei distretti, appena pubblicata la presente circolare, dovranno verificare quale decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva per i volontari nati nel 1912, e dell'eseguita verifica daranno comunicazione al ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

13. Disposizioni analoghe a quelle di cui al numero precedente dovranno essere prese anche per quegli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

14. Se prima del giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento qualche inscritto della classe 1913 contragga arruolamento volontario presso un corpo militare il cui ser-

vizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel R. Esercito, i comandi presso cui l'arruolamento si verifica dovranno trasmettere d'urgenza ai rispettivi uffici di leva copia del foglio matricolare dell'arruolato.

Gli uffici di leva dovranno a loro riguardo provvedere analogamente a quanto è detto nel n. 10.

15. Il ministero autorizza i consigli di leva ad annullare la dichiarazione di renitenza per tutti coloro che a senso dei precedenti numeri 9, 10, 11 e 13 vengano a risultare essere stati arruolati quali volontari prima della dichiarazione di renitenza.

16. Gli iscritti che al momento dell'esame presonale ed arruolamento risultano essere allievi di uno qualsiasi dei corsi della R. accademia aeronautica, saranno considerati come arruolati senza visita. Peraltro gli uffici di leva, prima di prendere la decisione di arruolamento senza visita, dovranno telegraficamente accertarsi se gli inscritti di cui si tratta frequentino tuttora la R. accademia predetta.

Liste di leva.

17. Sulle liste di leva della classe 1913 devono essere aggiunti con numero progressivo i rivedibili e tutti gli altri rimandati per qualsiasi legale motivo alla detta leva; essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli iscritti del rispettivo comune.

18. Gli inscritti aggiunti devono essere contraddistinti sulla scheda personale oltre che col numero d'ordine della lista di leva della classe di nascita anche con quello avuto in leve successive, quali aggiunti in dette liste.

19. Giusta l'art. 59 del T. U. delle leggi sul reclutamento, la verificazione delle liste deve effettuarsi all'inizio delle operazioni di ciascun comune.

20. Dopo compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune e dopo effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni

a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra, provvederà a senso del n. 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

Costituzione del consiglio di leva e delle commissioni mobili. Scelta del personale.

21. A senso dell'art. 24 del testo unico delle leggi sul reclutamento, 8 settembre 1932-X, n. 1332, i consigli di leva debbono essere costituiti del presidente, di un commissario di leva e di un ufficiale delegato dal ministro della guerra.

Fermo restando il disposto del successivo n. 22 i comandi di corpo d'armata o comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi di corpi delle truppe coloniali per la seduta di apertura della leva destineranno provvisoriamente un ufficiale delegato, che potrà poi essere, per l'ulteriore svolgimento delle operazioni della leva, confermato o sostituito.

22. Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva, come è detto al successivo n. 31, procedono alla composizione delle commissioni mobili costituite in base al disposto dell'art. 31 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Gli uffici di leva aventi più di un commissario di leva dovranno far subito conoscere al ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva) a quali commissioni mobili saranno stati destinati i singoli commissari. Al ministero stesso deve essere partecipata ogni eventuale variazione in proposito.

23. I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei corpi delle truppe coloniali dopo ricevuto dai singoli uffici di leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione un esemplare del-

l'ordine della leva, come è detto al successivo n. 35 destineranno, per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali medici in conformità delle disposizioni emanate dalla direzione generale di sanità militare, gli ufficiali delegati e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandi predetti nello stesso tempo in cui trasmetteranno al ministero gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione complementare, dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

24. La scelta degli ufficiali delegati dovrà, possibilmente, essere fatta fra ufficiali superiori che abbiano appartenuto od abbiano prestato servizio nei distretti militari, e posseggano così una esperienza personale del servizio di leva in genere e specialmente della materia delle assegnazioni delle reclute ai corpi.

Tenuto conto del forte lavoro presso i distretti militari, deve essere, nei limiti del possibile, evitato che la scelta dell'ufficiale delegato cada su ufficiali addetti ai distretti medesimi.

Ai consigli di leva ed alle commissioni mobili nella cui giurisdizione si trovano distretti e mandamenti di reclutamento per gli alpini, l'ufficiale delegato dovrà essere tratto dai reparti di truppa da montagna (1).

I comandi dei corpi d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei corpi di truppe coloniali cureranno che tale scelta sia fatta con attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

Gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano, salvo casi assolutamente ecce-

(1) Gli ufficiali delegati per i mandamenti di reclutamento alpino per le commissioni mobili del corpo d'armata di Bari dovranno essere designati dal comando del corpo d'armata di Udine.

zionali di cui dovrà darsi di volta in volta comunicazione telegrafica al ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

Per tale ragione si dovrà evitare che la scelta cada sopra ufficiali per i quali siano in corso pratiche di trasferimento o che debbano comunque partecipare nell'anno ad esperimenti per l'avanzamento od a corsi applicativi.

25. Fatta eccezione per le sedute dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, l'ufficiale delegato dal ministro per la guerra dovrà provvedere anche alla compilazione del foglio conforme al nuovo allegato *C* di cui al n. 171 della presente circolare.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato, oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del consiglio, ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nell'adempimento delle sue mansioni.

26. Per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà essere destinato un ufficiale medico.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, dovranno essere destinati due ufficiali medici.

27. Nel procedere alla nomina degli ufficiali delegati i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei corpi di truppe coloniali cureranno che i detti ufficiali siano fatti presentare ai comandi dei distretti militari o all'ufficio matricola del rispettivo comando di truppe coloniali nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati almeno cinque giorni prima che abbiano inizio le sedute affinchè possano prendere sufficiente ed esatta cognizione di tutte le operazioni contenute nella presente circolare relativamente ai compiti a loro affidati e per ricevere dai predetti comandi opportune istruzioni per il regolare adempimento ai loro compiti.

28. A senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute dei consigli di leva

e delle commissioni mobili deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali.

I comandi di corpo d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna e i comandi dei RR. corpi di truppe coloniali dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

29. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, specialmente in dipendenza dell'attuale sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute e della precisione che si richiede nella compilazione dei detti documenti col nuovo sistema a ricalco.

È quindi necessario, perchè commissari di leva ed ufficiali delegati possano bene adempiere alle loro mansioni, che siano destinati per scritturali elementi idonei allo scopo e cioè che siano pratici di lavori di scritturazione e che posseggano una ortografia sicura e chiara.

Detti scritturali non devono in alcun modo essere sostituiti durante il corso delle operazioni di leva. Qualunque sostituzione, specialmente in corso di operazioni di commissioni mobili, potrebbe portare grave intralcio al regolare funzionamento delle commissioni stesse.

In considerazione della grande frequenza con la quale si seguono le sedute straordinarie dei consigli di leva dopo la chiusura della sessione e dei lavori cui devono attendere in tale periodo gli uffici di leva, gli scritturali adibiti ai lavori presso il consiglio di leva non dovranno, di massima, essere richiamati presso il distretto o corpi se non dopo la chiamata alle armi a meno che si tratti di provincie nelle quali, per l'esiguo numero degli inscritti, le sedute straordinarie siano limitate. In tal caso gli scritturali dovranno essere fatti rientrare al distretto o corpi un mese dopo la chiusura della sessione, salvo ad essere nuovamente concessi, di volta in volta, per le sedute straordinarie che venissero in seguito tenute.

30. I militari scritturali devono essere fatti presentare agli uffici di leva cinque giorni prima che comincino le operazioni, perchè siano preventivamente istruiti nei lavori che

devono assolvere e prendano conoscenza del funzionamento degli apparecchi per la compilazione dei fogli matricolari col nuovo sistema a ricalco Mecucci.

Operazioni preliminari e pubblicazione del manifesto.

31. Il giorno 1° maggio 1933, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1913. A tal uopo essi saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia o di colonia a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti (1).

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 63 e seguenti della presente circolare, tenendo ben presente a tal uopo quanto è disposto nel n. 34;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio, l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

---

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che concorrono alla leva marittima.

Nella predetta seduta di apertura non devesi procedere ad esame personale di inscritti o comunque prendere decisioni di sorta al riguardo dei medesimi.

Non è quindi necessario l'intervento del perito sanitario nè quello dell'ufficiale dell'arma dei CC. RR.

32. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

33. — Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riferrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

34. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e delle commissioni mobili per l'esame e l'arruolamento dei giovani inscritti della classe 1913 si svolgeranno *fra il* 15 *maggio e il* 31 *ottobre* 1933.

Nelle provincie di Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cremona, Enna, Gorizia, Padova, Pesaro, Venezia, Verona, Vicenza, le sedute verranno sospese dal 1° luglio compreso per essere riprese il 1° agosto.

Nelle provincie di Perugia e Vercelli verranno sospese il 1° luglio compreso per essere riprese il 16 agosto.

Nelle provincie di Aosta, Ancona, Belluno, Bolzano, Avellino, Brindisi, Campobasso, Fiume, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, Livorno, Macerata, Massa, Matera, Novara, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Trento, Viterbo, Nuoro, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pola, Ravenna, Ragusa, Rieti, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Spezia, le sedute verranno sospese dal 1° luglio compreso per essere riprese il 1° settembre.

In tutte le altre provincie, e cioè in quelle di Agrigento, Alessandria, Aquila, Arezzo, Ascoli, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Frosinone, Lecce, Lucca, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, non si verificherà nessuna sospensione.

In tutte le provincie le sedute ordinarie dovranno svolgersi senza interruzione tranne che nei periodi suaccennati e tranne che nei giorni festivi.

L'ordine delle sedute, tenuto presente quanto sopra è detto, sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col rispettivo comando di corpo d'armata o col comando militare della Sicilia o della Sardegna in relazione alla disponibilità degli ufficiali medici ed al numero degli inscritti nonchè al giro che devono compiere le commissioni mobili, in modo che le sedute ordinarie abbiano termine in tutte le provincie non oltre la data 31 ottobre 1933.

L'ordine delle sedute ordinarie nelle colonie verrà stabilito dai singoli consigli di leva d'accordo con i comandi dei RR. corpi delle truppe coloniali tra il 15 maggio e il 31 ottobre 1933.

35. Gli scritturali assegnati agli organi di leva delle provincie nelle quali si interrompono le sedute il 30 giugno, possono essere trattenuti dagli uffici di leva nel numero ritenuto indispensabile, per non oltre il 15 luglio, per il quale termine gli scritturali stessi devono rientrare al corpo.

36. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavoro, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

37. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato *A*) porterà la data del 1° maggio 1933. Esso dovrà dovunque essere stampato esclusivamente in lingua italiana. I commis-

sari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del giorno 8 maggio 1933 e ne trasmetteranno subito due esemplari a questo ministero, uno al comando del corpo d'armata (o comando militare della Sicilia o della Sardegna o comando del corpo di truppe coloniali) ed uno a tutti gli uffici di leva del Regno, i quali dovranno conservarlo in archivio. Altro esemplare del manifesto dovrà essere trasmesso all'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

38. È fatto divieto ai commissari di leva di diramare ai comuni della provincia circolari contenenti istruzioni sulla documentazione di domande per l'ammissione a ferma minore, o su altri argomenti concernenti il servizio della leva senza prima ricevere il benestare da parte degli ispettori di mobilitazione, i quali, alla loro volta, se lo riterranno del caso, potranno comunicare le circolari stesse al ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispettori) per la preventiva approvazione.

Esame personale ed arruolamento.

Norme generali.

39. L'accertamento della idoneità al servizio militare deve essere fatto in base agli articoli 61, 75 e 79 del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332 ed agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.

40. La misurazione degli inscritti di leva ha assunto ancora maggiore importanza dopo che, in virtù dell'art. 136 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli arruolati di più bassa statura fino a quella di m. 1,54 compresa, possono essere dispensati dal compiere la ferma.

Mentre si ricorda che anche dell'esatta rispondenza dei dati riferibili alla misura sono responsabili i periti medici, sebbene essa sia materialmente compiuta da militi dell'arma dei carabinieri reali, si richiamano i predetti medici ad

esercitare uno speciale controllo sull'esattezza della misura ogni qual volta questa non sia superiore a m. 1,54.

Per evitare errori nella trascrizione dei dati relativi alla statura e alla misura del torace, tali dati dovranno essere trascritti sulla scheda di pugno dello stesso perito medico.

41. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari devono essere sempre indicati la misura del torace e i contrassegni relativi al « viso » ed alle « sopracciglia ».

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra, nell'ultima pagina delle schede personali, dopo la prova grafica, e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto. Nel caso di visita per delegazione dei detti inscritti, tali indicazioni devono essere apposte sul mod. 29 (già modello 31 del catal.) dal consiglio di leva o dalla commissione delegati.

42. *All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare, mediante opportune interrogazioni agli inscritti, se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuno di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso contrario alle necessarie rettifiche.*

43. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rivedibili dovranno essere muniti per riconoscimento personale della « carta di identità », di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 o di altro documento equipollente. A tale effetto gli uffici di leva dovranno subito invitare le amministrazioni comunali a provvedere a quanto occorre.

Qualora eccezionalmente un inscritto aggiunto sulle liste quale rivedibile fosse mancante del prescritto documento di riconoscimento, dovrà apporre all'atto della visita, a meno che sia analfabeta, la firma su di un foglio da accludere poi alla scheda personale.

Tale firma dovrà essergli fatta fare prima di consegnargli la scheda.

Se la firma esistente sulla carta di identità od apposta all'atto della visita risulterà differente da quella già apposta in occasione delle precedenti visite, il presidente del con-

siglio o della commissione mobile dovrà seduta stante disporre, per mezzo dell'ufficiale dei RR. carabinieri presente alla seduta stessa, gli opportuni accertamenti per stabilire se siasi verificata sostituzione di persona.

44. Giusta quanto è prescritto dal n. 125 della Raccolta delle disposizioni in vigore, gli uffici di leva debbono a mezzo del podestà competente fare intimare il precetto a presentarsi a visita agli inscritti che furono rimandati per legale motivo, non appena siano venute a cessare le cause che determinarono il rimando stesso.

Assegnazione a servizio sedentario.

45. L'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente va pronunciata solo per gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401, limitano la idoneità al servizio militare.

In conseguenza, tutti gli inscritti di leva i quali, trascorso il periodo biennale della rivedibilità, risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco *B* sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

46. Giusta le « avvertenze » dell'elenco *B* succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione; perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente, astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il

consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di ..... in data ..... Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per ..... (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

47. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

Nei casi in cui inscritti alleghino infermità od imperfezioni che possano dar luogo a riforma, gli ufficiali medici debbono su di queste portare il loro attento esame anche se essi abbiano riscontrato sugli inscritti stessi cause di rivedibilità per altro motivo.

Visite in osservazione e visite collegiali di inscritti e di persone di famiglia.

48. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o dell'elenco delle infermità approvato con Regio decreto del 26 settembre 1930, n. 1401, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quelle località ove, per effetto della attuale circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva.

49. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione

all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo di armata.

Per la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale di Bologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti affetti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella del Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

Quelli delle provincie di Spezia e di Massa potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia anzichè a quello di Firenze.

Quelli della provincia di Matera potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Taranto anzichè a quello di Napoli.

50. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle delle persone che chiedono di essere riconosciute inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedale militare) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altre divisioni militari o anche da differente corpo d'armata.

51. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto numero 1401 del 26 settembre 1930, dà facoltà al medico perito di proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli inscritti anche se tale provvedimento non sia previsto dagli stessi elenchi, nei casi di diagnosi dubbia o particolarmente difficile.

52. La visita in osservazione, già subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un inscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di rinviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsene la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto dall'elenco delle infermità.

Potrà invece farsene a meno quando il consiglio ne pronunci ancora la rivedibilità.

53. A tergo del biglietto d'invio in osservazione l'ufficiale delegato dovrà trascrivere i connotati dell'inscritto quali sono stati apposti sulla scheda, e farà apporre dall'inscritto stesso la propria firma, tranne che sia analfabeta.

Inoltre se il visitando è munito di carta d'identità od altro documento equipollente, l'ufficiale delegato dovrà indicare anche tale circostanza a tergo del biglietto, affinchè l'ospedale militare possa tenerne conto agli effetti dell'accertamento dell'identità personale.

Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale farà apporre la firma dell'inscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione da inviarsi all'ufficio di leva, indicando anche gli estremi della tessera di riconoscimento, nel caso che l'interessato sia munito di tale documento.

Si richiamano tutte le autorità alla più stretta osservanza di tali disposizioni ed all'obbligo del controllo delle firme per assicurarsi che non siasi verificata sostituzione di persona.

54. Le direzioni degli ospedali militari od infermerie presidiarie devono mandare i risultati delle visite in osservazione tutti indistintamente ai rispettivi consigli di leva aventi sede nei capoluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione è stata ordinata da una commissione mobile anzichè da un consiglio di leva.

Per gli inscritti arruolati in seguito ad osservazione, i rispettivi verbali devono essere alligati al foglio matricolare e seguire questo nelle successive trasmissioni al distretto e al corpo.

55. L'invio in osservazione è uno degli elementi stabiliti dal regolamento sul reclutamento per effettuare l'esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Coloro perciò che, inviati in osservazione ad un ospedale od infermeria presidiaria, non vi si presentano, o che, presentatisi, abbandonano anzi tempo l'ospedale, sono di fatto mancanti all'esame definitivo ed arruolamento e di conseguenza, a senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento e dei nn. 122 e 436 della Raccolta di disposizioni in vigore, devono essere dichiarati renitenti.

56. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio

di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere inclusa nel rispettivo mod. 106 (già mod. 59) o nella scheda personale secondo che si tratti di inscritto arruolato, anche con destinazione ai servizi sedentari, ovvero dichiarato temporaneamente inabile o riformato.

Militari idonei ad incondizionato servizio aventi requisiti fisici poco spiccati.

57. Gli ufficiali medici presso i consigli di leva o commissioni mobili di leva e i direttori di ospedali, in sede di osservazione, in tutti i casi in cui, pur riconoscendo l'idoneità incondizionata al servizio militare, rilevino leggere imperfezioni o reliquati di infermità che non raggiungano gli estremi non solfanto per la riforma (Elenco *A*) ma nemmeno per l'assegnazione a servizio sedentario (Elenco *B*) dovranno prenderne nota sulla scheda personale dell'inscritto o sul verbale di osservazione, con le modalità che all'uopo sono prescritte dalla circolare 453 riservata dell'8 giugno 1932.

I consigli di leva e le commissioni mobili, in base al giudizio dell'autorità sanitaria, alla decisione di arruolamento per gli arruolati di cui trattasi, faranno seguire l'annotazione « lieve ..... », giusta quanto è prèscritto dalla circolare 453 riservata dell'8 giugno 1932.

Visite per delegazione.

58. La concessione della visita per delegazione dovrà essere subordinata all'obbligo che il visitando produca al consiglio o commissione delegati, la carta di identità di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848, od altro documento equipollente.

Gli uffici di leva dovranno preavvertire di tale obbligo coloro che chiedono la visita per delegazione.

Potrà farsi eccezione a tale obbligo nel caso di cui ai seguenti nn. 60-61; i consigli di leva e le commissioni dovranno però in altro modo idoneo assicurarsi dell'identità personale del visitando.

58. Gli uffici di leva delegati dovranno apporre, in ogni caso, nella seconda parte del modello 29 (già mod. 31) l'indicazione che il visitando ha prodotto detto documento citandone il numero e la data.

60. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva (pag. 369 della Raccolta) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arrestati, presso consigli di leva o commissioni diverse da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva, e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del ministero.

61. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza residenza fissa, la visita sarà consentita presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione relativa all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiareranno essere inscritti od in mancanza all'ufficio della provincia di nascita.

Nati nell'anno 1911.

62. Ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle leve successive, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Pertanto gl'inscritti nati nell'anno 1911 e aggiunti sulle liste come rivedibili, dovranno essere visitati in via definitiva dai consigli di leva, o dalle commissioni mobili nelle sedute che queste terranno presso i mandamenti cui i detti capilisti appartengono, a meno che si riscontrino in essi lievi deficienze nel rapporto tra altezza e perimetro toracico, debolezza di costituzione non grave o infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo.

In tal caso, i predetti aggiunti dovranno essere precettati a presentarsi al consiglio di leva ad una delle sedute ordinarie o suppletive o straordinarie che esso terrà non oltre il 31 dicembre 1933.

I renitenti ed omessi poi nati nel 1911, che risulteranno affetti da una delle infermità od imperfezioni sovraspecificate, non potranno essere mandati rivedibili alla leva successiva e dovranno senz'altro essere riformati.

Commissioni mobili di leva.

63. Come è detto nel 31 della presente circolare, nella seduta del 1° maggio 1933 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di leva.

Dovendo le visite di tutti gli inscritti di leva della provincia avere termine entro il 31 ottobre 1933 i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari di leva.

L'assegnazione di ogni singolo commissario dovrà essere fatta per tutto l'intero giro di ogni commissione; di essa dovrà darsi preventiva comunicazione al ministero.

Nessun mutamento potrà verificarsi se non per riconosciuta causa di forza maggiore, di cui dovrà darsi subito notizia al ministero.

Dette commissioni, qualora ciò sia assolutamente richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di esse e in relazione al numero degli ufficiali medici messi a disposizione potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Tanto per gli uffici che hanno un solo commissario, quanto per quelli che ne hanno un maggior numero, il giro delle commissioni mobili dovrà essere preordinato in modo che ogni due settimane almeno *uno dei commissari sia in sede trattenendovisi non meno di un giorno.*

64. Le sedute dovranno per ciascun mandamento svolgersi ininterrottamente nei giorni feriali.

Terminata la seduta, e nel giorno stesso, dovranno essere compiute sotto la personale cura e responsabilità del commissario di leva e dell'ufficiale delegato, per la parte rispettivamente di propria competenza, tutte le ulteriori operazioni di scritturazione e di matricola relative alle decisioni pronunciate nella giornata. Solamente nei mandamenti formati di comuni molto popolosi, la commissione, ove sia necessario, potrà fermarsi un giorno di più oltre a quelli fissati per le sedute.

65. Quando le sedute della commissione mobile si svolgono in località dalle quali sia possibile rientrare in giornata nella città sede del consiglio di leva, la commissione stessa deciderà se debba rietrare in sede o rimanere sul posto.

Nel caso che decida di rientrare in sede, uno dei suoi membri (commissario di leva o ufficiale delegato) dovrà rimanere sul posto sia per la custodia dei documenti di leva esistenti presso la commissione mobile, sia per vigilare i militari scritturali addetti alla commissione stessa.

In tal caso ai membri che rientrano in sede sarà corrisposta l'indennità di soggiorno ridotta ai due terzi, giusta quanto è detto nel n. 167 della presente circolare, più il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno ai sensi della circolare a stampa n. 97 del 12 marzo 1928 (ispettorato generale amministrativo — divisione assegni e indennità eventuali).

Agli effetti della liquidazione delle competenze, la commissione mobile di volta in volta deve informare della decisione di rientro in sede il distretto militare, indicando quale dei suoi membri è rimasto sul posto.

Della decisione dovrà essere fatta menzione nei verbali delle sedute.

66. Le commissioni mobili di leva devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni a senso dell'art. 30 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento. In tal

caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

67. Laddove parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto il comune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

68. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 37 della presente circolare.

69. Il giro delle commissioni mobili di cui al n. 63 dovrà anche essere prestabilito in modo che nei mandamenti agricoli le operazini delle visite si effettuino per quanto possibile nei periodi in cui meno fervono i lavori agricoli onde recare minor disagio alle popolazioni.

70. L'ordine delle visite delle commissioni mobili, dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabiliti dal consiglio di leva e pubblicati nel manifesto di cui al n. 37 della presente circolare.

71. Quando la distanza fra i capoluoghi di due mandamenti sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capoluoghi per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

72. Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile, ma appartenente alla stessa provincia, quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

73. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa si presenterà al pretore presidente per prendere i necessari accordi.

74. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile, ne informerà telegraficamnte il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice-pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio il commissario di leva, il quale disimpegnerà pure le funzioni di relatore.

Il presidente provvisorio però avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero.

75. Le commissioni mobili di leva devono essere accompagnate da un soldato e da uno scritturale da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare. Essi dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato e dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva cinque giorni prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Per i comuni la cui popolazione in parte parli lingua non italiana le commissioni potranno, se indispensabile, farsi assegnare un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto

dai comandi di corpo d'armata fra i militari dipendenti. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

76. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento, o, quando non ve ne siano, dai presidi viciniori. Per le località di lingua non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

77. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

78. La maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddove tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro.

All'inizio delle sedute la commissione mobile insieme coll'ufficiale medico e quello dei carabinieri avranno cura di accertare che la misura metrica per la misura della statura sia stata di recente verificata, e che, ad ogni modo, essa non presenti alterazione o rotture. Di ciò dovrà essere redatto apposito processo verbale da allegarsi agli atti.

79. Il commissario di leva deve portare seco le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della commissione

mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai capi delle amministrazioni comunali, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

80. **I singoli uffici di leva rivolgeranno speciale invito ai comuni della provincia di fare pervenire agli uffici stessi, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'enteresse degli inscritti per l'eventuale assegnazione a ferma minore.**

81. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provncia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da tre lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

Si richiama in proposito quanto è detto nei precedenti numeri 58, 59, 60, 61.

82. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

83. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

84. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di leva, questa dovrà procedere alla visita.

La relativa decisione dovrà essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

Della decisione di ratifica dovrà essere presa nota sulla scheda e sulla lista di leva previa aggiunzione, su quest'ultima, delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

85. Le commissioni mobili di leva dovranno essere sempre accompagnate dal commissario di leva e da un ufficiale medico del Regio esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

86. La commissione mobile di leva agisce in rappresentanza del consiglio di leva; perciò le sue decisioni salvo quanto è stabilito dal precedente n. 84 sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del consiglio. Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del consiglio di leva. Quando si tratti di diritti a ferma minore gli inscritti di leva od il rappresentante del comune possono chiedere che la decisione sia rimessa al consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al ministero della guerra a senso dell'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Tranne il caso di espressa richiesta di rinvio al consiglio, le commissioni devono pronunciarsi direttamente sul maggior numero possibile di domande di assegnazione a ferma minore.

Per decidere su domande di assegnazione a ferma minore basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di persone di famiglia, le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai consigli di leva.

Effettuata la visita, agli inscritti od al rappresentante del comune non spetta più la facoltà di chiedere il rinvio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita avrà avuto risultato negativo, gli interessati potranno chiedere solamente che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale presso un ospedale militare.

Alle decisioni delal commissione mobile sulla scheda e sulle liste deve premettersi l'indicazione del capoluogo di mandamento e la data in cui sono state pronunciate.

87. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato membro della commissione il foglio di congedo illimitato provvisorio.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

88. Per i renitenti arruolati che, a senso del n. 142, devono essere subito avviati alle armi dovra redigersi subito il foglio matricolare modello 106 (già mod. 59).

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sara cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di leva, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al ministero.

89. Per ogni seduta della commissione mobile di leva deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le opera-

zioni svoltesi durante la seduta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

90. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute, le norme che nella Raccolta delle disposizioni in vigore e nella presente circolare si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

91. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorità comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano. Negli uffici dove esistono più commissari detta relazione dovrà essere inviata a mezzo del commissario capo e di essa dovrà essere inviata copia al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa - ufficio ispettori) per mezzo dell'ispettorato di mobilitazione della divisione militare territoriale, nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di leva.

Verifiche presso i comuni relative al servizio della leva.

92. In occasione delle visite delle commissioni mobili nei vari mandamenti, l'ufficiale delegato nei giorni in cui la commissione si trova nel capoluogo del mandamento dovrà verificare se il comune è provvisto dell'« Istruzione per l'avviamento dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi » (ediz. 1927) e se attende regolarmente alle prescrizioni contenute nella stessa istruzione.

Per tutti i comuni ove non si reca la commissione mobile, l'ufficiale delegato dovrà conferire, prima o dopo la seduta, con i rappresentanti dei comuni informandosi se adempiono a quanto sopra e darà alle autorità medesime chiarimenti e suggerimenti atti ad eliminare le manchevolezze riscontrate.

93. I commissari di leva da parte loro dovranno verificare se i comuni attendono puntualmente e regolarmente ai loro incombenti in materia di leva e accertaranno:

a) se hanno compilato le liste di leva delle due classi successive a quella della quale sono in corso le operazioni per l'esame personale ed arruolamento;

b) se situazioni di famiglia sono conformi al modello prescritto e tenute legate a registro a madre-figlia con numero progressivo;

c) se il « precetto personale » da essi usato sia aggiornato in relazione alle nuove disposizioni sul reclutamento (allegato *I* alla presente circolare).

Del risultato delle verifiche gli ufficiali delegati daranno conoscenza mediante apposito rapporto all'ispettore di mobilitazione della divisione militare territoriale.

I commissari di leva noteranno le manchevolezze riscontrate nella relazione di cui al n. 91 della presente circolare diretta ai prefetti della rispettiva provincia.

Ferme minori.

94. Agli iscritti della classe 1913 e agli aggiunti sulle liste della classe stessa quali rivedibili o rimandati per legale motivo, vanno applicate le disposizioni contenute nel nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332.

Gli inscritti nati nel 1911, aggiunti nelle liste di leva della classe 1913, i quali dimostrino di essersi trovati al tempo della leva sulla classe di nascita, nella condizione di cui all'allora vigente art. 5, n. 15 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, dovranno essere assegnati, se muniti del requisito della istruzione preliminare a ferma minore di 2° grado, od, in caso contrario, a quella di 1° grado.

L'assegnazione alle dette ferme minori dovrà essere fatta secondo le disposizioni contenute nelle « *Norme per la prima applicazione della legge* 8 *gennaio* 1931-XI, *n.* 3, *recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento* » e nelle circolari 3 agosto 1931, 11 gennaio e 25 marzo 1932, n. 4004.

95. L'esistenza dei titoli a ferma minore contemplati dal predetto testo unico, deve essere comprovata mediante la produzione dei documenti indicati nelle tabelle *A, B* e *C* allegate alle « Norme » citate (circ. 260 del *giornale militare* 1931).

Il titolo di cui all'art. 86, n. 8, nuovamente istituito, deve essere comprovato mediante la produzione dei documenti previsti dalla tabella *B*, nn. III o IV.

L'inabilità a lavoro proficuo della madre dell'inscritto deve essere accertata mediante normale visita sanitaria presso il consiglio di leva o la commissione mobile ma, come è ovvio, deve essere fatta con i dovuti riguardi in luogo appartato e, salvo casi speciali, alla presenza del solo perito sanitario.

Per i titoli di cui agli articoli 86, nn. 18 e 20 e 87 n. 6 non è più necessario che venga prodotta la dichiarazione del podestà attestante che le sorelle *minorenni* dell'inscritto non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia.

96. Il presidente del consiglio di leva o della commissione mobile deve rivolgere ad ogni inscritto riconosciuto idoneo le domande opportune per accertare se egli si trovi in alcuna delle condizioni che danno diritto a ferma minore.

In caso affermativo lo inviterà a produrre al più presto, ove già non lo abbia fatto, i necessari documenti, per evitare di incorrere nella decadenza dall'esercizio del diritto. Inoltre in tal caso deve essere fatta sulla scheda e sulla lista di leva (nonchè sul foglio allegato *C*) la seguente annotazione: « Ha dichiarato di aver titolo a ferma minore di .... grado ».

97. **I titoli a ferma minore, giusta il § 13 delle norme di cui al n. 94, debbono essere esposti e comprovati sotto pena di decadenza, dinanzi alla commissione mobile, oppure al consiglio di leva non oltre la chiusura della sessione della leva, 30 novembre 1933.**

Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione o posteriormente potranno utilmente essere fatti valere dinanzi al consiglio di leva non oltre il 90° giorno da quello nel quale si sono verificati.

I titoli che gli omessi e i renitenti possono utilmente invocare ai termini dei §§ 7 e seguenti delle norme devono essere

fatti valere sotto pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'arruolamento o fino alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I giovani i quali siano stati cancellati dalle liste di leva di mare possono utilmente invocare i titoli a ferma minore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro reinscrizione sulle liste di leva di terra o fino alla chiusura della sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I consigli di leva dovranno sempre decidere in merito alle domande tardive di assegnazione a ferma minore. Essi potranno accogliere tali domande quando gli interessati comprovino in modo non dubbio che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque ad essi non imputabili.

Gli ufficii di leva non dovranno restituire agli interessati o alle autorità comunali le domande che loro pervenissero documentate incompletamente o irregolarmente ma dovranno restituire solamente i documenti irregolari, fornendo le indicazioni necessarie per la rettifica o il completamento dei documenti stessi.

98. **Gli uffici di leva richiameranno l'attenzione dei capi delle amministrazioni comunali sulla necessità di porre ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse di inscritti per l'assegnazione a ferma minore siano redatti con la maggiore precisione e sollecitudine.**

99. I consigli di leva e le commissioni mobili, nell'esame delle domande di assegnazione a ferma minore, debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

Si tenga presente il § 36 delle « Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931-IX, n. 3, in conformità del quale i diritti a ferma minore devono comprovarsi a seconda dei casi con certificati di stato civile mod. 87, 88 e 89 e colle attestazioni indicate nelle tabelle che fanno seguito alle « Norme », non essendo più consentita, in luogo del certificato, la semplice annotazione sulla situazione di famiglia.

Nel caso che la commissione mobile non abbia potuto prendere alcuna decisione sulla domanda di ferma minore

per incompleta o irregolare documentazione, l'autorità comunale dovrà essere avvertita che i documenti mancanti o rettificati dovranno essere inviati, non alla commissione mobile, ma alla sede dell'ufficio di leva.

100. Nei casi in cui la ferma minore sia invocata nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertare, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse, la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò per evitare di concedere diminuzione di ferma a militari che abbiano contratto e siano tuttora vincolati ad obblighi speciali di ferma o di accordare detti benefici per titoli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui i militari stessi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

101. La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sfornito dovrà essere assegnato a ferma di durata immediatamente superiore a meno che da certificato del competente comando di legione della M.V.S.N. risulti essersi trovato in una delle seguenti condizioni:

a) inabile a compiere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre i 10 km. dal comune o frazione ove si svolsero i corsi premilitari;

c) residenti all'estero.

Sul merito delle attestazioni rilasciate dai comandanti di legioni della M.V.S.N. per giustificare la mancata frequenza dei corsi premilitari, come pure sul diniego delle attestazioni stesse, i consigli di leva e le commissioni mobili debbono astenersi dal fare qualsiasi indagine, spettando al ministero della guerra ed al comando generale della M.V.S.N. di esercitare eventuali controlli e di esaminare i ricorsi che in proposito fossero prodotti.

102. Riguardo all'obbligo dell'istruzione premilitare si fa presente che secondo i criteri di massima stabiliti da questo ministero, i giovani i quali ottengono di prendere imbarco su navi nazionali, per ragione della loro professione di marittimi, sono da considerarsi esenti dall'obbligo della detta istruzione, finchè esercitano la professione di naviganti, alla stregua dei giovani che dimorano oltre dieci chilometri dal luogo ove si svolgono i corsi (art. 101 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito).

103. Le formule che i consigli di leva e le commissioni mobili dovranno adottare nei riguardi dei militari che invocano l'assegnazione a ferma minore sono, a seconda dei casi, le seguenti:

a) « Assegnato alla ferma minore di ..... grado (mesi .....) per il titolo di cui all'articolo ..... n. ..... del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932-X, n. 1332 »;

b) « Assegnato alla ferma minore di ..... grado (mesi .....) perchè pur avendo titolo alla ferma minore di ..... grado (mesi .....) per il titolo di cui all'art. ..... n. ... del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932-X, n. 1332 manca, senza giustificato motivo, del requisito della istruzione premilitare »;

oppure:

c) « Assegnato alla ferma ordinaria perchè pur avendo titolo alla ferma minore di 1° grado per il titolo di cui all'art. 88 del testo unico 8 settembre 1932-X, n. 1332 manca, senza giustificato motivo, del requisito della istruzione premilitare »;

d) « Assegnato alla ferma minore di ..... grado (mesi ....) per il titolo di cui all'art. ...., n. ...., del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932-X, n. 1332, per aver conseguito il requisito dell'istruzione premilitare (oppure: per aver giustificato la mancanza del requisito della istruzione premilitare ».

Non appena pervenga ai consigli di leva comunicazione della conseguita idoneità premilitare da parte di inscritti nel cui riguardo sia stata pronunziata la decisione di cui

alle formule b) *e* c), *i consigli stessi dovranno riunirsi di urgenza e addivenire alla decisione di cui alla formula* d).

104. Qualora il ministero della guerra entro il primo semestre della chiamata alle armi di una classe o parte di essa, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento, determini il passaggio dei militari dalla ferma alla quale sono stati assegnati ad un'altra di durata immediatamente superiore o inferiore, sulla lista e sulla scheda personale relativa a ciascun iscritto, al quale il provvedimento si riferisce, dovrà essere presa nota della determinazione ministeriale di cui sopra mediante la seguente formula: « Trasferito alla ferma ..... (ordinaria, di 1°, di 2° o di 3° grado, a seconda dei casi) in applicazione dell'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932-X, n. 1332 (decreto ministeriale del .... circolare n. .... del G. M. ...).

A tale scopo non appena emanata la disposizione relativa i commissari di leva dovranno provvedere allo spoglio delle liste di leva per apporre sulle liste di leva e sulle schede personali la variazione suddetta nei riguardi degli inscritti, che, già assegnati a ferma minore, debbano essere trasferiti ad altra ferma di durata superiore o inferiore.

I commissari stessi quindi provvederanno a trasmettere al distretto od al corpo, a seconda che il militare si trovi o non alle armi, la relativa partecipazione a mezzo dei modelli 15-*ter* e 15-*quater*.

Per i militari che prestano servizio nella R. aeronautica, i modelli 15 *quater* saranno dagli uffici di leva trasmessi ai centri di reclutamento e mobilitazione nella cui giurisdizione sono dislocati i reparti nei quali prestano servizio i militari interessati, analogamente a quanto è prescritto al n. 151.

105. Per la visita di persone che si allegano inabili a lavoro proficuo e per l'invio in osservazione delle persone medesime si osserveranno le disposizioni contenute nei §§ 69 e seguenti delle norme per l'applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

Peraltro, qualora le persone che si allegano inabili siano state giudicate idonee a lavoro proficuo in sede di osservazione ospedaliera, il nuovo giudizio dovrà essere *in ogni*

caso pronunziato da un collegio medico presieduto dal direttore di sanità militare del corpo di armata.

Denuncia dei titoli di studio.

106. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva.

Della fatta denuncia dovrà essere presa nota in margine nel frontespizio della scheda personale.

107. Il consiglio di leva o la commissione, venendo a conoscenza che un iscritto in possesso del titolo di studio, da cui derivi l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, dovrà deferirlo immediatamente all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del citato decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

---

(1) In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923 e del decreto ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare n. 150 *giornale militare* del 1927) i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;
f) diploma di abilitazione magistrale;
g) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

108. Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi del servizio militare, che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

Mezzi di viaggio per gli iscritti e persone che eventualmente li accompagnano.

109. Giusta l'art. 58 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento, l'indennità di viaggio tanto per l'andata come per il ritorno e quella di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile di leva o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia.*

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i 20 chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal capo dell'amministrazione comunale essere trasmessi, insieme col rendiconto delle somme pagate, al comando del distretto militare che potrà fare osservazioni anche in merito alla legittimità dell'impedimento e riferirne, ove del caso, al ministero.

---

h) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

i) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

l) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del decreto 29 giugno 1924;

m) licenza di un Regio istituto nautico;

n) titoli di studio superiori ai precendenti.

110. Agli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

111. Per la concessione dei mezzi di viaggio devono osservarsi le disposizioni contenute nella circolare 508 del *giornale militare* 1920, tenendo però presente quanto è detto nel n. 109 di questa circolare.

Devono considerarsi indigenti soltanto coloro che, per assoluta povertà loro e delle loro famiglie, non possono in alcun modo far fronte alle spese del viaggio e soggiorno fino alla sede della commissione mobile o del consiglio di leva. Non è quindi sufficiente a presumere l'indigenza la circostanza di essere nullatenente o di appartenere in genere alla classe degli operai, di contadini e simili, che traggono i loro mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.

Al riguardo i comandi dei distretti militari devono accertare, giusta quanto è detto nel n. 11 della circolare 508, nel miglior modo possibile che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di soggiorno siano veramente indigenti nel senso sopra detto. A tal uopo i comandanti locali dei carabinieri reali, che fanno parte delle commissioni comunali qualora ritengano che da parte delle commissioni stesse non siano state scrupolosamente osservate le norme di cui sopra è cenno, sono tenuti a riferirne opportunamente al comandante del distretto militare, cui spetta procedere al controllo dei rendiconti compilati dagli uffici comunali ed apportarvi quelle modificazioni che esso riterrà del caso.

Sarà anche opportuno che fin d'ora i comandi dei distretti militari prendano in tal senso opportuni accordi coi comandanti dell'arma interessati, ed invitino inoltre gli uffici comunali ad attenersi rigorosamente ai criteri di cui sopra per quanto riguarda le anticipazioni delle indennità agli inscritti indigenti.

112. Tutta la contabilità delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva, deve essere svolta dai distretti militari aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I distretti stessi, non oltre il 28 febbraio 1934, dovranno inviare al ministero della guerra (ispettorato generale amministrativo) un rendiconto delle somme corrisposte per tale titolo.

113. Il pagamento dell'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, devono essere fatti dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile, con le norme di cui al n. 255 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato, quello di ritorno invece a cura dell'ospedale.

Per il ritorno, l'indennità di sogiorno ed il rimborso delle spese di trasporto devono essere corrisposti fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta sino al comune di residenza.

Nell'effettuare il pagamento delle indennità di viaggio dovranno tenersi presenti le seguenti norme:

a) se si tratta di percorsi eseguiti in via ordinaria, la giornata, agli effetti della indennità di soggiorno, deve computarsi in ragione delle tappe (di 25 chilometri ciascuna), analogamente a quanto dispone il § 10 delle norme complementari al regolamento per le indennità eventuali;

b) per i viaggi compiuti per via ordinaria, senza avvalersi di mezzi pubblici di trasporto, non può effettuarsi il rimborso delle spese di viaggio;

c) se trattasi invece di viaggi compiuti coi mezzi di trasporti destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio (ferrovie, tranvie, automezzi), l'indennità di soggiorno deve computarsi secondo l'art. 3, § 2 della circolare 460 del *giornale militare* del 1925, modificato col R. decreto n. 1492 del 13 agosto 1926.

In questo caso spetta all'iscritto il rimborso delle spese di viaggio per essersi servito dei detti mezzi di trasporto per recarsi alla sede dell'ospedale e per ritornare.

Per comprovare le indennità pagate agli inscritti inviati in osservazione è sufficiente che allo specchio nominativo delle indennità medesime (mod. 699, già mod. 42 R. A.) sia allegato solamente il certificato di viaggio rilasciato dall'ufficiale delegato all'inscritto.

Tutti indistinamente i certificati di viaggio, anche quelli relativi ad iscritti inviati in osservazone dalle commissioni mobili, dovranno essere inviati dall'ospedale stesso al consiglio di leva.

114. Per i viaggi delle persone in accompagnamento di iscritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per il loro trasporto sia a carico dello Stato.

Altrettanto dicasi per le persone che devono inviarsi a loro spese a visita presso un ospedale militare a senso dell'art. 91 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Disposizioni per le colonie.

115. Gli uffici di leva delle colonie, prima di pubblicare il manifesto, cureranno di apportarvi le opportune modifiche nel senso che alle locuzioni: « provincia », « mandamento », « comune », « distretto militare », siano sostituite, secondo i casi, le altre: « colonia », « commissariato regionale », o « regione », « comando di zona », « ufficio matricola presso il comando delle truppe coloniali».

Detto manifesto porterà quindi l'intestazione:

« GOVERNO DELLA . . . . . ».

« CONSIGLIO DI LEVA DELLA . . . . . ».

Gli uffici di leva suddetti inoltre dovranno curare che alle parole generiche « inscritto » o « inscritti di leva » siano sostituite le parole « inscritto » o « inscritti di leva cittadini dello Stato ».

I consigli di leva delle colonie potranno costituire ciascuno una commissione mobile ove concorrano le condizioni di cui al n. 4 del R. decreto dell'11 maggio 1931, n. 348.

116. Per la esecuzione delle visite e la procedura in genere della leva, anche per quel che concerne le assegnazioni alle ferme minori, si applicheranno norme analoghe a quelle di cui alla presente circolare.

117. Le situazioni della leva compilate sui modelli conformi agli allegati D. e D-*bis*, di cui alla presente circolare, dovranno essere inviate ai ministeri della guerra e delle colonie alle date indicate dal n. 179 della circolare stessa.

Inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo.

118. Il servizio della leva per i nazionali residenti nelle isole italiane dell'Egeo, è affidato al governatore di Rodi. Questi provvederà all'esame personale degli inscritti che si trovano alla sede del governo con gli ufficiali medici che sono a disposizione del medesimo. Per gli inscritti invece dimoranti in altre località, il governatore provvederà alle visite stesse a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici.

I relativi verbali di visita (da compilarsi su modulo conforme all'allegato *F* tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati a mezzo del governatore agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste gli inscritti trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio, la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti a ferma minore.

I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno

dagli uffici di leva notificate agli inscritti per mezzo del governatore, il quale, dopo averne preso nota in appositi registri, le comunicherà agli inscritti pel tramite dei comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazione di riforma, ecc.).

L'ufficio di leva dovrà notificare al governatore le decisioni di cui sopra.

Inscritti residenti all'estero.

119. Per gl'inscritti residenti all'estero sono applicabili le disposizioni del vigente testo unico delle leggi sul reclutamente e le disposizioni contenute nelle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero », approvate in data 16 maggio 1929.

120. Giusta il § 17 delle norme anzidette, pei residenti all'estero *la leva sulla classe* 1913, *indipendentemente dai termini stabiliti per la leva nel Regno, si è aperta il* 1° *gennaio corrente anno e si chiuderà il* 31 *dicembre* 1933, salvo la speciale seduta da tenersi il 31 gennaio 1934 in conformità del § 37 della dette « Norme ».

121. Per i provvedimenti che i consigli di leva dovranno adottare al riguardo degli inscritti di leva residenti all'estero, si applicheranno le disposizioni del Capo IV delle « Norme » di cui al precedente n. 119 avendo particolare cura di accertare se l'inscritto si trovi ancora all'estero al momento in cui viene presa in esame la sua posizione.

Ove risulti che l'inscritto abbia già fatto ritorno nel Regno dovrà procedersi, giusta il § 37 delle « Norme » succitate, alla sua immediata precettazione per l'esame personale e dovrà essergli ritirato il passaporto, sempre, beninteso, se rilasciato da autorità italiane (1).

(1) I passaporti che vengono ritirati agli inscritti di leva all'atto della costituzione al consiglio od anche anteriormente, dopo l'apertura della leva sulla loro classe, devono subito essere trasmessi alla Regia questura che ebbe a rilasciarli con l'indicazione delle ragioni che han dato luogo al ritiro o ai motivi che si oppongono all'ulteriore validità dei passaporti medesimi.

Ove si tratti di rimpatriati soltanto temporaneamente, si terranno presenti, per la regolarizzazione della loro posizione, le disposizioni del § 42 delle « Norme » in parola.

122. I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa dal presentarsi alle armi degli inscritti residenti all'estero per i quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o consolare la dichiarazione di arruolamento e prenderanno anche la decisione di loro competenza circa gli eventuali titoli a ferma minore da essi invocati.

I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno pure alla riforma di quelli che prima di espatriare abbiano fatto constatare la loro insanabile inalibilità e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

Per quanto riguarda, poi, le decisioni di riforma che siano state prese all'estero sul conto di inscritti nati nell'anno 1911 dovrà aversi presente quanto è stato detto al precedente n. 61.

I consigli di leva si asterranno, perciò, dal confermare quelle di dette decisioni di riforma che siano state adottate per infermità od imperfezione da presumersi suscettibili di modificazioni entro l'anno, segnalando i casi a questo Ministero in conformità del § 39 delle citate « Norme ».

123. Per gli inscritti residenti all'esteso invece, per i quali non possa ancora essere presa alcuna decisione nel senso suaccennato, i consigli di leva e le commissioni mobili pronuncieranno il rimando alla seduta speciale da tenersi il 31 gennaio 1934, beninteso, dopo aver accertato che non siano rientrati nel Regno. In tale seduta i consigli di leva *provvederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa* dal presentarsi alle armi degli inscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di lavoratori e per i quali esista la notificazione parte *B* del mod. 8 di concessione di passaporto, giusta il n. 1 del § 40 delle « Norme » succitate.

Procederanno invece alla dichiarazione di renitenza di coloro che non abbiano in nessun modo regolarizzata la loro posizione all'estero entro il termine del 31 dicembre 1933, a meno che si presentino personalmente.

124. Per i renitenti delle leve precedenti (esclusi beninteso gli inadempienti del tempo della mobilitazione) i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presenti le disposizioni contenute nella sezione 3ª del capo 6° delle « Norme » più volte citate.

125. I residenti all'estero potranno invocare i titoli a ferma minore senza limiti di tempo finchè rimangono all'estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni dalla data del rimpatrio o fino alla chiusura della sessione della leva, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

Norme procedurali.

126. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva.
Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di ufficio. Durante il giro delle commissioni mobili i commissari di leva addetti alle commissioni stesse sono autorizzati a corrispondere direttamente col ministero e colle varie autorità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.
Ciascun ufficio di leva dovrà avere un unico archivio ed un unico protocollo, qualunque sia il numero dei commissari di leva ad esso assegnati.

127. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

128. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti.

Gli articoli 26 e 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332, provvedono per l'eventualità di parità dei voti e di mancanza di taluno dei membri dei consigli e delle commissioni mobili.

129. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve partecipare un solo commissario di leva.

In caso di improvvisa malattia del commissario di leva, qualora non sia disponibile sul posto altro commissario della provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e nel frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficiale delegato. Contemporaneamente il presidente dovrà trasmettere al ministero un certificato del perito medico attestante la natura della malattia e la sua probabile durata.

130. Nel caso di improvviso impedimento dell'ufficiale delegato a prendere parte alle sedute, le operazioni di predesignazione e quelle relative al controllo, alla firma delle liste di leva, dei fogli matricolari e dei modelli 15 (mod. 7, già mod. 6 del catalogo) dovranno essere temporaneamente compiute dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al n. 24 della presente circolare, e dall'ufficiale medico per tutti gli altri consigli e commissioni mobili. Contemporaneamente il presidente dovrà darne partecipazione telegrafica al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione leva) ed al comando della divisione militare, il quale ultimo provvederà di urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

131. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di leva lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, per quella parte che deve essere scritta a mano, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta, o dall'ufficiale delegato. Esse però dovranno essere firmate dal presidente.

132. I consigli di leva devono tenere presente:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332;

b) il R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

c) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito (edizione 1922) (1);

d) le « norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero » approvate con D. M. 16 maggio 1929 - Anno VII;

e) le norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3.

133. Gli ufficiali delegati disimpegneranno le loro funzioni giusta le istruzioni contenute nelle: « *Norme relative alla nomina ed alle attribuzioni degli ufficiali delegati presso i consigli di leva e le commissioni mobili di leva* », approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1933-XI, ed a quanto è detto nella presente circolare specialmente ai numeri 171 e seguenti.

134. Come è stato avvertito con la circolare 425 del *giornale militare* 1931 le richieste dei certificati del casellario giudiziale devono essere rivolte ai procuratori del Re, anzichè alle cancellerie dei tribunali.

Per effetto dell'art. 91 del decreto ministeriale 6 ottobre 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235, parte I, del 10 ottobre stesso) le richieste di certificati penali quando si riferiscono a numerose categorie di persone (come avviene precisamente per gli inscritti di leva), possono essere fatte con elenchi nei quali i nomi delle persone devono essere segnati per ordine alfabetico.

In tal caso il certificato penale viene rilasciato soltanto per le persone, a carico delle quali risultino precedenti penali; per le altre invece è sufficiente la dichiarazione del segretario della procura fatta nell'elenco stesso a fianco di ciascun nome, che « nulla » risulta nel casellario giudiziale.

135. Per i cittadini italiani e sudditi coloniali nati nelle colonie italiane la domanda di certificato deve essere diretta

(1) Le disposizioni contenute nella raccolta dovranno opportunamente essere armonizzate in relazione alle innovazioni portate dalle leggi successive.

al rappresentante del P. M. nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona; e cioè, a secondo dei casi, al rappresentante del P. M. in Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio.

Per gli appartenenti per origine od elezione agli altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato, la richiesta del certificato penale va diretta al procuratore del Re presso i Tribunali di Rodi e Coo.

136. Allo scopo di ovviare ritardi nel rilascio dei certificati penali, che, come si è avuto occasione di rilevare, hanno generalmente per causale il fatto che tali certificati vengono richiesti al momento in cui avviene la chiamata alle armi, si richiama l'attenzione degli ufficiali delegati perchè le richieste dei certificati di cui si tratta siano fatte avere alle Procure interessate tempestivamente affinchè possano darvi corso nel termine più breve possibile.

Le richieste in parola dovranno contenere le esatte e complete generalità dell'arruolato, rispondenti a quelle indicate nel relativo foglio matricolare.

137. Nei luoghi, ove gli atti di stato civile erano tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli nn. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamente purchè siano vidimati dalla curia vescovile o dal podestà.

138. A cura dell'ufficio di leva dovrà essere tenuto uno speciale registro degli inscritti inviati in osservazione. In esso dovrà essere indicato il nome e cognome di ciascun inscritto, il rispettivo numero della lista e la data dell'invio in osservazione.

Sul registro stesso, in apposita colonna, a fianco di ogni nome, dovrà essere segnata la data in cui perverrà dall'ospedale o dalla infermeria presidiaria il risultato della visita.

Allo scadere di ogni mese l'ufficio di leva dovrà controllare per quali inscritti ancora non sia pervenuta comunicazione del risultato della visita e sollecitarne la trasmissione.

139. Gli uffici di leva, ogni qualvolta ritengano di chiedere notizie o fare assumere informazioni, dovranno, di massima, e salvo casi eccezionali ed urgenti, rivolgersi sempre agli ufficiali comandanti ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione dei carabinieri reali, che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate e mai direttamente ai comandanti delle stazioni.

140. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta, deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Oltre alle norme sopra indicate si richiama pertanto in modo speciale l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti e i dati relativi alla misura del torace e della statura come è detto al n. 40 della presente circolare da apporsi sulla scheda personale dovranno essere scritti di pugno del perito sanitario e sottofirmati per disteso; questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) l'ufficiale delegato, in conformità di quanto è prescritto dal n. 167 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, dovrà accertare il grado di istruzione degli inscritti dichiarati idonei nella visita di arruolamento sottoponendoli — quando per la loro condizione sociale si possa dubitare se sappiano leggere o scrivere — all'esperimento della prova grafica sotto la sua diretta sorveglianza;

c) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile, e le successive modificazioni, e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 171 coll'elenco di accompagno, ed il modello 15 (mod. 7, già mod. 6 del catalogo) per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. *Ad esso spetta pertanto la responsabilità della esattezza dei docu-*

menti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascun inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta;

d) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al commissario di leva;

e) la mancanza di perfetta rispondenza dei dati trascritti sui fogli matricolari con quelli esistenti sulle schede e sulle liste di leva può dar luogo anche ad indebiti esoneri dal servizio militare. Il ministero quindi ogni qualvolta abbia a riscontrare erronee indicazioni sui fogli matricolari od altre rilevanti manchevolezze, prenderà severissime misure a carico degli ufficiali delegati. A questo riguardo si fa espresso divieto ai commissari di leva di ingerirsi in qualsiasi modo nella compilazione e nella revisione dei fogli matricolari.

I comandanti dei distretti militari poi dovranno richiamare nel modo più esplicito l'attenzione degli ufficiali delegati sulla grande importanza delle operazioni di leva cui sono addetti e sulla delicatezza della compilazione dei documenti matricolari. I comandi di distretto militare alla chiusura della sessione faranno conoscere ai rispettivi comandi da cui dipendono gli ufficiali delegati, il modo col quale i medesimi hanno svolto l'opera loro. Di tali informazioni i comandi suddetti terranno conto nella compilazione delle note caratteristiche dei suddetti ufficiali;

f) nei verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, di tutte le operazioni svoltesi nella seduta.

A complemento ed a parziale modificazione del n. 135 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, i verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva dovranno essere compilati in modo conforme all'allegato F della presente circolare ed i relativi moduli riuniti in registro potranno anche essere stampati. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sulle modificazioni contenute nel predetto allegato, modifi-

cazioni che devono rigorosamente essere applicate, annullando i precedenti moduli o portando ad essi a mano, ove possibile, le necessarie modificazioni. In special modo il ministero esige che vi siano indicate nominativamente tutte le ferme minori distinte per grado, concesse in ciascuna seduta e che non manchi l'indicazione del risultato della visita subita da membri di famiglia agli effetti di accertare l'allegata inabilità al lavoro proficuo. In detti verbali deve essere fatta anche menzione delle visite per delegazione effettuate nella seduta.

Se i relativi spazi non basteranno, si dovrà provvedere mediante appositi fogli intercalari.

Al termine di ogni seduta del consiglio o della commissione mobile dovrà essere subito accuratamente compilato il verbale della seduta stessa ed i membri del consiglio o della commissione e gli ufficiali che vi assistono dovranno apporvi la propria firma.

Per coloro che non avessero preso parte alla seduta, il commissario di leva dovrà apporre con un timbro la parola « assente » nello spazio destinato alla firma;

g) in applicazione del disposto del 3° comma del n. 259 della raccolta, agli iscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari;

h) il n. 441 della raccolta prescrive di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il ministero intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

A questo proposito si ricorda che, in base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del regolamento sul reclutamento del R. esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta), non deve essere più trasmessa al ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Nella copia della lista generale dei renitenti da trasmettersi all'arma dei CC. RR. dovrà essere sempre indicato in margine l'indirizzo quale risulta dalla scheda personale.

141. Gli uffici di leva dopo la chiusura della leva trasmetteranno al ministero un elenco conforme al prospetto alle-

gato *G*, in cui debbono indicare nelle apposite colonne il numero delle renitenze cancellate in via amministrativa, quello dei renitenti denunciati all'autorità giudiziaria durante la leva stessa e quello delle sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate durante il detto periodo dall'autorità medesima a riguardo dei renitenti, che dovranno essere distinti per classi.

142. L'invio immediato alle armi, ai sensi del n. 466 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, del renitente arruolato deve essere effettuato solo quando il consiglio di leva o la commissione mobile decida la denunzia all'autorità giudiziaria pel reato di renitenza, ed anche in questo caso purchè il già renitente non venga assegnato alla ferma minore di terzo grado o non abbia titolo a dispensa o esenzione dalla prestazione del servizio.

143. Qualora un renitente venga tradotto in stato di arresto ad un consiglio di leva che non sia quello al quale appartiene per fatto di leva, sarà dal consiglio stesso subito visitato per delegazione, e, riconosciuto abile, sarà subito avviato alle armi.

L'ufficio di leva che ha visitato il renitente, avvertirà il comando di distretto militare che dovrà tenere in forza il militare, salvo a farne nei modi consueti l'assegnazione ad un corpo non appena avrà ricevuto dall'ufficio di leva competente il foglio matricolare.

144. — Ai renitenti i quali abbiano ottenuto l'assegnazione a ferma minore a senso dei §§ 8, 9 e 10 delle « Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3 » debbono applicarsi le stesse disposizioni contenute nel n. 466 della raccolta di disposizioni in vigore per i renitenti ammessi a ferma ridotta.

145. Giusta le disposizioni in vigore, i renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale dei renitenti od, in mancanza di questa, per ordine scritto del presidente del consiglio di leva.

È quindi opportuno che i signori presidenti dei consigli tengano presente tali disposizioni a riguardo dei renitenti dichiarati tali dopo la pubblicazione della lista generale dei

renitenti, per permetterne l'arresto in qualsiasi tempo da parte della forza pubblica.

146. I signori magistrati, presidenti di consiglio e di commissione mobile, sono pregati di vigilare perchè le norme predette siano rigorosamente osservate e di riferirne al Ministero.

147. È fatto divieto ai commissari di leva di rilasciare al pubblico certificati o dichiarazioni oltre quelli che hanno obbligo di redigere in base alle disposizioni in vigore.

148. Giusta il disposto del n. 165 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, alla chiusura della sessione della leva i comandanti di distretto militare debbono prendere accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati stati iscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, corrisponde con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali, distintamente per gli arruolati con ferma ordinaria e per quelli ammessi a ferma minore.

L'accennato controllo, poi, deve essere rinnovato, a senso della disposizione suddetta, al termine del secondo periodo della leva.

Esso deve effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia dove il controllo dovrà esercitarsi di persona con quelle direttive che crederà di dare il comando del distretto stesso.

Qualora vengano rilevate gravi discordanze tanto i comandi del distretto militare, quanto gli uffici di leva dovranno subito riferirne al ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione leva).

149. I mod. 15, 15-*bis* (mod. 7 e 36 *D* del catalogo) e 29 (già mod. 31) devono essere conservati legati in registro in ordine numerico progressivo di fogli e gli uffici di leva dovranno attenersi nel modo più scrupoloso alle indicazioni contenute nei modelli stessi.

In uno speciale fascicolo regolarmente aggiornato, gli uffici di leva dovranno indicare, giusta quanto è stabilito dal § 23 delle norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3, la data di ricevuta ed il numero di ciascuno dei registri mod. 15, 15-*bis*, avuti in carico.

150. È vietato di compilare i modelli 15, 15-*bis*, prima della seduta in cui dovranno essere prese le decisioni da parteciparsi coi modelli stessi.

151. I detti modelli debbono essere sempre spediti ai comandi interessati in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia indicante le generalità dei militari cui i detti elenchi si riferiscono.

I comandanti cui i detti elenchi sono stati trasmessi riconosciuto che il piego contiene tutti i modelli indicati nell'elenco, apporranno su una copia dell'elenco stesso la propria firma per ricevuta e la restituiranno in piego raccomandato all'ufficio di leva competente.

Dopo avere provveduto alle formalità relative alle decisioni comunicate coi modelli in parola, i detti comandanti restituiranno in piego raccomandato la parte seconda dei modelli suaccennati.

Per i militari che prestano servizio nella R. aeronautica, i modelli 15-*bis* e le comunicazioni di cui al § 26 della circolare 260 del *giornale militare* 1931, saranno, dagli uffici di leva, trasmessi ai centri di reclutamento e mobilitazione nella cui giurisdizione sono dislocati i reparti nei quali prestano servizio i militari interessati.

Per opportuna norma si indicano i centri di zona aerea territoriali:

1) Centro della 1ª zona aerea territoriale con sede a Milano, avente giurisdizione nel Piemonte, nella Lombardia (eccettuata la provincia di Mantova), nella Liguria e nella provincia di Livorno.

2) Centro della 2ª zona aerea territoriale con sede a Parma, avente giurisdizione nelle tre Venezie, nell'Emilia, nelle Marche (eccettuata la provincia di Ascoli Piceno), nelle provincie di Mantova e Zara.

3) Centro della 3ª zona aerea territoriale con sede a Benevento, avente giurisdizione nel restante territorio della penisola e nelle isole di Sicilia e Sardegna.

152. Anche i moduli 25, 106 e 107 (già mod. 28-A, 59, 61, 62 del catalogo) la cui spesa andava prima a carico dell'amministrazione prefettizia, vengono ora forniti dall'amministrazione della guerra.

Ciascun ufficio di leva dovrà pertanto rivolgere le richieste del fabbisogno al distretto militare del capoluogo di provincia, il quale richiederà i documenti stessi al comando degli stabilimenti militare di pena di Gaeta.

153. Insieme con le due copie del manifesto di cui al n. 37 gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva, e un elenco numerico degli inscritti distinti per comune, compresi in esso i capilista.

154. In base a quanto è prescritto al n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli uffici di leva trasmetteranno al ministero della guerra (direzione generale leva sottufficiali e truppa) una relazione sintetica sulle operazioni della leva, a mezzo dell'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione complessiva quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio relative alle commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciali riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Compilazione dei fogli matricolari.

155. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1913 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « *Deve rispondere alla chiamata alle armi della classe* 1913 » a meno che si tratti dei casi, nei quali, in base alle disposizioni contenute nel n. 397 della Raccolta di disposizioni in vigore e nel n. 142 della presente circolare, è prescritto l'immediato invio alle armi.

156. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dai consigli di leva e dalle commissioni mobili deve essere fatto sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre il consiglio o la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile presso la commissione mobile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione, tornata in sede, avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori il predetto ufficiale dovrà apporre sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data . . . . . l'ufficiale . . . . . ». La firma dovrà essere da lui apposta a mano.

La compilazione dei fogli matricolari presso i consigli di leva e commissioni mobili sarà simultanea, mediante il sistema di ricalco, anche per il foglio matricolare di compagnia e per il ruolo matricolare del distretto, come è stato già praticato per la leva sulla classe 1912.

Per la compilazione di detti fogli dovrà anche tenersi presente quanto venne disposto con la circolare 475-R dell'11 luglio 1932-X.

157. Per la trasmissione dei fogli matricolari ai distretti militari, dovranno essere adoperati appositi elenchi a madre e figlie conformi al modello 68 del catalogo.

In tali elenchi dovranno essere indicati distinti gli arruolati con ferma ordinaria da quelli con ferma minore di 1°, 2° e 3° grado.

Il comando del distretto militare, ricevuti gli elenchi di cui sopra, dovrà restituire all'ufficio di leva la parte seconda del modello con la dichiarazione dell'eseguita verifica delle generalità degli arruolati e della ferma a ciascuno di essi attribuita, giusta le risultanze del rispettivo foglio matricolare.

158. La firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili dovrà essere apposta, non in margine, ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile, dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare. In margine poi al foglio stesso dovrà essere apposto il bollo del consiglio di leva o della commissione mobile a seconda dei casi.

159. *Sul foglio matricolare dovrà indicarsi con esattezza il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale da cui la località è servita, quando il comune o la frazione non ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espressamente l'inscritto.*

Si deve inoltre tener presente che le generalità dell'arruolato (cognome e nome) devono essere scritte con caratteri più grandi e più marcati delle altre scritturazioni contenute nel suddetto foglio.

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o professione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *H* alla presente circolare.

Anche tutti questi elementi devono essere indicati con esattezza, essendo essi indispensabili sia per la definitiva assegnazione delle reclute ai corpi, sia per il regolare recapito delle cartoline precetto. A questo riguardo si richiama la più attenta cura degli ufficiali delegati perchè la compilazione dei fogli matricolari anche per quel che riflette l'indicazione di tali dati sia eseguita con la dovuta diligenza, avuto presente quanto è detto nella lettera *c*) del precedente n. 140.

160. Dovranno essere sempre annotati sul foglio matricolare anche i contrassegni relativi al « viso » ed alle « sopracciglia ».

I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi

in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

161. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento, o di riforma.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal consiglio di leva, trasmettendolo poi ai rispettivi comandi di distretto.

Entro il mese di dicembre 1933 i comandi di distretto dovranno trasmettere una relazione completa di tale operazione al ministero della guerra (direzione generale leva sotufficiali e truppa - divisione truppa).

162. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli essa dovrà essere considerata come distretto militare a tali effetti.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Alloggi, competenze, indennità.

163. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di leva non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei comuni dove essi si recano insieme con le commissioni.

Lo spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi militari esclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un

onere di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di cui trattasi. Del resto l'indennità di missione corrisposta ai predetti funzionari è data anche perchè ciascuno di essi possa provvedere alle spese per il pernottamento.

164. Nelle località dove esistono caserme o locali demaniali sufficienti, il comando locale di presidio od in mancanza quello dei CC. RR. provvederà a quanto occorre perchè vi abbiano alloggio durante la permanenza della commissione mobile, i militari di truppa addetti alla commissione stessa.

Quando manchino caserme o locali demaniali adatti o manchi un comando militare dovrà provvedervi l'amministrazione comunale a norma della legge 7 giugno 1923, n. 1310, la quale prevede il caso di militari isolati fuori della loro residenza, per ragioni di servizio.

L'amministrazione comunale poi richiederà al comando del distretto militare il rimborso dei compensi ad essa dovuti, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, nella misura stabilita dall'allegato A al R. decreto 16 gennaio 1927 (pubblicato nel n. 76 della *gazzetta ufficiale* del 1° aprile 1927 e nella circolare 239 del *giornale militare* di detto anno); compensi che sono stati ridotti del 10 % a mente del R. decreto 24 settembre 1931 n. 1407 (*gazzetta ufficiale* n. 272 del 25 novembre 1931 - circolare 618 del *giornale militare* 1931).

165. Ai signori presidenti di tribunale, presidenti dei consigli di leva, spettano le indennità di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, ridotte del 12 % giusta il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18 quando si recano fuori della loro residenza per il cennato incarico.

In tal caso però essi non possono cumulare la diaria di soggiorno coll'indennità e cioè in relazione al principio sancito nell'art. 12 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, (articolo 35 del testo unico 8 settembre 1932) per i presidenti delle commissioni mobili.

166. Ai componenti delle commissioni mobili delle colonie competono soltanto le indennità di missione stabilite dagli ordinamenti coloniali. Al medico civile cui vengono eventual-

mente affidate le funzioni di perito sanitario presso le commissioni mobili predette, è assegnata la diaria di missione prevista per il personale del 7° grado.

167. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di soggiorno superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918), salva l'ulteriore riduzione del 12 % di cui al citato R. decreto-legge.

168. I comandi dei distretti militari, nell'effettuare la revisione delle contabilità relative alla liquidazione delle indennità ai membri dei consigli di leva e delle commissioni mobili, dovranno prendere visione del registro dei verbali delle sedute per poter meglio effettuare il necessario controllo.

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

169. Per effetto dell'art. 16 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1913 non possono più espatriare dopo l'apertura della leva.

Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sul disposto dei §§ 1 e 4 delle « Norme » di cui al precedente n. 120 giusta il quale il limite di concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro o per altre ragioni, fissato dal citato art. 16 del testo unico, con le parole « fino all'apertura della leva della propria classe », va inteso in senso restrittivo, limitatamente cioè « all'apertura della leva della propria classe di nascita ».

In conseguenza il passaporto ai rivedibili ed ai rimandati per legali motivi ad una leva successiva a quella della loro classe di nascita, deve, di massima, essere negato, salvo speciale autorizzazione del ministero, giusta le disposizioni di cui al § 5 delle « Norme » succitate.

Anche la concessione del passaporto agli inscritti arruolati con assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) va

soggetta alle stesse restrizioni previste dal detto § 5 delle « Norme » giusta quanto è stato avvertito con la circolare 14 ottobre 1931, n. 4008, a meno che siano trascorsi sei mesi dalla data della chiamata alle armi della loro classe di arruolamento o del contingente cui appartengono, giusta l'art. 17, 2° comma, del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento.

170. Gli uffici di leva dovranno avvertire di quanto sopra le Regie questure e notificare inoltre che il passaporto non può essere concesso nè rinnovato senza l'autorizzazione di questo ministero, ai giovani nelle condizioni anzidette, i quali siano rimpatriati dall'estero e non abbiano titolo a dispensa.

Predesignazione delle reclute per le varie armi e specialità.

171. A cominciare dalla classe 1913, gli ufficiali delegati od incaricati presso i consigli e le commissioni mobili di leva non formuleranno più alcun giudizio di predesignazione, ma si limiteranno a riempire — con la massima diligenza e scrupolosità — un foglio conforme al nuovo allegato C (1) annesso alla presente circolare, segnandovi tutte le indicazioni da esso allegato richieste e limitandosi ad indicare in modo sintetico con un « *si* » od un « *no* » l'idoneità degli arruolati alle varie armi e specialità in detto allegato specificate.

172. Il mod. *C* dovrà essere compilato anche per gli individui inviati in osservazione all'ospedale. Però, conosciuto l'esito dell'osservazione, l'ufficiale delegato annullerà il mod. *C*, se l'iscritto sarà stato riformato, o dichiarato rivedibile, mentre, se sarà stato riconosciuto abile, si limiterà ad annotare, nel modello stesso, l'esito della osservazione.

173. I mod. *C*, corredati di tutti i documenti esibiti dagli arruolati per comprovare le loro attitudini professionali, sa-

(1) Il mod. *C* del nuovo tipo allegato alla presente circolare sarà subito stampato a cura dei distretti militari.

ranno trasmessi, a cura dell'ufficiale delegato, ai rispettivi distretti, insieme coi fogli matricolari.

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta agli interessati circa le indicazioni apposte, nei loro riguardi, nel mod. C.

174. Le norme di cui ai precedenti numeri 171 a 173 si applicheranno anche nelle colonie.

Poichè però i giovani che saranno dichiarati abili ed arruolati dovranno essere assegnati a reparti delle truppe coloniali della rispettiva colonia, la parte del mod. *C* sarà riempita in rapporto alle sole armi e specialità esistenti nella colonia.

Disposizioni speciali per i distretti.

175. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli iscritti arruolati, provvederanno alla formazione del ruolo matricolare mod. 105 (già 57), mediante la riproduzione a ricalco della copia del foglio matricolare in carta velina (circolare 4 maggio 1932, n. 475, ufficio ispettori).

176. Gli stessi distretti, in base alle notificazioni relative ai requisiti professionali e fisici risultanti dai mod. *C*, ripartiranno gli arruolati fra le varie armi e specialità, secondo le particolari istruzioni che riceveranno — al momento opportuno — dal ministero. Così, in qualsiasi tempo avvenga poi la chiamata alle armi, i comandi dei distretti avranno già predisposto il lavoro per procedere con la massima speditezza all'assegnazione delle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno dal ministero medesimo.

177. Si preavvertono sin d'ora i comandi dei distretti militari che il mod. *C*, insieme con i documenti professionali rimasti presso di essi, dovranno essere conservati per lo meno sino alla chiamata alle armi della classe 1914, avendo cura di raggruparli per comune, non appena detti modelli vengano tolti dai fogli matricolari.

178. Giusta l'art. 14 del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, le attribuzioni devolute ai distretti militari sono affidate in colonia agli uffici matricola presso i comandi dei Regi corpi truppe coloniali.

Pertanto i fogli matricolari mod. 106 (già mod. 59) degli inscritti arruolati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva di ciascuna delle colonie dovranno essere trasmessi all'ufficio matricola presso il comando del R. corpo truppe coloniali della colonia stessa.

Detto « ufficio matricola », coi fogli matricolari che riceverà dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, formerà il ruolo matricolare mod. 105 (già mod. 57) tenendo presenti le norme di cui al capo III del « regolamento per le matricole del R. esercito » (ediz. 1907).

Rendiconti della leva.

179. Il 30 novembre 1933, il 31 dicembre 1933 e il 15 gennaio 1934 dovranno essere compilate le situazioni della leva sui giovani della classe 1913 per le decisioni pronunciate dai consigli di leva e dalle commissioni mobili dalla data di apertura delle operazioni di leva alle date suindicate.

Inoltre gli uffici di leva, dopo trasmessa l'ultima situazione che dovrà essere compilata (15 gennaio 1934) dovranno successivamente e fino all'apertura della leva susseguente trasmettere il 1° di ogni mese al ministero un elenco numerico delle nuove concessioni di ferme minori con l'indicazione della condizione precedente dell'arruolato rispetto agli obblighi di ferma compilato sul modello conforme all'allegato D-*ter*.

In tali elenchi periodici dovranno inoltre essere fatte risultare anche le indicazioni relative ai nuovi arruolamenti con ferma ordinaria e quelle relative alle concessioni di nuove ferme minori.

Le situazioni sui modelli conformi all'allegato *D* e *D-bis* della presente circolare che saranno spediti a cura di questo ministero a tutti gli uffici di leva nel quantitativo dello stretto necessario, dovranno essere compilate in duplice copia: una dovrà essere trasmessa al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa - ufficio computi) e l'altra dovrà essere conservata negli atti di ciascun ufficio di leva.

La situazione allegato *D* (prospetto I) deve riportare tutti i dati relativi alla leva ed, in particolare, per quanto riguarda gli arruolati tutti i dati relativi alla loro assegnazione alle varie ferme; l'allegato *D-bis* (prospetto II) deve

contenere la specifica, secondo i singoli titoli di ferma minore indicati negli articoli 86, 87 e 88 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, del numero di coloro che per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare sono stati assegnati ad una ferma maggiore.

Gli iscritti, nati in anni precedenti al 1911, ai quali siano state applicate per l'ascrizione alle ferme riducibile e minima le disposizioni di legge preesistenti al 17 gennaio 1931, data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1931, n. 3, saranno dimostrati nel prospetto in calce all'allegato D.

I commissari di leva dovranno inoltrare i documenti sopracitati entro il terzo giorno successivo alle date sopraindicate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1913.

Il presidente del consiglio di leva per la provincia di....
In conformità dell'ordine emanato dal ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1913 e tutti gli altri iscritti aggiunti nelle liste di leva della classe 1913 quali rivedibili, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa provincia, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvede solo il Consiglio di leva — comuni del mandamento del capoluogo) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Gli altri invece debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località ») e nei giorni ed ore indicate nella tabella.

La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

La presentazione viene ordinata col presente manifesto e perciò la mancata recezione del precetto personale non esclude gli inscritti dall'obbligo di presentarsi nel giorno e nel luogo stabilito, e non li esime dalle sanzioni penali previste dalla legge per i renitenti.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al Consiglio di leva per essere, se idonei, arruolati ed in

ogni caso denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

Si avverte che la qualità di studente universitario — benchè dia titolo a ritardare, in caso di arruolamento, la presentazione del servizio militare — non esime dall'obbligo che hanno tutti gli inscritti di presentarsi a visita al consiglio o alla commissione mobile durante la leva della rispettiva classe o di quella alla quale siano rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo.

Coloro pertanto che non ottemperano a tale obbligo incorrono nel reato di renitenza e si espongono non solo alle relative sanzioni penali, ma anche alla perdita del beneficio accordato dalla legge di poter ritardare, in caso di arruolamento, la prestazione del servizio militare.

3. I giovani nati nel 1913 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva richiederanno subito al comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che risiedono nel Regno o nelle colonie, ma fuori della provincia o della colonia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 3 all'ufficio di leva della provincia o della colonia in cui risiedono.

5. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta bollata da 3 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

---

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da un anno a due anni: quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati giudicati inabili al servizio militare sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non siano assegnati alla ferma minore di terzo grado ovvero non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 3° comma dell'art. 190, verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 191 testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332).

6. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rivedibili o rimandati per legali motivi e gli iscritti stati ammessi a visita per delegazione dovranno presentarsi alla visita stessa muniti della carta di identità di cui al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 od altro documento equipollente.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che tanto il padre che il giovane sono per origine cittadini dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

8. Agli inscritti di leva indigenti, che ne facciano richiesta, saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

9. Gli inscritti regolarmente residenti all'estero devono regolare la loro posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare, nella cui giurisdizione risiedono, entro il 31 dicembre 1933. Essi possono, se si presumono abili, chiedere, anche mediante semplice lettera sottoscritta, di essere arruolati senza visita; se invece si ritengono inabili devono, a loro spese, sottoporsi a visita. Coloro che risultino abili saranno arruolati con dispensa dal presentarsi alle armi finchè dura la loro residenza all'estero, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Hanno però titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli

nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;

9° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

10° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

11° figlio unico superstite di madre vedova;

12° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

16° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

17° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, minorenni nubili, o se, maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

20° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle conseguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o, se maggiorenni, o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

21° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consaguinee nubili maggiorenni;

22° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

24° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

25° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 22°, 23°, 24° e 25° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

11. Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° figlio unico di padre vivente con figlie minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000.

7° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000;

8° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

9° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

10° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

11° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° militare ammogliato o vedovo con prole;

13° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi del Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali, comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 3° e 4°, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

12. Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consaguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consaguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quello di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

13. La concessione della ferma minore è subordinata al possessosso del requisito della istruzione premilitare. La prova di tale requisito dovrà essere fornita mediante certificato del competente comandante di legione della M.V.S.N. da rilasciarsi agli interessati che ne facciano richiesta al comandante stesso. Chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a compiere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre dieci chilometri dal comune o frazione ove si svolsero i corsi premilitari;

c) residenti all'estero.

14. Ai sensi dell'art. 112, 1° comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento, il Ministro della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi, i militari da una ferma all'altra seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.

15. Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione 30 novembre 1933 altrimenti saranno considerati decaduti dalla facoltà di esercitare tale diritto. Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

I documenti comprovanti i titoli a ferma minore sono rilasciati in carta libera dalle autorità comunali.

16. Presso il consiglio di leva e le commissioni mobili, in occasione della visita e dell'arruolamento, si procederà anche all'accertamente dell'attitudine di ciascun arruolato a prestar servizio nelle varie armi e corpi.

Tutti gli inscritti sono perciò invitati a dichiarare esattamente, all'atto della visita, l'arte, la professione o il mestiere da essi esercitati, accompagnando la dichiarazione con certificati comprovanti l'arte, la professione o il mestiere esercitati vidimati dall'autorità comunale.

Si avverte che tale accertamento, fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi, e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

17. *Gli inscritti, che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* al consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

Gli inscritti suddetti sono avvertiti che i comandi dei distretti militari cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

18. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico superiore di qualsiasi sezione o di un titolo di studio equipollente o superiore) e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto o della data in cui fu conseguito.

Gli inscritti che per negligenza o scientemente omettano di fare la prescritta denuncia all'atto dell'arruolamento, saranno immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del detto R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

---

(1) Art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923 « Chi per negligenza omette di denunciare i detti titoli di studio nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre se od altri all'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, e chiunque abbia, in qualsiasi tempo, concorso ad occultarlo, è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000 senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari e comuni.

I militari, all'atto della chiamata alle armi e durante il servizio alle armi, saranno giudicati dai tribunali militari, fermo il disposto degli articoli 337 e seguenti del codice penale per i R. esercito.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento ».

19. I titoli di studio che fanno obbligo ai giovani di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di composizione rilasciato da un conservatorio musicale;

f) diploma di abilitazione magistrale;

g) diploma di abilitazione rilasciato da un regio istituto commerciale;

h) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la regia scuola industriale di Belluno;

i) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

l) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924;

m) licenza di un regio istituto nautico;

n) titoli di studio superiori ai precedenti.

20. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì 1° maggio 1933 - Anno XI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA..

ALLEGATO *B*.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI LEVA.

Città ove si reca a commissione mobile di leva	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Destinati alle visite: Giorno	Mese	Anno	Ore	*Osservazioni*

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 30 novembre 1933.
Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 gennaio 1934.

ALLEGATO C.

PROVINCIA DI .....

MANDAMENTO DI .....

Dati relativi a requisiti dell'inscritto della classe 1913 (1) ..... del comune di .....

PARTE I.

Statura .....

Perimetro toracico .....

Professione o mestiere (2) .....

Grado d'istruzione (3) .....

.....

Notizie eventuali sulla condotta .....

Ha dichiarato aver titolo a ferma (4).....

Se possiede il requisito dell'istruzione premilitare .....

In caso negativo, se ne frequenta i corsi.....

Bollo d'ufficio

L'ufficiale incaricato

.....

(1) Cognome e nome.

(2) Allegare al presente i certificati professionali e specificare la professione, l'arte, il mestiere, o l'impiego, usando le denominazioni indicate nell'allegato *H* alla circolare contenente l'ordine della leva. I certificati comprovanti un determinato mestiere, arte, professione, impiego od altro requisito tecnico, devono essere vidimati dall'autorità comunale, o dalle altre autorità competenti, a seconda della specie del certificato.

Nel caso che l'interessato non potesse, o non volesse, lasciare al consiglio, o alla commissione di leva, i certificati esibiti, dovranno essere segnati nel presente modulo gli estremi dei certificati medesimi.

Per i ferrovieri, non dovrà essere indicata la qualifica generica di «*ferroviere*» ma la qualifica *specifica* di cui l'iscritto risulta in possesso all'atto dell'arruolamento.

Per gli arruolati che non sanno leggere e scrivere sarà *esplicitamente* dichiarato che sono *analfabeti*.

(3) Evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per chi ne abbia, oppure gli studi che l'arruolato dichiara di aver compiuto, nonchè i corsi tecnici che dichiara aver frequentato.

(4) Minore di .... grado. Nel caso che l'inscritto non abbia fatte dichiarazioni di sorta l'intera linea sarà cancellata con una riga ad inchiostro, per cura dell'ufficiale che compila il foglio.

PARTE II.

IDONEITÀ FISICA.

GRUPPO *A*.

Personale per servizio a piedi.

REQUISITI GENERALI.

Piena attitudine per le marce, per il che occorrono arti inferiori sani e ben conformati ed una muscolatura atta a resistere allo sforzo delle marce con equipaggiamento ed armamento individuale.

REQUISITI SPECIALI.

Fanteria di linea (Statura minima m. 1,58 - massima indeterminata)	.....
Granatieri (Statura minima m. 1,75 - massima indeterminata)	.....
(*Bersaglieri* (Statura minima m. 1,65 - massima indeterminata; petto ampio, particolare robustezza, saper andare in bicicletta)	.....
Alpini (Statura minima m. 1,50 - massima indeterminata; robustezza per la vita in montagna - Vi si inscrivono solamente coloro che appartengono a comuni montani, collinosi o pedemontani delle zone indicate nell'apposita tabella allegata alla circolare 519 del *giornale militare* 1931, o che provino di essere soci del Club Alpino Italiano, presentando anche un certificato di un presidente di sezione dello stesso Club Alpino, vidimato dal Presidente generale, comprovante escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna a scopo di sport o professionale)	.....
Gruppi someggiati di artiglieria da campagna Statura minima m. 1,68 - massima inderminata - Forza muscolare sufficiente per caricare i muli)	.....
Gruppi carrellati di artiglieria da campagna (Statura minima m. 1,50 - massima indeterminata - Forza muscolare sufficiente per eseguire manovre con materiali pesanti)	.....
Artiglieria da montagna (Statura minima m. 1,68 - massima indeterminata - Gli stessi requisiti degli alpini)	.....
Artiglieria pesante e da costa – Pontieri (Statura minima m. 1,65 - per i distretti della Sardegna 1,60, per i barcaiuoli di fiume 1,58) - massima indeterminata. Forza muscolare per eseguire manovre con materiali pesanti)	.....
Genio (esclusi i pontieri) – Gruppo chimico (Requisiti fisici generali necessari per servizio a piedi)	.....

N. B. — 1. **Questa parte II non deve essere compilata né per gli assegnati a ferma minore di 3° grado, né per coloro per i quali risulti quasi certo (a giudizio del consiglio, o della commissione di leva) il diritto a tale ferma, sebbene non abbiano ancora presentati tutti i documenti necessari, né per coloro che, siano in possesso dei titoli di studio dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi-ufficiali. Per essi sarà posta, a mano o con stampiglia, vicino al titolo «Parte II», la indicazione «obbligato a frequentare i corsi allievi-ufficiali».**

2. L'ufficiale delegato deve segnare «*si*», sulla linea punteggiata, a fianco di *tutte* le armi e specialità per le quali l'arruolato è *fisicamente* idoneo e «*no*» a fianco delle altre armi e specialità.

Per gli arruolati che presentassero spiccate attitudini per un'arma, l'ufficiale delegato,

GRUPPO *B*.

Personale per servizi a cavallo.

REQUISITI GENERALI.

Pratica del cavalcare ovvero conformazione atta a cavalcare e cioè corpo leggero e snello, bacino largo, coscie piatte, inforcatura lunga.

REQUISITI SPECIALI.

Cavalleria pesante..... (Statura minima m. 1,65 - massima 1,72)	.....
Cavalleria leggera ..... (Statura minima m. 1,58 - massima 1,68)	.....
Gruppi ippotrainati e batterie a cavallo..... (Statura minima m. 1,58 - massima 1,72)	.....

GRUPPO *C*.

Personale per servizi su automezzi, sanitari e di sussistenza e per l'aeronautica.

REQUISITI.

Artiglieria pesante campale..... (Idoneità fisica generica al servizio militare e forza muscolare per eseguire manovre di materiali pesanti).	.....
Artiglieria leggera e contraerei – Fotoelettricisti – Automobilisti – Carri armati – Sanità – Sussistenza – Aeronautica..... (Idoneità fisica generica al servizio militare).	.....

Annotazioni speciali (1)

L'Ufficiale incaricato

.....

---

accanto alla indicazione « *si* » deve porre il coefficiente « 1 », pur segnando « *si* » anche per le altre armi per le quali l'arruolato risulti idoneo.

Per gli arruolati che non siano idonei per il servizio a piedi, o per quello a cavallo, basta apporre « *no* », rispettivamente a fianco dei titoli « *Personale per servizio a piedi* » o « *Personale per servizio a cavallo* », oppure a fianco di ambedue questi titoli se si tratti di individuo non idoneo nè per il servizio a piedi, nè per quello a cavallo.

3. Il giudizio « *si* » o « *no* » dell'ufficiale delegato deve essere indipendente dalla ferma ordinaria, o minore, di 1° o 2° grado, cui l'arruolato sia assegnato od alla quale dichiari di avere titolo.

(1) Qui si annoterà pure l'esito della osservazione all'ospedale per coloro che vi siano stati sottoposti e siano stati riconosciuti idonei al servizio incondizionato, o limitatamente.

GOVERNO . . . . . .

Esito dell'esame personale di un inscritto residente nelle isole italiane dell'Egeo

Numero e classe	Generalità, luogo di nascita e residenza dell'inscritto	Contrassegni personali Professione Istruzione	Esito della visita medica
Numero d'ordine del registro delle visite degli inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo Classe di provenienza (se trattasi di inscritto nato in anni precedenti)	Cognome e nome .... figlio di..... e della..... nato addì..... nel comune di ..... provincia di..... residente in.....	Statura m..... Torace m..... Capelli { Colore.... Forma.... Naso ..... Mento ..... Occhi..... Colorito ..... Dentatura..... Segni particolari.... Professione.....	Addì ..... 19.... .... L'UFFICIALE MEDICO Il ..... (1)

(1) Governatore o comandante del presidio a seconda che la visita è stata effettuata presso la sede del Governo oppure in località differente.

ALLEGATO *F*.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

(o commissione mobile di leva per il mandamento di . . . . .).

Verbale della seduta tenuta il . . . . . .

In virtù dell'ordine di leva sulla classe 1913 emanato con la circolare . . . *giornale militare* 1933 ed in base all'apposito manifesto emanato dal consiglio di leva di . . . . . in data . . . . . si è riunito oggi in . . . . . il consiglio di leva (o la Commissione mobile, per l'esame e l'arruolamento degli inscritti del comune — o dei comuni) di . . . . . .

Sono presenti i signori:

. . . . . presidente; . . . . . commissario di leva; . . . . . ufficiale delegato dal Ministero della guerra.

Assistono il . . . . . perito sanitario . . . . . ed il . . . . . dei RR. CC. sig. . . . . nonchè il sig. (1) . . . . . .

Funziona da relatore segretario il membro del (consiglio o commissione) commissario di leva sig. . . . . .

Non sono intervenuti i signori . . . . . .

Rappresenta il comune di . . . . . il sig. . . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione del contenuto del paragr. 150 del regolamento sul reclutamento, ordina che il . . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle necessarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso descritto:

Inscritti presentatisi effettivamente e visitati n. . . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . . N. . . . . .

b) mandati rivedibili . . . . . » . . . . . .

c) riformati . . . . . » . . . . . .

d) mandati in osservazione . . . . . » . . . . . .

e) rimandati alle sedute suppletive. . . . . » . . . . . .

Dei n. . . . . arruolati sono stati assegnati a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti (2).

Sono stati assegnati a ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti (3).

---

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'ufficiale delegato (dove esista).

(2), (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 140 lettera *f*) della presente circolare.

Sono stati assegnati a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti (1).

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 91 del testo unico delle leggi sul reclutamento, le seguenti persone di famiglia coll'esito per ciascuno indicato (2).

Sono stati visitati per delegazione gli inscritti (3).

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controlli per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali modello 9 delle decisioni prese dal consiglio o la concordanza delle scritture sulla schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consti la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta . . . . . .

. . . . . il . . . . . 19. . . - Anno . . .

Il commissario di leva. *L'ufficiale delegato.*

Il perito medico. *L'ufficiale dei CC. RR.*

Il presidente(4).

---

(1), (2), (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 140 lettera *f*) della presente circolare.

(4) Per i non intervenuti lo spazio destinato alla firma dovrà essere annullato dal commissario di leva con un timbro contenente la parola « assente ».

ALLEGATO *G*.

Elenco numerico dei renitenti cui fu cancellata in via amministrativa la nota di renitenza, dei renitenti denunciati, condannati ed assolti durante la leva della classe 1913.

Comune	Renitenze cancellate in via amministrativa	Renitenti denunciati	Sentenze		Classe
			di condanna	di assoluzione	

ALLEGATO *H*.

Elenco alfabetico delle voci riguardanti le professioni, arti e mestieri esercitati dagli inscritti da tenere presenti nella redazione del foglio allegato C.

A

Accudienti locomotive.
Acrobati.
Addetti ad industrie alimentari.
Addetti a macchine a motore agricole.
Addetti a macchine diverse.
Addetti a macchine industriali, Litografi.
Addetti a manifatture tessili.
Addetti ai laboratori e manifatture tabacchi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di cinematografi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di teatri.
Addetti alle ferrovie.
Addetti alla industria della carta.
Addetti alla lavorazione del latte.
Addetti alla lavorazione delle pelli.
Addetti alla produzione di gas diversi.
Addobbatori.
Agenti di custodia.
Aggiustatori meccanici.
Agricoltori.
Aiuti applicati delle ferrovie.
Aiutanti di farmacia.
Allevatori di animali.
Allievi maniscalchi.
Architetti.
Armaioli.
Arrotini di fino.
Artefici in metalli preziosi.
Arti belle.
Asfaltisti.
Assistenti edilizi.
Attori cinematografici.
Attori teatrali.
Avvocati.

B

Barbieri.
Barcaioli.
Benestanti.
Bidelli.
Braccianti.
Burchieri.

C

Caffettieri.
Calafati.
Calderai.
Calligrafi.
Calzolai.
Camerieri addetti a servizi pubblici.
Cantonieri.
Capimastri.
Carpentieri.
Carpentieri di barche.
Carradori.

Carrettieri.
Cavallari.
Cementisti.
Ceramisti.
Cestai e canestrai.
Chirurghi.
Cocchieri.
Colombicultori.
Coltivatori e simili.
Commercianti.
Commessi di negozio.
Commissionari.
Conciatori.
Conducenti di quadrupedi.
Conduttori di automobili.
Conduttori di caldaie a vapore.
Contabili.
Contadini.
Cordai.
Cuochi.

D

Dattilografi.
Decoratori.
Dentisti.
Deviatori.
Disegnatori.
Disegnatori di macchine.
Disinfettatori.
Domestici.
Droghieri.

E

Ebanisti.
Ecclesiastici.
Elettricisti in genere.
Elettricisti pratici della lavorazione di centralini.
Elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici o telefonici.
Elettromeccanici.
Esercenti botteghini del lotto.

F

Fabbri ferrai.
Fabbri meccanici.
Facchini.
Falegnami.
Falegnami di carrozzeria.
Farmacisti.
Fattorini postali.
Fattorini telegrafici.
Ferrovieri.
Filatori.
Fonditori.
Fontanieri.
Fornaciai.
Fornai.
Fotografi.
Frenatori.
Fresatori.
Fucinatori.
Fumisti.
Fuochisti.

G

Garzoni addetti a servizi pubblici.
Gassisti.
Gettatori di metalli.
Giardinieri.
Giornalieri di campagna.
Gondolieri.
Guardiani.
Guardie carcerarie.
Guardie daziarie.
Guardafili.
Guardie municipali.
Guide alpine.

I

Imballatori.
Imbianchini.
Impastatori.

Impalmatori.
Impiegati in genere.
Incisori.
Industriali.
Infermieri.
Ingegneri.
Insegnanti.
Inservienti d'ospedali.
Installatori di caldaie a vapore.

L

Lattonieri.
Lavandai.
Lavoranti edili.
Lavoranti in legno ed affini.
Lavoranti in ottone.
Lavoranti in salumi.
Lavoranti in specchi.
Legatori di libri.
Litografi.

M

Macellai.
Macchinisti.
Maestri (elementari, di ginnastica, scherma, ecc.).
Magazzinieri.
Magnetisti.
Maniscalchi.
Manovali.
Manovali autorizzati a scambi manovre e freni.
Manovali abilitati a fochisti.
Manovratori.
Marinai.
Materassai.
Mattonellisti.
Meccanici in genere.
Meccanici di precisione.
Meccanici di automobili.
Meccanici motori a scoppio.
Medici.
Merciai.
Minatori.
Montatori di aeroplani.
Montatori di dirigibili.
Motociclisti.
Motoristi di aviazione.
Motoristi in genere, ed aiuti.
Mugnai.
Mulattieri.
Muratori.
Musicanti.
Musicisti.

O

Odontotecnici.
Operai chimici in genere.
Operai di officina ferroviaria.
Operai in genere.
Operai in metalli.
Operai in trucioli.
Orologiai.
Osti.
Ottici.

P

Panettieri.
Parrucchieri.
Pastai.
Pastori.
Pellai.
Pescatori.
Picconieri.
Piloti d'aviazione.
Piombisti.
Pirotecnici.
Pittori.
Pizzicagnoli.
Pompieri.

Pompisti.
Portaferiti.
Portieri.
Pratici d'imbarcazione.
Professioni libere.
Professori.
Proprietari.

R

Radiologhi o aiutanti.
Radiomotoristi.
Radiotelegrafisti.
Ragionieri.
Ramai.
Rappresentanti.
Rematori.
Renaioli di fiume.
Retaiuoli.
Rivenditore di sale e tabacchi.

S

Saldatori.
Salinai.
Saltimbanchi.
Sarti.
Sarti aerostieri.
Scalpellini.
Scenografi.
Scritturali.
Scultori.
Sensali.
Sellai o allievi.
Sidecaristi.
Soffiatori di vetro.
Sottocapi applicati.
Spedizionieri.
Stagnai.
Stallieri.
Stradini.
Studenti.
Suonatori ambulanti.

T

Tappezzieri.
Teleferisti.
Telefonisti.
Telegrafisti dello Stato o delle ferrovie.
Telegrafisti.
Terrazzieri.
Tessitori e simili.
Tintori.
Tipografi ed affini.
Tornitori in legno.
Tornitori in metalli.
Tranvieri.
Trattori.
Trombettieri.
Tubisti.

U

Uscieri.
Uomini di fatica.

V

Venditori di derrate alimentari.
Venditori di merci diverse.
Verniciatori di metalli.
Veterinari.
Vetrai.
Vulcanizzatori.

Z

Zappatori.
Zolfatai.

N.B. — Le voci sottolineate sono quelle che più interessano i distretti per le assegnazioni delle reclute e perciò di esse gli ufficiali delegati terranno particolare conto.

ALLEGATO *I*.

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI . . . . . COMUNE DI . . . . . .

Leva sulla classe dei nati nel . . . .

PRECETTO

per presentarsi all'esame personale ed arruolamento

Il podestà del comune suddetto invita l'inscritto della leva . . . . . figlio di . . . . . a presentarsi il giorno . . . del mese di . . . . . alle ore . . . innanzi al (1) . . . . . per essere esaminato, e, se idoneo, arruolato.

Lo avverte poi che, nel caso che risieda all'estero, potrà regolare la sua posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare del luogo in cui dimora nei termini e nei modi indicati nelle seguenti avvertenze speciali relative agli inscritti residenti all'estero.

Gli rammenta che, disobbedendo, incorrerà nella dichiarazione di renitenza.

Addì . . . . . 193 . . - Anno . .

Il podestà

. . . . . .

NB. — Gli inscritti devono presentarsi muniti della carta d'identità, o di documento equipollente.

(1) consiglio di leva . . . . . oppure commissione mobile di leva di . . . . . .

Chi ha diritto a ferma minore deve presentarsi subito all'ufficio del municipio.

Avvertenze generali.

§ 1. — *Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado* (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;

9° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

10° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

11° figlio unico superstite di madre vedova;

12° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

16° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

17° primogenito di fratelli orfani di padre o di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

20° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

21° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consaguinee nubili maggiorenni;

22° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

24° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

25° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 22°, 23°, 24° e 25° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

§ 2. — *Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 2° grado* (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico di nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° figlio unico di padre vivente con figlie minorenni nubili o, se maggiorenni, o vedove senza figli maggionni, che non siano in

condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

7° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

8° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

9° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

10° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

11° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° militare ammogliato o vedovo con prole;

13° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per aver assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali, comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 3° e 4°, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

§ 3. — *Hanno titolo all'assegnazione a ferma minore di 1° grado* (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottuffi-

ciale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle milizie speciali comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

4° fratello consanguineo di militare ,che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

§ 4. — Ai sensi dell'art. 112, 1° comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito 8 settembre 1932, n. 1332, il ministero della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi i militari da una ferma all'altra, seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.

§ 5. — La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito dell'istruzione premilitare. Chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a sopportare le lievi fatiche della istruzione premilitare;

b) aver avuto abituale residenza in località distante oltre dieci chilometri dal comune o frazione ove si svolsero i corsi premilitari;

c) residenti all'estero.

La prova di aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, dovrà essere fornita mediante un certificato da rilasciarsi, a richiesta, dal competente comandante di legione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

§ 6. — *Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.*

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione, altrimenti saranno considerati decaduti dalla facoltà di esercitare tale diritto.

Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

I documenti comprovanti i titoli a ferma minore sono rilasciati in carta libera dalle autorità comunali.

Contro le decisioni prese dai consigli di leva o dalle commissioni mobili in merito alle domande di assegnazione a ferma minore gli inscritti possono ricorrere al ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità consolare.

§ 7. — Gli inscritti che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare al consiglio di leva o alla commissione mobile, nel giorno stesso della visita, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti, (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

I comandi dei distretti militari, cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

§ 8. — Gli inscritti di leva residenti all'estero espatriati dopo il 1° gennaio dell'anno in cui hanno compiuto il 18° anno di età ma prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita con passaporto rilasciato con la qualifica di « lavoratori » sono arruolati in base alla concessione del passaporto con la suddetta qualifica.

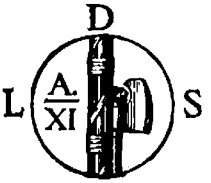
Gli altri inscritti residenti all'estero hanno obbligo di regolare la loro posizione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 20° di loro età, e possono fare ciò o sottoponendosi a proprie spese alla visita medica e all'arruolamento avanti alla Regia autorità diplomatica o consolare del luogo di loro dimora, ovvero dichiarando per iscritto con lettera diretta all'autorità stessa, debitamente firmata, di accettare l'arruolamento senza visita medica presumendosi idonei al servizio.

Possono anche presentarsi al consiglio di leva nel Regno.

§ 9. — Gli inscritti che risiedono regolarmente all'estero fin da prima dell'apertura della leva cui sono chiamati, con regolare passaporto ottenuto senza restrizioni dall'autorità militare sono dispensati in tempo di pace, e finchè duri la loro residenza all'estero, dal presentarsi alle armi.

Dopo compiuto il 32° anno, la dispensa dal compiere la ferma diventa definitiva anche se rimpatrino. Nel frattempo essi possono ottenere dall'autorità diplomatica o consolare di venire temporaneamente in Italia senza decadere dalla dispensa.

§ 10. — I giovani inscritti di leva i quali abbiano ottenuto dall'autorità militare il nulla osta di espatrio temporaneo devono, allo scadere del termine per il quale nulla osta fu concesso, rientrare nel Regno per soddisfare ai loro obblighi coscrizionali, sotto pena di essere dichiarati renitenti, non potendo essi in nessun caso — data la natura transitoria del nulla osta concesso — aspirare alla dispensa dal presentarsi alle armi. Essi perciò debbono rispondere alla chiamata alle armi nei termini che saranno fissati dal ministero della guerra.



PREZZO L. 2 —

(5108450) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
GABINETTO AMMINISTRATIVO DEI TRASPORTI
UFFICIO GEN. SERVIZI LOGISTICI

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1933 - ANNO XI — 21 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **210 - 29 giugno 1932** - Anno X — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2067. - Norme interpretative del R. decreto 18 luglio 1930, n, 1455, relativo alle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione . . . . . *Pag.* 851

» **211 - 15 dicembre 1932** - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno castorino per gli allievi delle accademie militari . . . . . » 853

» **212 - 3 aprile 1933** - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 255. - Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti . . . . . » 857

» **213 - 20 aprile 1933** - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Chiodatura degli stivaletti dei militari delle armi a cavallo . . . . . » 873

PARTE SECONDA

N. **214 - 23 marzo 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 253, - 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33. . . . . *Pag.* 875

N. 215 - 23 marzo 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 254. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di talun ministeri, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . *Pag.* 876

» 216 - 17 aprile 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. . . . » 879

» 217 - 20 aprile 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare. . . . » 879

» 218 - 20 aprile 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1933-XI . . . . . » 882

» 219 - 20 aprile 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sull'affardellamento della cavalleria » ediz. 1931. . . . . » 882

» 220 - 20 aprile 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia » 883

PARTE PRIMA

Circolare N. 210. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2067. – Norme interpretative del R. decreto 18 luglio 1930, n. 1455, relativo alle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione.** — (Gabinetto). — 29 giugno 1932 – Anno X. — (*Gazzetta ufficiale* n. 85, dell'11 aprile 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, che dà facoltà al Governo del Re di determinare le industrie che debbono essere dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione;

Visto il R. decreto 18 luglio 1930, n. 1455, concernente il primo elenco delle industrie predette;

Ritenuto che si debbono intendere sottoposte alla disciplina dei richiamati decreti le attività produttive destinate a fornire i mezzi indispensabili all'esercizio delle industrie specificatamente indicate come fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione;

Considerato pertanto la opportunità di emanare norme interpretative atte a chiarire la effettiva portata del richiamato R. decreto 18 luglio 1930, n. 1455;

Vista la proposta della Commissione suprema di difesa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tra le industrie che dal R. decreto 18 luglio 1930, n. 1455, sono dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione si debbono intendere comprese, quali attività produttive che forniscono alle industrie anzidette mezzi indispensabili al loro esercizio: l'industria siderurgica; l'industria dei refrattari; l'industria dei materiali elettrici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 331, *foglio* 37. — MANCINI.

N. 211. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto di panno castorino per gli allievi delle accademie militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 dicembre 1932 - Anno XI.

È adottato per gli allievi delle accademie militari il cappotto di panno castorino, in sostituzione dell'attuale mantellina di panno castorino.

Il cappotto è costruito con panno castorino grigio-verde, alto m. 1,40, foderato di satino di cotone color grigio.

Il cappotto deve avere la lunghezza tale da scendere, col lembo inferiore, all'altezza del polpaccio, e deve essere ampio in guisa da poter essere indossato comodamente sulla giubba.

Il davanti del cappotto è ad un petto, a taglio diritto, con una fila verticale di cinque bottoni grandi di frutto grigio a quattro fori, dei quali, quello inferiore, deve risultare un poco al disotto della cintura.

Il bavero è rivoltato, con punte ornate di stellette. Esso è alto posteriormente, mm. 70/80; anteriormente mm. 80/90,

L'orlo del bavero è filettato con trecciuola d'argento o dorata, a seconda le accademie.

Le maniche finiscono con una manopola a risvolto, alto cm. 15 circa.

Sul dietro, ed all'altezza della cintura, è cucita una martingala composta di due strisce di panno larghe cm. 7 circa e lunghe da cm. 24 a 26 a seconda dell'ampiezza del cappotto, le quali si congiungono alle loro estremità libere, con due bottoni grandi metallici, e relativi occhielli, e servono per regolare l'ampiezza del cappotto, adattandolo alla persona, senza però stringere troppo la vita.

Ai due lati, sul petto, sono praticate due tasche interne a taglio verticale. Inferiormente a queste, poco al disotto della vita, sono praticate altre due tasche interne, a taglio orizzontale, con l'apertura ricoperta da risvolto.

Sul fianco sinistro, a giusta altezza, è praticata un'apertura verticale per dar passaggio all'impugnatura della sciabola. Detta apertura è rinforzata, in alto, ed in basso con due piccoli triangoli di pelle di vacchetta posti internamente.

Nella parte posteriore il cappotto è aperto in basso, per un tratto che parte da circa 6 cm. sotto la vita, sino al

fondo. Nel tratto aperto sono applicati, sul lato destro, cinque bottoni metallici piccoli, in corrispondenza di cinque asole praticate sul lato sinistro.

Il cappotto è costruito su misura.

Il nuovo cappotto di panno castorino sarà inventariato alla categoria 1ª, sezione *E*, del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici ai categorici e prezzi risultanti dai conti di costruzione.

Le mantelline già inventariate ai numeri categorici 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400 della categoria 1ª, sezione *E*, del ripetuto nomenclatore, saranno passate alla sezione *G* della stessa categoria 1ª, agli attuali prezzi di carico e rispettivamente ai categorici 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294.

Seguono i conti di costruzione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Conto di costruzione del cappotto di panno castorino grigio-verde, per allievi ufficiali delle accademie militari.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciuola di metallo bianco dorato					
			1° Gruppo n. cat. 1459		2° Gruppo n. cat. 1460		3° Gruppo n. cat. 1461		1° Gruppo n. cat. 1462		2° Gruppo n. cat. 1463		3° Gruppo n. cat. 1464	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno castorino grigio-verde, alto m. 1,40	m.	39 —	3,05	118,95	2,90	113.10	2,75	107,25	3,05	118,95	2,90	113,10	2,75	107'25
Satino di cotone grigio, alto . 1,40	»	7,35	2,35	17,27	2,20	16,17	2,05	15,06	2,35	17,27	2,20	16,17	2,05	15,06
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario f. u.. alta m. 0,53	»	3,50	1,45	5,07	1,40	4,90	1,35	4,72	1,45	5,07	1,40	4,90	1,35	4,72
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	0,55	0,88	0.55	0,88	0,55	0,88	0,55	0,88	0,55	0,88	0,55	0,88
Trecciuola di metallo bianco argentato, alta mm. 3	»	0,50	0,90	0,45	0,90	0,45	0,90	0,45	—	—	—	—	—	—
Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 3	»	1,05	—	—	—	—	—	—	0,90	0,94	0,90	0,94	0,90	0,94
Bottoni grandi di metallo ossidato al cento	N.	4,90	2	0,09	2	0,09	2	0,09	2	0,09	2	0,09	2	0,09
Bottoni piccoli di metallo ossidato al cento	»	4,90	5	0,24	5	0,24	5	0,24	5	0,24	5	0,24	5	0,24
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	75 —	—	75 —	—	75 —	—	75 —	—	75 —	—	75 —
Prezzo di costo . . .	L.			217,95		210,93		203,69		218,44		211,32		204,18
Prezzo di conteggio . . .	»			218 —		211 —		203,80		218,60		211,40		204,20

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 bottoni grandi di frutto a 4 fori, il nastro di cotone grigio per i dritti fili delle parti anteriori un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; tre bottoni a pressione di metallo verniciato nero per pastrani; l'ovatta per l'imbottitura alle spalle; due triangoli di pelle di vacchetta per il rinforzo della spaccatura laterale per il passaggio della sciabola; il refe di seta per le cuciture esterne e per gli occhielli, e di cotone per le cuciture interne.

N. 212. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 255. – Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti.** — (Gabinetto). — 3 aprile 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 84, del 10 aprile 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte dei conti è divisa in tre Sezioni delle quali una di controllo e due giurisdizionali ed è composta di:

1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-procuratori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.

Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.

Il procuratore generale ed i vice-procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.

Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

Art. 2.

Il presidente della Corte dei conti riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1930, n. 21.

Fermo restando il disposto degli articoli 30 e 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800, la deliberazione e la relazione di cui all'art. 32 della legge stessa saranno presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Mini

stro Segretario di Stato, e, con modalità che questi determinerà con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.

La comunicazione prevista dall'art. 20 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sarà fatta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento.

Art. 3

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Per i consiglieri resta fermo il disposto dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.

Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791.

Art. 4.

Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte con le norme del regolamento.

Con le stesse modalità, ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

Art. 5.

Sono ammessi nella carriera di concetto mediante concorso per titoli ed esame gli impiegati di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo *B* della Corte, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo *A* e di otto se di gruppo *B*, ed in entrambi i casi non abbiano superato i trentacinque anni di età, salvo l'eccezione stabilita a favore degli invalidi di guerra.

Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.

Art. 6.

La tabella annessa alla presente legge stabilisce il ruolo organico del personale della Corte.

Art. 7.

Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, che continuerà a svolgersi presso la Corte, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, quando ciò sia giudicato conveniente per un più rapido svolgimento del controllo.

Art. 8.

Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione ricuserà il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.

Se il Ministro insista, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmetterà gli atti al

presidente della Corte il quale provocherà sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo.

Questa, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di sezione e dai consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo, delibera con un numero dispari di votanti non inferiore a sette e le sue deliberazioni sono motivate.

Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguardi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per ciò che concerne la registrazione con riserva.

Art. 9.

Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od a giudizio della Corte imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'ordine del Ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 10.

Uno dei consiglieri di cui al primo comma dell'art. 7 è delegato al riscontro sul debito vitalizio e sulle spese fisse qualunque sia il bilancio cui facciano carico ed a quello sui magazzini dello Stato.

Ai servizi relativi a tale riscontro può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 11.

Fermo restando il disposto dell'art. 13 della legge 14 agosto 1862, n. 800, potrà il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.

Art. 12.

La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

Quando vengano constatate irregolarità, la Corte ne dà comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato.

Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.

La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, saranno determinati i funzionari cui debba far carico la responsabilità di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l'applicazione di esse.

Art. 14.

Delle due Sezioni giurisdizionali, una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 19, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello in tutte le rimanenti materie che le leggi vigenti attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

Per le deliberazioni di ciascuna Sezione è necessario un numero dispari di votanti non inferiore a cinque.

Nulla è innovato per ciò che riguarda la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami degli impiegati della Corte dei conti.

Art. 15.

Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilità per danno recato all'Erario, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è ammesso l'appello alle Sezioni riunite nel termine di 30 giorni purchè la somma oggetto della domanda giudiziale superi le L. 2000.

Tale rimedio è concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.

Art. 16.

La denunzia di cui al 2° comma dell'art. 83 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato deve essere immediata.

Il procuratore generale della Corte dei conti nelle istruttorie di sua competenza può disporre accertamenti diretti.

Art. 17.

Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a L. 2000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato potranno, sentito il pubblico ministero, determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità purchè il valore della causa non ecceda la detta somma.

Art. 18.

Sono abrogati l'art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e tutte le altre disposizioni che attribuiscono alla Corte dei conti la liquidazione definitiva delle pensioni la quale viene affidata all'Amministrazione.

Art. 19.

Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione delle pensioni è ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte dei conti, la quale giudicherà con le norme della sua giurisdizione contenziosa.

Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensioni attualmente di competenza delle Sezioni riunite.

Art. 20.

Per le deliberazioni della Corte in Sezioni riunite è necessario un numero dispari di votanti non inferiore a 11.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Alla eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 ed una Sezione speciale giurisdizionale composta di un presidente di sezione e di quattro membri di cui due potranno essere primi referendari o referendari.

Per i giudizi della Sezione predetta valgono le norme attualmente in vigore.

Sono devoluti alla competenza del consigliere delegato al riscontro e della Sezione speciale giurisdizionale, secondo le rispettive funzioni:

a) tutti i rendiconti amministrativi, le contabilità di qualunque specie ed i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali alla data di cui sopra non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;

b) tutte le contabilità delle gestioni per profughi e per danni di guerra;

c) i giudizi di responsabilità relativi a denunzie anteriori al 30 giugno 1933.

Nulla è innovato in materia di ricorsi per pensioni di guerra che continueranno ad essere decisi dalla Sezione speciale istituita con R. decreto del 18 febbraio 1923, n. 424.

Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell'esercizio 1932-33, se la Sezione speciale giurisdizionale di cui al presente articolo non avrà ancora giudicato l'ultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la Corte potrà riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall'agente o dall'Amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.

Art. 22.

Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui al precedente articolo e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della Magistratura della Corte i posti indicati nell'annessa tabella *B*.

Alle mansioni di concetto, di revisione e d'ordine inerenti ai servizi stessi sarà provveduto mediante personale avventizio.

La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.

Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della Magistratura verrà iniziato a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il presidente della Corte dei conti; si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.

Il personale avventizio sarà licenziato a mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.

Art. 23.

Il personale della Corte di grado inferiore al 4° che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, per la durata del servizio, maturato il diritto al massimo della pensione, sarà collocato a riposo d'autorità.

Coloro che pur non trovandosi in tali condizioni non abbiano tutti i requisiti necessari per la loro conservazione nei ruoli saranno dispensati dal servizio.

La dispensa sarà disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto Reale da emanarsi a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del presidente della Corte sentiti il Consiglio di presidenza, con l'intervento del procuratore generale, ed il Consiglio d'amministrazione.

Il decreto predetto non è suscettibile di impugnativa.

Il numero dei funzionari ed impiegati dispensati dal servizio non potrà superare l'aliquota di un ottavo del personale di grado inferiore al 4°.

Art. 24.

Il personale di magistratura e quello di concetto di grado superiore al 10° che non sarà stato eliminato a norma degli articoli precedenti verrà inquadrato nei nuovi ruoli col grado e nell'ordine di anzianità in cui attualmente si trova.

A tale effetto i direttori capi divisione saranno inquadrati con i referendari e ne assumeranno la qualifica.

I funzionari di gruppo *A* di altra Amministrazione dello Stato di grado non superiore al 7° i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio presso la Corte - qualora ne facciano domanda e siano giudicati idonei dal Consiglio di amministrazione — saranno ammessi, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, a far passaggio nel ruolo del personale di concetto della Corte e verranno inquadrati nel grado ricoperto alla data predetta, prendendovi il posto che ad essi compete in rapporto alla propria anzianità di grado.

Dall'inquadramento di cui ai precedenti commi verranno esclusi i primi segretari promossi a tale grado in base all'articolo 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, che non abbiano conseguito l'idoneità già prescritta per il grado medesimo.

Art. 25.

I posti del ruolo della magistratura di grado 5° e 6° e quelli del ruolo del personale di concetto che risulteranno vacanti dopo le nomine al grado 4° e dopo l'inquadramento di che

al precedente articolo saranno ricoperti mediante promozione per merito comparativo dei funzionari del grado immediatamente inferiore che abbiano nel grado stesso non meno di un anno di anzianità.

Tali promozioni saranno effettuate su proposta del presidente della Corte, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Nel grado di referendario un sesto dei posti disponibili verrà conferito mediante concorso per titoli tra funzionari dello Stato, di gruppo *A*, provvisti del prescritto titolo di studio e di grado non inferiore al 7°. Le modalità del concorso saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte intese le Sezioni riunite.

Se il computo del sesto predetto darà luogo ad un resto, questo sarà attribuito: per un posto al concorso e per gli eventuali posti rimanenti a coloro da promuoversi ai sensi dei commi 1° e 2° del presente articolo.

I vincitori del concorso prenderanno posto in ruolo nell'ordine di graduatoria e subito dopo l'ultimo dei referendari inquadrati a norma del precedente art. 24 alternandosi con i promossi nella proporzione di uno a cinque.

I posti che rimarranno vacanti nel grado 9° saranno conferiti:

a) mediante un apposito esame di idoneità al quale parteciperanno i primi segretari di cui all'ultimo comma del precedente articolo nonchè gli attuali segretari;

b) mediante concorso ai sensi del precedente art. 5.

Coloro che supereranno l'esame di cui alla lettera *a)* saranno nominati secondo l'ordine di una graduatoria da formarsi con le norme che saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte sentite le Sezioni riunite e nella quale saranno anche determinate le modalità dell'esame. I primi segretari conserveranno ai soli effetti economici la loro anzianità di grado.

Quei primi segretari e segretari che non conseguiranno la idoneità saranno eliminati salvo passaggio, a domanda, nel gruppo *B* ove verranno inquadrati, con la rispettiva anzianità, nei gradi 9° e 10°. Essi potranno partecipare successivamente, per sole due volte, agli ordinari concorsi per l'ammissione al grado 9° del personale di concetto.

Art. 26.

I posti nella carriera di revisione (gruppo *B*) disponibili dopo l'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo saranno ricoperti:

a) con la nomina nei vari gradi di impiegati della Corte provvisti del necessario titolo di studio i quali ne facciano domanda e siano dal Consiglio d'amministrazione ritenuti idonei alle funzioni del gruppo cui aspirano;

b) mediante trasferimento, con le norme che saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte intese le Sezioni riunite, di impiegati di gruppo *B* e parificati di altre Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, che siano muniti del prescritto titolo di studio;

c) mediante pubblico concorso con le norme stabilite dal regolamento.

Le nomine di cui alla lettera *a*) avverranno nello stesso grado attualmente ricoperto; nel caso previsto dalla lettera *b*) nessuno potrà avvantaggiarsi di più di un grado e la anzianità richiesta per la eventuale promozione non dovrà essere inferiore ad un anno.

Art. 27.

La categoria di revisione istituita col R. decreto 5 febbraio 1920, n. 97, è soppressa.

Coloro che ne fanno attualmente parte e per i quali, dopo l'applicazione dei precedenti articoli 23 e 26, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del Consiglio di amministrazione, il ritorno alla categoria d'ordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo *C* che sarà conservato fino ad esaurimento.

Gli appartenenti a detto ruolo manterranno *ad personam* le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui all'annessa tabella *A* ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo *C*.

In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo del personale di revisione.

Art. 28.

Il personale d'ordine che non sarà stato eliminato per collocamento a riposo o dispensa dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, o che non avrà fatto passaggio nella categoria di revisione sarà inquadrato nel nuovo ruolo, nel rispettivo grado e nell'ordine di anzianità in cui attualmente si trova.

I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento, tenuto conto dei diritti dei sottufficiali e degli invalidi di guerra, saranno ricoperti:

a) mediante promozione degli impiegati dei gradi inferiori che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado col criterio del merito comparativo, salvo le promozioni ai gradi 10° e 12° che avranno rispettivamente luogo per merito assoluto e per graduatoria di merito;

b) mediante pubblico concorso con le norme del regolamento.

Art. 29.

La liquidazione della pensione ai funzionari ed impiegati che abbiano non meno di venti anni di servizio effettivamente prestato, dispensati ai sensi dei precedenti articoli, avverrà sulla base dello stipendio attuale che sarà considerato come percepito per la durata dell'ultimo triennio. La misura delle pensioni non potrà mai superare il massimo consentito dalle norme attualmente in vigore.

A favore di quei funzionari che non avessero ancora raggiunto il minimo degli anni di servizio effettivo necessario per la liquidazione della pensione, sarà computato un aumento di non oltre cinque anni sul servizio predetto tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto al trattamento di riposo, quanto ai fini della misura dei relativi assegni.

Art. 30.

Le disposizioni dei precedenti articoli 23 e 29 si applicano anche al personale subalterno della Corte.

La dispensa dal servizio sarà disposta con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del presidente della Corte, sentito il Consiglio di amministrazione.

I posti iniziali del ruolo che risulteranno disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere conferiti — fermi restando i diritti dei sottufficiali e degli invalidi di guerra — al personale non di ruolo comunque in servizio presso la Corte alla data anzidetta prescindendo dal prescritto limite massimo di età.

Disposizioni finali.

Art. 31.

Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvederà alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell'Amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte dei conti su tale materia.

Fino alla entrata in vigore delle norme predette continueranno ad applicarsi quelle che, in materia di pensioni, sono attualmente vigenti

Art. 32.

Con decreti Reali a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, saranno stabilite:

a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;

c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.

Art. 33.

Le variazioni al bilancio dipendenti dalla applicazione della presente legge saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 34.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 35.

Il Governo del Re è autorizzato, con le norme di che all'art. 32, a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di legge riguardanti l'ordinamento della Corte dei conti con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA *A*.

Ruolo organico per i servizi normali della Corte.

MAGISTRATURA.

(*Gruppo* A).

Grado		Posti
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di sezione	3
4°	Consiglieri	22
4°	Procuratore generale	1
5°	Vice procuratori generali	3
5°	Primi referendari	23
6°	Referendari	30
		83

PERSONALE DI CONCETTO.

(*Gruppo* A).

Grado		Posti
7°	Vice referendari di I classe	58
8°	Vice referendari di II classe	65
9°	Aiuti referendari	70
		193

PERSONALE DI REVISIONE.

(*Gruppo* B).

Grado		Posti
7°	Revisori capi	15
8°	Revisori principali	41
9°	Primi revisori	69
10°	Revisori	87
11°	Vice revisori	
		212

PERSONALE D'ORDINE.

(*Gruppo* C).

Grado		Posti
9°	Archivisti capi	9
10°	Primi archivisti	26
11°	Archivisti	43
12°	Applicati	78
13°	Alunni d'ordine	18
		174

PERSONALE SUBALTERNO.

	Posti
Primi commessi	4
Commessi ed uscieri capi	28
Uscieri	32
Inservienti	16
	80

RIEPILOGO.

	Posti
Magistratura	83
Personale di concetto	193
Personale di revisione	212

	Posti
Personale d'ordine	174
Personale subalterno	80
	742

Spesa per i servizi di cui all'art. 10 della legge L. 880.000.

TABELLA *B*.

Personale per i servizi di carattere transitorio e per la eliminazione dell'arretrato.

MAGISTRATURA.

(*Gruppo* A).

Grado		Posti
3°	Presidenti di sezione	3
4°	Consiglieri	14
5°	Primi referendari	10
6°	Referendari	21
		48

	Posti
Impiegati avventizi di concetto	35
Impiegati avventizi di revisione	36
Impiegati avventizi d'ordine	20

Avventizi subalterni per i servizi di cui sopra: spesa massima L. 90.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

N. 213. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Chiodatura degli stivaletti dei militari delle armi a cavallo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 20 aprile 1933 - Anno XI.

Allo scopo di conferire maggiore robustezza alle calzature dei militari delle armi a cavallo, e renderle meglio idonee al servizio in campagna, è adottato un nuovo tipo di chiodatura, in sostituzione di quello attualmente di prescrizione.

Detta chiodatura è costituita, per ogni paio di stivaletti, dal seguente quantitativo di chiodi, precisato per numero e peso per ogni gruppo di due taglie:

TIPO DI CHIODI	Taglie					
	26 - 27		28 - 29		30 - 31	
	n.	gr.	n.	gr.	n	gr.
Chiodi a testa circolare ornata e gambo a freccia	70	85,40	76	92,72	82	100,04
Chiodi a testa circolare levigata e gambo a freccia	24	25,56	26	27,28	32	34 —
Chiodi diamantine a testa smussata	46	57,04	50	62 —	54	66,96
		168 —		182 —		201 —

La chiodatura delle taglie 28 e 29 è costituita nel modo seguente:

« Lungo il contorno della suola sono applicati, per ciascuna scarpa, n. 31 chiodi a testa ornata.

Altri n. 7 chiodi dello stesso tipo sono disposti a mezza luna verso la punta della suola al disotto della precedente fila.

I chiodi a testa circolare levigata sono applicati in due traverse: una centrale di n. 6 chiodi e l'altra esterna, verso la cavigliatura, di n. 7 chiodi.

I chiodi diamantine sono applicati sui tacchi, in n. 25 per tacco ».

La chiodatura delle altre taglie è identica a quella anzi descritta, variando solo per il numero dei chiodi impiegati, che risulta dalla tabella sopra riportata.

Il compenso da corrispondere al capo calzolaio è di L. 0,40 per ogni paio di scarpe.

Gli enti interessati richiederanno all'opificio militare di Torino il modello in cartone della chiodatura delle taglie medie (n. 28-29), dal quale potrà essere rilevata la disposizione dei vari tipi di chiodi.

I suindicati stivaletti per armi a cavallo con la nuova chiodatura saranno inventariati al categorico 144 - sezione *A* - della prima categoria, al prezzo di L. 33,29 al paio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 214. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **R. decreto n. 253. – 14ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.** — (Ragioneria centrale). — 23 marzo 1933 — Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-1933 sono disponibili lire 12.288.320;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di L. 6.592.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stanziamenti di previsione dei ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . .	L.	900.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti, ecc.	»	360.000
Totale . . .	L.	1.260.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — IUNG.

N. 215. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 254. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-1933, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 23 marzo 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290; 24 marzo 1932, n. 316; 19 maggio 1932, nn. 560, 561; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — IUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc. . . .	L.	2.780.000
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc. . . .	»	3.989.200
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc.	»	14.693.800
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . .	»	2.883.000
Cap. n. 49 — Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. . . .	»	130.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . . .	»	500
Cap. n. 64 — Lavori inerenti alla difesa del territorio, ecc.	»	19.299.280
Totale degli aumenti . . .	L.	43.795.780

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . . .	L.	3.920.000
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	»	8.500.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi, ecc. . .	»	8.450.000
Cap. n. 29 — Spese per le manovre, ecc. . . .	»	300.000
Cap. n. 30 — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	400.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . .	»	226.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	500
Cap. n. 55 — Carabinieri reali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 63 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	19.299.280
Totale delle diminuzioni . . .	L.	44.095.780

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 216. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 aprile 1933 - Anno XI.

Nella commissione per gli ufficiali superiori, riportata nella circolare 89 del *giornale militare* di quest'anno, il generale di brigata (ora di divisione) DE PIGNIER cav. Augusto è sostituito dal generale di brigata DE ARCAYNE cav. Camillo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 217. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.** — (Ragioneria centrale). — 20 aprile 1933. - Anno XI.

Con riferimento al § 180 dell'« Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra » si indicano nella seguente tabella i titoli che possono essere accettati quali depositi provvisori per concorrere ai pubblici appalti, da convertirsi, se del caso, in definitivi per cauzione dei contratti:

Titoli di Stato.

a) *Consolidati*:

1. Rendita 3,50 % (netto) 1906;
2. » 3,50 % (netto) 1902;
3. » 3 % (lordo);
4. Consolidato 5 %.

b) *Redimibili*:

5. Prestito nazionale 4,50 % (1915);
6. » 5 % (1916);
7. Obbligazioni delle Venezie 3,50 %;

8. Debito redimibile 4,75 %;
9. » » 3,50 %;
10. » » 3 %;
11. Prestito Blount 5 %;
12. Obbligazioni 5 % pei lavori del Tevere;
13. » 5 % lavori edilizi di Roma;
14. » 5 % lavori risanamento città di Napoli;
15. » 3 % Ferrovie Mediterr. Adriat. Sicule;
16. » 3 % Strade ferrate Romane;
17. » 5 % » Tirreno;
18. » 5 % » Maremmane;
19. » 3 % » Vitt. Emanuele;
20. » 3 % » Cuneo;
21. » 3 % » Torino - Savona - Acqui;
22. » 5 % Strade ferrate Udine Pontebba;
23. » 3 % » Lucca-Pistoia;
24. » 3 % » Cavallermag. - Alessandria;
25. » 3 % Ferrovie livornesi;
26. » 5 % Ferrovia centrale Toscana Asciano Grosseto;
27. Azioni 3 % Ferrovie Cavaller.-Brà;
28. Azioni Ferrovie Brà-Cantalupo.

c) *Buoni*:

29. Novennali 5 % - 1934;
30. » 5 % - 1940;
31. » 5 % - 1941.

Titoli garantiti dallo Stato.

32. Obbligazioni ferrovie Sarde 3 %;
33. Cartelle credito comunale e provinciale 4 %;
34. Cartelle speciali di credito com. e prov. 3,75 %;
35. Cartelle ordinarie credito com. e prov. 3,75 %;
36. Prestito unificato città Napoli 5 %;
37. Cartelle credito fondiario Banco Napoli 3,50 %;
38. Consorzio credito per le opere pubbliche 5 %;
39. Istituto cred. impr. pubblica utilità 6 %.

Titoli di Stati esteri.

40. Prestito 6,50 % austriaco;
41. Prestito 7 % polacco.

Obbligazioni (fondiarie).

42. Banca d'Italia 3,75 %;
43. Istituto italiano fondiario Roma 6 %;
44. » » » » 5 %;
45. » » » » 4,50 %;
46. » » » » 4 %;
47. » » » » 3,50 %;
48. Istituto di credito fondiario delle Venezie 3,75 %;
49. » » » » 5 %;
50. » » » » 6 %;
51. Istituto credito fondiario Venezia Trid. 5 % (quintuplo);
52. Istituto credito fondiario Friuli Orientale 6 %;
53. Credito fondiario Sardo 4,50 %;
54. » » » 6 %;
55. Credito fondiario Banco di Sicilia 5 %;
56. » » » » 3,75 %
57. Consorz. mutui danneg. terremoto 4 %;
58. » » » » 5,50 %;
59. Casse risparmio prov. Lombarde 6 %;
60. » » » 5 %;
61. » » » 4 %;
62. » » » 3,50 %;
63. Cassa risparmio Verona 3,75 %;
64. Cassa risparmio Bologna 6 %;
65. » » » 5 %
66. » » » 4,50 %;
67. » » » 4 %;
68. » » » 3,50 %;
69. Istituto credito fondiario dell'Istria 5 %;
70. Monte dei Paschi Siena netto 6 %;
71. » » » lordo 5 %;
72. » » » lordo 4,50 %;
73. » » » netto 4,50 %;
74. » » » netto 3,50 %;

75. Opera S. Paolo Torino 3,75 %;
76. » » 3,50 %;
77. » » 5 %;
78. Istituto credito fondiario Gorizia 5 %;
79. Istituto naz. credito edilizio 6 %;
80. Banca nazionale del lavoro e della cooperazione 5 %;
81. Banca nazionale del lavoro e della cooperazione 5,50 %;
82. Istituto nazionale per il credito agrario di miglioramento 6 %;
83. Istituto nazionale per il credito agrario di miglioramento 5 %.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 218. — CONCORSI E GARE. — **Sostituzione di commissario militare per le gare ippiche durante l'anno 1933-XI.** – (Servizio ippico e veterinario)— 20 aprile 1933 – Anno XI.

Con riferimento al capo II dell'« Appendice all'istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » - edizione 1932-X, è nominato commissario militare ippico per il corpo d'armata territoriale di Firenze il colonnello di artiglieria SCANAGATTA nob. cav. Ubaldo, in sostituzione del colonnello BERGONZI cav. Antonio, trasferito ad altra sede.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 219. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **2ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sull'affardellamento della cavalleria » ediz. 1931.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 20 aprile 1933 – Anno XI.

È stata pubblicata la « 2ª serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sull'affardellamento della cavalleria - edizione 1931-IX ».

Detta pubblicazione, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari, verrà distribuita agli enti interessati a seconda del-

l'elenco SMa. 3, di cui la circolare n. 126 *giornale militare* 1931. Essa sarà inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito », parte II, cavalleria, pag. 65, numero categorico 2557, edizione 1932, prezzo L. 0.20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 220. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione di mascalcia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 aprile 1933 - Anno XI.

Con riferimento al n. 9, secondo capoverso, della circolare n. 404 del *giornale militare* 1932, la commissione per gli esperimenti per l'idoneità al servizio di mascalcia sarà così composta:

Colonnello veterinario VACCARI cav. Luigi, *presidente;*

2 ufficiali superiori, uno di cavalleria ed uno veterinario, *membri,* prescelti dal comandante del corpo d'armata di Torino.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza, onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(5108450) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1933 - ANNO XI — 28 APRILE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 221 - **3 aprile 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 287. - Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito . . . . . *Pag.* 887

» 222 - **6 aprile 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 284. - Norme relative alla distribuzione di maschere antigas . . . . . » 889

» 223 - **20 aprile 1933** - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Armatura da basto per carichi di circostanza (*con una tavola di disegni*) . . . . . » 893

» 224 — **22 aprile 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare* . . . . . » 895

» 225 - **27 aprile 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito. . . » 897

PARTE SECONDA

N. 226 - **21 dicembre 1932** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 17 posti di vice ragioniere di artiglieria . . . . . *Pag.* 899

N. 227 - 27 aprile 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni statali ed a privati. . *Pag.* 900

» 228 - 27 aprile 1933 - - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsioni della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34 . . . . . » 901

» 229 - 27 aprile 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 906

» 230 - 27 aprile 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1934 . . . . . » 906

» 231 - 27 aprile 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna - 25-26-27 maggio 1933 - Anno XI » 911

» 232 - 27 aprile 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 75/13 per la granata da 75 - h_o = m. 2500 » 912

» 233 - 27 aprile 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata da 100 - h_o = m. 1000 » 912

» 234 - 27 aprile 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 913

NOTIFICAZIONE . . . . . » 913

PARTE PRIMA

Circolare N. 221. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 287. – Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto). — 3 aprile 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 95, del 24 aprile 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'Arma del genio comprende:

a) 11 Comandi del genio di corpo d'armata, un Comando del genio della Sicilia, un Comando del genio della Sardegna; ciascun Comando con un dipendente Ufficio fortificazioni;

b) 12 Reggimenti genio;

c) 2 Reggimenti minatori;

d) 2 Reggimenti pontieri;

e) 1 Reggimento ferrovieri;

f) 1 Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

g) 1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;

h) 1 Officina di costruzioni del genio militare;

i) 1 Servizio degli specialisti del genio ».

Art. 2.

L'art. 38 della legge sopraindicata è sostituto dal seguente:

« *Centri rifornimento quadrupedi.*

« Il personale dei Centri rifornimento quadrupedi è costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.

« I Centri comprendono anche squadroni di rimonta.

« Il numero dei Centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale ».

Art. 3.

L'art. 39 della legge sopraindicata è sostituito dal seguente:

« Ai Centri rifornimento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalleria e di artiglieria i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette Armi ».

Art. 4.

Alla lettera *b*) dell'art. 41 della legge sopraindicata è sostituita la seguente:

« *b*) compagnie di correzione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 222. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 284. - Norme relative alla distribuzione di maschere antigas.** — (Gabinetto). — 6 aprile 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle località che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, tutto il personale civile e militare il quale in caso di guerra debba, in virtù delle leggi sulla mobilitazione civile, continuare a svolgere la propria opera anche durante attacchi aerei nemici, deve essere provvisto di maschere antigas.

Art. 2.

Alla provvista, conservazione, manutenzione delle maschere occorrenti per le esigenze di cui al precedente articolo devono provvedere, sostenendone le relative spese:

i Ministeri interessati per il personale facente parte della propria amministrazione;

gli Enti parastatali, le Provincie, i Comuni, interessati nella mobilitazione civile, per il proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dai Ministeri competenti;

gli enti privati (aziende, stabilimenti, industrie) interessati nella mobilitazione civile, per il proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 3.

Le maschere da distribuire al personale di cui all'articolo precedente dovranno essere:

a) di tipo analogo a quello da distribuirsi ai reparti territoriali delle forze armate, quando si tratti di personale che deve prestare la sua opera — senza interromperla — anche durante gli attacchi aerei;

b) di tipo più semplice ed economico, quale quello per la popolazione civile, per tutti gli altri personali che durante gli attacchi aerei possono interrompere la loro opera e cercare protezione nei ricoveri.

Art. 4.

Le maschere occorrenti al personale facente parte delle varie Amministrazioni dello Stato saranno provvedute per mezzo del Centro chimico militare, al quale dovranno quindi essere rivolte le conseguenti richieste dei vari Ministeri. Il Centro chimico militare provvede alle relative ordinazioni per conto dei Ministeri predetti, al collaudo ed alla distribuzione.

Le maschere occorrenti agli Enti parastatali, alle Provincie, ai Comuni e agli enti privati di cui al precedente art. 2 potranno essere acquistate dal commercio presso gli enti autorizzati alla vendita.

Art. 5.

La quantità di maschere di vario tipo da accantonare per le necessità di cui sopra dovrà risultare dai progetti di mobilitazione dell'ente interessato, in funzione del personale che deve essere protetto.

Art. 6.

I Ministeri competenti si assicureranno, mediante ispezioni, della esecuzione della presente legge per parte degli Enti parastatali, delle Provincie e dei Comuni.

Il Comitato per la mobilitazione civile, per mezzo degli osservatori industriali, si assicurerà, analogamente, dell'osser-

vanza della legge medesima per parte degli enti privati interessati nella mobilitazione civile.

Quando sia ritenuta necessaria, può essere richiesta, per verificare la conservazione delle maschere, l'opera del Centro chimico militare.

Art. 7.

Il Comitato per la mobilitazione civile denuncia all'autorità giudiziaria ogni ente privato (aziende, stabilimenti, industrie) contravventore alla prescrizione della presente legge. Questi sarà punito con una ammenda da un minimo di L. 500 ad un massimo corrispondente al doppio dell'ammontare delle spese occorrenti per l'acquisto del numero di maschere delle quali è stato trovato sprovvisto.

La pena suddetta si applicherà indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale, qualora il fatto sia punibile a termine di detto Codice.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare il regolamento e quanto altro occorra per l'applicazione della presente legge — applicazione che sarà graduale — e per il suo coordinamento con le altre norme riguardanti la protezione antiaerea del territorio nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 223. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Armatura da basto per carichi di circostanza** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale di artiglieria). — 20 aprile 1933 - Anno XI.

In seguito all'esito favorevole degli esperimenti di pratico impiego compiuti presso le truppe con una nuova armatura da basto per carichi di circostanza da impiegarsi essenzialmente per il trasporto di colli vari di uso generale, come: sacchi viveri, barili, legna, balle di foraggio, sacchi di biada, ecc., il ministero è venuto nella determinazione di adottarla.

La nuova armatura (v. tavola di disegno annessa) si compone di due telai di legno forte, ferrati, leggermente arcuati e uniti fra loro a cerniera.

Per il someggio si assicura uno dei telai al fianco del basto, in modo che risulti ad esso aderente, e sull'altro, che verrà a disporsi in posizione pressochè orrizzontale, si sistema il carico.

La dotazione delle armature in parola per i vari reparti, come fabbisogno di pace, risulta dal seguente prospetto:

Fanteria:	Comando di reggimento	N.	4
»	Comando di battaglione	»	4
»	Compagnia fucilieri	»	2
»	Compagnia mitraglieri	»	2
»	Sezione cannoni	»	2
Alpini:	Comando di reggimento	N.	2
»	Comando di battaglione	»	6
»	Compagnia alpini	»	12
Artiglieria:	Comando gruppo someggiato	N.	6
»	Batteria someggiata	»	11
»	Batteria da montagna	»	18

L'arsenale R. E. di Torino è incaricato della distribuzione di dette armature, nella misura indicata, non appena ne avrà ultimato l'allestimento.

Il Ministro: GAZZERA.

N. 224. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 22 aprile 1933 – Anno XI.

I quantitativi di copie di pubblicazioni indicati nella circolare n. 126 del *giornale militare* 1931 allo stesso oggetto, in relazione ai sottonotati elenchi di distribuzione ed ai sottonotati enti militari, sono sostituiti dai seguenti:

ELENCO DI DISTRIBUZIONE A	Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	Comando R. accademia e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	Comando R. accademia d'artiglieria e genio	Comando scuola d'applicazione di fanteria	Comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio
SMa. 1	3	2	5	5	5	10
SMa. 2	3	2	5	2	5	10
SMa. 3	3	2	5	2	5	10
SMa. 4	3	2	5	5	5	10
SMa. 5	3	2	5	5	5	10
Art. 1	2	2	2	5	2	30
Art. 2	2	2	2	30	2	30
Art. 3	2	2	2	30	2	30
Ge. 1	—	1	—	1	—	5
Ge. 2	1	1	1	2	2	5
Ge. 3	1	2	1	1	1	5
Ge. 4	2	2	2	4	2	5
Aut. 1	1	1	1	1	1	3
Aut. 2	1	1	1	1	1	3

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 225. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 aprile 1933 - Anno XI.

In esecuzione alla legge 3 aprile 1933, n. 287, si dispone:

a) dal giorno 1° maggio 1933 (XI):

— gli attuali depositi allevamento quadrupedi assumeranno la denominazione di « centri rifornimento quadrupedi »;

— le compagnie di disciplina assumeranno la denominazione di « compagnie di correzione »;

b) dal giorno 15 maggio 1933 (XI) comincerà a funzionare il 4° reggimento pontieri con sede del comando in Verona.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 226. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 17 posti di vice ragioniere di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 dicembre 1932 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, col quale fu indetto — fra altri — un concorso pr esami a 17 posti di vice ragioniere di artiglieria;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 17 posti di vice ragioniere di artiglieria, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X:

1° MURO Giacomo, con punti 16,85.
2° PAOLI Giorgio, con punti 16,45.
3° COPPINI Mario, con punti 16,15.
4° CALABRI Carlo, con punti 15,80.
5° ROMANELLI Bruno, con punti 15,75.

6° MANFREDI Alfredo, con punti 15,40.
7° PELLEGRINI Ugo, con punti 15,40.
8° MICELLI Alberto, con punti 15,30.
9° PIAZZA Girolamo, con punti 15,30.
10° SPICCIARIELLO Michele, con punti 15,10.
11° BASSO Giuseppe, con punti 15,10.
12° ARMANDO Excelsior, con punti 14,75.
13° SIMEONE Arnaldo, con punti 14,35.
14° PUGLIATTI Aldo, con punti 14,10.
15° FULVI Fulvio, con punti 14,05.
16° GENTILI Giovanni, con punti 13,70.
17° LEONE Orlando, con punti 13,65.
18° OLITA Demetrio, con punti 13,45.
19° CASARI Emanuele, con punti 13,35.
20° MASOTTO Giovanni, con punti 13,25.

Roma, li 21 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 227. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione delle quietanze e del mod. 1021-*bis* per cessioni di materiali e prestazioni ad amministrazioni statali ed a privati.** — (Ragioneria centrale). — 27 aprile 1933 - Anno XI.

Stante la prossima chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933 ed al fine di ottenere dal ministero delle finanze la riassegnazione al bilancio della guerra delle somme versate, si prescrive che le quietanze di tesoreria e gli avvisi modello 1021 *bis*, relativi alle cessioni e prestazioni in oggetto, pervengano alla ragioneria centrale del ministero non oltre il 10 giugno p. v.

Qualora gli enti non potessero eseguire i versamenti in parola in tempo utile, dovranno rimandarli al venturo mese

di agosto con imputazione alla competenza dell'esercizio 1933-34.

Le somme da versare nel corrente esercizio dovranno essere imputate al capo X capitolo 183 del bilancio dell'entrata, se le cessioni o prestazioni si riferiscono a materiali in buono stato d'uso ed al capo X capitolo 178 se riguardano cessioni di materiali non più convenientemente utilizzabili pei servizi dell'esercito.

Le somme da versare dopo il 1° agosto p. v. dovranno essere imputate ai capitoli corrispondenti dell'esercizio 1933-34 (che saranno indicati in seguito) attenendosi, sempre, alle particolareggiate norme impartite con la circolare 719 del *giornale militare* 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 228. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Previsioni della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.** — (Ragioneria centrale). — 27 aprile 1933 - Anno XI.

Le previsioni della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34 da farsi dalle amministrazioni dipendenti saranno, in linea di massima, commisurate ai dati consuntivi degli esercizi anteriori, prescindendo dai consueti elaborati della previsione della forza.

In relazione a tale criterio semplificativo, gli enti trasmetteranno ai rispettivi uffici di contabilità e revisione, entro il 15 maggio p. v., un solo documento di previsione della spesa per tutti i capitoli di bilancio, conforme al prospetto unito alla presente circolare, per la compilazione del quale potrà essere utilizzato uno stampato mod. 75 R. A. *bis*.

A base delle previsioni sarà presa la spesa complessiva dell'esercizio 1931-32 interamente accertata e quella complessiva dell'esercizio 1932-33, accertata per i primi tre trimestri e presunta per il rimanente periodo di gestione (4° trimestre e suppletivo).

Normalmente la spesa da prevedere per quest'ultimo periodo dell'esercizio 1932-33 e da inscriversi a colonna 5 del

documento di previsione, sarà determinata in relazione all'onere sostenuto in quello corrispondente dell'esercizio 1931-1932.

S'intende che la spesa media dei due esercizi 1931-32 e 1932-33 non può essere presa per base della previsione, in modo assoluto, ma occorrerà tener conto dei provvedimenti eventuali che possono aver causato effetti economici sulla gestione di uno dei due esercizi, nonchè di altri elementi che potrebbero rendere i consuntivi degli esercizi medesimi non atti a stabilire una media attendibile.

Sarà pure tenuto conto delle variazioni di spesa conseguenti a variazioni della forza esattamente prevedibili per alcune categorie di personale, nonchè delle variazioni dipendenti da eventuali oscillazioni del mercato, variazioni di stipendi, di indennità, di tariffe e simili.

Alle colonne 7, 8 e 9 del prospetto saranno indicate pertanto le eventuali variazioni previste in confronto dell'esercizio in corso e le cause relative, avvertendo che le variazioni in aumento dovranno essere esattamente dimostrate.

Nessuna previsione va fatta per i prelevamenti di generi, robe e materiali.

Gli uffici di contabilità e revisione invieranno entro il 15 giugno al ministero (ragioneria centrale) i prescritti riassunti delle previsioni compilati su modulo 75 R. A. *bis* ad eccezione del capitolo 22 (spese generali) per il quale la previsione dovrà essere riassunta sull'apposito modello conforme all'allegato 2 circolare 375 *giornale militare* 1924.

Agli effetti della previsione di cui sopra si comunica che la struttura del bilancio, la numerazione e l'indicazione dei capitoli di parte ordinaria non hanno subìto per l'esercizio 1933-34 alcuna modificazione.

Si rammenta che i capitoli sui quali le amministrazioni dipendenti non possono, in via normale, effettuare spese con i fondi delle anticipazioni sono i seguenti: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 58, 59 e 66.

Tuttavia le amministrazioni militari possono effettuare spese coi fondi delle anticipazioni a carico dei capitoli:

11 « spese di liti e di arbitramenti »;

42 « fitto di immobili e canoni d'acqua »;

43 « spese risarcimento danni »

quando l'importo delle spese stesse non superi le L. 1000.

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari può inoltre effettuare spese coi fondi delle anticipazioni a carico dei capitoli 1 e 7, e l'ente che amministra la segreteria dell'Ordine Militare di Savoia può effettuarne a carico del capitolo 46.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1933-34	Denominazione abbreviata dei capitoli dell'esercizio 1933-34	Spese dell'esercizio 1931-32 effettuate a carico dei capitoli corrispondenti	Spese dell'esercizio 1932-33 relative ai capitoli corrispondenti		
			effettuate nei primi 3 trimestri	previste per il periodo dal 1° aprile sino alla chiusura dell'esercizio	TOTALE
1	2	3	4	5	6

Allegato alla circolare N. 228
giornale militare 1933.

Variazioni previste per l'esercizio 1933-34 in confronto dell'esercizio 1932-933		Causa delle variazioni	Previsione dell'esercizio 1933-34	Assegnazioni del comando di corpo d'armata
in +	in —			
7	8	9	10	11

N. 229. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 27 aprile 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 31 marzo 1933, n. 2753 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa di costruzioni PACE Tommaso fu Giuseppe, residente in Avigliano (provincia di Potenza).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 230. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1934.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 aprile 1933 - Anno XI.

A norma degli articoli 15 e 128 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, determino che i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali in S.P.E. e in A.R.Q. per poter essere inscritti sui quadri di avanzamento normali, a scelta obbligatoria e ad anzianità, per il 1934 siano quelli fissati nelle seguenti tabelle:

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1934 per gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q.

ARMA E CORPO		Ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento, con a fianco la pagina dell'annuario (edizione 1933) nella quale trovasi indicato		
		Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori
Carabinieri reali	S.P.E.	DE ROMANIS Antonio 53	GORI Mario 56/1	—
	A.R.Q.	SPINELLI Francesco Aristide 97	—	—
Fanteria	S.P.E.	LOMBARDINI Ezio 107	MESSINA Leonida 122/1	—
	A.R.Q.	ANDREANI Alessandro 361	MASOLA Francesco 379/2	—
Cavalleria	S.P.E.	UBERTALLI Ruggero 423	ZANOTTI Aldo 426/1	—
	A.R.Q.	MASSA Bruno 458	TUFFANELLI Achille 461/2	—
Artiglieria	S.P.E.	ZANGHIERI Giovanni 473	ARTALE Vito 482/2	—
	A.R.Q.	SQUILLONI Gino 588	RAGONI Alamiro 594/2	—
Genio	S.P.E.	LEVI Ugo 601	GRUTTER Ottorino 605/2	—
	A.R.Q.	—	CATUCCI Francesco 644/2	—
Corpo sanit. — *Uff. medici*	S.P.E.	NAPOLITANI Melchiorre 673	LAPPONI Guido 676/1	—
	A.R.Q.	GRIPPO Donatantonio 710	DE NAPOLI Antonio 713/2	—
» *chim. farmac.*	S.P.E.	—	MOZZANA Carlo 717/2	—
Corpo commissariato	S.P.E.	RICCI Federico 725	ALLEVA Armando 727/1	—
	A.R.Q.	ISNARDI Camillo 740	CONI Francesco 741/2	—
Corpo di amministrazione	S.P.E.	—	MEDONI Francesco 757/2	—
Corpo veterinario	S.P.E.	—	BEZZI Armando 806/1	MAREMONTI Francescantonio 807/2
	A.R.Q.	—	CIAMEI Ercole 815/1	MALLIO Guido 816/2

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1934 dei maggiori, capitani e tenenti delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q.

ARMA E CORPO			Ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento, con a fianco la pagina dell'annuario (ediz. 1933) nella quale trovasi indicato		
			Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali		S.P.E.	TASSONE Giuseppe 60/2	STACCHINO Enrico 65/2	CONIOLI Luigi 87/1
		A.R.Q.	—	GIUSTO Girolamo 101/2	—
Fanteria		S.P.E.	ROLANDI Giorgio 155/1	FRISCIA Carmelo 192/2	MANANI Fausto 314/1
		A.R.Q.	ZAFFUTO Amedeo 432/1	PELLECCHIA Silvio 409/1	—
Cavalleria		S.P.E.	RAGANELLA Leone 431/2	CORSI TORELLI Carlo 440/1	FERRACINI Gio. Batt. 453/2
		A.R.Q.	FLORIO Giulio 464/2	—	—
Artiglieria		S.P.E.	AMABILE Guglielmo 498/2	CAMPANELLA Attilio 519/2	MARINI Antonio 572/2
		A.R.Q.	—	—	—
Genio		S.P.E.	PERSICO Luigi 612/1	PISANI Augusto 620/1	D'AMICO Paolo 634/2
		A.R.Q.	—	—	—
Ruolo M		S.P.E.	BONIFAZIO Giacomo 652/1	FERRARIS Umberto 654/1	SQUARCINI Evaristo 665/2
Corpo sanitario	*Uffic. medici*	S.P.E.	CORCIONI Corradino 682/2	SCALISI Ignazio 692/2	IMPALLOMENI Rosario 706/2
		A.R.Q.	TOMASELLI Vito 716/2	—	—
	» *chim. farm.*	S.P.E.	CAPPELLI Giuseppe 718/1	FANTOZZI Luigi 720/1	FRISCIA Pietro 721/1
Corpo Commissariato	*Uffic. commiss.*	S.P.E.	ZUNINO Giuseppe 728/2	NACLERIO Giuseppe 731/2	SUDANO MICHELE 735/2
	» *sussistenza*	S.P.E.	DE GRAZIA Biasino 743/1	RAMISTELLA Ernesto 746/1	GUALANDRINI Angelo 749/2
		A.R.Q.	RIZZI Michelangelo 751/2	PAPADIA Giuseppe 752/1	—
Corpo amministrazione		S.P.E.	PALAZZI Oreste 760/1	STELLA Giuseppe 765/2	DE BONIS Edoardo 782/1
Corpo veterinario		S.P.E.	—	MELE Arcangelo 810/1	BERTOLOTTI Fiorenzo 813/2
Treno	*Artiglieria*	S.P.E.	—	PARRINO Pietro 519/1	REGGIANI Remolo 568/2
		A.R.Q.	—	GRASSI Natale 597/2	—
	Genio	S.P.E.	NENCHA Domenico 611/1	CECI Filippo 616/2	TODESCHINI Marco 631/1
		A.R.Q.	VALVO Paolo 645/2	BUZZI Lodovico 645/2	—

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1934 dei sottotenenti delle varie armi e corpi in S. P. E.

ARMA E CORPO	PROVENIENTI			
	dai corsi ordinari	dai corsi speciali	dai corsi di abilitazione o dai sottotenenti di cui al capoverso dell'art. 8 della circ. 270 *giornale militare* 1929	dai nominati per merito di guerra
Carabinieri reali	—	1° ottobre 1932	—	fino al 31 dicembre 1931
Fanteria	1° ottobre 1932	1° ottobre 1932	1° ottobre 1931	
Cavalleria	1° ottobre 1932	1° ottobre 1932	1° settembre 1931	
Artiglieria	1° ottobre 1932	1° ottobre 1932	1° settembre 1931	
Genio	1° ottobre 1932	1° ottobre 1932	1° settembre 1931	
Corpo di commissariato — *Ufficiali commissari*	—	—	—	
» *sussistenza*	—	—	—	
Amministrazione	—	—	—	

NB. — Le autorità giudicatrici debbono essere:

a) per l'arma dei CC. RR. quelle indicate nelle circolari 283 e 414 *giornale militare* 1927;

b) per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio quelle indicate nella tabella 2, allegata alla circolare 207 *giornale militare* 1926, tranne che per i sottotenenti di artiglieria e del genio provenienti dai corsi ordinari, approvati in prima sessione della scuola di applicazione, per i quali il giudizio di 1° grado dovrà essere pronunciato dal comandante del gruppo o sezione e dal colonnello comandante in 2ª della scuola di applicazione e quello di 2° grado (decisivo) dal comandante dell'accademia e della scuola di applicazione. Per questi ultimi sottotenenti i giudizi, se di idoneità, potranno essere anche collettivi; se di non idoneità dovranno essere individuali;

c) per i corpi di commissariato, sussistenza ed amministrazione, quelle indicate per i tenenti, rispettivamente, nelle tabelle 12, 13 e 14, allegate alla circolare 159 *giornale militare* 1927.

I documenti di avanzamento per gli ufficiali in S.P.E. ed in A.R.Q. compresi nei suddetti limiti di anzianità dovranno pervenire al ministero entro le date sottoindicate:

a) non oltre il 1° novembre 1933, per i colonnelli;

b) non oltre il 15 settembre ed il 30 settembre, rispettivamente, per i tenenti colonnelli e per i capitani delle armi combattenti in S.P.E. che debbono sostenere i prescritti esperimenti;

c) non oltre il 1° ottobre 1933 per gli altri ufficiali che debbono sostenere esami od esperimenti;

d) non oltre il 10 novembre 1933 per gli ufficiali che non debbono essere sottoposti ad esami od esperimenti;

e) per i sottotenenti delle varie armi e corpi, i documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero un mese prima del compimento del biennio o del triennio, a seconda che sia prescritta la permanenza minima nel grado di due o tre anni per la promozione al grado superiore. Fanno eccezione i sottotenenti di artiglieria e del genio provenienti dai corsi ordinari, per i quali i documenti di avanzamento saranno invece trasmessi dopo il risultato finale dei corsi di applicazione.

I documenti d'avanzamento dei colonnelli e tenenti colonnelli dovranno pervenire al ministero corredati dei rispettivi libretti personali, cui dovranno essere unite le note caratteristiche pel 1933.

Per tutti i rimanenti ufficiali compresi nei limiti, i comandi competenti trasmetteranno entro le date suindicate al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione matricola e libretti personali) anzichè i libretti personali, le sole note caratteristiche per il 1933.

In dette note, che dovranno essere compilate prima che sia iniziata la procedura di avanzamento, le autorità dovranno tener conto anche della eventuale partecipazione degli ufficiali alle esercitazioni estive; in conseguenza le note stesse per gli ufficiali che abbiano preso parte a dette esercitazioni non devono essere iniziate prima del 31 agosto 1933. Per i sottotenenti tuttavia le note caratteristiche potranno essere compilate anche prima di tale data.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 231. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Bologna - 25-26-27 maggio 1933 - Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 27 aprile 1933 - Anno XI.

PREMIO ESERCITO. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria »; edizione 1932-X.

1° giorno — *Prova di fondo.*

Marcia di circa 20 km. su strada ordinaria, da compiersi alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova di galoppo su ostacoli, di m. 1500 circa, con 10 ostacoli di altezza non superiore a m. 1; da compiersi alla cadenza di m. 450 al 1'. Tale prova sarà effettuata da ogni concorrente mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia.

2° giorno — *Prova di resistenza al galoppo.*

Percorso al galoppo di km. 10 circa, con ostacoli della altezza massima di m. 1,10, da compiersi in campagna, alla cadenza di m. 350 al 1'.

3° giorno — *Prova di addestramento.*

Percorso di precisione di m. 800 circa, con ostacoli fissi e semifissi dell'altezza non superiore a m. 1,20, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 del *giornale militare* 1932.

Premi: L. 5000 delle quali L. 1000 ai cavalli italiani meglio classificati.

Tassa d'iscrizione: L. 25.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 232. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 75/13 per la granata da 75 – h_0 = m. 2500.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 aprile 1933 – Anno XI.

È stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica dell'obice da 75/13 per la granata da 75, h_0 = m. 2500.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nello « Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. » - Parte 2ª - artiglieria, pag. 91 n° categorico 2538, prezzo L. 6.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 233. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata da 100 – h_0 = m. 1000.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 aprile 1933 — Anno XI.

È stata pubblicata la *tavola di tiro* grafico-numerica dell'obice da 100/17 per la granata da 100, h_0 = m. 1000.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nello « Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. ». - Parte 2ª - artiglieria, pag. 93 n° categorico 2547, prezzo L. 8.

Il Ministro: P. GAZZERA.

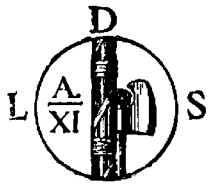
N. 234. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 aprile 1933 - Anno XI.

Il generale di brigata del genio DALL'ORA cav. Giuseppe, incaricato delle funzioni di direttore generale in sostituzione del generale di divisione GIULIANO gr. uff. Arturo, nominato ispettore del genio, è delegato, a decorrere dal 28 aprile 1933, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale del genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Il decreto ministeriale pubblicato nella dispensa 19 del *giornale militare* del 1933 a pag. 607, riguardante la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti per l'Unione militare, è stato registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1933 - Anno XI, guerra, reg. 13, fogl. 146.



PREZZO L. 2 —

(5108450) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1933 - ANNO XI — 5 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 235 - **30 marzo 1933** - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 296. - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito. . . . . *Pag.* 917

» **236 - 4 maggio 1933** - Anno XI — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Certificato d'idoneità mod. 1 e 2 per la condotta di autoveicoli in servizio militare . . » 919

» **237 - 23 marzo 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 338. - Modifiche al regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato . . . . . » 921

PARTE SECONDA

N. **238 - 13 aprile 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami e per titoli a 3 posti nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, di cui 1 per chimico aggiunto e 2 per fisico aggiunto, e a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare. . . . . *Pag.* 923

N. 239 – 26 aprile 1933 – Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso). . . . . *Pag.* 924

» 240 – 4 maggio 1933 – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 930

» 241 – 4 maggio 1933 – Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chieti – 10-11-12 maggio 1933 – Anno XI. . » 931

» 242 – 4 maggio 1933 – Anno XI — CONCORSI E GARE. — Gara di regolarità per autocolonne militari. . . . . » 932

» 243 – 4 maggio 1933 – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » . . » 932

» 244 – 4 maggio 1933 – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) » 933

» 245 – 2 maggio 1933 – Anno XI— AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) . . . . . » 933

» 246 – 3 maggio 1933 – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per le riviste e parate – ediz. 1930 . . . . . » 934

» 247 – 4 maggio 1933 – Anno XI — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933. . . . » 934

» 248 – 5 maggio 1933 – Anno XI — AVANZAMENTO. — Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato . . . . . » 935

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 936

PARTE PRIMA

Circolare N. 235. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 296. - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del R. esercito.** — (Gabinetto). — 30 marzo 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 97, del 26 aprile 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 236. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Certificati d'idoneità mod. 1 e 2 per la condotta di autoveicoli in servizio militare.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 maggio 1933 - Anno XI.

Ai sensi della circolare n. 438 *giornale militare* 1932-X, i certificati di idoneità mod. 1 e mod. 2 per la condotta degli autoveicoli in servizio militare non vengono rilasciati per ogni tipo di autoveicolo, ma, come è noto, uno stesso certificato serve per un gruppo, o categoria, di automezzi che richiedono per la loro condotta cognizioni ed attitudini di poco dissimili.

Pertanto, chi consegue l'autorizzazione per la condotta di una delle suddette categorie di automezzi, dovrebbe essere in grado di condurre tutti gli automezzi componenti la categoria stessa.

Siccome però non sempre ciò si verifica per ragioni varie (tempo, disponibilità di materiali, ecc.), emerge la necessità che sia conosciuto su quale tipo, o quali tipi di autoveicoli, il possessore del certificato è stato effettivamente addestrato.

Si dispone pertanto:

1° che tutti gli enti autorizzati al rilascio dei certificati mod. 1 e mod. 2 (centri automobilistici, reggimenti e corpi delle varie armi e specialità) prendano in esame i candidati sul maggior numero possibile di tipi di autoveicoli di cui dispongono e che appartengono alla categoria cui rispettivamente si riferiscono i modelli 1 e 2;

2° che nella colonna « Note » dei verbali mod. 1579 e 1580, da trasmettersi per la sanzione al ministero della guerra, sia specificato (con semplice annotazione del tipo) l'autoveicolo o gli autoveicoli sui quali l'interessato ha sostenuto con esito favorevole l'esame;

3° *che nella facciata esterna posteriore dei certificati mod.* 1 *e mod.* 2 *sia apposta la seguente stampigliatura*:

« Abilitato alla condotta di . . . . . , ..., completandola con l'indicazione dei tipi di autoveicoli sui quali il possessore è stato effettivamente addestrato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 237. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 338. – Modifiche al regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato.** — (Gabinetto). — 23 marzo 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 102, del 2 maggio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 265 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 a 264, sono applicabili altresì al personale operaio militare del Regio esercito addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di bersaglieri, i reggimenti di artiglieria, i reggimenti, battaglioni e gruppi del genio, il reggimento carri armati e i centri automobilistici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 331, *foglio* 107. — MANCINI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 238. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami e per titoli a 3 posti nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, di cui 1 per chimico aggiunto e 2 per fisico aggiunto, e a 8 posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 aprile 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1933-XI, che indice concorsi per esami e per titoli a 3 posti nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, di cui uno per chimico aggiunto e due per fisico aggiunto, e a 8 posti per capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso ad un posto di chimico aggiunto e del concorso a due posti di fisico aggiunto, di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI, è costituita come appresso:

MALTESE cav. Enrico, generale di divisione, *presidente;*

FORNAINI cav. prof. Mario, direttore del laboratorio del centro chimico militare, *membro;*

OCCHIALINI cav. prof. Augusto, direttore dell'istituto di fisica della R. università di Genova, *membro;*

RUGGERI cav. Umberto, colonnello di artiglieria (S. T.), *membro;*

PANNONCINI cav. Guido, tenente colonnello di artiglieria (S. T.), *membro;*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il consigliere cav. dott. Amerigo MENGHINI.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso ad 8 posti di capotecnico chimico aggiunto, di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI, è costituita come appresso:

TESIO cav. Giovanni, maggiore generale di artiglieria, direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria, *presidente;*

FORNAINI comm. prof. Mario, direttore del laboratorio del centro chimico militare, *membro;*

BAGAIOLI cav. Nazzareno, colonnello di artiglieria, *membro;*

VALMAGGI cav. dott. Antonio, chimico superiore, *membro;*

FOA' cav. Aldo, maggiore di artiglieria (S. T.), *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il capo sezione LO CICERO cav. uff. avv. Piero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 239. — SOTTUFFICIALI. — **Nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso).** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 aprile 1933 – Anno XI.

1. — I seguenti sottufficiali risultati idonei all'esame teorico-pratico che si è svolto presso i reggimenti genio di corpo d'armata e presso il battaglione misto della Sardegna (reparti radiotelegrafisti), giusta quanto fu prescritto con la circolare n. 559 del *giornale militare* dell'anno 1932, sono nominati capi-radiotelegrafisti.

Corpo d'armata di Torino.

Sergente maggiore FRINCO Giorgio, 91 regg. fanteria.
» » BARATTA Gioacchino, 4° alpini.
» » MADULI Manlio, 68° regg. fanteria.

Corpo d'armata di Alessandria.

Sergente VALENTE Giulio, 6° regg. art. pes.
Sergente maggiore VERDINO Elio, regg. cavall. Vittorio Emanuele II.
» » MODICA Guglielmo, 7° regg. art. pes.
Maresciallo capo BOMBARDIERI Carlo, 37° regg. fant.
Sergente maggiore SBARRA Antonio, 42° regg. fanteria.
» » IANNIZZARO Michele, 37° regg. fant.
Maresciallo ordin. FACCHINI Eugenio, 43° regg. fanteria.
Sergente maggiore DE SANTIS Umberto, 2° regg. art. pesante campale.
» » MURGIA Eugenio, 41° regg. fanteria.
» » LIGUORI Nicola, 2° regg. art. pes.
» » MUSSO Bernardino, 34° regg. fanteria.
» » IUORIO Michele, 2° regg. alpini.
» » PASINO Mario, 11° regg. art. campagna.
» » FALQUI Battista, 28° regg. art. campagna.

Corpo d'armata di Milano.

Sergente maggiore SCHEIDERBUER Carlo, 30° regg. artiglieria campagna.
» » DESIDERIO Alfredo, 65° regg. fant.
» » CALVI Mario, 27 regg. art. campagna.
» » FIRRAO Franco, 4° regg. art. pesante.
» » COCCHI Aleandro, 7° regg. bersaglieri.
» » BRICCHI Giordano, 8° regg. fanteria.
» » ZADRA Silvio, 67° regg. fanteria.

Sergente maggiore PARROTTA Luigi, 21° regg. art. campagna.
» » CERVO Oliviero, 12° regg. bersaglieri.
» » TROIA Ettore, 7° regg. fanteria.
» » PRATI Raffaele, 65° regg. fanteria.
» » ORSI Pietro, 5° regg. alpini.
» » D'UVA Domenico, regg. art. a cavallo.
» » MANNA Giuseppe, 67° regg. fanteria.
» » CROTTI Giuseppe, regg. Savoia cavall.

Corpo d'armata di Verona.

Sergente maggiore SACCOCCIA Giovanni, 8° regg. artiglieria campagna.
» » IANIELLO Mario, 79° regg. fanteria.
» » CATANZARITTI Guido, 49° regg. fant.
» » VIGIANI Giovanni, 4° controaerei autocampale.
» » PIASENTI Alberto, 5° regg. art. pes-
» » ABATE Antonio, 9° regg. art. campagna.
» » PESCOSOLIDO Guglielmo, 5° regg. artiglieria pesante.
» » AMARO Giuseppe, 4° regg. art. pesante campale.
» » PROTOPAPA Giovanni, 6° regg. alpini.
» » PEDICONE Elito, 4° regg. controaerei autocampale.
» » LARAIA Nicola, 231° regg. fanteria.
» » PIRELLO Salvatore, 8° regg. bersagl.
» » SCHIMENTI Francesco, 231° regg. fant.

Corpo d'armata di Trieste.

Sergente maggiore CECCARELLI Argo, 74° regg. fanteria.
» » BARYO LOMUCCI Nicola, 73° reggimento fanteria.
Maresciallo ordin. COLOSI Antonio, 152° regg. fanteria.

Sergente maggiore DE MARINIS Roberto, 5° regg. artiglieria controaerei autocampale.
» » PALO Alessandro, 26° regg. fanteria.
» » IVICH Pietro, 4° regg. art. campagna.
» » RANILLI Guido, 10° regg. art. pesante.
» » DI PATRIA Armando, 12° regg. fant.
» » TESTAQUADRA Luigi, 5° regg. artiglieria pesante campale.
» » PALOMBI Dante, 151 regg. fanteria.
» » DE LORENZIS Umberto, 152° regg. fanteria.
» » JESU Menotti, 12° regg. fanteria.
» » PUTORTI Cristoforo, 26° regg. fant.
» » COLONNA Armando, 74° regg. fanteria.
» » DI DONATO Augusto, 5° reggimento controaerei autocampale.
» » LA MARMORA Antonio, 151° reggimento fanteria.

Corpo d'armata di Bologna.

Maresciallo ordin. MANZANI Eugenio, 28° regg. fanteria.
Sergente maggiore FIUME Onofrio, 35° regg. fanteria.
» » LA PILA Biagio, 93° regg. fanteria.
Maresciallo ordin. GATTEI Salvatore, 6° regg. bersaglieri.
Sergente maggiore BITETTI Angelo, 27° regg. fanteria.
» » ZACCAGNINI Rino, 2° regg. artiglieria campagna.
» » ZOPPI Orlando, 9° regg. bersaglieri.
» » BURALI Marcello, 3° regg. art. pes.
» » MODERINI Giovanni, 6° regg. pesante campale.
» » AGOSTINI Pietro, 3° regg. artiglieria campagna.
» » ELIA Attilio, regg. Genova cavalleria.
» » ROMAGNINO Camillo, 157° regg. fant.

Corpo d'armata di Firenze.

Sergente maggiore PIANECHI Roberto, 3° regg. controaerei autocampale.
» » CUTOLO Angelo, 1° regg. art. costa.
» » BACCI Guido, 3° regg. controaerei autocampale.
» » CRISTIANO Luigi, scuola allievi ufficiali di Lucca.
» » DE SOGUS Egidio, 21° regg. fanteria.
» » OLLA Pietro, 83° regg. fanteria.
Maresciallo capo NOVELLI Alfredo, 5° regg. bersaglieri.
Sergente maggiore BARBAGALLO Paolo, 88° regg. fant.
» » BARTOLI Enrico, 22° regg. fanteria.
» » BARCACCI Orte, 3° regg. bersaglieri.

Corpo d'armata di Roma.

Sergente maggiore MARCHI Ovidio, 13° regg. artiglieria campagna.
» » LA GAIPA Luigi, 52° regg. fanteria.
» » D'ADDIO Filippo, 1° regg. art. campagna.
» » APOLLO Michele, 51° regg. fanteria.

Corpo d'armata di Bari.

Sergente maggiore PAPADIA Giuseppe, 225° regg. fant.
» » NACHIRA Anacleto, 18° regg. artiglieria campagna.
» » LAVECCHIA Vittorio, 13° regg. fant.
» » DI GIOVINE Agostino, 9° regg. art. pesante campale.
» » IANNI Giuseppe, 9° regg. fanteria.
» » BARILE Nonio, 14° regg. art. camp.
» » MASTROBISI Ione, 47° regg. fanteria.
» » PIZZI Giovanni, 14° regg. fanteria.
» » FONTANA Angelo, 9° regg. art. pesante campale.

Corpo d'armata di Napoli.

Sergente maggiore ZENGA Alessio, 12° regg. art. campagna.
» » GUARNIERI Anselmo, 12° regg. artiglieria campagna.
» » FIORILLO Vincenzo, 40° regg. fant.
» » MANCUSO Giuseppe, 2° regg. artiglieria controaerei autocampale.
» » SANTANGELO Modestino, 20 reggimento fanteria.
» » BRANCACCIO Pasquale, 10° regg. arglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Udine.

Sergente maggiore RADICCHI Artenio, 9° regg. art. pesante.
» » PRESTI Filippo, 2° regg. fanteria.
Sergente RUSSO Lorenzo, 9° regg. art. pesante.
Sergente maggiore DI IANNI Salvatore, regg. carri armati.
» » ZUCCARELLI Edoardo, 1° regg. fant.
» » DI IULIO Domenico, 1° regg. fanteria.
» » DE LEONARDO Giuseppe, 55° reggimento fanteria.
» » ROMANELLI Giuseppe, 8° regg. alpini.
» » RASSU Pietro, 56° regg. fanteria.
» » DE VINCENTIS Antonio, 58° reggimento fanteria.
» » MASTROPASQUA Alfonso, 2° reggimento fanteria.
» » COTUGNO Domenico, 17° regg. fant.
» » VENZON Orlando, 7° regg. alpini.
» » PAOLINI Fernando, 24° regg. fanteria.
Maresciallo ordin. MAZZUCCO Ottorino, 8° regg. alpini.
Sergente maggiore PRAVISANI Romualdo, 9° regg. alpini.
» » RICCIARELLI Gino, regg. cavall. Alessandria.

Sergente maggiore ZURARDELLI Gerolamo, 8° regg. alp.
» » GAMBA Mario, regg. cavall. Monferr.
» » CHIAPUZZO Pietro, regg. cavall. Saluzzo.

Comando militare della Sicilia.

Sergente maggiore TROMBONE Salvatore, 6° regg. fant.
» » JANNACE Amadio, 10° regg. bersagl.
» » FLORIDIA Giovanni, 75° regg. fant.
» » FARRUGGIO Alessandro, 22° regg. arglieria campagna.

Comando militare della Sardegna.

Sergente maggiore MAINA Rocco, 59° regg. fanteria.
» » BARCELLINI Luigi, 46° regg. fanteria.

2. — Nella matricola di ciascun sottufficiale dovrà essere inserita la seguente variazioni matricolare:

« Nominato capo-radiotelegrafista (circolare n. 239 del *giornale militare* del 1933) . . . . . li . . . . . ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 240. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 4 maggio 1933 – Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato) con atto dell'11 aprile 1933, n. 2292 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta « Fabbrica accumulatori Hensemberger » di Monza.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 241. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chieti - 10-11-12 maggio 1933 - Anno XI.** (Servizio ippico e veterinario). — 4 maggio 1933 - Anno XI.

PREMIO ESERCITO. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'Appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », edizione 1932-X.

1° giorno — *Prova di fondo.*

Marcia di circa 20 km. su strada ordinaria, da compiersi alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova di galoppo su ostacoli, di m. 2000 circa con ostacoli di altezza non superiore a m. 1, da compiersi alla cadenza di m. 400 al 1'. Tale prova sarà effettuata da ogni concorrente mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia.

2° giorno — *Prova di resistenza al galoppo.*

Percorso al galoppo di Km. 12 circa, con ostacoli naturali, da compiersi in campagna, alla cadenza di m. 350 al 1'.

3° giorno — *Prova di addestramento.*

Percorso di precisione di m. 1000 circa, con 12 ostacoli di altezza non superiore a m. 1,20, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 del *giornale militare* 1932.

Premi: L. 4000, delle quali L. 1000 ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 242. — CONCORSI E GARE. — **Gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 maggio 1933 - Anno XI.

Anche quest'anno sarà effettuata la gara di regolarità per autocolonne militari, istituita con circolare n. 201 del *giornale militare* 1931-IX.

Per quest'anno la gara non avrà termine a Roma, come per gli anni scorsi, ma a Monfalcone, il giorno 22 maggio, festa degli automobilisti.

Parteciperanno alla gara tredici autocolonne di 12 autocarri ciascuna (una per ogni centro automobilistico) le quali, partendo dalle rispettive sedi di parcamento (Napoli per il 12° centro e Cambiano per il 13° centro), giungeranno a Monfalcone dopo un percorso di 1000 Km.

Le modalità particolareggiate per la partecipazione alla gara sono stabilite in apposito regolamento diramato da questo ministero a tutti gli enti interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 243. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito ».** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 maggio 1933 - Anno XI.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti all'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito ».

Sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni militari nel numero di copie stabilito per la distribuzione dell'elenco (circolare 342 *giornale militare* 1932).

Detta serie di aggiunte e varianti dovrà essere inserita nell'elenco stesso: parte 1ª, pubblicazioni varie, pag. 43, numero categorico 2577, ed. 1933, prezzo L. 0,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 244. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Catalogo dei materiali del gruppo C (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico).** — (Direzione generale artiglieria). — 4 maggio 1933 - Anno XI.

È stato pubblicato il VII volume - V categoria - (testo e tavole) relativo alle munizioni, artifizi ed esplosivi da mina, imballaggi ed attrezzi relativi, del « Catalogo dei materiali del gruppo *C* (servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico) ».

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà alla distribuzione di detto volume secondo l'elenco Art. 8 della circolare n. 358 *giornale militare* 1931, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

Gli enti che riceveranno il volume in parola, sono invitati ad attenersi alle disposizioni dell'oggetto n. 4 - foglio d'ordini - parte amministrativa - dispensa 3ª - 1933.

La pubblicazione deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II artiglieria - pag. 123, n. categorico 2487, prezzo lire 55 per le copie in brochure e lire 65 per le copie rilegate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 245. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 maggio 1933 - Anno XI.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali chimici farmacisti di cui alle circolari 130 e 172 del *giornale militare* c. a., il maggior generale medico MASSAROTTI cav. Giuseppe è sostituito dal pari grado RIZZUTI cav. Giuseppe.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 246. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento per le riviste e parate - ediz. 1930.** — (Comando del corpo di S. M.). — 3 maggio 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le riviste e parate » - ediz. 1930.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto fascicolo sarà distribuito ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nella circ. n. 650 del *giornale militare* 1930.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. E. ». - Parte 1ª - regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi - pag. 40, n. categorico 2576 - prezzo lire 0,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 247. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 maggio 1933 - Anno XI.

1. — Allo scopo di provvedere alla formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1933, a mente del § 50 del regolamento sull'avanzamento del R. esercito, determino che siano compilati gli specchi di proposte di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario per i sergenti maggiori che abbiano anzianità di grado dal 1° febbraio al 1° marzo 1925 compresi.

2. — Le suddette proposte saranno compilate secondo le norme di cui alla circolare n. 61 del *giornale militare* del corrente anno e dovranno essere trasmesse direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) non oltre il 31 maggio 1933 corredate di tutti i documenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 248. — AVANZAMENTO. — **Tenenti delle armi combattenti dichiarati idonei ad avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 maggio 1933 - Anno XI.

I seguenti tenenti ammessi a concorrere alle prove per l'avanzamento anticipato di cui al R. decreto n. 1 del 5 gennaio 1933, avendo superato le prove stesse, sono dichiarati idonei all'avanzamento anticipato a datare dal 3 maggio 1933-XI:

Arma di fanteria.

CELEBRINI DI S. MARTINO Remigio.
SAVORÈ Lorenzo.
GARERI Cesare.
MEZZABOTTA Alessandro.
NANNI Cipriani.
PARENTE Aristide.
FIORENTINI Francesco.
FARACI Salvatore.
MORRONE Francesco.
DI NATALE Carmelo.
EGIZI Alfredo.
GRECO Luigi.
GANDINI Bartolomeo.
MINUCCI Francesco.
GASTALDI Adelio.
MILAZZO Vincenzo.
ENEA Tommaso.
MARIOTTI Mario.
SANTORO Olinto.
DI STEFANO Filippo.
TADDEI Galliano.
PEVERATI Luigi.
GAUDIOSO Sebastiano.
GULLO Emanuele.

BOFFA BALLARAN Felice.
MORELLI Antonio.
BERETTA Aldo.
VERSINO Rodolfo.
CHINI Enrico.
APPIERTO Adolfo.
TESSITORE Luigi.
ROBOTTI Amilcare.
RIZZO Pio.
RIGA Antonio.
MARTINELLI Luigi.
ROCCHI Giustiniano.
CRISANTI Giorgio.
TROMPEO Gabriele.
DEL PIZZO Umberto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 24ª, anno 1933-XI, circolare 225:

A pagina 897, lettera *b*): in luogo di « 2° reggimento pontieri » scrivere: « 1° reggimento pontieri ».

Dispensa 24ª, anno 1933-XI circolare n. 230.

A pagina 908, ai nomi:

Fanteria A.R.Q. maggiore ZAFFUTO Amedeo 432/1, sostituire: fanteria A.R.Q. maggiore TALUCCHI Giuseppe 395/2.

Cavalleria S.P.E. - maggiore RAGANELLA Leone 431/2, sostituire: cavalleria S.P.E. - maggiore ZAFFUTO Amedeo 432/1.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

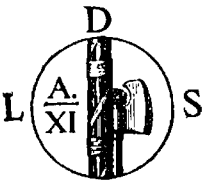
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(5108887) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1933 - ANNO XI — 12 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 249 - 11 maggio 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute erariali sugli assegni del personale in prova. . . . . *Pag.* 939

» 250 - 11 maggio 1933 - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della borraccia in alluminio tipo unico - per armi a piedi e per armi a cavallo - con nervature longitudinali . . . . . » 941

PARTE SECONDA

N. 251 - 11 maggio 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste *Pag.* 945

» 252 - 11 maggio 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino - 6-7-8 giugno 1933 - Anno XI . . » 945

» 253 - 11 maggio 1933 - Anno XI — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio dei foraggi dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 . . . . . » 946

» 254 - 3 maggio 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 950

N. 255 - 11 maggio 1933 - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito . . . *Pag.* 950

» 256 - 10 maggio 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna . . . . . » 952

» 257 - 10 maggio 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra. . » 953

» 258 - 10 maggio 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per i colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933-XI . . . . . » 954

» 259 - 11 maggio 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Udine - 8-9-10 giugno 1933 - Anno XI . . . » 954

» 260 - 11 maggio 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Trieste - 13-14-15 giugno 1933 - Anno XI. . » 955

NOTIFICAZIONE . . . . . » 957

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 958

PARTE PRIMA

Circolare N. 249. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute erariali sugli assegni del personale in prova.** — (Ragioneria centrale). — 11 maggio 1933 - Anno XI.

Con nota 4 aprile 1933, n. 103531 il ministero delle finanze ha diramato, al suindicato oggetto, la seguente circolare:

« Ad eliminare dubbi sorti, si comunica che gli assegni corrisposti al personale per il servizio prestato, con regolare titolo di nomina, in qualità di alunno, volontario, o, comunque, a titolo di prova, al fine di conseguire la nomina a impiego di ruolo, debbono essere gravati dalla ritenuta a favore del tesoro.

Gli assegni stessi, infatti, per quanto non abbiano la caratteristica di veri e propri stipendi, retribuiscono un servizio che si identifica con quello prestato dagli impiegati di ruolo e che è utile agli effetti della pensione.

È superfluo avvertire che, date le finalità della ritenuta suddetta, e i criteri cui s'informano le norme relative, nessuna restituzione delle quote riscosse deve essere effettuata qualora l'alunno, il volontario, o simile, cessi dal servizio per mancata conferma in ruolo ».

I corpi, gli enti e le amministrazioni militari che possono esservi interessati, si atterranno alle istruzioni contenute nella circolare come sopra riportata. Si soggiunge che le ritenute dovranno essere iniziate con decorrenza dal 1° aprile 1933 e che quelle relative a detto mese potranno essere ricuperate in due quote eguali da trattenersi sugli stipendi dei mesi di maggio e giugno p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 250. - EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della borraccia in alluminio tipo unico – per armi a piedi e per armi a cavallo – con nervature longitudinali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 11 maggio 1933 - Anno XI.

È adottata la borraccia in alluminio tipo unico (per armi a cavallo) con nervature longitudinali, in sostituzione della borraccia in alluminio per armi a piedi e di quella per armi a cavallo, di cui alla circolare n. 379 del *giornale militare* 1930, le quali rimangono in uso fino a consumazione delle eventuali scorte di magazzino.

Detta borraccia si compone di un recipiente, di un tappo, di un colletto reggi-cinghia, di una fodera di panno e di una cinghia.

A) *Il recipiente.* — 1) Il recipiente è in lamiera di alluminio puro, del titolo non inferiore a 980 millesimi, ricavato da lamiera senza alcuna saldatura. Ha la forma di bottiglia ovale, alquanto schiacciata e presenta due faccie di cui una è convessa e l'altra è piana.

2) Sulla faccia convessa sono impresse quattro nervature in rilievo. Quelle centrali corrono dall'alto in basso, per quasi tutta la lunghezza della borraccia e limitano un'altra nervatura centrale piana e rientrante bene impressa sulla borraccia e larga, sul fondo mm. 23. Le altre due nervature in rilievo sono lunghe circa la metà delle precedenti.

La differenza di livello fra le due nervature centrali in rilievo ed il fondo della grande nervatura piana rientrante non deve essere minore di mm. 2,5, misurata alla sommità della faccia.

3) Sulla faccia piana della borraccia corre, dall'alto in basso, una nervatura piana, rientrante, larga, sul fondo, mm. 23, e della profondità che nella parte mediana della faccia non deve essere minore di mm. 3.

4) Sui fianchi della borraccia è impressa una lunga nervatura sporgente che corre lungo tutta la borraccia e presenta un rilievo minimo di mm. 3 verso la faccia convessa e di mm. 6 verso la faccia piana, ed una larghezza minima di mm. 15.

5) Il fondo della borraccia è piano in modo che il recipiente possa reggersi in piedi. La sua lunghezza fra le due nervature dei fianchi è di mm. 78 a 80, e la larghezza fra le nervature piane rientranti delle due faccie della borraccia è di mm. 55.

6) Le dimensioni principali del recipiente sono:

lunghezza dalla bocca al fondo mm. 190 a 193;
larghezza fra le nervature sui fianchi mm. 142/145.

7) La capacità di cmc. 1000 a 1030.

8) Gli spessori della lamiera sono:

sul fondo: spessore minimo mm. 1;
sulle pareti: spessore minimo mm. 0,9.

9) Nella zona di restringimento della borraccia, e verso il collo, lo spessore del metallo deve crescere gradualmente, fino ad arrivare, sul collo, al valore minimo di mm. 3.5, per dar modo di fornire una buona sede di appoggio al collare filettato che deve essere aggraffato sul collo stesso della borraccia.

10) Il collare filettato è in lamiera di alluminio, ed ha le seguenti dimensioni: diametro esterno filettato mm. 30,7 e 31; diametro interno, mm. 26,5; altezza mm. 20 a 21; diametro esterno dalla base di appoggio sul collo della borraccia, mm. 34 e 34,5.

B) *Il tappo di chiusura.* — 1) Il tappo in alluminio viene avvitato sul collare precedente ed è costituito da un coperchietto dalle seguenti dimensioni esterne: altezza, mm. 20, diametro: mm. 34,5. Il suo bordo superiore ha impresso una fascia zigrinata.

2) Porta al centro della faccia superiore uno « zipolo » delle seguenti dimensioni: altezza, mm. 16; diametro massimo, mm. 14; diametro massimo del foro conico, mm. 6.

3) Lo zipolo è chiuso con un secondo tappo alto mm. 18 con testa piana e orlo zigrinato del diametro di mm. 12,5 a 13.

4) Il medesimo zipolo ed il suo relativo tappo sono assicurati alla borraccia mediante duplice catenella di alluminio di cui una ha *sette* maglie e l'altra ne ha *tre* con anello di scorrimento in filo *di ferro stagnato e saldato*. Lo spessore minimo delle maglie delle catenelle è di mm. 0,8.

5) L'interno del tappo è filettato e porta alla sua base una rondella di sughero per rendere stagna la chiusura.

C) *Colletto reggi-cinghia*. — 1) Il colletto reggi-cinghia è costruito in lamiera di alluminio e resta applicato, per forte contrasto, sotto al bordo del collare filettato, fra detto collare e le spalle della borraccia. Esso è stampato con una nervatura longitudinale ed è sagomato in modo da copiare le spalle ed i fianchi della borraccia sui quali si appoggia.

Alle estremità presenta i bordi ripiegati, accostati e foderati per il passaggio delle campanelle reggi-cinghia.

Questi fori distano fra loro da mm. 120 a 125.

Lo spessore minimo del colletto reggi-cinghia è di mm. 2.

2) Le campanelle di attacco della cinghia sono in *filo di ferro stagnato* del diametro minimo di mm. 3.

D) *La cinghia*. — 1) È costituita da un robusto nastro di cotone (straccale) lungo circa *m. 1,50*, alto mm. 20, tinto in grigio verde, provvisto ad una estremità di un moschettone di agganciamento alla campanella del colletto reggi-cinghia.

Dall'altra parte, a circa 40 cm. dalla estremità, è cucita una fibbia con traversa scorrevole in modo da permettere l'allungamento e l'accorciamento della cinghia sulla seconda campanella di attacco alla borraccia.

2) Il moschettone è in lamiera di ferro stagnato e stampato dello spessore di circa mm. 1, con feritoia di mm. 20 × 4 per il passaggio della cinghia. Una molla di acciaio stagnato chiude il moschettone sulla campanella di attacco della cinghia.

E) *La fodera*. — È di panno color grigio verde da borracce. Essa è costituita da due parti uguali cucite lungo la linea mediana e da un fondo, e cioè in modo da adattarsi alla particolare sagoma della borraccia. Essa copre anche il colletto reggi-cinghia, lasciando solo il passaggio ai bordi forati per l'attacco delle campanelle.

Il peso totale della borraccia completa di tappo, collare reggi-cinghia, catenelle in alluminio e campanelle di attacco, senza la fodera di panno e lo straccale, è di grammi 270.

La borraccia di alluminio sopra descritta sarà inventariata al categorico 143 della sezione *A* - categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di lire otto.

Le borraccie di alluminio con cinghia di tessuto per armi a piedi e per armi a cavallo, attualmente inventariate alla sezione *A* della 1ª categoria del predetto nomenclatore, rispettivamente ai nn. 9 e 10, passeranno alla sezione *G* della stessa categoria con i nn. 2295 e 2296.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. **251.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 11 maggio 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto del 9 marzo 1933 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il signor CAPUANO Enrico fu Gennaro, già titolare e proprietario della ditta idromeccanica agricola industriale di Firenze (via Lamberti n. 2).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. **252.** — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino - 6-7-8 giugno 1933 - Anno XI.** (Servizio ippico e veterinario). — 11 maggio 1933 - Anno XI.

Premio esercito. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », edizione 1932-X.

1° giorno. — *Prova di fondo.*

Marcia di circa km. 30 su strada ordinaria, da compiersi alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova di galoppo su ostacoli di circa m. 2000, da compiersi alla cadenza di m. 450 al 1' e da effettuarsi mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la prova di marcia.

2° giorno. — *Prova di resistenza al galoppo.*

Percorso al galoppo di circa km. 10 con ostacoli fissi di altezza massima di m. 1, da compiersi parte su pista e parte in campagna, alla cadenza di m. 350 al 1'.

3° giorno. — *Prova di addestramento.*

Percorso di circa m. 1000 con 14 ostacoli di altezza non inferiore a m. 1, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 *giornale militare* 1932.

Premi: L. 7000, di cui L. 1000 ai cavalli italiani e L. 1000 agli ufficiali appartenenti alla divisione militare di Torino. L. 4000 ed una coppa, assegnati da S. E. il Ministro della guerra, all'ufficiale primo classificato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 253. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio dei foraggi dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 11 maggio 1933 - Anno XI.

Questo ministero dispone che pel giorno 14 giugno p. v. siano indette, nelle sedi delle direzioni di commissariato del continente e della Sicilia, le gare ad asta pubblica per l'acquisto del fieno e della paglia occorrenti per i quadrupedi del R. esercito durante il periodo 1° luglio 1933-30 giugno 1934.

Nei riguardi della organizzazione del servizio, definitivamente stabilito a gestione diretta, rimangono ferme le norme impartite con la circolare 293 del *giornale militare* del 1931, in quanto non risultino modificate da successive disposizioni o da quelle della presente circolare.

Le quantità di fieno e di paglia da acquistarsi per le singole divisioni militari dovranno essere suddivise in lotti

mensili, lasciando agli enti interessati di stabilire il numero dei lotti e il quantitativo dei generi costituenti i singoli lotti, a seconda si ravviserà più opportuno e conveniente. In nessun caso però dovranno essere stabiliti lotti eccedenti i 2000 quintali.

Nello stabilire i quantitativi dei vari lotti si terrà conto delle quantità necessarie per riportare, ove occorra, le scorte di fieno e di paglia mangiativa alla consistenza corrispondente a due mesi di consumo, avvertendo che solo in casi eccezionali, di deficienza di locali, si potrà disporre di scorte minori, mai però inferiori ad un mese di consumo.

La provvista della paglia da lettiera e da giacitura dovrà, invece, essere limitata ai quantitativi occorrenti per i bisogni ordinari.

Resta inteso che con le consegne dei primi lotti appaltati si provvederà alla rinnovazione delle scorte, sostituendo ai generi di vecchio raccolto quelli del nuovo.

I lotti potranno essere suddivisi in più consegne: per ogni consegna sarà stabilito il giorno in cui essa dovrà aver luogo e sarà fissato il termine di tempo entro il quale dovrà essere compiuta.

I generi dovranno essere consegnati, franchi di ogni spesa, e collaudati nei magazzini militari.

Nelle condizioni dell'asta dovranno essere indicati i magazzini militari dove i singoli lotti, o parti di lotti, dovranno essere consegnati e collaudati.

Alle predette aste potranno concorrere sia i produttori che i commercianti di foraggio: in relazione però al particolare carattere del servizio a gestione diretta, è desiderabile che i primi vi prendano la più larga parte e pertanto dovrà essere fatto tutto il possibile per provocare e facilitare l'intervento dei produttori stessi alle gare, mediante un'attiva ed efficace propaganda ed anche a mezzo di sollecitazioni dirette.

Le aste saranno tenute senza prezzo base, ma col prezzo massimo fissato nella scheda segreta, compilata a cura dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Si procederà all'aggiudicazione anche con una sola offerta.

I concorrenti potranno presentare offerte per uno o più lotti, ma l'aggiudicazione sarà fatta lotto per lotto, non tenendo conto di offerte per più lotti dichiarati inscindibili dall'offerente.

La paglia da lettiera dovrà essere, di regola, provveduta dall'amministrazione e, solo quando non risulti possibile appaltare da solo il servizio del ritiro del letame, tale servizio potrà essere abbinato con la fornitura di detta paglia.

Poichè i contratti in corso pel ritiro del letame avranno quest'anno termine il 30 settembre, di tale circostanza si terrà conto nell'appalto della paglia da lettiera, tenendo presente che il servizio dovrà essere assicurato fino al 30 giugno 1934, in modo che, a suo tempo, i contratti relativi possano avere decorrenza dal 1° luglio 1934.

I contratti da stipulare per gli acquisti di cui alla presente circolare dovranno essere regolati dalle « Condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi di impiego comune, ecc. », approvate con decreto ministeriale 20 giugno 1930-VIII, n. 35, e le caratteristiche dei generi dovranno essere quelle stabilite dai « Capitoli d'oneri per la fornitura dei foraggi e della paglia da lettiera ai quadrupedi del R. esercito e della paglia da casermaggio » approvati con decreto ministeriale 18 giugno 1929-VII, n. 1, che pertanto dovranno essere riportate nei contratti stessi.

Il fieno e la paglia dovranno essere, per tutti i lotti, del raccolto 1933, del che si dovrà fare esplicita menzione negli avvisi d'asta e nei contratti.

Pel fieno si dovrà anche stabilire che nei lotti per consegna nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio, potrà essere fornito tanto fieno maggengo che fieno agostano, il quale ultimo dovrà però riunire i requisiti di cui al paragrafo 81 dei detti capitoli d'oneri, con le tolleranze ammesse dal secondo comma del paragrafo stesso.

Se il fieno è pressato in balle tenute esternamente a posto con bastoni, il fornitore dovrà concedere un abbuono di merce calcolato in base alla media del peso dei bastoni.

In caso di rifiuto dei generi da parte delle commissioni di collaudo, non si seguiranno le norme indicate nel capo IV delle citate « Condizioni generali », ma sarà ammesso solamente il ricorso, da parte del fornitore, al comandante del corpo d'armata, il quale farà decidere la controversia da una commissione composta del direttore di commissariato, presidente, di un ufficiale superiore di arma a cavallo e del capo del servizio veterinario del corpo d'armata stesso. Detta commissione deciderà senza intervento di periti ed il suo giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

A modificazione di quanto è fissato dall'art. 72 delle anzidette « Condizioni generali », si stabilirà che, scaduto il termine utile fissato per la consegna, (o per la sostituzione in caso di rifiuto) di un lotto o parte di un lotto, oppure di più lotti o di parti di lotti, compresi in uno stesso contratto, l'amministrazione, dopo di avere assegnato all'assuntore un termine perentorio della durata che sarà da essa insindacabilmente stabilita, anche in relazione alle esigenze di servizio, avrà facoltà, trascorso inutilmente detto termine, di procedere ad acquisti in danno, fino alla concorrenza stabilita per il lotto o per i lotti cui le mancate consegne o sostituzioni si riferiscono, senza che occorra alcuna preventiva dichiarazione di decadenza dal diritto di eseguire la fornitura, ed indipendentemente dalla applicazione delle multe previste dalle « Condizioni generali » medesime.

L'amministrazione procederà agli acquisti a danno per conto ed a rischio del fornitore, nel modo che, a suo insindacabile giudizio, crederà più opportuno, perciò anche a trattativa privata o ad economia, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento. Resta salva all'amministrazione la facoltà di dichiarare, ove lo creda, decaduto l'assuntore dal diritto di eseguire la provvista per gli altri lotti eventualmente facenti parte dello stesso contratto, pel quale siansi verificate le inadempienze su accennate.

Per qualunque contestazione che non riguardi la qualità dei generi forniti, sarà applicato il paragrafo 31 dei ripetuti « Capitoli d'oneri », che sarà riportato interamente nei contratti, sostituendo però il primo comma col seguente:

« Qualunque contestazione, che non riguardi il rifiuto dei generi forniti, sarà risoluta dal ministero ».

L'esito delle aste sarà comunicato *subito* al ministero, indicando oltre i prezzi cui sono stati aggiudicati i singoli lotti i relativi prezzi massimi segnati nelle schede segrete, e si attenderà il nulla osta del ministero stesso prima di stipulare i contratti.

Le presenti norme non si applicano al servizio foraggio della Sardegna, per la quale sono state impartite disposizioni a parte.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 254. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 maggio 1933 - Anno XI.

Sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni, di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI e a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale del genio, in assenza del direttore generale o per la parte che questi non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione VECA comm. dott. Salvatore ed il colonnello del genio in S.P.E. DEGIANI cav. Stefano, direttore capo divisione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 255. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 maggio 1933 - Anno XI.

Viste le determinazioni del ministero dell'aeronautica, n. 1533-c 7.8 contenuta nel *bollettino ufficiale* del 6 gennaio 1932 e n. 436 del 17 gennaio 1933, contenuta nel *bollettino ufficiale* dispensa 4ª del 28 gennaio 1933 del predetto ministero; viste le proposte della commissione speciale nominata da questo ministero in base al disposto della legge 1° giugno 1931, n. 657, i seguenti ufficiali sono considerati, a tutti gli effetti, osservatori dall'aeroplano, dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Provenienti dall'8° corso.

Tenente MASCIOLI Stefano, 22° reggimento fanteria, dal 5 settembre 1932.

Provenienti dal 9° corso.

Capitano ANNONI Alessandro, 5° reggimento alpini (assegnato ministero guerra), dal 16 settembre 1932.
Tenente BERNABO' Siro, 4° reggimento bersaglieri, id. id.
» BOARI Corrado, 3° reggimento alpini, id. id.
» PIGNANI Luigi, 41° reggimento fanteria, id. id.
» PAGGINI Antonio, 7° reggimento bersaglieri, id. id.
» TROGU Ernesto, 61° reggimento fanteria, id. id.
» GALLIPPI Luigi, 49° reggimento fanteria, id. id.
» NAPPINI Luigi, 57° reggimento fanteria, id. id.
» CALO' Giuseppe, 71° reggimento fanteria, id id.
» DE BARTOLO Salvatore, 24° regg. fanteria, id. id.
» MARTINELLI Luigi, 9° reggimento alpini, id. id.
» DEVITOFRANCESCO Gaetano, 55° reggimento fanteria, id. id.
» FRANCO Angelo. 28° reggimento fanteria, id. id.
» VILLA Vittorio, 35° reggimento fanteria, id. id.
» CERRI POERIO Cosmos, 9° reggimento bersaglieri (ass. istituto geografico militare), id. id.
» FRANCESCHI Ugo, 83° reggimento fanteria, id. id.
» SFORZINI Vittorio, 157° regg. fanteria, id. id.
» CINTI Carlo, 51° reggimento fanteria, id. id.
» SIMEONI Silvio, R.C.T.C. Tripolitania, id. id.
» CERRINI Walter, 4° reggimento bersaglieri, id. id.
» MATURI Rolando, 20° reggimento fanteria, id. id.
» PICA Alfredo, 40° reggimento fanteria, id. id.
» TURRISI Gaetano, 10° reggimento fanteria, id. id.
» CATALANO Duilio, 1° regg. bersaglieri, id. id.
» PINTOZZI Saverio, 10° regg. bersaglieri, id. id.
» PAPATOLA Mario, 19° reggimento fanteria, id. id.
» CAMBOSU Sebastiano, scuola all. sott. di Casagiove, id. id.
» BARBARA Giuseppe, reggimento cavalleggeri « Firenze », id. id.
» BOSSI Stefano, 9° regg. art. campagna, id. id.

Tenente GARUFI Giuseppe, gruppo costa della Sardegna, id. id.

» ANNARUMMA Enrico, 12° regg. art. pes. campale, id. id.

» GRANATA Mario, 29° regg. art. campagna, id. id.

» GIACCONE Leandro, scuola tiro artiglieria, id. id.

» MALVINI MALVEZZI Domenico, 13° reggimento artiglieria campagna, id. id.

» DEL RE Francesco, scuola tiro artiglieria, id. id.

» FASAN Umberto, scuola allievi ufficiali di complemento, Pola, id. id.

» ROVETO Giovanni, scuola tiro di artiglieria, id. id.

» MAGGIO Emanuele, 14° regg. art. campagna, id. id.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 256. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 10 maggio 1933 – Anno XI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua applicazione (annotazione tabella allegato n. 2 circolare 159 *giornale militare* 1927).

Decreta:

Il generale di corpo d'armata GOGGIA cav. Francesco, comandante del corpo d'armata di Roma, è incaricato di formulare nei riguardi degli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento dell'anno 1934, i giudizi che in base alla tabella allegato 2 delle norme esecutive della vigente legge d'avan-

zamento, debbono essere pronunziati dal comandante di corpo d'armata (circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 257. - AVANZAMENTO. - **Giudizi d'avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 10 maggio 1933 – Anno XI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione:

Decreta:

Il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo BONOMI cav. Annibale è incaricato di formulare i giudizi d'avanzamento di secondo grado e quelli di terzo grado in tutti quei casi in cui la tabella allegato 6 delle norme esecutive della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito prescrive che i suddetti giudizi debbono essere formulati da un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra, (circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 10 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 258. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento per i colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1933-XI.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 10 maggio 1933 – Anno XI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Determina:

Il maggior generale medico in servizio permanente effettivo MASSAROTTI cav. Giuseppe e il maggior generale commissario in servizio permanente effettivo CHIARIZIA cav. Ettore sono incaricati di concorrere a formulare, rispettivamente nei riguardi dei colonnelli medici e dei colonnelli commissari in congedo compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1933, i giudizi di avanzamento di primo grado, di cui al paragrafo 15 lettera *c*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957 (circolare 549 *giornale militare* 1930).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 259. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Udine – 8-9-10 giugno 1933 – Anno XI.** — (Servizio ippico e veterinario). — 11 maggio 1933 – Anno XI.

Premio ministero guerra. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istru-

zione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria »; ediz. 1932-X.

1° giorno. — *Prova di fondo.*

Marcia di km. 15, su strada ordinaria da compiersi alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova di galoppo su ostacoli di circa m. 1500, con 10 ostacoli di altezza non superiore a m. 1, da compiersi alla cadenza di m. 400 al 1' e da effettuarsi mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la prova di marcia.

2° giorno. — *Prova di resistenza al galoppo.*

Percorso al galoppo di circa km. 10 con ostacoli naturali di altezza massima di m. 1, da compiersi in campagna alla cadenza di m. 350 al 1'.

Prova di addestramento.

Percorso di circa m. 800 con 12 ostacoli di altezza massima di m. 1,10, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 del *giornale militare* 1932.

Premi: L. 3000 date dal Ministro della guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 260. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Trieste – 13-14-15 giugno 1933 – Anno XI.** - (Servizio ippico e veterinario). — 1° maggio 1933 – Anno XI.

Premio esercito. — Categoria militare riservata agli ufficiali in S. P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a ca-

vallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », edizione 1932-X.

1° giorno. — *Prova di fondo.*

Marcia di circa 25 km. su strada ordinaria, da compiersi alla cadenza di km. 11 all'ora.

Prova di galoppo su ostacoli, m. 2000 circa con 10 ostacoli di altezza non superiore a m. 1, da compiersi alla cadenza di m. 450 al 1'. Tale prova sarà effettuata da ogni concorrente mezz'ora dopo lo scadere del tempo massimo fissato per la marcia.

2° giorno. — *Prova di resistenza al galoppo.*

Percorso al galoppo di km. 10 circa, con ostacoli naturali dell'altezza massima di m. 1,10 da compiersi in campagna alla cadenza di m. 350 al 1'.

3° giorno. — *Prova di addestramento.*

Percorso di precisione di m. 1000 circa, con 14 ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,20, da compiersi alla cadenza di m. 350 al 1'. Nel percorso verranno intercalati alcuni esercizi atti a dimostrare il grado di addestramento raggiunto dai cavalli.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare n. 627 del *giornale militare* 1932.

Premi: L. 6000, delle quali L. 3000 date dal Ministro della guerra. Una coppa trasmissibile, dono di S. E. il Capo del Governo (già disputata negli anni 1925, 26, 27, 28) ed una coppa dono di S. E. il Ministro della guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 30 aprile 1933-XI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Belluno.....	Il comune di Livinallongo è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Livinallongo del Col di Lana ».	n. 256 13 marzo 1933	84
Campobasso	Limosano e Sant'Angelo Limosano sono ricostituiti in comuni autonomi con il territorio a ciascuno di essi pertinente al momento dell'entrata in vigore del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1689, col quale i due enti furono riuniti nell'unico comune di Limosano.	n. 256 13 marzo 1933	85

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 60ª, anno 1932-XI, circolare 579:

A pagina 2167, all'ultimo rigo, ov'è detto « L. 77 », sostituire con « L. 77,60 ».

Dispensa 23ª, anno 1933-XI, circolare 213:

A pagina 874, all'ultimo rigo, ov'è detto « L. 33,29 », sostituire con « L. 33,20 ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

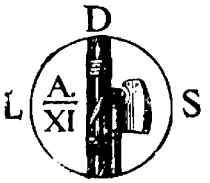
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, **restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza **onde evitare** la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(5108887) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1933 - ANNO XI — 19 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **261 - 16 marzo 1933** - Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 340 con il quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali » . . . . . *Pag.* 961

» **262 - 28 aprile 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 407. - Disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi . . . . . » 967

» **263 - 18 maggio 1933** - Anno XI — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che modifica la data anniversaria di fatti d'arme da commemorarsi dal 1°, 2° e 3° reggimento granatieri . . . . . » 969

PARTE SECONDA

N. **264 - 14 aprile 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1932 - Anno X . . . . . *Pag.* 971

N. 265 – 20 aprile 1933 – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 389. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziarrio dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 *Pag.* 973

» 266 – 20 aprile 1933 – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 372. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario. . . . » 989

» 267 – 11 maggio 1933 – Anno XI — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali. . . » 991

» 268 – 12 maggio 1933 – Anno XI — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari in A. R. Q. e delle categorie in congedo . . . » 993

» 269 – 18 maggio 1933 – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 993

» 270 – 18 maggio 1933 – Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle R. università del Regno . . . . . » 994

» 271 – 18 maggio 1933 – Anno XI — SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo . . . . . » 996

» 272 – 18 maggio 1933 – Anno XI — TRASPORTI. — Ammissione di militari di truppa nei treni diretti . . » 996

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1001

PARTE PRIMA

Circolare N. 261. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 340 con il quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali »**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 marzo 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 102, del 2 maggio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, col quale la « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali », costituita col fondo di L. 185.916,71 e destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma stessa, fu eretta in ente morale e furono approvati lo statuto organico ed il regolamento di essa;

Visto il R. decreto 24 maggio 1926, n. 1073, col quale il capitale costitutivo della fondazione fu elevato a L. 1.034.700 nominali e ne fu approvato il nuovo statuto;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1929, n. 615, col quale il capitale costitutivo della fondazione fu elevato a L. 1.402.200 nominali e ne fu approvato il nuovo statuto;

Riconosciuta l'opportunità, fatta presente dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali in data 14 gennaio 1933-XI, di apportare nuove modificazioni al detto statuto, allo scopo di rendere più efficace l'attività che la fondazione svolge a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma e delle loro famiglie;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali », composto di n. 8 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della fondazione dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali » quella costituita, alla data del 1° luglio 1932, col capitale di L. 1.982.323,82, formato secondo quanto viene indicato nel successivo art. 2. Detto capitale è suscettibile di progressivi aumenti, conforme quanto viene specificato anche nel successivo art. 2.

La fondazione è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma per gli scopi specifici indicati negli articoli 4 e 5 e che si riassumono nel proposito di creare, mediante premi, un incentivo a forti azioni e di soccorrere con sussidi i militari dell'arma e le loro famiglie nei casi meritevoli di considerazione.

Art. 2.

La somma di cui all'art. 1 è costituita come segue:

1° L. 1.963.500 nominali, derivanti dall'investimento in titoli di consolidato 5 per cento della somma in numerario di L. 1.680.454,43 così composta:

a) per L. 185.916,71 inizialmente raccolte per oblazioni volontarie di militari dell'arma, di vari enti e di privati in occasione del primo centenario della creazione dell'arma stessa;

b) per L. 954.341,59 per successive oblazioni;

c) per L. 540.196,13 importo degli utili degli spacci cooperativi;

2° L. 18.823,82 in numerario, custodite presso la cassa della legione allievi carabinieri reali in Roma.

I titoli del consolidato 5 per cento costituenti il capitale nominale della fondazione saranno intestati alla fondazione stessa e custoditi presso la cassa della legione allievi carabinieri reali in Roma.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita annua del capitale di cui sopra.

Il capitale costitutivo dell'ente sarà aumentato dalle oblazioni successivamente effettuate a favore della fondazione; esse dovranno essere gradualmente investite in titoli di consolidato 5 per cento.

I nomi degli oblatori di somme non inferiori a L. 25 saranno inscritti nel libro dei benemeriti della fondazione. Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma in servizio ed in congedo che offrano somme non inferiori rispettivamente a L. 100 e L. 50 sarà inoltre rilasciato un certificato comprovante il versamento eseguito.

Art. 3.

La fondazione ha sede in Roma presso il comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

L'amministrazione di essa è affidata ad una commissione amministratrice, composta:

a) del comandante generale dell'arma, presidente;

b) del generale di divisione comandante in 2ª dell'arma;

c) del generale di divisione addetto al comando generale dell'arma;

d) di un generale di brigata dell'arma in S.P.E., residente in Roma;

e) del colonnello comandante della legione allievi carabinieri reali di Roma;

f) di un ufficiale dei carabinieri reali in S.P.E., residente in Roma, segretario (con voto consultivo).

I membri di cui alle lettere *d*) ed *f*) sono nominati dal ministero della guerra, su designazione del comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 4.

I premi di cui al precedente art. 1 saranno concessi una volta tanto a quei sottufficiali e militari di truppa dell'arma che durante l'anno finanziario siano stati decorati di medaglia al valor militare o civile o di marina o aeronautico o che si siano distinti per un complesso di segnalate operazioni di servizio.

La misura dei premi da concedersi ai sottufficiali e militari di truppa decorati, durante l'anno finanziario, di medaglia al valor militare o civile o di marina o aeronautico sarà la seguente: per medaglia d'oro L. 300, per medaglia d'argento L. 100, per medaglia di bronzo L. 50.

La misura del premio da concedersi ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma distintisi per un complesso di segnalate operazioni di servizio verrà stabilita di volta in volta dalla commissione amministratrice di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

I sussidi saranno accordati ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'arma inabilitati, alle vedove, agli orfani, ed eccezionalmente anche ai genitori in condizioni di bisogno dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma defunti, nonchè ai fratelli minorenni quando il defunto fosse stato il loro unico o principale sostegno.

Potrà essere concessa una sovvenzione una volta tanto ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma e alle loro fami-

glie superstiti, anche in altre particolari circostanze meritevoli di speciali riguardi, quando la disponibilità della rendita lo consenta.

Per la vedova si richiede la inesistenza di separazione legale per sua colpa. Nella concessione di detti sussidi dovrà essere data la precedenza ai militari inabili per cause di servizio, alle famiglie, ai genitori e ai fratelli dei militari deceduti per le stesse cause.

Art. 6.

L'assegnazione dei premi e dei sussidi è fatta dalla commissione amministratrice di cui al precedente art. 3, su proposta dei comandi di legione o su domanda degli interessati. Può essere promossa d'ufficio dal comandante generale dell'arma.

Le proposte dei premi dovranno pervenire al comando generale, per il tramite dei comandi di legione, annualmente, nella prima quindicina di giugno.

La commissione amministratrice delibera in ordine all'erogazione delle rendite della fondazione e decide in genere su tutti gli affari che interessano la fondazione stessa.

Le decisioni della commissione stessa sono considerate valide allorquando siano state adottate con l'intervento di almeno tre membri con diritto a voto deliberativo.

Il presidente della commissione amministratrice rappresenta la fondazione in giudizio.

Il presidente della commissione amministratrice impersona la fondazione nell'assolvimento dei suoi compiti specie per quanto si riferisce ai rapporti di essa coi terzi. Egli dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale, cura in generale il buon andamento dell'ente, e prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti conservativi informandone poi la commissione.

Nei casi da lui medesimo giudicati urgenti, il presidente della commissione ha facoltà di far luogo senz'altro alla concessione dei sussidi, salvo a informare la commissione nella prima adunanza.

Art. 7.

La commissione amministratrice viene convocata dal comandante generale o dal comandante in 2ª dell'arma in assenza del comandante generale:

a) per l'assegnazione dei sussidi ogni qualvolta sarà ritenuto necessario in relazione al numero di domande o proposte pervenute;

b) per l'assegnazione dei premi entro il mese di luglio di ogni anno;

c) per l'approvazione del conto consuntivo entro il successivo mese di dicembre.

Saranno tenute adunanze straordinarie ogni qualvolta occorra decidere su materie importanti ed urgenti a giudizio del presidente.

Art. 8.

Il conto annuale della gestione dovrà essere comunicato al ministero della guerra e sarà pubblicato sul *bollettino ufficiale* dell'arma.

Nello stesso bollettino saranno mensilmente pubblicate le offerte di qualsiasi entità fatte da enti vari, da ufficiali e da privati e quelle dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, raggruppate per compagnia.

Roma, 16 marzo 1933 - Anno XI

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 262. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 407. – Disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi.** — (Gabinetto). — 28 aprile 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112, del 13 maggio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo al limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di dettare disposizioni complementari per i concorsi banditi prima della pubblicazione del predetto decreto-legge 23 marzo 1923-XI, n. 227;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Anche per i concorsi, banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, sono valide le ammissioni disposte a norma del decreto stesso.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 28 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

p. *Il Ministro per le finanze*:
(R. decreto 22 aprile 1933-XI):
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 332, *foglio* 53. — MANCINI.

N. 263. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto che modifica la data anniversaria di fatti d'arme da commemorarsi dal 1°, 2° e 3° reggimento granatieri.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 18 maggio 1933 – Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932-X con il quale è approvato il regolamento sul servizio territoriale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'allegato *D* al regolamento sul servizio territoriale è modificato nel senso che il 1°, 2° e 3° reggimento granatieri commemoreranno, quale data anniversaria di fatti d'arme, il 30 maggio (Goito, 1848 - Monte Cengio, 1916 - Carso 1917), in luogo del 24 maggio (Carso, 1917).

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 264. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1932 - Anno X.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 aprile 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civile dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1932 - anno X, col quale è stato indetto, fra altri, un concorso a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12 - gruppo *C*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 18 posti di assistente aggiunto del genio militare, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1932-X:

1. RICCI Corrado, con punti 17,665.
2. MICCINELLI Tullio, con punti 17,25.
3. SALSOTTO Giuseppe, con punti 17,17.
4. SPADARO Domenico, con punti 16,75.
5. ATZENI Cesare, con punti 16,46.

6. COSTA Mario, con punti 16,25.
7. BENNATI Giovanni, con punti 16,125.
8. DI CARLO Costantino, con punti 16,085.
9. BETTOLI Antonio, con punti 15,915.
10. CIRAOLO Letterio, con punti 15,875.
11. BROGIOTTI Aldo, con punti 15,835.
12. CANDONE Ferdinando, con punti 15,625.
13. LA GIOIA Costantino, con punti 15,50 (ufficiale di complemento.
14. FARAONI Waltemiro, con punti 15,50.
15. FLORENZANO Cosmo Domenico, con punti 15,46.
16. BANNO' Lorenzo, con punti 15,335.
17. PECORARO Gaetano, con punti 15,125.
18. BELLO Giovanni, con punti 15,045.
19. NOVELLI Timo, con punti 15,04 (nato il 16 ottobre 1907).
20. CAPRINOZZI Mario, con punti 15,04 (nato il 29 gennaio 1910).
21. MASSA ROLANDINO Giovanni, con punti 15.
22. PIZZARI Eugenio, con punti 14,96.
23. MORGANTE Prospero, con punti 14,58 (ex combattente).
24. PINZELLO Francesco Paolo, con punti 14,58.
25. PENNA Mario, con punti 14,125.
26. IRTI Berardino, con punti 14,085.
27. ERBISTI Bruno, con punti 13,835.
28. MARTELLI Gaudenzio, con punti 13,25 (ex combattente).

Roma, 14 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 265. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 389. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.** — (Ragioneria centrale). — 20 aprile 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 109, del 10 maggio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1933-1934 — quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro per la guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1933 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 4.

Il numero degli ufficiali che possono essere nominati in servizio permanente effettivo, durante l'esercizio 1933-34, oltre gli organici complessivamente stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, è fissato in cinquecentocinquanta.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1933-34, è stabilito in duemilaottocento.

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284, e 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, è stabilita in milioni 300 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	4,400,000 —
2	Ministero e Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	6,300,000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2,220,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetti .	70,000 —
5	Indennità di missione per i servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato Maggiore	180,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	685,000 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato .	80,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . .	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie; sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali	897,800 —
10	Spese casuali	105,000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . .	250,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		15, 187, 800 —
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	226, 000, 000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70. ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*) .	250, 000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	270, 000 —
		226, 520, 000 —
	SPESE PER L'ESERCITO ESCLUSE QUELLE PER I CARABINIERI REALI.	
16	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . .	449, 000, 000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1, 150, 000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	42, 000, 000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento	180, 000, 000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	250, 000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
21	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di Corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti . .	64,000,000 —
22	Spese generali dei Corpi - Istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei Corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	23,800,000 —
23	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari .	161,000,000 —
24	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	245,000,000 —
25	Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni	44,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
26	Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra . . .	14,500,000 —
27	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina - Spese per i depositi allevamento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame - Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i depositi - Spese per rivista e precettazione quadrupedi - Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	19,000,000 —
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	60,500,000 —
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	31,500,000 —
30	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	8,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	1,850,000 —
32	Istituto geografico militare - Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	3,000,000 —
33	Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi e marconigrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione . . .	5,170,000 —
34	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria, musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	96,000,000 —
35	Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del Genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del Genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del Genio: servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al Genio militare . .	26,000,000 —
36	Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc.	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati - Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali Concorso nella costruzione e sistemazione dei campi di tiro e nell'eventuale acquisto delle aree di sedime . .	55,000,000 —
37	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici	51,200,000 —
38	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra - Spese per esercitazioni e per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico	3,000,000 —
39	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1933, n. 633) (*Spesa obbligatoria*)	890,000 —
40	Spese per il Dopolavoro per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari . .	167,200 —
41	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi .	48,000,000 —
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*)	12,800,000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*)	4,000,000 —

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,350,000 —
45	Tiro a segno nazionale - Sussidi ordinari, straordinari e concorsi alle sezioni di Tiro a Segno e all'Unione Italiana di Tiro a Segno; spese per gare; spese per ispezioni - Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; contributi a sodalizi, istituti ed altri enti di educazione fisica; spese per gare, per concorsi internazionali, per medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica - Spese per l'istruzione premilitare	1,900,000 —
46	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*)	385,000 —
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965,000 —
48	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*) . .	200,000 —
49	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	150,000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1,655,727,200 —
	SPESE PER L'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
51	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi . .	32,000,000 —
52	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi	400,000 —
53	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	289,500,000 —
54	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di	

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per ifidennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio . . .	12,500,000 —
55	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	20,500,000 —
56	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri, rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti, di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri	21,000,000 —
57	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	4,000,000 —
		379,900,000 —
	FONDO A DISPOSIZIONE.	
58	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	30,000,000 —
	SPESE DIVERSE.	
59	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
60	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	1,000,000 —
62	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047) . . .	4,800,000 —
		5,800,000 —
	SPESE PER L'ESERCITO.	
63	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	150,000,000 —
64	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative .	150,000,000 —
65	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	225,000 —
		300,225,000 —
	SPESE PER COSTRUZIONI VARIE PER USI MILITARI.	
66	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746.88

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
	SPESE DIVERSE.	
67	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei caduti (Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 218, legge 11 agosto 1921, n. 1074 e legge 12 giugno 1931, n. 877)	7,200,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ACCENSIONE DI CREDITI.	
68	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638)	20,000,000 —
69	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	3,000,000 —
		23,000,000 —
	ESTINZIONE DI DEBITI.	
70	Annualità ed interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, sulle somministrazioni fatte al Ministero della guerra, per la concessione di credito all'ente autonomo « Unione militare » a termini della legge 9 aprile 1931, n. 408 . .	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	15,187,800 —
	Debito vitalizio	226,520,000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	1,655,727,200 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	379,900,000 —
	Fondo a disposizione	30,000,000 —
	Spese diverse	
	Totale della categoria I della parte ordinaria	2,307,335,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5,800,000 —
	Spese per l'esercito	300,225,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27,746.88
	Spese diverse	7,200,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	313,252,746.88

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	23,000,000 —
	Estinzione di debiti	
	Totale della categoria II. — Movimento di capitali . .	23,000,000 —
	Totale del titolo II. — (Parte straordinaria) . . .	336,252,746.88
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie) . . .	2,643,587,746.88
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,620,587,746.88
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	23,000,000 —
	Totale delle spese reali . . .	2,643,587,746.88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

TABELLA *A*.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1933-34 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 58.

Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
» n 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.
» n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
» n. 20. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
» n. 21. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
» n. 22. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» n. 23. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
» n. 24. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, manutenzione e rinnovazione, ecc.
» n. 26. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.
» n. 27. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.
» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.
» n. 29. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
» n. 30. — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
» n. 32. — Istituto geografico militare - Spese per costruzione, ecc.
» n. 33. — Servizi di Stato Maggiore; spese per telegrammi, ecc.
» n. 34. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
» n. 35. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.
» n. 36. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» n. 37. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» n. 38. — Servizio chimico militare, ecc.
» n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.
» n. 41. — Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.
» n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
» n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
» n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
» n. 52. — Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.
» n. 53. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
» n. 54. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
» n. 55. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
» n. 56. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
» n. 57. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

TABELLA *B*.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1933-34 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1933, in aggiunta allo stanziamento di competenza

Cap. n. 23. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

» n. 24. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

» n. 25. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

» n. 26. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

» n. 28. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.

» n. 34. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

» n. 35. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

» n. 36. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

» n. 37. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

» n. 55. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

N. 266. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 372. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 20 aprile 1933 – Anno XI. -- (*Gazzetta ufficiale* n. 106, del 6 maggio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 e 24 marzo 1932, nn. 290 e 316; 19 maggio 1932, n. 560 e 561; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572; 6 giugno 1932, n. 636, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni, di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . . . L. 1.000.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 267. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 maggio 1933 - Anno XI.

1. — In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio 1927, inserto nella circolare 388 del *giornale militare* dello stesso anno, si notifica che, con le norme dal detto decreto stabilite, si effettuerà in Firenze, a datare dal 1° ottobre 1933, presso la scuola centrale CC. RR., il corso — della durata di sei mesi — di abilitazione tecnico-professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nell'arma dei CC. RR.

2. — Il numero dei posti fissato per l'ammissione a tale corso è di 12.

3. — Gli aspiranti debbono aver compiuto — ai sensi dell'art. 3 del succitato R. decreto — due anni di grado o raggiungere tale anzianità al termine del corso; non debbono provenire dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito approvato col R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929 (circolare 270 del *giornale militare* 1929) e devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio o di altro equipollente:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

i) licenza di un R. istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924;

m) diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931.

4. — I titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato dovranno contenere una dichiarazione del capo della scuola da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato agli studi governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

5. — Le domande degli interessati, redatte su carta da bollo da L. 5 dirette al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) dovranno essere corredate di uno dei titoli di studio predetti e presentate ai rispettivi comandanti di corpo che, dopo avervi unito copia dello stato di servizio, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere.

Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo.

Dette domande dovranno essere presentate ai rispettivi comandanti di corpo non più tardi del 30 giugno p. v. e quelle degli ufficiali in servizio nelle colonie non più tardi del 31 luglio successivo.

I comandanti predetti, dopo aver fatto risultare la data di presentazione, provvederanno senza indugio per l'ulteriore inoltro delle domande stesse.

Il giorno successivo alle anzidette scadenze, i comandanti stessi dovranno comunicare al ministero telegraficamente il nome degli ufficiali che hanno presentato domanda di ammissione al concorso in parola.

6. — Come stabilito dall'art. 3 del R. decreto 22 maggio 1927 sovracitato, saranno prese in considerazione soltanto le domande dei tenenti che, per il complesso delle qualità siano, a giudizio insindacabile del ministero della guerra, ritenuti genericamente idonei a prestare un buon servizio nell'arma dei carabinieri reali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 268. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari in A. R. Q. e delle categorie in congedo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 maggio 1933 – Anno XI.

In applicazione del paragrafo 15, lett. *b*), n. 1 lett. *c*) della circolare 549 *giornale militare* 1930, il ministero determina che il colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro sia incaricato di formulare, in concorso col comandante della divisione militare, i giudizi di avanzamento nei riguardi dei tenenti colonnelli veterinari in A.R.Q. per la iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno 1934 e dei tenenti colonnelli veterinari delle categorie in congedo per la iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno 1933.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 269. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio storico). — 18 maggio 1933 – Anno XI.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico).

« *Nel 1° centenario della istituzione delle medaglie al valore* ».

Prezzo di copertina L. 12.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intenderanno usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 270. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle R. università del Regno.** — (Direzione generale di sanità militare). — 18 maggio 1933 - Anno XI.

Determino che, anche per il prossimo anno accademico, ufficiali medici in S.P.E. siano inviati alle cliniche ed agli istituti scientifici delle R. università del Regno, quali assistenti militari.

Potranno aspirare all'assegnazione di cui trattasi i maggiori medici, con non più di tre anni di grado alla data del 31 luglio p. v., ed i capitani medici.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

4 posti di assistente militare presso cliniche chirurgiche;

2 posti di assistente militare presso cliniche mediche;

5 posti di assistente militare presso cliniche neuropsichiatriche;

2 posti di assistente militare presso cliniche oculistiche;

2 posti di assistente militare presso cliniche otorinolaringoiatriche;

2 posti di assistente militare presso istituti d'igiene.

Potranno concorrere — per ciascuna specialità — tutti gli ufficiali che si trovino nelle sopraindicate condizioni di grado e di anzianità, purchè abbiano già prestato servizio nella specialità stessa in qualità di capo reparto o di assistente, o possano dimostrare di possedere in essa una buona preparazione.

Saranno esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza e quelli che hanno già preso parte ad altri corsi di specialità.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'ammissione dovranno, per il tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al ministero — direzione generale di sanità militare — unendo, eventualmente, quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che essi desiderano coltivare, senza far cenno di sede gradita, riserbandosi il ministero di fare l'assegnazione di sua scelta.

I direttori di sanità dei corpi d'armata faranno pervenire direttamente a questo ministero — direzione generale di sanità militare — non oltre il 31 luglio p. v., le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità prescelta.

Qualora necessità di servizio lo richiederanno, il ministero si riserba di aumentare il numero dei posti di qualcuna delle specialità messe a concorso.

Gli ufficiali che saranno comandati alle cliniche od agli istituti scientifici verranno, di massima — al termine del corso — destinati agli ospedali militari, a seconda delle esigenze del servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 271. — SOTTUFFICIALI. — **Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 maggio 1933 - Anno XI.

Con riferimento al n. 1 della circolare n. 389 del *giornale militare* 1932, determino che il corso di equitazione per sottufficiali di armi a cavallo duri fino al 15 giugno p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 272. — TRASPORTI. — **Ammissione di militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 18 maggio 1933 - Anno XI.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del regolamento pei trasporti militari, le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 Km. (Riferimento al punto 1°, del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari - parte 1ª).

Treno	Percorso	Treno	Percorso
5	Modane-Roma	166	Genova-Milano
12	Roma-Torino	169	Milano-Genova
36	Bologna-Milano	170	Genova-Milano
39	Bologna-Roma	174	Genova-Chiasso
44	Roma-Bologna	179	Milano-Genova
66	Bologna-Brennero	184	Venezia-Torino
67	Brennero-Bologna	185	Torino-Milano
80	Reggio C.-Roma	189	Milano-Venezia
81	Napoli-Reggio C.	192	Venezia-Milano
82	Reggio C.-Roma (1)	195	Torino-Venezia
83	Roma-Napoli	413	Milano-Venezia
84	Napoli-Roma	417	Milano-Venezia
138	Genova-Ventimiglia	477	Venezia-Bologna
147	Ventimiglia-Genova	610	Venezia-Trieste
158	Foggia-Bologna	613	Trieste-Venezia
161	Chiasso-Genova		

(1) Sono però ammessi eccezionalmente nel treno 82, nel tratto Villa S. Giovanni-Roma, i militari provenienti dalla Libia e diretti a Napoli ed oltre.

ALLEGATO 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti più di 500 Km. (Riferimento al punto 1°, del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari - parte 1ª).

Treno	Percorso
13	Da Genova per oltre Pisa, purchè in arrivo col 323.
27	Da Firenze purchè in arrivo col treno 1377 e diretti Roma ed oltre.
32	Da Firenze per Milano.
44	Bologna-Venezia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
49	Da Bologna per Firenze e per Roma.
69	(Pure essendo classificato direttissimo) Brennero-Bologna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
75	Da Ancona e Falconara Marittima per Roma.
78	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona
89	Da Catania a Siracusa purchè: *a*) provenienti dal Continente e diretti a Siracusa ed oltre; *b*) provenienti dalle linee di Palermo o di Messina e diretti oltre Siracusa.
91	Foggia-Lecce da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione.
101	Da Torino ed Asti purchè diretti oltre Genova.
101 Sard.	Purchè diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro, e delle linee meridionali Siliqua-Calasetta e Iglesias-Palmas Suergiu.
107	Modane-Torino, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
122	Da Piacenza per Alessandria.
129	Da Torino e Alessandria per Piacenza.
131	Savona - Genova, purchè provenienti da oltre Savona verso Ventimiglia.
134	Da Albenga, purchè in arrivo col 4322, ovunque diretti.

Treno	Percorso
146	Da Albenga, purchè in arrivo col 1414, ovunque diretti.
151	Bologna-Ancona, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
153	Da Rimini, ovunque diretti, purchè in arrivo dalla linea di Ferrara col treno 2317.
156	Lecce-Foggia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
159	Da Bologna per oltre Ancona.
190	Venezia-Padova, purchè diretti verso Bologna.
245	Purchè di retti oltre Ceva
294 295	Fra Luino e Novara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
317	Da Mortara per Alessandria.
323	Mortara-Genova, purchè diretti oltre Pisa.
348	Purchè diretti oltre Colico verso Sondrio.
406	Da Modena, Suzzara, Mantova diretti verso Verona e oltre purchè provenienti da linee affluenti.
438	Da Verona per oltre Trento.
455 456	Fra Bologna e Ravenna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
467	(Per il periodo di effettuazione). Da Rimini per qualsiasi destinazione, purchè in arrivo dalla stessa linea col treno 1787, e dalla linea di Ravenna col treno 4557.
478	Da Bologna per Venezia Mestre e per Venezia S. L.
507	Udine-Venezia, purchè diretti oltre Venezia Mestre verso Verona e Bologna.
511 514 516 517	Fra Trento e Venezia S. L., da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
534 538	Bolzano-Merano, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
603	Piedicolle-Gorizia C., da qualsiasi provenienza per qualurque destinazione.
614	(Pure essendo classificato DD) da Portogruaro purchè in arrivo dalla stessa linea col 1658.
619	Trieste-Venezia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
633	Fiume-Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione

Treno	Percorso	Treno	Percorso
685 686	Fra Trieste e Pola da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	802	Da Taranto perMetaponto, purchè diretti in Calabria e in Sicilia.
695 696	Fra Erpelle e Divaccia da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	803	Da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia col treni A321 e 2817 ovunque diretti.
701 702	Fra Postumia G. e Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	808	Da Brindisi per Napoli e per Battipaglia, e a Sicignano purchè in arrivo dalla linea di Lagonegro col treno A432.
769	Da Foligno purchè in arrivo col 1865.	893	Metaponto-Reggio di Calabria, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
776	Sulmona - Pescara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.	898	Da Reggio di Calabria C. per Catanzaro, per Sibari, per Metaponto e relativi transiti.
777	Da Avezzano per Roma, purchè provenienti con lo stesso treno.	929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per Caltanissetta Xirbi. - Da Catania, da Bicocca, da Dittaino, da Caltanissetta Xirbi e da Roccapalumba-Alia per Palermo.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.		
790 793	Fra Roma-Cassino e Napoli da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.		

NB. — In eccezione a quanto stabilito dal paragrafo 2) del regolamento trasporti militari, nei treni diretti debbono essere ammessi i militari di truppa, di grado inferiore a quello di sottufficiale, ammogliati viaggianti in accompagnamento a persone della loro famiglia.

NOTIFICAZIONE

Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di iscritti all'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza nella stagione estiva 1933-XI manterrà in colonie marine o montane tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli di iscritti all'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

A tale scopo essa bandisce un concorso per 850 posti, regolato dalle seguenti norme:

1° possono fare domanda di partecipazione al concorso gli iscritti all'opera di previdenza i quali siano in attività di servizio, abbiano grado non superiore al nono e chiedano l'ammissione al concorso per figli che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che siano stati affetti da malattie infettive e per i quali non sia trascorso il periodo di tempo necessario per evitare il pericolo del contagio;

2° ciascun inscritto all'opera potrà fare domanda anche per l'ammissione di più di un figlio, ma non potrà ottenere a seguito della decisione del concorso che l'ammissione di uno solo dei figli, a meno che abbia a suo carico più di 5 figli minorenni;

3° l'iscritto dovrà presentare all'amministrazione da cui dipende una domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita dell'aspirante;

b) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

c) certificato medico redatto sull'unito modulo;

d) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole italiane ».

Nella domanda deve essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza,

in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia;

4° occorre che nel trasmettere l'istanza l'amministrazione da cui il richiedente dipende dichiari sulla istanza stessa quali siano, il grado, la qualifica e lo stipendio dell'iscritto e quali siano le persone di famiglia a carico, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e il parere sulla domanda presentata;

5° in ciascuna provincia le domande saranno raccolte presso il segretario federale del P. N. F.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non si trovassero presso il segretario federale di ciascuna provincia entro il 20 maggio 1933 ovvero che pur essendo pervenute ivi entro tale data non siano regolarmente documentate.

Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 22 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: VITI.

Certificato medico

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario a da un medico condotto).

1 - Cognome, nome e qualifica del richiedente.	.....
2 - Cognome, nome ed età del fanciullo.	.....
3 - Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	.....
4 - È stato vaccinato e quando rivaccinato?	.....
5 - È affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	.....
6 - È affetto da malattie oculari contagiose?	.....
7 - È affetto da malattie contagiose della pelle?	.....
8 - Nella eventualità che sia stato affetto da malattia infettiva è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	.....
9 - È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità?	.....
10 - È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	.....
11 - Soffre di enuresi?	.....

..... li ..... 1933 - Anno XI.

(*) Visto.....

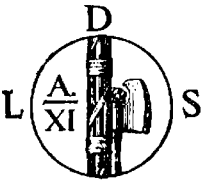
IL MEDICO

Bollo dell'ufficio

..... (cognome e nome)

(qualifica)

(*) NB. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:
— per il medico provinciale, da S. E. il prefetto;
— per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende;
— per il medico comunale, dal podestà.



PREZZO L. 2 —

(5108887) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1933 - ANNO XI — 19 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 273 - **18 maggio 1933** - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1933-34 . . . . . *Pag.* 1005

PARTE SECONDA

Circolare N. 273. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1933-34.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 maggio 1933 - Anno XI.

1. Per l'anno scolastico 1933-1934, è indetto un concorso per titoli, per l'ammissione:

a) al *collegio militare di Roma,* di:

28 allievi, alla prima classe del liceo classico;
65 allievi, alla prima classe del liceo scientifico.

b) al *collegio militare di Napoli,* di:

20 allievi, alla prima classe del liceo classico;
40 allievi, alla prima classe del liceo scientifico.

Il ministero si riserva, in qualunque tempo, la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

I corsi avranno inizio il 1° *ottobre* 1933.

Requisiti e titoli di studio richiesti.

2. Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato il 17° anno di età al 30 settembre 1933, se aspirano al liceo classico; non abbiano oltrepassato il 16° anno di età, parimenti al 30 settembre 1933, se aspirano al liceo scientifico. Potranno quindi partecipare al concorso esclusivamente i giovani nati dal 30 settembre 1916 in poi se aspiranti al liceo classico; e dal 30 settembre 1917 in poi se aspiranti al liceo scientifico. Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni generali che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme di cui ai numeri 8 e 9;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dal ministero della guerra; appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, e non siano mai stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) siano in possesso del certificato di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico (a seconda del corso di studi al quale aspirano) conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica;

e) siano iscritti a reparti Balilla o Avanguardisti.

Domande d'ammissione.

3. Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 3, dovranno essere indirizzate al comando del collegio prescelto dall'aspirante, e presentate al comando del distretto militare di residenza non oltre il 16 *agosto* 1933.

Dovranno essere firmate non dall'aspirante, ma dal padre o, in mancanza, dalla madre, o, in loro vece, dal tutore. Esse dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre, ovvero della madre, ovvero del tutore, e nome e cognome del candidato;

b) specificazione del collegio al quale il candidato desidera essere ammesso;

c) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire (liceo classico o scientifico);

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indicazione, per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, degli esami da ripetere;

f) indicazione del reparto Balilla o avanguardisti cui il candidato appartiene.

4. La data di presentazione delle domande di ammissione sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulle medesime dai comandanti di distretto che le ricevono.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato del 16 *agosto* 1933.

5. Le domande non dovranno contenere opzioni subordinate (la dichiarazione cioè di accettare l'ammissione all'altro collegio ove fossero ricoperti tutti i posti disponibili nel collegio prescelto), provvedendovi d'ufficio il ministero, secondo quanto è detto al n. 17.

6. Le ammissioni si effettueranno esclusivamente al primo anno di corso, anche per i candidati che presentassero titoli di ammissione alla 2ª o alla 3ª classe del liceo, salve solo in tali casi, le precedenze previste al n. 19.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

7. Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti redatti in carta bollata (1):

a) estratto dell'atto di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale il certificato proviene;

(1) Gli orfani di guerra e gli orfani di caduti per la causa nazionale, sono autorizzati a presentare i documenti di cui al presente numero in carta libera.

b) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. esercito), e vidimato dal prefetto;

c) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla procura del tribunale nella cui giurisdizione è nato il giovane, e legalizzato dal procuratore del Re presso il tribunale; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il ministero della giustizia e dei culti se il giovane è nato all'estero;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto allorquando sia rilasciato dal podestà; dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente, con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità del candidato medesimo. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento comprovante che il candidato possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *d*) del n. 2. Tale documento consisterà in apposito certificato rilasciato e firmato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuto gli esami, contenente i punti riportati nelle singole materie.

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita, agli effetti della iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 19, la votazione minima d'idoneità, e cioè 6/10.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio potrà essere inviato direttamente in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 4 *ottobre* 1933. *In caso contrario detti giovani saranno eliminati dal concorso;*

g) certificato rilasciato dalla Presidenza del Comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla, attestante che il concorrente è iscritto a reparti Avanguardisti o Balilla.

Visite mediche.

8. **Il candidato all'ammissione ai collegi militari dovrà essere scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.**

Egli dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età, ed il perito medico porterà la sua speciale attenzione sulla integrità degli apparati respiratorio e circolatorio, del sistema nervoso, della vista e dell'udito, applicando norme analoghe a quelle stabilite per gli ammittendi alle accademie militari (circolare 168 del « giornale militare » 1933).

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,43, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo, si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni o deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio militare nel territorio e nelle colonie.

Si avverte ad ogni buon fine che l'eventuale inidoneità pronunciata nei riguardi dell'ammissione ai collegi, non esime i giovani dal presentarsi, a suo tempo, all'esame personale e arruolamento davanti al consiglio di leva.

9. Per l'accertamento delle condizioni di cui al numero precedente, i candidati saranno sottoposti ad una *prima visita medica eliminatoria* presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato.

I candidati che in detta visita siano stati dichiarati non idonei, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

I candidati riconosciuti idonei saranno sottoposti ad una *seconda visita medica collegiale* presso la sede del collegio al quale aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

10. La commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (uno dei quali ufficiale

superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà voto consultivo.

11. **Nell'interesse dei candidati e ad evitare perturbamenti al normale svolgimento delle operazioni di ammissione, si pone in rilievo la necessità che le visite mediche presso i comandi di distretto siano condotte con criteri di giusto rigore, evitandosi che siano fatti presentare alla seconda visita collegiale giovani che avrebbero invece dovuto essere eliminati per infermità già in atto all'epoca della prima visita medica.**

Attribuzioni dei comandi di distretto.

12. All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui al n. 3; che siano corredate da tutti i documenti di cui al n. 7 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti i comandanti di distretto uniranno i seguenti atti:

a) un rapporto contenente le informazioni di cui alla lettera *c*) del n. 2, sulla condotta civile, morale, politica e sulla onorabilità dei candidati e delle loro famiglie. Tali informazioni, che saranno raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'arma dei CC. RR., saranno estese su modello conforme a quello di cui all'allegato 1. Esse dovranno essere sempre precise e circostanziate; saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie o con diciture generiche;

b) la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. n. 44 già 42) da richiedersi al procuratore del Re presso il tribunale.

13. I comandi di distretto faranno poi pervenire, con pratiche separate, man mano che siano presentate e riconosciute regolari, e ad ogni modo non oltre il 31 *agosto* 1933, le domande con i relativi documenti di ciascun candidato, al comando del collegio da esso prescelto, unendovi il certificato della prima visita medica di cui al n. 9, nonchè gli atti specificati al n. 12.

I comandi di distretto cureranno perchè siano strettamente osservati i termini ed esattamente seguite le modalità di procedura indicate.

Regolarizzazione dei documenti.

14. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 25 *agosto* 1933.

I candidati che non avranno ottemperato all'invito entro il termine indicato saranno senz'altro eliminati dal concorso.

15. Nei casi seguenti i comandi dei collegi militari rimetteranno le domande dei concorrenti *sollecitamente* e *separatamente* al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni:

a) quando il certificato del casellario giudiziale contenga qualche carico penale sul conto del concorrente;

b) quando, pur non sussistendo carichi penali, le informazioni sulla condotta morale o politica del concorrente non siano in tutto favorevoli;

c) quando, pur non essendovi nulla da eccepire nei riguardi personali del concorrente, sussistano carichi penali sul conto di persone della sua famiglia ovvero le informazioni sulla condotta morale o politica delle persone medesime non siano favorevoli;

d) quando, comunque, non apparisca limpida la onorabilità della famiglia, ovvero la condizione di essa per qualunque motivo, non apparisca in piena relazione col decoro dell'istituto;

e) in ogni altro caso che offra motivo di dubbio sulla opportunità dell'ammissione al concorso.

Esclusioni dal concorso.

16. Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti per poter partecipare al concorso, il ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo

dal concorso stesso quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai collegi militari; come si riserva la facoltà di rinviare in famiglia, dopo l'ammissione, quegli allievi la cui permanenza nell'istituto venisse a risultare, per ulteriori accertamenti, incompatibile col decoro di esso.

Nessun obbligo incombe al ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Ordine delle ammissioni.

17. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura del comando di ciascun collegio, in due distinte graduatorie di merito, a seconda cioè, che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico, in base ai criteri specificati ai numeri 19, 21 e 22.

Le graduatorie dei due collegi riferentisi al liceo classico saranno riunite dal ministero in una graduatoria generale, la quale determinerà l'ordine di successione delle ammissioni. Analogamente si procederà per le graduatorie riferentisi al liceo scientifico.

Man mano che per inidoneità fisica, per rinuncia volontaria o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso, subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria generale del rispettivo tipo di scuola (liceo classico o scientifico).

I candidati che risultassero in eccedenza ai posti disponibili nel collegio prescelto, saranno designati d'ufficio per l'altro collegio, sempre che in esso vi siano posti disponibili.

Ove un candidato non trovi posto neppure nell'altro collegio, o vi rinunci, rimarrà eliminato dal concorso.

Precedenze assolute per gli orfani di guerra.

18. Saranno iscritti nelle graduatorie di cui al n. 19, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per la causa nazionale, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 38.

La prova di tale qualità è data dal documento di cui allo stesso n. 38.

Decadranno dal beneficio della precedenza assoluta i candidati che entro il 25 *agosto* 1933, non avessero presentato i documenti di cui al n. 38 comprovanti la loro qualità di orfani di guerra o di orfani di caduti per la causa nazionale.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

19. Le graduatorie di merito, salve le precedenze assolute di cui al n. 18, saranno formate dal comando di ciascun collegio, separatamente per il liceo classico e per il liceo scientifico, iscrivendo successivamente i candidati nell'ordine risultante dai seguenti gruppi:

a) concorrenti forniti di titolo di studio superiore, intendendosi per tali esclusivamente coloro che provengano da un liceo classico o scientifico e che abbiano conseguito in esso il passaggio al secondo (o terzo) corso, con precedenza ai giovani risultati idonei nella prima sessione di esami;

b) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella prima sessione di esami;

c) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella seconda sessione di esami.

20. Agli effetti della dichiarazione del titolo superiore di studio di cui al comma *a*) del numero precedente, non varranno certificati di frequenza nè altri certificati di studio differenti da quelli tassativamente in esso indicati.

Si avverte anche al riguardo che, effettuandosi le ammissioni esclusivamente al primo corso del liceo classico o scientifico, i giovani di cui al detto comma *a*), vengono considerati quali rinuncianti al titolo superiore posseduto. Essi quindi saranno ammessi al primo corso e non potranno essere promossi al secondo corso del collegio se non dopo aver superato, a suo tempo, nel collegio stesso, gli esami di passaggio.

21. Agli effetti del collocamento nei singoli gruppi delle graduatorie di cui al n. 19, saranno considerate come superate in prima sessione di esame le prove superate nella

sessione autunnale che i candidati non abbiano potuto sostenere in quella estiva per motivi ritenuti attendibili dal presidente della commissione di esame (art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653). Ove tale circostanza non sia fatta constare sul titolo di studio, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

Saranno invece considerate come superate in seconda sessione le prove superate nella sessione estiva, qualora in quest'ultima non siasi ottenuta l'idoneità anche in educazione fisica.

22. Entro ciascuno dei gruppi enumerati al n. 19, i concorrenti saranno classificati a seconda della media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dal titolo di studio, escluso il punto di condotta e di educazione fisica.

A parità di media sarà preferito il più giovane di età.

Operazioni relative alle ammissioni.

23. I comandi dei collegi, formate le graduatorie dei candidati secondo le istruzioni di cui ai nn. 19, 21 e 22, le rimetteranno per l'approvazione al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano nella giornata del 7 *ottobre* 1933.

I medesimi comandi faranno peraltro pervenire al ministero, nella giornata del 15 *settembre* 1933, due elenchi nominativi comprendenti *tutti i candidati* aspiranti rispettivamente al liceo classico e al liceo scientifico. In tali elenchi i candidati saranno ordinati alfabeticamente, specificandosi, per ciascuno di essi: la paternità, la data di nascita, la media del titolo di studio (bene inteso per i concorrenti che non debbano sostenere prove di riparazione), gli eventuali titoli alla precedenza nelle ammissioni, ed il domicilio.

Il ministero, espletate le attribuzioni di sua competenza, comunicherà ai comandi dei collegi i nomi dei candidati da ammettere.

I comandi dei collegi provvederanno: per le opportune partecipazioni ai candidati classificati nel numero dei posti messi a concorso e per il diretto rilascio ai medesimi delle

richieste mod. *D* pel viaggio, di cui al n. 28 della presente circolare, per regolarne la presentazione e per sottoporli alla visita medica collegiale di cui al n. 9.

24. Verranno considerati quali rinuncianti i giovani che, senza giustificato motivo, non si saranno presentati al comando del collegio entro tre giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potessero raggiungere la sede del collegio per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa avvenga non oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 26 della presente circolare (25 ottobre 1933).

25. È fatto divieto ai comandi dei collegi di dare a chiunque informazioni circa l'esito dei concorsi, prima che sia intervenuta da parte del ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

26. Scaduto il 25 *ottobre* 1933, non potranno più effettuarsi ammissioni ai collegi, per alcun motivo.

27. I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ai collegi militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinunzia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

Facilitazioni di viaggio per i candidati.

28. I candidati per raggiungere la sede del collegio avranno diritto, per il viaggio in ferrovia, di usufruire del beneficio della tariffa differenziale *C*. Uguale beneficio è concesso pel viaggio di ritorno in residenza, per coloro che per una qualsiasi ragione non venissero ammessi.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *D* direttamente dai comandi dei collegi all'atto della notificazione di cui al n. 23.

Ordinamento degli studi.

29. Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

30. Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

Arruolamenti e obblighi di servizio militare.

31. Gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario, assumendo la ferma di due anni, secondo le vigenti leggi sul reclutamento. L'arruolamento è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Allo scadere della ferma biennale, gli allievi rimarranno vincolati alle armi in qualità di riassunti in servizio per l'ulteriore periodo di tempo che dovessero trascorrere nel collegio.

32. Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che non avranno tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

33. In conformità dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione degli studi, che durante il corso

di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di due anni contratta come volontari al compimento del 17° anno di età.

Quelli di essi che, ultimati gli studi nei collegi abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e non siano ammessi alle accademie militari, assolveranno l'obbligo dell'ulteriore periodo di servizio militare di cui al precedente comma, frequentando i corsi allievi ufficiali di complemento.

Spese a carico delle famiglie.

34. Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai nn. 36 e 37.

35. La retta di pensione e la quota di manutenzione corredo sono corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1934.

All'atto dell'ammissione pertanto i concorrenti, salve le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

I giovani che all'atto della presentazione, non comprovino di aver eseguito tali versamenti, non saranno ricevuti nell'istituto.

Tuttavia, ove dall'esame dei documenti di cui al n. 47 presentati dalle famiglie, i comandanti dei collegi possano fondatamente ritenere che talun concorrente abbia titolo alla concessione di rette o semirette gratuite, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedere ai concorrenti medesimi i prescritti pagamenti all'atto dell'ammissione.

Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti ai collegi militari dovranno essere esclusivamente effettuati mediante versamento nei conti correnti postali intestati ai rispettivi collegi, e, precisamente, al n. 1/9244, per il collegio militare di Roma, ed al n. 6/6790 per quello di Napoli.

36. I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

37. Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vesttizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute a rimborsare le somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, o a corrispondere quelle relative a risarcimento di danni recati (individuali o collettivi).

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

38. In applicazione del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, e della legge 12 giugno 1931, n. 777, è accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli *orfani di guerra* e agli *orfani dei caduti per la causa nazionale.*

Sono considerati orfani di guerra tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi, rilasciato a firma dei presidenti di detti comitati.

Sono considerati orfani di caduti per la causa nazionale, a sensi della legge n. 777 su ricordata, i giovani che possano esibire copia autentica del decreto di pensione privilegiata di guerra di cui sono in godimento.

39. È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*, esclusivamente:

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

c) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella A, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

d) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

e) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *b*) del presente numero, si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi *A*, *B*, *C*, ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

È esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono pertanto esclusi da tali benefici, fra gli altri, i segretari comunali e gli ufficiali giudiziari.

Sono altresì esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *e*), è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

40. Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati nelle lettere *c*), *d*) ed *e*) del n. 39, si intende esteso ai *figliastri*.

41. È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani che risulteranno compresi nel primo decimo delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al 1° anno (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi) purchè la media dei voti desunta dal titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) non risulti inferiore agli 8 decimi.

Le *graduatorie di merito* ai fini di cui al precedente comma saranno compilate iscrivendo gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per la causa nazionale al posto che a ciascuno competerebbe esclusivamente in base ai criteri specificati ai numeri 19, 21 e 22, facendo quindi astrazione dal diritto di precedenza loro accordato dal n. 18.

Il beneficio di cui al primo comma sarà continuato o concesso agli allievi che negli esami della prima sessione annuale risulteranno classificati nel primo decimo dei promossi, in ciascun collegio, e per ciascun tipo di scuola, al corso superiore (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi), purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8 decimi (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), e l'idoneità nelle materie di studio militari.

42. Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

43. Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e alle quote annuali di manutenzione corredo.

44. I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per *benemerenze di famiglia* di cui ai nn. 38 e 39, s'intendono concessi per tutta la durata della permanenza nei collegi militari.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia viene però sospeso durante l'anno che l'allievo ripetesse per insuccesso negli studi.

45. Il beneficio della mezza retta gratuita per *merito personale* di cui al n. 41, ha la durata di un solo anno; ma può essere conseguito per più anni da uno stesso allievo.

Documentazione delle domande per ottenere pensioni e mezze pensioni gratuite.

46. Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) dovranno

essere inviate o presentate direttamente al comando del rispettivo collegio entro il 10 *ottobre* 1933.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire cinque e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi dei collegi, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al ministero, esprimendo il proprio parere.

47. *Per ottenere la dispensa dalla intera retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 38 dovranno essere esibiti:

a) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al n. 38 (per gli orfani di guerra);

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione degli orfani dei caduti per la causa nazionale);

d) copia autentica del decreto di pensione privilegiata.

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 39 dovranno essere esibiti:

pel n. 39, lettere *a*), *b*), *c*), *d*): copia autentica del decreto di pensione privilegiata, stato di famiglia del giovane, copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *d*),;

pel n. 39, lettera *e*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o tutore) purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il *bollettino* relativo alla concessione.

Borse di studio.

48. Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione ai collegi militari:

a) *Fondazione Conte Scipione Buri* (amministrata da speciale commissione presso la R. prefettura di Verona). —

Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito o la marina a giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta prefettura;

b) *Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato* (amministrata dalla cassa depositi e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado agli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Istanze - Quesiti - Reclami.

49. Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati e delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai comandi dei collegi, anche se debbano essere successivamente inoltrate al ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse delle famiglie, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e i reclami che pervengono direttamente al ministero non sono, in massima, risoluti se non dopo sentito in proposito l'avviso del comandante del rispettivo collegio.

Diffusione da dare alla presente circolare.

50. I comandi di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione i manifesti contenenti la *notificazione* di cui all'allegato 2, dei quali riceveranno, in breve tempo, un congruo numero di esemplari.

I predetti comandi cureranno fin d'ora di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli interessati che ne facessero richiesta, nonchè agli istituti civili d'istruzione secondaria classica, tecnica e magistrale (ginnasi, istituti tecnici inferiori e istituti magistrali inferiori), situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare, della quale verrà inviato un conveniente numero di esemplari.

Il Ministro: P. GAZZERA

ALLEGATO 1.
(n. 12 - lettera *a*) della
circ. 273 *giornale militare* 1933).

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati alla ammissione ai collegi militari.

a) *Generalità.*

1. Casato e nome . . . . . (indicare a quale collegio militare il candidato aspiri) . . . . . .
2. Paternità . . . . . .
3. Maternità . . . . . .
4. Luogo e data di nascita . . . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato . . . . . .
6. Residenza dell'aspirante e della famiglia . . . . . .

b) *Condizioni sociali.*

7. Eventuale professione del candidato . . . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . . .
10. Estimazione in cui è tenuto l'aspirante e la sua famiglia . . . .
11. Notizie di particolare rilievo a carico di altri parenti . . . . . .

c) *Condizioni economiche.*

12. Presumibili proventi del capo famiglia (stipendi, redditi professionali o industriali) . . . . . .
13. Case, terreni o aziende possedute (valore, reddito, eventuali ipoteche o passività) . . . . . .
14. Proventi di altri membri della famiglia conviventi . . . . . .
15. Eventuali oneri speciali . . . . . .
16. Proventi di altra natura . . . . . .

d) *Altre notizie.*

17. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . . .

18. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):

a) dall'aspirante . . . . . .

b) dagli altri membri della famiglia . . . . . .

19. Se il candidato sia stato espulso da istituti pubblici o privati d'istruzione o d'educazione del Regno . . . . . .

20. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . . . .

21. Tendenza politica dell'aspirante (1) . . . . . .

22. Eventuali informazioni a complemento delle altre su indicate . .

Il comandante la compagnia.

N. B. — Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

---

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono, ponendo bene in evidenza se trattisi di effettiva appartenenza a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in iscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 2.
(n. 50 della circolare 273
del *giornale militare* 1933).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per le ammissioni ai Collegi militari per l'anno scolastico 1933-34.

1. — Si porta a conoscenza che con la circolare n. 273 del *giornale militare* 1933, è stato indetto, per l'anno scolastico 1933-1934, un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al primo anno di corso dei licei classici e scientifici annessi ai collegi militari di Roma e Napoli.

I corsi avranno inizio il 1° *ottobre* 1933.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

	Liceo classico	Liceo scientifico
Collegio militare di Roma. . .	28	65
Collegio militare di Napoli. . .	20	40

2. — Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino ai seguenti requisiti:

a) non superino il 17° anno di età al 30 *settembre* 1933 se aspirano al liceo classico; non superino il 16° anno di età, parimenti al 30 *settembre* 1933, se aspirano al liceo scientifico.

Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) abbiano il fisico robusto, armonicamente sviluppato in relazione all'età e scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato in territorio e nelle colonie;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dal ministero della

guerra; appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, e non siano mai stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) possiedano il certificato d'ammissione al liceo classico o scientifico, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica;

e) siano iscritti a reparti Balilla o Avanguardisti.

3. — Il termine per la presentazione delle domande, debitamente documentate, per la partecipazione al concorso, scade improrogabilmente il 16 *agosto* 1933.

4. — I giovani che debbono sostenere esami di riparazione possono anche partecipare al concorso. Per questi ultimi il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre il 4 *ottobre* 1933.

In caso contrario detti giovani saranno eliminati dal concorso.

5. — Il concorso ha luogo esclusivamente per titoli, senza speciali esami o esperimenti, effettuandosi le ammissioni in base ai risultati del titolo di studio esibito con le modalità di cui ai numeri 19, 21 e 22 della circolare 273 del *giornale militare* 1933.

Gli *orfani di guerra e gli orfani di caduti per la causa nazionale*, sono anteposti a tutti i concorrenti.

6. — Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono rette dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

7. — Gli allievi, appena compiuto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario assumendo la ferma di due anni. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità al servizio militare.

8. — Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione degli studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio militare, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di due anni contratta come volontari al compimento del 17° anno di età.

9. — Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

10. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre la spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200, e le spese di cancelleria e libri di testo.

La retta di pensione e la quota annuale manutenzione corredo sono pagabili a trimestri anticipati.

La spesa di prima vestizione è corrisposta in due rate di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1934.

11. — All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare, salvo le eccezioni di cui appresso:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

12. — In applicazione del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385 e della legge 12 giugno 1931, n. 777, è accordato il beneficio dell'intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo, per tutta la durata della permanenza nei collegi, agli *orfani di guerra e agli orfani dei caduti per la causa nazionale.*

13. — E accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M.V.S.N., morti per cause di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

c) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

d) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

e) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — E accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani compresi nel primo decimo delle graduatorie di ammissione, purchè abbiano riportato nel titolo di studio esibito una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

15. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

AVVERTENZE GENERALI.

16. — **Le indicazioni contenute nella presente notificazione vengono riportate a semplice titolo informativo. L'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche e tutte le altre modalità e condizioni relative al presente concorso, risultano dalla circolare 273 pubblicata nella dispensa 28ª del « Giornale militare » 1933, della quale gli interessati potranno prendere visione rivolgendosi al comando del distretto militare.**

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o dei collegi militari.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nella presente notificazione o nella circolare che bandisce il concorso, vorranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo, sia per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione, sia per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande, l'età dei concorrenti o la concessione di rette o semirette gratuite.

Roma, 18 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 2 —

(5108887) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1933 - ANNO XI — 27 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 274 - 30 marzo 1933 - Anno XI — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 422. - Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . *Pag.* 1031

» 275 - 14 maggio 1933 - Anno XI — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Rapporti-situazione annuali delle sezioni di tiro a segno . . . . . » 1037

» 276 - 25 maggio 1933 - Anno XI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 1039

» 277 - 25 maggio 1933 - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Durata minima degli oggetti di corredo » 1041

» 278 - 25 maggio 1933 - Anno XI — TRASPORTI. — Convenzione per la istituzione e la gestione di biglietterie militari . . . . . » 1043

PARTE SECONDA

N. 279 - 18 maggio 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per tenenti colonnelli commissari e per primi capitani di sussistenza in A. R. Q.. . *Pag.* 1051

N. 280 - **18 maggio 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Corso di istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia . . . . . *Pag.* 1051

» **281 - 18 maggio 1933** - Anno XI — FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria . . . . . » 1053

» **282 - 25 maggio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle offerte per contratti con lo Stato . . . . . » 1054

» **283 - 25 maggio 1933** - Anno XI - AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . . » 1055

» **284 - 25 maggio 1933** - Anno XI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. e della milizia ferroviaria . . . . . » 1055

PARTE PRIMA

Circolare N. 274. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 422. — Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 30 marzo 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 115, del 17 maggio 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o di croci di guerra al valor militare che i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, a seconda della rispettiva competenza, intendano presentare alla Sovrana sanzione, è affidata ad un'unica Commissione militare avente sede in Roma.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente, è, a seconda dei casi, così costituita:

Presidente:

un generale di corpo d'armata comandante designato d'armata o comandante di corpo d'armata in s.p.e.

Membri effettivi:

Per le proposte di competenza del Ministro per la guerra:

due generali Regio esercito in s.p.e.;

un ammiraglio in s.p.e.;

un generale Regia aeronautica in s.p.e.

Per le proposte di competenza del Ministro per la marina:

tre ammiragli in s.p.e;

un generale Regia aeronautica in s.p.e.

Per le proposte di competenza del Ministro per l'aeronautica:

tre generali Regia aeronautica in s.p.e;

un ammiraglio in s.p.e.

Quando trattisi di proposte di competenza del Ministro per le colonie, fa parte della Commissione — costituita nella prima delle tre forme sopra specificate — in sostituzione di uno dei membri effettivi, ufficiali generali del Regio esercito, il capo dell'ufficio militare del Ministero delle colonie; mentre due degli altri membri effettivi dovranno possibilmente essere scelti tra ufficiali in s.p.e. che abbiano prestato servizio in Colonia.

Quando trattisi di proposte relative a militari appartenenti a forze diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri per le forze militari cui i proposti appartengono, e di un membro per l'altra forza militare.

Alla nomina del presidente e dei membri effettivi della Commissione si provvede rispettivamente con decreti dei Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, da registrare alla Corte dei conti.

Con gli stessi decreti si provvede pure, da parte di ciascuno dei detti Ministri, alla nomina di due membri supplenti.

Art. 3.

I membri supplenti intervengono alle sedute della Commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei membri effettivi ed hanno, come questi, voto deliberativo.

Art. 4.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un ufficiale superiore del Regio esercito in s.p.e. di grado non inferiore a tenente colonnello, designato dal Ministro per la guerra.

Art. 5.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e con intervento dei cinque suoi componenti, sostituendo i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.

Art. 6.

Le proposte di conferimento delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, redatte su apposito modulo, sono rimesse dal Ministro competente alla segreteria della Commissione.

Esse sono accompagnate dai documenti atti a comprovare la realtà e le circostanze del fatto ed a porre in evidenza tutti gli elementi del valore quali sono precisati dal R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Quando, eventualmente, l'autore di un atto di valore militare trovisi in taluna delle condizioni previste dalla legge 24 marzo 1932, n. 453, a cura del Ministro competente sono pure comunicati alla Commissione tutti i documenti idonei a precisare la sua posizione.

Art. 7.

La Commissione è convocata per ordine del presidente e l'ordine di convocazione è comunicato, a cura della segreteria, ai singoli membri effettivi almeno sette giorni prima del giorno della seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente alla eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.

Art. 8.

Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione avendo riguardo sia alla natura dell'atto di ardimento ed a tutti gli elementi che lo

costituiscono, sia ai precedenti dell'autore, in relazione alle disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453.

La Commissione si pronuncia pure sul grado della decorazione da conferire e propone la formula della relativa motivazione.

Art. 9.

Di ciascuna seduta della Commissione è redatto apposito processo verbale, firmato dal presidente, dai membri che vi hanno partecipato e dal segretario.

I pareri della Commissione sono trascritti in apposito registro tenuto dal segretario di essa.

Copia del processo verbale e dei pareri espressi in ciascuna seduta, firmata dal presidente e dal segretario, è rimessa per i conseguenti provvedimenti al Ministro cui appartiene la iniziativa della proposta.

Art. 10.

I lavori della Commissione hanno carattere riservato e non debbono essere portati a conoscenza nè degli interessati nè di altre persone.

Per i supplementi di istruttoria, dei quali la Commissione ravvisasse eventualmente la necessità, essa si astiene da qualunque indagine e corrisponde unicamente col Ministro cui appartiene la iniziativa della proposta.

Art. 11.

In applicazione dell'art. 7 della legge 24 marzo 1932, numero 453, la Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, è costituita anche al fine di esprimere parere sui casi per i quali, a senso degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge stessa, può essere proposta la perdita delle decorazioni al valor militare.

La Commissione suddetta, per esprimere tali pareri, è convocata in quella delle forme che il citato art. 2 prescrive per i casi di competenza del Ministro al quale spetta, a norma di legge, la facoltà di proporre la perdita.

Disposizione transitoria.

Art. 12.

Sulle proposte di concessione di decorazioni al valor militare e sui reclami già pervenuti alle competenti Amministrazioni centrali alla data del 27 novembre 1932-XI (data di entrata in vigore del R. decreto 4 novembre 1932-XI, numero 1423), esprimeranno parere gli organi consultivi di ciò incaricati a norma delle disposizioni preesistenti, e cioè:

la Commissione istituita col R. decreto 15 dicembre 1887;

il Consiglio superiore di marina;

la Commissione istituita col R. decreto 2 luglio 1925;

la Commissione istituita col R. decreto 25 marzo 1929, n. 676.

Esaurito l'esame delle proposte e dei reclami suddetti, tali organi cesseranno di funzionare per quanto riguarda la consulenza di cui trattasi, dovendo la funzione consultiva in materia di concessioni di medaglie e di croce di guerra al valor militare essere esercitata, a norma dell'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, dalla Commissione unica costituita col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO — JUNG.

VISTO, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 332, *foglio* 39. — MANCINI.

N. 275. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Rapporti-situazione annuali delle sezioni di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 maggio 1933 - Anno XI.

Per poter conoscere l'andamento del tiro a segno, ed avere ogni anno dati statistici completi sulla istituzione, riferibili ad una data costante, i comandi di divisione militare territoriale, a partire dal corrente anno, invieranno al ministero appositi specchi contenenti i dati relativi alle sezioni di tiro a segno dipendenti, attenendosi alle norme seguenti:

Ciascun comando di divisione entro il 30 settembre di ogni anno invierà alle sezioni di tiro a segno dipendenti due esemplari di appositi moduli di « rapporti-situazione ».

Le sezioni di tiro, entro il 31 ottobre, restituiranno uno degli esemplari, debitamente riempito, al comando della divisione, con i dati riferibili alla data del 15 ottobre.

Sulla base dei dati contenuti nei rapporti-situazione pervenuti dalle sezioni, e che saranno trattenuti dai comandi di divisione, questi ultimi riempiranno altri appositi moduli, (specchi riepilogativi), che trasmetteranno al ministero entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente ad una breve relazione riassuntiva sull'andamento generale della istituzione nella loro giurisdizione.

A cura del ministero, i comandi di divisione riceveranno un congruo numero di esemplari, sia dei moduli di rapporti-situazione da distribuire alle sezioni, sia dei moduli degli specchi riepilogativi, che sostituiscono quelli statistici di cui alla circolare ministeriale 88043 del 18 luglio 1932 diretta ai comandi di divisione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 276. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 maggio 1933 - Anno XI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi soppressi.

Legione Cagliari - Tenenza di Cuglieri.

Comandi istituiti.

Legione Cagliari - Tenenza di Bosa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 277. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Durata minima degli oggetti di corredo.** — (Direzione generale servizi logistici – Div. V. E. – Sez. 1ª). — 25 maggio 1933 – Anno XI.

La durata dei seguenti oggetti di corredo, non contemplati dalla circolare 12 *giornale militare* 1926, è quella indicata qui di seguito a fianco di ciascuno degli oggetti stessi.

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	DURATA MINIMA IN MESI			
	Nuovi	Ottimi	Buoni	Mediocri
Bastone alpino	30	24	15	7
Berretti di panno g. v. a forma rigida	18	14	9	4
Borsa di tela cotone impermeabile per corredo	36	27	18	9
Borsa di tela canapa impermeabile per corredo	48	36	24	12
Borse a zaino per truppe a piedi	30	24	15	7
Borse a zaino per truppe a cavallo	36	27	18	9
Calzoncini da ginnastica	12	9	6	3
Cappotti di panno g. v. per armi a piedi	42	32	21	10
Correggia di cuoio porta valigia	36	27	18	9
Farsetto a maglia di lana grigia per truppa	24	18	12	6
Fasce gambiere	14	10	6	3
Forchetta di ferro stagnato	18	12	9	4
Gavette piccole di alluminio	18	12	8	4
Giubbe di panno g. v. per tutte le armi e corpi	36	27	18	9
Mutande a maglia di lana	18	14	9	4
Occhiali da bersaglieri ciclisti e da autisti	18	14	9	4

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	DURATA MINIMA IN MESI			
	Nuovi	Ottimi	Buoni	Mediocri
Pennacchietti per cappelli da bersaglieri	24	18	12	6
Pennacchietto per chepì di artiglieria a cavallo	36	27	18	9
Sacchetti per galletta	40	30	20	10
Scarpette con suola di corda per pontieri e lagunari	12	9	6	3
Scarpette da ginnastica	12	9	6	3
Scarponi per truppa da montagna	12	—	—	—
Telo mimetico per tende	40	30	20	10
Stivaletti da sottufficiali	12	—	—	—
Valigia di tela canapa impermeabile (in esperimento)	48	36	24	12

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 278. — TRASPORTI. — **Convenzione per la istituzione e la gestione di biglietterie militari.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 25 maggio 1933 – Anno XI.

Si riporta il testo della convenzione per la istituzione e la gestione di biglietterie militari, in data 22 gennaio 1933-XI, intervenuta tra il ministero della guerra ed il ministero delle comunicazioni, essa sostituisce quella contenuta nella disposizione n. 28 — Biglietterie militari — della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito - Fascicolo 18 - Trasporti - (Ediz. 1910) che pertanto rimane abrogata.

Tale convenzione è applicabile a tutte le forze armate dello Stato, comprese le milizie speciali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONVENZIONE

per la istituzione e la gestione di biglietterie militari

Fra

il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato), per il quale interviene, secondo la facoltà conferitagli dalle norme in vigore il sig. gr. uff. ing. MACCALINI Luigi, capo del servizio commerciale e del traffico

e

il ministero della guerra, per il quale interviene il sig. generale comm. TERZIANI Alberto, direttore generale dei servizi logistici,

nell'intento di facilitare la distribuzione dei biglietti di viaggio ai personali tutti del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M.V. S.N., della milizia nazionale forestale e stradale, del corpo

degli agenti di P. S. ed assimilati, nonchè ai giovani premilitari partecipanti alle esercitazioni di tiro, si conviene di istituire delle biglietterie militari, la gestione delle quali è disciplinata dalle norme di cui agli articoli seguenti:

Art. 1.

La distribuzione dei biglietti di viaggio ai militari ed assimilati viene fatta da apposite bigliettere militari nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Trieste Centrale, Bologna Centrale, Firenze S. M. N., Spezia, Roma Termini, Napoli Centrale e Taranto.

Art. 2.

Tali biglietterie sono incaricate di rilasciare esclusivamente biglietti a tariffa ridotta del 70 % al personale sopra indicato, contro esibizione dei prescritti documenti, oltre che per il percorso sulle linee delle ferrovie dello Stato, anche per i viaggi in servizio cumulativo con amministrazioni secondarie che ammettono il servizio stesso. A dette biglietterie è tenuto a rivolgersi tutto il personale sopra accennato; soltanto agli ufficiali ed assimilati e marescialli, è lasciata la facoltà di provvedersi di biglietti anche presso le agenzie di città.

Le biglietterie ferroviarie delle stazioni in cui esistono biglietterie militari, non rilasceranno quindi più biglietti a tariffa militare al personale suddetto.

Art. 3.

Le biglietterie militari, dovendo disimpegnare un completo servizio biglietti per militari, saranno fornite di biglietti a destinazione fissa e di biglietti a destinazione facoltativa, nella quantità che sembrerà conveniente all'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Le richieste riguardanti le nuove istituzioni di biglietti saranno da rimettere al controllo viaggiatori e bagagli di

Firenze, pel tramite del rispettivo comando militare di stazione e della competente sezione commerciale e del traffico alla cui approvazione è subordinato l'accoglimento delle richieste stesse.

Le domande di rifornimenti, meno quelle riflettenti i biglietti di doppia corsa a tariffa ridotta del 70 % che devono essere indirizzate al controllo viaggiatori e bagagli in Firenze, saranno invece da rivolgersi direttamente alla stamperia G. Colombo in Roma, avvertendo che, tanto le une che le altre, dovranno essere inoltrate almeno quindici giorni prima del presumibile esaurimento delle scorte. La trattazione di ogni altra pratica di servizio avrà luogo fra le delegazioni trasporti militari, o, per loro incarico, fra i locali comandi militari di stazione e le sezioni commerciali e del traffico nelle cui giurisdizioni si trovano le biglietterie militari.

Art. 5.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato designerà i locali per le biglietterie militari nei fabbricati viaggiatori delle stazioni indicate all'art. 1.

Essa consentirà l'uso gratuito dei locali stessi, provvederà pure gratuitamente all'illuminazione e al riscaldamento dei medesimi e fornirà i torchietti per la marcatura, i timbri a secco ed a umido ed i casellari per la custodia dei biglietti.

L'amministrazione militare dovrà, dal canto suo, provvedere, a sua cura e spese, al personale ed agli oggetti di cancelleria occorrenti per il completo servizio delle biglietterie, nonchè al mobilio ed all'arredamento delle medesime.

Le riparazioni di piccola manutenzione ai locali, nonchè la manutenzione dei casellari, torchietti, timbri, ecc. sono a carico dell'amministrazione ferroviaria, in quanto si tratti di deterioramenti determinati dall'uso regolare.

La consegna dei locali, nonchè dei casellari, torchietti, timbri, ecc. sarà fatta risultare da un verbale redatto in contraddittorio da un funzionario delegato dall'amministrazione delle ferrovie e dal comandante militare di stazione.

Art. 6.

Le biglietterie militari, nei limiti dello speciale servizio che sono chiamate a disimpegnare, riguardo alla richiesta e distribuzione dei biglietti, alla loro custodia, alla tenuta della contabilità, al versamento degli introiti, ai resoconti, ecc. si atterranno strettamente a quanto si pratica negli uffici biglietti delle stazioni ed a quelle altre particolari istruzioni che, volta a volta, l'amministrazione crederà di diramare, per meglio conseguire una rapida regolare ed esatta contabilità.

Le biglietterie militari saranno quindi, fornite, per cura dell'amministrazione delle ferrovie, di una completa raccolta delle norme ed istruzioni su quanto riguarda il servizio dei biglietti militari, nonchè dei relativi prontuari, stampati, moduli, ecc.

Art. 7.

L'orario di servizio delle biglietterie militari sarà stabilito in modo che, in relazione all'orario dei treni, il servizio di distribuzione dei biglietti sia completamente assicurato, ai fini dell'art. 2.

Art. 8.

Il versamento degli introiti dovrà essere fatto ogni giorno alla cassa compartimentale nella cui giurisdizione trovasi la biglietteria.

Art. 9.

L'amministrazione della guerra per il servizio di custodia, distribuzione biglietti e di tutte le operazioni inerenti, provvederà con proprio personale (1). A ciascuno dei sottufficiali adibiti al servizio di distribuzione dei biglietti di viaggio nelle biglietterie militari, è corrisposto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il compenso giornaliero di L. 2.

---

(1) O con quello delle altre forze armate (R. marina, R. aeronautica e R. guardia di finanza).

Art. 10.

La corrispondenza con l'amministrazione delle ferrovie, la distinta dei versamenti, i buoni per il rifornimento della scorta biglietti, i resoconti e tutti i documenti contabili dovranno essere firmati dal titolare della biglietteria o da chi per esso, e vistati dal comandante della stazione.

Come titolare della biglietteria è considerato il sottufficiale più anziano, fermo restando che, nel disimpegno delle attribuzioni affidategli, potrà essere sostituito dal sottufficiale di turno.

La sorveglianza sulle biglietterie, sia per la parte disciplinare che per quella amministrativa, è dovuta alle competenti delegazioni trasporti militari e per esse ai comandi militari delle stazioni nelle quali le biglietterie stesse funzionano.

Art. 11.

L'amministrazione della guerra assume la responsabilità dei biglietti consegnati alle proprie biglietterie, nonchè degli errori di tassazione, delle erronee esazioni, degli irregolari distacchi di biglietti, delle discrepanze tra introiti e versamenti e di qualsiasi altra irregolarità contabile che si dovesse verificare per colpa del personale addetto.

Art. 12.

All'amministrazione delle ferrovie è riconosciuta piena ed ampia facoltà di addivenire a verifiche periodiche o saltuarie alla gestione delle biglietterie militari, previo preavviso alla delegazione trasporti militari da cui dipende la biglietteria.

Le verifiche saranno eseguite da un funzionario delle ferrovie in concorso del capo della delegazione trasporti militari o di un ufficiale da lui delegato ed entrambi ne firmeranno i verbali.

Art. 13.

Le biglietterie militari potranno rilasciare biglietti con validità per l'inizio del viaggio a tutto il giorno successivo;

in tal caso, però, i biglietti dovranno essere timbrati con la data dalla quale decorre la validità.

Nelle biglietterie militari dovrà tenersi affisso apposito elenco indicante le limitazioni fissate per l'ammissione nei diversi treni dei viaggiatori a tariffa militare.

Art. 14.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato farà tenere alle biglietterie militari una copia degli orari murali o di servizio e delle relative modificazioni, nonchè degli avvisi vari al pubblico; e le locali stazioni forniranno loro copia dei telegrammi annunzianti interruzioni di linee e conseguenti sospensioni o limitazioni del servizio viaggiatori.

Art. 15.

Dietro semplice richiesta della delegazione trasporti militari o per suo incarico, del locale comando militare di stazione, il personale nuovo assegnato al servizio delle biglietterie militari, può essere ammesso, prima dell'impianto delle biglietterie stesse, ad un tirocinio di 15 giorni, nella biglietteria ferroviaria della locale stazione per esercitarsi praticamente nei particolari di servizio.

L'amministrazione ferroviaria avrà facoltà di chiedere a quella militare la sostituzione del personale addetto alle biglietterie militari che non fosse di suo gradimento o che mancasse della necessaria attitudine al servizio.

Art. 16.

Il personale delle biglietterie militari dovrà uniformarsi alle vigenti prescrizioni in materia di polizia ferroviaria, nonchè a tutte le disposizioni di servizio ferrovario che verranno impartite a mezzo del capo stazione.

Art. 17.

Ciascuna delle amministrazioni, militare e ferroviaria, avrà facoltà, con preavviso di un anno, di sopprimere quelle biglietterie militari che la pratica dimostrasse non corrispondenti allo scopo per cui furono istituite. In tal caso verrà

fatta regolare riconsegna dei locali, del materiale, dei biglietti invenduti e di quanto altro venne consegnato alla biglietteria soppressa, facendo il tutto constare da apposito verbale firmato dalle due parti.

Art. 18.

In seguito ad accordi fra le due amministrazioni potranno essere istituite altre biglietterie militari cui saranno applicabili le norme risultanti dalla presente convenzione.

Art. 19.

La presente convenzione avrà la durata di un anno, con effetto dal 1° gennaio 1933-XI, e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti contraenti quattro mesi prima della scadenza annuale.

In ogni caso non potrà essere prorogata oltre il 31 dicembre 1942.

Art. 20.

La validità della presente convenzione è subordinata alle superiori approvazioni a termini di legge.

Art. 21.

La presente convenzione viene stipulata in triplice originale uno per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'ufficio del registro. Viene stesa in carta libera e sarà registrata gratuitamente perchè stipulata nell'interesse del pubblico erario.

Roma, 22 gennaio 1933 - Anno XI.

PER IL MINISTERO DELLA GUERRA:

Il direttore generale dei servizi logistici:

A. TERZIANI.

PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO:

Il capo del servizio commerciale e del traffico:

ing. LUIGI MACCALLINI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
Consiglio d'amministrazione

Approvato da S. E. il Ministro con decreto n. 1841, in data 28 febbraio 1933-XI, udito il parere del consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 29 in data 21 febbraio 1933-XI.

Il segretario del consiglio d'amministrazione:
CARDINI.

Per copia conforme ad uso amministrativo:

p. *Il delegato ai contratti*:
BRIGUGLIO.

MINISTERO DELLA GUERRA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI LOGISTICI
Ufficio amministrativo trasporti

Approvato da S. E. il Ministro con decreto n. 12 in data 18 marzo 1933-XI.
Visto alla ragioneria centrale presso il ministero della guerra.

Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il direttore capo di ragioneria*:
QUARANTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1933 - *Anno XI*
Guerra, registro n. 11, *foglio n.* 330. — SCRIVANTE.

PARTE SECONDA

Circolare N. 279. — AVANZAMENTO. — **Corso di istruzione per tenenti colonnelli commissari e per primi capitani di sussistenza in A. R. Q.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 maggio 1933 - Anno XI.

I seguenti tenenti colonnelli e primi capitani di sussistenza in A.R.Q. sono ammessi a frequentare, presso la direzione di commissariato del comando di corpo di armata a fianco di ciascuno indicato, il corso di istruzione prescritto dalla circolare 682 del *giornale militare* 1926, che avrà inizio il 1° settembre c. a.

Commissari.

Ten. colonn. URBINATI Gualberto, comando corpo d'armata Milano.

Sussistenza.

Primo capit. GUIDUCCI Carlo, comando corpo d'armata Firenze.

Primo capit. COSTA Francesco, comando corpo d'armata Bologna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 280. — AVANZAMENTO. — **Corso di istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 maggio 1933 - Anno XI.

Presso le scuole centrali militari di Civitavecchia si svolgerà dal 1° al 30 settembre c. a., un corso d'istruzione per tenenti colonnelli, primi capitani e capitani in A.R.Q. compresi nei limiti di anzianità di cui alla circolare 224 del *giornale militare* 1932.

Si pubblicano qui di seguito i nomi di detti ufficiali, i quali dovranno presentarsi al comando delle scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del corso.

Fanteria.

Ten. colonnello ARNO' Paolo, divisione militare di Milano.
» » MOMBELLARDO Attilio, divisione militare di Udine.
» » PASSALACQUA Azzo, divisione militare di Roma.
» » VESTRINI Piero, divisione militare di Livorno.
» » ARMINIO Alfredo, divisione militare di Napoli.
Primo capitano GOBBI Alfredo, distretto militare di Torino.
» » GRANATA Giuseppe, distretto militare di Milano II.
» » BRUNO Agostino, distretto militare di Genova.
» » DE CARLI Glauco, distretto militare di Mantova.
» » SPINELLI Giuseppe, distretto militare di Massa.
» » RIGHETTO Attilio, distretto militare di Roma II.
» » ZALLIO Vittorio, distretto militare di Torino.
» » OSIO Umberto, distretto militare di Milano II.
» » BARTOLUCCI Dino, distretto militare di Vicenza.
» » DEGLI UOMINI Giovanni B., distretto militare di Torino.
» » VITTOZZI Salvatore, distretto militare di Napoli.
» » BASSANI Edgardo, distretto militare di Venezia.

Primo capitano DEJAN Salvatore, distretto militare di Siracusa.

» » COMITO Filiberto, distretto militare di Milano II.

» » SCIACCA Salvatore, distretto militare di Milano II.

Artiglieria.

Ten. colonnello ANSALDI Giorgio, R.C.T.C. Somalia - C. d'Ar. Napoli.

» » BARBETTA Augusto, divisione militare di Roma.

Genio.

Ten. colonnello DALLA FAVERA Girolamo, divisione militare di Padova.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 281. — FONDAZIONI. — **Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 maggio 1933 - Anno XI.

Come risulta dalla disposizione 57, fascicolo 9/III, « Raccolta di disposizioni permanenti », nella ricorrenza della festa dello Statuto ha luogo la distribuzione dei premi costituiti con la rendita delle fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti ».

S'invitano pertanto i comandi di reggimento e le direzioni d'artiglieria a trasmettere a questo ministero, non oltre il 31 maggio 1933, un elenco, anche se negativo, di proposte di sottufficiali che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 dello statuto della « Fondazione Dogliotti » per concorrere ai premi della fondazione stessa, allegando per ogni sottufficiale proposto il foglio matricolare mod. 107.

Per quanto riguarda poi il conferimento dei premi della « Fondazione Denina Dogliotti » i comandi e le direzioni suindicate sono autorizzati a proporre le famiglie dei militari di truppa di artiglieria che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 dello statuto della fondazione.

Ciascuna di dette proposte dovrà essere corredata delle informazioni sulla condotta morale e politica delle famiglie e dello stato di famiglia.

Nell'inoltrare le proposte in parola dovranno essere tenuti presenti anche i sottufficiali che abbiano partecipato a fatti d'armi nelle colonie e le famiglie dei militari di truppa che siano caduti negli stessi fatti d'armi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 282. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle offerte per contratti con lo Stato.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 maggio 1933 - Anno XI.

Si porta a conoscenza dei corpi ed enti dipendenti che, ai sensi dell'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato, l'impresa FERLUCA architetto Enrico, residente a Trieste, via Girardi n. 10, e l'impresa DECOLLE Bruno, residente a Trieste, via Scorcola n. 4, sono state escluse dal fare offerte per contratti per conto dello Stato.

L'esclusione è estesa anche alle persone dei titolari di dette imprese: FERLUCA Enrico fu Antonio, di professione architetto e DECOLLE Bruno di Samuele, di professione industriale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 283. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 maggio 1933 - Anno XI.

Al n. 1 lettera *b*) della circolare 167 del *giornale militare* c. a., dovrà aggiungersi:

« Possono conseguire la nomina a sottotenente chimico farmacista di complemento anche gli ufficiali inferiori di complemento, i sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma e corpo che siano in possesso del solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ».

Il termine utile per la presentazione delle domande è, indistintamente per tutti (medici, chimici farmacisti e veterinari), prorogato al 20 giugno c. a., ed in conseguenza gli esperimenti avranno luogo in un'unica sessione, il 17 luglio c. a.

I documenti ed il risultato degli esperimenti dovranno pervenire a questo ministero non più tardi del 5 agosto c. a.

Il Ministero: P. GAZZERA.

N. 284. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi da parte di ufficiali e sottufficiali dell'arma dei CC. RR. e della milizia ferroviaria.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 maggio 1933 - Anno XI.

I corsi di istruzione per la rimozione, trasporto e distruzione dei reperti esplosivi, di cui alla circolare n. 369 del *giornale militare* s. a., saranno quest'anno effettuati:

corso ufficiali: dal 1° al 30 giugno,
corso sottufficiali: dal 16 agosto al 20 settembre.

Ai suddetti corsi interverranno n. 22 ufficiali dei CC. RR. e n. 8 capimanipolo della milizia ferroviaria M.V.S.N.; 42 sottufficiali dei CC. RR. e 14 capisquadra della milizia ferroviaria M.V.S.N.

Gli ufficiali e sottufficiali prescelti per tali corsi saranno designati dal comando generale dell'arma CC. RR. e dal ministero delle comunicazioni, che li segnaleranno tempestivamente al ministero della guerra.

Il personale prescelto a frequentare i corsi dovrà presentarsi al caposezione laboratorio caricamento proietti di Piacenza due giorni prima dell'inizio dei corsi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 2 —

(5110530) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1933 - ANNO XI — 2 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 285 - **20 marzo 1933** - Anno XI — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 415. - Norme riguardanti le procure per esigere le indennità dovute a causa di infortuni sul lavoro. . . . . *Pag.* 1059

» **286 - 29 maggio 1933** - Anno XI — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che modifica la data anniversaria di fatti d'arme da commemorarsi dall'arma del genio . . . . . » 1061

PARTE SECONDA

N. 287 - **1° giugno 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste *Pag.* 1063

» **288 - 29 maggio 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » . . . . . » 1063

» **289 - 31 maggio 1933** - Anno XI — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1933-XI . . . . . » 1064

N. **290** - **1° giugno 1933** - Anno XI — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1933-XI . . . . . *Pag.* 1067

» **291** - **1° giugno 1933** - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Capitoli d'oneri per la fornitura di energia refrigerante a merci deperibili poste in ambienti frigoriferi privati occupati dall'amministrazione militare - edizione 1933. . . . . » 1073

AVVISO . . . . . » 1074

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1085

PARTE PRIMA

Circolare N. 285. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto n. 415. – Norme riguardanti le procure per esigere le indennità dovute a causa di infortuni sul lavoro.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 marzo 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 16 maggio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 15 marzo 1904, n. 141;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le indennità dovute a causa di infortunio sul lavoro in base al testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, l'avente diritto alla indennità non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità medesima.

Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indi-

cate nel comma precedente. La procura in questo caso deve essere vistata dal segretario dell'associazione sindacale della categoria a cui appartiene l'infortunato, previo riconoscimento della legittimità dell'impedimento e della idoneità delle persone designate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

N. 286. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto che modifica la data anniversaria di fatti d'arme da commemorarsi dall'arma del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 maggio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932-X, con il quale è approvato il regolamento sul servizio territoriale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'allegato *D* al regolamento sul servizio territoriale è modificato nel senso che l'arma del genio commemorerà, quale data anniversaria di fatti d'arme, il 24 giugno 1918 (Piave) in luogo del 28 ottobre (Vittorio Veneto).

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 287. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 1° giugno 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato i seguenti fornitori:

Determinazione 25 *aprile* 1933:

Ditta Aniello PALOMBA di Torre del Greco.

Determinazione 26 *aprile* 1933:

Sig. EPIFANI Luca fu Pietro di Taranto (via Mazzini, 62), commerciante in rottami metallici.

Sig. EPIFANI Romolo fu Pietro di Taranto (via d'Aquino, 74), commerciante in rottami metallici.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 288. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico ».** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 maggio 1933 — Anno XI.

È stata pubblicata la quarta serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 6 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico ».

Sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni militari nel numero di copie stabilito per la distribuzione del fascicolo suddetto (circolare 106 *giornale militare* 1932).

Detta serie di aggiunte e varianti dovrà essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Appendice, pag. 178, numero categorico 2586, edizione 1933, prezzo L. 0,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 289. — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1933-XI. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 maggio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. esercito.

Determina:

Art. 1.

Nel corrente anno saranno richiamati alle armi per istruzione e per i periodi a volta a volta specificati i seguenti ufficiali inferiori delle armi sottoindicate, destinati alle unità di 1ª linea, che risiedono nel Regno.

I. — *a*) dal 22 luglio al 10 agosto: sottotenenti di complemento di fanteria di tutte le specialità e dei carri armati, nati nel 1° semestre del 1904, eccettuati quelli per i quali vien disposto ai seguenti comma *b*) e *c*):

b) dal 25 giugno al 14 luglio: sottotenenti di complemento degli alpini destinati a reggimenti della specialità, nati pure nel 1° semestre della classe 1904;

c) dal 6 al 30 agosto: sottotenenti di complemento di fanteria delle varie classi destinati a taluni reparti dei reggimenti di fanteria di linea delle divisioni di Alessandria e di Milano, secondo le comunicazioni che in proposito saranno fatte agli ufficiali interessati;

d) dal 6 al 30 agosto: tenenti e capitani di complemento di fanteria e capitani in A.R.Q. di fanteria destinati ai reparti sopradetti, eccezion fatta per quelli nei confronti dei quali siano da applicarsi le disposizioni del seguente capo II, e che verranno individualmente informati;

e) dall'11 al 30 luglio: sottotenenti di complemento di cavalleria della classe 1903;

f) dal 22 luglio al 10 agosto: sottotenenti di complemento di artiglieria della classe 1903 esclusi quelli per i quali viene disposto al seguente comma *g*):

g) dal 25 giugno al 14 luglio: sottotenenti di complemento di artiglieria da montagna della classe 1903 destinati a reggimenti di tale specialità;

h) dal 22 luglio al 10 agosto: sottotenenti di complemento del genio della classe 1903;

i) dal 6 al 30 agosto: tenenti e sottotenenti di complemento del genio delle varie classi appartenenti alle specialità telegrafisti e radiotelegrafisti, destinati a reparti dei reggimenti genio 2° e 3°, eccezion fatta per i tenenti nei confronti dei quali siano da applicarsi le disposizioni del seguente capo II, e che verranno individualmente informati.

Non saranno richiamati gli ufficiali di cui al presente capo che abbiano prestato servizio di prima nomina o siano già stati richiamati negli anni 1929 o successivi.

II. — Capitani e tenenti delle varie armi (destinati alle unità di 1ª linea) da iscrivere sul quadro di avanzamento pel 1933 (circ. 179 del *giornale militare* c. a.) anche se già compresi nei quadri precedenti e non promossi o perchè esclusi una prima volta dall'avanzamento (articolo 19 della legge 10 luglio 1930, n. 957) o perchè non risposero ai precedenti richiami disposti ai fini dell'avanzamento stesso.

A) *Fanteria*:

a) tutte le specialità, ed i carri armati, eccettuati coloro per i quali vien disposto al seguente comma *b*):

capitani: dal 15 luglio al 14 agosto;
tenenti: dal 22 luglio al 10 agosto;

b) ufficiali degli alpini destinati a reggimenti della specialità o che non abbiano ricevuto alcuna destinazione:

capitani: dal 30 giugno al 29 luglio;
tenenti: dal 30 giugno al 19 luglio.

B) *Cavalleria*:

capitani: dall'11 luglio al 9 agosto;
tenenti: dall'11 al 30 luglio.

C) *Artiglieria*:

a) tutte le specialità esclusi quelli del treno e coloro per i quali viene disposto al seguente comma *b*):

capitani: dal 15 luglio al 14 agosto;
tenenti: dal 22 luglio al 10 agosto;

b) ufficiali di artiglieria da montagna destinati a reggimenti della specialità ovvero che non abbiano ricevuto alcuna destinazione:

capitani: dal 30 giugno al 29 luglio;
tenenti: dal 30 giugno al 19 luglio.

D) *Genio*. — Tutte le specialità (escluso il treno):

capitani: dal 15 luglio al 14 agosto;
tenenti: dal 22 luglio al 10 agosto.

Non saranno richiamati gli ufficiali di cui al presente capo II che siano stati richiamati negli anni 1930 e successivi ed abbiano compiuto un periodo di servizio di durata non inferiore a quella stabilita dall'art. 15 della legge 957 del 10 luglio 1930.

Art. 2.

Per gli ufficiali richiamati in applicazione delle disposizioni del capo II del precedente articolo, che non hanno preso parte ai corsi d'istruzione annualmente istituiti dal ministero della guerra, gli stabiliti periodi di richiamo saranno prolungati di 10 giorni fino a raggiungere, cioè, le durate (40 giorni per i capitani e 30 giorni per i tenenti) previste dall'articolo 15 della legge 10 luglio 1930, n. 957.

Art. 3.

La presente determinazione sarà trasmessa alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 290. — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1933-XI.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° giugno 1933 - Anno XI.

I richiami avverranno nei periodi indicati nella determinazione ministeriale del 31 maggio 1933 (circolare 289 *giornale militare* c. a.). Per gli ufficiali di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio appartenenti alle unità di prima linea, delle categorie, delle classi e delle anzianità nella stessa determinazione indicate.

1. — I comandi di corpo d'armata cureranno perchè il richiamo d'autorità avvenga con cartolina precetto, tenendo presenti le norme che saranno comunicate con apposita circolare.

2. — Sono dispensati dalla chiamata:

a) gli ufficiali che siano stati richiamati per istruzione o abbiano prestato servizio di prima nomina negli anni

1929 e successivi; gli ufficiali che siano stati richiamati ai fini dell'avanzamento negli anni 1930 e successivi;

b) gli ufficiali di complemento che abbiano appartenuto a reparti della M.V.S.N. dislocati in colonia, purchè il servizio prestato presso tali reparti sia stato di durata non inferiore ad un mese ed abbia avuto termine posteriormente al 29 agosto 1927 (art. 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111, circolare 118 *giornale militare* 1924);

c) gli ufficiali appartenenti ai quadri permanenti della milizia confinaria;

d) gli ufficiali appartenenti alla milizia forestale, pei quali non sia ancora stato pubblicato il provvedimento relativo alla loro cancellazione dai ruoli del R. esercito:

e) gli ufficiali appartenenti alle sottonotate specialità della milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

milizia nazionale portuaria (art. 14 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, circolare 820 *giornale militare* 1927);

milizia ferroviaria e postelegrafica (art. 11 del R. decreto-legge n. 1174 del 14 giugno 1925, e art. 7 del R. decreto-legge n. 1466 del 16 luglio 1925);

milizia della strada (art. 2 della legge 24 marzo 1930, n. 537 che modifica il R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716);

f) gli ufficiali già incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento.

3. — Per gli ufficiali di complemento, soggetti a richiamo, i quali appartengono ai battaglioni di camicie nere ovvero alla milizia per la D.I.C.A.T. si dispone quanto appresso:

a) se si trovano assegnati ad uno dei battaglioni che dovranno partecipare insieme con i reparti del R. esercito, alle prossime esercitazioni estive rimarranno a disposizione dei propri comandi di legione della M.V.S.N. ai quali si presenteranno in seguito ad ordini dei comandi stessi;

b) se non appartengono ai battaglioni sopraindicati oppure se appartengono alla milizia per la D.I.C.A.T. dovranno prestare servizio secondo quanto verrà stabilito dalla circolare di cui al precedente n. 1.

4. — Le autorità dalle quali gli ufficiali dipendono a norma dell'art. 12 della circolare 230 *giornale militare* 1926, potranno esentare dalla presentazione alle armi i soli ufficiali i quali siano affetti da malattia che impedisca loro di prestare il servizio cui sono chiamati.

5. — Le domande di esenzione dalla chiamata per malattia dovranno essere presentate alle suddette autorità le quali disporranno perchè il richiedente sia immediatamente sottoposto a visita medica militare.

Quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Se l'ufficiale sarà riconosciuto affetto da malattia di breve durata dovrà essere indicata la data in cui dovrà presentarsi al corpo per la prestazione del servizio di richiamo, *anche se non in coincidenza con l'epoca fissata.*

Le esenzioni per malattia accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al ministero (direzione generale personale ufficiali) con elenco *distinto per arma,* da trasmettersi unitamente ai verbali di visita medica, il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare quelle accordate sempre per lo stesso motivo, dopo tale giorno.

Non si dovranno accettare domande di esenzione per altri motivi all'infuori di quello sopraindicato.

Le istanze che pervenissero al ministero non avranno corso.

Si avverte inoltre che giusta le norme contenute nel regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione (circolare 503 *giornale militare* 1930) e nella istruzione per l'esecuzione del regolamento stesso, *non sono consentite dispense dalla chiamata alle armi per istruzione.*

Norme da osservarsi per il richiamo.

1. — Gli ufficiali richiamati in servizio dovranno presentarsi in uniforme di marcia. Dovranno essere altresì provvisti delle scarpe da montagna, del soprabito e della cassetta bagaglio del modello prescritto dal regolamento sull'uniforme (edizione 1931).

Agli ufficiali anzidetti che ne fossero sprovvisti, i corpi sono autorizzati a cedere a pagamento un soprabito da truppa, da usarsi solo con l'uniforme di marcia, durante i campi, le manovre e le istruzioni fuori sede.

2. — Nella durata dei richiami, non sono comprese le giornate di viaggio eventualmente necessarie per raggiungere il corpo o reparto al quale gli ufficiali saranno assegnati e per il ritorno nelle località di loro residenza.

3. — I comandi di corpo d'armata daranno disposizioni perchè le autorità competenti siano tempestivamente avvertite di rilasciare i documenti di viaggio necessari agli ufficiali richiamati per presentarsi alle unità di destinazione, nelle località nelle quali si troveranno le unità stesse all'atto del richiamo degli ufficiali, se richiamati per effetto delle disposizioni contenute nei capi I, lettera *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), e II dell'art. 1 della determinazione ministeriale 31 maggio 1933.

Dovranno invece presentarsi ai depositi dei rispettivi reggimenti quelli richiamati per effetto delle disposizioni di cui al capo I, lettere *c*), *d*), *i*), della stessa determinazione ministeriale.

4. — I distretti militari sono autorizzati a concedere, a carico del proprio fondo scorta, agli ufficiali di complemento richiamati, che ne facciano domanda, anticipi sino all'importo massimo di L. 500 per ufficiale, chiedendone subito il rimborso ai corpi ai quali gli ufficiali stessi sono destinati per il richiamo.

I corpi non appena ricevute le richieste dei distretti provvederanno al rimborso della somma di cui trattasi a carico del proprio fondo scorta che verrà ripianato con le corrispondenti ritenute sugli assegni spettanti agli ufficiali anzidetti pel periodo di richiamo.

5. — Agli ufficiali dell'A.R.Q. richiamati per effetto della presente circolare saranno corrisposti gli stessi assegni dei pari grado in S.P.E., rimanendo sospeso in pari tempo il trattamento relativo alla posizione di A.R.Q.

Agli ufficiali di complemento dovranno essere corrisposti:

a) gli assegni inerenti al grado di ufficiale rivestito dal richiamato, fissati dalla legge n. 1057 del 27 giugno 1929,

VII tabella n. 3, (pag. 1642 della circolare 408 del *giornale militare* 1929);

b) l'indennità militare di cui all'art. 57 del R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (circolare 219 del *giornale militare* 1929);

c) l'aggiunta di famiglia spettantegli in relazione al grado ed alla situazione di famiglia.

L'impiegato richiamato temporaneamente alle armi in qualità di ufficiale di complemento, riceverà dall'amministrazione da cui dipende il solo stipendio, giusta l'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, escluso cioè il supplemento di servizio attivo inerente all'impiego civile e l'aggiunta di famiglia, mentre riceverà dall'amministrazione militare per tutta la durata del richiamo gli assegni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

6. — Per quanto riguarda le indennità eventuali, tutti gli ufficiali avranno durante la permanenza presso le truppe il trattamento che compete agli ufficiali dello stesso grado del servizio permanente effettivo. Agli ufficiali delle truppe da montagna che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla circolare 544 *giornale militare* 1925, sarà inoltre corrisposto il soprassoldo mensile di L. 100 in essa stabilito.

Agli ufficiali di che trattasi competono altresì le indennità di viaggio per servizi isolati di cui all'art. 3 della circolare 160 *giornale militare* 1925, e successive modificazioni.

La liquidazione delle spese relative al viaggio che essi compiranno per raggiungere il corpo o reparto al quale verranno assegnati, verrà fatta dal corpo o reparto medesimo. Le spese per il ritorno al luogo di residenza verranno rimborsate dai comandi di distretto che li hanno in forza.

7. — Tutti gli assegni e le indennità di cui ai precedenti numeri 5 e 6 vanno soggetti alla nota riduzione del 12 per cento.

8. — I comandi di distretto cureranno che la presentazione ai reggimenti degli ufficiali richiamati sia preceduta, di cinque o sei giorni, dall'invio dei relativi libretti personali, al duplice scopo di dare preventiva conoscenza degli ufficiali medesimi ai superiori che li dovranno impiegare e giudicare e di porre in grado i comandanti di reggimento di regolare nel modo più opportuno le assegnazioni dei singoli ai vari reparti.

Durante la permanenza degli ufficiali richiamati ai corpi i libretti dovranno essere aggiornati sulla base delle informazioni che all'uopo verranno richieste agli interessati.

I comandi di reggimento segnaleranno con apposita relazione ai comandi di distretto le eventuali discordanze che avranno rilevato fra le indicazioni segnate sul libretto e le informazioni di cui sopra.

9. — I comandi interessati disporranno perchè sui documenti matricolari e libretti personali degli ufficiali di che trattasi siano apportate le variazioni relative al richiamo con le seguenti diciture:

a) per gli ufficiali di cui al capo I, lettera *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) della determinazione ministeriale inserta nella circolare n. 289 del *giornale militare* c. a.:

« Richiamato alle armi dal . . . . . al . . . . . per istruzione »; determinazione ministeriale del 31 maggio 1933;

b) per gli ufficiali di cui al capo I, lettere *c*), *d*), *i*) della determinazione ministeriale inserta nella circolare 289 del *giornale militare* c. a.:

« Richiamato alle armi dal 6 al 30 agosto per prendere parte alle esercitazioni estive coi reparti della divisione di . . . . . » determinazione ministeriale del 31 maggio 1933;

c) per gli ufficiali di cui al capo II dell'art. 1 e per quelli di cui all'art. 2 della determinazione ministeriale inserta nella circolare n. 289 del *giornale militare* c. a.:

« Richiamato alle armi dal . . . . . al . . . . . per il periodo di esercitazione previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 10 luglio 1930 n. 957 »; determinazione ministeriale del 31 maggio 1933.

10. — Al termine del servizio sarà redatto per ciascun ufficiale un rapporto in duplice copia, da inviarsi, unitamente alla relazione di cui al precedente n. 8 e ai libretti in restituzione, ai comandi di distretto.

Nel rapporto oltre alle qualità di comando dovranno essere messe in evidenza le particolari attitudini degli ufficiali a coprire incarichi previsti nell'interno delle unità reggimentali.

11. — Ultimato il periodo delle esercitazioni estive, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole trasmetteranno al ministero (comando del corpo di stato maggiore - ufficio mobilitazione) una breve relazione sul numero degli ufficiali richiamati e sui risultati complessivi conseguiti, corredata delle eventuali loro osservazioni e proposte, e segnaleranno con specchio a parte la spesa sostenuta ripartita, per gruppo di ufficiali richiamati, come segue:

ufficiali di cui al capo I comma *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 1 della determinazione ministeriale più volte citata;

ufficiali di cui al capo I comma *b*), *d*), *e*) dell'articolo suddetto;

ufficiali di cui al capo II pure del detto articolo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 291. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Capitoli d'oneri per la fornitura di energia refrigerante a merci deperibili poste in ambienti frigoriferi privati occupati dall'amministrazione militare – edizione 1933.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1° giugno 1933 – Anno XI.

Sono stati pubblicati i « Capitoli d'oneri per la fornitura di energia refrigerante a merci deperibili poste in ambienti frigoriferi privati occupati dall'amministrazione militare », approvati con decreto ministeriale n. 102 in data 22 dicembre 1932-XI, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1933-XI - guerra - registro n. 4 - foglio n. 33, che sostituiscono i « Capitoli d'oneri per la locazione di ambienti frigoriferi per la conservazione di derrate alimentari », approvati con decreto ministeriale in data 28 aprile 1923.

Essi saranno distribuiti a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ai comandi ed enti che saranno indicati all'ufficio stesso con elenco a parte.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - edizione 1932-X - a pagina 154 - n. 2575 - prezzo L. 1.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e degli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

St. Vincent (Aosta).

La società anonima Fons Salutis accorda ai soli ufficiali dell'amministrazione della guerra la riduzione del 50 per cento sul prezzo normale d'ingresso allo stabilimento idropinico.

Il grand hotel Billia, l'hotel Roma e l'albergo Leon d'Oro accordano lo sconto del 10 per cento sulle tariffe normali pubblicate dall'organo governativo del turismo al personale dipendente dall'amministrazione della guerra e alle loro famiglie.

Graglia (Vercelli).

Lo stabilimento idroterapico di Graglia accorda agli ufficiali in S.P.E. e loro famiglie lo sconto del 10 per cento sul prezzo normale, purchè soggiorneranno nel predetto stabilimento.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Vinadio.

Lo stabilimento termale di Vinadio accorda agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 50 per cento sui prezzi delle cure dal 20 giugno al 20 luglio e dal 20 agosto al 20 settembre.

Il grand hotel Terme accorda lo sconto del 10 per cento sul prezzo di pensione.

Valdieri.

Le RR. terme di Valdieri accordano lo sconto del 40 per cento sulle cure.

Il grand hotel Royal accorda lo sconto del 5 per cento sul prezzo della pensione agli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dal ministero della guerra e loro famiglie.

Voltaggio (Novi Ligure).

Lo stabilimento idroterapico offre il 10 per cento di sconto sul prezzo di pensione ed il 15 per cento sul prezzo di cura agli ufficiali e personale civile dell'amministrazione militare.

L'albergo Voltaggio, del Centro e Roma accordano lo sconto del 10 per cento, non cumulabile però con la riduzione del 10 per cento di cui fruiscono i soci del Touring Club Italiano.

Salice (Godiasco).

Le terme di Salice accordano agli ufficiali ed alle loro signore lo sconto del 25 per cento sul prezzo di cura; gli alberghi di proprietà delle terme accordano il 15 per cento di sconto sui prezzi normali.

Acqui (Alessandria).

Gli hotels Roma ed Eden accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi normali agli ufficiali e loro famiglie.

L'albergo Belvedere accorda lo sconto del 10 per cento agli ufficiali e loro famiglie.

La Villa Pensione Fiorito accorda, al personale sopracitato, lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione e per i mesi di maggio, giugno e settembre.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Monticelli Bagni (Parma).

Lo stabilimento terme Borrini concede agli ufficiali e sottufficiali di tutti i corpi armati lo sconto del 20 per cento sul prezzo di cura.

San Pellegrino (Bergamo).

La società anonima terme di San Pellegrino accorda agli ufficiali e personale civile dipendente dal ministero della guerra e loro famiglie (moglie e figli) lo sconto del 25 per cento sul prezzo d'abbonamento alla fonte.

Le terme di Trescorre balneario accordano lo sconto del 30 per cento sulle tariffe o pensioni giornaliere di L. 25, comprese le cure.

Fasano di Gardone Riviera (Brescia).

La Villa delle Rose, casa di salute, accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione di L. 45 e L. 55, a secondo della camera.

Sirmione del Garda (Brescia).

Gli hotels Terme e Sirmione praticano la pensione giornaliera di L. 35, compreso bagno e servizio.

L'hotel Boiola pratica la pensione di L. 25 giornaliere, vino, bagno e servizio compreso.

Desenzano sul Garda (Brescia).

La clinica elioterapica dott. Magrassi « Villa del Sole » accorda lo sconto del 20 per cento sulla retta di degenza praticata nella misura di L. 45 per la 1ª categoria, di L. 35 per la 2ª categoria e di L. 30 per la 3ª. Nella retta è compresa l'assistenza sanitaria.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Levico (Trento).

La società Regie Terme di Levico-Vetriolo concede ai soli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare (escluse le famiglie) la tariffa ridotta sulle cure che è di L. 12 per la 1ª classe, di L. 9 per la 2ª e di L. 6 per la 3ª classe.

Pejo (Trento).

L'albergo Zanella concede lo sconto del 10 per cento sui prezzi normali, che sono di L. 27 per la 1ª classe e di L. 22 per la 2ª classe.

L'albergo Vioz fissa la pensione, tutto compreso, a L. 16 al giorno dal 1º di giugno al 20 luglio e per tutto settembre e dal 21 luglio al 31 agosto in L. 22.

L'albergo Monari e Moreschini accorda lo sconto del 15 per cento sui prezzi normali, per il periodo 15 giugno-20 luglio e 20 agosto-15 settembre.

L'albergo Aurora pratica i prezzi di L. 22 e L. 25 al giorno per vitto e alloggio.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Laurana (Fiume).

Il grand hotel Laurana accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione e loro famiglie.

Abbazia.

L'hotel Quarnero Majestic e il Savoy hotel Pension Abbazia accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi normali.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Bagni della Porretta.

La società delle terme accorda agli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della M.V.S.N. (tanto in attività di servizio, che pensionati) la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento ordinario di ingresso, del 25 per cento sull'abbonamento ordinario delle cure idrominerali (esclusi, perciò, gli ingressi isolati e le cure isolate). È esclusa ogni facilitazione alle persone di famiglia dei predetti ufficiali, agli ufficiali in congedo, nonchè al personale civile dell'amministrazione militare.

I sottonotati alberghi e pensioni concedono lo sconto del 10 per cento sui conti tanto di albergo come di ristorante: albergo Italia, Roma, Cimone, Tripolitania e Campania, pensione hotel Porretta, Monari Costa.

Riolo Bagni.

La società terme di Riolo Bagni accorda lo sconto del 30 per cento sugli abbonamenti alle cure agli ufficiali, sottufficiali e militari; il 25 per cento al personale civile ed alle loro famiglie.

Gli alberghi Italia, del Gallo e del Mercato accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi di listino agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie.

Bagno di Romagna.

L'albergo Tosco Romagnolo accorda lo sconto dal 10 al 20 per cento a seconda del periodo della stagione termale e della durata di permanenza dei penzionanti.

L'albergo Roma e Savio accordano una riduzione dal 10 al 15 per cento a seconda del periodo della stagione termale e della durata di permanenza dei pensionanti.

L'albergo Pace pratica il prezzo di L. 16, massimo L. 18, al giorno per pensione e camera.

Castel San Pietro dell'Emilia.

I sottonotati alberghi e trattorie accordano lo sconto del 10 per cento sulla tariffa normale agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie: albergo Nuova Italia e Corona, trattoria del Moro, Palazzina del Cagnolo, due Portoni, del Commercio e del Gallo.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Montecatini.

La società Regie terme di Montecatini concede la riduzione del 75 per cento ai mutilati ed invalidi di guerra, il 50 per cento ai sottufficiali e uomini di truppa in servizio sull'importo degli abbonamenti alle cure, escluse le cure complementari.

Concede, inoltre, la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento agli ingressi negli stabilimenti, agli ufficiali in attività di servizio che si presenteranno muniti di una lettera di presentazione della direzione dell'ospedale militare di Firenze. Gli ufficiali, pertanto, che desiderano usufruire di tale riduzione chiederanno, per il tramite dell'amministrazione cui sono in forza, tale lettera alla direzione dell'ospedale suddetto.

L'albergo Massimo d'Azeglio offre agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie la pensione di L. 25 per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; di L. 30 per i mesi di agosto e settembre. In tali quote è compreso il vino ed il servizio.

L'hotel Majestic offre al personale sopradetto la pensione di L. 30 per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; di L. 32 per i mesi di agosto e settembre. In tali quote è escluso il vino e servizio.

L'albergo Manzoni offre la pensione di L. 28 (vino compreso); per coloro che portano la famiglia, sconto da convenirsi.

L'hotel de France e Quirinale offre la pensione di L. 29 per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; di L. 35 per i mesi di agosto e settembre. Per le famiglie prezzo da convenirsi.

L'hotel Colonna offre ai personali sopradetti la pensione di L. 28 per i mesi di maggio, giugno, ottobre e novembre; di L. 30 per il mese di luglio e di L. 35 per i mesi di agosto e settembre. In tali quote è escluso il vino ed il servizio.

L'hotel de la Ville offre la pensione di L. 26 per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; di L. 28 per i mesi di giugno e luglio e di L. 35 per i mesi di agosto e settembre. Accorda, inoltre, la pensione per giorni 10 e 15 al prezzo relativo di L. 425 e 575. In tali quote è compreso l'ingresso agli stabilimenti di 1ª classe, tassa di soggiorno e servizio.

Bagni di Chianciano.

Le terme di Chianciano (linea Roma-Firenze) accordano per tutta la stagione 1933 agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro famiglie (moglie e figli minorenni a carico) la riduzione del 10 per cento sul prezzo di tutti gli abbonamenti, sia per le bibite che per i bagni di 1ª e 2ª classe. Gli abbonamenti comprendono, come minimo, un periodo di 12 giorni per bibite ed una serie di 10 bagni.

L'hotel Salus offre agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie la pensione seguente: per una camera a due letti (due persone) vitto ed alloggio L. 50; per una camera ad un letto (una persona) L. 27,50.

Il Savoja Palace hotel offre la pensione di L. 35 per i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre e di L. 40 per i mesi di luglio ed agosto, escluso vino e servizio.

L'albergo moderno offre la pensione di L. 25 per i mesi di maggio, giugno e settembre; per i mesi di luglio ed agosto L. 30 a persona per una camera con due letti occupata da due persone; di L. 35 per una camera libera per una persona. A coloro che portano la famiglia, sconto del 5 per cento sui prezzi suddetti.

L'albergo Centrale offre la pensione di L. 29 dal 1° maggio al 16 giugno e dal 26 settembre al 31 ottobre; di L. 34 dal 16 al 30 giugno e dal 16 al 25 settembre; di L. 39 dal 1° luglio al 15 settembre. Per due persone che occupano la medesima camera, le suddette quote sono rispettivamente ridotte per i periodi sopracitati a L. 26, L. 29 e L. 34.

Livorno.

La direzione delle sorgenti « Acque della Salute » accorda lo sconto del 50 per cento sull'abbonamento di ingresso allo stabilimento, con diritto alle bibite e lo sconto del 20 per cento sulle cure speciali.

Il Terminus grand hotel Corallo offre agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro famiglie la pensione di L. 25 per i mesi di giugno e settembre e di L. 32 per i mesi di luglio e agosto, oltre la percentuale del servizio del 10 per cento sui conti superiori a L. 250, altrimenti il 15 per cento.

Bagni di Casciana.

Le terme di Casciana accordano agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare lo sconto del 35 per cento sui prezzi di tariffa dei bagni e delle cure, dal 1° luglio al 15 settembre; il 50 per cento dal 1° maggio al 30 giugno e dal 16 settembre a tutto ottobre.

Il Grand Hotel, l'hotel delle Terme e la Villa Margherita accordano al personale sopradetto ed ai sottufficiali, escluse le famiglie, la riduzione del 20 per cento sul prezzo di pensione.

La pensione Firenze Puccini offre agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro famiglie la pensione di L. 22 giornaliere, escluso vino e servizio.

L'hotel Roma offre ai personali suddetti la pensione di L. 25 giornaliere, escluso il vino e servizio.

L'hotel Vittoria offre la pensione di L. 22 giornaliere, compreso il vino.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Fiuggi (Frosinone).

La società anonima Fiuggi e Anticolana accorda le seguenti facilitazioni sugli abbonamenti per 15 giorni, limitatamente al periodo 1° maggio-30 giugno e dal 1° settembre alla chiusura della stagione, agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare, escluse le famiglie:

Stabilimento della fonte « Fiuggi », abbonamento per 15 ingressi per la mattina L. 30, anzichè L. 48; abbonamento per 15 ingressi mattina e pomeriggio L. 36, anzichè L. 60.

Stabilimento della fonte Anticolana, abbonamento per 15 ingressi per la mattina L. 12, anzichè L. 24; abbonamento per 15 ingressi mattina e pomeriggio L. 24, anzichè L. 42.

Abbonamento cumulativo per le due fonti per 15 ingressi mattina e pomeriggio L. 45,85 anzichè L. 73,35.

Per godere di tali facilitazioni è necessario che l'interessato presenti idoneo documento di riconoscimento.

L'albergo Salus di Fiuggi accorda il 10 per cento di sconto sui prezzi normali agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie.

La stessa riduzione accorda l'hotel Europa.

Acquasparta (Perugia).

La società acque minerali naturali « Amerino » accorda lo sconto del 40 per cento sul prezzo del biglietto d'ingresso alla fonte agli ufficiali e personali civili dell'amministrazione militare e loro famiglie.

Viterbo.

Le terme di Viterbo accordano lo sconto del 50 per cento sulle varie tariffe dello stabilimento per i mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre ai soli ufficiali, mentre al personale civile e loro famiglie accordano lo sconto concesso per i dopolavoristi.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Pescara Porta Nuova.

Il grand hotel Pescara accorda la riduzione del 10 per cento sui prezzi normali.

Caramanico (Chieti).

Lo stabilimento balneo-termale « La Salute » accorda agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 20 per cento per i mesi di luglio e settembre e il 10 per cento per il mese di agosto, per coloro che alloggieranno al grand hotel Maiella, che accorda lo sconto del 15 per cento per i mesi di luglio e settembre e il 10 per cento per il mese di agosto.

Isernia (Campobasso).

Lo stabilimento « Acque Solfuree » fissa l'importo di L. 4 per ogni bagno caldo.

Rivisondoli (Chieti).

L'albergo Reale accorda la pensione di L. 28 al giorno a persona, con la riduzione del 10 per cento agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie.

Acquasanta (Ascoli Piceno).

La società anonima terme accorda la riduzione del 25 per cento per i fanghi e del 50 per cento per tutte le altre cure.

L'hotel Adriatico-Roma offre, dal 26 giugno alla fine di settembre, la riduzione del 20 per cento a ufficiali isolati in camera separata; il 25 per cento, se gli ufficiali siano a gruppi di due o tre in ogni camera; riduzione del 20 per cento al personale civile dell'amministrazione militare.

Santa Cesarea (Lecce).

L'hotel « La Salute » accorda una riduzione del 15 per cento, dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 novembre, solo per gli ufficiali e loro famiglie; agli impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie la riduzione è ridotta al 10 per cento.

L'hotel delle Regie terme accorda il 25 per cento di sconto sui prezzi di tariffa sia alla pensione Miramare che al grand hotel Terme.

Ortona a Mare.

L'albergo Vittoria, Buon gusto e Roma accordano lo sconto del 20 per cento sui prezzi normali.

L'albergo Stella Polare accorda lo sconto del 15 per cento sui prezzi normali.

Lo stabilimento balneare accorda la riduzione del 15 per cento sui prezzi delle cabine.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Pozzuoli.

Le terme di Terracciano-Gerolomini accordano agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 25 per cento sulle tariffe normali.

Le terme sociali Gerolomini accordano lo sconto del 50 per cento.

Le terme Puteolane Gerolomini accordano lo sconto del 30 per cento per i bagni di 2ª classe e per le stufe, ed il 50 per cento su tutte le altre classi e cure, escluso il massaggio. Concedono pure lo sconto del 20 per cento sulla pensione completa, di vitto ed alloggio, di L. 45 e 50 al giorno.

Le terme di Alicandro e Conte accordano lo sconto del 50 per cento sulla tariffa normale.

Le terme Cantarello-Lopez e Serapide accordano lo sconto del 25 per cento sulla pensione da L. 25 e L. 35 al giorno, più il 10 per cento per il servizio; sconto del 30 per cento sulle tariffe normali delle cure.

Le terme « La Salute » accordano lo sconto del 50 per cento sulla tariffa ordinaria.

Tutte le sopradette riduzioni sono concesse agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie.

Bagnoli.

Le terme minerali di Leo e Pensione Lina offrono al personale militare e civile dell'amministrazione militare e loro famiglie le seguenti facilitazioni:

Per 10 bagni termo-minerali L. 28, per 15 bagni L. 37.

Camere per due persone che fanno la cura dei bagni e che prendono i pasti nello stabilimento L. 19; L. 17 per il vitto.

Agnano.

Le terme di Agnano accordano agli ufficiali, sottufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare lo sconto del 25 per cento sull'importo degli abbonamenti alle cure, mentre alle famiglie (moglie e figli) del sopradetto personale accordano lo sconto del 10 per cento.

Castellammare di Stabia.

Le terme Stabiane accordano agli ufficiali, siano in servizio che in congedo, del R. esercito, R. marina, R. aeronautica, R. guardia di finanza e della M.V.S.N. nonchè agli impiegati delle amministrazioni statali e loro famiglie, lo sconto del 20 per cento per coloro che non facciano cure in abbonamento; il 25 per cento per

coloro che facciano cure in abbonamento. Per coloro che facciano solo cure idropiniche L. 2,50 per l'ingresso allo stabilimento, oltre, in ogni caso, del 10 per cento fisso a titolo di mancia al personale.

CORPO D'ARMATA DI UDINE.

Arta.

Lo stabilimento balneo-termale accorda agli ufficiali e personale civile dell'amministrazione militare la riduzione del 20 per cento sull'uso dell'acqua solfo-magnesiaca sia come bibita che come bagno.

Tutti gli alberghi concedono la riduzione sulle pensioni fino ad un massimo di L. 3 al giorno. Il comune accorda l'esenzione della tassa di soggiorno.

Abano.

Lo stabilimento Menegolli accorda agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione e delle cure.

Lo stabilimento hotel Cortesi Maggiorato accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione. Tale trattamento si intende valevole per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; per gli altri mesi la pensione è di L. 30, compresa la cura, col trattamento di 1ª classe.

Lo stabilimento termale « Due Torri » accorda lo sconto del 15 per cento sul prezzo di pensione e di cura.

Lo stabilimento hotel Todeschini ed Orologio accordano la riduzione del 10 per cento sul prezzo di pensione, del 20 per cento su quello delle cure.

L'hotel Trieste e Vittoria accordano lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione, del 25 per cento sulla tariffa di cura.

Tutte le sopradette facilitazioni sono concesse agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie.

Monteortone (Abano).

Lo stabilimento termo-solforoso Giacon accorda lo sconto del 10 per cento nel mese di agosto ed il 15 per cento per gli altri mesi dell'anno, tanto sui prezzi di pensione che di cura.

Montegrotto.

Lo stabilimento « Terme Neroniane » accorda agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 15 per cento sulle tariffe di pensione e di cure.

Lo stabilimento termale Mioni accorda al predetto personale lo sconto del 15 per cento sulle tariffe di pensione e delle cure (escluso il massaggio).

Lo stabilimento hotel Terme Preistoriche accorda lo sconto del 15 per cento sulle tariffe di pensione e cure (escluso il massaggio).

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Termini Imerese (Palermo).

Lo stabilimento balneo-termale locale pratica agli ufficiali ed al personale civile dell'amministrazione militare i seguenti prezzi:

per un bagno L. 3; camera ad un letto L. 9, a due letti L. 14; vitto per una persona L. 18, per due persone L. 34. Su tali prezzi grava il 10 per cento per il servizio e la tassa di soggiorno in misura del 10 per cento sul prezzo delle camere.

Alì Marina (Messina).

Lo stabilimento balneo-termale Marino Giuseppe e terme Granata Cassibile accordano agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare lo sconto del 10 per cento sui prezzi per i bagni; del 15 per cento sul prezzo delle camere in albergo.

Castroreale Bagni.

Lo stabilimento balneo-termale di Castroreale accorda agli ufficiali e impiegati civili dell'amministrazione militare il ribasso del 20 per cento sui prezzi dei bagni e su quello dell'alloggio; del 10 per cento sui conti di ristorante.

Sciacca (Agrigento).

Lo stabilimento termo-minerale di Sciacca offre al personale suddetto il prezzo per ogni bagno e per ogni stufa nelle grotte di San Calogero di L. 6.

L'hotel Fazello accorda lo sconto del 20 per cento sui prezzi globali delle camere; pasti a prezzo fisso di L. 8 (escluso il vino); ribasso del 15 per cento sulle note di ristorante.

L'albergo Nuova Italia accorda il ribasso del 10 per cento sui prezzi globali delle camere; pasti a prezzo fisso, al netto dello sconto, L. 7 (escluso il vino); sconto del 20 per cento sulle note di ristorante.

Acireale (Catania).

Lo stabilimento balneo-termale di Santa Venera accorda agli ufficiali ed agli impiegati civili dell'amministrazione militare lo sconto del 20 per cento sui prezzi normali.

Il grand hotel des Bains terme Santa Venera accorda lo sconto del 20 per cento sui prezzi normali.

Per ottenere i ribassi sopra elencati occorre presentarsi muniti di tessera o di documenti di riconoscimento.

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA.

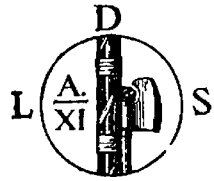
Sardara (Cagliari).

L'albergo con annesso lo stabilimento termale offre agli ufficiali ed agli impiegati civili dell'amministrazione militare e loro famiglie la pensione di L. 30 a persona, vitto, alloggio e cure comprese.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 25ª, anno 1933-XI, circolare 239:

A pagina 926, ov'è detto: sergente maggiore BARYO LOMUCCI Nicola, ecc., leggasi: sergente maggiore BARTOLOMUCCI Nicola, ecc.



PREZZO L. 2 —

(5110530) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO GUERRA
UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI TRASPORTI LOGISTICI
CEN. SERVIZI LOGISTICI

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1933 - ANNO XI — 9 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **292 - 23 marzo 1933** - Anno XI — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 264. - Norme riguardanti l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. . . *Pag.* 1091

» **293 - 27 marzo 1933** - Anno XI — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 371. - Norme riguardanti il coordinamento degli organi amministrativi della cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale » . . . . . » 1095

» **294 - 11 maggio 1933** - Anno XI — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto che determina le attribuzioni del capo ufficio di sanità della Sardegna . . . . . » 1107

» **295 - 8 giugno 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Raccolta dei documenti di stato civile occorrenti per la liquidazione delle pensioni e delle altre competenze degli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali ed operai che cessano dal servizio » 1109

» **296 - 8 giugno 1933** - Anno XI — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti » 1111

N. 297 - **8 giugno 1933** - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Bidoni thermos di alluminio - Relative cinghie di cuoio e relative fodere di panno g. v. . . *Pag.* 1113

PARTE SECONDA

N. 298 - **5 maggio 1933** - Anno XI — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1933. . . . *Pag.* 1119

» **299 - 7 maggio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 28 posti di disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X. . . . . » 1121

» **300 - 13 maggio 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami di concorso ad un posto di chimico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare. . . . . » 1123

» **301 - 15 maggio 1933** - Anno XI — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 3° grado o di 1° grado di parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2° grado e la dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità o di bassa statura. - Norme esecutive. . . . . » 1124

» **302 - 1° giugno 1933** - Anno XI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria. . . . . » 1128

N. 303 - 1° giugno 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico . *Pag.* 1130

» 304 - 1° giugno 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio degli specialisti del genio . . . . . » 1133

» 305 - 1° giugno 1933 - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi all'8° corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . » 1135

» 306 - 2 giugno 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito. - Nomina a sergente » 1136

» 307 - 3 giugno 1933 - Anno XI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria. . . . . » 1146

» 308 - 8 giugno 1933 - Anno XI — CONCORSI E GARE. — Esito della terza gara di regolarità per autocolonne militari . . . . . » 1155

» 309 - 8 giugno 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il trasporto degli esplosivi - edizione 1932. . . . . » 1155

» 310 - 8 giugno 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. - (Pubblicazione 2233) . . . . . » 1156

» 311 - 8 giugno 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Volume X del modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico. — Istruzioni sul canone da 149/40 mod. 32, sull'obice da 149/19 mod. 32, e sull'obice da 210/22 mod. 32 . . . . . » 1157

PARTE PRIMA

Circolare N. 292. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto-legge n. 264. – Norme riguardanti l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.** — (Direzione generale artiglieria). — 23 marzo 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 86, del 12 aprile 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla unificazione degli istituti di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1933, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, è esercitata esclusivamente dalla cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la quale assume la denominazione di « Istituto nazionale fasci-

sta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro », salvo quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e ferme restando le eccezioni stabilite dal 1° comma dell'art. 18 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Con R. decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni sarà stabilito l'ordinamento dell'istituto nazionale predetto; con detto ordinamento saranno istituite sezioni su base mutua per la gestione dell'assicurazione di quelle categorie di industrie che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni.

A dette sezioni si applicano le disposizioni del 6° comma dell'art. 19 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Art. 2.

Con la stessa data di cui all'articolo precedente i sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro, e il consorzio italiano dei sindacati di assicurazione infortuni sono posti in liquidazione, con le norme e le modalità da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è però fatto divieto ai sindacati predetti di assumere nuovi contratti di assicurazione. Ogni patto contrario è nullo.

La liquidazione dei sindacati può essere demandata all'istituto nazionale, il quale è autorizzato a ripartire in più rate, per un periodo non superiore ad anni cinque, l'eventuale debito dei consociati ai sindacati stessi, ferme restando le disposizioni dell'art. 19 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1934 il sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia è trasformato in una sezione speciale dell'istituto nazionale, con le norme e le

modalità che saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni.

Fino a quando non sia diversamente disposto, alla gestione speciale continueranno ad applicarsi, in quanto possibile, le disposizioni di legge, di regolamento e di statuto attualmente vigenti per il sindacato obbligatorio predetto.

Art. 4.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima è esercitata dai sindacati obbligatori costituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e che esercitano altresì l'assicurazione obbligatoria per le malattie e l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090.

Con R. decreto, emanato su proposta del Ministro per le corporazioni, sarà stabilito l'ordinamento di detti sindacati, che assumeranno la forma e la denominazione di casse mutue, e saranno altresì dettate le norme per regolare il coordinamento fra detti istituti e l'istituto nazionale.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1934, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nelle provincie in cui attualmente opera la cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, sarà trasferita alle casse mutue previste dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni.

Con R. decreto, emanato su proposta del Ministro per le corporazioni, saranno stabilite le norme per il regolare coordinamento fra le casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura e l'istituto nazionale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 293. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto-legge n. 371. – Norme riguardanti il coordinamento degli organi amministrativi della cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ».** — (Direzione generale artiglieria). — 27 marzo 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 106, del 6 maggio 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 maggio 1928, n. 1132) e successive modificazioni;

Vista la legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157, sulla cassa nazionale di maternità;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al coordinamento degli organi amministrativi della cassa nazionale per le assicurazioni sociali e di modificare la denominazione della medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cassa nazionale per le assicurazioni sociali (già cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai) assume la denominazione di « Istituto nazio-

nale fascista della previdenza sociale », e continua ad essere regolata dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e dalle disposizioni contenute nelle altre leggi e nei decreti che la riguardano.

Pertanto, nei testi delle leggi e dei decreti concernenti le assicurazioni obbligatorie contro la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria, contro la tubercolosi e per la maternità, e in tutte le altre disposizioni che regolano assicurazioni affidate alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alle parole « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali » sono sostituite le parole « Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ».

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con R. decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sarà modificato lo statuto organico attualmente in vigore, anche allo scopo di coordinarlo con le disposizioni del presente decreto e delle altre leggi e decreti che regolano l'istituto medesimo.

Art. 2.

Il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone d'ambo i sessi (modificato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2900, col R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, e col R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182), è ulteriormente modificato come segue:

I. — Al primo comma dell'art. 15 è sostituito il seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale è nominato con R. decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, ed è composto dei seguenti membri:

1) tre rappresentanti della confederazione generale fascista dell'industria italiana;

2) due rappresentanti della confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

3) un rappresentante della confederazione nazionale fascista del commercio;

4) un rappresentante della confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione;

5) un rappresentante della confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne;

6) tre rappresentanti della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria;

7) due rappresentanti della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;

8) un rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio;

9) un rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione;

10) un rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

11) un rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, scelto fra gli appartenenti al sindacato nazionale fascista medici;

12) un rappresentante dell'associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

13) due persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali;

14) il presidente dell'istituto nazionale delle assicurazioni e il presidente dell'istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

15) un funzionario per ciascuno dei ministeri delle corporazioni e delle finanze;

16) un rappresentante per ciascuno dei ministeri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni ».

II. — Nel terzo comma dell'art. 16 alle parole: « Ai consiglieri di cui al n. 14 dell'articolo precedente », sono sostituite le parole: « Ai consiglieri di cui al n. 15 dell'articolo precedente..... ».

III. Art. 17. — Spetta al consiglio d'amministrazione deliberare:

1) sulle proposte di eventuali modificazioni allo statuto organico dell'istituto;

2) sulle tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative all'assicurazione facoltativa;

3) sulla istituzione delle sedi locali dell'istituto;

4) sull'impiego dei fondi di tutte le gestioni assicurative affidate all'istituto e sulla costituzione dei fondi di riserva;

5) sui bilanci consuntivi delle gestioni predette;

6) sulle norme per l'assunzione del personale e le relative retribuzioni, e, in genere, sui regolamenti organici del personale.

Il consiglio di amministrazione esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto organico.

Lo statuto organico dell'istituto e le tariffe per le rendite vitalizie dell'assicurazione facoltativa sono approvate con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni.

Il direttore generale dell'istituto interviene alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

IV. Art. 18. — Nel seno del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale è istituito un comitato esecutivo del quale fanno parte: il presidente, i due vice presidenti, i tre consiglieri rappresentanti dei ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, il consigliere rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti ed artisti, quattro altri consiglieri eletti dal consiglio, due fra i rappresentanti dei datori di lavoro e due tra i rappresentanti degli assicurati, e il direttore generale.

Le attribuzioni del comitato esecutivo e le altre norme per il suo funzionamento sono determinate dallo statuto.

V. — Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente:

Art. 18 *bis*. — Il presidente dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha facoltà di invitare a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti dei comitati speciali istituiti dalle leggi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria, contro la tubercolosi e per la maternità, che non fanno già parte del

consiglio medesimo, quando lo ritenga opportuno per la trattazione di particolari argomenti interessanti le assicurazioni predette.

VI. Art. 19. — Le funzioni di sindaci dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in conformità dell'art. 184 del codice di commercio, sono esercitate, per tutte le gestioni di esso, da un collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del ministero delle corporazioni, da un funzionario del ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati designati, d'accordo, dalle confederazioni nazionali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Per ciascuno dei predetti componenti del collegio è nominato un supplente.

Il collegio dei sindaci è nominato con R. decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il decreto Reale di cui all'art. 16 stabilisce anche il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 3.

Il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, è modificato come segue:

I. Art. 10. — L'organo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, presso il quale è istituita per tale assicurazione una gestione autonoma amministrata dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo dell'istituto predetto.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale stabilisce i criteri di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi e per il loro coordinamento con quelli delle

altre assicurazioni affidate all'istituto nazionale medesimo; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili e delibera sull'impiego di essi, sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici, prevista dall'art. 16, e sulla costituzione del fondo di riserva; e approva i bilanci consuntivi della gestione.

II. Art. 11. — È istituito un comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, composto come segue:

1) il presidente dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

2) i due vice presidenti dell' istituto medesimo;

3) due consiglieri di amministrazione dell'istituto nazionale, scelti dal consiglio, uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno fra i rappresentanti degli assicurati;

4) i rappresentanti dei ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'interno, dell'agricoltura e foreste, nel consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale;

5) il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza e il segretario generale del consiglio nazionale delle corporazioni;

6) un rappresentante del ministero dei lavori pubblici;

7) il direttore generale dell'istituto nazionale.

Il comitato speciale è presieduto dal presidente dell'istituto nazionale, ed in sua assenza od impedimento dal vice presidente che lo sostituisce.

III. — Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 *bis*. — Spetta al comitato speciale:

1) dar parere sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 16;

2) provvedere, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegnare contributi agli enti previsti dal regolamento, che esercitino l'istruzione professionale;

3) decidere sui ricorsi concernenti il diritto al sussidio di disoccupazione e sulla liquidazione e attribuzione dei sussidi;

4) ordinare la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima, e la esclusione dal sussidio stesso a carico dell'assicurato che l'abbia riscosso indebitamente o abbia tentato di riscuoterlo mediante alterazione di dati o altri mezzi dolosi;

5) deliberare sulle domande di componimento in via amministrativa, presentate dai contravventori all'assicurazione, ai sensi dell'art. 20;

6) dar parere sull'impiego dei fondi disponibili della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

7) dar parere circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi, agli effetti dell'art. 2, n. 10;

8) dar parere sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione, per le categorie di cui al penultimo comma dell'art. 2;

9) dar parere circa la dichiarazione di obbligatorietà dell'assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2;

10) dar parere circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

11) dar parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4, circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

12) determinare le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione, nonchè per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici che possano occorrere per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione;

13) provvedere al controllo della disoccupazione e dar parere su tutte le questioni ad esso demandate dal regolamento o ad esso sottoposte dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Ai membri del comitato spettano le stesse indennità dovute, per le riunioni, ai membri del consiglio di amministrazione.

IV. — Gli articoli 13 e 14 sono soppressi.

V. Art. 15. — Per la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'assicurazione di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

VI. — Al secondo comma dell'art. 22 è sostituito il seguente:

« Indipendentemente da tali pene il responsabile è escluso dal sussidio di disoccupazione per la durata massima di un anno, su deliberazione del comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ai termini del n. 4 dell'art. 11 *bis* ».

Art. 4.

Il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 maggio 1928, numero 1132) modificato col R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, è modificato come segue:

1. — Nel primo comma dell'art. 10, alle parole « e da un comitato speciale » sono sostituite le parole « e dal comitato esecutivo ».

Nel secondo comma, le parole « Consiglio di amministrazione della cassa nazionale », sono sostituite dalle parole: « Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale » e ad esse sono aggiunte le seguenti: « previo parere del comitato speciale di cui all'art. 11 ».

Il terzo e quarto comma sono soppressi.

II. Art. 11. — È istituito un comitato speciale per l'assicurazione contro la tubercolosi, composto come segue:

1) il presidente dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

2) quattro consiglieri di amministrazione dell'istituto nazionale, scelti dal consiglio, due fra i rappresentanti degli assicurati e due fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) i rappresentanti dei ministeri delle corporazioni e delle finanze e il rappresentante della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti ed artisti nel consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale;

4) il direttore generale della sanità pubblica, il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, e il segretario generale del consiglio nazionale delle corporazioni;

5) un rappresentante della Croce Rossa Italiana, un rappresentante dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, un rappresentante dei consorzi provinciali antitubercolari, designato dal ministero dell'interno, e il direttore dell'istituto di perfezionamento per le malattie dell'apparato respiratorio « Benito Mussolini » in Roma;

6) il direttore generale dell'istituto nazionale.

Il capo del servizio sanitario presso l'istituto nazionale interviene alle riunioni del comitato, con voto consultivo.

I componenti del comitato speciale durano in carica quanto durano i membri del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale.

Il comitato speciale è presieduto dal presidente dell'istituto nazionale ed in sua assenza od impedimento dal membro più anziano tra quelli indicati al n. 2.

Ai membri predetti spettano le stesse indennità dovute per le riunioni ai membri del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale.

III. — Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11 *bis*. — Spetta al comitato speciale:

1) deliberare sulle questioni generali di natura sanitaria;

2) dar parere sui piani di costruzione degli ospedali e sanatori e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;

3) fare proposte sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione dell'assicurazione contro la tubercolosi, e dar

parere su quelle che gli sono sottoposte dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo;

4) deliberare sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni;

5) dar parere circa eventuali modificazioni alla misura dei contributi.

Le deliberazioni di cui al n. 1 e quelle del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo riguardanti l'approvazione dei piani di costruzione degli ospedali e sanatori e le questioni di carattere sanitario di notevole importanza per divenire esecutive devono riportare l'approvazione del ministero dell'interno.

Art. 5.

La legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157, concernente la cassa nazionale di maternità, è modificato come segue:

1. Art. 8. — La cassa nazionale di maternità è amministrata dal consiglio d'amministrazione e dal comitato esecutivo dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il consiglio di amministrazione predetto stabilisce i criteri di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi e per il loro coordinamento con quelli delle altre assicurazioni affidate all'istituto nazionale predetto; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili e delibera sull'impiego medesimo e sulla costituzione del fondo di riserva, il cui ammontare non potrà mai essere inferiore alla metà della somma in media erogata in sussidi nel triennio precedente; e approva i bilanci consuntivi della gestione.

È istituito un comitato speciale per l'assicurazione di maternità composto come segue:

1) il presidente dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

2) tre consiglieri d'amministrazione dell'istituto, scelti dal consiglio, uno tra i rappresentanti della confederazione generale fascista dell'industria italiana e gli altri due fra i rappresentanti della confederazione nazionale fascista dei commercianti, della confederazione nazionale fascista del

credito e dell'assicurazione, e della confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne;

3) tre consiglieri d'amministrazione dell'istituto, scelti dal consiglio, uno fra i rappresentanti della confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria e gli altri due fra i rappresentanti della confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio, della confederazione nazionale dei sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, e della confederazione nazionale dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

4) i rappresentanti dei ministeri delle corporazioni e delle finanze nel consiglio di amministrazione dell'istituto predetto;

5) il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza;

6) un rappresentante del ministero dell'interno;

7) il direttore generale dell'istituto nazionale.

Il comitato speciale è presieduto dal presidente dell'istituto nazionale, ed in sua assenza od impedimento, dal membro più anziano fra quelli indicati ai numeri 2 e 3.

11. — Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-*bis*. — Spetta al comitato speciale:

1) deliberare sulla scelta delle casse di maternità locali, ed in genere di quei comitati, istituzioni e persone che si crederà opportuno incaricare della assistenza sanitaria della madre e dell'attuazione di altre iniziative assistenziali a favore di essa che la cassa nazionale di maternità intendesse svolgere nelle singole località, nonchè dei servizi della cassa stessa ad eccezione di quelli riguardanti la riscossione dei contributi e il pagamento dei sussidi;

2) decidere sugli eventuali ricorsi riguardanti contributi e sussidi;

3) dar parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sull'assicurazione di maternità, e su tutte le altre che gli sono sottoposte dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Avverso le decisioni di cui al precedente n. 2 è ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni, la cui decisione è definitiva.

Ai membri del comitato spettano le stesse indennità dovute, per le riunioni, ai membri del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni del presente decreto e delle leggi e dei decreti per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria, contro la tubercolosi e per la maternità, e a modificare, in quanto occorra, i rispettivi regolamenti.

Esso ha, altresì, la facoltà di stabilire, in sede di formazione del predetto testo unico, le norme necessarie intese a disciplinare organicamente la materia, integrando, modificando o sopprimendo le attuali disposizioni per coordinarle con le altre leggi dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 294. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto che determina le attribuzioni del capo ufficio di sanità della Sardegna. — (Gabinetto). — 11 maggio 1933 – Anno XI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1927, che determina le attribuzioni del capo ufficio di sanità della Sardegna;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, col quale è stato approvato il regolamento del servizio sanitario militare territoriale;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932, col quale è stato approvato il regolamento sul servizio territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al capo ufficio di sanità della Sardegna sono devolute tutte le attribuzioni disciplinari, igieniche e sanitarie, che attualmente, in base alle disposizioni vigenti, competono al direttore di sanità di corpo d'armata — ma non quelle medico-legali — che sono invece affidate al direttore di sanità di corpo d'armata di Roma.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *maggio* 1933 - *Anno* XI
Registro guerra n. 17, *foglio n.* 408 - SCRIVANTE

N. 295. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Raccolta dei documenti di stato civile occorrenti per la liquidazione delle pensioni e delle altre competenze degli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali ed operai che cessano dal servizio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 giugno 1933 Anno XI.

Circa la documentazione delle pratiche di liquidazione delle pensioni, e di indennità di buona uscita, si comunica:

Ai sensi dei RR. decreti 25 agosto 1932, n. 1101, e 22 dicembre 1932, n. 1696, gli uffici dello stato civile sono ora autorizzati a rilasciare non più copie integrali degli atti di nascita, di matrimonio o di morte, ma soltanto estratti riassuntivi degli stessi, da valere per tutti gli effetti di legge.

Tra le contrarie disposizioni regolamentari, alle quali le suddette norme hanno esplicitamente derogato, è compresa quella contenuta nell'art. 138 del R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari: e di conseguenza, a parziale modifica della circolare 207 del *giornale militare* 1932, i corpi e gli enti dipendenti riconosceranno regolare la esibizione, ai fini della documentazione delle pratiche di pensione e d'indennità di buonuscita, dei semplici estratti riassuntivi dei documenti di stato civile.

Analogo criterio sarà seguito nella raccolta dei documenti relativi agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, prescritta dal § 9, secondo comma, della circolare 350 del *giornale militare* 1925, ai fini delle pratiche di pensione e d'indennità di buonuscita.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 296. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Varianti alla ripartizione in zone militari del territorio di taluni distretti.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 8 giugno 1933 – Anno XI.

Il comune di Castelluccio cessa di appartenere alla zona 6 del distretto militare di Potenza e passa a far parte della zona 6 del distretto militare di Cosenza.

Sia apportata la conseguente variante alla circolare n. 517 del *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 297. — EQUIPAGGIAMENTO. - **Bidoni thermos di alluminio - Relative cinghie di cuoio e relative fodere di panno g. v.** (Direzione generale servizi logistici - Divisione vestiario - Sez. 1ª). — 8 giugno 1933 - Anno XI.

Sono adottati per i bisogni dell'amministrazione militare i bidoni thermos di alluminio, a fondo irrobustito, con relative cinghie di cuoio e relative fodere di panno g. v.

Il bidone thermos ha la capacità di litri 10, ed è costituito da due recipienti, interno ed esterno, entrambi di alluminio. Le pareti del recipiente interno hanno lo spessore di mm. 1, quelle del recipiente esterno lo spessore minimo di mm. 1,5.

Il bidone ha la forma cilindrica con sezione elittica, leggermente concava da uno dei lati maggiori.

Il recipiente esterno è di solida costruzione, ottenuto, mediante imbottitura, in un sol pezzo.

Le dimensioni principali d'ingombro del bidone sono le seguenti:

altezza totale (compreso l'ingombro del coperchio con sistema di chiusura ermetica speciale) mm. 410;

altezza del recipiente interno destinato a contenere liquidi, mm. 305;

lato maggiore della sezione elittica, parete esterna mm. 350, parete interna mm. 300;

lato minore della sezione elittica, parete esterna mm. 185, parete interna mm. 130.

Sulla base del bidone corre un bordo che collega la parete esterna col fondo. Il fondo è dello spessore di mm. 2 ed è rinforzato da nervature irraggiate.

Il tappo di chiusura è a tenuta ermetica con guarnizione di gomma. Esso è legato al corpo del bidone, ed è di chiusura facile con comando a leva ed a scatto.

Nell'interno del collo del bidone è praticata una scanalatura per facilitare la mescita del liquido.

Sul corpo del bidone sono applicati tre passanti per l'attacco delle cinghie di cuoio reggi bidone. Di detti passanti, due sono posti verso il basso del bidone, sulla parete concava, a mm. 35 dalla base, distanti fra loro mm. 200, l'altro è nel centro della parete concava sullo spigolo superiore del bidone, in vicinanza della bocca.

Le caratteristiche d'isolamento termico del bidone da litri 10 sono le seguenti:

a temperatura ambiente costante 0° C, immessa l'acqua bollente, si ricava la temperatura non inferiore a 60° C dopo 5 ore, e non inferiore a 45° C dopo 10 ore;

a temperatura ambiente 15° C, immessa l'acqua bollente, si ricava la temperatura non inferiore a 65° C dopo 5 ore, non inferiore a 50 C dopo 10 ore.

Il peso del bidone vuoto è di circa Kg. 4,300.

Ciascun bidone ha una dotazione di quattro anelli di gomma di ricambio per il tappo di chiusura.

Le cinghie di cuoio g. v. per i bidoni thermos di alluminio a fondo irrobustito sono identiche a quelle adottate dalla circolare n. 530 *giornale militare* 1931 per i bidoni di alluminio a spalla da litri 15, e sono con queste permutabili (11-423).

Le fodere di panno g. v., confezionate con panno da borraccia, sono costituite della fodera propriamente detta e del cuscinetto.

Fodera propriamente detta. — Comprende tre parti principali: corpo, fondo e coperchio.

Il corpo è formato da un rettangolo di panno di millimetri 380 × 980.

I due lati minori del suddetto rettangolo — nella fodera finita — risultano sovrapposti l'uno all'altro e cuciti a macchina per soli mm. 45 circa, a partire dal fondo.

Il punto terminale della cucitura è reso più solido per mezzo di una travetta.

L'estremità libera del lato minore, che rimane sovrapposto, è munita di cinque asole ricavate alla distanza di mm. 43 circa fra loro e la prima a mm. 40 circa dall'orlo superiore.

In corrispondenza di dette asole sono applicate, sulla estremità libera dell'altro lato minore del rettangolo costituente il corpo, altrettanti bottoni di frutto piccoli bombè a due fori color g. v.

La parte libera del lato dove sono praticate le asole è rinforzata internamente da un nastro spinato di cotone g. v. di mm. 25 circa di larghezza.

Il fondo è costituito da un pezzo dello stesso panno avente sagoma identica a quella della parte inferiore del bidone.

Il fondo è unito al corpo mediante cucitura a macchina.

Lungo detta cucitura, ed internamente alla fodera, è applicato, quale rinforzo, un nastro di cotone spinato g. v. della lunghezza di mm. 25 circa.

Detto nastro deve risultare applicato in modo che la suddetta cucitura di unione del corpo al fondo venga a risultare lungo la linea mediana del nastro stesso.

Il coperchio è costituito di due pezzi di panno; uno sagomato in modo da potersi adattare bene alla parte superiore del bidone, ed uno costituito da una striscia lunga mm. 640 circa e larga mm. 50 circa.

Detta striscia è unita alla parte anteriore del coperchio per mezzo di cuciture a macchina, in modo da risultare — nella fodera finita — sovrapposta alla parte superiore del corpo.

Detta striscia è munita di n. 6 pezzi di nastro di cotone spinato g. v., alto mm. 15-16, applicati alla distanza di mm. 90 circa fra di loro ed in modo da risultare in corrispondenza di altrettanti pezzi dello stesso nastro applicati sul corpo, alla distanza di mm. 80 circa dall'orlo superiore.

Detti pezzi di nastro avranno una lunghezza di mm. 270 circa.

Il lato posteriore del coperchio è unito al corpo mediante cucitura a macchina per mm. 320 circa.

Il lato libero della fascia del coperchio, l'orlo superiore libero del corpo e l'orlo del lato minore del corpo dove sono applicati 5 bottoni di frutto, sono bordati con nastro di cotone spinato g. v., alto mm. 15-16.

Nella fodera finita sono praticate n. 3 feritoie di millimetri 10 × 50 dalle quali possono sporgere le due camerelle ed il gancio esistenti nella parte posteriore del bidone.

Dette feritoie sono rinforzate con altrettante placchette di cuoio g. v. conciate al cromo, dello spessore di mm. 2 a 2,5 applicate mediante doppia cucitura a macchina.

Internamente, e nella parte centrale del coperchio, è applicato un rinforzo di cuoio g. v. conciato al cromo, ricavato da parti secondarie della schiappa e dello spessore di mm. 1 a 1,2.

Detto rinforzo di cuoio è unito al coperchio per mezzo di cucitura a macchina.

L'orlo superiore del corpo è munito di n. 4 nastri di cotone spinato g. v., larghi mm. 15 16 e lunghi mm. 250 a 260 circa.

Detti nastri servono per ottenere una maggiore aderenza della fodera al bidone.

Cuscinetto. — È applicato alla parte posteriore della fodera; ottenuto con la sovrapposizione di un pezzo di panno g. v. sagomato come nel campione tipo. La sovrapposizione è effettuata con 11 cuciture a macchina, di cui 5 in senso verticale e 6 in senso orizzontale.

L'imbottitura del cuscinetto è fatta con grammi 170 circa di ovatta grigia per vestiario.

Per le cuciture del cuscinetto dovrà essere impiegato refe di lino g. v. del titolo 16/3; per tutte le altre cuciture dovrà essere impiegato refe di cotone g. v.

Conto di costruzione della fodera di panno g. v. con cuscinetto esterno per i bidoni thermos di alluminio.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per rivestimento borracce	m.	0,54	12 —	6,48
Ovatta per imbottitura	kg.	0,170	2,25	0,38
Bottoni di frutto color grigio a 2 fori, per teli da tenda	n.	5 —	2,80 %	0,14
Nastro spinato di cotone color grigio, alto mm. 15-16	m.	6,25	0,15	0,94
Nastro spinato di cotone color grigio, alto mm. 22	»	1,26	0,25	0,32
Cuoio conciato al cromo color g. v.	p. q.	0,45	3,50	1,58
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,30
			Prezzo di costo... L.	12,14
			Prezzo di conteggio... »	12,20

(1) Nella mano d'opera è compreso anche il refe di lino e di cotone per le cuciture.

I bidoni thermos di alluminio, le cinghie di cuoio e le fodere di panno g. v. sono già inventariati alla sez. B, categoria 2ª, nn. 408, 409, 423, 447 e ai seguenti prezzi:

N. 408 - bidoni thermos di alluminio da litri 10 senza cinghia . . . . . L. 165 —
» 409 - bidoni thermos di alluminio da litri 10 con cinghia . . . . . » 170,60
» 447 - fodera per bidoni thermos da litri 10 » 12,20
» 423 - cinghia per bidone da litri 15 e thermos » 5,60

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 298. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale relativo alla media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1933.** - (Gabinetto). — 5 maggio 1933 - Anno XI.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive, in data 3 luglio 1926, per la prima applicazione della predetta legge;

Decretano:

Art. 1.

Nei riguardi degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente viene stabilita per l'anno 1933 come media numerica delle promozioni di ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e dell'art. 10 delle relative norme esecutive, la media quinquennale di cui alla seguente tabella:

Specificazione del ruolo		Colonnello	Ten. colonn.	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Arma dei carabinieri reali		1	5	15	13	37	26
Arma di fanteria		15	39	49	94	149	72
Arma di cavalleria		1	4	10	14	26	8
Arma di artiglieria		8	20	28	57	121	34
Arma del genio		3	6	18	25	39	9
Ruolo M		—	1	3	7	3	—
Corpo sanitario milit.	Ufficiali medici	1	6	10	14	26	
	Ufficiali chim. farm.	—	—	1	2	—	
Corpo di commissariato militare	Ufficiali commissari	1	2	3	3	9	13
	Ufficiali di sussistenza	—	—	2	3	4	2
Corpo di amministrazione militare		—	1	8	10	22	18
Corpo veterinario militare		—	1	3	4	5	—

Art. 2.

La media numerica delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1928-1932) nel ruolo dei sottotenenti maestri di scherma in servizio permanente nel R. esercito ed in quello dei sottotenenti maestri direttori di banda in servizio permanente nel R. esercito da valere agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e dell'art. 10 delle relative norme esecutive, è stabilita come appresso:

1) sottotenenti maestri di scherma . . . . N. 7
2) sottotenenti maestri direttori di banda . » 1

Art. 3.

Nei riguardi degli ufficiali della R. marina, in servizio permanente viene confermata, fino a tutto il 1933, come media

numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e dell'articolo 10 delle relative norme esecutive, la media quinquennale in vigore per gli anni precedenti stabilita dal R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 5 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro della marina: SIRIANNI. *Il Ministro della guerra*: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1933 - Anno XI guerra, registro n. 18, foglio n. 6. — SCRIVANTE.

N. 299. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 28 posti di disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio, indetto col decreto ministeriale 15 aprile 1932-X.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 maggio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1932-X, col quale fu indetto — fra altri — un concorso per esami a 28 posti di disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 28 posti di disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio:

1° DI NARDO Ugo, (art.) . . . . . con punti 18,43
2° VIEZZOLI Guido, (art.) . . . . . » » 17,85

3°	CERVELLIN Mario, (genio)	con	punti 17,60
4°	AURELI Osvaldo, (art.)	»	» 17,25
5°	MARIANI Giulio, (genio)	»	» 17,22
6°	BENFENATI Alfonso, (genio)	»	» 17,20
7°	RUBINO Mario, (art.)	»	» 17,18
8°	BRANCHESI Aldo, (art.)	»	» 17,03
9°	LOMBARDO Giovanni, (art.)	»	» 17,02
10°	ZINI Bruno, (genio)	»	» 17 —
11°	MENEGATTI Demetrio, (art.)	»	» 16,97
12°	MARZANASCO Federico, (art.) . . .	»	» 16,78
13°	ROSSO Guido, (art.)	»	» 16,58
14°	SCABARDI Egidio, (genio)	»	» 16,57
15°	SAVIO Enrico, (art.)	»	» 16,48
16°	LUINI Franco, (genio)	»	» 16,47
17°	CALABRESE Nicola, (art.)	»	» 16,45
18°	DI FABIO Fabio, (art.)	»	» 16,38
19°	DE NICOLA Mario, (art.)	»	» 16,33
20°	CIANFANELLI Giuseppe, (genio) . .	»	» 16,20
21°	FURLANI Giuseppe, (genio)	»	» 16,15
22°	MENGOLINI Giorgio, (genio)	»	» 15,98
23°	ANGELO Giuliano, (genio)	»	» 15,97
24°	CAMPERA Domenico (genio)	»	» 15,87
25°	POLDELMENGO Francesco, (genio) .	»	» 15,82
26°	RULLI Luigi, (genio)	»	» 15,78
27°	BELLATRECCIA Arturo, (genio) . .	»	» 15,60
28°	MANTINI Arnoldo, (art.)	»	» 15,12
29°	BONACCHI PANICUCCI Lamberto, (art.)	»	» 15,30
30°	ALBANESI Aldo, (art.)	»	» 15,27
31°	CONTI Virgilio, (art.)	»	» 15,17
32°	FORCELLATI Corradino, (genio) . .	»	» 15,08
33°	DE SANTIS Aldo, (art.)	»	» 14,83
34°	GNELLI Giuseppe, (art.)	»	» 14,77
35°	BURATTI Cesare, (art.)	»	» 14,68
36°	ACAMPORA Ciro, (art.)	»	» 14,67

37° GALASSI Vincenzo, (art.) . . . . . con punti 14,63
38° AUGERO Achille, (art.) . . . . . » » 14,57
39° BENEDETTI Enrico, (art.) . . . . » » 14,50
40° IMPARATO Emilio, (art.) . . . . . » » 14,48
41° FIORIO Tullio, (art.) . . . . . » » 14,20
42° CERONI Martino, (art.) . . . . . » » 14,13
43° CESARI Gerardo, (art.) . . . . . » » 14,03
44° BONFIGLI Eliseo, (art.) . . . . . » » 14 —
45° SCHINCO Attilio, (art.) . . . . . » » 13,82
46° SAMBO Angelo, (art.) . . . . . » » 13,73
47° BONALDI Mario, (art.) . . . . . » » 13,57
48° CANTATRIONE Alberto, (art.) . . . » » 13,50
49° RINALDI Antonio, (art.) . . . . . » » 13,28
50° RICCERI Edmondo, (art.) . . . . . » » 13,10

Roma, addì 7 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 300. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso ad un posto di chimico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 maggio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI, col quale fu indetto, fra altri, un concorso per esami e per titoli ad un posto di chimico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso ad un posto di chimico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici per il servizio chimico militare, indetto col decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI:.

1° RECCHI Enrico, con punto 17,30.
2° SESTINI Nevio, con punti 16,40.
3° PROCOPIO Mario, con punti 16.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 301. - RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che determina il passaggio alla ferma minore di 3° grado o di 1° grado di parte dei militari assegnati alla ferma minore di 2° grado e la dispensa dal compiere la ferma dei militari assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado oppure riconosciuti in condizioni fisiche di limitata idoneità o di bassa statura. – Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 maggio 1933 – Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

In virtù della facoltà conferitagli dagli articoli 112 e 136 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332;

Decreta:

Art. 1.

I militari arruolati con la classe 1912 i quali siano stati o vengano assegnati a ferma minore di 2° grado per uno dei titoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 5 della legge

8 gennaio 1931, n. 3 - Anno IX (o per uno dei titoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 87 del testo unico succitato), sono trasferiti alla ferma minore di 3° grado.

Art. 2.

I militari arruolati con la classe 1912, i quali siano stati o vengano assegnati alla ferma minore di 2° grado per uno dei titoli di cui ai nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 3 - Anno IX (oppure per uno dei titoli di cui ai nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell'art. 87 del testo unico succitato), sono trasferiti alla ferma minore di 1° grado.

Sono parimenti trasferiti alla ferma minore di 1° grado i militari nati dal 1° aprile al 31 dicembre del 1912 e arruolati con tale classe i quali siano stati o vengano assegnati alla ferma minore di 2° grado per il titolo di cui all'art. 5 n. 8 della legge 8 gennaio 1931, n. 3 - Anno IX (oppure per il titolo di cui all'art. 87, n. 7, del testo unico predetto).

Art. 3.

Sono dispensati dal compiere la ferma:

a) i militari arruolati con la classe 1912 i quali siano stati o vengano assegnati alla ferma minore di 3° grado o vi vengano trasferiti in applicazione dell'art. 1 del presente decreto;

b) i militari arruolati con la classe 1912 riconosciuti nelle condizioni fisiche di limitata idoneità, specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvato con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401 (idonei ai soli servizi sedentari);

c) i militari arruolati con la classe 1912 di statura non superiore a metri uno e cinquantaquattro centimetri (o a metri uno e cinquantadue centimetri per i militari appartenenti ai distretti della Sardegna).

Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1933 - *Anno XI*
Registro n. 17, *foglio n.* 295. — SCRIVANTE.

Norme esecutive.

Per l'esatta applicazione del decreto sopra riportato, si deve tener presente:

1. — Tanto l'art. 1, quanto il 1° comma dell'art. 2 sono applicabili ai militari nati in qualsiasi anno ed arruolati con la classe 1912.

2. Restano assegnati alla ferma minore di 2° grado:

a) coloro che vi furono assegnati perchè, pur avendo titolo alla ferma minore di 3° grado, mancavano del requisito dell'istruzione premilitare;

b) i capilista o aggiunti assegnati alla ferma minore di 2° grado per il titolo di cui all'art. 5, n. 8, della legge 8 gennaio 1931, n. 3 (oppure per il titolo di cui all'art. 87, n. 7, del vigente testo unico);

c) i nati nei primi tre mesi del 1912 assegnati alla ferma minore di 2° grado per l'art. 5, n. 8, della legge 8 gennaio 1931, n. 3 (oppure per l'art. 87, n. 7, del vigente testo unico).

3. - Gli uffici di leva dovranno fare subito uno spoglio delle liste di leva per accertare quali militari arruolati con la classe 1912 si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopra riportato e provvederanno quindi nei loro riguardi al trasferimento rispettivamente alla ferma minore di 3° grado o a quella di 1° grado in conformità del n. 104 della circolare 209 del *giornale militare* c. a. dandone comunicazione ai distretti per mezzo dei modelli 15-quater e ove si tratti di militari alle armi anche ai corpi per mezzo dei modelli 15-ter opportunamente modificati.

4. — I comandi di corpo e di distretto, non appena avranno ricevuta comunicazione mediante i modelli 15-ter e 15-quater del trasferimento alla ferma minore di 1° o di 3° grado di militari alle armi o in congedo illimitato provvisorio inseriranno le relative variazioni sui fogli matricolari e sui ruoli.

5. — I militari arruolati con la classe 1912 i quali, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, comprovino ai termini delle disposizioni vigenti di aver titolo all'assegnazione

alla ferma minore di 2° grado per uno dei casi di cui all'articolo 1 del decreto stesso, dovranno essere senz'altro assegnati alla ferma minore di 3° grado con la seguente formula: « Riconosciuto il titolo alla ferma minore di 2° grado a senso dell'art. 87, n. . . del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332, ma assegnato alla ferma minore di 3° grado in applicazione del decreto ministeriale 15 maggio 1933 circ. n. 301 del *giornale militare* 1933 ».

Coloro invece che comprovino di aver titolo all'assegnazione alla ferma minore di 2° grado per uno dei casi di cui all'art. 2 del decreto suddetto, dovranno essere senz'altro assegnati alla ferma minore di 1° grado con la seguente formula: « Riconosciuto il titolo alla ferma minore di 2° grado a senso dell'art. 87, n. . . del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932, n. 1332, ma assegnato alla ferma minore di 1° grado in applicazione del decreto ministeriale del 15 maggio 1933, circ. n. 301 del *giornale militare* 1933 ».

In entrambi i casi le relative decisioni dovranno essere comunicate ai distretti e ai corpi mediante i consueti modelli 15 e 15-*bis*.

6. — Analogamente a quanto è disposto dall'art. 3 del predetto decreto, sono dispensati dal compiere la ferma i militari arruolati con la classe 1912, provenienti da classi precedenti, ammessi a ferma minima.

7. — Tutti i militari di cui all'art. 3 del predetto decreto dovranno essere assunti nella forza in congedo dei distretti ed essere inscritti nei ruoli 71-B seguendo le norme di cui alla circolare 587 del *giornale militare* 1926 e successive modificazioni.

Alla loro matricola dovrà essere apposta la variazione seguente:

« Dispensato dal compiere la ferma, ai sensi dell'art. 112 (oppure dell'art. 136) del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332, decreto ministeriale del 15 maggio 1933, circ. n. 301 del *giornale militare* 1933.

Ai militari predetti dovrà essere rilasciato a cura dei comandi di corpo o di distretto, a seconda che essi siano o no alle armi, il foglio di congedo illimitato, sul quale dovrà

essère inscritta la formula relativa alla dispensa dalla ferma, identica alla variazione inscritta a matricola.

Analogamente si disporrà per coloro che siano stati ammessi a ferma minima quali arruolati con la classe 1912 e nati in anni precedenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 302. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 1° giugno 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per l'applicazione della legge stessa;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge e le successive varianti;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 e al n. 27 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani di artiglieria in servizio permanente assegnati e permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria per la inscrizione nei quadri d'avanzamento.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente*.

Generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto allo ispettorato dell'artiglieria, *membro;*

Maggior generale d'artiglieria TESIO cav. Giovanni, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *membro;*

Maggior generale d'artiglieria PALLIERI cav. Vittorio, *membro*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza diritto a voto, il colonnello di artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, DORIA cav. Alessandro.

Art. 2.

È nominata una speciale commissione tecnica, di cui al n. 29 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, per l'accertamento della idoneità alla carica generica di capo-reparto e alle cariche di direttore principale, di direttore e di vice direttore, per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria e per i permanentemente aggregati.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente*.

Generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto allo ispettorato dell'artiglieria, *membro;*

Maggior generale d'artiglieria TESIO cav. Giovanni, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *membro;*

Maggior generale d'artiglieria PALLIERI cav. Vittorio, *membro*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senzo diritto a voto, il colonnello di artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria, DORIA cav. Alessandro.

Art. 3.

È nominata una commissione di cui ai numeri 31 e 32 delle norme esecutive del R. decreto-legge 15 dicembre 1926, n. 2121, per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria, ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1934.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente*.

Maggior generale d'artiglieria TESIO cav. Giovanni, incaricato delle funzioni di direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *membro;*

Maggior generale di artiglieria PALLIERI cav. Vittorio, *membro*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza diritto a voto, il colonnello d'artiglieria, capo ufficio dell'ispettorato d'artiglieria DORIA cav. Alessandro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 1° giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 303. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico. — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 1° giugno 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 17 aprile 1930 n. 458, sul servizio tecnico automobilistico;

Viste le norme esecutive 9 giugno 1930 per la prima applicazione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui all'art. 8, lettera *a*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, prodotti dai colonnelli e tenenti colonnelli e capitani assegnati al servizio automobilistico, per la inscrizione nei quadri d'avanzamento.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente*.

Generale di corpo d'armata GIULIANO cav. Arturo, ispettore del genio; generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto ispettorato dell'artiglieria; tenente generale del servizio tecnico automobilistico militare PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata di artiglieria BERGIA cav. Claudio, comandante la artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza voto, il colonello del genio LEVI cav. Ugo.

Art. 2.

È nominata una speciale commissione tecnica, di cui allo art. 8, lettera *b*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo divisione e di direttore) per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente*.

Generale di corpo d'armata GIULIANO cav. Arturo, ispettore del genio; generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato di artiglieria; tenente generale del

servizio tecnico automobilistico militare PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata di artiglieria BERGIA cav. Claudio, comandante la artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza diritto a voto, il colonnello del genio LEVI cav. Ugo.

Art. 3.

È nominata una commissione, di cui all'art. 8, lettera *d*) delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, per l'esame dei progetti di costruzione prodotti dai capitani e maggiori del servizio tecnico automobilistico dichiarati meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata MONTEFINALE cav. Tito, ispettore dell'artiglieria, *presidente*.

Generale di corpo d'armata GIULIANO cav. Arturo, ispettore del genio; generale di divisione MUSSO cav. Carlo, addetto all'ispettorato dell'artiglieria; tenente generale del servizio tecnico automobilistico militare PUGNANI cav. Angelo, ispettore del materiale automobilistico; generale di brigata di artiglieria BERGIA cav. Claudio, comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario*, senza voto, il colonnello del genio LEVI cav. Ugo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 1° giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 304. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 1° giugno 1933 – Anno XI.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per l'applicazione della legge stessa;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927 per la prima applicazione del predetto decreto legge;

Decreta:

Art. 1.

È nominata una commissione tecnica per l'esame dei titoli, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122 e all'art. 7 (6° comma) delle norme esecutive per la prima applicazione, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani del servizio specialisti del genio, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata ispettore del genio GIULIANO cav. Arturo, *presidente;*

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e colonnello del genio, incaricato delle funzioni di generale addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, GIAMBERINI cav. Curzio, *membri.*

Funzionerà da *segretario*, senza diritto a voto, il primo segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Art. 2.

È nominata una commissione, di cui all'art. 7 (12° comma) delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, per l'accertamento della idoneità alle cariche di direttore principale, di direttore, di capo ufficio della direzione superiore del servizio specialisti del genio e di insegnante con rango di direttore.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata, ispettore del genio, GIULIANO cav. Arturo, *presidente;*

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio GUASCO cav. Giuseppe e colonnello del genio, incaricato delle funzioni di generale addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, GIAMBERINI cav. Curzio, *membri.*

Funzionerà da *segretario,* senza diritto a voto, il primo segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Art. 3.

È nominata una commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122.

La commissione è composta come segue, ai sensi dell'art. 7 (comma 13°) delle norme esecutive per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge:

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe, *presidente.*

Colonnello del genio, incaricato delle funzioni di generale addetto alla direzione del servizio specialisti del genio, GIAMBERINI cav. Curzio e colonnello del genio SACCO cav. Luigi, direttore principale, dell'officina R. T.,*membri.*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il primo segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Art. 4.

È nominata una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai capitani e maggiori assegnati al servizio specialisti del genio ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per il 1934.

La commissione, nominata ai sensi dell'art. 7 (17° 18° e 19° comma delle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 10 dicembre 1926 n. 2122), è composta come segue:

Generale di corpo d'armata, ispettore del genio, GIULIANO cav. Arturo, *presidente*.

Tenente generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e colonnello del genio, incaricato delle funzioni di generale addetto alla direzione superiore del servizio suddetto, GIAMBERINI cav. Curzio, *membri*.

Funzionerà da *segretario*, senza diritto a voto, il primo segretario nell'amministrazione centrale della guerra TREVISANI dott. Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 1° giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 305. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi all'8° corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° giugno 1933 - Anno XI.

Ai sensi del n. 5 della circolare 93 *giornale militare* corrente anno, si porta a conoscenza che gli ufficiali dichiarati idonei all'ammissione all'8° corso superiore tecnico di artiglieria, che avrà inizio il 1° ottobre 1933, sono i seguenti:

Tenente PIGNATARO Filiberto.

Tenente LE PIANE Arioaldo.

Tenente SCIVITTARO Domenico.

Tenente MASTRANTONIO Michele.
Tenente MALATO Antonio.
Tenente MAZZEI Pasquale.
Tenente CAPOZZI Angelo.
Tenente SARNATARO Carmelo.
Tenente CIPRIANI Brunetto.
Tenente MANGIAGLI Emilio.
Tenente IRIONE Giovanni.
Tenente CANNETTA Carlo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 306. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Speciali arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito. - Nomina a sergente.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 giugno 1933 - Anno XI.

1. — Sono aperti nei corpi di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri e alpini), artiglieria (da campagna, leggera, mista, contraerei autocampale, da montagna, pesante campale e pesante) e genio (zappatori, minatori, telegrafisti, radiotelegrafisti e pontieri), arruolamenti volontari con nomina a sergente, secondo norme speciali quali sono qui appresso indicate.

Le domande per tali arruolamenti potranno essere presentate da ora fino al 1° agosto p. v.; l'incorporazione degli ammessi avverrà ai primi di settembre p. v.

Il ministero si riserva poi di aprire normali arruolamenti volontari negli altri corpi e servizi del R. esercito, con le norme consuete.

2. — I volontari di cui alla presente circolare, se giudicati idonei dalla competente commissione di avanzamento, saranno promossi caporali dopo 6 mesi dall'incorporazione, caporali maggiori al compimento del 9° mese di servizio e sergenti al compimento del 12°. La promozione a sergente avrà luogo indipendentemente da vacanze di organico. Compiranno un anno col grado di sergente e al termine di detto anno di servizio da sergente sarà loro corrisposto il premio di ferma di lire mille.

3. — Al compimento della ferma di due anni e, in ogni caso, soddisfatto l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, i sergenti verranno congedati. Quelli di essi, però, che si siano distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno, su giudizio delle rispettive commissioni di avanzamento, concorrere all'ammissione alla rafferma di un anno entro il limite di 1/5 del numero delle rafferme stabilite per l'anno.

4. — Ai sensi dell'art. 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento, possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva, purchè abbiano compiuto 18 anni di età o li compiano non oltre il 1° settembre p. v.

Gli aspiranti alla ferma volontaria debbono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni due.

5. — I militari della classe 1912 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, possono essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni, alle stesse condizioni dei volontari di cui sopra.

L'ammissione alla ferma di due anni degli assegnati ai servizi sedentari è subordinata al riconoscimento della loro piena idoneità al servizio militare.

6. — Agli arruolamenti volontari non possono essere ammessi coloro che, a termini dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non sono soggetti alla leva.

Non possono esservi ammessi altresì coloro che, per il titolo di studio posseduto, hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

7. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario e all'ammissione alla ferma di due anni, di cui ai numeri 4 e 5, dovranno far domanda in carta bollata da lire 3 al comando di qualsiasi distretto o di qualsiasi reggimento di fanteria, artiglieria o genio.

Nella domanda essi potranno indicare in quali armi e corpi preferirebbero prestare servizio, ma dovranno anche dichiarare di accettare qualunque altra destinazione.

8. — Insieme con la domanda gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal capo del comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, vidimata dal prefetto (modello 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo, da rilasciarsi dal padre, o, in mancanza dalla madre, o in loro vece dal tutore;

f) diploma di licenza elementare superiore. Gli aspiranti non dovranno trascurare di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso, nonchè, per gli aspiranti delle varie specialità, i certificati e documenti professionali.

In caso di comprovata indigenza i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno essere redatti in carta libera.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Avranno la preferenza coloro che siano forniti di maggiori titoli di studio e, per le assegnazioni alle specialità genio telegrafisti e radiotelegrafisti, di maggiori titoli professionali, giusta i successivi nn. 11 e 13.

9. — Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole. In caso di riscontrata inesattezza di tale dichiarazione, l'arruolamento verrà senz'altro annullato.

10. — I comandi di distretto o di corpo, ricevute le domande, verificheranno anzitutto la regolarità dei documenti presentati e richiederanno ai competenti uffici notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti. Essi richiederanno inoltre al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, mod. 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'art. 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento, im-

portino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

Riscontrata regolare la posizione degli aspiranti, i comandi di corpo o di distretto li sottoporranno a visita medica per accertare la loro idoneità alle singole armi e specialità di fanteria, artiglieria e genio.

11. — Gli aspiranti dovranno risultare fisicamente idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano e la maggior cura dovrà essere posta in tale accertamento

I requisiti per l'assunzione dell'arruolamento volontario e del servizio militare sono quelli indicati per ciascun'arma e specialità nella parte II dell'allegato *C* alla circolare n. 209 del *giornale militare* del corrente anno. Per le armi e specialità però per le quali l'allegato *C* consente un limite minimo di statura di m. 1.50, l'arruolamento volontario non potrà aver luogo se l'aspirante non possegga almeno il limite di statura di m. 1,55.

Nei reggimenti del genio di corpo d'armata, la scelta per la specialità radiotelegrafisti e telegrafisti si effettuerà in base ai titoli professionali.

Avranno la precedenza i giovani in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dalle RR. scuole industriali e dai comandi di battaglione radiotelegrafisti, e, fra tali giovani, quelli che siano in possesso del diploma di « radiotelegrafista », rilasciato dalle predette RR. scuole industriali.

12. — Per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'ammissione nei reparti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

13. — Entro il 15 agosto p. v. i comandi di distretto e di corpo trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco distinto per arma, degli idonei conforme al modello allegato 1 con le singole caratteristiche e l'indicazione per ciascuno: dell'arma e specialità per le quali è stato riconosciuto idoneo, dei titoli di studio o professionali posseduti e delle sedi desiderate.

I comandi stessi si asterranno dal comprendere nell'elenco gli aspiranti per i quali non sia stata accertata la idoneità fisica e morale.

Il ministero parteciperà agli interessati, a mezzo dell'autorità che ha trasmesso gli elenchi, la destinazione ed il giorno di presentazione.

La destinazione sarà prevalentemente per i corpi di stanza nell'alta Italia.

Il ministero farà in pari tempo invitare gli ammessi a presentarsi all'autorità stessa per ivi firmare l'atto di arruolamento o di assunzione della ferma di anni 2.

In tale atto dovrà essere indicato il corpo in cui il giovane andrà a prestare servizio.

Dopo di che le autorità predette avvieranno gli ammessi a destinazione, secondo norme che saranno successivamente date.

14. — L'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni 2, dovrà essere conforme al mod. 22 del catalogo degli stampati.

15. — Il corpo o distretto che compirà l'arruolamento per conto del reggimento di destinazione dovrà impiantare anche il foglio matricolare.

16. — Per i giovani non ancora arruolati dai consigli di leva dovrà essere inscritta sul foglio matricolare la seguente variazione, la quale sostituisce quella di cui al n. 32 della tabella 2 del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di due anni nel. . . . . (indicare il corpo), ... a senso della circolare n. 306 del *giornale militare* del 1933 . . . . . li . . . . . ».

Per i giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

« Ammesso alla ferma di due anni nel . . . . . (indicare il corpo) a senso della circolare n. 306 del *giornale militare* del 1933, li . . . . . ».

17. — La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare n. 418 del *giornale militare* del 1926.

18. — Non saranno prese in considerazione domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dello arruolamento, tranne nei casi di comprovate modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento o di mancata promozione a sergente per inidoneità, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo ministero, il quale discrezionalmente si pronuncierà tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

19. — All'atto della promozione a caporale, a caporal maggiore ed a sergente, il ministero si riserva di effettuare quei trasferimenti che saranno necessari in relazione alla situazione degli organici dei sottufficiali nei vari corpi.

20. — I corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

21. — In occasione dell'esame personale degli inscritti di leva della classe 1913, gli ufficiali delegati presso i consigli di leva o le commissioni mobili porteranno a conoscenza degli inscritti, in possesso del titolo di studio minimo indicato alla lettera *f*) del n. 8, la facoltà che essi hanno di assumere lo speciale arruolamento volontario di cui alla presente circolare, mettendone in evidenza i vantaggi, tra cui quelli del conseguimento del grado di sergente dopo un anno di servizio, nonchè del premio di ferma di lire 1000, di cui al n. 2. Metteranno anche in rilievo come gli arruolati con ferma ordinaria, contraendo subito l'arruolamento volontario, verranno in definitiva ad essere congedati alla stessa data, circa, in cui lo sarebbero se attendessero di essere chiamati alle armi con la chiamata ordinaria.

A cura di questo ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato modello n. 2 ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione, per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. **1.**

DISTRETTO MILITARE di (1) .....

N. ..... prot.

AL MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione generale leva, sottufficiali e truppa – Div. truppa.

ROMA

Elenco degli aspiranti all'arruolamento volontario con nomina a sergente nell'arma di fanteria (o artiglieria o genio).

Numero d'ordine	CASATO e NOME	Paternità	Corpo e sede desiderati	TITOLO		Arma o specialità alla quale chiede di essere assegnato nel caso non possa conseguire la sede prescelta		Idoneità fisica alle varie armi e specialità (4)	Informazioni sulla condotta politica e morale
				di studio (2)	professionale (3)	Corpo	Sede		

..... (Data)

(Firma) .....

(1) oppure comando del .....
(2) titolo effettivamente conseguito nelle scuole Regie o pareggiate (o comunali per le scuole elementari).
(3) per le sole specialità del genio R. T. o telegrafisti - Diploma rilasciato dalle RR. scuole industriali o dai comandi di btg. R. T.
(4) Indicare tutte le armi e specialità per le quali l'aspirante è idoneo.

ALLEGATO N. 2.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Arruolamenti volontari nel R. esercito con nomina a sergente.

1. — Sono aperti nei corpi di fanteria (di linea, alpini e bersaglieri), artiglieria (da campagna, leggera, mista, controaerei autocampale, da montagna, pesante campale e pesante) e genio (zappatori, minatori, telegrafisti, radiotelegrafisti e pontieri), speciali arruolamenti volontari con nomina a sergente.

Le domande per tali arruolamenti potranno essere presentate da ora fino al 1° agosto 1933. L'incorporazione degli ammessi avverrà ai primi di settembre p. v.

2. — Tutti i volontari, se giudicati idonei dalle competenti commissioni d'avanzamento, conseguiranno, indipendentemente da vacanze di organico, la promozione a caporale dopo 6 mesi dall'incorporazione, la promozione a caporale maggiore al compimento del 9° mese di servizio ed a sergente al compimento del 12°.

Al termine dell'anno di servizio da sergente, al volontario spetta *un premio di lire mille*.

3. — Al compimento della ferma di due anni, i sergenti verranno congedati. Quelli di essi però che si siano distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare, potranno concorrere alla ammissione alla rafferma di 1 anno, entro il limite di 1/5 del numero delle rafferme stabilite per l'anno. L'ammissione alla prima rafferma dà adito all'ulteriore carriera militare.

4. — Possono essere ammessi a contrarre l'arruolamento volontario assumendo la ferma di anni due coloro che non siano stati ancora arruolati con la propria leva, purchè abbiano compiuto 18 anni di età o li compiano non oltre il 1° settembre p. v.

5. — Possono inoltre essere ammessi ad assumere servizio con ferma di due anni, alle stesse condizioni, i militari delle classi 1912 e precedenti (purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età), i quali, per essere stati assegnati a ferme inferiori a quella ordinaria, non siano stati ancora chiamati a compiere servizio militare, nonchè i militari di qualunque ferma che ne facciano domanda prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

6. — I volontari arruolati saranno destinati prevalentemente a reggimenti di stanza in alta Italia.

Le domande, in carta bollata da L. 3, devono essere presentate al comando di qualsiasi distretto o di qualsiasi reggimento di fanteria, artiglieria o genio.

Nella domanda gli aspiranti potranno indicare in quali armi e corpi essi preferirebbero prestare servizio. A tale effetto potranno segnalare uno o più corpi dell'alta Italia ed uno o più corpi delle rimanenti regioni d'Italia: ma dovranno anche dichiarare di accettare qualunque altra destinazione.

Insieme con la domanda gli aspiranti dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza rilasciato dal capo del comune di residenza del giovane;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal capo del comune in cui il giovane ha domicilio o dai capi dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito);

e) atto di consenso all'arruolamento da rilasciare dal padre, o in mancanza dalla madre, o in loro vece dal tutore;

f) diploma di licenza elementare superiore. Gli aspiranti non dovranno trascurare di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso, nonchè, per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati e documenti professionali.

In caso di comprovata indigenza i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), c), *d*) ed *e*) potranno essere redatti in carta libera.

Gli aspiranti maggiori di età non dovranno presentare l'atto di consenso.

Avranno la preferenza coloro che siano forniti di maggiori titoli di studio e, per le assegnazioni alle specialità genio telegrafisti e radiotelegrafisti, di maggiori titoli professionali, giusta il successivo n. 8.

Coloro però che sono in possesso del titolo di studio per la frequenza obbligatoria dei corsi allievi ufficiali di complemento (diploma di maturità o di abilitazione delle scuole medie di secondo grado), non potranno partecipare ai presenti arruolamenti.

7. — Tutti gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora in seguito venisse a risultare che tale dichiarazione non fosse esatta, il loro arruolamento sarebbe senz'altro annullato.

8. — Nei reggimenti del genio di corpo d'armata, la scelta per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti si effettuerà in base ai titoli professionali.

Avranno la precedenza gli aspiranti all'arruolamento nei radiotelegrafisti in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. esercito rilasciato dalle RR. scuole industriali e dai comandi di battaglione radiotelegrafisti, e, fra tali giovani, quelli che siano in possesso del diploma di radioelettricista rilasciato dalle predette RR. scuole industriali.

9. — Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,55.

Per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi.

Per l'ammissione nei reparti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

10. — Il comando del distretto o del corpo presso cui è presentata la domanda ammetterà l'aspirante a visita medica in giorno da destinarsi.

11. — La destinazione ai singoli corpi verrà fatta dal ministero e comunicata agli aspiranti a mezzo del comando di distretto o di corpo cui essi hanno presentato la domanda.

12. — L'arruolamento volontario e l'ammissione alla ferma di due anni dànno titolo ad un fratello consanguineo a conseguire la assegnazione alla ferma minore di 2° grado (sei mesi). Il beneficio è, peraltro, revocabile qualora non sia compiuta la speciale ferma contratta.

13. — Tutti gli arruolati volontari e tutti gli ammessi alla ferma di due anni porteranno lo speciale distintivo per essi stabilito.

14. — La ferma di anni due contratta dovrà essere compiuta per intero, non essendone ammesso il proscioglimento, tranne che dopo l'arruolamento siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia e tali da richiedere, a giudizio insindacabile del ministero, la presenza a casa del militare.

Il ministero si riserva anche di esaminare la possibilità di concedere il proscioglimento in caso di mancata promozione a sergente.

15. — Con altro manifesto saranno indetti, come di consueto, i normali arruolamenti volontari per gli altri corpi, armi, e servizi, per i quali però la nomina a sergente potrà essere consentita solo nei limiti di un quinto dei posti disponibili in ogni corpo.

Roma, 2 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA

N. 307. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 giugno 1933 - Anno XI.

1. — Col 20 luglio 1933 verrà iniziato il periodo applicativo del primo anno per gli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari, che abbiano compiuto il primo periodo preliminare d'istruzione presso le università.

Colla stessa data verrà anche iniziato il periodo applicativo del secondo anno per gli allievi, che abbiano già compiuto nello scorso anno il primo periodo applicativo ed abbiano frequentato regolarmente il secondo periodo preliminare di istruzione presso le università durante il corrente anno scolastico:

I due periodi applicativi avranno termine il 15 ottobre 1933.

2. — Gli allievi del secondo anno, per compiere il secondo periodo applicativo, saranno assegnati, senza che debbano fare alcuna domanda al riguardo, alla stessa scuola cui furono assegnati per il primo periodo applicativo nell'estate scorsa, compresa la scuola di Spoleto, sebbene presso di questa non si tenga quest'anno il primo periodo applicativo. Essi non potranno mutare arma o specialità.

3. — Lo svolgimento del primo periodo applicativo avrà luogo presso le seguenti scuole, in ciascuna delle quali il numero degli allievi da ammettere sarà quello qui appresso indicato:

SCUOLA	ALLIEVI DA AMMETTERE
MONCALIERI:	
Fanteria	340
MILANO:	
Bersaglieri	55
Alpini	95
PINEROLO;	
Cavalleria	40
LUCCA:	
Artiglieria da campagna	110
BRA:	
Artiglieria da montagna	30
PAVIA:	
Genio; zappatori	40
telegrafisti	15
radiotelegrafisti	30

Non verranno fatti corsi per l'artiglieria pesante, pesante campale, da costa e controaerei, nè per i pontieri e lagunari del genio.

4. — Gli allievi del primo anno, appartenenti alle Regie scuole di ingegneria, ai Regi politecnici, alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica pura e di chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto superiore navale, dovranno essere assegnati alle scuole per l'artiglieria e per il genio, con l'avvertenza, però, che, *in ogni caso*, non potranno essere destinati al corso di artiglieria da montagna se non gli allievi con ferma ordinaria, o che rinunzino, per iscritto, a qualunque abbreviazione di ferma.

Gli studenti delle altre facoltà (compresi quelli di medicina, chimico-farmacia e veterinaria, che siano stati eccezionalmente ammessi ai corsi per trovarsi nella condizione di cui all'ultimo comma della lettera *b*) del n. 10 della circolare n. 562 del *giornale militare* del 1932) dovranno essere assegnati ai corsi per la fanteria (compresi gli alpini e i bersaglieri) e per la cavalleria, con l'avvertenza, però, che, *in ogni caso*, non potranno essere destinati al corso degli alpini se non gli allievi con ferma ordinaria, o che rinunzino per iscritto, a qualunque abbreviazione di ferma.

A parità di titoli di studio, dovrà darsi la precedenza, per l'assegnazione alla cavalleria e alle varie specialità della fanteria, ai giovani che abbiano seguito due corsi di coltura militare ed abbiano superato i relativi esami. La scelta, per gli studenti delle scuole d'ingegneria, dei politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, cui spetta l'obbligo di frequentare i corsi d'artiglieria, o del genio, sarà limitata alle ora dette due armi e relative specialità.

Gli allievi residenti nelle isole italiane dell'Egeo saranno assegnati ai corsi di fanteria, qualunque sia il titolo di studio posseduto.

5. — Per essere ammessi al primo periodo applicativo, gli allievi che hanno compiuto il primo periodo preliminare devono, entro il 20 giugno p. v., farne domanda, *in carta semplice*, indirizzata al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi la scuola alla quale desiderano, o debbono essere destinati.

Nelle rispettive domande gli allievi debbono dichiarare esplicitamente a quale facoltà siano inscritti e se eventualmente abbiano titolo superiore o diverso da quello esibito, specificando, in caso, quale sia il titolo maggiore conseguito, o che stanno per conseguire all'atto della presentazione delle rispettive domande.

Tali dichiarazioni dovranno, dopo i debiti accertamenti, essere confermate da parte dei comandi dei reparti universitari.

Le citate istanze saranno, in ogni caso, trasmesse da parte dei comandi dei reparti predetti ai comandi di corpo d'armata, nel cui territorio si sono svolte le istruzioni durante l'anno accademico.

Detti comandi di corpo d'armata, occorrendo, le inoltreranno, insieme coi documenti già allegati alle domande di ammissione ai corsi preliminari, ai comandi di corpo d'armata competenti, *e non oltre, però, il 30 giugno.*

Le domande, che non siano in armonia con i criteri indicati dal n. 4 della presente circolare, dovranno essere restituite ai richiedenti, con invito a ricompilarle, indicando l'arma preferita entro i limiti fissati dal numero anzidetto.

6. — I comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione trovansi le scuole presso cui dovranno svolgersi i periodi applicativi decideranno al più presto sull'ammissibilità ai corsi, nonchè sull'assegnazione degli allievi del 1° anno all'arma o specialità, in base alle norme contenute al n. 4, tenendo presenti le aliquote di ammittendi per ciascuna arma, o specialità, indicate nello specchio di cui al n. 3.

Sarà data la precedenza, nell'accoglimento delle domande, agli studenti dgli ultimi anni universitari.

Fra gli studenti appartenenti allo stesso anno di studio universitario, la precedenza verrà stabilita in base alla media aritmetica dei voti risultanti dai titoli presentati.

7. — Le domande degli aspiranti al primo periodo applicativo, che, in base ai criteri indicati nel n. 6, non trovino posto nell'arma o specialità prescelta, saranno trasmesse ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolge il corso dell'arma o specialità alla quale l'aspirante deve essere assegnato in base ai criteri sopra indicati.

Conseguentemente, il comando del corpo d'armata di Milano trasmetterà al comando del corpo d'armata di Torino, per l'ammissione ai corsi di fanteria di linea, le domande degli esuberanti ai corsi dei bersaglieri e degli alpini.

Il comando del corpo d'armata di Milano trasmetterà al comando del corpo d'armata di Alessandria o di Firenze, per l'assegnazione all'artiglieria da montagna o da campagna, le domande degli esuberanti ai corsi del genio, dopo effettuata la perequazione tra le specialità di questa arma.

Viceversa, se del caso, i comandi di corpo d'armata di Alessandria e di Firenze trasmetteranno a quello di Milano le domande degli esuberanti ai corso di artiglieria, per la assegnazione ad uno dei corsi del genio.

8. — Gli allievi che siano caduti nell'esame di una sola delle materie svolte nei periodi preliminari potranno essere ammessi ai successivi periodi applicativi, purchè non abbiano riportato un punto inferiore a 9 ventesimi nell'esame della materia in cui sono caduti.

Gli allievi, invece, caduti negli esami di più di una delle suddette materie, o che vi abbiano, comunque, ottenuto un punto inferiore a 9 ventesimi, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali del corso universitario, saranno esclusi dai corsi allievi ufficiali di complemento normali e dovranno compiere gli obblighi di leva come militari di truppa.

9. — I comandi di corpo d'armata comunicheranno, entro il 5 luglio, al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli ammessi tanto al primo periodo applicativo quanto al secondo.

Il ministero si riserva di fare quegli spostamenti, tra gli allievi appartenenti al primo periodo applicativo, che ritenga necessari, per mezzo dei competenti comandi di corpo d'armata. Questi provvederanno alla definitiva assegnazione ed avvertiranno i comandi di distretto, ai quali appartengono gli studenti, per le conseguenti partecipazioni agli interessati.

10. — Dopo avere avuto partecipazione della loro assegnazione, e non oltre il 15 luglio p. v., gli allievi ufficiali aspiranti al primo periodo applicativo dovranno presentarsi al distretto di residenza, per essere sottoposti a visita medica.

In tale visita dovrà accertarsi la loro idoneità ad incondizionato servizio per l'arma o specialità, cui sono stati assegnati, con l'avvertenza che la *maggior cura dovrà essere posta dai comandanti dei distretti al relativo accertamento, per evitare l'inconveniente che, poi, nella successiva visita medica,* presso le scuole, allievi ammessi debbano essere eliminati.

L'esito della visita sarà dai comandi di distretto comunicato ai comandi di corpo d'armata, dai quali dipende la scuola cui gli allievi saranno stati assegnati.

Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno ammessi definitivamente al corso cui furono assegnati.

In relazione al numero limitato di posti per la cavalleria, gli aspiranti ad essa dovranno essere sottoposti, anche, a

cura dei comandi di corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto di residenza, ad un esperimento pratico di equitazione, presso i reggimenti di cavalleria o di artiglieria da campagna dipendenti, con norme analoghe a quelle stabilite dalla circolare n. 593 del *giornale militare* del 1930 per gli aspiranti ai corsi normali di detta arma. Coloro che saranno stati dichiarati idonei saranno poi inviati, seguendo le norme previste dalla predetta circolare, presso la scuola di applicazione di cavalleria a Pinerolo, per subire un esperimento definitivo.

Gli aspiranti alle varie armi che non risultino idonei per la specialità prescelta, ma siano idonei al servizio militare in genere, saranno assegnati ai corsi di fanteria, ed a tale uopo i comandi di corpo d'armata interessati prenderanno accordi per la conseguente assegnazione.

Coloro i quali siano giudicati non idonei al servizio militare in genere cesseranno dalla qualità di allievo ufficiale, e, se già arruolati, saranno sottoposti a rassegna ai soli effetti dell'eventuale riforma. Qualora, però non vi siano gli estremi per la dichiarazione di riforma, essi devono essere ripristinati nella primitiva posizione di ritardatari per ragioni di studio, o di congedo provvisorio.

11. — Gli ammessi, tanto al primo quanto al secondo periodo applicativo, dovranno presentarsi il 20 luglio 1933 alle rispettive scuole, dove saranno sottoposti a nuova visita medica.

Gli aspiranti al primo periodo applicativo dei bersaglieri e degli alpini, che non risultino idonei a dette specialità, saranno trasferiti al corso di fanteria.

Analogamente, gli aspiranti al primo periodo applicativo di cavalleria che siano riconosciuti non idonei saranno trasferiti ai corsi di fanteria.

Per coloro che non siano riconosciuti idonei al servizio militare, all'atto della presentazione alle scuole, sarà provveduto a senso dell'ultimo comma del precedente n. 9.

12. — Fra gli aspiranti al primo periodo applicativo radiotelegrafisti e telegrafisti, la precedenza sarà data a coloro che dimostrino di saper ricevere correntemente ad orecchio, mediante esperimento facoltativo, che avrà luogo presso la

scuola di Pavia. In base al risultato di tale esperimento, potranno effettuarsi spostamenti tra gli allievi ammessi alle varie specialità del genio.

13. — Gli ammessi al primo periodo applicativo, qualora non siano già stati arruolati dai consigli di leva, dovranno assumere l'arruolamento volontario con ferma ordinaria, rinunciando avanti al consiglio di leva, previo il consenso paterno o di chi esercita su di essi la patria potestà, a far valere gli eventuali loro titoli a riduzione di ferma.

14. — I giovani, che, dopo aver preso parte al secondo periodo preliminare presso le università, non si presentino senza giustificato motivo alle scuole allievi ufficiali di complemento per frequentarvi il secondo periodo applicativo, saranno dichiarati disertori, a meno che chiedano di fruire del ritardo del servizio fino al termine degli studi, e, comunque, non oltre il 26° anno di età.

In quest'ultimo caso, però, essi avranno l'obbligo di compiere per intero il corso normale allievi ufficiali di complemento.

15. — Costituiti i corsi, ed entro 20 giorni dal loro inizio, i comandi di tutte le scuole allievi ufficiali trasmetteranno direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo mod. 18 (già 51-*B*) degli ammessi ai corsi stessi, con la specificazione precisa dei titoli di studio in base ai quali è stata effettuata l'ammissione.

16. — L'istruzione dei periodi applicativi, da svolgersi presso le scuole, sarà sviluppata sulla base della seguente ripartizione del tempo:

a) per i corsi di fanteria, di artiglieria e genio:

un periodo preparatorio, di circa 10 giorni, alla sede delle scuole;

un periodo di esercitazione di campagna, di 40 giorni, ai campi;

un periodo finale, alla sede delle scuole, riassuntivo, per la classificazione degli allievi e per lo scioglimento dei corsi;

b) per il corso di cavalleria:

un periodo preparatorio alla sede della scuola:

di circa 45 giorni per gli allievi del 1° anno;

di circa 30 giorni per gli allievi del 2° anno;

un periodo di esercitazione di campagna, di circa 35 giorni, ai campi;

un periodo finale, alla sede delle scuole, per la classificazione degli allievi e per lo scioglimento dei corsi.

17. — Gli allievi, che più si siano distinti per istruzione, condotta e attitudine militare, potranno essere nominati appuntati, dopo due mesi di corso, nella misura non superiore ad uno ogni 15.

18. —Gli allievi, che avranno fatto, per qualsiasi motivo, durante uno dei periodi applicativi (del primo, o del secondo anno), un numero complessivo di assenze superiore ad un quinto delle lezioni o delle esercitazioni di ciascuno di detti periodi, dovranno essere dimessi dai corsi per universitari e rinviati ad un corso normale allievi ufficiali.

Nella matricola degli interessati dovrà essere inserita apposita variazione, con citazione del presente numero.

19. — Per quanto riguarda gli esami, la nomina a sottotenente ed il servizio di prima nomina valgono le disposizioni, di cui ai numeri 3, 7 e 13 della circolare n. 562 del *giornale militare* del 1932.

In analogia con quanto è prescritto nei riguardi dei normali corsi allievi ufficiali di complemento, possono ottenere la destinazione al centro chimico militare, per prestarvi il prescritto servizio di prima nomina, gli allievi che ne facciano domanda, laureati in chimica o studenti almeno del 2° anno di chimica, provenienti dai vari corsi, eccetto quelli di artiglieria da campagna e da montagna, e dal corso degli alpini.

Le domande degli interessati saranno trasmesse al ministero (direzione del centro chimico militare) alla fine dei corsi.

20. — Le variazioni matricolari da inscriversi a riguardo degli allievi ammessi alle scuole dovranno formularsi come segue:

Per l'ammissione al primo periodo applicativo:

Per gli allievi non ancora arruolati:

« Arruolato volontario con ferma ordinaria e con rinuncia a far valere gli eventuali titoli a riduzione di ferma, a senso dell'art. 2 del R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923, ed ammesso alla scuola allievi ufficiali di complemento di . . . . . — *dopo aver compiuto il primo periodo preliminare presso l'università di* . . . . . — *li* 20 *luglio* (anno) ».

Per gli arruolati:

« Ammesso alla scuola allievi ufficiali di complemento di . . . . . — *dopo aver compiuto il primo periodo preliminare presso l'università di* . . . . . — *li* 20 *luglio* . . . ».

Per tutti, al termine del 1° periodo applicativo:

« Inviato in congedo provvisorio, con l'obbligo di prender parte al secondo periodo di istruzione preliminare presso la università di . . . . . e di ripresentarsi il 20 luglio . . . alla scuola allievi ufficiali di complemento . . . . . li 15 ottobre . . . ».

Per l'ammissione al 2° periodo applicativo:

« Ammesso alla scuola allievi ufficiali di complemento di . . . . . — *dopo aver compiuto il secondo periodo preliminare presso l'università di* . . . . . — *li* 20 *luglio* . . . ».

21. — Per tutto quanto non è diversamente stabilito devono applicarsi le disposizioni relative ai corsi allievi ufficiali di complemento normali ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 308. — CONCORSI E GARE. — **Esito della terza gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato automobilistico). — 8 giugno 1933 – Anno XI.

Nella gara di regolarità per autocolonne militari di cui alla circolare n. 242 *giornale militare* c. a., sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1ª classificata: Autocolonna dell'8° centro automobilistico con punti 456.

Pertanto la « Coppa militare delle alpi », premio trasmissibile, è data in temporanea consegna all'8° centro automobilistico.

2ª classificata: Autocolonna del 1° centro automobilistico con punti 454.

Pertanto la « Targa militare delle alpi per autocarri », premio trasmissibile, è data in temporanea consegna al 1° centro automobilistico.

3ª classificata: Autocolonna del 10° centro automobilistico con punti 452.

Pertanto la « Targa militare delle alpi per motocicli », premio trasmissibile, è data in temporanea consegna al 10° centro automobilistico.

Mentre esprimo il mio compiacimento alle tre squadre meglio classificate, rilevo con soddisfazione che tutte le autocolonne hanno compiuto regolarmente il percorso loro assegnato, con risultato lievemente differente l'una dall'altra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 309. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per il trasporto degli esplosivi – edizione 1932.** — (Comando del corpo di S. M. – Ufficio trasporti). — 8 giugno 1933 – Anno XI.

È stata pubblicata l'« Istruzione per il trasporto degli esplosivi » - edizione 1932.

Essa deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - Parte I - Trasporti -

pagina 29; numero categorico 2542; edizione 1932; prezzo L. 4.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà all'invio della suddetta pubblicazione ai comandi, corpi ed uffici e nella quantità di copie stabilita dall'elenco di distribuzione SMt. 1, di cui alla circolare 126 del *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 310. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. – (Pubblicazione 2233).** (Direzione generale di sanità militare). — 8 giugno 1933 – Anno XI.

È pubblicata la nuova « Tariffa dei medicinali e prodotti accessori, degli oggetti di medicatura, dei reagenti, ecc. », la quale andrà in vigore il 1° luglio 1933.

In relazione alla diversa disposizione e raggruppamento dati alle voci della nuova tariffa, la circolare n. 220 del *giornale militare* 1932 riferentesi alla « Somministrazione a pagamento, da parte delle farmacie degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, dei medicinali, e degli oggetti di medicazione agli ufficiali e ad altri personali ed enti statali » pur rimanendo in vigore resta come appresso modificata:

Art. 2°, comma 1°, ultimo alinea, alle parole: ad eccezione delle seguenti: zucchero, aceto, olio d'olivo, miele, vino, marsala », sono sostituite le seguenti: « ad eccezione di quelle contrassegnate con la lettera *E* ».

Ibidem, secondo comma, sono soppresse le parole: « È altresì consentito il prelevamento dei termometri clinici ».

Art. 12, prima riga, sono soppresse le parole: « e le sostanze pure, per uso scientifico ».

La nuova tariffa sarà distribuita gratuitamente a cura dell'ufficio pubblicazioni agli enti indicati nell'elenco SAN. 1 di cui alla circolare 126 del *giornale militare* 1931.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 2,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 311. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Volume X del modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico. — Istruzioni sul cannone da 149/40 mod. 32, sull'obice da 149 19 mod. 32 e sull'obice da 210/22 mod. 32.** — (Direzione generale di artiglieria). — 8 giugno 1933 – Anno XI.

Sono stati pubblicati:

1. — Il volume X - Tariffe - Indice alfabetico - del « Modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico ».

Sarà diramato secondo l'elenco di distribuzione, Art. 8, della circolare 358 *giornale militare* 1931. Non verrà posto in vendita, dato il limitato numero di copie stampate.

Sarà inserito nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito », parte II, artiglieria, pagina 122, numero categorico 2454, edizione 1931, prezzo lire 5.

2. — Addestramento dell'artiglieria - Volume I: Addestramento del pezzo - Cannone da 149/40, mod. 32 - Parte I: Istruzione sul materiale e sulle munizioni.

Sarà inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore sopra citato: parte II, artiglieria, pagina 88, numero categorico 2597, edizione 1933, prezzo lire 6.

3. — Addestramento dell'artiglieria - Vol. I: Addestramento del pezzo - Obice da 149/19, mod. 32 - Parte I: Istruzione sul materiale e sulle munizioni.

Sarà inserito nell'elenco sopra citato: parte II, artiglieria, pagina 96, numero categorico 2596, edizione 1933, prezzo lire 6,50.

4. — Addestramento dell'artiglieria - Vol. I: Addestramento del pezzo - Obice da 210/22, mod. 32 - Parte I: Istruzione sul materiale e sulle munizioni.

Sarà inserito nell'elenco sopra citato: parte II, artiglieria, pagina 97, numero categorico 2598, edizione 1933, prezzo lire 6.

Le pubblicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4 saranno diramate secondo l'elenco di distribuzione, Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931, limitatamente, però, per quanto riflette i comandi di corpo e reparto, ai comandi di reggimento, di gruppo e di batteria di artiglieria pesante.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 431-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 60-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

PREZZO L. 2 —

(5110580) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª 1933 - ANNO XI 16 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 312 - 13 aprile 1933 - Anno XI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 521 col quale è modificato l'art. 2 dello statuto della « Fondazione Peano », approvato con R. decreto 6 aprile 1911, n. 339 . . . . . *Pag.* 1161

» 313 - 1° giugno 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 592. - Divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo . . . . . » 1163

» 314 - 8 giugno 1933 - Anno XI — PERSONALE OPERAIO. — Assunzione di mano d'opera . . . . . » 1167

» 315 - 15 giugno 1933 - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di custodia per piatti e posate degli allievi delle accademie militari. . . . . » 1169

» 316 - 15 giugno 1933 - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Calzature leggere per truppe alpine. . . » 1173

PARTE SECONDA

N. 317 - 1° maggio 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami e per titoli, a due posti di fisico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici civili per il servizio chimico militare . . . . . *Pag.* 1175

» 318 - 8 giugno 1933 - Anno XI — ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 1933-1934 . . . . . » 1176

» 319 - 8 giugno 1933 - Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Conferimento della qualifica di primo capitano . . . . . » 1185

» 320 - 15 giugno 1933 - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Congedo straordinario per cure balneotermali agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra . . . . . » 1186

» 321 - 15 giugno 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento dei parchi zappatori-minatori . . . . . » 1186

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1187

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1188

PARTE PRIMA

Circolare N. 312. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 521 col quale è modificato l'art. 2 dello statuto della « Fondazione Peano », approvato con R. decreto 6 aprile 1911, n. 339. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 aprile 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 2 giugno 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 9 febbraio 1933-XI, con la quale il generale di divisione fuori ruolo PEANO comm. Carlo Alberto chiede che il capitale nominale di L. 1000 della « Fondazione Peano » — eretta in ente morale con R. decreto 6 aprile 1911, n. 339, e destinata a favore del 1° battaglione della legione allievi carabinieri reali — costituito da una cartella di rendita nominativa consolidato 3,50 per cento, venga convertito, a sue spese, in una cartella di rendita nominativa consolidato 5 per cento;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento della domanda;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 dello statuto della « Fondazione Peano », approvato con R. decreto 6 aprile 1911, n. 339, è sostituito dal seguente:

« L'attività dell'ente è costituita dal capitale nominale di L. 1000, investito in una cartella di rendita consolidato 5

per cento, intestata alla « Fondazione Peano » e depositata presso il comando della legione allievi carabinieri reali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 313. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 592. – Divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo.** — (Gabinetto). — 1° giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 138, del 14 giugno 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme complementari in materia di assunzione di personale non di ruolo presso le pubbliche Amministrazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto divieto alle Amministrazioni indicate nell'art. 6, di assumere al proprio servizio, in qualità di avventizio, contrattista, cottimista, giornaliero, ovvero di operaio giornaliero o temporaneo, e in genere in qualità di personale non di ruolo, comunque denominato, chiunque sia fornito di assegni vitalizi e annessi assegni di caroviveri — esclusi quelli di guerra e le pensioni privilegiate dell'aeronautica — a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici, oppure di Casse pensioni costituite con contributi delle cennate Amministrazioni, in misura superiore alle lire 600 mensili (al netto di ritenute erariali). Questo limite è, però, ridotto a lire 400 mensili, pure al netto delle ritenute erariali, quando il trattamento di quiescenza sia stato liquidato in relazione a servizi prestati in qualità di sottufficiale, o graduato, o milite delle forze armate o di Corpi organizzati militarmente, ovvero in qualità di agente subalterno o di salariato o in altra assimilabile a queste ultime.

Agli effetti della applicazione del precedente comma sono equiparati agli assegni vitalizi e annessi caroviveri, i trattamenti attribuiti in dipendenza delle posizioni di ausiliaria e di congedo provvisorio.

Art. 2.

I pensionati, di cui all'articolo precedente, attualmente in servizio in qualità di avventizi, cottimisti, giornalieri, ovvero di operai giornalieri o temporanei, e in genere in qualità di personale non di ruolo, comunque denominato, dovranno essere esonerati dal servizio stesso entro il 30 giugno 1933. Per quei pensionati, assunti mediante contratto a termine, l'esonero dal servizio avverrà alla scadenza fissata dal rispettivo contratto.

Restano salve le indennità eventualmente spettanti nei singoli casi per cessazione dal servizio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono applicabili al personale collocato anticipatamente in quiescenza in base a disposizioni speciali che ne ammettano la riassunzione a posti non di ruolo della stessa Amministrazione per attribuzioni già esercitate durante il servizio di ruolo o per attribuzioni analoghe.

Art. 4.

È fatto divieto alle Amministrazioni, indicate nell'art. 6, di conferire incarichi temporanei retribuiti, di qualsiasi natura, a chiunque sia fornito di assegni vitalizi e annessi assegni di caroviveri — esclusi quelli di guerra e le pensioni privilegiate dell'aeronautica — a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici, oppure di Casse pensioni costituite con contributi delle accennate Amministrazioni, in misura superiore a quelle indicate nel primo comma dell'art. 1.

Agli effetti della applicazione del precedente comma, sono equiparati agli assegni vitalizi e annessi caroviveri, i trattamenti attribuiti in dipendenza delle posizioni di ausiliaria e di congedo provvisorio.

I pensionati di cui è cenno nel presente articolo, attualmente investiti di incarichi temporanei retribuiti, dovranno essere esonerati dagli incarichi stessi alla rispettiva loro scadenza o, in mancanza di termini, entro il 30 giugno 1933.

Art. 5.

Non sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente decreto, se non in casi assolutamente eccezionali e comunque per mansioni di carattere non continuativo, che saranno sottoposti dal Ministro o dalle Amministrazioni competenti, alla decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Sono tenute all'osservanza del presente decreto:

1° le Amministrazioni statali, comprese quelle aventi ordinamento autonomo o dipendenti da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

2° le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti e Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza o dei relativi Consorzi;

3° le Amministrazioni delle Aziende municipalizzate;

4° le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

5° le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui al precedente numero 4 o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini; nonchè delle Società il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 59. — MANCINI.

N. 314. — PERSONALE OPERAIO. — **Assunzione di mano d'opera.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 8 giugno 1933 – Anno XI.

Agli effetti dell'applicazione della circolare n. 149 del *giornale militare* corrente anno, si avvertono gli enti interessati che gli aspiranti all'assunzione come operai che siano minorati od orfani di guerra, e che siano, al momento, privi di altra occupazione, possono esibire, in luogo del certificato d'iscrizione agli uffici provinciali di collocamento, analoghi certificati rilasciati, rispettivamente, dalle rappresentanze locali dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi della guerra e da quelle dell'opera nazionale orfani di guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 315. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di custodia per piatti e posate degli allievi delle accademie militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 giugno 1933 — Anno XI.

È adottato un nuovo tipo di custodia per piatti e posate degli allievi delle accademie militari in sostituzione di quello descritto nella circolare 516 del *giornale militare* 1929.

La nuova custodia è anch'essa confezionata con tela di cotone impermeabile color grigio per tasche avente i requisiti di cui al relativo capitolato.

La custodia è ricavata in due pezzi di tela uniti insieme per mezzo di cuciture a macchina in modo da costituire una specie di busta sagomata in maniera tale da consentire l'allogamento dei piatti e da adattarsi bene alle borse a zaino in vigore.

La custodia è bordata con nastro di cotone a spiga color grigio, alta mm. 16.

Internamente alla custodia, e lungo tutta la larghezza di essa, è applicata una taschetta con coperchio, della stessa tela per tasche, che serve per l'allogamento delle posate.

La taschetta propriamente detta, una volta finita, dovrà avere una profondità di mm. 100-105.

Il coperchio dovrà avere una larghezza di mm. 60-65.

La chiusura della taschetta è ottenuta per mezzo di due bottoni di frutto piccoli a due fori g. v., applicati sulla taschetta stessa, e mediante due asole praticate sul coperchio, in corrispondenza dei bottoni.

La chiusura della custodia è ottenuta invece per mezzo di due cinghiette sagomate, di cuoio g. v. conciato al cromo, applicate, per mezzo di cuciture a mano, sulla mantellina della custodia stessa, alla distanza di mm. 145-150 fra loro. Dette cinghiette, della larghezza minima di mm. 16-17, della lunghezza di mm. 118-120 e dello spessore di mm. 2,5-2,8 sono munite di 4 fori praticati alla distanza di mm. 15 fra loro ed a mm. 20 a partire dall'estremità libera.

In corrispondenza di tali cinghiette sono applicate — sempre per mezzo di cuciture a mano — sul davanti della custodia, n. 2 inchiappature di cuoio g. v. al cromo portanti ciascuna una fibbia doppia di ferro verniciato a fuoco in g. v.

Le inchiappature dovranno presentare, una volta finite, una lunghezza di mm. 30-32 circa ed una larghezza di mm.

16-17 e risultare alla distanza di mm. 157-160 fra loro ed a mm. 115 circa dall'orlo superiore libero del davanti.

Le fibbie debbono avere uno spessore di mm. 2,5-3 ed una luce interna di mm. 17 x 23.

Alla custodia sono inoltre applicati, per mezzo di cuciture a mano, n. 3 passanti di cuoio g. v. al cromo, della lunghezza di mm. 62-63, della larghezza di mm. 19-20 e dello spessore di mm. 2,5-2,8, che servono per l'applicazione della custodia alle borse a zaino.

Due dei suddetti passanti sono applicati nella parte posteriore ed uno nella parte anteriore della custodia.

Tutte le cuciture delle parti in cuoio sono rinforzate per mezzo di pezzi sagomati dello stesso cuoio applicati dalla parte interna della custodia.

La custodia finita dovrà avere le seguenti dimensioni:

Larghezza all'apertura, mm. 270-275.
Altezza mediana del davanti, mm. 235-240.
Altezza della mantellina, mm. 115-117.

L'allogamento della custodia alle borse a zaino per armi a piedi viene effettuata per mezzo:

a) dei tre passanti di cuoio gr. esistenti sulla custodia,
b) dell'inchiappatura con fibbia senza ardiglione esistente sulle mantelline delle borse a zaino;
c) della cinghia reggi-gavetta esistente nelle borse a zaino.

Per l'allogamento delle custodie alle borse a zaino per armi a cavallo, è invece necessario applicare sulla mantellina delle borse stesse, per mezzo di cucitura a mano, un'inchiappatura di cuoio g. v. al cromo, munita di una camerella di ferro verniciato a fuoco in g. v.

Detta inchiappatura una volta finita dovrà risultare larga mm. 18-19 e lunga mm. 28-30.

La camerella, dello spessore di mm. 2,5-3, dovrà avere una luce interna di mm. 10 × 20.

L'inchiappatura stessa dovrà essere applicata nella parte centrale della mantellina a mm. 85-90 dall'orlo libero rinforzata internamente con altro pezzo di cuoio g. v. al cromo dello spessore di mm. 1-1,5.

Una volta applicata la suddetta inchiappatura, l'allogamento della custodia avviene nello stesso modo indicato per le borse a zaino per le armi a piedi.

* * *

Il compenso da corrispondersi al capo operaio per l'applicazione dell'inchiappatura e camerella dovrà essere di L. 0,25, compreso il costo del cuoio e della camerella.

* * *

La custodia per piatti e posate degli allievi delle accademie militari sopra descritta sarà inventariata al categorico 1465 della sezione *E* - categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di L. 4,40.

La vecchia custodia di tela per piatti e posate, attualmente inventariata al categorico 1359 della suindicata sezione *E*, della 1ª categoria, del nomenclatore, passerà al categorico 2297 della sezione *G* della stessa categoria allo stesso prezzo attuale di carico.

Conto di costruzione della custodia per piatti e posate degli allievi delle accademie militari:

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio da tasche alta m. 0,66	m.	0,36	5,60	2,01
Bottoni piccoli di frutto color grigio, bombè	n.	2	2,10 %	0,04
Fibbie doppie di ferro verniciate g. v. di mm. 17 di luce interna	»	2	0,07	0,14
Nastro di cotone a spiga color g. v., alto mm· 16	m.	1,10	0,15	0,16
Cuoio concia al cromo color g. v.	p. q.	0,18	4,50	0,81
Mano d'opera (1)	L.	—	—	1,25
			Prezzo di costo... L.	4,41
			Prezzo di conteggio... »	4,40

(1) Nella fornitura è compreso il refe di lino 16/4 e filo di cotone grigio verde

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 316. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Calzature leggere per truppe alpine.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 giugno 1933 - Anno XI.

È adottato un nuovo tipo di calzature leggere da riposo per truppe alpine, che sostituiscono, per tali truppe, le scarpette da ginnastica.

Ciascuna scarpa comprende: fondo, tomaia, accessori.

Fondo. — Il fondo è costituito:

dal *fondo propriamente* detto, ottenuto dall'unione di n. 10 fogli di panno grigio-verde per vestiario da truppa, cuciti a macchina successivamente l'uno con l'altro;

dal *sottopiede*, di cuoio suola macello in un sol pezzo, privo di difetti, dello spessore di mm. 3,5 a 4;

dal *guardolo*, costituito da una lista di cuoio (con fiore), dello spessore di mm. 2,5 a 3 e della larghezza di mm. 18, che, applicato lungo tutto il contorno del fondo, unisce quest'ultimo alla tomaia.

Tomaia. — La tomaia comprende: il tomaio propriamente detto, il contrafforte esterno, listini vari e rinforzo sottocchielli, linguetta, che sono di pelle di vacchetta nostrana od estera o di vitello nazionale; il contrafforte interno ed il cappelletto, che sono di cuoio suola; il gambaletto di tela grigia per tende.

Le parti di pelle sono conciate al tannino ed ingrassate a regola d'arte, morbide e pastose al tatto, con fiore sano e privo di difetti. Sono impiegate da fiore.

Tomaio propriamente detto. — Deve essere ricavato dalle parti migliori della pelle. Spessore mm. 1,5 a 1,7.

Contrafforte esterno. — È in due pezzi di pelle uniti posteriormente a mezzo di cucitura. Spessore mm. 1,2 a 1,5.

Listini vari e rinforzo sottocchielli. — Sono anch'essi di pelle, dello spessore di mm., 1 a 1,5. Possono essere ricavati dalle parti secondarie della pelle, ad eccezione del listino posteriore esterno che deve essere ricavato dalle parti buone.

Linguetta. — È di pelle morbidissima, anche floscia, purchè resistente, dello spessore di mm. 0,5 a 1.

Contrafforte interno. — È di cuoio suola, dello spessore di mm. 2 a 2,5 debitamente smussato ed applicato fra il contrafforte esterno e la fodera di tela.

Cappelletto. — È in cuoio suola dello spessore di mm. 1,5 a 2, convenientemente smussato, cucito alla fodera ed incollato al tomaio.

Gambaletto. — È confezionato con tela grigia per tende, ed è ricavato in due pezzi, ciascuno dei quali è di dimensioni e sagoma tali da costituire anche la fodera del tomaio.

Accessori. — Comprendono i lacciuoli e gli occhielli.

Il *lacciuolo* è costituito da un intreccio di n. 36 fili di cotone tinti in nero solido, abbinati due a due, lungo cm. 90 circa, le cui estremità sono rivestite da una laminetta di ferro verniciata in nero, della lunghezza di mm. 15 circa.

Occhielli. — Sono di lamiera di ottone laccata in celluloide nera.

Lavorazione.

La confezione della tomaia è fatta esclusivamente a macchina, mentre l'unione della tomaia al fondo è fatta a mano, mediante due cuciture.

Le giunture e le cuciture delle varie parti devono essere fatte con la massima cura e precisione con aghi e lesine di diametro proporzionato allo spessore del filato impiegato.

Le calzature leggere da riposo per alpini, sono di varie taglie e numeri; i numeri vanno dal 26 al 33.

Dette calzature saranno inventariate al categ. 145 della 1ª categoria, sezione A, del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici al prezzo di lire 35 al paio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 317. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso, per esami e per titoli, a due posti di fisico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici civili per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° maggio 1933 - Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI, col quale è stato indetto, fra gli altri, un concorso per esami e per titoli a due posti di fisico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici civili per il servizio chimico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. BRAZZODURO Vincenzo è dichiarato vincitore del concorso per esami e per titoli a due posti di fisico aggiunto nel ruolo degli specialisti tecnici civili per il servizio chimico militare, indetto col decreto ministeriale 20 gennaio 1933-XI, con punti 14,63.

Roma, li 1° maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 318. — ISTRUZIONE PREMILITARE. — **Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 1933-1934.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 giugno 1933 - Anno XI.

1. — In applicazione dell'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, determino che i prossimi corsi autunno-invernali di istruzione premilitare abbiano il seguente svolgimento:

1° *Corso*: inizio il 1° ottobre 1933-XI, chiusura fine marzo 1934;

2° *Corso*: inizio il 3 settembre 1933-XI, chiusura fine dicembre 1933.

Esami finali al termine del secondo corso 15 dicembre 1933.

2. — Hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il primo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1913 oppure nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1913, come rivedibili o rimandati per legali motivi, i quali non abbiano ancora frequentato il primo corso o che avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

b) i cittadini nati nell'anno 1914 che non abbiano ancora frequentato il primo corso o che, avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

c) i cittadini nati nell'anno 1915;

d) i cittadini di cui alle lettere *a*) e *b*) che furono dispensati dalla frequenza del primo corso per avere appartenuto per due anni alla M. V. S. N. od all'O. N. B. quali avanguardisti che non si siano presentati agli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nella sessione di esami del gennaio del corrente anno o che non siano stati riconosciuti idonei.

L'iscrizione e la frequenza del primo corso da parte dei giovani di cui alla lettera *a)*, pur essendo obbligatoria non potrà avere alcuna efficacia agli effetti dell'assegnazione a ferma minore.

3. — Sono dispensati dalla inscrizione e dalla frequenza del primo corso i giovani di cui alla lettera *c)* del n. 2 che abbiano appartenuto per due anni alla M. V. S. N. od all'O. N. B., quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni.

Essi però hanno l'obbligo di sostenere gli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nell'ordinaria sessione di esami che avrà luogo dal 15 al 31 dicembre 1933.

4. — Hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il secondo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1913, o nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1913 come rivedibili o rimandati per legale motivo, i quali siano muniti della dichiarazione di idoneità per il passaggio al secondo corso;

b) i cittadini nati nel 1914 che siano muniti della dichiarazione di idoneità per il passaggio al secondo corso;

c) i capi squadra e i capi centuria degli avanguardisti nati nel 1913 che non abbiano conseguito l'idoneità negli esami finali dei corsi premilitari.

5. — Sono esenti dalla inscrizione e frequenza dei corsi coloro che dimostrino di essere in possesso di regolare certificato di idoneità premilitare o del brevetto di capi squadra e capi centuria. Questi ultimi però ove compiano il ventesimo anno nel 1934 sono tenuti a sostenere gli esami finali del secondo corso nell'ordinaria sessione di esami del dicembre c. a. Agli idonei verrà rilasciato un certificato conforme al mod. *F* allegato alla circolare 333 del *giornale militare* del 1931.

6. — In applicazione del n. 3 della circolare 357 del *giornale militare* 1932, i nati nell'anno 1912 furono autorizzati a frequentare uno speciale corso dal 4 settembre 1932 alla fine di gennaio 1933 valido a tutti gli effetti come istruzione premilitare.

Coloro che, nati nel 1912, abbiano frequentato tale corso riportandone la idoneità, non devono frequentare alcun corso anche se durante la leva sulla classe 1912 siano stati dagli organi di leva rimandati per rivedibilità o per legale motivo alla leva sulla classe 1913.

7. — I comandi di corpo d'armata, i comandi militari delle isole ed il comando del presidio di Rodi, comunicheranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) entro il 31 luglio l'elenco delle località del territorio della rispettiva giurisdizione in cui verranno svolti i corsi premilitari e provvederanno in pari tempo a rendere di pubblica ragione l'elenco delle dette località mediante manifesto conforme al modello n. 1 allegato alla presente circolare.

8. — A cura della M. V. S. N. sarà pubblicato non oltre il 10 agosto p. v. il manifesto conforme al modello n. 2 allegato alla presente circolare.

9. — Le iscrizioni ai corsi debbono essere fatte non oltre il 31 agosto e il 30 settembre, rispettivamente per il secondo o il primo corso, ad istanza del padre, della madre o del tutore dei giovani obbligati, o del direttore dell'istituto presso il quale essi si trovino.

Le istanze di inscrizione ai corsi o di esenzione dalla frequella dei corsi stessi debbono essere corredate del certificato di nascita del giovane da rilasciarsi in carta libera e con esenzione da ogni spesa, ad uso militare.

Nella istanza stessa dovrà essere indicato il comune nelle cui liste di leva il giovane è inscritto.

10. — Entro l'ultima decade di novembre i comandanti di divisione nomineranno le commissioni esaminatrici a senso del § 15 della circolare 333 del *giornale militare* 1931 e segnaleranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata e al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) i nomi degli ufficiali nominati, tenendo conto di quanto è detto nel § 13 della circolare 357 del *giornale militare* 1932.

Gli ufficiali della M. V. S. N. da nominarsi quali membri delle commissioni di esami debbono essere ufficiali inferiori.

Soltanto in via eccezionale potranno essere designati ufficiali superiori della M. V. S. N. purchè siano inferiori di grado o almeno di anzianità, del presidente della commissione.

11. — I giovani che si presentano agli esami finali sono tenuti ad esibire alla commissione la carta d'identità personale della quale dovrà essere presa nota sul prescritto modello P. N. I.

12. — Gli esami per gli appartenenti al secondo corso dovranno essere iniziati il 15 dicembre del corrente anno e dovranno venir condotti senza interruzione con assoluta precedenza per i giovani nati nell'anno 1913 od aggiunti sulle liste di leva di detta classe quali provenienti da leve precedenti.

Nessuna sessione suppletiva di esami può essere concessa dalle autorità territoriali.

13. — I comandi di legione della M. V. S. N. trasmetteranno di volta in volta od almeno ogni cinque giorni ai competenti uffici di leva i certificati di idoneità premilitare relativi ai giovani della classe 1913.

I certificati dovranno essere accompagnati da elenchi di trasmissione in duplice copia contenente i nomi dei giovani cui i certificati si riferiscono. Una copia dovrà essere restituita firmata per ricevuta dal commissario capo dell'ufficio di leva.

14. — I comandi di divisione sorveglieranno che gli esami abbiano termine prima del 31 dicembre 1933, e che gli ultimi certificati di idoneità relativi ai giovani della classe 1913 siano inviati a cura dei comandi di legione della M. V. S. N. ai rispettivi uffici di leva non oltre lo stesso giorno 31 dicembre 1933.

15. — Le disposizioni relative alle esenzioni dall'obbligo della istruzione premilitare per inabilità a svolgere gli esercizi della istruzione premilitare hanno valore soltanto nei riguardi dei giovani delle classi 1913, 1914 e 1915. Nei riguardi invece dei militari già arruolati ed ammessi al ritardo per ragione di studio la dichiarazione di esenzione

dall'obbligo della istruzione premilitare per il motivo predetto non potrà avere alcuna efficacia agli effetti dell'ammissione alla continuazione del ritardo.

16. — La istituzione dei corsi d'istruzione premilitare nelle singole località delle colonie sarà disposta dal Governo di ciascuna colonia a norma del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1840, che ha esteso alle colonie la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà della istruzione premilitare.

17. — I corsi premilitari nelle colonie sono svolti alla dipendenza dei comandi dei Regi corpi di truppe coloniali e ad essi sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella presente circolare.

18. — L'istruzione premilitare di pilotaggio aereo sostituisce, agli effetti dell'obbligo sancito dall'art. 100 del testo unico 8 settembre 1932, n. 1332, l'istruzione premilitare contemplata dall'art. 99 dello stesso testo unico tranne che per le eventuali contravvenzioni già divenute esecutive all'obbligo stesso.

19. — I giovani che stiano frequentando i corsi premilitari dell'esercito possono fare passaggio a quelli di pilotaggio. In tal caso la direzione del corso di pilotaggio è tenuto a darne sollecita comunicazione al comando della M. V. S. N. presso cui il giovane frequentava il corso premilitare.

Analoga comunicazione la direzione del corso di pilotaggio è tenuta a dare qualora il giovane che abbia fatto il detto passaggio non consegua la relativa idoneità oppure venga espulso o dimesso dal corso di pilotaggio per assenze ingiustificate o per qualsiasi altro motivo. In tal caso si intende ripristinato l'obbligo della istruzione premilitare dell'esercito sotto le comminatorie di legge.

20. — La direzione del corso di pilotaggio aereo è tenuta a comunicare non oltre il 15 novembre all'ufficio provinciale di leva competente, il nome, cognome, paternità, comune ed anno di nascita oppure comune di iscrizione nelle liste di leva del giovane che abbia frequentato con profitto il corso speciale di istruzione di pilotaggio aereo, sempre

quando si tratti di giovane che non abbia compiuto o compia il 18° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui sia avvenuta la frequenza al corso stesso.

L'ufficio di leva ove si tratti di giovane che abbia compiuto il 17° anno di età, ne prenderà nota in apposito ruolino perchè possa successivamente farne annotazione sulle liste di leva allorquando gli saranno rimesse dal comune.

Ove poi si tratti di giovane che abbia compiuto o debba compiere il 18° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene fatta la partecipazione, ne prenderà nota direttamente sulle liste di leva. E ciò allo scopo di evitare che i genitori o i tutori dei giovani che abbiano frequentato i corsi premilitari di pilotaggio aereo siano denunziati quali contravventori all'obbligo della istruzione premilitare a norma dell'art. 198 del testo unico 8 settembre 1932, n. 1332.

21. — L'assenza dal lavoro per ottemperare agli obblighi dell'istruzione premilitare non può consentire al datore di lavoro, ritenuta di sorta sul salario del prestatore di opera, quando il contratto preveda la corresponsione della retribuzione anche nei giorni festivi, come ad esempio nel caso di retribuzione mensile.

22. — Ai corsi indetti con la presente circolare sono applicabili tutte le disposizioni di carattere permanente contenute nelle circolari 333 del *giornale militare* 1931 e 357 del *giornale militare* 1932, che non siano modificate dalla presente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO n. 1.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comando . . . . . .

ELENCO DELLE LOCALITÀ SEDE DEI CORSI PREMILITARI OBBLIGATORI.

In relazione a quanto dispone l'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932, n. 1332, sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare, d'ordine del ministero della guerra si rende noto che per il corrente anno verranno istituiti i corsi premilitari nelle seguenti località:

Tutti i cittadini che entro il corrente anno compiono od abbiano compiuto il 18° anno di età sono obbligati ad inscriversi ai corsi premilitari ed a frequentarli.

Con successiva notificazione dei competenti comandi della M. V. S. N. verranno comunicate le norme per l'iscrizione ai corsi e per le eventuali domande di esenzione.

ALLEGATO n. 2.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DELLA . . . . M. V. S. N.

CORSI PREMILITARI OBBLIGATORI 1933-1934.

In applicazione dell'art. 99 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932, n. 1332, sono istituiti per l'autunno-inverno 1933-1934 due corsi premilitari:

Il primo corso, avrà inizio il 1° ottobre 1933 e terminerà alla fine di marzo 1934.

Il secondo corso, avrà inizio il 3 settembre 1933 e terminerà alla fine di dicembre 1933.

1° Corso.

1. — Hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il primo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1913 oppure nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1913 come rivedibili o rimandati per legali motivi i quali non abbiano ancora frequentato il 1° corso o che avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

b) i cittadini nati nell'anno 1914 che non abbiano ancora frequentato il primo corso o che, avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

c) i cittadini nati nell'anno 1915;

d) i cittadini di cui alle lettere *a*) e *b*) che furono dispensati dalla frequenza del primo corso per avere appartenuto per due anni alla M. V. S. N. od all'O. N. B. quali avanguardisti e che non si siano presentati agli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nella sessione di esami del gennaio del corrente anno, o che non siano stati riconosciuti idonei.

2. — Sono dispensati dalla inscrizione e dalla frequenza del primo corso i cittadini nati nell'anno 1915 che abbiano appartenuto per due anni alla M. V. S. N. od all'O. N. B. quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni.

Essi però hanno l'obbligo di sostenere gli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nell'ordinaria sessione di esami che avrà inizio il 15 dicembre 1933.

2° Corso.

3. — Hanno l'obbligo di iscriversi e frequentare il secondo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1913 o nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1913 quali rivedibili o rimandati per legali motivi, i quali siano muniti della dichiarazione di idoneità per il passaggio al secondo corso;

b) i cittadini nati nel 1914 che siano muniti della dichiarazione di idoneità per il passaggio al secondo corso;

c) i capi squadra ed i capi centuria degli avanguardisti nati nel 1913 che non abbiano conseguito l'idoneità negli esami finali dei corsi premilitari.

4. — Le inscrizioni ai corsi premilitari debbono essere fatte rispettivamente per il secondo e il primo corso non oltre il 31 agosto e 30 settembre 1933 ad istanza del padre, della madre o del tutore dei giovani interessati o dal direttore dell'istituto presso il quale il giovane si trovi per qualsiasi motivo.

Le inscrizioni ai corsi o le esenzioni della frequenza dei corsi stessi debbono avvenire dietro presentazione del certificato di nascita rilasciato in carta libera, e con esenzione da ogni spesa, per uso militare.

Nella istanza relativa dovrà essere indicato il comune nelle cui liste di leva il giovane è inscritto.

Esenzioni.

5. — Sono esenti dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani affetti da infermità a senso dell'art. 76 del testo unico 8 settembre 1932, n. 1332, e quelli inabili a svolgere gli esercizi fisici della istruzione premilitare;

b) i giovani aventi la loro abituale residenza in territorio distante oltre 10 chilometri dal comune;

c) i residenti all'estero;

d) i novizi degli istituti religiosi, gli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, gli alunni interni di istituti cattolici per adempiere gli studi per le missioni, gli alunni dei seminari (anche se non abbiano iniziato gli studi teologici), i chierici ordinati in *sacris* ed i religiosi che hanno emesso i voti;

e) i ricoverati in luoghi di cura o di pena od in istituti di correzione.

Le domande di esenzione, corredate dei prescritti documenti, ed i certificati intesi a giustificare la mancata iscrizione, debbono essere presentati a questo comando a cura delle persone suindicate rispettivamente dal 15 al 31 agosto 1933 e dal 15 al 30 settembre 1933.

Sanzioni.

6. — Il padre o in mancanza la madre, ed in sua vece chi esercita sul minore la patria potestà ha l'obbligo di inscriverlo ai corsi premilitari e provvedere perchè li frequenti regolarmente.

Chi contravviene a tale obbligo senza che ricorra alcuno dei motivi di cui al n. 5 sarà denunziato al pretore e sarà punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Alla stessa pena sono soggetti i direttori di aziende ed i datori di lavoro in genere che in qualsiasi modo impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

(luogo e data).

Il Comandante della . . .M. V. S. N.

N. 319. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Conferimento della qualifica di primo capitano.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 giugno 1933 - Anno XI.

Agli effetti del R. decreto 28 marzo 1915, n. 339 (circolare 210 *giornale militare* 1915) sarà conferita la qualifica di primo capitano a tutti i capitani delle varie armi, corpi e servizi compresi i carabinieri reali delle categorie di complemento, riserva e ruolo speciale con anzianità fino a tutto il 30 giugno 1921.

Gli enti interessati trasmetteranno le relative proposte secondo le norme stabilite col dispaccio n. 5675 del 21 luglio 1932-X diretto ai comandi di corpo d'armata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 320. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Congedo straordinario per cure balneo-termali agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 giugno 1933 - Anno XI.

L'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ha stabilito di ammettere, anche per l'anno in corso, alle cure balneo-termali gratuite gli invalidi pensionati di guerra, riconosciuti in concreto stato di bisogno delle cure medesime, nel limite dei posti assegnati dall'Opera stessa alle sue rappresentanze provinciali, e con le modalità seguite negli anni decorsi.

In relazione a tale determinazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato le varie amministrazioni dello Stato, ad accordare, come in passato — ove lo consentano le esigenze di servizio — uno speciale congedo ai propri dipendenti (impiegati e salariati) invalidi di guerra, compresi quelli che, pur essendo stati riconosciuti bisognosi delle dette cure, non hanno potuto tuttavia ottenere l'ammissione gratuita ad esse ed intendano effettuarle a proprie spese, giovandosi soltanto delle agevolazioni che l'opera stessa potrà loro procurare.

Si richiamano al riguardo le istruzioni contenute nell'analoga circolare n. 336 *giornale militare* 1929, anche per quanto concerne il necessario controllo, allo scopo di evitare abusi da parte degli invalidi che abbiano ottenuto il congedo di cui trattasi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 321. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento dei parchi zappatori-minatori.** — (Ispettorato del genio). — 15 giugno 1933 - Anno XI.

È stato pubblicato il « Quaderno di caricamento dei parchi zappatori-minatori » edizione 1933, in due fascicoli: parte I: dotazione; parte II: ripartizione, sistemazione e peso dei materiali (non in vendita).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detto quaderno sarà distribuito ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare n. 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione è riportata nell' « Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito », parte II: genio, pag. 127, dove si dovrà cancellare il segno convenzionale (*) e inserire i seguenti dati al posto di quelli relativi alla precedente edizione: numero categorico 2452, ed. 1933, prezzo L. 8,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta ufficiale » dal 1° al 31 maggio 1933-XI.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Chieti	Monteferrante col territorio ad esso pertinente alla entrata in vigore del R. decreto 3 agosto 1928, n. 1978 è staccato dal comune di Colledimezzo e ricostituito in comune autonomo.	n. 355 13 aprile 1933	104
Savona - Genova:	I comuni di Cogoleto e di Tiglieto sono staccati dalla provincia di Savona e riaggregati a quella di Genova.	n. 365 13 aprile 1933	105
Savona	I comuni di Borgio e di Verezzi sono riuniti in unico comune con denominazione « Borgio Verezzi » e sede del capoluogo in Borgio.	n. 386 23 marzo 1933	108

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31ª, anno 1933, pagina 1157:

All'ultimo rigo del n. 1 della circolare 311, ove è detto: numero categorico « 2454 », scrivere: numero categorico « 2469 ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

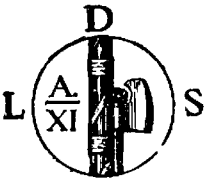
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di **ogni** anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(5110530)- Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.



MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1933 - ANNO XI — 23 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 322 - 12 giugno 1933 — Anno XI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria . . . . . *Pag.* 1191

» 323 - 19 giugno 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici » - Categoria I e II - e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale » . . . . . » 1193

» 324 - 22 giugno 1933 - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Semplificazioni contabili . . . . . » 1207

» 325 - 22 giugno 1933 - Anno XI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Denominazione delle artiglierie in servizio . . . . . » 1209

» 326 - 22 giugno 1933 - Anno XI — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione relativa ai R. decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920 sul matrimonio degli ufficiali . . . . . » 1211

PARTE SECONDA

N. 327 - 12 giugno 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale riguardante le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria in servizio presso il centro chimico militare . . . . . *Pag.* 1213

» 328 - 19 giugno 1933 - Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo n. 13 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: I. Istruzioni ed esercitazioni militari. - II. Difesa contraerei territoriale . . . . . » 1214

» 329 - 19 giugno 1933 - Anno XI — SCUOLE MILITARI. — Concessione di speciali posti gratuiti ad allievi del primo anno dei corsi ordinari delle accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1933-1934 . . . . . » 1214

» 330 - 22 giugno 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Nomina della commissione tecnica per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1934 . . . . . » 1217

» 331 - 22 giugno 1933 - Anno XI — TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione . . . . » 1217

» 332 - 21 giugno 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo da esaminare per le designazioni dei promovibili nell'anno 1933-XI . . . . . » 1218

» 333 - 22 giugno 1933 - Anno XI — AVANZAMENTO. — Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 1219

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1219

PARTE PRIMA

Circolare N. 322. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 giugno 1933 - Anno XI.

Il paragrafo 27 delle norme esecutive (circolari 482 *giornale militare* 1929, 512 *giornale militare* 1930 e 483 *giornale militare* 1931) per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria, è sostituito dal seguente:

27. — L'esame di cui al precedente paragrafo è demandato ad una speciale commissione nominata dal Ministro della guerra e costituita:

dall'ispettore dell'artiglieria, *presidente;*

dal direttore superiore del servizio tecnico, *membro;*

da un ufficiale generale del servizio tecnico, *membro;*

da un ufficiale generale addetto all'ispettorato dell'artiglieria, *membro.*

Quando la commissione debba procedere all'accertamento della idoneità alle cariche ed all'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria in servizio presso il centro chimico militare, l'ufficiale generale del servizio tecnico d'artiglieria è sostituito dal direttore del centro chimico militare.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, il colonnello capo ufficio dell'ispettorato di artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 323. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici » – Categoria I e II – e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale ».** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 giugno 1933 – Anno XI.

Sono approvate le seguenti varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici » — Categorie I e II — e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale » — di cui alla circolare 335 del *giornale militare* — anno 1932.

Categoria	Num. d'ordine categorico vecchio	Num. d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			1° — NOMENCLATORE - (Categoria 1ª):		
			a) *Aggiunte*:		
I	—	142	Calze di lana	p.	4,45
»	—	283	Distintivi per sottufficiali ricamati in metallo argentato su panno turchino da cavaliere scelto	n.	1,30
»	—	284	Id. id. da mitragliere scelto	»	1,30
»	—	285	Id. id. da motociclista	»	1,30
»	—	286	Id. id. da musicante effettivo	»	1,30
»	—	287	Id. id. sciatore scelto	»	1,30
»	—	288	Id. id. tamburino	»	1,30
»	—	289	Id. id. tiratore scelto	»	1,30
»	—	290	Id. id. tiratore confermato	»	1,30
»	—	291	Id. id. trombettiere	»	1,30
»	—	1231	Alamari di metallo bianco argentato con righe rosse per manopole delle tuniche dei trombettieri carabinieri guardie del Re	p.	5,20

Categoria	Num. d'ordine categorico vecchio	Num. d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	1232	Alamari di metallo bianco argentato con righe rosse per colletto delle giubbe da trombettiere carabinieri guardie del Re	p.	5,20
»	—	1233	Alamari di metallo bianco argentato con righe rosse per colletto della tunica da trombettiere carabinieri guardie del Re	»	5,80
»	—	1234	Alamari di metallo bianco argentato con righe rosse per mantello da trombettiere carabinieri guardie del Re	»	5,80
»	—	1235	Controspalline a treccia per giubba da trombettiere carabinieri guardie del Re	»	1,60
»	3134	2298	Tela di cotone imbiancata (detta mussola inglese) per istituti militari, alta m. 1,81	m.	2,80
»	—	3193	Gallone per fischietti in metallo bianco argentato con riga rossa, alto mm. 30, da trombettiere carabinieri guardie del Re	»	7 —
»	—	3712	Occhielli di ottone laccati in celluloide nera	°/oo	4 —
»	—	3713	Bottoni piatti di corozo per tenute di panno diagonale per allievi istituti militari — grandi a 4 fori	%	2,80
»	—	3714	Bottoni piatti di corozo per tenute di panno diagonale per allievi istituti militari — mezzani a 2 fori	»	2,40
»	—	3715	Bottoni piatti di corozo per tenute di panno diagonale per allievi istituti militari — piccoli a 2 fori	»	2,10
»	—	3869	Chiodi diamantine a punta smussata . . .	Kg.	2,80
			b) *Varianti*:		
»	—	55	Giubbe di tela color bigio da bersaglieri ciclisti (mod. 1924)	n.	22,60
»	—	89	Occhiali da neve con astuccio	»	3 —
»	—	122	Spazzole da capelli con custodia di tela	»	2,35

Categoria	Num. d'ordine categorico vecchio	Num. d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			Distintivi di grado in lana nera su panno grigio-verde da giubba di panno:		
I	—	351	da appuntato	p.	0,80
			In metallo bianco argentato su panno grigio verde da giubba di panno:		
»	—	354	da sergente	»	2,20
»	—	355	da sergente maggiore	»	2,80
			In metallo bianco dorato su panno grigio-verde da giubba di panno:		
»	—	356	da sergente	»	3 —
»	—	357	da sergente maggiore	»	3,80
			In metallo bianco argentato su panno grigio-verde da pastrani e cappotti:		
»	—	362	da sergente maggiore	»	3 —
			In metallo bianco dorato su panno grigio-verde da pastrani e cappotti:		
»	—	364	da sergente maggiore	»	4,20
»	—	1004	Alamari per colletti da abiti	»	2 —
»	—	1007	Alamari per colletti da giubbone	»	1,70
»	—	1064	Giubbone di panno turchino da marescialli dei carabinieri	n.	97 —
»	—	1209	Controspalline a treccia per giubbe da CC. RR. guardie del Re	p.	1,60
»	—	1392	Mantellina di panno turchino da allievi dei collegi militari — 1° gruppo	n.	191,40
»	—	1393	Id. id. 2° gruppo	»	166,20
»	—	1394	Id. id. 3° gruppo	»	141,80
»	—	1405	Pantaloni di panno da fatica da allievi dei collegi militari — 1° gruppo	»	43,60

Categoria	Num. d'ordine categorico vecchio	Num. d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	1406	Pantaloni di panno da fatica da allievi dei collegi militari — 2° gruppo	n.	41,20
»	—	1407	Id. id. 3° gruppo	»	38,80
»	—	2186	Mantellina di panno grigio-verde da sottufficiale di fanteria	»	100,40
»	—	2208	Pantaloni corti di panno grigio-verde con pistagne per carabinieri a cavallo ...	»	62,80
»	—	2209	Pantaloni corti di panno grigio-verde con pistagne per marescialli dei carabinieri a cavallo	»	66,60
»	—	3127	Tela di cotone candida (madapolan) per truppe coloniali indigene e per allievi degli istituti militari, alta m. 0,80 ...	m.	2,40
»	—	3674	Occhielli di ottone laccati in celluloide grigio-verde	°/oo	4 —
			c) *Da depennare*, trattandosi di materiali passati al gruppo *C*:		
»	—	133	Tasche per bombe	n.	3,60
»	—	3579	Cuffie per elmetti metallici (senza soggoli)	»	2,80
»	—	3694	Soggolo per elmetto metallico	»	1,20
			2ª — NOMENCLATORE - (Categora 2ª):		
			a) *Aggiunte*:		
II	—	257	Cappotti di panno turchino per militari dell'arma conduttori di automezzi ...	»	105 —
»	I-1627	258	Camiciotto di tela rasata bleu per operai dei reggimenti di artiglieria e per zappatori, (esclusi i granatieri)	»	14,20
»	I-1628	259	Camiciotto di tela rasata bleu per zappatori dei granatieri	»	17,60

Categoria	Num. d'ordine categorico vecchio	Num. d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
II	I-1632	260	Combinazione di tela rasata bleu per militari rancieri e per militari delle compagnie di sussistenza	n.	25, 60
»	I-1645	261	Grembiale da ranciere (mod. 1930)	»	6, 40
»	—	262	Cappotto di panno grigio-verde per operazioni in montagna senza la fodera di pelliccia	»	115 —
»	I-1835	777	Camiciotto di traliccio da zappatori . . .	»	—
»	I-1836	778	Camiciotto di tela di cotone rasata bleu da macellai delle compagnie di sussistenza	»	32, 20
»	I-1838	779	Camiciotto di traliccio da rancieri	»	26, 90
»	I-1839	780	Camiciotto di tela rasata bleu da rancieri e da macellai delle compagnie di sussistenza	»	—
			b) *Varianti*:		
»	—	5	Asta con freccia per bandiere nazionali di 3ª categoria	»	105 —
»	—	6	Asta per bandiere da fanteria con fascia e cordone	»	105 —
»	—	17	Bandiera di tela rossa per squadre fucilieri	»	4 —
»	—	18	Bandiera di tela bianca per squadre fucilieri	»	4 —
»	—	27	Bastoncini per ski	p.	13, 30
»	—	28	Bastone alpino	n.	4, 60
»	—	182	Occhiali da neve con astuccio	»	3 —
»	—	485	Sacchetti per sale, pasta e riso	»	1, 80
»	—	714	Ferri per camminare sul ghiaccio	p.	6, 30
»	—	1118	Chiodi diversi assortiti	Kg.	1, 50

3° — RACCOLTA dei conti di costruzione:

a) *Aggiunte*:

Conti di costruzione da comprendere nella raccolta:

A pag. 71 — Giubba di panno g. v. (modello 1932) da bersaglieri ciclisti, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine. (Categoria 747).

» » 218 — Cappotto di panno g. v. per operazioni in montagna, senza la fodera di pelliccia (Categorico 262).

b) *Varianti*:

Conti di costruzione da inserire nella raccolta, in sostituzione dei corrispondenti conti in essa compresi:

A pag. 48-49 — Distintivi di grado per le giubbe di panno g. v.

» » 50-51 — Distintivi di grado per i pastrani o cappotti di panno g. v.

» » 180-181 — Giubba di tela color bigio per allievi delle accademie militari.

» » 186 — Mantellina di panno turchino per allievi dei collegi militari.

» » 187 — Pantaloni di panno da fatica (corti) per allievi dei collegi militari.

c) *Correzioni*:

A pag. 20 — Il prezzo di conteggio delle spazzole da capelli deve leggersi in L. 0,45 anzichè in L. 0,60.

» » 71 — Alla 2ª riga dell'intestazione si depennino le parole « e da bersaglieri ciclisti » e alla 3ª riga dello specchio, le parole « o bersaglieri ciclisti ».

» » 116 — Alla colonna 4ª dell'intestazione dello specchio, aggiungere le parole « drappelli speciali di fanteria. Reparti presidiari, plotoni requisizione quadrupedi, treno ausiliario militare ».

» » 117 — Alla colonna 1ª dell'intestazione dello specchio, depennare le parole « drappelli speciali di fanteria - Reparti presidiari, plotoni requisizione quadrupedi, treno ausiliario militare ».

» » 140 — Al conto costruzione del giubbone da maresciallo, alle righe: « mano d'opera ed ogni altra fornitura » - « prezzo di costo » - « prezzo di conteggio », leggasi anzichè L. 18, L. 20; anzichè L. 94,975, lire 96,975; anzichè L. 95, L. 97.

Seguono i conti di costruzione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Giubba di panno grigio-verde (mod. 1932) da bersaglieri ciclisti, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine	—	—	—	73,977
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,724
Mostrine da bersaglieri ciclisti	—	—	—	0,923
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine	—	—	—	0,320
			Prezzo di costo . . . L.	75,944
			Prezzo di conteggio . . . »	76 —

Conto di costruzione del cappotto di panno grigio-verde per operazioni in montagna, senza la fodera di pelliccia.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde impermeabilizzato per mantelline, pastrano e cappotti, alto metri 1,30	m.	3 —	30 —	90 —
Flanella di lana color bigio per fodere, alta m. 1,30 . . .	»	0,96	13 —	12,480
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62 . . .	»	0,53	1,60	0,848
Bottoni di frutto grandi con gambo color grigio, al cento	N.	12	2,80 %	0,336
Bottoni di frutto piccoli con gambo color grigio, al cento	»	10	2,10	0,210
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	11,100
			Prezzo di costo ... L.	114,974
			Prezzo di conteggio ... »	115 —

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; 6 bottoni automatici di metallo verniciato nero; metri 2,40 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15 per i diritti fili delle parti anteriori ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Distintivi di grado per le giubbe di panno grigio-verde.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Prezzo parziale	Distintivi di grado d'oro da Sergente maggiore		Distintivi di grado d'oro da Sergente		Distintivi di grado d'argento da Sergente maggiore		Distintivi di grado d'argento da Sergente		Distintivi di grado di lana nera da Caporale maggiore		Distintivi di grado di lana nera da Caporale		Distintivi di grado di lana nera da Appuntato	
		Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.	m.	L.
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	44 —	0,020	0,880	0,015	0,660	0,020	0,880	0,015	0,660	—	—	—	—	—	—
Panno g. v. per vestiario per truppa alto m. 1,30	30 —	—	—	—	—	—	—	—	—	0,025	0,750	0,020	0,600	0,015	0,450
Gallone di metallo bianco dorato, alto millimetri 16	2,80	0,460	1,288	0,460	1,288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Galloncino di metallo bianco dorato, alto mm. 6	1,05	0,950	0,998	0,470	0,494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gallone di metallo bianco argentato, alto mm. 16	1,25	—	—	—	—	0,460	0,575	0,460	0,575	—	—	—	—	—	—
Galloncino di metallo bianco argentato, alto mm. 6	0,70	—	—	—	—	0,950	0,665	0,470	0,329	—	—	—	—	—	—
Gallone di lana nera, alta mm. 16	0,25	—	—	—	—	—	—	—	—	0,460	0,115	0,460	0,115	0,460	0,115
Galloncino di lana nera, alta mm. 6	0,15	—	—	—	—	—	—	—	—	0,950	0,143	0,470	0,071	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	0,550	—	0,450	—	0,550	—	0,450	—	0,370	—	0,280	—	0,180
Prezzo di costo . . . L.			3,716		2,892		2,670		2,014		1,378		1,066		0,745
Prezzo di conteggio . . . »			3,80		3 —		2,80		2,20		1,40		1,20		0,80

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

Distintivi di grado per i pastrani e cappotti di panno grigio-verde.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Prezzo parziale L.	Distintivi di grado d'oro da: Sergente maggiore Quantità m.	Sergente maggiore Importo L.	Sergente Quantità m.	Sergente Importo L.	Distintivi di grado d'argento da: Sergente maggiore Quantità m.	Sergente maggiore Importo L.	Sergente Quantità m.	Sergente Importo L.	Distintivi di grado di lana nera da: Caporale maggiore Quantità m.	Caporale maggiore Importo L.	Caporale Quantità m.	Caporale Importo L.	Appuntato Quantità m.	Appuntato Importo L.
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	44 —	0,022	0,968	0,017	0,748	0,022	0,968	0,017	0,748	—	—	—	—	—	—
Panno g. v. per vestiario da truppa, alto m. 1,30	30 —	—	—	—	—	—	—	—	—	0,025	0,750	0,020	0,600	0,015	0,450
Gallone d'oro, alto mm. 16	2,80	0,540	1,512	0,540	1,512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Galloncino d'oro, alto mm. 6	1,05	1,080	1,134	0,540	0,567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gallone d'argento, alto mm. 16	1,25	—	—	—	—	0,540	0,675	0,540	0,675	—	—	—	—	—	—
Galloncino d'argento, alto mm. 6	0,70	—	—	—	—	1,080	0,756	0,540	0,378	—	—	—	—	—	—
Gallone di lana nera, alto mm. 16	0,25	—	—	—	—	—	—	—	—	0,540	0,135	0,540	0,135	0,540	0,135
Galloncino di lana nera, alto mm. 6	0,15	—	—	—	—	—	—	—	—	1,080	0,162	0,540	0,081	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	0,550	—	0,450	—	0,550	—	0,450	—	0,370	—	0,280	—	0,180
Prezzo di costo			4,164		3,277		2,949		2,251		1,417		1,096		0,765
Prezzo di conteggio			4,20		3,40		3 —		2,40		1,60		1,20		0,80

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

Conto di costruzione delle giubbe di tela color bigio, per allievi delle accademie militari.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciuola di metallo bianco dorato					
			1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo		1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	m.	4,20	3,55	14,910	3,20	13,440	2,85	11,970	3,55	14,910	3,20	13,440	2,85	11,970
Trecciuola di metallo bianco argentato, alta mm. 3	»	0,50	0,50	0,250	0,50	0,250	0,50	0,250	—	—	—	—		—
Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 3	»	1,05	—	—	—	—	—	—	0,50	0,525	0,50	0,525	0,50	0,525
Bottoni grandi di frutto color grigio a due fori, al cento	N.	2,80	5	0,140	5	0,140	5	0,140	5	0,140	5	0,140	5	0,140
Bottoni piccoli di frutto color grigio a due fori, al cento	»	2,10	4	0,084	4	0,084	4	0,084	4	0,084	4	0,084	4	0,084
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	7,20	—	7,20	—	7,20	—	7,20	—	7,20	—	7,20
Prezzo di costo	L.			22,584		21,114		19,644		22,859		21,389		19,919
Prezzo di conteggio	»			22,60		21,20		19,80		23 —		21,40		20 —

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; m. 1,20 di nastro di cotone color grigio, alto mm. 15, il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Mantelline di panno turchino per allievi dei collegi militari.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	45 —	3,970	178,650	3,410	153,450	2,870	129,150
Tela di canapa per sacchetti arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53	»	3,50	0,200	0,700	0,190	0,665	0,180	0,630
Trecciuola di metallo bianco argentato, alta mm. 3	»	0,50	0,650	0,325	0,650	0,325	0,650	0,325
Fermaglio di metallo argentato con due mascheroni a catenella per mantelline da allievi istituti militari	n.	2,50	1	2,500	1	2,500	1	2,500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	9,200		9,200		9,200
Prezzo di costo . . .				191,375		166,140		141,805
Prezzo di conteggio . . .				191,40		166,20		141,80

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli con rispettiva maglietta di ferro verniciato nero, il nastro di cotone color nero alto mm. 10 per i diritti fili del davanti; il refe di seta per le cuciture esterne, compresa la punteggiatura del bavero, ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Pantaloni di panno da fatica (corti) per allievi dei collegi militari

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno bigio per pantaloni da fatica per allievi dei collegi militari, alto m. 1,30	m.	30 —	1,22	36,60	1,14	34,20	1,06	31,80
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	0,96	1,53	0,96	1,53	0,96	1,53
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	5,40	—	5,40	—	5,40
Prezzo di costo . . . L.				43,53		41,13		38,73
Prezzo di conteggio . . . »				43,60		41,20		38,80

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 6 bottoni automatici; un bottone mezzano e 3 piccoli d'osso nero a due fori; un gangherello con rispettiva maglietta e m. 1,50 di nastro di cotone g. v.

N. 324. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Semplificazioni contabili.** — (Ragioneria centrale). — 22 giugno 1933 – Anno XI.

Nella compilazione dei rendiconti mod. 75-R.A. della contabilità in contanti, le amministrazioni militari dipendenti potranno, d'ora innanzi, omettere a colonna 2 le indicazioni relative all'oggetto delle operazioni di entrata e di uscita, sempre quando, beninteso, tale oggetto sia facilmente rilevabile dagli ordini di riscossione e di pagamento annessi ai rendiconti medesimi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 325. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Denominazione delle artiglierie in servizio.** — (Direzione generale artiglieria.) — 22 giugno 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare n. 269 del *giornale militare* 1926, determino che le denominazioni dell'obice da 149/12 Skoda:

obice da 149/12 Sk. mod. 14;

obice da 149/12 Sk. mod. 914-916;

siano sostituite dalla unica denominazione:

« obice da 149/13 ».

Gli enti interessati provvederanno ad apportare senz'altro tale variante alle pubblicazioni ed ai documenti dove sia nominato il materiale in argomento, nonchè alle iscrizioni stampigliate sui materiali in distribuzione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 326. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti all'istruzione relativa ai Regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920 sul matrimonio degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 giugno 1933 - Anno XI.

Per l'applicazione del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1932, n. 210, e del R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1696, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1933, n. 6, il n. 2 (comma 1) dell'istruzione relativa ai Regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito (circolare 666 *giornale militare* 1927) è modificato come segue:

« Alla domanda di Regio assenso deve essere allegato un estratto per riassunto dell'atto di nascita della promessa sposa ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 327. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale riguardante le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria in servizio presso il centro chimico militare.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 12 giugno 1933 – Anno XI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le relative norme esecutive;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;
Viste le norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge e le successive varianti;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1933-XI (circolare n. 302 del *giornale militare* 1933-XI);

Decreta:

Articolo unico.

Nelle commissioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1933-XI (circolare n. 302 *giornale militare* 1933-XI), per l'accertamento della idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, il maggior generale d'artiglieria PALLIERI cav. Vittorio è sostituito dal generale d'artiglieria MALTESE cav. Enrico, direttore del cen-

tro chimico militare, quando le commissioni stesse siano chiamate a pronunciarsi per ufficiali del servizio tecnico di artiglieria in servizio presso il centro chimico militare (circolare n. 322 *giornale militare* 1933-XI).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 328. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo n. 13 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: I. Istruzioni ed esercitazioni militari. – II. Difesa contraerei territoriale.** — (Comando del corpo di S. M. – Ufficio addestramento). — 19 giugno 1933 – Anno XI.

È stato pubblicato il fascicolo n. 13 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito: « I. - Istruzioni ed esercitazioni militari — II. - Difesa contraerei territoriale ».

Esso sarà distribuito a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco SMa. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

Il fascicolo deve essere inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Appendice, pagina 179, numero categorico 2572, edizione 1933, prezzo L. 5.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 329. — SCUOLE MILITARI. — **Concessione di speciali posti gratuiti ad allievi del primo anno dei corsi ordinari delle accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1933-1934.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 giugno 1933 – Anno XI.

Per la concessione di posti gratuiti per l'anno scolastico 1933-34 ad allievi del primo anno dei corsi ordinari delle accademie di Modena e Torino appartenenti a famiglie di

ristrette condizioni economiche, di cui al numero 113 della circolare 168 del *giornale militare* 1933, si osserveranno le seguenti modalità:

1. — Le domande degli aspiranti a tali concessioni, redatte su carta libera e firmate, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o, in mancanza, dalla madre o, in loro vece, dal tutore, devono essere indirizzate al comando dell'accademia presso la quale si svolge il corso prescelto (in linea principale o unica) e presentate, non più tardi del 21 *agosto p. v.*, alle stesse autorità alle quali vennero presentate le domande di ammissione al concorso indetto con la menzionata circolare (comando di corpo, distretto o collegio militare).

La data di presentazione della domanda sarà fatta constare da dichiarazione del comandante di corpo, distretto o collegio che l'abbia ricevuta.

2. — Alle domande saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, del procuratore delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandone l'ammontare.

3. — Le domande documentate come sopra saranno trasmesse dai comandi di corpo, distretto o collegio militare, man mano che le avranno ricevute e, in ogni modo, non oltre il 31 *agosto p. v.* direttamente al comando dell'accademia cui il candidato aspira (in linea principale o unica).

4. — I rispettivi comandi di accademia, alla stregua degli atti pervenuti, e di quegli altri che intendessero richiedere per un più completo giudizio, delibereranno insindacabilmente quali famiglie dei singoli aspiranti siano da ritenersi di ristrette condizioni economiche.

Per gli aspiranti che abbiano presentate domande in linea principale e in linea subordinata, i comandi delle accademie si comunicheranno le domande di concessioni e i documenti, e pronunzieranno ciascuna il proprio giudizio.

5. — I posti gratuiti sono fissati nel numero di cinque per l'accademia di fanteria e cavalleria e di tre per quella di artiglieria e genio.

Essi sono assegnati, a cura dei rispettivi comandi, nell'ordine risultante dalle graduatorie di ammissione, ai giovani ai quali sia stata riconosciuta la condizione accennata al precedente n. 4.

6. — Qualora un allievo che beneficia di un posto gratuito venisse a cessare dall'accademia entro il 31 dicembre 1933 per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il beneficio viene assegnato, a decorrere dall'inizio del secondo trimestre dell'anno scolastico, ad altro allievo della stessa accademia che si trovi nelle condizioni previste dal precedente n. 4 e con gli stessi criteri stabiliti al n. 5.

7. — Le suddette concessioni hanno la durata per l'intero anno scolastico 1933-34. Esse saranno continuate anche per l'anno scolastico successivo agli allievi che avranno ottenuto la promozione nella prima sessione di esami.

8. — I posti gratuiti che risultassero comunque disponibili al termine del primo anno di corso saranno assegnati, pel secondo corso, ad altrettanti allievi fra quelli ai quali venne, a suo tempo, riconosciuta la condizione accennata al n. 4, che abbiano ottenuto la promozione al secondo anno nella prima sessione di esami. In tali assegnazioni si seguirà l'ordine risultante dal punto di classificazione annuale.

9. — Qualora venisse accertato un mutamento decisamente favorevole nelle condizioni economiche della famiglia di un allievo che gode di un posto gratuito, i comandi delle accademie potranno stabilire che la concessione non sia continuata pel secondo anno scolastico.

10. — I comandi delle accademie comunicheranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali) entro il 5 *settembre p. v.*, l'elenco nominativo degli aspi-

ranti alle concessioni, e, pel 30 *settembre,* i nomi dei candidati ai quali sia stata riconosciuta la condizione di cui al n. 4. I nomi dei candidati che abbiano ottenuto la concessione saranno comunicati di volta in volta.

11. — I comandi di distretto militare e i comandi delle accademie daranno la più ampia diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 330. — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione tecnica per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1934.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 giugno 1933 – Anno XI.

La commissione tecnica, di cui al paragrafo 65 della circolare n. 207 del *giornale militare* 1926, modificata dalla circolare n. 63 del *giornale militare* 1929, per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali veterinari da iscrivere sul quadro di avanzamento a scelta per il 1934, resta fissata come segue:

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *presidente;*
» » VACCARI cav. Luigi, *membro;*
» » SAMMARTINO cav. Guglielmo *membro.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 331. TRASPORTI. — **Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 22 giugno 1933 – Anno XI.

I viaggi che saranno compiuti dagli ufficiali richiamati alle armi per istruzione in base alla circolare 289 del *giornale militare* del corrente anno, saranno effettuati in conto

corrente mediante presentazione delle richieste modello *B* color rosa, secondo le norme emanate con la circolare 431 del *giornale militare* 1929-VII.

Il periodo di validità delle richieste mod. *B* color rosa di cui saranno muniti gli ufficiali richiamati è però limitato ai 5 giorni che immediatamente precedono e seguono le date d'inizio dei periodi di istruzione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 332. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo da esaminare per le designazioni dei promovibili nell'anno 1933-XI.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 21 giugno 1933 - Anno XI.

I limiti di anzianità relativi agli ufficiali generali delle categorie in congedo, da esaminare per le designazioni dei promovibili a scelta comparativa nell'anno 1933-XI a norma del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, sono stabiliti come segue:

Ufficiali generali in ausiliaria:

Generali di divisione: fino a BESSONE cav. Edoardo, incluso.

Generali di brigata e maggiori generali delle varie armi: fino a DE NOBILI cav. Carlo, incluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a RIBOTTI cav. Edoardo, incluso.

Maggiori generali medici: fino a STEFANO cav. Umberto, incluso.

Ufficiali generali di riserva:

Generali di divisione: fino a RAGUSIN cav. Augusto, incluso.

Generali di brigata e maggiori generali delle varie armi: fino a SANDICCHI cav. Fortunato, incluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a RIDOLFI cav. Rodolfo, incluso.

Maggiori generali medici: fino a RECCHIONE cav. Ettore, incluso.

Ufficiali generali inscritti nei ruoli speciali.

Generali di divisione: fino a SACCOMANI cav. Giuseppe, incluso.

Generali di brigata e maggiori generali delle varie armi: fino a GARBARINI cav. Giuseppe, incluso.

Maggiori generali medici: fino a GERBALDI cav. Giovanni, incluso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 333. — AVANZAMENTO. — **Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 22 giugno 1933 - Anno XI.

Con supplemento al n. 146 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 giugno 1933 viene pubblicato il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 30ª, anno 1933, circolare 289:

A pagina 1066, alla riga 4ª, 16ª e 24ª sostituire all'indicazione « capitani: dal 15 luglio al 14 agosto », la seguente:

« *capitani*: *dal* 15 *luglio al* 13 *agosto* ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1933-XI

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

PREZZO L. 2 —

(5111179) Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO GUERRA
UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1933 - ANNO XI — 30 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 334 - 18 giugno 1933 - Anno XI — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Funzionamento dei consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno . . . . . *Pag.* 1225

» 335 - 18 giugno 1933 - Anno XI — TIRO A SEGNO NAZIONALE. Scioglimento di sezioni di tiro a segno. . . . . » 1229

» 336 - 23 giugno 1933 - Anno XI — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per lo svolgimento degli esami per la qualifica di radiotelegrafista delle varie armi (genio escluso) . . . . . » 1233

» 337 - 24 giugno 1933 - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno castorino per allievi delle accademie militari. . . . . » 1237

» 338 - 29 giugno 1933 - Anno XI — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della combinazione di tela rasata bleu per i militari rancieri e per i militari macellai delle compagnie di sussistenza. . . . . » 1239

» 339 - 29 giugno 1933 - Anno XI — TRASPORTI. — Ammissione dei marescialli sui treni direttissimi. . . » 1243

PARTE SECONDA

N. 340 – 1° giugno 1933 – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 613. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33. per stipendi ed altri assegni al personale . . . . . *Pag.* 1245

» 341 – 1° giugno 1933 – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 615. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario. . . . . » 1246

» 342 – 29 giugno 1933 – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1249

» 343 – 29 giugno 1933 – Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare » 1250

» 344 – 29 giugno 1933 – Anno XI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul carro armato mod. 32 » 1250

» 345 – 29 giugno 1933 – Anno XI — RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933 – Anno XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) . . . . . « 1250

» 346 – 29 giugno 1933 – Anno XI — RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933 – Anno XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare . . » 1255

N. **347** - **27 giugno 1933** - Anno XI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1257

» **348** - **29 giugno 1933** - Anno XI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 1260

PARTE PRIMA

Circolare N. 334. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Funzionamento dei consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 giugno 1933 - Anno XI.

Per l'applicazione delle disposizioni sui consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno, contenute negli articoli 12 a 22 e 33 a 35 del regolamento per l'esecuzione della legge sul tiro a segno approvato con R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051 (circ. 183 *giornale militare* 1933), saranno osservate le norme seguenti:

Riunioni del consiglio.

1. — I membri del consiglio direttivo sono convocati mediante avviso, firmato dal presidente o dal segretario, nel quale è indicato l'ordine del giorno.

2. — Funziona da segretario del consiglio, senza voto, il segretario della sezione, che redige i verbali, li trascrive nell'apposito registro e li firma col presidente.

Il consiglio però può deliberare che taluni argomenti siano discussi senza l'intervento del segretario. Tale modalità è prescritta per le discussioni concernenti il personale di segreteria. In tali casi, come pure in caso di assenza o impedimento del segretario della sezione, il verbale è redatto dal membro meno anziano del consiglio.

3. — La comunicazione delle deliberazioni del consiglio al comando della divisione militare, di cui all'art. 21 del regolamento, è affettuata mediante invio in doppio esemplare di copia del verbale, estratta dal relativo registro.

Il comando della divisione militare, entro 8 giorni restituisce un esemplare alla sezione, col visto per l'approvazione, o con le sue eventuali osservazioni, trattenendo l'altro esemplare.

4. — Le deliberazioni prese in via di urgenza dal presidente vengono trascritte sul registro delle deliberazioni e rimesse al comando della divisione militare con le stesse modalità dei verbali del consiglio.

5. — Delle eventuali osservazioni del comando della divisione militare, in ordine alle deliberazioni comunicate, viene presa nota sul registro dei verbali. Su di esse il consiglio direttivo sarà chiamato a deliberare nella prima adunanza.

Presidente e vice presidente.

6. — Il presidente invigila sull'andamento tecnico-sportivo della sezione e sovrintende all'andamento disciplinare e amministrativo. Prende ogni iniziativa e svolge le necessarie pratiche, con le competenti autorità, atte ad assicurare il buon funzionamento e il possibile incremento della sezione.

Risponde del funzionamento dei servizi e della regolarità degli atti d'amministrazione.

7. — Il presidente deve essere più elevato in grado o più anziano del direttore del tiro e degli altri membri del consiglio che rivestano gradi nella milizia V. S. N.

8. — Il comando della divisione militare, ove ritenga di avvalersi della facoltà di nominare un vice presidente, giusta l'art. 13 del regolamento, ne informa in precedenza il comando di gruppo di legioni della milizia V. S. N.

Effettuata la nomina, il comando della divisione militare ne dà comunicazione al ministero con la forma prescritta per la nomina del presidente.

9. — Spettano al vice-presidente tutte le attribuzioni del presidente, ove questi sia assente o impedito, compresi i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 22 del regolamento.

Sostituzione dei componenti del consiglio.

10. — Il comando di divisione militare che intenda valersi della facoltà di cui all'art. 16 del regolamento, di sostituire un presidente che non dia prova di sufficiente interessamento, promuove dal comando di gruppo di legioni della milizia V. S. N. la designazione del successore.

In tale caso, la sostituzione del presidente non comporta la rinnovazione dell'intero consiglio.

11. — La richiesta di sostituzione dei delegati del comune e dell'unione italiana di tiro a segno che non diano prova di sufficiente interessamento è rivolta, dal comando della divisione militare, rispettivamente al podestà o al presidente dell'unione. Questi ultimi possono anche effettuare la sostituzione d'ufficio, dando però previamente notizia di tale loro iniziativa al comando della divisione militare.

12. — Le sostituzioni contemplate nei due numeri precedenti non rivestono carattere disciplinare.

Commissari speciali.

13. — Il commissario speciale incaricato del disbrigo di affari in ritardo, di cui all'art. 32 del regolamento, è nominato d'ufficio, con lettera del comando della divisione militare nella quale sono specificati gli incarichi affidatigli.

Nell'ambito di tali incombenze il commissario speciale ha i poteri del presidente.

Copia della lettera di nomina è inviata — per conoscenza — al presidente della sezione, al comando del gruppo di legioni della milizia V. S. N., e al ministero della guerra.

14. — Il commissario speciale, sempre nei limiti degli incarichi ricevuti, può prendere anche i provvedimenti di urgenza, salva la ratifica del comando della divisione militare.

15. — Durante l'espletamento degli incarichi del commissario speciale il presidente e i membri del consiglio conservano, in quanto sia possibile, le altre attribuzioni loro spettanti.

16. — Il commissario speciale, espletati gli incarichi ricevuti, ne riferisce al comando della divisione militare, che ne informa il comando di gruppo della milizia V. S. N. in quanto può essere interessato, per l'azione del presidente e del direttore del tiro e invia un succinto rapporto al ministero della guerra.

Disciplina dei membri del consiglio.

17. — Ove il ministero della guerra ritenga di procedere, in conformità dell'art. 33 del regolamento, all'esonero d'ufficio di un presidente, incarica, pel tramite del comando della divisione militare, l'ispettore di mobilitazione di contestargli gli addebiti e di fissargli un termine per esporre le sue giustificazioni.

L'ispettore di mobilitazione ne riferisce al ministero per il tramite del comando della divisione militare, che esprimerà il suo parere circa la proposta di esonero.

18. — Copia del decreto ministeriale di esonero è inviata al comando generale della milizia V. S. N. per gli eventuali provvedimenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del regolamento.

19. — Il comando della divisione militare, provveduto alla nomina del commissario straordinario, di cui all'art. 35 del regolamento, ne informa il ministero della guerra.

In pari tempo comunica al podestà e all'unione italiana di tiro a segno la temporanea cessazione dall'incarico dei rispettivi delegati per la durata dei poteri del commissario.

Tale cessazione non ha carattere disciplinare.

20. — Allo scadere dei tre mesi dei poteri del commissario straordinario, il comando della divisione militare prende accordi col comando di legione della milizia V. S. N. per la nomina del nuovo presidente.

21. — Al termine della sua gestione il commissario straordinario presenta una breve relazione all'ispettorato di mobilitazione, che la rimette per via gerarchica al ministero.

22. — La sostituzione d'ufficio del delegato del comune, o dell'unione italiana di tiro a segno, per trasgressioni ad essi imputabili, di cui al 2° comma dell'art. 33 del regolamento, è affettuata a cura del podestà o della presidenza dell'unione, per invito del ministero della guerra, dopo contestati agli interessati gli addebiti, con le stesse forme prescritte per l'esonero del presidente.

Tale sostituzione non comporta la rinnovazione dell'intero consiglio.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 335. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Scioglimento di sezioni di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 giugno 1933 - Anno XI.

Per l'eventuale scioglimento di sezioni di tiro a segno saranno osservate le seguenti disposizioni:

Scioglimento definitivo di sezioni provenienti da società mandamentali (art. 93 del regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051 - circolare 183 del giornale militare 1933).

1. — Lo scioglimento di sezioni provenienti dalle cessate società *mandamentali* potrà essere effettuato in confronto di quelle che entro tre mesi dalla entrata in vigore del citato regolamento, e cioè entro il 30 giugno 1933, non abbiano dato prova di effettivo funzionamento e che non siano dotate di campo di tiro proprio.

2. — Conseguentemente, i comandi di divisione militare accerteranno per quali sezioni si verifichino le suaccennate condizioni e interpelleranno gli uffici del genio militare per conoscere se vi sia la possibilità di addivenire, per esse, ad un sollecito impianto del campo di tiro. Ove quest'ultima ipotesi sia da scartarsi per condizioni speciali di ambiente o per difficoltà tecniche o finanziarie, i comandi stessi provocheranno senz'altro il parere del competente prefetto e podestà sulla formale proposta di scioglimento, che dovrà in ogni modo pervenire al ministero entro il 31 agosto 1933.

3. — In detta proposta dovrà essere indicata la sezione, della stessa provincia, alla quale devolvere l'eventuale attivo, le armi e i materiali di quella disciolta e dovrà essere segnalato il liquidatore da scegliersi — a preferenza — tra gli ufficiali dipendenti dalla divisione militare proponente.

4. — Notificato al presidente della sezione, a cura del comando della divisione militare, il decreto Reale di scioglimento, che sarà stato provocato dal ministero, cesserà, naturalmente, l'esercizio di ogni attribuzione da parte dei membri del consiglio direttivo e il comando di divisione militare provvederà immediatamente ad insediare il commissario liquidatore.

5. — Quest'ultimo accerterà l'importo delle attività e delle passività della sezione disciolta e prefiggerà ai creditori un termine di due mesi, dal giorno in cui ebbe luogo la notifica alla sezione del decreto Reale di scioglimento, per far valere il loro diritto.

Trascorso tale termine, il commissario procederà alla chiusura della liquidazione, che dovrà essere approvata dal comando della divisione militare.

6. — Per far fronte — in mancanza di corrispondente attivo — al pagamento di stipendi, salari, indennità al personale e alle altre eventuali passività, il liquidatore potrà alienare al migliore offerente i mobili e i materiali della sezione, escluse le armi. In nessun altro caso sarà consentita tale alienazione.

Scioglimento definitivo di Sezioni provenienti da società comunali (art. 94 reg. citato).

7. — Le suaccennate norme saranno anche osservate — s'intende, in quanto applicabili — per ciò che si riferisce allo scioglimento di sezioni provenienti dalle cessate società comunali, che, per il citato art. 94 del regolamento, può effettuarsi in qualunque momento, quando le sezioni non siano in grado di funzionare proficuamente, anche se abbiano campo di tiro proprio.

Scioglimento temporaneo (art. 36 reg. citato).

8. — Quando sia stato determinato dal ministero della guerra lo scioglimento temporaneo di sezioni di qualunque provenienza, che siano incorse in gravi trasgressioni alle disposizioni vigenti, non si fa luogo a nomina di commissario straordinario.

Il comando della divisione militare provvede alla esecuzione del decreto ministeriale e la rappresentanza della sezione e i provvedimenti conservativi sono attribuiti all'ispettore di mobilitazione, che dispone immediatamente per far prendere in consegna i locali, il campo, le armi, i materiali, i fondi e i valori tutti di pertinenza della disciolta sezione.

9. — Affinchè in conformità della legge (art. 21), nel caso previsto dal numero precedente, la sezione possa essere ricostituita nel termine di tre mesi, il comando della divisione militare competente provvede tempestivamente a prendere intese col comando del gruppo di legioni della M. V. S. N. per la designazione del nuovo presidente, nonchè col podestà e con la presidenza dell'unione italiana di tiro a segno per la nomina dei rispettivi delegati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 336. — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per lo svolgimento degli esami per la qualifica di radiotelegrafista delle varie armi (genio escluso).** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 23 giugno 1933 – Anno XI.

1. – *Prove di esame.* — I militari delle varie armi per ottenere la qualifica di radiotelegrafista e fregiarsi del rispettivo distintivo di carica istituito con circolare 470 del *giornale militare* 1931, debbono superare con esito favorevole le seguenti prove di esame:

a) Ricezione ad udito;

b) Trasmissione;

c) Impianto, messa in funzione e servizio in maglia di stazioni radiotelegrafiche campali;

d) Nomenclatura delle stazioni e norme di corrispondenza.

2. — *Svolgimento delle prove.* — Le prove *a*) e *b*) consistono nella ricezione ad udito e trasmissione col tasto ad una velocità di 60 caratteri al minuto primo, di un testo di 600 caratteri composto per un terzo da gruppi di lettere e segni d'interpunzione e per due terzi da gruppi di cifre. Per entrambe le prove si fa uso dell'impianto didattico di cui dispongono i corpi provvedendo per la trasmissione a far registrare i testi sulla zona di apposito apparato registratore od in mancanza di questo a farli ricevere ad udito da due ottimi radiotelegrafisti per ciascun candidato.

Per la prova di ricezione i testi debbono essere scritti direttamente sui modelli regolamentari dei marconigrammi, così pure per la prova di trasmissione i testi debbono essere distribuiti agli allievi dattilografati sugli stessi modelli.

La prova *c*) comprende:

1) Impianto e funzionamento della stazione del tipo assegnato alla propria arma;

2) Collegamento in una maglia di tre stazioni dislocate opportunamente e funzionanti con frequenza assegnata;

3) Trasmissione di un marconigramma circolare e conferma di ricezione da entrambe le corrispondenti;

4) Ricezione di un marconigramma da una delle corrispondenti e trasmissione della conferma di avvenuta ricezione;

5) Trasmissione di un radiofonogramma e conferma di ricezione da parte della corrispondente (per i corpi che dispongono di stazioni radiotelefoniche).

I testi dei marconigrammi e dei radiofonogrammi da trasmettere o ricevere dovranno comprendere 100 caratteri compreso il preambolo.

La prova *d*) consiste in un interrogatorio di 15 minuti sulla nomenclatura delle stazioni e sulle norme di corrispondenza che regolano il servizio radio campale. In essa l'allievo deve dimostrare fra l'altro di saper distinguere con sicurezza le varie parti della stazione e di conoscerne l'uso e la maniera di regolarle.

3. — *Determinazione dei punti di merito.* — I punti di merito vanno computati in ventesimi.

Per le prove di ricezione e trasmissione il voto si ottiene sottraendo da 20/20 un punto per ogni 5 errori commessi, intendendosi per errore ogni carattere sbagliato, omesso od illeggibile; per la trasmissione vanno inoltre aggiunti o sottratti dal voto ottenuto computando i soli errori, due punti per ogni minuto impiegato in meno od in più di quelli prescritti.

Per la prova *c*) il voto si determina in base agli errori commessi nella ricezione e trasmissione dei marconigrammi ed al tempo totale impiegato. Gli errori si computano come per le prove *a*) e *b*), mentre per il tempo è fissato un massimo di 12 minuti complessivamente per la trasmissione e ricezione telegrafica e 6 per quella telefonica, misurati entrambi a partire dall'avvenuto collegamento fra le stazioni; per ogni minuto impiegato in meno od in più di quelli stabiliti si aggiungono o sottraggono due punti al voto ricavato dal solo computo degli errori.

Per la prova *d*) il voto è determinato dalle nozioni sugli apparati e sulle norme di servizio che il candidato dimostra di conoscere.

4. — *Idoneità e variazioni matricolari.* — Per conseguire l'idoneità l'allievo deve riportare non meno di 16/20 in ciascuna delle prove *a*), *b*) e *c*) e 12/20 nella prova *d*).

I risultati degli esami, raccolti in apposito specchio dalla commissione esaminatrice, vanno trasmessi al comando del corpo per la pubblicazione sull'ordine del giorno e la conseguente registrazione sui documenti personali dei candidati.

Sul foglio matricolare di ciascun allievo risultato idoneo, dev'essere apportata la seguente variazione:

« Nominato radiotelegrafista di . . . . . (fanteria, cavalleria o artiglieria) ed autorizzato a fregiarsi del relativo distintivo di carica ».

5. — *Commissione esaminatrice.* — La commissione di esame è nominata dal comandante del corpo ed è costituita da un ufficiale superiore e da due inferiori.

La commissione è coadiuvata dal sottufficiale capo-radiotelegrafista del corpo per tutto quanto riguarda la preparazione dei marconigrammi, l'apprestamento delle stazioni, la loro dislocazione sul terreno e la vigilanza durante lo svolgimento degli esami.

6. — La presente circolare annulla la circolare 471 del *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 337. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto di panno castorino per allievi delle accademie militari.** — (Direzione generale servizi logistici – Div. V. E. – Sez. 1ª). — 24 giugno 1933 – Anno XI.

Per la confezione del cappotto da allievi delle accademie militari, prescritto dalla circolare 211 *giornale militare* c. a., è adottato un tipo di panno castorino g. v. di qualità più pregiata, alto m. 1,54, in luogo di quello alto m. 1,40, già inventariato al categorico 3084 - sezione H - categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

Tale nuovo panno sarà assunto in carico al categorico 3194 della stessa sezione, al prezzo di L. 50 al metro.

Il conto di costruzione previsto dalla precitata circolare 211 è sostituito da quello appresso indicato.

Il vecchio panno castorino g. v. alto m. 1,40 passa al categorico 2299 della sezione G della stessa categoria, al medesimo prezzo attuale di L. 39 al metro e sarà adoperato fino a consumazione per la costruzione dei cappotti di cui trattasi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Conto di costruzione del cappotto di panno castorino grigio-verde per allievi delle accademie militari.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciuola di metallo bianco dorato					
			1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo		1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno castorino g. v. per cappotti da allievi delle accademie militari, alto m. 1,54	m.	50 —	2,90	145 —	2,75	137,50	2,60	130 —	2,90	145 —	2,75	137,50	2,60	130 —
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53	»	3,50	1,40	4,90	1,40	4,90	1,40	4,90	1,40	4,90	1,40	4,90	1,40	4,90
Satino di cotone grigio, alto m. 1,40	»	7,35	2,30	16,905	2,15	15,802	2 —	14,70	2,30	16,905	2,15	15,802	2 —	14,70
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28	0,80	1,28
Bottoni grandi di metallo ossidato	n.	4,90 %	2 —	0,098	2 —	0,098	2 —	0,098	2 —	0,098	2 —	0,098	2 —	0,098
Bottoni piccoli	»	4,90 %	5 —	0,245	5 —	0,245	5 —	0,245	5 —	0,245	5 —	0,245	5 —	0,245
Trecciuola di metallo bianco argentato, alta mm. 3	m.	0,50	0,90	0,45	0,90	0,45	0,90	0,45	—	—	—	—	—	—
Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 3	»	1,05	—	—	—	—	—	—	0,90	0,945	0,90	0,945	0,90	0,945
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	75 —	—	75	—	75 —	—	75 —	—	75 —	—	75 —
Prezzo di costo	L.			243,878		235,275		226,673		244,373		235,770		227,168
Prezzo di conteggio	»			244 —		235,40		226,80		244,40		235,80		227,20

(1) Nella fornitura sono compresi: cinque bottoni di frutto grandi a 4 fori; il nastro di cotone per i diritti fili delle parti anteriori: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; tre bottoni a pressione di metallo verniciato nero; l'ovatta per l'imbottitura del petto e delle spalle; due triangoli di pelle di vacchetta conciata al cromo g. v. per il rinforzo in alto e in basso della spaccatura laterale per il passaggio dell'impugnatura della sciabola; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli e il cotone per le cuciture interne.

N. 338. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della combinazione di tela rasata bleu per i militari rancieri e per i militari macellai delle compagnie di sussistenza.** — (Direzione generale servizi logistici - Div. V. E. - Sez. 1ª). — 29 giugno 1933 - Anno XI.

È adottata per i militari rancieri dei corpi e reparti e per i militari macellai delle compagnie sussistenza una combinazione di tela rasata bleu.

La combinazione si compone di un corpo con colletto e due gambali, di due maniche e di un cinturino.

Il corpo si divide in parte destra e parte sinistra e queste alla loro volta si dividono in parte anteriore e parte posteriore.

Le parti anteriori (destra e sinistra) sono di un sol pezzo e comprendono il davanti del corpo ed il davanti dei gambali. Sul davanti, al centro, la combinazione è aperta verticalmente fino all'inforcatura dei gambali.

Nella parte destra, per tutta l'apertura, è applicato sul davanti un riporto di tela rasata bleu al quale sono cuciti nove bottoni mezzani di osso annerito in corrispondenza di altrettante asole portate da una bottoniera coperta cucita sul davanti della parte sinistra.

Le parti posteriori (destra e sinistra) sono anch'esse di un sol pezzo di tela rasata bleu e comprendono le parti posteriori del corpo e dei gambali.

I gambali sono muniti alle estremità inferiori di un orlo alto mm. 25 circa.

Le maniche sono senza manopole e portano all'estremità un orlo alto mm. 30 circa.

Nella loro unione interna portano, a mm. 50 circa dall'estremità libera, una piccola martingala lunga mm. 150 e larga mm. 30 circa, avente alla estremità libera un'asola per assicurarla ad un bottone mezzano di osso annerito, cucito alla manica stessa a conveniente distanza.

Il cinturino consiste in una lista di tela rasata bleu in due pezzi, lunga m. 1.05 a 1.15 e larga mm. 40 circa; all'estremità destra porta due bottoni mezzani d'osso annerito e all'altra estremità due asole.

Il cinturino è assicurato posteriormente al corpo all'altezza della cintola, con due cuciture e passa attraverso a due passanti di tela rasata bleu lunghi mm. 60 e larghi mm. 20, assicurati con due cuciture nell'unione dei gambali all'altezza della cintola.

Il colletto è in un sol pezzo di tela rasata bleu della lunghezza di mm. 470 a 520, misurata lungo lo sviluppo dell'unione del corpo, e della larghezza di mm. 40. Al centro porta una cucitura per tutta la lunghezza. All'estremità destra del colletto è cucito un bottone d'osso mezzano annerito e all'estremità sinistra è munito di un'asola. Il colletto è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela rasata bleu.

Lungo la cucitura dei fianchi, dall'altezza della taglia e per un tratto di circa mm. 160, sono praticate due tasche.

La combinazione di cui trattasi è inventariata al categorico 1554 della Sezione G - categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di L. 58,20.

Conto di costruzione della combinazione di tela rasata bleu per i militari rancieri e per i militari macellai delle compagnie di sussistenza.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bleu, alta m. 0,65.....	m.	6,04	8,80	53,15
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	4,90
			Prezzo di costo ... L.	58,05
			Prezzo di conteggio ... »	58,20

(1) Nella fornitura sono compresi: 14 bottoni mezzani d'osso nero a due fori ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Specchio delle misure della combinazione di tela rasata bleu per i militari rancieri e per i militari macellai delle compagnie di sussistenza:

TAGLIE	LUNGHEZZA							METÀ LUNGHEZZA									ALTEZZA	
								Parte posteriore				Parte anteriore			Delle maniche			
	Dalla punta della spalla, al fondo dei gambali	Dalla inforcatura al fondo	Da sotto il braccio al fondo	Delle maniche	Del colletto	Del cinturino	Dalla martingala, al fondo delle maniche	Alle spalle	Al torace ed alla taglia	Alla coscia	Al fondo	Al petto ed alla taglia	Alla coscia	Al fondo	Superiormente e al gomito	Al polso	Del cinturino	Del colletto
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1640	740	1370	650	520	1150	150	260	360	490	280	370	410	250	250	160	40	40
2ª	1610	720	1340	640	510	1130	150	250	350	480	280	360	400	250	250	160	40	40
3ª	1580	700	1320	630	500	1110	150	240	340	470	270	350	390	240	240	160	40	40
4ª	1550	680	1290	620	490	1090	150	230	330	460	270	340	380	240	240	160	40	40
5ª	1520	660	1270	610	480	1070	150	220	320	450	260	330	370	230	230	150	40	40
6ª	1490	640	1240	600	470	1050	150	210	310	440	260	320	360	230	230	150	40	40

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della combinazione di tela rasata bleu per i militari rancieri e per i militari macellai delle compagnie di sussistenza.

Taglie	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65		*Annotazioni*
		Quantità		
		Per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	12	6,65	79,80	
2ª	13	6,35	82,55	
3ª	25	6,10	152,50	
4ª	25	5,95	148,75	
5ª	12	5,75	68 —	
6ª	13	5,60	72,80	
Totale...	100		604,40	
		Media...	6,04	

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 339. — TRASPORTI. — **Ammissione dei marescialli sui treni direttissimi.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 29 giugno 1933 – Anno XI.

A modificazione del paragrafo 19 del regolamento trasporti militari - parte 1ª (edizione 1928-VI), a datare dal 1° luglio p. v., i marescialli sono ammessi sui treni direttissimi qualunque sia il motivo che ne determina il viaggio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 340. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 613. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, per stipendi ed altri assegni al personale.** — (Ragioneria centrale). — 1° giugno 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 140, del 17 giugno 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 marzo 1932, n. 316, 19 maggio 1932, numero 566, e 26 maggio 1932, nn. 569 e 572;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa per i ministeri dei lavori pubblici, della guerra, dell'aeronautica e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1932-33 sono aumentati della somma per ognuno di essi indicata:

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 16 — Ufficiali del R. esercito. Stipendi ecc. L. 2.000.000

(*Omissis*).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

N. 341. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 615. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè a bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 1° giugno 1933 – Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 140, del 17 giugno 1933 – Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 e 24 marzo 1932, nn. 290 e 316; 19 maggio 1932, nn. 560, 561 e 566; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676 e 16 giugno 1932; nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, d'introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	L.	100.000 —
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi e reparti, ecc. . .	»	4.000.000 —
Cap. n. 22 (modificata la denominazione) — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme; servizio telegrafico, telefonico e dei conti correnti postali; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili, soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito . . .	»	213.785,80
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	6.553.000 —
Cap. n. 38 — Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 42 — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	2.700.000 —
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . .	»	6.000 —
Cap. n. 64 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	94.000.000 —
Totale degli aumenti. . .	L.	110.572.785,80

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	L.	4.000.000 —
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	7.978.000 —
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare, ecc. .	»	6.000 —

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria. Allestimento, manutenzione, ecc.	L.	1.100.000 —
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri reali, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 63 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	94.000.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	110.084.000 —

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(*Omissis*).

N. 342. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. — (Ragioneria centrale). — 29 giugno 1933 - Anno XI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato) con atto del 31 maggio 1933, n. 2760, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta PELLIZZONI Cesarino fu Cesare, residente a Borgo Panigale (Bologna), appaltatrice di lavori di terra, murari, di armamento nonchè fornitrice di ghiaia; e la ditta PELLIZZONI Giorgio di Cesarino, residente a Borgo Panigale (Bologna), appaltatrice di lavori di terra, murari e di cemento armato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 343. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.** — (Ragioneria centrale). — 29 giugno 1933 - Anno XI.

Con riferimento alla circolare n. 217 del *giornale militare* del corrente anno, si avverte che il ministero delle finanze (direzione generale del tesoro) ha comunicato che le obbligazioni a premi « Serie speciale 4,50 % (istituto ricostruzione industriale) », emesse dal consorzio di credito per le opere pubbliche, possono essere accettate per la costituzione di depositi provvisori per concorrere alle gare nell'interesse dello Stato, da convertire, se del caso, in depositi definitivi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 344. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul carro armato mod. 32.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 giugno 1933 - Anno XI.

È stata pubblicata l'« Istruzione sul carro armato da 12 tonnellate mod. 32 ».

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la distribuzione secondo l'elenco SMa. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

L'istruzione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II, carri armati, pag. 63, numero categorico 2600, edizione 1933, prezzo L. 10.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 345. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933 - Anno XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 giugno 1933 - Anno XI.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 febbraio 1933-XI (circolare 112 del *giornale militare* 1933), si porta a conoscenza la graduatoria dei dichiarati idonei nel con-

corso, per titoli ed esami, a 40 posti di tenente medico in S.P.E.:

1° BARTONE Luigi di Francesco, sottotenente medico di complemento;
2° GRIMALDI Valentino di Ercole, sottotenente medico di complemento;
3° CANCER Luigi di Emilio, allievo ufficiale medico di complemento;
4° CEBRELLI Giuseppe di Giovanni, allievo ufficiale medico di complemento;
5° ALVISI Elmo di Ugo, allievo ufficiale medico di complemento;
6° D'ALESSIO Giovambattista di Antonio, sottotenente medico di complemento;
7° SAVINO Luigi di Salvatore, sottotenente medico di complemento;
8° RUOCCO Alessandro di Francesco, sottotenente medico di complemento;
9° NAPOLEONE Andrea di Davide, allievo ufficiale medico di complemento;
10° MALTESE Francesco di Francesco, sottotenente medico di complemento;
11° ALBERGO Vito di Giuseppe, allievo ufficiale medico di complemento;
12° RAGNI Guido di Antonio, sottotenente medico di complemento;
13° SABATINO Riccardo di Pellegrino, sottotenente medico di complemento;
14° NUSDEO Vincenzo di Raffaele, sottotenente medico di complemento;
15° ARCARI Gaetano di Bernardo, allievo ufficiale medico di complemento;
16° SALVATORE Francesco di Giovanni, allievo ufficiale medico di complemento:
17° PERCOPO Vincenzo di Ernesto, sottotenente medico di complemento;
18° DI MARCO Antonino di Sebastiano, sottotenente medico di complemento;
19° LUPO Amodeo di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;
20° MUSETTINI Giuliano di Giuseppe, militare di truppa in congedo;

21° PANTÈ Domenico di Salvatore, sottotenente medico di complemento;

22° FERRIGNO Giuseppe di Giacomo, allievo ufficiale medico di complemento;

23° DI IORIO Alfredo di Gennaro, allievo ufficiale medico di complemento;

24° CARDUCCI ARTENISIO Adolfo di Giovanni, allievo ufficiale medico di complemento;

25° PASCERI Domenico di Raffaele, allievo ufficiale medico di complemento;

26° FURINO Raffaele di Enrico, sottotenente medico di complemento;

27° MENDICINI Giuseppe di Luigi, militare di truppa in congedo;

28° TAURO Francesco di Vito, allievo ufficiale medico di complemento;

29° SPARANO Vincenzo di Raffaele, militare di truppa in congedo;

30° PITTARI Ernesto di Barnaba, militare di truppa in congedo;

31° LOJODICE Cataldo di Vittorio, sottotenente medico di complemento;

32° MOLAIONI Vincenzo di Mario, sottotenente medico di complemento;

33° MORELLI Gaetano di Tommaso, sottotenente medico di complemento;

34° RUSSO Sebastiano di Gaetano, sottotenente medico di complemento.

35° FEDELI Carlo di Agostino, allievo ufficiale medico di complemento;

36° GIUSTIZIERI Armando di Eugenio, sottotenente medico di complemento;

37° RAMONTE Enzo di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;

38° MONGILLO Michele di Domenico, sottotenente medico di complemento;

39° RAMONTE Nicola di Ernesto, sottotenente medico di complemento;

40° MANCINI Giovanni Battista di Domenico, allievo ufficiale medico di complemento;

41° ATTANASIO Arnaldo di Ugo, sottotenente medico di complemento;

42° PIFANO Giovanni di Vincenzo, sottotenente medico di complemento;

43° LI CAULI Saverio di Nicolò, sottotenente medico di complemento;

44° MINERVINI Giovanni di Mauro, allievo ufficiale medico di complemento;

45° SCIFO Salvatore di Francesco, sottotenente medico di complemento;

46° CELENTANI Nicola di Carlo, sottotenente medico di complemento;

47° CERVADORO Vincenzo di Gregorio, sottotenente medico di complemento;

48° MARCHESI Fausto di Raimondo, sottotenente medico di complemento;

49° MANCO Primaldo di Romeo, sottotenente medico di complemento;

50° UNGARO Renato di Enrico, allievo ufficiale medico di complemento;

51° NARDELLA Ferdinando di Domenico, allievo ufficiale medico di complemento;

52° CUPI Antonino di Alfonso, sottotenente medico di complemento;

53° NIRO Salvatore di Michele, sottotenente medico di complemento;

54° MAZZUCA Giovanni di Pasquale, sottotenente medico di complemento;

55° CLAPS Andrea di Leonardo, sottotenente medico di complemento;

56° OCCHINO Giovanni di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;

57° FERRO Angelo di Francesco, sottotenente medico di complemento;

58° CHIRICO Arturo di Fortunato, sottotenente medico di complemento;

59° SCOLPINI SANZA Mario di Giuseppe, militare di truppa in congedo;

60° MONTESANO Giuseppe di Ruggiero, sottotenente medico di complemento;

61° ANGELONE Luigi di Antonio, medico civile;

62° CARUSO Manlio di Francesco, sottotenente medico di complemento;

63° NOTARTOMASO Francesco di Nicola, sottotenente medico di complemento;

64° DE MARCO Giulio di Francescantonio, sottotenente medico di complemento;

65° DI TORO Antonino di Filippo, militare di truppa in congedo;

66° ASUNI Maggiorino di Antonio, militare di truppa in congedo;

67° SIMONE ROBERTI Francesco di Carmine, sottotenente medico di complemento;

68° BUTERA Calogero di Liborio, sottotenente medico di complemento;

69° TOSCIRI Cesare di Pietro, allievo ufficiale medico di complemento;

70° di CAPUA Francesco di Sabato, militare di truppa in congedo;

71° GALLELLI Giuseppe di Domenico, sottotenente medico di complemento;

72° CARNOVALE Luigi di Antonino, sottotenente medico di complemento;

73° D'ABRUZZO Luigi di Alfonso, sottotenente medico di complemento;

74° BRUNO Emilio di Enrico, sottotenente medico di complemento;

75° CARBONI Antonio di Vincenzo, sottotenente medico di complemento.

I primi 40, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti in S.P.E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) e la loro nomina sarà pubblicata sul bollettino ufficiale; salvo quanto è disposto per i concorrenti ammogliati, per i quali la nomina rimane sospesa fino a quando non avranno ottenuto dal tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita dotale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 346. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1933 - Anno XI, per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 giugno 1933 - Anno XI.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 febbraio 1933-XI (circolare 113 *giornale militare* 1933), si porta a conoscenza la graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a 19 posti di tenente veterinario in S.P.E.:

1° SFORZA Mattia di Luigi, sottotenente veterinario di complemento;
2° COSTAMAGNA Giuseppe di Carlo, sottotenente veterinario di complemento;
3° CREMONESI Giuseppe di Alberto, sottotenente veterinario di complemento;
4° BISCARINI Alceo di Federico, sottotenente veterinario di complemento;
5° GIOIA Vincenzo di Vito, sottotenente veterinario di complemento;
6° MORGANTI Giovanni di Luigi, sottotenente veterinario di complemento;
7° NELLI Filoteo di Gaetano, sottotenente veterinario di complemento;
8° FARINA Alessandro di Francesco, militare di truppa in congedo;
9° MONTESANTI Federico di Guglielmo, sottotenente veterinario di complemento;
10° PAGLIOCCHINI Clio di Catone, sottotenente veterinario di complemento;
11° REMONDINI Gaetano di Amos, sottotenente veterinario di complemento;
12° SISI Bruno di Alfredo, sottotenente veterinario di complemento;
13° ROSSI Tristano di Attilio, sottotenente veterinario di complemento;
14° STAGI Giocondo di Omero, sottotenente veterinario di complemento;
15° RASORI Pietro di Antonio, sottotenente veterinario di complemento;

16° D'ADDEZIO Salvatore di Giuseppe, sottotenente veterinario di complemento;

17° PETRENI Alberto di Gualtiero, sottotenente veterinario di complemento;

18° LAFFI Luigi di Umberto, allievo ufficiale veterinario di complemento;

19° CATALDO Francesco di Salvatore, allievo ufficiale veterinario di complemento;

20° TRAZZI Cesare di Luciano, sottotenente veterinario di complemento;

21° d'AMBROSIO Alfonso di Domenico, sottotenente veterinario di complemento;

22° BATTAGLINO Giuseppe di Giovanni Michele, allievo ufficiale veterinario di complemento;

23° VIRDIS Francesco di Giuseppe, militare di truppa in congedo;

24° ANDOLFATO Attilio di Augusto-Tullio, sottotenente veterinario di complemento;

25° DEL PIZZO Raffaele di Enrico, sottotenente veterinario di complemento;

26° BRIZI Piero di Alessandro, veterinario civile;

27° ZUCCHINI Orlando di Federico, sottotenente veterinario di complemento;

28° ROSSI Vittorio di Ilario, sottotenente di artiglieria di complemento;

29° MORISCIANO Girolamo di Giuseppe, sottotenente veterinario di complemento;

30° MANETTI Leopoldo di Francesco, sottotenente veterinario di complemento;

31° BONUCCI Vitaliano di Rotilio, sottotenente veterinario di complemento;

32° MALAGU' Mario di Arturo, sottotenente veterinario di complemento;

33° COSENTINO Salvatore di Carmelo, allievo ufficiale veterinario di complemento.

Il primi 19, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti in S.P.E nel corpo veterinario militare e la loro nomina sarà pubblicata sul bollettino ufficiale; salvo quanto è disposto per i concorrenti ammogliati, per i quali la nomina rimane sospesa fino a quando non avranno ottenuto dal tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita dotale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 347. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** - - (Ragioneria centrale). — 27 giugno 1933 - Anno XI.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1932-33	1933-34	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio.
21	21	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
37	38	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
38	39	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
41	42	Imposta complementare sui redditi superiori a lire 10.000.
45	46	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi, sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e col l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
135	138	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del ministero della guerra.
150	155	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
158	163	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287).
178	184	Entrate eventuali e diverse dei ministeri.
179	185	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1932-33	1933-34	
182	188	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776).
183	189	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).
188	194	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (spese effettive).
225	232	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'articolo 14 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.
226	233	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari, ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
229	236	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1932-33	1933-34	
233	240	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi del traffico marittimo.
234	241	Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal ministero della guerra ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 856.
236	243	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi, accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, n. 999 e 1005 e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294.
261	269	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª (spese effettive).
324	333	Rifusione delle somme anticipate dai ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti e stabilimenti militari; per il servizio di cassa delle Regie navi, che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo, e dei corpi e degli enti a terra della R. marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638).
345	355	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 348. — DISPOSIZIONI VARIE. - - **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 giugno 1933 - Anno XI.

A decorrere dal 1° luglio 1933-XI il direttore generale TRIFOGLI comm. dott. Guglielmo è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, e a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale personali civili e affari generali.

Sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni suaccennate, e a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, in assenza del direttore generale personali civili e affari generali o per la parte che questi non intende riservare a sè, il direttore capo divisione DE ANGELIS comm. dott. Giovan Battista per i servizi della divisione personali civili e della divisione pensioni e invalidi, e il direttore capo divisione BERTOTTI comm. dott. Antonio per il servizio della divisione affari generali e scuole militari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 2 —

(5111179) - Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.